

XVIII legislatura

**A.S. 981:**

**"Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2019 e bilancio  
pluriennale per il triennio 2019-2021"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2018  
n. 52



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL52, dicembre 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Parte I .....	1
Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici.....	1
Articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) .....	1
Comma 1 (Saldi differenziali).....	1
Commi 2-3 (Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relativa all'IVA ed alle accise) .....	2
Comma 4 (Sterilizzazione delle accise sui carburanti) .....	5
Commi 5-6 (Estensione del regime forfetario).....	7
Comma 7 (Deducibilità IMU immobili strumentali dall'IRES/IRPEF).....	11
Commi 8-11 (Imposta sostitutiva lezioni).....	13
Commi 12-17 (Imposta sostitutiva imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni).....	14
Commi 18-21 (Disciplina riporto perdite soggetti IRPEF) .....	18
Comma 22 (Detrazioni mantenimento cani guida per non vedenti).....	24
Commi 23-29 (Tassazione agevolata utili reinvestiti per acquisto beni materiali strumentali e incremento occupazione).....	25
Commi 30-31 (Accise autotrasporto).....	30
Comma 32 (Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale).....	31
Commi 33-38 (Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento - iper ammortamento) .....	34
Comma 39 (Estromissione immobili strumentali) .....	38
Comma 40 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) .....	40
Comma 41 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde).....	54
Commi 42-44 (Modifiche alla disciplina del credito imposta per attività di ricerca e sviluppo).....	56
Commi 45-48 (Credito imposta formazione 4.0) .....	60
Commi 49-54 (Enti non commerciali e contributo ANMIL) .....	62
Comma 55 (Finanziamento a Radio Radicale).....	63
Commi 56-57 (Canone RAI).....	63
Commi 58-60 e 62-63 (Fondo investimenti Amministrazioni centrali).....	64
Comma 61 (Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica) .....	66
Commi 64-68 (Fondo per gli investimenti degli enti territoriali).....	67
Commi 69-70 (Aeroporto di Reggio Calabria) .....	68
Commi 71-75 (Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio).....	68
Commi 76-85 (Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio comuni).....	69
Commi 86-93 (Centrale per la progettazione delle opere pubbliche) .....	71
Commi 94-96 (Acceleratore degli investimenti regionali).....	72
Commi 97-101 (InvestItalia).....	72

Comma 102 (Rifinanziamento Nuova Sabatini) .....	73
Comma 103 (Potenziamento Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia) .....	74
Comma 104 (Rifinanziamento contratti di sviluppo).....	75
Comma 105 (Fondo per la realizzazione dell'IPCEI sulla microelettronica) .....	75
Commi 106-107 (Rifinanziamento Fondo crescita sostenibile).....	76
Commi 108-112 (Investimenti in capitale di rischio) .....	77
Commi 113-116 (Chiusura del fondo “Balcani”).....	78
Commi 117-120 (Chiusura del fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”) .....	79
Comma 121 (Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things) .....	80
Commi 123-125 (Contributi Voucher Manager).....	81
Commi 126-127 (Trasporto intermodale verso vie navigabili interne).....	82
Comma 128 (Disciplina PIR).....	82
Commi 129-130 (Raccolta capitali PMI e imprese sociali) .....	82
Comma 131 (Riduzione fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi).....	83
Commi 132-134 (Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico) .....	83
Comma 135 (Scuola europea Industrial Engineering and Management).....	83
Comma 136 (Modifiche dei limiti all'uso del denaro contante) .....	84
Comma 137 (Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno).....	84
Commi 138-142 (Fondi per reddito e pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico) .....	84
Comma 143 (Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi) .....	87
Comma 144 (Congedo di paternità).....	88
Comma 145 (Lavoratori esposti all'amianto) .....	89
Comma 146 (Federazione italiana per il superamento dell'handicap).....	90
Comma 147 (Sistema duale) .....	90
Comma 148 (Piani di recupero occupazionale) .....	91
Comma 149 (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) .....	92
Comma 150 (Fondo politiche migratorie).....	93
Commi 151-152 (Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi).....	93
Comma 153 (Incentivi al contratto di apprendistato).....	93
Comma 154 (Investimenti qualificati) .....	94
Commi 155-159 (Incentivi assunzione giovani conducenti autotrasporto).....	98
Comma 160 (Incentivi per i dispositivi di allarme salva-bambini negli autoveicoli) .....	99
Commi 161-163 (Assunzioni varie nella pubblica amministrazione).....	99
Comma 164 (Assunzioni di personale amministrativo presso il Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria).....	101

Commi 165-167 (Assunzioni di personale amministrativo e Dirigenti presso il Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria) .....	103
Comma 168 (Assunzioni Ministero Interno).....	105
Comma 169 (Assunzioni presso il Ministero dell'ambiente).....	107
Commi 170-171 (Dotazione organica e Assunzioni di personale presso l'Avvocatura dello Stato) .	112
Comma 172 (Assunzioni di personale di magistratura nella magistratura amministrativa).....	116
Comma 173 (Assunzioni di personale amministrativo nei T.A.R.) .....	120
Comma 174 (Organico e assunzioni di Referendari nella Corte dei conti).....	122
Commi 175-177 (Assunzioni di personale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada).....	123
Comma 178 (Personale della carriera diplomatica) .....	125
Comma 179 (Assunzioni presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).....	125
Comma 180 (Assunzioni presso il MIBAC) .....	126
Comma 181 (Scorrimento delle graduatorie di concorso presso il MIBAC) .....	128
Comma 182 (Copertura posti vacanti MIBAC) .....	129
Comma 183 (Obbligo di comunicazione) .....	129
Commi 184-185 (Assunzioni di personale non dirigenziale presso l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)).....	130
Commi 186-187 (Dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze).....	131
Commi 189-191 (Assunzioni di personale da parte dell'Accademia della Crusca) .....	132
Commi 192-195 (Assunzione Magistrati ordinari) .....	133
Commi 196-203 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia) .....	137
Commi 204-208 (Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) .....	148
Comma 209 (Assunzione straordinaria di 1.000 ricercatori) .....	152
Comma 210 (Commissioni per chiamata diretta ricercatori) .....	153
Comma 211 (Contributo straordinario al CNR).....	154
Commi 212-213 (Contributo straordinario alla Fondazione EBRI e riduzione fondo riserva beni e servizi MIUR) .....	155
Commi 214-218 (Scuola Normale Superiore Meridionale).....	155
Commi 219-220 (INAIL).....	164
Commi 221-223 (Investimenti immobiliari da parte dell'INAIL).....	168
Comma 224 (Partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze).....	169
Comma 225 (Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro) .....	170
Commi 226-232 (Rinnovo contrattuale 2019-2021) .....	170
Comma 233 (Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro).....	176
Comma 234 (Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio).....	179
Comma 235 (Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).....	180

Comma 236 (Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza) .....	181
Commi 237-238 (Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità)	182
Comma 239 (Fondo per le politiche giovanili) .....	182
Commi 240-242 (Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori) .....	183
Commi 243-250 (Consiglio nazionale dei giovani) .....	183
Commi 251-255 (Disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro).....	184
Commi 256-261 (Fondo per il ristoro dei risparmiatori) .....	187
Commi 262-268 (Consob).....	190
Commi 269-271 (Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie) .....	193
Commi 272-276 (Fabbisogno nazionale standard 2019-2021) .....	194
Comma 277 (Valorizzazione ISMETT) .....	196
Comma 278 (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).....	197
Comma 279 (Contratti di formazione specialistica).....	197
Comma 280 (Idoneità medici cure palliative).....	199
Comma 281 (Finanziamento della Rete oncologica e della Rete cardiovascolare) .....	199
Commi 282-283 (Pubblicità sanitaria) .....	200
Comma 284 (Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali).....	200
Comma 285 (Accertamenti diagnostici neonatali).....	201
Comma 286 (Disposizioni sull'indennità di esclusività) .....	201
Comma 287 (Incremento della quota indistinta del FSN).....	202
Commi 288-289 (Concorsi per i medici in formazione specialistica).....	202
Comma 290 (Alternative al ticket sulla specialistica ambulatoriale).....	202
Comma 291 (Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi) .....	203
Commi 292-293 (Disposizioni in materia di sconto per le farmacie) .....	204
Commi 294-295 (Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) .....	205
Commi 296-297 (Programma di edilizia sanitaria) .....	206
Comma 298 (Finanziamento CNAO) .....	207
Commi 299-301 (Interventi in materia di disabilità).....	207
Comma 302 (Piattaforma italiana del fosforo).....	208
Commi 303-305 (Disposizioni in materia di controllo di prevenzione degli incendi negli istituti, nei luoghi della cultura e nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali) .....	208
Commi 306-308 (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo).....	209
Comma 309 (Ospedale Mater Olbia) .....	210
Comma 310 (Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)) .....	211
Commi 311-320 (Disposizioni in materia di politica farmaceutica) .....	212

Commi 321-323 (Presidenza italiana del G20, partecipazione dell'Italia all'EXPO 2020 Dubai ed enti internazionalistici).....	216
Comma 324 (Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).....	221
Commi 325-329 (Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122).....	222
Commi 330-333 (Modifiche all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante principi per il riequilibrio territoriale).....	224
Comma 334 (Modifiche alla misura "Resto al Sud").....	224
Commi 335-336 (Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche).....	225
Commi 337-348 (Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali).....	226
Comma 349 (Salvaguardia patrimonio culturale immateriale UNESCO).....	228
Commi 350-357 (Sport bonus).....	229
Commi 358-364 e 366 (Disposizioni in materia di sport).....	233
Comma 365 (Esenzione imposta di bollo).....	238
Comma 367 (Istituto per il credito sportivo).....	239
Commi 368-370 (Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali).....	239
Comma 371 (Contrasto alla Xylella fastidiosa).....	240
Commi 372-373 (Investimenti di Cassa depositi e prestiti).....	240
Comma 374 (Reimpianto piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa).....	241
Commi 375-377 (Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno).....	241
Comma 378 (Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno).....	241
Commi 379-380 (Catasto frutticolo nazionale).....	242
Commi 381-383 (Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari).....	243
Comma 384 (Sostegno all'apicoltura nazionale).....	246
Commi 385-386 (Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico).....	246
Commi 387-389 (Accise birra).....	246
Commi 390-401 (Bonus occupazionale giovani eccellenze).....	248
Commi 402-403 (Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).....	250
Commi 404-406 (Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole).....	251
Commi 407-408 (Incremento del tempo pieno nella scuola primaria).....	252
Comma 409 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali).....	257
Comma 410 (FISPE).....	258
Commi 411-412 (Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile).....	259
Commi 413-415 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche).....	259

Comma 416 (Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM) .....	261
Commi 417-419 (Interventi a valere sul Fondo Kyoto) .....	261
Comma 420 (Stanziamiento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC).....	262
Comma 421 (Fondo per l'attuazione del programma di Governo).....	263
Comma 422 (Contratto di programma RFI) .....	263
Comma 423 (Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume) .....	264
Commi 424-425 (Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	264
Commi 426-428 (Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi) .....	265
Commi 429-432 (Scuole Belle).....	266
Comma 433 (Fondo oneri contenziosi locali) .....	269
Comma 434 (Riduzione dell'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale disposto con il decreto n. 119 del 2018).....	270
Commi 435-436 (Misure di razionalizzazione della spesa per i centri per l'immigrazione) .....	271
Commi 437-438 (CONSIP).....	272
Commi 439-442 (Riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive) .....	273
Comma 443 (Corrispettivo in favore di Consip).....	274
Comma 444 (Oneri in capo alle società emittenti).....	275
Comma 445 (Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia).....	276
Comma 446 (Riduzione dei versamenti alla CSEA).....	277
Comma 447 (Fondo efficienza giustizia) .....	278
Comma 448 (Riduzione del contributo alle Nazioni Unite).....	280
Comma 449 (Riduzione delle sezioni elettorali all'estero per le elezioni europee) .....	280
Comma 450 (Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche) .....	281
Commi 451-454 (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) .....	282
Comma 455 (Abrogazione del Fondo per le cattedre del merito Giulio Natta) .....	284
Commi 456-458 (Riduzione dello stanziamento per l'attuazione dell'adesione dell'Italia al sistema Schengen e abrogazione dell'art. 1, comma 619 e dell'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in tema di rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali) .....	284
Commi 459-463 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria) .....	285
Commi 464-465 (Riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa) .....	290
Commi 466-468 (Terra dei fuochi) .....	292
Comma 469 (Trasferimento alle imprese per l'attività di pesca e <i>bonus</i> diciottenni) .....	293
Comma 470 (Istituti e musei dotati di autonomia speciale) .....	295
Comma 471 (Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta di cui all'Elenco 1) .....	297
Commi 472-475 (Carta di identità elettronica e Notifica postale degli atti giudiziari) .....	298
Commi 476-478 (Celebrazioni ovidiane).....	299
Comma 479 (Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli).....	300
Commi 480-487 (Semplificazione delle regole di finanza pubblica).....	301



Commi 488-491 (Sanzioni per violazione al patto di stabilità interno e al saldo di competenza) .....	306
Comma 492 (Termini e modalità della contabilità-economico patrimoniale) .....	307
Commi 493-504 (Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario) .....	307
Comma 505 (Premialità per favorire gli investimenti) .....	310
Commi 506-509 (Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica) .....	310
Comma 510 (Rapporti finanziari con le autonomie speciali).....	311
Comma 511 (Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati) .....	312
Commi 512-515 (Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario).....	313
Comma 516 (Fondo per la messa in sicurezza dei ponti sul bacino del fiume Po) .....	314
Comma 517 (Fondo sperimentale di riequilibrio per le province) .....	315
Commi 518-521 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo) .....	315
Comma 522 (Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali).....	316
Commi 523-526 (Semplificazione di adempimenti contabili) .....	317
Commi 527-529 (Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici) .....	318
Commi 530-533 (Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia).....	319
Commi 534-535 (Imposta comunale sulla pubblicità) .....	320
Comma 536 (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana) .....	320
Commi 537-546 (Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale) .....	321
Commi 547-548 (Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali).....	323
Commi 549-559 (Rivalutazione quote societarie).....	324
Comma 560 (Variazioni di bilancio amministrative).....	328
Comma 561 (Impianti alimentati da fonti rinnovabili) .....	329
Commi 562-563 (Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) .....	329
Comma 564 (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale) .....	330
Commi 565-568 (Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze).....	331
Commi 569-572 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome) .....	332
Comma 573 (Consultazioni elettorali) .....	333
Comma 574 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) .....	334
Comma 575 (Fondo nazionale per la montagna) .....	334
Commi 576-582 (Fabbisogno finanziario Università) .....	335
Comma 583 (Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università) .....	336
Comma 584 (Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR) .....	337
Comma 585 (Rifinanziamento fondo borse di studio) .....	337

Commi 586-588 (112 Numero Unico Europeo).....	338
Commi 589-610 (Esigenze emergenziali).....	338
Commi 611-620 ( <i>Bonus-malus</i> emissioni CO <sub>2</sub> ).....	347
Comma 621 (Disposizioni in materia di giochi - aumento PREU).....	351
Commi 622-623 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni).....	354
Comma 624 (Abrogazione IRI).....	358
Commi 625-626 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti - DTA).....	359
Comma 627 (Rideterminazione acconto imposta sulle assicurazioni).....	361
Commi 628-630 (Deducibilità perdite su crediti IFRS 9).....	362
Commi 631-632 (IAS) .....	365
Commi 633-637 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati).....	366
Comma 638 (Deducibilità quote ammortamento avviamento e beni immateriali) .....	372
Comma 639 (Abrogazione ACE).....	376
Commi 640-642 (Cartolarizzazione crediti).....	378
Comma 643 (Norme in materia di entrate locali).....	379
Comma 644 (IMU - Tasi - riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi in comodato).....	380
Comma 645 (Maggiori introiti gara frequenze 5G) .....	380
Commi 646-649 (Disposizioni in materia di giochi).....	382
Commi 650-651 (Vendita di titoli di accesso ad attività dello spettacolo) .....	384
Commi 652-653 (Fondi speciali e fondo esigenze indifferibili) .....	385
Comma 654 (Clausola di salvaguardia) .....	385
<b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>387</b>

## PARTE I

### *Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici*

#### Articolo 1

#### **(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)**

#### Comma 1

#### **(Saldi differenziali)**

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e, per il saldo netto da finanziare, anche in termini di cassa, che sono riprodotti nella seguente tabella. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

*(importi in milioni di euro)*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza	-68.179	-55.343	-43.895
Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa	-146.309	-109.319	-94.488
Livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza	299.687	284.252	288.730
Livello massimo del ricorso al mercato in termini di cassa	377.818	338.228	339.323

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**Al riguardo**, si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa. Si ricorda poi che alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, incluse nel valore del saldo, viene data separata evidenza (ai sensi del comma 12-*quater* dell'articolo 21 della legge n. 196) nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa.

Come si evince dalla tabella che riproduce l'Allegato 1, gli importi del saldo netto da finanziare sono leggermente inferiori ai livelli programmatici di tale saldo indicati nella Nota di aggiornamento, - come poi previsti nelle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota medesima - nella quale gli stessi, riferiti per il 2019 ad un livello di indebitamento netto del 2,4 per cento di Pil, risultavano cifrati, in termini di competenza, in 68,5 miliardi nel 2019 e poi in 56,5 e 45,5 miliardi per il 2020 ed il 2021. Un livello leggermente inferiore è riscontrabile anche per il limite massimo del saldo netto da

finanziare in termini di cassa, rispetto a quanto previsto nelle risoluzioni approvate sulla Nadef 2018, che fissavano i valori massimi in 147 miliardi per il 2019, 110,5 miliardi per il 2020 e 96 miliardi per il 2021.

### Commi 2-3

#### (Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relativa all'IVA ed alle accise)

La proposta normativa in commento dispone la rimodulazione degli incrementi IVA ed accise previsti dalla legislazione vigente nelle percentuali di aliquota IVA (ordinaria e ridotta) e negli importi di accisa rappresentati nella tabella seguente:<sup>1</sup>

	2018	2019	2020	Dal 2021
Aliquote IVA - disciplina vigente				
Aliquota IVA ridotta	10%	11,5%	13%	13%
Aliquota IVA ordinaria	22%	24,2%	24,9	25%
ACCISE - Obiettivo di gettito				
		0	350 mln di euro	350 mln di euro
DDL Bilancio 2019 A.S. n.981- comma 2 - Aliquota IVA				
Aliquota IVA ridotta	10%	10%	11,5%	11,5%
Aliquota IVA ordinaria	22%	22%	24,1%	24,5%
ACCISE - Obiettivo di gettito Art.1, comma 3 del DDL Bilancio 2019 A.S. n. 981				
	0	0	140 mln di euro	300 mln di euro

**La RT** ricorda preliminarmente che la disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 718, della L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 205 del 2017. Rappresenta quindi che la legge di stabilità 2015, come modificata dalla L. n. 205 del 2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA e Accisa a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati nella tabella seguente:

	<i>(milioni di euro)</i>			
	2019	2020	2021	2022
<b>Aliquota ridotta:</b> <i>nel 2019 è incrementata dal 10% all'11,5%</i> <i>dal 2020 è incrementata al 13%</i>	3.478,50	6.957,00	6.957,00	6.957,00
<b>Aliquota ordinaria:</b> <i>nel 2019 è incrementata dal 22% al 24,2%</i> <i>nel 2020 è incrementata al 24,9%</i> <i>dal 2021 è incrementata al 25%</i>	8.993,40	11.855,00	12.263,80	12.263,80
<b>Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)</b>	0,00	350,00	350,00	350,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.471,90</b>	<b>19.162,00</b>	<b>19.570,80</b>	<b>19.570,80</b>

<sup>1</sup> A tal fine, con riferimento alla tabella A, parte III del D.P.R. n. 633 del 1972, il comma 1 riduce di 1,5 punti percentuali l'aliquota ridotta, riportandola quindi al 10% per l'anno 2019 e fissandola all'11,5 a regime. Quindi si riduce l'aliquota IVA ordinaria rispettivamente di 2,2 punti percentuali per il 2019, di 0,8 punti percentuali per il 2020 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2021. Il comma 2, novellando l'articolo 1, comma 718, lett. c), della legge n. 190 del 2014, ridefinisce l'obiettivo di gettito accisa per l'anno 2020 in 140 mln di euro e di 300 mln di euro a regime.

Evidenzia quindi che la disposizione in esame sterilizza integralmente gli effetti finanziari ascritti per il 2019 e riduce di un importo pari rispettivamente a 5,5 miliardi di euro gli effetti finanziari ascritti per il 2020 e di 4 miliardi di euro quelli per i periodi d'imposta successivi.

Ai fini del calcolo della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli incrementi delle aliquote dell'IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma vengono calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Questi dati mostrano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ridotta IVA del 10% e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ordinaria.

La RT stima, pertanto, gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente riconducibili alla nuova disposizione:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	2022
<b>Aliquota ridotta:</b> <i>sterilizzazione incremento per il 2019</i> <i>incremento di 1,5 punti percentuali dal 2020</i>	0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
<b>Aliquota ordinaria:</b> <i>Sterilizzazione incremento per il 2019</i> <i>incremento di 2,1 punti percentuali nel 2020</i> <i>Incremento di 2,5 punti percentuali dal 2021</i>	0,00	9.177,00	10.925,00	10.925,00
<b>Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)</b>	0,00	140,00	300,00	300,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.662,00</b>	<b>15.570,00</b>	<b>15.570,00</b>

Di seguito si riportano gli effetti differenziali:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	2022
Vecchia clausola	12.471,90	19.162,00	19.570,80	19.570,80
Nuova clausola	0,00	13.662,00	15.570,00	15.570,00
Differenza	-12.471,90	-5.500,00	-4.000,80	-4.000,80

**Al riguardo**, si evidenzia che gli importi riportati nella prima tabella della RT in relazione agli incrementi di aliquote IVA disposti dalla legislazione vigente esprimono valori storici. Rappresentano le entrate attese - già stimate nella RT associata alla legge di stabilità per l'anno 2015 - che sono necessarie perché determinate in relazione alle esigenze di copertura di oneri finanziari già contabilizzati nei saldi di bilancio e che, conseguentemente, devono essere incassate verificandosi altrimenti uno squilibrio finanziario in assenza di ulteriori interventi correttivi.

In occasione dell'esame delle RT annesse a precedenti interventi di sterilizzazione e rimodulazioni di aliquote IVA, lo scrivente Servizio ha rilevato la necessità di effettuare un riscontro dei valori storici con il gettito IVA effettivamente registrato nel tempo (aliquota ordinaria e ridotta)<sup>2</sup>. Si tratta di un riscontro che risponde ad una esigenza prudenziale, stante il tempo trascorso dalla prima manovra in materia (la legge di stabilità per l'anno

<sup>2</sup> Da ultimo si veda la Nota di lettura del Servizio del bilancio n. 195 del novembre 2017, p.5.

2015). È infatti di tutta evidenza che una eventuale flessione del gettito IVA nel frattempo intercorsa rispetto alle stime non avrebbe consentito di conseguire l'obiettivo di gettito contabilizzato a valore storico ed associato all'incremento delle aliquote previste dalla legislazione vigente. In modo condivisibile quindi la RT in commento dà conto della variazione del gettito IVA sulla base del dato degli incassi effettivi dai quali emergono peraltro maggiori introiti che consentono di rideterminare il valore di un punto percentuale per l'Iva ordinaria e quella ridotta, per gli importi che sono evidenziati nella tabella sottostante.

(milioni di euro)

<b>IVA ridotta</b>	<b>Valore di un punto percentuale di aliquota</b>		
Valore storico	2.319	Differenza	+ 578
Valore aggiornato	2.897		
<b>IVA ordinaria</b>	<b>Valore di un punto percentuale di aliquota</b>		
Valore storico	4.088	Differenza	+ 282
Valore aggiornato	4.370		

A seguito dell'applicazione dei nuovi valori di un punto percentuale di aliquota IVA (ridotta ed ordinaria), la RT aggiorna quindi la stima degli incassi attesi dalla rimodulazione di aliquote IVA proposta con il DDL in commento.

Tuttavia, al fine di individuare i nuovi oneri, non procede ad aggiornare i valori degli incassi imputabili agli incrementi IVA disposti dalla legislazione vigente. Determina infatti l'effetto finanziario come differenza tra i valori storici degli incrementi IVA previsti dalla legislazione vigente e gli importi aggiornati associati alle proposte di rimodulazione dell'IVA (ordinaria e ridotta).

Dalla metodologia applicata deriva che, essendo l'onere della sterilizzazione calcolato per differenza con il valore storico, la stima non tiene quindi conto del maggior valore IVA che si sarebbe incassato a legislazione vigente tenendo conto del *trend* più favorevole all'erario.

Si rappresenta che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati la V Commissione permanente ha evidenziato l'uso di due metodologie diverse al fine di sterilizzare l'aumento delle aliquote IVA: uno basato sui parametri storici per il primo anno ed uno basato su parametri aggiornati per gli anni dal 2020 in poi. In proposito il Governo<sup>3</sup> ha sottolineato che per determinare gli effetti per l'anno 2019, considerata la totale neutralizzazione degli incrementi delle aliquote IVA, il gettito già iscritto nelle previsioni di bilancio è stato azzerato andando ad utilizzare, implicitamente, i valori storici considerati al momento della valutazione dell'aumento delle aliquote. Per gli anni successivi, invece, gli effetti dell'aumento delle aliquote sono stati stimati sulla base dei valori aggiornati e andando ad iscrivere in bilancio solamente gli effetti differenziali rispetto a quanto già scontato nelle previsioni per le stesse annualità.

Si richiama l'attenzione, con riferimento alla stima delle risorse occorrenti per disporre la sterilizzazione dell'incremento IVA per l'anno 2019, che la metodologia utilizzata basata sul parametro storico non appare neutrale sotto il profilo della determinazione degli effetti

<sup>3</sup> Nella nota del MEF - Ufficio legislativo - del 20 novembre 2018.

finanziari ove confrontata con l'altra utilizzata per la stima delle rimodulazioni IVA per gli anni successivi. Qualora si fosse applicata tale ultima metodologia anche al primo anno ne sarebbe derivato un maggior onere per l'erario (il valore di 2,2 punti percentuali di IVA ordinaria e di 1,5 punti percentuali di IVA ridotta, applicando i valori aggiornati di un punto di IVA ordinaria e ridotta, risulterebbe rispettivamente pari a 9.614 mln di euro e 4.345,5 milioni di euro) per un totale complessivo di 14.059,5 mln di euro che raffrontato al tendenziale storico (12.471,90 mln di euro), determinerebbe un maggior onere di 1.587,6 per la sterilizzazione dell'aumento previsto a legislazione vigente.

Pur prendendo atto della risposta del Governo andrebbero chiarite le ragioni dell'utilizzo di due diverse metodologie (per la stima riferita al 2019 e per quella relativa agli anni successivi), viste le differenze in termini di gettito alle quali danno luogo.

In ogni caso, poiché la rimodulazione delle aliquote IVA esplica i suoi effetti anche per gli anni successivi al 2019, andrebbero forniti elementi informativi che facciano ritenere un dato stabile nel tempo i maggiori valori associati ad una variazione di un punto percentuale di aliquota IVA (ordinaria e ridotta). Se da un lato una flessione del gettito IVA, eventualmente registrata, avrebbe dovuto indurre ad aggiornare i valori storici al fine di accertare lo squilibrio finanziario e, in relazione ad esso, a valutare l'adozione degli opportuni interventi finanziari correttivi, di contro, l'aumento degli incassi effettivi a titolo di IVA avrebbe potuto suggerire, in ottica prudenziale, una conferma dei valori storici in tutti i casi (quindi sia per il valore tendenziale sia per quello associato alle rimodulazioni proposte, operando un raffronto tra i predetti valori così come avvenuto in precedenti stime in materia) anche per cautela a fronte di eventuali possibili variazioni *in peius* del gettito nel tempo che non possono escludersi in relazione al rallentamento della crescita economica che va registrandosi.

#### **Comma 4 (Sterilizzazione delle accise sui carburanti)**

La proposta normativa in commento si pone in stretta connessione con il comma 639 del DDL bilancio per il triennio 2019-2021 che, si ricorda abroga integralmente la disciplina dell'Aiuto alla crescita economica delle imprese (ACE)<sup>4</sup>. La disposizione in commento, abrogando a sua volta il comma 3 dell'art. 19 del D.L. n. 91 del 2014<sup>5</sup>, fa venir meno le disposizioni che, a partire dal 1 gennaio 2019, assicuravano la copertura finanziaria ad alcune novelle operate dal citato articolo 19 alla disciplina ACE. Si ricorda che il comma 3 dispone che la predetta copertura è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, mediante aumento, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

---

<sup>4</sup> Si ricorda che l'ACE è stato introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 201 del 2011, successivamente interessato da alcune modificazioni. Si tratta di una agevolazione fiscale in favore delle imprese che incrementano il capitale investito nell'attività svolta nella forma di una deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, di un ammontare corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale investito. La misura si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

<sup>5</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

**La RT** dopo aver illustrato brevemente la disposizione in commento, evidenzia che, sotto il profilo strettamente finanziario, dall'introduzione della norma in esame discendono minori entrate nette pari a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni a decorrere dal 2021 rappresentandole nella tabella riprodotta di seguito.

(milioni di euro)

2019	2020	Dal 2021
-140,7	-146,4	-148,3

**Al riguardo**, si riscontrano positivamente i valori indicati in RT che sono stati anche riportati per tutti e tre i saldi di finanza pubblica nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari nella riga riferita all'articolo 3 del DDL bilancio 2019- 2021. Si ricorda che il comma 3 reca in norma l'indicazione degli oneri derivanti dal citato articolo 19 provvedendo alla relativa copertura finanziaria, rispettivamente assicurata da quanto disposto alle lettere a) e b) del comma 3. Si ricorda che la lettera a) rinviene la copertura per gli anni 2015-2018 nella quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020; la lettera b) invece assicura la copertura degli oneri a regime attraverso il ricordato incremento delle accise a partire dal 1 gennaio 2019. La relazione illustrativa rappresenta che l'abrogazione dell'intero comma 3 si giustifica per una esigenza di pulizia normativa, avendo la lettera a) ormai esaurito i suoi effetti.

Si evidenzia che l'articolo 19, comma 1, lettera b)<sup>6</sup> - di cui il comma 3 interessato dall'abrogazione concorre ad assicurare la copertura finanziaria - novella la disciplina ACE a regime (nello specifico il comma 4 dell'art. 1 della D.L. n. 201 del 2014) prevedendo che la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR<sup>7</sup> (D.P.R. n. 917 del 1986). La norma precisa inoltre che il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Poiché il comma 639 del testo in esame, nell'abrogare la disciplina ACE fa salve le eccedenze pregresse per via dell'esigenza di salvaguardare - come si legge in relazione illustrativa - i diritti questi andrebbe confermato che l'abrogazione della copertura finanziaria disposta dal comma 3 non dia luogo a squilibri finanziari in relazione all'utilizzo delle eccedenze pregresse in generale e con specifico riferimento ai soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale.

<sup>6</sup> La novella operata con la lettera a) è stata quindi abrogata dall'art. 1, comma 550 della legge n. 232 del 2016.

<sup>7</sup> Il testo unico delle imposte sui redditi.



## **Commi 5-6** **(Estensione del regime forfetario)**

La proposta normativa in esame modifica il vigente regime fiscale forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) applicabile ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni (c.d. regime dei minimi).

In particolare sono modificati i seguenti commi:

- Comma 54: è integralmente sostituito al fine di rendere applicabile il regime fiscale in commento argomento a tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino quale unico requisito di accesso al regime, quello di aver conseguito nell'anno precedente un ammontare dei ricavi ovvero di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 indipendentemente dalla tipologia di attività svolta<sup>8</sup>;
- Comma 55: è parimenti riscritto specificando che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso del regime in argomento (i citati 65.000 euro) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali (di cui all'art. 9, comma 9-*bis* del D.L. n. 50 del 2017). Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, ai fini della verifica del citato limite massimo di ricavi o compensi, si assume la somma delle componenti positive di reddito relative alle differenti attività esercitate.
- Comma 56: introduce una novella di mero coordinamento<sup>9</sup>.
- Comma 57: le modifiche interessano le vigenti lettere d) e d-*bis*) del comma in esame in tema di esclusione dei soggetti dal regime forfetario. Le novelle riguardano rispettivamente l'ampliamento dell'esclusione anche alle imprese familiari<sup>10</sup>, alle associazioni in partecipazione ed a tutte le società a responsabilità limitata<sup>11</sup> (lettera d) e, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera, l'esclusione delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro<sup>12</sup> (lettera d-*bis*).
- Commi 65, 71, 73<sup>13</sup>, 74, 82 e 83: sono modificati per una esigenza di coordinamento della normativa vigente con le novelle in commento;
- Comma 87: prevede il termine del quinquennio, in luogo del vigente triennio, entro il quale i soggetti che si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati<sup>14</sup> possono applicare il regime forfetario in argomento<sup>15</sup>.

---

<sup>8</sup> Si rammenta che il vigente comma 54 della legge n. 190 del 2014 prevede diversi limiti e condizioni per l'accesso al regime e che sono relativi: - ai ricavi ovvero ai compensi conseguiti, differenti negli importi (da 25.000 a 50.000) a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta; alle spese complessivamente sostenute (massimo 5.000 euro) per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori; al costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, che non deve superare i 20.000 euro.

<sup>9</sup> Nello specifico la novella è finalizzata ad adeguare la disciplina vigente al fine di tener conto della richiesta di un unico requisito di accesso al nuovo regime (il limite dei 65.000 euro di ricavi o compensi derivanti dalle attività svolte) in luogo "dei requisiti" oggi previsti.

<sup>10</sup> Di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

<sup>11</sup> La vigente disposizione esclude le sole società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del TUIR.

<sup>12</sup> La vigente normativa prevede che l'esclusione operi per i soggetti che hanno percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente o assimilato per importi eccedenti i 30.000 euro; la verifica del tetto è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

<sup>13</sup> In particolare, in coerenza con l'abolizione degli studi di settore (operata dall'articolo 7-*bis* del D.L. n. 193 del 2016), viene espunta la disposizione che prevede la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario. Per essi si rammenta che il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, ha escluso l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (introdotti in luogo degli studi di settore dall'articolo 9-*bis* del D.L. n. 50 del 2017).

<sup>14</sup> Cioè il regime fiscale previsto per le nuove iniziative economiche ed il regime fiscale di vantaggio.

- Infine, sempre finalità di coordinamento con la disposizione che prevede un unico valore soglia di 65.000 euro per l'accesso al regime, sostituisce l'allegato 4 annesso alla citata legge n. 190 del 2014 con l'allegato 2 annesso al DDL in commento.

**La RT**, dopo aver illustrato brevemente le proposte normative, rappresenta di aver adottato, ai fini della stima, la stessa metodologia utilizzata nella relazione tecnica associata al regime fiscale in commento (disciplinato *ex novo* dalla legge di stabilità per il 2015); sottolinea che le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2019 indica, nella tabella sottostante, le variazioni finanziarie comprensive anche degli effetti contributivi stimati dal competente INPS:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0,0	-2.999,2	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8
Addizionale regionale	0,0	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5
Addizionale comunale	0,0	-59,0	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4
IRAP	0,0	-156,5	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6
Imposta sostitutiva	0,0	2.145,6	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1
IVA	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2
Rettifica della detrazione IVA	+231,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti contributivi	-177,0	-242,0	-248,0	-254,0	-261,0	-267,0	-274,0	-281,0	-288,0	-295,0
Totale	-330,9	-1.815,8	-1.370,4	-1.376,4	-1.383,4	-1.389,4	-1.396,4	-1.403,4	-1.410,4	-1.417,4

**Al riguardo** si rappresenta che il Governo<sup>16</sup>, in risposta alle osservazioni formulate in sede di esame parlamentare, ha palesato che la stima è stata condotta mediante *“elaborazioni puntuali in capo a ciascun soggetto utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2017 e che elaborazioni INPS hanno determinato le stime per la parte contributiva. Le elaborazioni hanno simulato, per ciascun contribuente potenzialmente interessato al regime forfetario, la normativa vigente e l'imposta sostitutiva. In particolare è stata determinata l'imposta complessiva IRAP, IVA; IRPEF e le addizionali regionale e comunale all'IRPEF”*. Per l'IRPEF e le addizionali *“è stata stimata la variazione di imposta dovuta all'eliminazione dei redditi di lavoro autonomo e impresa dalla base imponibile IRPEF e della deducibilità dei contributi obbligatori previdenziali. L'adesione al regime forfetario si basa sulla convenienza in termini fiscali. Questa è stata valutata, sempre in capo a ciascun soggetto, confrontando le imposte dovute nel caso di permanenza nel regime ordinario e quelle nel caso di opzione al regime forfetario. La somma degli effetti delle scelte dei singoli soggetti in base alla convenienza fiscale è il risultato della stima della norma. La presente metodologia è stata attuata anche relativamente ai soggetti che avviano una nuova attività per i quali è stata applicata l'aliquota del 5 per cento anziché quella del 15 per cento”*.

<sup>15</sup> In particolare potranno applicarlo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del quinquennio (non più triennio) agevolato.

<sup>16</sup> Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.

Pur potendosi apprezzare l'utilizzo della metodologia di simulazione in capo ad ogni potenziale contribuente interessato dalla proposta normativa in parola<sup>17</sup>, si evidenzia in ogni caso che la RT è priva di informazioni e dati - anche a consuntivo circa il tiraggio effettivo del regime agevolato a legislazione vigente interessato dalle novelle proposte - che possano aiutare a verificare positivamente la stima: non è infatti indicato il numero dei potenziali soggetti interessati dalla nuova disposizione<sup>18</sup>, l'aliquota marginale media IRPEF, la base imponibile IRPEF, l'aliquota marginale IVA, l'imponibile totale IVA; per quanto riguarda i contributi si rileva l'assenza di dati circa la base imponibile, la numerosità dei soggetti e l'aliquota media ordinariamente applicata (media ponderata).

Le proposte normative in commento, inoltre, possono generare degli effetti finanziari di segno opposto. Si guardi ad esempio, da un lato, al nuovo comma 54 che, alzando la soglia massima entro la quale si applica il regime fiscale in commento, determina una diminuzione di gettito, così come anche la modifica proposta per il comma 87 - che prolunga il termine entro il quale i soggetti che si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfetario in discorso; dall'altro producono un incremento di gettito le disposizioni che modificano il comma 57, ampliando la platea di soggetti che non possono avvalersi del regime forfetario. Le richiamate proposte normative andrebbero quindi analizzate distintamente, in relazione agli effetti finanziari di segno contrapposto che sono suscettibili di determinare, fornendo specifiche stime al fine di verificarne l'impatto finanziario netto.

Con riferimento alla quantificazione presentata si evidenzia che, nell'impossibilità di avvalersi di dati che consentano un riscontro ed un confronto con quanto si legge nella relazione tecnica associata al varo del regime in argomento, si sono formulate ipotesi, sulla base di elaborazioni effettuate sui dati di cui si dispone, finalizzate a verificare i valori esposti nella RT annessa al presente disegno di legge.

In particolare è emerso quanto segue:

- dal valore dell'imposta sostitutiva a regime, pari a 1.226,1 mln di euro, mediante un semplice rapporto si è risaliti alla base imponibile IRPEF che è risultata pari a circa 8.173 mln di euro<sup>19</sup>;
- l'aliquota marginale media IRPEF a legislazione vigente, utilizzata in RT, è pari a circa il 21% che si ottiene dal rapporto tra la perdita di gettito IRPEF e la stima della base imponibile IRPEF<sup>20</sup>; sul punto sarebbe opportuno acquisire una indicazione del Governo circa l'effettivo valore dell'aliquota marginale media ascrivibile ai potenziali beneficiari del regime in argomento;
- l'aliquota media dell'addizionale comunale è pari a circa lo 0,55% che si ottiene con il citato rapporto costruito tra la perdita di gettito per addizionale comunale e la base

---

<sup>17</sup> In quanto trattasi di una metodologia che, basata su dati dichiarativi, consente stime attendibili e prudenziali se le ipotesi e variabili assunte sono corrette.

<sup>18</sup> Comprendente anche quelli che potranno aderire al nuovo regime dei minimi per effetto dell'eliminazione delle condizioni presenti a legislazione vigente (quindi: la tipologia di attività svolta e differenziata secondo il codice ATECO, l'ammontare delle spese sostenute per lavoro accessorio o dipendente e del valore dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti).

<sup>19</sup> Cioè:  $1.226/15 \cdot 100 = 8.173$  mln di euro

<sup>20</sup> Cioè:  $1.714/8.173 = 20,97\%$ .

imponibile IRPEF<sup>21</sup>; si rappresenta che, pur nella consapevolezza dell'applicazione di differenti aliquote di addizionale definite dai diversi Comuni, si rende necessaria una stima da parte del Governo circa l'aliquota media nazionale dell'addizionale in parola al fine di riscontrare il carattere prudenziale della quantificazione proposta<sup>22</sup>;

- l'aliquota media dell'addizionale regionale è pari a circa l'1,46% ottenuto con la medesima metodologia su citata relativa al rapporto tra la perdita di gettito per addizionale e la base imponibile IRPEF<sup>23</sup>; sempre nella consapevolezza della molteplicità delle aliquote differenziate per tipologia di attività e localizzazione, si rappresenta, a titolo di esempio, che la regione Lazio applica le seguenti aliquote: 1,73% (per redditi fino a 15.000 euro), 2,73% (per redditi oltre i 15.000 e fino a 28.000 euro), 2,93% (per redditi oltre i 28.000 e fino a 55.000 euro), 3,23% (per redditi oltre i 55.000 e fino a 75.000 euro), fino ad arrivare ad un massimo del 3,33% (per redditi fino a 75.000 euro). È evidente che si rende necessaria una conferma da parte del Governo circa la prudenza della quantificazione presentata che sembra basarsi su un'aliquota media nazionale che, confrontata con la sola regione Lazio, si pone al di sotto dell'aliquota minima applicata nella suddetta Regione;
- l'aliquota media dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è dell'1,04% costruita come rapporto tra il minor gettito IRAP e la base imponibile IRPEF<sup>24</sup>; anche in tal caso, pur nella molteplicità delle aliquote applicate, differenziate per tipologia di attività svolta, e nella consapevolezza che alcune attività di lavoro autonomo sono escluse dall'applicazione dell'IRAP<sup>25</sup>, si rende necessario un supplemento informativo volto ad escludere una sottostima del minor gettito indicato che appare verosimile se si pensa che l'aliquota ordinaria IRAP a legislazione vigente è pari al 3,9%;
- l'aliquota media dell'IVA è pari al 4,7% costruita come rapporto tra la perdita di gettito IVA a regime e la base imponibile IRPEF relativa ai ricavi e compensi che rientrano nella soglia massima dei 65.000 euro valida per usufruire del regime agevolato in esame<sup>26</sup>. Sul punto si osserva che da una parametrizzazione dei dati forniti nella RT annessa alla legge di stabilità per il 2015, il rapporto tra le medesime misure (cioè la perdita di gettito IVA e la base imponibile IRPEF) forniva un'aliquota media IVA pari all'8,9%<sup>27</sup>. Inoltre, utilizzando i valori disponibili (Fonte: *data warehouse* - MEF - Dipartimento delle Finanze) si può determinare un'aliquota media IVA per tutte le persone fisiche, titolari di partita IVA, basata sul rapporto tra l'IVA dovuta e il

---

<sup>21</sup> Quindi:  $45,4/8.173 = 0,55\%$ .

<sup>22</sup> Si consideri che dal sito del MEF risulta, ad esempio, che l'aliquota dell'addizionale comunale applicata nel comune di Roma è dello 0,9% con esenzione per redditi fino ad euro 12.000.

<sup>23</sup> Cioè:  $119,5/8.173 = 1,46\%$ .

<sup>24</sup> Quindi:  $84,6/8.173 = 1,03\%$ .

<sup>25</sup> Ad esempio quelle che non hanno un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi (l'attività autonomamente organizzata rappresenta il presupposto dell'imposta).

<sup>26</sup> Cioè:  $385,2/8.173 = 4,7\%$ .

<sup>27</sup> Infatti:  $233/2.613 = 8,9\%$ . La base imponibile IRPEF è stata ricostruita con la medesima metodologia qui utilizzata, cioè come rapporto tra la perdita di gettito per sostitutiva e l'aliquota del 15% (che però in tale sede teneva conto della riduzione ad 1/3 nel caso delle nuove attività). Quindi:  $392/15*100 = 2.613$  mln di euro.

totale delle operazioni imponibili; il valore risultante è pari al 7%<sup>28</sup>. Anche in relazioni a tali elaborazioni, sarebbero opportuni chiarimenti al fine di escludere una sottostima dell'onere derivante dal regime fiscale in argomento.

Si dà riscontro del meccanismo del saldo acconto calcolato nella tabella riassuntiva rappresentata in RT; tuttavia si evidenzia che nelle stime non si è ipotizzato alcun effetto, di anticipazione dell'applicazione del regime agevolato, che avrebbe impatto sul calcolo dell'acconto per le imposte da pagare nell'anno 2019. Si rammenta che i contribuenti in sede di acconto (quindi durante l'anno 2019 per i redditi conseguiti nell'anno medesimo e da dichiarare nell'anno 2020) potranno utilizzare sia il metodo storico sia il metodo previsionale; in tale ultimo caso, si chiede se non sia prudentiale calcolare effetti di minor gettito anche per l'anno 2019. Sul punto si rappresenta che un'impostazione analoga a quella che si propone sembra essere stata seguita nel calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva introdotta nel successivo articolo 6 (in materia di imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni) del disegno di legge all'esame.

Un ulteriore aspetto concerne la possibilità che i soggetti che superano la soglia massima dei 65.000 euro, ma prossimi ad essa, siano indotti a comportamenti volti a sottrarre una parte dei compensi e ricavi ottenuti al fine di rimanere nel regime agevolato in esame, di cui la RT parrebbe non aver tenuto conto. Sarebbe pertanto opportuno acquisire informazioni circa la numerosità di tali soggetti risultante dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Tale considerazione fa sorgere anche la necessità di una conferma che l'attività di controllo degli Uffici finanziari possa esser svolta efficacemente avvalendosi delle dotazioni organiche strumentali e finanziarie prevista dalla legislazione vigente. Si tratta di un aspetto significativo ai fini del conseguimento degli obiettivi di gettito, considerando anche che i soggetti beneficiari del regime in esame sono esclusi dall'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

In ragione delle osservazioni formulate sarebbe utile un supplemento di informazioni finalizzato alla verifica che la quantificazione presentata in RT sia informata a criteri di prudenza.

### **Comma 7 (Deducibilità IMU immobili strumentali dall'IRES/IRPEF)**

Il comma in argomento aggiunto durante l'esame parlamentare, modificando l'articolo 14, comma 1 del D. Lgs. n. 23 del 2011, raddoppia la percentuale di deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi, portandola dal vigente 20% al 40%.

**La RT** aggiuntiva specifica che la proposta normativa in commento rende deducibile l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40% dall'anno di imposta 2019. Rammenta poi che a legislazione vigente la percentuale di deducibilità ai fini della determinazione del reddito è pari al 20% e rappresenta inoltre

---

<sup>28</sup> Cioè: 13.360 mln di euro/194.565 mln di euro = 6,9%.

che resta confermata l'indeducibilità dell'IMU ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini della stima, estrae i dati dichiarativi IRES/IRPEF (Società di Capitali, Società di Persone, Persone Fisiche ed Enti non Commerciali – Unico 2017, anno di imposta 2016) individuando la variazione in diminuzione relativa alla quota deducibile (20%) dell'IMU strumentale per un importo di circa 930 milioni di euro. Attraverso l'utilizzo del modello reddito di impresa, stima il passaggio della deducibilità dal 20% al 40% a partire dal 2019.

Nella tabella seguente mostra l'ammontare della perdita di gettito annua di competenza:

*(milioni di euro)*

<b>Competenza</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
IRES	-126,4	-126,4	-126,4
IRPEF	-37,8	-37,8	-37,8
Addizionale regionale	-2,0	-2,0	-2,0
Addizionale comunale	-0,7	-0,7	-0,7
<b>Totale</b>	<b>-166,9</b>	<b>-166,9</b>	<b>-166,9</b>

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% e del 30% per l'addizionale comunale, l'andamento è il seguente:

*(milioni di euro)*

<b>Cassa</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
IRES	0,0	-221,2	-126,4	-126,4
IRPEF	0,0	-66,2	-37,8	-37,8
Addizionale regionale	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Addizionale comunale	0,0	-0,9	-0,7	-0,7
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-290,3</b>	<b>-166,9</b>	<b>-166,9</b>

**Al riguardo** si osserva che la norma originaria<sup>29</sup>, che aveva disposto la deducibilità del 20% dell'IMU dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni<sup>30</sup>, aveva stimato un minor gettito di competenza pari a 267,8 mln di euro a titolo di IRPEF/IRES, pari a 4,9 mln di euro a titolo di addizionale regionale e pari a 1,6 mln di euro per addizionale comunale. In termini di cassa le minori entrate erano stimate in 468,7 mln di euro per il primo anno (2014 a cui si aggiungeva anche la parte di maggiorazione per il medesimo anno del 10% - pari alla metà cioè 234,4 mln di euro), in 167,4 mln di euro per il secondo anno (2015) e in 267,8 mln di euro a decorrere dal terzo anno (2016) a titolo di imposte dirette, mentre solo per l'addizionale comunale (in quanto l'addizionale regionale non essendo soggetta al meccanismo di saldo/acconto viene iscritta nei saldi finanziari per lo stesso importo stimato a titolo di competenza, quindi pari a 4,9 mln di euro) il minor gettito in termini di cassa era pari a 2,1 mln di euro per il primo anno, a 1,4 mln di euro per il secondo anno ed a 1,6 mln di euro a decorrere dal terzo anno.

<sup>29</sup> Comma 715 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

<sup>30</sup> Si rammenta che la medesima norma istitutiva aveva previsto per il solo anno di imposta 2013 la quota del 30% (in luogo di quella del 20%) quale percentuale di deducibilità (ai sensi del comma 716 della citata legge n. 147 del 2013).

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che la stima presentata in RT, utilizzando i dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi, consente l'aggiornamento delle stime che, a consuntivo, appaiono evidenziare una minore perdita di gettito rispetto a quella ipotizzata nell'originaria RT sopra ricordata. Pertanto non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 8-11 (Imposta sostitutiva lezioni)**

La proposta normativa in commento prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2019, che ai compensi derivanti dalle attività di lezioni private e ripetizioni, svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si possa applicare un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%; il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari. È inoltre previsto che i soggetti dipendenti pubblici devono comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'esercizio dell'attività di insegnamento a titolo privato al fine di verificare eventuali situazioni di incompatibilità. L'imposta sostitutiva in argomento è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'IRPEF; ai fini della liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso si fa rinvio alle disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Le modalità per l'esercizio dell'opzione, per il versamento del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva in parola saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate<sup>31</sup>.

**La RT** stima, utilizzando dei dati riportati da uno studio della fondazione Einaudi, un volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni di quasi 1 miliardo di euro. Dallo stesso studio risulta che solo il 10% viene regolarmente dichiarato. Sulla base di queste informazioni, le minori entrate derivanti dalla disposizione sono state calcolate applicando a una base di circa 100 milioni di compensi dichiarati (10% \* 1 mld) l'aliquota del 15% (pari alla differenza tra l'aliquota media IRPEF (30%) e la nuova aliquota che è prevista dalla norma (15%), ottenendo una stima di 15 milioni di euro in termini di competenza annua. Aggiungendo a questo importo gli effetti delle addizionali locali stima minori entrate di competenza per 17,1 milioni di euro. Nel complesso, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta, considerando la decorrenza dal 2019, sono riportati nella tabella seguente:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
IRPEF	0,0	-52,5	-30,0
Addizionale regionale	0,0	-1,5	-1,5
Addizionale comunale	0,0	-0,7	-0,6
Imposta sostitutiva	0,0	26,3	15,0
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,5</b>	<b>-17,1</b>

*(milioni di euro)*

<sup>31</sup> Da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

**Al riguardo** si rappresenta che la proposta normativa in commento istituisce un'imposta sostitutiva su redditi derivanti da attività *extra professionale didattica*<sup>32</sup> percepiti esclusivamente da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sul punto la RT non fornisce informazioni circa il numero dei soggetti potenzialmente interessati dalla proposta normativa in argomento, così come non indica il valore medio *pro capite* di reddito derivante dall'attività *extra* professionale didattica; si evidenzia inoltre che l'imposta sostitutiva in parola non opera entro limiti di reddito, con ciò potendo, da un lato, favorire l'emersione di base imponibile ma nel contempo incentivare comportamenti volti a simulare la percezione di redditi da lezioni private e ripetizioni che in realtà dissimulerebbero compensi o ricavi percepiti per altre attività per le quali non troverebbe applicazione il regime agevolativo.

In proposito si osserva che, pur trattandosi di attività che, per le modalità del loro svolgimento, con facilità possono essere occultate al fisco (così come evidenziato nella ricerca della fondazione Einaudi), non vengono separatamente evidenziati gli effetti di emersione di base imponibile ipotizzati nella relazione tecnica.

Andrebbe inoltre confermato che i redditi soggetti all'imposta sostitutiva concorrono alla formazione del valore del reddito di riferimento ai fini del calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente (c.d. ISEE), con il quale si determina il diritto ad usufruire di prestazioni socio-assistenziali agevolate.

## **Commi 12-17**

### **(Imposta sostitutiva imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)**

La proposta normativa in commento introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2020, un regime opzionale consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionale e comunale, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con aliquota del 20% sui redditi di impresa o di lavoro autonomo, determinati nei modi ordinari<sup>33</sup>, conseguiti dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi<sup>34</sup> compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno. Per l'individuazione del limite di reddito non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali in applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale<sup>35</sup>; in caso di esercizio contemporaneo di differenti attività si assume la somma dei ricavi e/o dei compensi relativi alle diverse attività svolte.

Vengono indicati i soggetti esclusi dall'applicazione della sostitutiva in argomento, in particolare: - le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di regimi

---

<sup>32</sup> Così come si esprime la relazione illustrativa.

<sup>33</sup> La relazione illustrativa così si esprime: "*L'imposta sostitutiva, pari al 20 per cento, può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Atteso che la modalità di determinazione del reddito è effettuata nei modi ordinari, si applica il regime fiscale delle perdite disposto dall'articolo 8 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986 - ndr). Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa operanti in contabilità semplificata o ordinaria (per opzione)*".

<sup>34</sup> La Camera dei deputati ha modificato la disposizione sostituendo come sopra riportato il seguente periodo "*nell'anno precedente conseguono ricavi ovvero percepiscono compensi*" rendendo in tal modo più precisa la disposizione.

<sup>35</sup> Ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.



forfetari di determinazione del reddito; - i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo<sup>36</sup>, che producono redditi nel territorio Italiano i quali costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi; - gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni, imprese familiari, SRL, o associazioni in partecipazione; - le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti soggetti datori di lavoro (l'alinea, che corrisponde alla lettera e) del comma 14 è stato così riformulato dalla Camera dei deputati.

I ricavi conseguiti ed i compensi percepiti dai soggetti che optano per il regime in argomento non sono assoggettati a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta; corrispondentemente i soggetti che optano per la sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte previste per legge. In ambedue i casi sono comunque previsti adempimenti di tipo dichiarativo. Infine, i contribuenti persone fisiche che optano per l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dall'osservanza dei relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

**La RT** dopo avere sottolineato che i contribuenti beneficiari del regime in parola sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA (a seguito di apposita deroga comunitaria) e che non sono previste agevolazioni contributive - evidenzia che le elaborazioni sono basate sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. In particolare, prende in considerazione i contribuenti interessati e sui loro redditi simula la tassazione sostitutiva in luogo di quella vigente, evidenziandone le differenze in termini di risparmio di imposta.

Nella tabella seguente sono rappresentati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-154,3	-2.531,2	-1.512,5
Addizionale regionale	0,0	0,0	-92,2	-92,2
Addizionale comunale	0,0	0,0	-45,5	-35,0
IRAP	0,0	0,0	-141,0	-76,2
Sostitutiva	0,0	0,0	1.915,1	1.094,3
IVA	0,0	-234,3	-234,3	-234,3
Rettifica della detrazione IVA	0,0	279,5	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,1</b>	<b>-1.129,1</b>	<b>-855,9</b>

**Al riguardo** si rappresenta che il Governo, nel fornire risposte alle osservazioni formulate durante l'esame parlamentare ha evidenziato che, per quanto riguarda “la metodologia utilizzata per la stima della norma in esame, essa risulta del tutto analoga a quella utilizzata per l'articolo 4. Pertanto a partire dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2017, sono stati analizzati, mediante utilizzo del modello di micro simulazione, i soggetti che si trovano potenzialmente nelle condizioni di aderire all'agevolazione. L'adesione al presente regime facoltativo si basa sulla convenienza in termini fiscali confrontando l'ammontare delle imposte dovute secondo la legislazione

<sup>36</sup> Che assicuri un adeguato scambio di informazioni.

vigente con quello relativo al regime agevolato. La somma degli effetti complessivi per tutti i soggetti analizzati sono indicati nella stima, il cui andamento di cassa indicato nella RT comprende i relativi effetti finanziari delle ritenute a partire dal primo anno di applicazione.”

Si evidenzia che la RT, utilizzando un'elaborazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2017 di cui riporta soltanto gli esiti, non consente di effettuare alcun riscontro finalizzato alla verifica della quantificazione proposta; in particolare non si dà conto del numero dei potenziali beneficiari del regime in parola rientranti nell'intervallo di reddito tra 65.001 e 100.000 euro, del reddito imponibile ad essi afferente suddiviso per scaglioni, delle aliquote medie differenziate per le diverse tipologie di imposte, della base imponibile e dell'aliquota media al fine di ricostruire il minor gettito a titolo di IVA, dei riflessi sulle imposte sui redditi derivanti dalle disposizioni relative al non assoggettamento a ritenuta d'acconto e non effettuazione delle ritenute alla fonte.

Nel merito, ed utilizzando la medesima metodologia di riscontro utilizzata per l'analisi degli effetti finanziari associati ai precedenti commi 5 e 6 del DDL in commento si rappresenta che:

- dal valore dell'imposta sostitutiva a regime, pari a 1.094,3 mln di euro, mediante un semplice rapporto si è risaliti alla base imponibile IRPEF che è risultata essere pari a circa 5.471 mln di euro<sup>37</sup>. Utilizzando i dati di cui si dispone (*Data warehouse - MEF - Dipartimento delle Finanze*)<sup>38</sup> si è potuto ricostruire, in via approssimativa, il dato relativo alla base imponibile IRPEF per i titolari di partita IVA lavoratori autonomi e imprenditori in contabilità semplificata. La stima effettuata con i dati predetti non consente di quantificare gli effetti *pro capite* di gettito, come nella metodologia di elaborazione utilizzata in RT, così come probabilmente risente di possibili sovrapposizioni circa la redditività dei soggetti qui interessati; tuttavia, da un primo riscontro, il totale del reddito dei titolari di partita IVA (autonomi e imprenditori in contabilità semplificata) sembra attestarsi su valori più elevati<sup>39</sup> rispetto a quelli ricostruiti utilizzando gli importi esposti in RT;
- Sempre utilizzando le informazioni del *data warehouse* predetto, relative alle ritenute calcolate sui redditi di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata (pertanto il solo dato relativo all'assoggettamento alle ritenute alla fonte dei citati redditi<sup>40</sup>) si è stimato un minor gettito che si avrebbe nel primo anno di applicazione della disposizione in argomento (quindi nel 2020) pari a circa 1.959 mln di euro; tale effetto sarebbe transitorio e relativo al primo anno in quanto negli anni successivi si avrebbe un riassorbimento della perdita, attraverso il pagamento delle imposte sui redditi direttamente da parte dei titolari dei redditi in parola. È tuttavia evidente che andrebbe fornita, separatamente rispetto alle altre variazioni, la stima degli effetti netti

---

<sup>37</sup> Cioè:  $1.094,3/20 \times 100 = 5.471$  mln di euro

<sup>38</sup> Analisi delle dichiarazioni dei redditi persone fisiche, titolari di partita IVA, anno d'imposta 2016.

<sup>39</sup> All'incirca sui 9 miliardi di euro rispetto agli indicati 5,5 in RT.

<sup>40</sup> Si rammenta che la norma esclude anche l'effettuazione delle ritenute alla fonte previste per legge.

di gettito relativi alla mancata applicazione sia delle ritenute subite sui compensi percepiti sia delle ritenute calcolate sui compensi erogati;

- L'aliquota media dell'addizionale regionale è pari a circa l'1,68% ottenuto mediante il rapporto tra la perdita di gettito per addizionale e la base imponibile IRPEF<sup>41</sup>; nel merito si rende necessario un approfondimento che consenta di riscontrare positivamente l'aliquota media calcolata in virtù del fatto che le aliquote sono differenziate per tipologia di attività e localizzazione. Analogo approfondimento va fatto con riferimento all'aliquota media dell'addizionale comunale che mediante il medesimo calcolo si attesta su una quota dello 0,64%<sup>42</sup>;
- L'aliquota media IRAP, ricostruita con la stessa metodologia, è pari all'1,40%<sup>43</sup>; anche in tal caso sarebbe necessario un approfondimento che consenta di verificare l'aliquota utilizzata (diversificata per tipologia di attività e localizzazione della stessa);
- Ulteriori informazioni andrebbero date in ragione dei valori che definiscono la perdita di gettito IVA (con il corrispondente aumento di gettito nel primo anno per rettifica della detrazione): in particolare la base imponibile e l'aliquota media ponderata in ragione delle diverse tipologie di beni e servizi forniti; per tale ultimo valore si è calcolato, sempre con la stessa metodologia, che l'aliquota media utilizzata in RT è pari al 4,28%<sup>44</sup>.

Si sono riscontrati i valori in termini di saldo/acconto rappresentati in RT e si è apprezzata la circostanza relativa al possibile anticipo degli effetti di minor gettito già a partire dall'anno 2020 in termini di IRPEF dovuto al calcolo, con il metodo previsionale, dell'acconto per l'anno 2020 da parte dei soggetti beneficiari del regime in argomento<sup>45</sup>.

Andrebbe verificato se la proposta normativa in commento, esonerando i contribuenti da una serie di obblighi contabili<sup>46</sup>, possa diminuire l'efficacia dei controlli incrociati tra contribuenti finalizzati alla emersione di base imponibile sottratta mediante pratiche elusive - evasive.

Un ulteriore aspetto concerne la possibilità che i soggetti che superino di poco la soglia dei 100.000 euro siano indotti a comportamenti volti a sottrarre all'imposizione la parte eccedente della base imponibile che farebbe perder loro il diritto al regime agevolato in

---

<sup>41</sup> Cioè:  $92,2/5.471 = 1,68\%$ .

<sup>42</sup> Cioè:  $35/5.471 = 0,64\%$ .

<sup>43</sup> Quindi:  $76,2/5.471 = 1,40\%$

<sup>44</sup> Così costruita:  $234/5.471 = 4,28\%$ .

<sup>45</sup> Nel merito si rinvia a quanto rappresentato nel precedente articolo 4 del presente disegno di legge dove non si è utilizzato il medesimo approccio prudenziale.

<sup>46</sup> In particolare l'esonero dagli adempimenti IVA, nonché le disposizioni circa il non assoggettamento e la non effettuazione delle ritenute fiscali (anche se per tali ultimi due casi la norma prevede specifici adempimento dichiarativi).

discorso; nel merito sarebbe quindi importante poter disporre del dato riferito alla numerosità dei soggetti che potrebbero trovarsi nella situazione citata.

Andrebbe da ultimo confermato che le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente siano adeguate per assolvere efficacemente l'attività di controllo fiscale richiesta dalle proposte normative in commento.

### **Commi 18-21 (Disciplina riporto perdite soggetti IRPEF)**

Le disposizioni di cui all'articolo in esame propongono di modificare il vigente regime fiscale in tema di riporto delle perdite da parte dei contribuenti soggetti all'IRPEF<sup>47</sup> a prescindere dal regime contabile da essi adottato, avvicinando il regime fiscale delle perdite IRPEF a quanto stabilito in materia per i soggetti IRES<sup>48</sup>. A tal fine sono apportate alcune modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Nello specifico:

- comma 1, lettera a), punto 1 (modifica l'articolo 8, comma 1 del TUIR): le perdite derivanti dall'attività di impresa svolta da imprese c.d. minori, ovvero in contabilità semplificata, potranno essere compensate esclusivamente con i redditi d'impresa (perdendosi quindi la possibilità di compensare le perdite con tutte le altre tipologie di reddito - compensazione orizzontale - che tuttavia rimane consentita per i soli professionisti ed artisti);
- comma 1, lettera a), punto 2 (modifica l'articolo 8, comma 3 del TUIR): le imprese minori potranno riportare le perdite negli esercizi successivi, senza alcun limite temporale; contestualmente per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria<sup>49</sup> è eliminato il limite dei cinque anni entro il quale, a normativa vigente, è possibile riportare le perdite subite, con la conseguenza di renderne illimitato il riporto. Pertanto il nuovo regime prevede che le perdite conseguite nell'esercizio d'impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi prodotti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi periodi, in misura non superiore all'80% dei redditi della medesima natura conseguiti in detti periodi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- comma 1, lettera b) (modifica l'articolo 56, comma 2 del TUIR): le perdite d'impresa sono compensabili solo con i relativi redditi d'impresa;
- comma 1, lettera c) (modifica l'articolo 101, comma 6 del TUIR): per le società di persone che hanno optato per il regime di trasparenza viene eliminato il limite di cinque anni per la riportabilità delle perdite;
- comma 1, lettera d), punto 1 (modifica dell'articolo 116, comma 2 del TUIR): la novella ha finalità di coordinamento ed è relativa al regime delle perdite per le società con ristretta base proprietaria, che vengono ricondotte alla disciplina suddetta relativa alle imprese minori;
- comma 1, lettera d) punto 2 (modifica l'articolo 116, comma 2-bis del TUIR): si aggiungono due periodi al fine di applicare alle società a ristretta base proprietaria le norme che disincentivano il commercio delle società c.d. "bare fiscali"<sup>50</sup> e di disporre che la perdita, per i soggetti che fruiscono di

---

<sup>47</sup> In particolare le nuove disposizioni sono rivolte alle imprese c.d. minori, ovvero in contabilità semplificata, ed ai soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (imprenditori individuali e società di persone).

<sup>48</sup> Per tali soggetti, individuati dal vigente articolo 84, comma 1 del TUIR, la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

<sup>49</sup> Imprenditori individuali, società in nome collettivo ed in accomandata semplice.

<sup>50</sup> Si estende pertanto il regime previsto dall'articolo 84, comma 3 del TUIR. Tale articolo contiene delle norme antielusive volte ad evitare un uso distorto delle società con perdite fiscali pregresse.

un regime di esenzione dell'utile, è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Il comma 19 prevede che le nuove disposizioni, in deroga allo statuto del contribuente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Il comma 20, derogando alle disposizioni dell'articolo 8 del TUIR così come verrebbe modificato dal presente articolo, reca la disciplina transitoria delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata; nello specifico, le perdite del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei redditi relativi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% ed al 60% dei redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi, mentre le perdite relative al periodo d'imposta 2019 sono utilizzate per l'esercizio 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Il comma 21 disciplina il regime transitorio per le perdite conseguite nel periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, vigente prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2019- 2021; in particolare le perdite sono computate in diminuzione dei relativi redditi in misura non superiore al 40% e per l'intero importo che trova capienza in essi nei periodi d'imposta 2018 e 2019, mentre in misura non superiore al 60%, alle medesime condizioni, nel periodo d'imposta 2020.

In relazione illustrativa si legge che con le disposizioni in esame “*si è inteso superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite*”.

**La RT** evidenzia che la norma prevede l'utilizzo delle perdite pregresse nei limiti del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019, 60% nel 2020 e 80% a regime, per i contribuenti non società di capitali<sup>51</sup> che determinano il reddito di impresa utilizzando la contabilità ordinaria o semplificata, secondo le regole usate dalle società di capitali. Le perdite dei primi tre esercizi di impresa sono utilizzabili al 100%<sup>52</sup>.

Ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa in parola, la stima si basa sulle seguenti assunzioni:

- la modifica normativa è applicata a tutti i soggetti diversi dalle società di capitali che determinano il reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata;
- si ipotizza la decorrenza dal 2018, in coincidenza con la decorrenza del nuovo regime di cassa per la contabilità semplificata;
- la modifica consiste nella applicazione a tali soggetti dell'attuale regime previsto per le società di capitali, che dispone quanto segue:
  - le perdite di impresa sono illimitatamente riportabili, ma in misura non superiore all'80% del reddito imponibile;
  - in via transitoria, la normativa prevede che possono tuttavia essere utilizzate a compensazione di reddito di impresa entro il limite del 40% di tale reddito nel 2018 e nel 2019, del 60% nel 2020 ed entro l'80% del reddito d'impresa degli esercizi successivi;
  - le perdite di impresa generate nei primi tre periodi di imposta sono utilizzabili nei limiti del 100% del reddito di impresa.

Il nuovo regime genera le seguenti modifiche in capo ai soggetti interessati:

---

<sup>51</sup> Società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali.

<sup>52</sup> Così come previsto a legislazione vigente dal comma 2 dell'articolo 84 del TUIR.

- le perdite a contabilità semplificata dell'anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi, del periodo di imposta stesso, che non siano reddito di impresa (da quadro RH o RF): pertanto non ridurranno più il reddito complessivo;
- saranno però riportabili agli esercizi successivi senza limiti temporali (adesso non lo sono);
- saranno utilizzabili entro i limiti definiti dalla normativa proposta;
- le perdite di impresa a contabilità ordinaria non scadranno dopo 5 anni.

Ai fini della stima degli effetti di gettito la RT ha proceduto nel seguente modo:

- ha effettuato una specifica simulazione sulla base dati UNICO2016 società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali;
- ha tenuto conto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2017 - relativamente ai contribuenti società di persone e persone fisiche a contabilità semplificata - che ha previsto il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, i cui effetti in termini di maggiori o minori redditi di impresa o perdite di impresa sono stati assunti quale legislazione vigente;
- nei confronti di tutti i soggetti a contabilità semplificata ha proceduto, tramite uno specifico modello:
  - a determinare le perdite di impresa semplificata riportabili, così come rideterminate alla luce del cambio di regime contabile, alla formazione del reddito complessivo;
  - a stimare la perdita di gettito conseguente all'utilizzo negli anni successivi al primo delle perdite riportate, così limitate al reddito di specie annuo, al netto dell'eventuale recupero di gettito conseguente alla non concorrenza della perdita dell'esercizio alla formazione del reddito complessivo.

Nei confronti di tutti i soggetti in contabilità ordinaria, ha infine stimato il recupero di gettito conseguente ai limiti di utilizzabilità nel reddito delle perdite pregresse. Gli effetti in termini di gettito in capo ai soggetti in contabilità ordinaria sono trascurabili a causa dello scarso utilizzo delle perdite pregresse e della capienza nel reddito di specie dell'anno.

La tabella seguente riporta gli effetti netti complessivi di competenza relativi ai soli soggetti in contabilità semplificata:

(milioni di euro)

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	-73,6	-34,3	-66,0	-65,2	-65,2
Addizionale regionale	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	-3,4	-2,1	-3,2	-3,1	-3,1
<b>Totale</b>	<b>-84,4</b>	<b>-40,0</b>	<b>-75,9</b>	<b>-74,8</b>	<b>-74,8</b>

La tabella seguente riporta gli effetti complessivi di cassa (in milioni di euro), sempre per i soggetti in contabilità semplificata, con utilizzo delle perdite al 40% primo e secondo anno, 60% terzo anno e 80% a regime:

(milioni di euro)

Cassa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	4,0	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	0,0	-128,7	-4,8	-89,9	-64,5	-65,2
Addizionale regionale	0,0	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	0,0	-4,4	-1,7	-3,5	-3,1	-3,1
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-138,8</b>	<b>-10,1</b>	<b>-100,1</b>	<b>-74,1</b>	<b>-74,8</b>

**Al riguardo** si osserva che il Governo, in risposta alle osservazioni presentate durante l'esame parlamentare presso la Camera dei Deputati<sup>53</sup>, ha evidenziato che in merito ai profili di quantificazione è stato seguito l'iter metodologico indicato nella relazione tecnica associata all'articolo 1, comma 18, della L n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) che ha introdotto il regime "per cassa" per i contribuenti che adottano la contabilità semplificata.

Il richiamo a detto regime si giustifica per il fatto, così come evidenzia la relazione illustrativa, che: *“Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 232/2016, il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. È il caso della generalità delle imprese in contabilità semplificata che passano dal criterio di competenza del 2016 a quello di cassa del 2017. Nel caso in cui tali imprese, per effetto della deduzione dell'intero importo del magazzino presente alla fine dell'anno precedente, dovessero eventualmente trovarsi in perdita nel 2017, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR nella versione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'articolo in commento, avrebbero potuto sottrarre le perdite dagli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riportare l'eventuale eccedenza negli anni successivi. La nuova disposizione prevede la possibilità, per le imprese in contabilità semplificata (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa), del riporto delle perdite nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali, ma in misura non superiore al 80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi”*.

Il Governo, sempre nella citata nota di risposta, ha specificato che le imprese (società di persone) potenzialmente interessate dalla disposizione sono circa 435 mila di cui circa 383 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito positivo per quasi 10,8 mld di euro, mentre 49 mila dichiarano un reddito negativo per quasi 0,68 mld di euro. Stima poi che 412 mila contribuenti spostino ricavi e rimanenze finali al periodo di imposta successivo per un importo di circa 14,4 mld di euro (circa 10,7 mld di rimanenze), al contempo circa 344 mila contribuenti spostano costi al periodo d'imposta successivo per un importo complessivo di circa 4,1 mld di euro. Valuta quindi le maggiori perdite riportabili in circa 8,8 mld di euro da parte di circa 121 mila contribuenti; a titolo esemplificativo, nel caso del limite di

<sup>53</sup> Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.

utilizzo delle perdite del 40% del reddito, l'imponibile IRPEF si ridurrebbe di circa 130 mln di euro, con una minore IRPEF + addizionali per circa 7,3 mln di euro.

Le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono invece oltre 1.632 mila; di queste circa 1.460 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito positivo per quasi 31,2 mld di euro mentre quasi 159 mila dichiarano un reddito negativo per oltre 1,58 mld di euro. Stima che circa 1.478 mila contribuenti spostino ricavi e rimanenze finali al periodo di imposta successivo per circa 26,8 mld di euro (circa 18,2 mld di rimanenze), al contempo ipotizza che quasi 1.355 mila contribuenti spostino costi al periodo successivo per un importo complessivo di circa 9,1 mld di euro. Le maggiori perdite riportabili si stimano in circa 14 mld di euro da parte di circa 335 mila contribuenti; a titolo esemplificativo, nel caso del limite di utilizzo delle perdite del 40% del reddito, l'imponibile IRPEF si ridurrebbe di circa 575 mln di euro, con una minore IRPEF + addizionali per circa 79,8 mln di euro.

Utilizzando i dati forniti dal Governo ad integrazione di quanto rappresentato in RT, è possibile stimare, per le società di persone, un'aliquota media IRPEF, comprensiva di addizionali, pari a circa il 5,6%, costruita come rapporto tra la perdita di gettito di 7,3 mln di euro e la riduzione di base imponibile IRPEF, pari a 130 mln di euro, dovuta all'utilizzo delle perdite per il 40% del reddito. La medesima variabile relativa all'aliquota media IRPEF comprensiva delle addizionali, per i soggetti persone fisiche, è risultata pari al 13,88%, costruita come rapporto tra la perdita di gettito di 79,8 mln di euro e la riduzione di base imponibile IRPEF di 575 mln di euro.

Nel merito, andrebbe chiarito sulla base di quali elementi di natura economica/tributaria si è giunti a determinare tale significativa diversità tra le aliquote medie IRPEF, differenziate per tipologie di soggetti, ricostruite sulla base dei dati forniti dal Governo.

Inoltre, il confronto tra i dati esposti in RT nella tabella degli effetti netti complessivi di competenza e la somma della minore IRPEF ed addizionali calcolata in capo alle società di persone ed alle persone fisiche che risulta dalle informazioni fornite dal Governo, sembra evidenziare risultanze differenti. La citata somma della minore IRPEF, comprensiva delle addizionali, presentata nella risposta del Governo, parrebbe quantificare un minor gettito di competenza pari a 87,1 mln di euro<sup>54</sup> basato sulla supposizione di un utilizzo delle perdite nella misura del 40% del reddito; nella tabella presentata in RT il dato di competenza complessivo dell'IRPEF e delle addizionali non stima mai il citato valore, bensì importi inferiori<sup>55</sup>, pari a 84,4 mln di euro per l'anno 2018, a 40 mln di euro per l'anno 2019, a 75,9 mln di euro per l'anno 2020 e a 74,8 mln di euro a decorrere dal 2021; tali differenze farebbero propendere, in assenza di altri elementi informativi, per una sottostima del minor gettito rivenente dalle disposizioni in argomento.

Inoltre, la RT associata all'applicazione del criterio di cassa per i medesimi soggetti in argomento, di cui all'articolo 1, comma 18 della L. 232 del 2016 richiamato nelle risposte presentate dal Governo, aveva stimato un recupero di gettito di competenza IRPEF ed addizionali pari a 778,5 mln di euro; tale recupero era la risultante dello spostamento dei

<sup>54</sup> Valore così ricostruito: 7,3 mln di euro + 79,8 mln di euro.

<sup>55</sup> Anche se si tiene conto del maggior gettito a titolo di IRES.



ricavi e dei costi al periodo di imposta successivo, per effetto dell'applicazione del criterio di cassa in luogo di quello della competenza. Ora il DDL in esame persegue l'obiettivo, così come ricordato e come si evince in relazione illustrativa, di *“superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite”*; pertanto ci si aspetterebbe dalle disposizioni in esame la possibilità di un riassorbimento delle perdite subite nell'esercizio 2017 (che derivano dal passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa) e stimate nel recupero di gettito IRPEF pari a 778,5 mln di euro<sup>56</sup>, tanto che il comma 4 del presente DDL ne prevede il recupero in tre anni, anche se con percentuali differenti (40% per il 2018 ed il 2019 e 60 per il 2020). La RT all'esame ipotizza invece una perdita complessiva di gettito di competenza per i primi tre anni (dal 2018 al 2020) pari a 200 mln di euro, che rappresenterebbero un riassorbimento delle perdite pari a circa il 25,7%<sup>57</sup> del totale del maggior gettito che sarebbe dovuto derivare dalla precedente disposizione del regime di cassa e che le norme contenute nel presente articolo dovrebbero correggere. Questa considerazione induce pertanto a chiedere un ulteriore approfondimento al fine di escludere sottostime della perdita di gettito evidenziata in RT.

Inoltre, negli anni dal 2019 al 2020 - anni in cui dovrebbero riassorbirsi le perdite subite nel 2018 (comma 3) e nel 2017 (comma 4) – si dovrebbe avere un effetto accumulo dovuto al predetto riassorbimento delle perdite dei citati due anni (2017 e 2018) ed al riporto delle nuove perdite che potranno subirsi negli anni a decorrere dal 2019 in cui il recupero potrà avvenire nel limite dell'80%; nel merito invece la tabella degli effetti netti complessivi di competenza vede un andamento delle perdite di gettito IRPEF ed addizionali praticamente costante a decorrere dall'anno 2020. Sul punto sarebbero opportuni chiarimenti.

Ulteriori approfondimenti andrebbero svolti circa il riportato recupero di gettito a titolo di IRES a decorrere dal 2018 e stimato per importi costanti; nel merito nulla viene detto con riferimento ad ipotesi di valori e numerosità di soggetti interessati dalla norma in esame, nonché in relazione alle disposizioni fiscali che implicherebbero il citato recupero di gettito.

Con riferimento alla tabella che riporta gli effetti complessivi di cassa, derivanti dal meccanismo del saldo/acconto, si dà riscontro dei valori in essa indicati, tranne che per il valore dell'addizionale comunale per l'anno 2019 che parrebbe sottostimato; infatti in RT il valore è indicato in 4,4 mln di euro, laddove da una ricostruzione il dato sembrerebbe doversi attestare sul valore di 5,95 mln di euro<sup>58</sup>.

Infine, sarebbe utile chiarire il coordinamento tra la normativa vigente e la modifica prefigurata nel comma 1, lettera d) punto 2, relativa all'applicazione alle società a ristretta base proprietaria delle disposizioni che disincentivano il commercio delle c.d. “bare fiscali” e regolamentano il riporto delle perdite in caso di soggetti che fruiscono di regimi di esenzione dell'utile. In particolare il chiarimento riguarderebbe l'aggiunta di due periodi al

---

<sup>56</sup> Di cui alla RT annessa al citato articolo 18 della legge n. 232 del 2016.

<sup>57</sup> Cioè:  $200/778,5 * 100 = 25,7\%$ .

<sup>58</sup> Cioè:  $3,4+3,4*75\% = 5,95$  mln di euro.

comma 2-bis dell'articolo 116 del TUIR, comma di cui invece si propone l'abrogazione, nel comma 624, lettera a), punto 3.1), del presente disegno di legge che propone di sopprimere l'imposta sul reddito d'impresa (IRI).

Nel merito, sarebbero utili chiarimenti al fine di garantire la coerenza normativa.

### **Comma 22** **(Detrazioni mantenimento cani guida per non vedenti)**

Il comma 22, introdotto durante l'esame parlamentare, sostituendo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del TUIR n. 917 del 1986, aumenta l'attuale detrazione forfetaria, prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, portandola dal vigente valore di 516,46 euro a 1.000 euro, nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

**La RT** aggiuntiva rappresenta che la norma incrementa la detrazione forfetaria prevista per la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida da 516,46 euro a 1.000 euro.

Sulla base dei dati dichiarativi Unico e 730 (anno d'imposta 2016), risulta che il numero dei contribuenti che attualmente beneficiano della agevolazione è pari a circa 600 soggetti. Stima pertanto, una perdita di gettito di competenza a partire dal 2019 pari a -0,29 milioni di euro ((1.000-516,46) x 600)). Il profilo finanziario in termini di cassa, considerando la decorrenza dal periodo d'imposta 2019, è esposto nella tabella sottostante:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021
IRPEF	0	- 0,51	- 0,29

**Al riguardo** si evidenzia che la nuova disposizione aumenta la detrazione forfetaria, quasi raddoppiandola, e contemporaneamente istituisce un limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro a decorrere dall'anno 2021. Sul punto si rammenta che la vigente disposizione non pone un limite di spesa al diritto alla detrazione in parola<sup>59</sup> e che le spese fiscali erariali - riassunte nell'Allegato alla Tabella 1 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 – per il beneficio fiscale in argomento evidenziano effetti finanziari pari a 300.000 euro a favore di 565 beneficiari<sup>60</sup>.

Dai valori esposti nella RT si può evincere che la stima del minor gettito è stata effettuata considerando la perdita come differenziale rispetto alla vigente normativa; tuttavia come ricordato la nuova disposizione sembra istituire un limite di spesa a regime di 290.000 euro (510.000 euro per il solo anno 2020 per effetto del meccanismo di saldo/acconto) che rapportato agli aventi diritto (circa 600 soggetti) ed al nuovo limite di detrazione forfetaria pari a 1.000 euro *pro-capite*, sembrerebbe non sufficiente a garantirne la fruizione nel suo importo massimo di 1.000 euro. Infatti dal prodotto risultante tra il numero dei beneficiari

<sup>59</sup> Infatti il comma 1-*quater* del TUIR n. 917 del 1986 così recita: “Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida”.

<sup>60</sup> Con una detrazione forfetaria media, così come si legge nella relazione alle spese fiscali, pari a 513,3 euro *pro-capite* che rappresenta il valore di detrazione forfetaria massimo riconosciuto a tutti gli aventi diritto a legislazione vigente.

ed il nuovo livello di detrazione si ottiene un valore pari a 600.000 euro<sup>61</sup> di minor gettito che rappresenta circa il doppio del tetto di spesa ora posto a copertura dell'onere in parola. Ripercorrendo i calcoli a ritroso si stima quindi, con il tetto di spesa posto nella norma in parola, che il diritto alla detrazione per tutti i potenziali beneficiari sarà pari all'attuale detrazione massima di 516 euro circa *pro capite*<sup>62</sup> vanificando quindi la portata innovativa della disposizione nella parte in cui vuole raddoppiare la detrazione in argomento. Si sottolinea che l'aver sottoposto il diritto alla detrazione in esame al vincolo del limite di spesa produrrà delle difficoltà in termini di modalità di gestione e di controllo del limite stesso da parte degli uffici finanziari in considerazione del fatto che la detrazione per il mantenimento del cane guida spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento delle inerenti spese, in quanto si è di fronte ad una detrazione di tipo forfetario.

Ciò detto occorre acquisire informazioni in merito alle concrete possibilità di garantire il tetto di spesa indicato in quanto la detrazione, così come congegnata, che non prevede modalità di monitoraggio circa il suo utilizzo, non sembra consentirne il rispetto.

### **Commi 23-29**

#### **(Tassazione agevolata utili reinvestiti per acquisto beni materiali strumentali e incremento occupazione)**

Il comma 23 dell'articolo in esame prevede, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, un regime opzionale per i soggetti all'imposta su reddito delle società (IRES<sup>63</sup>), consistente nell'assoggettamento del reddito complessivo netto dichiarato all'aliquota del 15% (cioè aliquota del 24%<sup>64</sup> ridotta di 9 punti percentuali) per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione<sup>65</sup>, accantonati a riserve<sup>66</sup>, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Il comma 24 chiarisce che:

- si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione;
- rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione delle riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci o partecipanti a qualsiasi titolo;
- per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria; sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
- l'ammontare degli investimenti è determinato, per ciascun periodo d'imposta, in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a

<sup>61</sup> Cioè:  $600 * 1.000 = 600.000$  euro.

<sup>62</sup> Cioè:  $290.000 \text{ euro} / 600 = 485$  euro *pro capite*.

<sup>63</sup> Cioè società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR.

<sup>64</sup> Prevista dall'articolo 77 del TUIR.

<sup>65</sup> La precisazione relativa al periodo d'imposta precedente "*a quello per il quale è presentata la dichiarazione*" è stata inserita dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame del DDL in commento.

<sup>66</sup> Diverse da quelle di utili non disponibili.

quello in corso al 31 dicembre 2018<sup>67</sup>, deducibili a norma dell'articolo 102 del TUIR<sup>68</sup>, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali (assunto al netto delle relative quote di ammortamento già dedotte) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

- il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta a condizione che sia destinato per la maggior parte del citato periodo a strutture produttive site nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio delle attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale come risultante da particolari voci di bilancio;
- vi sono specifiche disposizioni per l'incremento del personale nelle società controllate e collegate, per i lavoratori impiegati nell'esercizio di attività istituzionali, per i nuovi datori di lavoro, per il caso di impresa subentrante, per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale;
- i datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il comma 25 definisce ulteriori modalità di calcolo delle somme agevolabili che andranno considerate alternativamente tra loro; in particolare:

- è computata in aumento degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo la parte degli utili accantonati a riserva e la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato;
- è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrisposte alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale;
- è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva.

Il comma 26 reca specifiche disposizioni per le società aderenti al consolidato nazionale<sup>69</sup> e per quelle che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale<sup>70</sup>; in ambedue i casi l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo in capo ad ogni singolo soggetto partecipante, è utilizzato dalla società controllate, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Il comma 27 detta disposizioni per i soggetti che optano per il regime della trasparenza fiscale<sup>71</sup> specificando che l'importo su cui si applica l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili; la quota attribuita e non utilizzata è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Il comma 28 specifica che il regime agevolato in argomento si applica anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; in caso di contabilità semplificata sarà necessario integrare le scritture contabili con apposito prospetto dal quale

---

<sup>67</sup> Il testo è stato così modificato dalla Camera dei deputati. La disposizione originaria del DDL bilancio 2019-2021 faceva riferimento ai beni strumentali materiali "nuovi".

<sup>68</sup> Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

<sup>69</sup> Di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR.

<sup>70</sup> Di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR.

<sup>71</sup> Di cui all'articolo 115 del TUIR.

risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le variazioni della riserva. L'IRPEF verrà quindi determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa, le aliquote previste suddivise per scaglioni<sup>72</sup> ridotte di nove punti percentuali, partendo dall'aliquota più elevata (applicabile al reddito complessivo).

Infine, il comma 29 chiarisce che le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

**La RT** evidenzia che, ai fini della stima, gli investimenti sono stati ricostruiti in base ai dati dichiarati relativi all'utilizzo della misura del *super*-ammortamento e, in assenza di informazioni, in base ai dati ricavati dai bilanci civilistici relativi alla variazione del totale delle immobilizzazioni materiali, ad esclusione dei beni immobili e dei veicoli non strumentali, tra il 2016 e il 2015. Adottando questa metodologia, gli investimenti - tra *super*-ammortamento e investimenti civilistici - sono stati stimati in 71,6 miliardi di euro.

L'incremento occupazionale è stato stimato sulla base dei dati IRAP confrontando il numero dei dipendenti del 2016 rispetto a quelli del 2015; ove si sia registrato un aumento dei dipendenti, l'incremento occupazionale è stato calcolato come differenza, se positiva, tra il costo del lavoro 2016 rispetto al 2015. L'ammontare risultante è stato successivamente ridotto del 10% per neutralizzare l'eventuale incremento contrattuale del costo del lavoro.

Adottando questa metodologia, per i contribuenti società di capitali, l'incremento occupazionale è stato stimato in circa 25,5 miliardi di euro.

Evidenzia che la norma prevede di agevolare l'intero incremento occupazionale e gli investimenti in base al piano di ammortamento. Ai fini della stima ipotizza un ammortamento medio di 5 anni.

In termini di effetti di gettito, il totale investimenti più l'incremento occupazionale riferibile a contribuenti con reddito imponibile/reddito complessivo (in caso di partecipazione al consolidato nazionale) risulta di circa 46,6 miliardi di euro; di questi a regime solo 11,8 miliardi di euro troverebbero capienza. Nei primi anni la quota agevolata sul reddito imponibile sarà per la maggior parte dovuta all'impatto dell'incremento occupazionale, per poi andare a regime sulla parte investimento.

Utilizzando il modello di simulazione IRES ha proceduto a stimare e a definire:

- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta (anno 1: una quota di ammortamento + incremento occupazionale; anno 2: due quote di ammortamento + incremento occupazionale);
- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta per il solo incremento occupazionale;
- i differenziali proiettandoli fino al quinto anno e individuando l'anno che contiene l'intero investimento;
- l'effetto sui contribuenti IRPEF in base al peso relativo degli ammortamenti dei beni materiali dei contribuenti IRPEF su tutti i contribuenti (13,5%).

Le tabelle seguenti riportano gli effetti derivanti dalla disposizione in esame:

---

<sup>72</sup> Di cui all'articolo 11 del TUIR.

(milioni di euro)

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES - agevolata 15%	-980,2	-1.330,2	-1.680,1	-2.030,0	-2.030,0	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	-132,7	-180,1	-227,5	-274,9	-274,9	-274,9
<b>Totale</b>	<b>-1.112,9</b>	<b>-1.510,3</b>	<b>-1.907,6</b>	<b>-2.304,9</b>	<b>-2.304,9</b>	<b>-2.304,9</b>

(milioni di euro)

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES - agevolata 15%	0,0	-1.715,4	-1.592,6	-1.942,5	-2.292,4	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	0,0	-232,3	-215,6	-263,0	-310,4	-274,9
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.947,7</b>	<b>-1.808,2</b>	<b>-2.205,5</b>	<b>-2.602,8</b>	<b>-2.304,9</b>

**Al riguardo** si osserva che il Governo, in risposta alle osservazioni svolte durante l'esame presso la Camera dei deputati<sup>73</sup>, ha specificato che l'ammontare di 11,8 mld di euro annui capienti nel reddito imponibile, indicati in RT, possono essere, mediante stima<sup>74</sup>, distinti in circa 4,9 mln di euro per investimenti (in ragione delle quote di ammortamento) e 6,9 mln di euro per incremento occupazionale<sup>75</sup>. Per quanto riguarda l'IRPEF sottolinea che la stima indicata in RT è effettuata a livello macro, estendendo gli effetti rilevati sulle società di capitale in base alla percentuale degli ammortamenti materiali dei contribuenti IRPEF rispetto all'universo dei contribuenti.

In relazione alla stima presentata in RT ed alle risposte del Governo, si formulano le seguenti osservazioni:

- non si hanno informazioni in merito alla quota di utili accantonati a riserve disponibili suddivisa per tipologia di soggetti (soggetti IRES ed IRPEF) che si presume possano avere differenti propensioni all'accantonamento di quote di utili a dette riserve, con possibili riflessi in ordine alla stima;
- dalla RT si deduce che solo il 25,32% del totale degli investimenti e dell'incremento occupazionale potrà trovare capienza<sup>76</sup> nella quota di utili rilevati nel periodo d'imposta precedente ed accantonata a riserve disponibili. Tale aspetto implica, per differenza, che circa il 75% del totale del costo degli investimenti e del costo del personale derivante da incremento occupazionale potrà essere finanziato, indifferentemente, mediante capitale di prestito o capitale proprio. Nell'ipotesi di incremento del ricorso a finanziamenti potrà aversi, quale effetto diretto, un aumento degli interessi passivi dovuti che, a parità di condizioni, potrebbe erodere una parte della base imponibile IRES/IRPEF con conseguenze in termini di minor gettito di cui la RT non parrebbe aver tenuto conto;
- la RT, in particolare nella tabella che riporta gli effetti finanziari in termini di competenza<sup>77</sup>, dopo aver ipotizzato dal 2019 al 2021 un *trend* in crescita dell'onere, a

<sup>73</sup> Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.

<sup>74</sup> Sul punto osserva che il modello di simulazione analizza gli effetti complessivi in quanto, considerata la capienza del reddito imponibile, l'effetto totale non è differenziabile con precisione, salvo nel caso dei contribuenti che evidenziano una sola categoria (investimenti o incremento occupazionale).

<sup>75</sup> Probabilmente vi è un refuso volendo indicare miliardi e non milioni di euro.

<sup>76</sup> Cioè:  $11,8 \text{ mld} / 46,6 \text{ mld} * 100 = 25,32\%$ .

<sup>77</sup> La qual cosa ha riflessi anche in termini di cassa, a decorre dal 2024.

partire dal 2022 indica un valore stabile nel tempo del minor gettito (pari a 2.030 mln di euro) derivante dalla spettanza dell'agevolazione associata all'incremento degli investimenti e dei livelli occupazionali. Tale andamento andrebbe chiarito potendo, in un certo qual modo, non essere del tutto in linea con l'obiettivo della norma che è quello di stimolare nel tempo gli investimenti e l'occupazione, attraverso il beneficio fiscale e, corrispondentemente - anche in conseguenza dell'ipotizzabile effetto volano e della crescita delle aziende che ne dovrebbe conseguire - potrebbe dar luogo ad incrementi di anno in anno degli utili da destinare a riserva sui quali poter calcolare l'aliquota agevolata in esame. Assumere un valore costante potrebbe lasciar intendere, dopo un primo periodo applicativo, che vi sia una qualche difficoltà per le aziende ad incrementare la quota di autofinanziamento, rappresentata dall'incremento delle riserve disponibili; la qual cosa potrebbe di fatto verificarsi in periodi di stagnazione o di scarsa crescita economica;

- non si forniscono indicazioni a supporto dell'ipotesi, assunta in RT, di un processo di ammortamento medio di 5 anni; sul punto si rammenta che nella stima della misura del *super-ammortamento*<sup>78</sup> richiamata dalla RT stessa, il periodo medio di ammortamento era stato ipotizzato di 7 anni. Assumere un differente periodo di ammortamento implicherebbe inevitabilmente una diversa ripartizione del minor gettito erariale negli anni;
- l'aliquota media marginale IRPEF utilizzata per il calcolo del beneficio in argomento viene indicata nel 15%, con ciò assumendo - senza conferma circa il riscontro del valore nelle risultanze derivanti dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi - un'aliquota media marginale (la più elevata, come si legge nell'articolato) pari al 24%<sup>79</sup>;
- nella stima non si rileva un approfondimento relativo alle conseguenze in termini di posizione fiscale netta, rispetto alla normativa vigente, differenziate a seconda della tipologia di soggetti interessati: società che partecipano al consolidato nazionale, società che hanno optato per il consolidato mondiale (comma 26), società con opzione per la trasparenza fiscale tenendo conto, per queste ultime, in particolare, della possibilità di trascinare nell'anno successivo la quota non utilizzata dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta (comma 27). I soggetti indicati infatti potranno adottare comportamenti differenti in relazione all'effettiva convenienza o meno di optare per il regime in commento. Una parte della platea (ad esempio i soggetti "consolidati") potrebbe scegliere di modificare la localizzazione dell'azienda e quindi la propria residenza fiscale con conseguenze in termini di gettito erariale nonché di livello occupazionale.

---

<sup>78</sup> Introdotta dall'articolo 1, commi 91-94 e 97 della L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

<sup>79</sup> Sarebbe infatti l'aliquota del 24%-9% = 15%.

## **Commi 30-31 (Accise autotrasporto)**

Il comma 30, aggiunto durante l'esame parlamentare, contiene una norma interpretativa autentica riferita all'abrogazione dell'articolo 1, comma 234, secondo periodo della legge n. 190 del 2014 che prevede l'applicazione della riduzione del 15% del credito di imposta per gli autotrasportatori<sup>80</sup> a decorrere dal 1 gennaio 2019. Si rammenta che il citato comma 234 aveva ripristinato al 100% le agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori fino all'anno 2018<sup>81</sup>, prevedendo invece, a decorrere dal 1 gennaio 2019, l'applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 nel quale si disponeva la rideterminazione del credito in argomento in modo da ridurlo del 15%. Detto decreto era stato emanato ai sensi del comma 577 della legge 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) che prevedeva, in ragione della diminuzione del credito d'imposta in esame, effetti positivi non inferiori a 294,5 mln di euro a decorrere dall'anno 2015 in termini di saldo netto da finanziare, e a 197 mln di euro a decorrere dall'anno 2015 in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Il comma in esame, dà invece interpretazione autentica all'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del D.L. n. 193 del 2016, che ha stabilito la nuova aliquota di accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, nel senso specificato sopra per cui si intende implicitamente abrogato il citato articolo 1, comma 234, secondo periodo della legge n. 190 del 2014.

Il comma 31 specifica che dall'attuazione della disposizione in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**La RT** aggiuntiva specifica che la disposizione prevede che l'articolo 1, comma 234, secondo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sia da intendersi implicitamente abrogato dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225, che ha introdotto il numero 4-bis alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilendo la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante.

Tale ultima modifica ha comportato di fatto il superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014.

Conclude evidenziando che dall'attuazione della norma in esame, in quanto di natura prettamente interpretativa, non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo** si rammenta che per il ripristino al 100% delle agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori, previsto dal citato articolo 1, comma 234 della legge n. 190 del 2014 per gli anni dal 2014 al 2018, erano stati stimati oneri per 270 mln di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018<sup>82</sup>. Si rappresenta che l'interpretazione autentica qui prospettata, eliminando a regime la riduzione del 15% del credito d'imposta per gli autotrasportatori, implica un minor risparmio che era stato stimato dall'art. 1, comma 577

---

<sup>80</sup> Riconosciuto in applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000.

<sup>81</sup> In particolare il ripristino al 100% delle agevolazioni era stato prorogato dal solo anno 2014 a tutto il periodo dal 2014 al 2018.

<sup>82</sup> Per il ripristino al 100% delle agevolazioni in argomento per l'anno 2014 era intervenuto l'articolo 1, comma 579 della legge n. 147 del 2013 che aveva stimato maggiori oneri per circa 326 mln di euro.



della L. n. 147 del 2014 in 294,5 mln di euro, in termini di saldo netto da finanziare e in 197 mln di euro in termini di fabbisogno ed indebitamento netto a decorrere dall'anno 2015. Nonostante il comma 31 specifichi che dall'attuazione della disposizione in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'abrogazione della norma in questione potrebbe comportare maggiori oneri in conseguenza del venir meno degli effetti positivi già contabilizzati nei saldi di finanza pubblica a regime.

Pertanto non è possibile riscontrare positivamente la stima in assenza di informazioni ulteriori.

### **Comma 32**

#### **(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)**

La proposta normativa in commento estende la possibilità di accedere al regime opzionale della cedolare secca prevista dalla legislazione vigente per le locazioni ad uso abitativo anche per la tassazione del reddito riveniente dalla locazione di locali commerciali, con applicazione dell'aliquota del 21%. Il nuovo regime opzionale interesserebbe le sole nuove locazioni perfezionate nel 2019 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni, aventi ad oggetto unità immobiliari distinte in catasto con categoria C1 (negozi e botteghe) e, se congiuntamente locate, le relative pertinenze. La relazione illustrativa chiarisce che si tratta delle unità immobiliari classificate come C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie e rimesse) e C7 (tettoie chiuse ed aperte). Per accedere al regime opzionale la superficie complessivamente locata non può eccedere, al netto delle pertinenze, i 600 metri quadrati. Al regime opzionale non possono aderire coloro che, pur avendo stipulato un nuovo contratto nel 2019 avevano in essere una precedente locazione alla data del 15 ottobre 2018 tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

**La RT** illustra brevemente la proposta normativa in esame, ricordando che per la disciplina vigente i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Rappresenta che, sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), risulta un ammontare di circa 1,1 miliardi di euro di canoni relativi ai nuovi contratti registrati nel 2016 da persone fisiche aventi per oggetto negozi (categoria catastale C/1). Mediante il modello di microsimulazione Irpef si stima che circa l'88% dei percettori di reddito da locazione di immobili ad uso non residenziale avrebbe una potenziale convenienza a optare per il regime della cedolare secca. Applicando all'ammontare dei canoni la percentuale di adesione e l'aliquota della cedolare al 21%, si stima un recupero di gettito da cedolare secca di +203,3 milioni di euro<sup>83</sup>. Considerando un'aliquota marginale Irpef del 35% si stimano una variazione di gettito IRPEF di competenza annua pari a -321,9 milioni di euro e una perdita di gettito di -18,4 e -7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale e di -19,4 milioni di euro di imposta di registro e bollo, per una variazione complessiva di gettito di competenza annua di -163,4 milioni di euro.

Dopo aver considerato in circa 6 anni la durata media dei contratti di locazione e la validità della norma solo per i nuovi contratti stipulati nel 2019, la RT stima l'andamento finanziario (in milioni di euro) come segue:

---

<sup>83</sup> Ossia:  $1,1 \text{ mld} \times 88\% \times 21\% = 203,3 \text{ mln}$ .

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027
Cedolare secca	0,0	+396,4	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	-193,1	0,0
IRPEF	-241,4	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-80,5	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-9,1	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	2,1	0,0
Imposta di registro	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-260,8</b>	<b>27,6</b>	<b>-163,4</b>	<b>-163,4</b>	<b>-163,4</b>	<b>-163,4</b>	<b>97,4</b>	<b>-191,0</b>	<b>0,0</b>

**Al riguardo**, la RT considera l'andamento finanziario ipotizzando quale durata media quella di 6 anni. Si ricorda tuttavia che, a norma dell'art. 28 della legge n. 392 del 1978, il contratto di locazione commerciale<sup>84</sup> si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza e fatte salve le norme previste per la disdetta del locatore alla prima scadenza. Inoltre, la proposta normativa in commento richiama integralmente il regime di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e quindi anche il comma 3 che disciplina gli effetti della mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, prevedendo che la stessa non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

La proposta normativa potrebbe essere suscettibile pertanto di dar luogo ad incertezze applicative in ordine all'applicabilità del regime opzionale anche per gli eventuali rinnovi taciti. In proposito andrebbe valutata la necessità di un chiarimento redazionale della norma volto o ad escludere espressamente l'applicazione del regime opzionale ai rinnovi taciti in coerenza con l'andamento finanziario degli oneri indicato in RT o volto a confermare l'applicazione del regime vigente della cedolare secca anche per l'ipotesi di rinnovo tacito della locazione commerciale. In tal caso però si porrebbe la necessità di una integrazione della RT per quanto concerne la determinazione complessiva degli effetti finanziari ascrivibili alla misura, modificando la rappresentazione del loro andamento nel tempo al fine di includervi almeno il caso di un primo rinnovo (considerando quindi la durata nel regime della cedolare secca per almeno altri sei anni). In ordine alla opzione da prescegliere, sarebbe utile poter conoscere su quali elementi tratti dall'esperienza applicativa si fondi l'ipotesi della RT per cui la durata media dei contratti di locazione commerciale è di sei anni.

Si rileva che l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 detta norme specifiche in ordine al versamento dell'acconto della cedolare secca e fa espresso rinvio ad un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate<sup>85</sup> per la definizione delle modalità di esercizio

<sup>84</sup> La norma riguarda le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, tra cui si rinviene quella interessata dal regime opzionale.

<sup>85</sup> Da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011.

dell'opzione, del versamento in acconto ed a saldo della cedolare<sup>86</sup> nonché di ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione dell'articolo 3. Inoltre, poiché la disciplina vigente (commi da 8 a 10 *-bis* del citato art. 3) riguardanti i casi di omessa registrazione, di registrazione di contratto con indicazione di un canone inferiore a quello effettivo, di registrazione di un contratto di comodato fittizio e di monitoraggio dei Comuni sono tutte specificamente riferite ai contratti di locazione ad uso abitativo, il relativo trattamento<sup>87</sup> potrebbe non trovare applicazione per le locazioni commerciali in commento.

Poiché il comma in commento richiama, senza ulteriori specificazioni, l'intero regime di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, al fine di prevenire eventuali incertezze applicative, andrebbe verificato se sussista una qualche necessità di adeguamento della disciplina vigente richiesto dall'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione del regime opzionale: ad esempio, si potrebbe valutare di prevedere espressamente, con le modificazioni richieste dalle peculiarità delle locazioni commerciali, l'applicazione della disciplina del monitoraggio dei Comuni e alcune "sanzioni civili", analogamente a quanto previsto dalla disciplina vigente per le locazioni ad uso abitativo in regime di cedolare secca.

In ordine alla quantificazione proposta, andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di verificare se i dati tratti delle registrazioni dell'anno 2016 desunti dai modelli RLI - sui quali si fonda la micro-simulazione IRPEF ricordata in RT - possano ritenersi significativi ai fini della stima in quanto rappresentativi dell'andamento nel tempo del valore delle nuove registrazioni annuali di locazioni commerciali e quindi non soltanto espressione dell'anno 2016.

Si rileva inoltre che, anche se la RT dà conto di una perdita di gettito di 19,4 mln di euro riferita indistintamente sia all'imposta di registro sia all'imposta di bollo, tanto la tabella riepilogativa degli effetti finanziari riportata in RT a commento dell'articolo in esame, quanto il prospetto riepilogativo di tutti gli effetti finanziari del DDL bilancio si limitano a considerare soltanto l'imposta di registro, riferendole tutto il predetto valore che però ricomprende anche il mancato gettito a titolo di imposta di bollo.

Non si rinviene pertanto, per l'anno 2019, l'indicazione dei mancati incassi a titolo di imposta di bollo che, al pari di IRPEF, addizionali ed imposta di registro, risulta sostituita dalla cedolare secca a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011. Trattandosi di un mancato gettito, appare comunque necessaria una quantificazione ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica di cui poi si dovrà tener conto per rettificare per l'anno 2019 anche il valore contabilizzato per l'imposta di registro.

Anche se sul punto la RT non svolge considerazioni, si condivide perché prudentiale la scelta di non aver stimato il recupero di gettito da emersione che potrebbe derivarne. Si ricorda che la RT associata all'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2011 teneva significativamente conto del recupero di gettito da emersione ipotizzato in conseguenza dell'applicazione del regime opzionale della cedolare. Tuttavia tale recupero non è stato riscontrato nell'esperienza

---

<sup>86</sup> Dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012.

<sup>87</sup> Si ricorda che in relazione alle predette fattispecie la vigente disciplina prevede variamente alcune "sanzioni civili" quali la rideterminazione *ope legis* della durata del contratto e del canone di locazione.

applicativa in egual misura rispetto alla stima, con conseguenze negative in termini di gettito atteso<sup>88</sup>.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo,<sup>89</sup> in risposta a richieste di chiarimento, ha precisato che, per quanto concerne la percentuale degli optanti alla cedolare secca, la percentuale dell'88% (calcolato tramite modello di microsimulazione IRPEF) non è riferita al numero dei contribuenti ma all'ammontare di base imponibile in capo ai contribuenti che hanno convenienza economica al regime della cedolare secca. Ha inoltre precisato che, essendo 1,1 miliardi di euro l'ammontare di canoni annui riferiti ai nuovi contratti la relativa base imponibile ai fini IRPEF è il 95% del canone annuo, quindi il minor gettito di competenza stimato, pari a 321,9 milioni di euro, corrisponde al valore risultante dall'applicazione dei parametri (1,1 mld x 88% x 35%).

### **Commi 33-38**

#### **(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento - iperammortamento)**

Le proposte normative in commento in esame prorogano, apportandovi modifiche, la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento (c.d. *iper* ammortamento<sup>90</sup>) prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016<sup>91</sup>.

Nello specifico, con il comma 33, si dispone che la proroga interessa gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico<sup>92</sup>, destinati a strutture produttive situate in Italia effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione, in quest'ultimo caso, che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro la data del 31 dicembre 2019 ed il pagamento sia avvenuto, entro la stessa data, con acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.

Il comma 34 rimodula la misura dell'agevolazione in relazione ai valori degli investimenti. Si prevede che l'intensità del beneficio si differenzi, in modo decrescente, in ragione del costo di acquisto degli investimenti suddiviso per scaglioni di importi; infatti la maggiorazione è del 170%<sup>93</sup> per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro, del 100% per gli investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro, del 50% per gli investimenti oltre i 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il citato limite di 20 mln di euro; specifica inoltre che la disposizione in argomento non si applica agli investimenti che fruiscono dell'*iper* ammortamento 2018 previsto a normativa vigente<sup>94</sup>.

Il comma 35 estende la maggiorazione del 40% agli investimenti in beni immateriali strumentali, effettuati nei tempi indicati nel precedente comma 1, compresi nell'elenco di cui all'allegato B) annesso alla citata legge n. 232 del 2016.

Per usufruire dei benefici per l'investimento in beni strumentali materiali ed immateriali, il comma 36 prevede che l'impresa sia tenuta a produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente<sup>95</sup> consistente

---

<sup>88</sup> Per un approfondimento in tema di cedolare secca si veda: "Le spese fiscali in Italia, Il rapporto annuale 2017, Documento di analisi n. 22 - 15 settembre 2019. Approfondimento n. 2 pp.58 e ss.

<sup>89</sup> Nella nota del MEF - Ufficio legislativo - del 20 novembre 2018.

<sup>90</sup> Misura con la quale si consente di maggiorare il costo di acquisto dei beni ammortizzabili.

<sup>91</sup> Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "industria 4.0".

<sup>92</sup> Inclusi nell'allegato A) alla citata legge di bilancio per il 2017.

<sup>93</sup> L'importo è stato così elevato dal 150% previsto nella disposizione originaria del DDL in commento, a seguito di modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento.

<sup>94</sup> Dall'articolo 1, comma 30 della L. n. 205 del 2017.

<sup>95</sup> Articolo 1, comma 11 della L. n. 232 del 2016.

nella dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, nella perizia tecnica giurata rilasciata da professionista o nell'attestato di conformità.

Il comma 37 rende salve le disposizioni in materia di esclusione della maggiorazione per i beni materiali strumentali per i quali i coefficienti di ammortamento sono inferiori al 6,5%<sup>96</sup> ed in materia di investimenti sostitutivi<sup>97</sup>.

Infine, il comma 38 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni in parola.

**La RT**, in via preliminare, descrive sinteticamente la portata normativa delle disposizioni in argomento sottolineando le modifiche contenute nella presente proroga in tema di maggiorazione del costo di ammortamento per investimenti in beni strumentali materiali (c.d. *iper* ammortamento) e rappresentando la modalità di riproposizione del *super*-ammortamento prevista per i beni immateriali strumentali che presentano specifico requisiti.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, prende a riferimento il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla L. n. 232 del 2016, prudenzialmente rivalutato del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo. Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili viene ridimensionato da 12 mld di euro a 10 mld di euro per tener conto dell'esclusione dall'agevolazione degli investimenti superiori a 20 mln di euro. Inoltre, non avendo a disposizione elementi per valutare puntualmente l'impatto della ripartizione per scaglioni delle maggiorazioni, sull'intero ammontare degli investimenti applica prudenzialmente una maggiorazione in misura costante del 150%.

Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni risulta quindi pari a 15 miliardi di euro (150% x 10 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2020, utilizza una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4 miliardi di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 6 miliardi di euro (150% x 4 mld).

Per quanto attiene agli investimenti fino a 2,5 mln di euro, il maggior valore ammortizzabile (da 150% a 170%), è stato stimato in circa 2,0 miliardi di euro.

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'*iper* ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 2,4 mld di euro, con un ammortamento di durata triennale. Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile risulta quindi pari a 960 milioni di euro (40% x 2,4 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B consegnati entro il 31 dicembre 2020, stima una quota pari al 40% del totale

---

<sup>96</sup> Articolo 1, comma 93 della L. n. 208 del 2015.

<sup>97</sup> Articolo 1, commi 35 e 36 della L. n. 205 del 2017.

degli investimenti annui (960 milioni di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 384 milioni di euro (40% x 960 mln).

La tabella seguente aggiornata riporta gli effetti finanziari:

(milioni di euro)

<i>Cassa</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b><i>Iper ammortamento beni materiali tecnologici (Allegato A)</i></b>	<b>0,0</b>	<b>-331,7</b>	<b>-728,3</b>	<b>-704,4</b>	<b>-615,7</b>	<b>-615,7</b>
<b><i>Super ammortamento Software (Allegato B)</i></b>	<b>0,0</b>	<b>-73,6</b>	<b>-81,3</b>	<b>-64,5</b>	<b>9,1</b>	<b>16,8</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,0</b>	<b>-405,3</b>	<b>-809,6</b>	<b>-768,9</b>	<b>-606,6</b>	<b>-598,9</b>

in milioni di euro

In relazione alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati che, si ricorda, ha elevato da 150% a 170% la maggiorazione del costo di acquisto riconosciuta per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro, sono stati associati oneri pari a 37,2 mln di euro per l'anno 2020, 81,7 milioni di euro per l'anno 2021, 79 mln di euro per l'anno 2022 e a 69,1 mln di euro per gli anni 2023 e 2024 e 35,7 mln di euro per l'anno 2025 ai quali si è fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui ai commi 652 e 653 (ex art 90).

**Al riguardo** si osserva che il Governo, in risposta<sup>98</sup> alle osservazioni formulate durante l'esame parlamentare, ha specificato che l'aliquota media netta per le imposte dirette (IRES/IRPEF) utilizzata nella stima è del 17,45%; ha inoltre fornito i valori della perdita di gettito in termini di competenza e li ha indicati nel prospetto seguente:

(milioni di euro)

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Iper ammortamento beni materiali tecnologici	-168,3	-441,6	-546,7	-546,7	-546,7	-378,3
Super ammortamento Software	-42,1	-64,5	-64,4	-22,4	0,0	0,0
<b>TOTALE</b>	<b>-210,4</b>	<b>-506,1</b>	<b>-611,1</b>	<b>-569,1</b>	<b>-546,7</b>	<b>-378,3</b>

Utilizzando i dati di minor gettito di competenza e l'aliquota del 17,45% nonché ripercorrendo i procedimenti utilizzati nelle quantificazioni presentate nei precedenti provvedimenti introduttivi<sup>99</sup> e di proroga<sup>100</sup> delle misure agevolative in argomento, si è cercato di ricostruire i valori di stima rappresentati nella RT originaria, osservandosi quanto segue:

- in termini di cassa la RT non ha fornito rappresentazione degli effetti finanziari che, per l'anno 2025, da ricostruzione effettuata, dovrebbe corrispondere ad una perdita di gettito complessiva pari a 250 mln di euro e, per l'anno 2026, un recupero di gettito di pari importo per effetto del meccanismo del saldo/acconto;
- utilizzando i valori indicati nella RT originaria, integrati con quelli forniti nella risposta del Governo, e ripercorrendo la metodologia di stima si arriva ad ipotizzare

<sup>98</sup> Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.

<sup>99</sup> Articolo 1, commi da 91 a 94 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

<sup>100</sup> Articolo 1, comma 9 della richiamata legge 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017).

che il calcolo del minor gettito riportato nella RT originaria sia basato su importi inferiori rispetto a quelli in essa indicati. In particolare il maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni, derivante dagli investimenti ad alto contenuto tecnologico (allegato A) effettuati entro il 31 dicembre 2019, consente di concordare con la stima presentata in RT solo qualora si assuma un importo pari a circa 9,7 mld di euro a fronte dei 15 mld evidenziati in essa; per quanto concerne invece gli investimenti in beni immateriali strumentali (allegato B), si possono riscontrare positivamente gli importi di minor gettito stimati solo se si ipotizza che il maggior valore fiscalmente ammortizzabile per l'anno 2019 sia pari a circa 725 mln di euro a fronte degli indicati 960 mln di euro in RT. Si riscontrano invece positivamente gli effetti di competenza e di cassa ascrivibili agli investimenti in parola effettuati, rispettando particolari condizioni, entro il 31 dicembre 2020. Si chiede pertanto di fornire chiarimenti circa le risultanze negative espresse in termini di minor gettito per l'Erario al fine di escludere sottostime dell'onere;

- il ridimensionamento del valore degli importi agevolabili (portato da 12 mld di euro a 10 mld di euro) trova la sua giustificazione, così come si legge in RT, *“per tener conto dell'esclusione dall'agevolazione degli investimenti superiori a 20 mln di euro”*; sul punto occorre osservare che la norma non sembra escludere gli investimenti il cui valore è superiore a 20 mln di euro, bensì circoscrivere il beneficio entro il predetto limite, escludendovi quella parte di valore degli investimenti oltre i 20 mln di euro. Ad una prima interpretazione sembra quindi doversi considerare nella stima anche gli investimenti superiori a 20 mln di euro che però saranno agevolabili entro il limite predetto; poiché sembra che la RT non abbia fatta propria tale lettura andrebbe fornito un chiarimento in merito, per via dei possibili riflessi finanziari rispetto a quanto stimato in RT;
- si chiede di sapere se la valutazione finanziaria abbia tenuto conto di possibili pratiche elusive volte ad aggirare il citato limite massimo di valore degli investimenti agevolabili; in particolare l'attenzione andrebbe posta sui gruppi di imprese che potrebbero suddividere, tra più soggetti indipendenti<sup>101</sup>, investimenti che sarebbero comunque, in una visione produttiva e strategica unitaria di gruppo, tra loro connessi ed interdipendenti;
- si rende opportuno fornire una stima complessiva della misura in argomento rispetto alle precedenti nuove disposizioni disciplinate nel disegno di legge in esame; in particolare la proroga dei benefici in discorso, potrebbe produrre un'amplificazione degli effetti finanziari negativi stimati in RT con riferimento alla modifica del regime fiscale del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, così come novellato dal precedente comma 18 del presente disegno di legge. La RT associata a quest'ultimo articolo (costruita sull'elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2016), peraltro, non sembra esplicitamente affermare di aver tenuto conto, per la stima della perdita di gettito, degli effetti derivanti dalla proroga delle

---

<sup>101</sup> Ma comunque facenti parte della aggregazione industriale.

disposizioni dell'*iper* e *super*-ammortamento che - sostanziandosi nell'aumento delle componenti negative di reddito - potrebbero produrre, a parità di condizioni, l'incremento dei risultati economici negativi (perdite).

In relazione alla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, operando una ricostruzione dei valori in termini di cassa, rapportati a quelli che si leggono nella RT associata al DDL in esame per le proposte normative in commento, parrebbe emergere una seppur lieve sottostima degli oneri<sup>102</sup>. Pur nella consapevolezza che la RT, prudenzialmente aveva operato la stima considerando per tutte le fattispecie la maggiorazione massima, appare opportuno un chiarimento anche per una esigenza di coerenza nella metodologia di stima<sup>103</sup>.

### **Comma 39 (Estromissione immobili strumentali)**

Il comma, introdotto durante l'esame parlamentare, prevede l'estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 121 della legge n. 208 del 2015 anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1 gennaio 2019.

Si rammenta che la norma richiamata aveva previsto la facoltà, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali per natura o per destinazione dal patrimonio dell'impresa per inserirli nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8%, sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto<sup>104</sup>. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva in argomento sono effettuati rispettivamente entro il 30 novembre 2019 (per il 60% dell'imposta complessiva) ed il 16 giugno 2020 (per la restante parte)<sup>105</sup>.

**La RT** aggiuntiva evidenzia che il comma in esame stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

---

<sup>102</sup> Per l'anno 2020, a fronte di 37,2 mln di euro, risulta dal riscontro effettuato un valore di 39,3 mln di euro; per l'anno 2021, sono indicati 81,7 mln di euro mentre risulterebbero 86,2 mln di euro; nel 2022, 79 mln di euro a fronte di 83,4 mln di euro, per gli anni 2023-2024, 69,1 mln di euro rispetto a 72,9, per ciascuno anno; il valore indicato per il 2025 pari a 35,7 non è riscontrabile in quanto la RT originaria non rappresenta gli effetti finanziari per l'anno predetto.

<sup>103</sup> Si evidenzia infine che la relazione illustrativa espone il contenuto del comma 7<sup>103</sup> dell'articolo 10 del DDL originario che non si rinviene nell'articolato.

<sup>104</sup> In tal modo si rendono non più soggette a tassazione ordinaria le plusvalenze derivanti dalla assegnazione dei beni in argomento. Si rileva che la RT originaria aveva ipotizzato una rateizzazione delle plusvalenze in cinque anni.

<sup>105</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 120 della citata legge 208/2015.



Esamina i dati F24, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione e utilizzati anche nella valutazione degli effetti *ex post*, dai quali risulta che la disposizione prevista nella legge n. 232 del 2016 ha prodotto i seguenti effetti sul gettito:

*(milioni di euro)*

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Totale</b>	<b>11,2</b>	<b>5,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,8</b>

Aggiunge che la stima si è basata sulla valutazione degli effetti *ex-post*, ritenuti più plausibili rispetto ai dati della stima utilizzati nella RT originaria, che tengono in considerazione i tassi di adesione dei contribuenti alla misura, rilevati dal monitoraggio dei versamenti F24.

Nella tabella seguente riporta gli effetti di cassa:

*(milioni di euro)*

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0,0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0,0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Totale</b>	<b>11,2</b>	<b>5,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,8</b>

**Al riguardo** si rammenta che per la disposizione contenuta nel richiamato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 la RT aveva stimato per l'anno 2016 un maggior gettito di 9,6 mln di euro e per l'anno 2017 di 5,2 mln di euro, mentre per l'anno 2018 aveva registrato una perdita di gettito pari a 1,9 mln di euro, e a decorrere dall'anno 2019 la perdita era di 2,5 mln di euro; raffrontando i dati rilevabili dagli F24 il gettito *ex post* da imposta sostitutiva appare superiore rispetto a quanto stimato *ex ante* e corrispondentemente le perdite di gettito sono più elevate rispetto alla quantificazione proposta in via previsionale.

Occorre tuttavia evidenziare che la stima presentata nella RT in esame non sembra considerare il breve arco temporale che separa le due disposizioni di analoga portata normativa; infatti poiché la proposta normativa in esame riguarda l'estromissione di beni immobili sarebbe opportuno valutare solo quei soggetti che potrebbero farlo ora non avendolo fatto in precedenza. Quindi, in tale circostanza, fornire il dato *ex post* degli incassi da F24 può informare circa il risultato a consuntivo della precedente disposizione ma non sembra invece adeguato un suo utilizzo per stimare la norma in commento; infatti la RT dovrebbe considerare solo quella parte di soggetti che potrebbero ancora estromettere i beni; si tratta di una platea soggettiva diversa da quella dei soggetti che già hanno usufruito dell'analoga disposizione.

In considerazione di quanto precede appaiono necessarie maggiori informazioni.

## Comma 40

### (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

Le proposte normative in commento, con alcune novelle operate agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013<sup>106</sup>, prorogano al 31 dicembre 2019 le detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili nella aliquota più favorevole al contribuente riconosciuta fino al 31 dicembre del corrente anno in luogo della detrazione al 36% prevista a regime dall'art. 16-bis del TUIR<sup>107</sup>.

Nello specifico, per gli interventi di efficientamento energetico (art. 14 del D.L. n. 63 del 2013):

1) la detrazione al 65% è riconosciuta:

1.1) per le spese di riqualificazione energetica<sup>108</sup> sostenute fino al 31 dicembre 2019 nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di almeno classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti<sup>109</sup> o con impianti dotati di apparecchi ibridi<sup>110</sup> nonché per le spese per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;

1.2) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D. Lgs. n.311 del 2006;<sup>111</sup>

1.3) per le spese sostenute dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per l'acquisto e posa in opera di micro generatori;<sup>112</sup>

2) la detrazione è prevista in misura ridotta al 50%:

2.1) per le spese sostenute dal 1 gennaio 2019 per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;

2.2) la detrazione spetta nella stessa misura per le spese sostenute nell'anno 2019 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili<sup>113</sup>;

Le detrazioni in commento spettano anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati da Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti assimilati.

La detrazione fiscale del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 del D.L. n. 63 del 2013) è estesa anche alle le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019.

Analogamente la detrazione del 50% riferita all'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, interessa anche le spese che saranno sostenute nel 2019 (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63 del 2013).

**La RT**, nell'esaminare gli effetti finanziari delle proroghe per il 2019 delle detrazioni fiscali in commento, analizza distintamente i tre ambiti di applicazione interessati (ristrutturazione edilizia, miglioramento energetico ed acquisto mobili), salvo poi operare un riepilogo complessivo dell'impatto.

<sup>106</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013.

<sup>107</sup> Si tratta del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

<sup>108</sup> Di cui all'art. 1, comma 48 della L. n. 220 del 2010

<sup>109</sup> Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

<sup>110</sup> Apparecchi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

<sup>111</sup> Fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

<sup>112</sup> Fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

<sup>113</sup> Fino ad un valore massimo di 30.000 euro.

**In relazione alla proroga al 2019 della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia osserva quanto segue.**

Ricorda che la norma in esame dispone una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2019 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare).

A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati utilizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese oggetto di intervento. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2018, si rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2017. Si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2019 per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 19.500 milioni di euro; si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponde alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa che sarebbe stata effettuata anche in assenza di agevolazione, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta dall'agevolazione, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui ( $(16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%)$ ): 10) per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +66,5 milioni di IVA e +202,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. In termini finanziari, l'effetto complessivo è riportato nella Tabella seguente (milioni di euro):

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>+9,8</b>	<b>-256,1</b>	<b>-527,9</b>	<b>-378,4</b>	<b>+283,7</b>	<b>0</b>

**In relazione agli interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per impianti di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP) osserva quanto segue.**

La norma in esame dispone una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nel 2019 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili. Gli interventi agevolabili sono relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. È prevista un'aliquota pari al 65% per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione). La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2017, risulta una spesa effettuata per l'anno 2016 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2018, si stima una spesa annua complessiva per infissi sui singoli immobili pari a 1.441 milioni di euro, per schermature solari pari a 155 milioni di euro e per caldaie a biomassa pari a 47 milioni di euro. Ai fini della stima dell'agevolazione, si ipotizza prudenzialmente una spesa complessiva per il 2019 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) 1.643 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.607 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base di questa metodologia, gli ammontari di spesa annua sono considerati per metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, per il 2019 il minor gettito IRPEF risulta pari a 52,6 milioni di euro annui ( $((821,5 \times 14\% + 821,5 \times 50\%): 10)$ ). In relazione alle spese detraibili al 65% è stata invece considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti.

Per il 2019 il minor gettito IRPEF stimato è pari a 122,5 milioni di euro annui ((1.303,5 x 29% + 1.303,5 x 65%): 10).

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2019 (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 478,4 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 434,9 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto di incentivo sugli investimenti a seguito dell'introduzione della norma, pari a +43,5 milioni di IVA e +130,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che sono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella tabella seguente:

*(milioni di euro)*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>dal 2022 al 2029</b>	<b>2030</b>	<b>dal 2031</b>
<b>IRPEF/IRES</b>	-26,3	-280,2	-175,1	-175,1	+131,3	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	197,8	-84,8	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	30,4	-13,0	0	0	0
<b>IVA</b>	+43,5	0,0	0,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>+17,2</b>	<b>-52,0</b>	<b>-272,9</b>	<b>-175,1</b>	<b>+131,3</b>	<b>0</b>

La norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione, gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 20%. Poiché non sono ancora disponibili i dati dichiarativi, ai fini della stima, si considera una spesa complessiva per il 2019 pari a 50 milioni di euro. Il profilo finanziario è riportato nella Tabella seguente (in milioni di euro):

*(milioni di euro)*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>dal 2022 al 2029</b>	<b>2030</b>	<b>dal 2031</b>
<b>IRPEF/IRES</b>	-0,5	-5,2	-3,3	-3,3	+2,4	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+2,6	-1,1	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	+0,4	-0,2	0	0	0
<b>IVA</b>	+0,6	0,0	0,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>+0,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>+2,4</b>	<b>0</b>

Inoltre, la norma estende agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, la detrazione del 65% alle spese di riqualificazione energetica che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Le spese devono essere sostenute nel 2019 e la detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo. La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2018. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2019 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, si ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, è pari a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
<b>IRES</b>	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	7,8	-3,3	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
<b>IVA</b>	1,7	0,0	0,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0,2</b>	<b>-6,6</b>	<b>-13,6</b>	<b>-9,8</b>	<b>+7,3</b>	<b>0</b>

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
<b>IRPEF/IRES</b>	-28,3	-301,0	-188,2	-188,2	141,0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	208,2	-89,2	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	32,0	-13,7	0	0	0
<b>IVA</b>	45,8	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>17,5</b>	<b>-60,8</b>	<b>-291,1</b>	<b>-188,2</b>	<b>141,0</b>	<b>0</b>

Ai fini dell'indebitamento netto totale il profilo risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2028	2029	2030	dal 2031
<b>IRPEF/IRES</b>	-45,3	-482,2	-81,4	-175,6	-176,1	132,1	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	208,2	-89,2	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	32,0	-13,7	0	0	0	0
<b>IVA</b>	45,8	0,0	0,0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0,5</b>	<b>-242,0</b>	<b>-184,3</b>	<b>-175,6</b>	<b>-176,1</b>	<b>132,1</b>	<b>0</b>

**In relazione alla detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione osserva quanto segue.**

La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).

La legislazione vigente non prevede per il 2019 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2017, risulta un ammontare di spesa per il 2016 di circa 1.287 milioni di euro. Ai fini della stima, a fini prudenziali, si assume un ammontare di spese per l'anno 2019 di circa 1.700 milioni di euro, e una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ( $1.700 \times 50\% / 10$ ). Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incentivando gli investimenti nel settore, e con conseguenti maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro e un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa è riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
<b>IRPEF</b>	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>+17,9</b>	<b>-99,4</b>	<b>-100,7</b>	<b>-85,0</b>	<b>+63,8</b>	<b>0</b>

**In merito agli effetti finanziari complessivi evidenzia quanto segue.**

La RT riporta gli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili come segue:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
<b>IRPEF</b>	-97,8	-1042,1	-651,6	-651,6	488,5	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	542,4	-232,4	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	83,4	-35,7	0	0	0
<b>IVA</b>	143	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>45,2</b>	<b>-416,3</b>	<b>-919,7</b>	<b>-651,6</b>	<b>488,5</b>	<b>0</b>

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2028	2029	2030	dal 2031
<b>IRPEF</b>	-114,8	-1.223,3	-544,8	-639,0	-639,5	479,6	0,0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	542,4	-232,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	83,4	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>28,2</b>	<b>-597,5</b>	<b>-812,9</b>	<b>-639,0</b>	<b>-639,5</b>	<b>479,6</b>	<b>0,0</b>

Al riguardo, si osserva quanto segue:

**A) Considerazioni di portata generale in ordine alle stime.** Si riscontra preliminarmente che, per la stima degli effetti finanziari delle detrazioni fiscali in commento, la RT adotta una metodologia analoga a quella utilizzata in precedenti proroghe e rimodulazioni degli incentivi in esame (da ultimi si vedano l'art. 1, comma 3, della legge di bilancio 2018<sup>114</sup>, l'art. 1, commi 2 e 3 della legge di bilancio 2017<sup>115</sup> e l'art. 1, comma 74, della L. n. 208 del 2015).

Anche l'andamento finanziario indicato e l'arco temporale considerato (2019- 2031) risultano coerenti con le peculiarità delle proposte normative all'esame e con le ipotesi assunte in RT: nello specifico le agevolazioni in commento determinano sia effetti finanziari positivi in termini di maggior gettito fiscale nei primi due anni (a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP) sia effetti di segno contrario nel primo e negli anni successivi per via del minor gettito IRPEF in conseguenza della detrazione e del riparto in dieci anni dell'agevolazione<sup>116</sup>. Per la precisione, il saldo complessivo dell'impatto finanziario è positivo soltanto nel primo anno (il 2019) grazie al maggior gettito IVA ipotizzato; nel secondo anno, pur registrandosi maggiori entrate per talune imposte, il saldo si presenta di segno negativo in relazione alla maggiore incidenza degli oneri (dovuti essenzialmente al

<sup>114</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

<sup>115</sup> Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

<sup>116</sup> Nel 2021 concorrono al saldo negativo anche i maggior oneri a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP.



minor gettito IRPEF per effetto delle detrazioni spettanti) rispetto alle entrate (a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP). Per gli anni dal 2022 al 2030 gli effetti sono ascrivibili esclusivamente alla detrazione IRPEF.

In applicazione della predetta metodologia, la RT non si limita quindi a contabilizzare gli effetti diretti dell'agevolazione in commento, ossia il minor gettito IRPEF derivante dal riconoscimento delle detrazioni (riferito alla spesa base ed alla spesa indotta dall'effetto incentivante), ma quantifica anche gli effetti correlati alla spesa indotta, da cui discenderebbero le maggiori entrate indicate a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA; entrate che, pertanto, concorrono alla stima dell'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in commento, assorbendo per il primo anno l'onere e, per il secondo, riducendone l'incidenza.

In proposito si ripropone il rilievo già svolto in altre note di lettura del Servizio del bilancio a commento di precedenti proroghe e/o rimodulazioni degli incentivi fiscali in esame<sup>117</sup> riferito alla quantificazione e contabilizzazione nei saldi di finanza pubblica anche dell'effetto finanziario positivo correlato alla spesa indotta. In tal modo si connota la stima di alcuni elementi di soggettività/aleatorietà che derivano dalle numerose variabili ed ipotesi da ponderare nell'analisi dei predetti effetti, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudentiali<sup>118</sup>.

Andrebbe chiarito, stante il reiterarsi della metodologia di stima, se sia stato predisposto un monitoraggio *ad hoc*, per ciascuna tipologia di detrazione (recupero edilizio, riqualificazione energetica, interventi condominiali, IACP, acquisto mobili), volto a registrare *ex post* le variazioni di gettito; nello specifico sarebbe utile poter disporre di dati ed informazioni a consuntivo in ordine all'ammontare delle nuove detrazioni fruite per ciascun anno offrendo una rappresentazione degli importi annuali per un arco temporale significativo ai fini della stima. Altro supplemento informativo riguarderebbe i maggiori incassi erariali a titolo di IVA, IRPEF IRES ed IRAP riscontrati nel tempo e specificamente ascrivibili agli interventi normativi in materia<sup>119</sup>. In termini generali, si evidenzia che la RT

---

<sup>117</sup> Si veda da ultimo la nota di lettura n. 195 dell'ottobre 2017 relativa all'AS 2960 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020*", pp. 13 e ss. nonché la nota di lettura n. 155 del dicembre 2016 relativa all'AS 2611 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", pp. 9 e ss.

<sup>118</sup> Anche la Corte dei conti, in più di una occasione, riferendosi alle detrazioni in commento (ristrutturazione, riqualificazione antisismica, energetica ed acquisto mobili), si è soffermata sull'avvenuta quantificazione e contabilizzazione a copertura di oneri di rilevanti quote di effetti indotti (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore) ribadendo l'esigenza di adottare "*una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (e della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità*" (Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2013, p.68. Si veda anche la Relazione quadrimestrale riferita alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2014, p.47). Riferendosi alla quantificazione associata alla legge di bilancio 2017, a proposito della contabilizzazione di effetti indotti, la Corte ha affermato che ricevono scarsa attenzione sia l'individuazione della quota di potenziali destinatari dell'agevolazione che avrebbero comunque effettuato l'intervento oggetto del beneficio (c.d. "peso morto") sia i profili legati al reiterarsi dell'agevolazione (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2016, pp.59 e 60).

<sup>119</sup> Dati dai quali si potrebbe partire per il riscontro delle stime pregresse e per la valutazione di attendibilità di quella in esame. Qualora poi risultasse non agevole depurare gli effetti correlati alla spesa indotta dall'insieme dei flussi

in tutte le fattispecie (recupero edilizio, riqualificazione energetica etc.) assume la base emersa netta dell'IVA per l'intero importo come imponibile delle imposte dalla cui applicazione deriverebbe il maggior gettito atteso (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA)<sup>120</sup>. Considerando ad esempio l'importo di 664,8 mln di euro che si legge in RT nella stima associata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tale valore parrebbe costituire, a parità di tutte le altre condizioni, il reddito imponibile complessivo di cui beneficerebbe l'insieme delle imprese destinatarie della maggior spesa indotta dall'effetto incentivante<sup>121</sup> (pari a 2.925 mln di euro); valore, quest'ultimo, che costituisce di contro il complessivo fatturato atteso (ricavi) dalla predetta componente della spesa. La percentuale del 22,7% esprimerebbe quindi, in un certo qual modo, il rapporto degli utili sul fatturato<sup>122</sup>.

Qualora tale lettura di massima risultasse confermata andrebbero esplicitati gli elementi e dati sulla cui base si è giunti ad indicare in 664,8 mln di euro il valore di riferimento come base imponibile IVA, IRES/IRPEF ed IRAP, nel caso assunto ad esempio.

Si rappresenta che da riscontri operati su elaborazioni CRESME<sup>123</sup> in tema di stima di impatto delle misure di incentivazione in esame risulta che la determinazione dell'attivo (ovvero la valutazione del gettito fiscale e contributivo in maggior quota) è stata effettuata attraverso la ricomposizione di alcuni fattori tra cui, per l'IRES, gli utili (imponibili) di impresa che sono stati stimati pari al 10% del fatturato per installatori, posatori ed imprese edili.

In considerazione di quanto precede andrebbe valutata la necessità di un chiarimento sul punto.

Con riferimento agli importi riportati nelle tabelle riepilogative non è stata data evidenza in modo distinto ai valori delle addizionali regionali e comunali che gravano sui soggetti persone fisiche.

Si osserva inoltre, a proposito della stima del maggior gettito IRPEF, IRES ed IRAP che andrebbe valutato il carattere prudenziale della riproposizione<sup>124</sup> dell'aliquota media pari al 30% che compendierebbe le aliquote delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell'IRAP in una unica percentuale. Tuttavia, la RT non fornisce indicazioni circa i valori medi di aliquota di ogni singola imposta presa a base del calcolo.

---

finanziari sarebbe questo comunque di un elemento da considerare per la valutazione della metodologia di stima utilizzata.

<sup>120</sup> Risultante dall'applicazione dell'aliquota del 30% e del 10% per l'IVA.

<sup>121</sup> Diversamente la RT avrebbe dovuto procedere ad abbattimenti del valore.

<sup>122</sup> Di contro si assumerebbe che il 77,3% sia imputabile ai costi e ad altre componenti negative del reddito.

<sup>123</sup> Tratte da: *"Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione"* Camera dei Deputati - [Servizio studi e ricerche - 1ª edizione n. 32](#) del 19 novembre 2018, p. 49. Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) su richiesta dell'VIII Commissione formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, del 25 ottobre 2018. Rispetto alla precedente edizione, è stato aggiornato il dato a consuntivo relativo al 2017, mentre i dati riguardanti il 2018 si basano su proiezioni a partire dalle rilevazioni riguardanti i primi sette mesi dell'anno.

<sup>124</sup> In relazione alle altre RT associate in passato alle analoghe misure in materia.

### Approfondimento: alcuni dati in materia

Si riportano alcuni dati tratti da una stima dell'impatto delle misure di incentivazione in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (Camera dei deputati - Documentazione e ricerche in collaborazione con il CRESME - Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio)<sup>125</sup>.

Da stime elaborate dal CRESME risulterebbe che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica nel periodo 1998 - 2018 hanno interessato 17,8 milioni di interventi, ossia oltre il 57% delle abitazioni italiane stimate dall'ISTAT (31,2 milioni). Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 292,7 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2017 indica un volume di investimenti pari a 28.106 milioni di euro di cui 3.724 per la riqualificazione energetica e 24.382 per il recupero edilizio.

Il dato a consuntivo per il 2016 indicava un volume di investimenti pari a 28.243 milioni di euro veicolati dagli incentivi (3.309 mln di euro per la riqualificazione energetica e 24.934 mln di euro per il recupero edilizio). Le previsioni per il 2018, sulla base delle dinamiche registrate nei primi otto mesi dell'anno, indicano un volume di spesa complessivo superiore ai livelli del 2017, con 28.587 milioni di euro imputabili per 3.549 milioni di euro alla riqualificazione energetica e per 25.038 milioni al recupero edilizio.

Una stima dell'impatto sulla finanza pubblica delle misure di incentivazione fiscale nel periodo 1998-2018, evidenzia, a fronte di minori introiti conseguenti la defiscalizzazione stimati in 137,3 miliardi di euro, un gettito fiscale e contributivo in base alla legislazione vigente, per i lavori svolti, pari a 110,8 miliardi di euro con un saldo totale negativo in venti anni di 26,5 miliardi di euro, pari 1,25 miliardi di euro medio annuo dal 1998 al 2018.<sup>126</sup>

Per un'informazione sull'andamento delle agevolazioni in commento, si riportano nelle tabelle seguenti alcuni dati disponibili (fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze)<sup>127</sup> tratti dalle dichiarazioni IRPEF e relativi alle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio, per interventi di riqualificazione energetica e per arredo immobili ristrutturati per gli anni di imposta (dal 2010 al 2015).

IRPEF Modello persone fisiche totali Tutte le tipologie di contribuente		Detrazioni per recupero patrimonio edilizio Sezione III del quadro RP <sup>128</sup>		Detrazioni per riqualificazione energetica Sezione IV del quadro RP <sup>129</sup>	
Fonte	Anno di imposta	Frequenze	Ammontare in mln di euro	Frequenze	Ammontare in mln di euro
Dichiarazioni 2017	2016	8.885.191	5.321	2.140.588	1.282
Dichiarazioni 2016	2015	8.214.810	4.703	1.788.760	1.071
Dichiarazioni 2015	2014	7.615.095	4.098	1.825.495	1.397

<sup>125</sup> *Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione* op. cit.

<sup>126</sup> Tuttavia la stima, considerando da una parte i minori introiti legati alle detrazioni ed il minor gettito fiscale sui consumi energetici in relazione agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e, dall'altra, contabilizzando le maggiori entrate derivante dai consumi e dagli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati (quota ricavata dalla Matrice di contabilità sociale) giunge a stimare un saldo positivo per lo Stato di quasi 8,8 mld di euro (nel periodo 1998-2017). Allargando poi il campo della valutazione a tutti gli attori che rivestono un ruolo nel sistema in cui si inseriscono le agevolazioni, ossia lo Stato, le famiglie e le imprese, si delineerebbe nel periodo un saldo positivo per il sistema Paese valutabile in oltre 23,5 miliardi di euro.

<sup>127</sup> MEF - Dipartimento delle finanze - Dati e statistiche fiscali - Dichiarazioni fiscali - Analisi statistiche.

<sup>128</sup> Si fa riferimento alla detrazione del 50% (per le spese sostenute dal 26 giugno 2012), 41% e/o 36% per le spese di ristrutturazione e del 65% per le spese relative a misure antisismiche.

<sup>129</sup> Si far riferimento alla detrazione per spese di riqualificazione energetica ripartito in 5 o 10 rate, del 50% per spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e del 65% per spese sostenute successivamente a tale data.

Dichiarazioni 2014	2013	6.993.020	3.502	1.755.862	1.502
Dichiarazioni 2013	2012	6.173.777	2.761	1.405.638	1.294
Dichiarazioni 2012	2011	5.641.161	2.457	1.111.483	1.137
Dichiarazioni 2011	2010	5.267.221	2.242	1.052.369	1.349

IRPEF Modello persone fisiche totali Tutte le tipologie di contribuente		Detrazioni arredo immobili ristrutturati (50% importo rigo RP 57 col. 7)	
Fonte	Anno di imposta	Frequenze	Ammontare in mln di euro
Dichiarazioni 2017	2016	828.428	242*
Dichiarazioni 2016	2015	573.211	157
Dichiarazioni 2015	2014	376.099	98
Dichiarazioni 2014	2013	173.303	42
Dichiarazioni 2013	2012	-	-
Dichiarazioni 2012	2011	-	-
Dichiarazioni 2011	2010	-	-

\* Il dato comprende la Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili relativi ad immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B.

## A) Analisi specifica delle quantificazioni proposte.

### B.1) Detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica.

Si osserva preliminarmente che la stima ha opportunamente tenuto conto della previsione di percentuali differenziate (65% e 50%) in relazione alle diverse tipologie di interventi prefigurati.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in riferimento alla richiesta di conferma che gli effetti positivi sul gettito correlati alla ipotizzata maggiore spesa indotta dalla norma trovino riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame, il Governo<sup>130</sup> ha precisato che tutti gli studi finora effettuati (tra gli altri dal Dipartimento delle Finanze, dal CRESME, dall'ENEA), anche i più recenti, convergono nell'evidenziare un significativo effetto di incremento degli investimenti nel settore edilizio correlato al maggiore beneficio fiscale concesso. Tale incremento di investimenti si traduce ovviamente in maggiore base imponibile, una quota della quale è alla base del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, ma anche in maggiore occupazione ed in altri benefici correlati che per ovvi motivi non sono stati presi in considerazione nella stima.

Inoltre, è stato rappresentato che, per quanto riguarda il profilo finanziario degli effetti stimati ai fini dell'indebitamento netto, si conferma che la diversa modulazione temporale è collegata alla possibilità, da parte di contribuenti in possesso di specifici requisiti (i soggetti cosiddetti incapienti), di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. In particolare il profilo è stato ricalcolato nell'ipotesi che la quota (considerata ai fini prudenziali pari al 5%) della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica, il cui corrispondente credito viene ceduto agli

<sup>130</sup> Nella nota del MEF - Ufficio legislativo - del 20 novembre 2018.

istituti di credito e agli intermediari finanziari, incida completamente in un anno anziché essere diluita in 10 anni.

Si osserva quindi in proposito:

- che la RT associata alla proroga disposta con la legge di bilancio 2018, a fronte di una spesa effettiva di circa 3.800 mln di euro registrata nell'anno 2015<sup>131</sup>, ipotizzava per il 2018 un ammontare complessivo detraibile pari a 4.250 milioni di euro (si tratta del medesimo importo stimato per il 2017 nella RT associata alla proroga della detrazione disposta con la legge di bilancio 2017). Si evidenzia che anche la RT all'esame ripropone i gli stessi importi: sia il valore di 3.800 mln di euro che è tratto dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2017 (anno di imposta 2016) sia la previsione di spesa detraibile indicata in 4.250 milioni di euro<sup>132</sup>. In relazione alle dinamiche registrate nei primi otto mesi dell'anno<sup>133</sup> - che indicano un volume di spesa complessivo superiore ai livelli del 2017 (imputabili per 3.549 milioni di euro alla riqualificazione energetica) ma che continua a collocarsi all'interno della previsione - andrebbe valutata l'opportunità di acquisire maggiori informazioni in ordine al *trend* registrato ed a quello tendenziale al fine di confermare il carattere prudenziale della stima;
- che la RT, nell'indicare la spesa annua, distinguendo tra infissi, schermature solari e caldaie a condensazione ed a biomassa, riferisce genericamente di aver considerato "anche dati pubblicati da ENEA nel 2018". Sarebbero utili maggiori informazioni sulla base dati utilizzata;
- che la RT, nell'individuare la spesa base e quella indotta dall'effetto incentivante, ha considerato gli importi di spesa annua per la metà (rispettivamente di 2.607 mln di euro e di 1.643 milioni di euro), in modo analogo a quanto fatto per la proroga disposta con la legge di bilancio 2018, ma diversamente dalla RT associata alla legge di bilancio 2017. La RT, pur partendo dal medesimo dato di spesa complessiva (pari a 4.250 mln di euro) indicava invece come spesa base e spesa incrementale valori differenti dalla metà e precisamente 2.050 mln di euro di spesa base e 2.200 milioni di euro di spesa incrementale. Andrebbero chiarite le ragioni per cui nella stima in esame si è ritenuto di confermare il criterio adottato lo scorso anno nella determinazione delle due componenti della spesa;
- che la RT all'esame offre valori di sintesi, non fornendo informazioni specifiche (relative alla numerosità ed alle spese rispettivamente associabili) per quelle fattispecie che, in ragione del maggior livello di efficientamento energetico rispetto alle altre,

---

<sup>131</sup> Sulla base delle dichiarazioni 2016, ultime disponibili.

<sup>132</sup> Pur giungendo al medesimo valore complessivo variano rispetto alla stima dello scorso anno gli importi associati rispettivamente alla detrazione al 50% ed al 65%, rispettivamente pari a 1.643 milioni di euro e 2.607 milioni di euro.

<sup>133</sup> Si richiamano sul punto le analisi svolte nel dossier: *Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione* op. cit

consentono di fruire della detrazione nella percentuale più elevata<sup>134</sup> (la RT fa genericamente riferimento al 65% di detrazione);

- che fa eccezione la stima riferita agli impianti microgeneratori, per cui la RT ipotizza una spesa pari a 50 milioni di euro. Andrebbero forniti elementi informativi a supporto dei valori riportati nella tabella riepilogativa degli effetti specificamente associata alla fattispecie (in particolare andrebbe chiarito come si sia giunti a stimare la base netta IVA e quale sia l'aliquota applicata per la stima del gettito associato all'effetto correlato indotto).
- che la stima, considerando specificamente l'impatto finanziario della proroga dell'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili IACP<sup>135</sup>, ripropone la quantificazione dello scorso anno, assumendo una spesa pari a 150 milioni di euro di cui 75 milioni di spesa base ed ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale e giungendo quindi a riproporre gli stessi valori che sono stati indicati lo scorso anno e riprodotti nella tabella riepilogativa degli effetti finanziari che si legge in RT. Per un riscontro della quantificazione andrebbero fornite informazioni e dati disponibili, in ordine alla prima esperienza applicativa dell'agevolazione per gli IACP ed enti assimilati.

## **B.2) Detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia.**

Si osserva che la RT ripropone la medesima stima espressa nelle RT associate alle leggi di bilancio 2017 e 2018 per cui le ipotesi, i valori, le percentuali e gli effetti complessivi sul gettito, articolato per imposte (IVA, IRPEF, IRPER/IRES, IRAP) sono gli stessi di quelli indicati negli anni scorsi nelle pertinenti stime.

Fa eccezione il valore di 202,2 milioni a titolo di IRPEF/IRES/ IRAP indicato per l'anno 2019 e che non corrisponde all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del 30% alla base imponibile netta dell'IVA ( $664,8 \times 30 / 100 = 199,4$ ). Dovrebbe trattarsi comunque di un refuso: i valori riportati nella tabella riepilogativa dei pertinenti effetti finanziari sono gli stessi dello scorso anno e l'importo di 199,4 milioni di euro si leggeva coerentemente nella RT dello scorso anno. Appare opportuna una conferma.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in riferimento alla richiesta di conferma che gli effetti positivi sul gettito correlati alla ipotizzata maggiore spesa indotta dalla norma trovino riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame, il Governo ha precisato<sup>136</sup> che tutti gli studi finora effettuati (tra gli altri dal Dipartimento delle Finanze, dal CRESME, dall'ENEA), anche i più recenti, convergono nell'evidenziare un significativo effetto di incremento degli investimenti nel settore edilizio correlato al maggiore beneficio fiscale concesso. Tale

---

<sup>134</sup> Ci si riferisce alle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di almeno classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi nonché alle spese per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

<sup>135</sup> Si ricorda che la proposta normativa ammette agli IACP ed enti assimilati a fruire delle "detrazioni di cui al presente articolo".

<sup>136</sup> Nella nota del MEF - Ufficio legislativo - del 20 novembre 2018.

incremento di investimenti si traduce ovviamente in maggiore base imponibile, una quota della quale è alla base del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, ma anche in maggiore occupazione ed in altri benefici correlati che non sono stati presi in considerazione nella stima.

Si rappresenta inoltre:

- che la RT - ricostruendo i dati di competenza per l'anno 2018 delle spese finora sostenute nell'anno che presentano un andamento analogo a quello del 2017 e del 2016 per il corrispondente periodo, giunge ad ipotizzare anche per il 2019 il medesimo *trend* (16.575 milioni di euro di spesa per il recupero del patrimonio edilizio e 2.925 milioni di euro di spesa indotta dall'effetto incentivante per un totale di 19,500 milioni di spesa). In relazione ai dati a consuntivo 2017 ed alle dinamiche registrate nei primi otto mesi dell'anno<sup>137</sup> - che indicano un volume di spesa complessivo superiore ai livelli del 2017 (imputabili per 25.038 al recupero edilizio) - appare necessario un supplemento informativo al fine di poter riscontrare il carattere prudenziale della stima;
- che andrebbe chiarito come si sia giunti alla individuazione ed alla riproposizione anche per il 2019 della medesima percentuale (il 15%) - indicata anche nelle RT associate alle leggi di bilancio per il 2018 ed il 2017 - di spesa complessiva che corrisponderebbe alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione. Si ricorda che la medesima percentuale è stata utilizzata anche nella RT al DDL stabilità 2016 a fronte di una differente previsione di spesa attesa (18.500 mln di euro previsto per il 2016; 19.500 mln di euro per il 2017); di contro la RT al DDL stabilità 2015, per gli stessi interventi, ha considerato la più bassa percentuale del 10%, pur in presenza di un andamento analogo stimato delle spese (dati 2015 su 2014);
- che il riproporsi dell'agevolazione nel tempo dovrebbe ragionevolmente determinare una diminuzione dell'effetto incentivante, potendo i potenziali fruitori dell'agevolazione valutare di non affrontare le spese in esame sulla base dell'aspettativa della reiterazione della misura.

### **B3) Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile interessato dalla ristrutturazione.**

Si osserva che la RT, partendo da dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 che evidenziano per il 2016 una pertinente spesa di 1.287 milioni di euro, ripropone le medesime ipotesi e valori di cui alle stime associate alle leggi di bilancio 2018 e 2017 (nello specifico la previsione di 1.700 milioni di euro di spesa anche per l'anno 2019 da cui si ricava una rata annua di detrazione pari a 85,0 mln di euro). La quantificazione appare compatibile con il *trend* di crescita della spesa registrata (nel 2014, 1.100 mln di euro; nel 2015 1.186 mln; 1.287 milioni di euro nel 2016). Tuttavia, con specifico riguardo, all'indicazione dell'incremento di gettito a titolo di IRPEF, IRES, IRAP (20,9 mln di euro)

---

<sup>137</sup> Si richiamano sul punto le analisi svolte nel dossier: *Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione* op. cit

andrebbero fornite maggiori informazioni che consentano una verifica della stima del predetto gettito; diversamente dalle altre fattispecie agevolative in commento - nelle quali alla base imponibile netta IVA è stata applicata l'aliquota del 30% - nel caso di specie il maggior gettito stimato a titolo IRPEF/IRES ed IRAP non apparirebbe coerente, applicando la stessa metodologia, con il valore dell'incremento di gettito IVA indicato in RT (pari a 30,7 mln di euro per l'anno 2019).

### **Comma 41**

#### **(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)**

La proposta normativa in commento estende la detrazione fiscale del 36%, introdotta lo scorso anno con la legge di bilancio per il 2018<sup>138</sup> ed operante per l'anno 2018, anche alle spese documentate che saranno effettuate nel 2019 per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta fino ad un ammontare massimo di spese documentate di 5.000 euro.

**La RT** illustra brevemente la detrazione in commento, ricordando che la stessa spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione è riconosciuta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Rappresenta quindi che poiché non risultano ancora disponibili i relativi dati nelle dichiarazioni dei redditi, si assume una spesa annua analoga a quella stimata per l'analogo provvedimento per l'anno 2018, quindi pari a 1.200 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2019 a +13,6 milioni di IVA e +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto l'effetto complessivo riportato nella tabella seguente, in termini finanziari.

---

<sup>138</sup> All'art.1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017.



(milioni di euro)

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	2031
<b>IRPEF</b>	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>7,1</b>	<b>2,4</b>	<b>-73,9</b>	<b>-43,2</b>	<b>+32,4</b>	<b>0</b>

**Al riguardo**, si evidenzia che la RT ripropone la quantificazione dello scorso anno assumendo le medesime ipotesi e gli stessi valori. Si ricorda che la RT associata alla legge di bilancio 2018 forniva alcune informazioni a supporto dell'indicazione dell'importo di 1.200 milioni di euro, come stima delle spese per gli interventi di sistemazione a verde ammessi alla detrazione; informazioni che, stante la riproposizione della stima, si ipotizza essere attuali e che, pertanto, si richiamano di seguito ad illustrazione di quanto si legge in RT.

In base ai dati risultanti negli archivi catastali, risulta un numero di abitazioni in ville, villini, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici di circa 2,3 milioni di unità. Utilizzando come *proxy* il rapporto fra la frequenza annuale di interventi di recupero edilizio e il totale delle abitazioni, si ipotizza che il 15% di tale numero sia relativo ad immobili oggetto degli interventi in esame, e si incrementa tale valore di un ulteriore 10% per tener conto di altri immobili di singoli privati. Da dati Censis risultano inoltre circa un milione di condomini di immobili ad uso abitativo, di cui si considera solo il 5%, ai fini della stima. Applicando un costo medio di 5.000 euro per gli interventi sui condomini e di 2.500 euro per quanto concerne le restanti tipologie di abitazioni, si stima una spesa complessiva di circa 1.200 milioni di euro."

Poiché la RT ripresenta senza variazioni la stima dello scorso anno, continuano ad essere attuali i rilievi svolti nell'occasione dal Servizio del bilancio a commento dell'allora nuova fattispecie agevolata e ciò anche in considerazione del fatto che, come si legge in RT, non sono ancora disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi; conseguentemente anche per la RT all'esame non è possibile riscontrare il carattere prudenziale della stima. La stessa presenta infatti elementi di aleatorietà in considerazione delle ipotesi assunte, in particolare, per l'utilizzo come *proxy* del rapporto tra la frequenza annuale di interventi di ristrutturazione edilizia ed il numero delle abitazioni. Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che la norma non circoscrive l'agevolazione alle unità abitative interessate da interventi di recupero edilizio.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in riferimento alla richiesta di valutazione della prudenzialità dell'iscrizione di effetti positivi per i primi due esercizi, il Governo<sup>139</sup> ha precisato che le spese in esame sono da considerarsi a tutti gli effetti analoghe alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia. Ne consegue che sono attesi analoghi, se non proporzionalmente maggiori in quanto agevolazione non prevista a regime,

<sup>139</sup> Nella nota del MEF - Ufficio legislativo - del 20 novembre 2018.

effetti positivi sul gettito derivanti dalla maggiore spesa effettuata e quindi dalla correlata maggiore quota di base imponibile dichiarata dalle imprese che effettuano i lavori. La stima è di conseguenza stata condotta applicando metodologia e parametri analoghi a quelli utilizzati per la norma relativa alle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia.

Si rappresenta poi che la genericità delle fattispecie normative (si pensi ad esempio alle espressioni "sistemazione a verde" e "giardino pensile") ha dato luogo nella prima applicazione ad incertezze applicative, chiamando l'Amministrazione a fornire vari chiarimenti in merito<sup>140</sup>.

## Commi 42-44

### (Modifiche alla disciplina del credito imposta per attività di ricerca e sviluppo)

Il comma 42 dell'articolo in commento interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 che istituisce e disciplina il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo<sup>141</sup>. In particolare si modifica in più parti il citato articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 e precisamente:

- la lettera a), interessando il comma 1, abbassa in via generale la misura del credito d'imposta in esame portandola dal 50% al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 - mantenendo, tuttavia la percentuale del 50% nei casi indicati nel successivo comma 6-*bis*<sup>142</sup>.
- La lettera b), modificando il comma 3, abbassa l'importo massimo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d'imposta per ricerca e sviluppo, portandolo a 10 mln di euro a fronte dei vigenti 20 mln di euro.
- La lettera c), modifica il comma 6 in più parti. In particolare: il **punto 1)** riscrive la vigente lettera a) chiarendo che le spese per il personale ammissibili al credito di imposta sono solo quelle relative al personale dipendente titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed impiegato direttamente nelle attività di ricerca e sviluppo; introduce poi la lettera a-*bis*) per la quale si considerano agevolabili anche le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo, e comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività agevolabili. La relazione illustrativa chiarisce che per tali tipologie di spesa la percentuale agevolabile è pari al 25%. Il **punto 2)**, sostituisce la lettera c) specificando che sono agevolabili le spese sostenute per i contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati; i contratti stipulati con le imprese residenti e rientranti nella definizione di *start-up* innovative e con le imprese rientranti nella definizione di piccole e medie imprese (PMI) innovative sono agevolabili a condizione che i suddetti soggetti non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente; introduce il comma c-*bis*) con la finalità di ammettere all'agevolazione anche le spese relative a contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate alla precedente lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo purché non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Il **punto 3)** introduce la lettera d-*bis*) che aggiunge tra le spese agevolabili anche quelle relative ai materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati direttamente nella attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi di ricerca industriale e dello

---

<sup>140</sup> Si vedano i chiarimenti forniti in occasione di TELEFISCO 2018.

<sup>141</sup> La vigente disposizione riconosce il credito per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

<sup>142</sup> In particolare la misura rimane inalterata nei casi di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'azienda, quindi con riferimento alle spese del personale con contratto di lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle citate attività e nel caso di attività commissionate all'esterno solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con *start up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative indipendenti.

sviluppo sperimentale. Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento è stato precisato che la lettera *d-bis* non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

- La lettera d) inserisce il nuovo comma *6-bis* che disciplina nuovi criteri di calcolo del credito d'imposta indicando che sull'eccedenza agevolabile<sup>143</sup> l'agevolazione si applica nella misura del 50% dell'importo proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca (rispettivamente indicati nelle nuove lettere a) e c) del comma 6 come modificato dal presente articolo) rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25% sulla parte restante.
- La lettera e), modificando il comma 8, specifica che l'utilizzo del credito d'imposta è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11, come modificato dall'articolo in esame.
- La lettera f), sostituisce il comma 11 in materia di riconoscimento del credito d'imposta; la novella prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell'azienda devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale attivi, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 39 del 2010, mentre rimane invariata l'osservanza dei principi di indipendenza a cui deve essere informata l'attività del revisore. Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti viene riconosciuta in aumento del credito d'imposta la somma massima di 5.000 euro (fermo restando comune il limite massimo di 10 mln di euro) a ristoro delle spese sostenute per adempiere l'obbligo della certificazione in argomento.
- La lettera g) introducendo il comma *11-bis* dispone che ai fini dei controlli successivi le imprese beneficiarie del credito sono tenute a redigere e conserva una relazione tecnica che illustri le finalità i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo agevolate; la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività o dal responsabile di progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Nel caso di attività commissionate a terzi la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo.
- La lettera h) modifica il vigente comma 12 al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate al precedente comma 11 per il quale il riferimento al soggetto che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti non è il revisore legale o il professionista responsabile, ma, in termini generici, il "soggetto incaricato".

Il comma 43 stabilisce che le disposizioni in esame decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, tranne quelle recate dalle lettere e), f) e g) precedentemente commentate i cui effetti decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018.

Il comma 44 reca una norma di interpretazione autentica per la quale il credito d'imposta si riconosce per le spese sostenute dai soggetti residenti commissionari di attività di ricerca e sviluppo<sup>144</sup> solamente nel caso in cui queste attività siano svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

**La RT** rammenta che la modifica normativa riduce, a partire dal 2019, l'aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota

---

<sup>143</sup> Cioè la differenza tra l'ammontare totale delle spese agevolabili e la media degli investimenti medesimi realizzati nel triennio 2012-2014.

<sup>144</sup> Per conto di imprese residenti o localizzate in altri stati UE o negli Stati aderenti allo spazio economico europeo (SEE) o Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni

sia maggiorata al 50%. Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.

Ai fini della stima analizza i dati del quadro RU delle dichiarazioni Redditi 2017, anno di imposta 2016, individuando un credito di imposta spettante totale per circa 1,3 miliardi di euro. Per ogni singolo contribuente, a partire da tale credito, stima la spesa per attività di ricerca e sviluppo. Successivamente ricostruisce il credito di imposta spettante, previsto dalla modifica normativa, pari al 25% della spesa e nel limite di 10 milioni di euro, per circa 654,7 milioni di euro.

Considera che dai dati F24 risulta un maggiore utilizzo del credito nel 2018 rispetto al 2017, pertanto il nuovo credito stimato è di circa 967,2 milioni di euro.

In un'ottica prudenziale, tenendo conto dell'attuale andamento dell'utilizzo, di quanto stanziato in bilancio e di quanto sopra stimato, il recupero viene valutato in circa 300 milioni di euro<sup>145</sup>. L'andamento di competenza e cassa è riportato nelle tabelle sottostanti:

*(milioni di euro)*

Competenza	2019	2020	dal 2021
Credito di imposta	+300	+300	0

*(milioni di euro)*

Cassa	2019	2020	2021	dal 2022
Credito di imposta	0	+300	+300	0

**Al riguardo** si osserva che le modifiche apportate all'agevolazione in esame appaiono suscettibili di dar luogo ad effetti finanziari di segno opposto: da un lato, la riduzione della misura percentuale<sup>146</sup> e del limite massimo del credito<sup>147</sup> possono determinare recuperi di gettito in termini di minori oneri associati alla misura, dall'altro l'estensione dell'ambito oggettivo degli investimenti per attività di ricerca e sviluppo<sup>148</sup> agevolabili incrementa il tiraggio; su tale ultimo profilo il Governo<sup>149</sup>, in risposta alle osservazioni formulate durante l'esame parlamentare, ha specificato che *“ad un possibile ampliamento dell'ambito oggettivo degli investimenti agevolabili si contrappone un effetto riduttivo del credito derivante dalle modifiche normative che riguardano gli adempimenti formali che hanno reso più stringenti le condizioni di applicazione del credito di imposta”*. Pertanto *“ritiene che la stima basata sui soli dati analitici disponibili sia da considerarsi metodologicamente valida, considerando che le modifiche sull'ambito oggettivo (in ogni caso di segno opposto-estensione fattispecie ed effetto restrittivo conseguente ai maggiori adempimenti e controlli richiesti) non generino sostanziali effetti”*.

In relazione al primo profilo, occorre rammentare, sinteticamente, che la legge di bilancio per il 2017 aveva raddoppiato la misura del credito d'imposta riconoscibile portandola dal 25% al 50%, aveva elevato (quadruplicandolo) il valore massimo di credito concedibile per

<sup>145</sup> Derivante da: 967 mln di euro - 654 mln di euro = 313 mln di euro.

<sup>146</sup> Dal 50 al 25% con la lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame.

<sup>147</sup> Da 20 a 10 milioni di euro con la lettera b), comma 1, dell'articolo in esame.

<sup>148</sup> Lettera c) punto 2 (istituzione nuovo comma c-bis) e punto 3 del comma 1 dell'articolo in argomento.

<sup>149</sup> Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.

ciascun beneficiario, portandolo da 5 mln di euro a 20 mln di euro, ed inoltre aveva esteso il beneficio al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. A tali modifiche, tutte suscettibili di dar luogo a minor gettito, era stato associato, in termini di cassa, un onere aggiuntivo (rispetto alla stima precedente evidenziata nella RT annessa alla legge di stabilità per il 2015<sup>150</sup>) pari a 727,1 mln di euro per gli anni dal 2018 al 2020, mentre per l'anno 2021, che rappresentava l'estensione dell'agevolazione all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il minor gettito era pari a 1.274,1 mln di euro.

La RT annessa ai commi in esame indica, per le nuove disposizioni, un ammontare di crediti di imposta pari a 654,7 mln di euro che rappresenta il 50% circa dell'importo complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2016, pari a 1,3 mld di euro. Successivamente in considerazione del *trend* registrato nel 2018 sulla base di dati F24, giunge a stimare il valore dei crediti associabili alla rimodulazione proposta in circa 967,2 milioni di euro. Ripercorrendo le modifiche della disciplina in esame e le relative stime, si può affermare che le dichiarazioni presentate per l'anno 2016 - i cui dati sono utilizzati in RT per la definizione degli effetti finanziari dell'articolo in esame - si riferivano ad un credito d'imposta calcolato in base alla disciplina di cui alla legge di stabilità per il 2015<sup>151</sup> che prevedeva, in relazione all'agevolazione in commento, un'aliquota del 25% ed un valore massimo individuale di credito di imposta pari a 5 mln di euro. Da una stima e dai riscontri basati su microsimulazione dei dati delle dichiarazioni per l'anno 2016, sarebbe stato logico attendersi valori uguali se non maggiori rispetto agli indicati 1,3 mld di euro per effetto del raddoppio del valore massimo di credito concedibile (da 5 mln di euro a 10 mln di euro in conseguenza della nuova normativa all'esame rispetto a quella vigente nell'anno 2016). L'ipotesi è anche supportata dal fatto che, come risulta dai dati dell'ISTAT<sup>152</sup>, le spese per ricerca e sviluppo hanno subito un incremento del 4,6% nell'anno 2016, dell'1,8% nell'anno 2017 e del 3,4% nell'anno 2018 (per gli ultimi due anni i dati sono preliminari in quanto essi non contengono ancora quelli delle Università).

È evidente che se la stima fondata su microsimulazione non è facilmente confutabile, è però necessario capire la tipologia dei dati utilizzati al fine di trarre un valore sintetico, rappresentativo delle modifiche derivanti dalle novelle all'esame.

La RT non indica quale sia il valore di spesa riferita alle fattispecie di cui al nuovo comma 6-*bis* per cui trova applicazione la più favorevole misura del 50% della spesa agevolabile.

A ciò si aggiunga che per stimare il recupero di gettito non sembra corretto confrontare dati di competenza (quali quelli derivanti dalla stima condotta sui dati risultanti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi) con dati di cassa (quelli risultanti dall'analisi dei modelli

---

<sup>150</sup> Articolo 1, commi 35, 36 della legge n. 190 del 2014. La RT specificava che l'onere per gli anni 2018 e 2019 era pari a 547 mln di euro. Sul punto si osserva che sommando l'onere di 547 mln di euro al maggior onere recato dalla citata legge di bilancio per il 2017, si ottiene il valore complessivo della perdita di gettito per tale agevolazione pari a 1.274,1 mln di euro (cioè: 547 mln di euro + 727,1 mln di euro) che coincide, evidentemente, con l'onere derivante dall'estensione all'anno 2020 del credito in argomento.

<sup>151</sup> Le novelle contenute nella legge di bilancio per il 2017 hanno avuto effetto per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018 e relative all'anno 2017 (quindi le dichiarazioni presentate l'anno successivo rispetto a quelle i cui dati sono stati utilizzati per la stima presentata in RT).

<sup>152</sup> Si veda ISTAT – Statistiche Report: [Ricerca e sviluppo in Italia - anni 2016-2018](#), del 10 settembre 2018.

F24); in particolare l'osservazione muove dal fatto che il dato di competenza è quello relativo all'ammontare di credito che viene indicato nella dichiarazione dei redditi e rappresenta il diritto ad usufruire del credito d'imposta nel suo importo totale - maturato in ragione delle modalità specifiche di calcolo - mentre il dato di cassa è rappresentato dall'ammontare totale o parziale del credito d'imposta maturato che il contribuente vuole o può compensare per effetto della normativa vigente, utilizzando la delega unificata di pagamento (c.d. F24).

Pertanto il dato che si legge in RT, concernente le risultanze derivanti dal modello F24 relative all'utilizzo del credito nel 2018, potrebbe essere un dato parziale in quanto potrebbe rappresentare solo quella parte di credito maturato nell'anno e che il contribuente decide di utilizzare (rinviando il credito residuale agli anni successivi) o al contrario potrebbe essere un dato complessivo ma spurio che contiene cioè al suo interno la compensazione di crediti di imposta maturati in anni precedenti, oltre a quello maturato nell'anno. Sul punto infatti la RT si esprime nel senso che *“dai dati F24 risulta un maggiore utilizzo del credito nel 2018 rispetto al 2017”* con ciò facendo supporre che il dato rilevato è di mera cassa, senza alcun riferimento all'anno di maturazione del credito, quindi all'aspetto della competenza.

Per tali aspetti sarebbero opportuni chiarimenti.

### **Commi 45-48 (Credito imposta formazione 4.0)**

Il nuovo comma, introdotto durante l'esame parlamentare, proroga di un anno (per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 – essenzialmente quindi per l'anno 2019) il riconoscimento del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge n. 205 del 2017. Detto credito è riconosciuto nel limite massimo annuale di 300.000 euro<sup>153</sup> ed è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese; alle grandi imprese il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%<sup>154</sup>. Ai fini applicativi, in quanto compatibili, sono richiamate le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018. A fini di copertura è autorizzata la spesa di 250 mln di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del beneficio in argomento al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa determinato ed il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione<sup>155</sup>

Nel merito si rammenta che la richiamata disposizione in vigore, prevede un'autorizzazione di spesa di 250 mln di euro per l'anno 2019 e riconosce un credito d'imposta pari al 40% per tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Inoltre, il credito d'imposta vigente: - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo; - non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del

---

<sup>153</sup> La vigente disposizione, su richiamata, prevede il medesimo importo massimo annuale per ciascun beneficiario.

<sup>154</sup> In merito alle percentuali di attribuzione si rammenta che la vigente disposizione prevede un credito d'imposta pari al 40% per tutti i contribuenti indipendentemente dalla grandezza, dal settore, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

<sup>155</sup> Ponendo quindi in essere, ove necessario, le iniziative di cui all'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, legge di contabilità e finanza pubblica.

TUIR n. 917 del 2016; - è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

**La RT** aggiuntiva sottolinea che la disposizione modifica la disciplina del credito d'imposta formazione "4.0", di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendone l'applicazione anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Il credito d'imposta è attribuito, nella misura del 50% nei confronti delle piccole imprese e del 40% nei confronti delle medie imprese nel limite massimo annuale di 300.000 euro, mentre è attribuito nella misura del 30% per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

L'onere è pari al limite di spesa previsto, ovvero 250 milioni per l'anno 2020.

**Al riguardo** si osserva, preliminarmente, che sarebbe utile, al fine di evitare incertezze applicative, indicare i criteri mediante i quali le imprese si individuano come di piccole o medie dimensioni atteso che a seconda della grandezza per esse è previsto, nella nuova disposizione, il riconoscimento di una diversa percentuale di beneficio (50% se di piccole dimensioni, 40% se di medie dimensioni).

In merito poi all'aspetto finanziario si evidenzia che la disposizione reca, rispetto alla vigente normativa, prescrizioni in grado di produrre effetti di gettito di segno contrapposto: in particolare se da un lato si ha un incremento della percentuale del credito attribuito alle piccole imprese (dal 40% si passa al 50%), dall'altro si ha una diminuzione della medesima percentuale per le grandi imprese (dal 40% si passa al 30%) nonché un abbassamento del limite massimo annuale riconosciuto per ogni singolo beneficiario (passa da 300.000 euro a 200.000 euro annui).

Tuttavia - pur essendo di fronte ad un'autorizzazione di spesa per un importo fisso pari a 250 mln di euro per l'anno 2020 monitorata ai sensi del ricordato articolo 17, comma 13 della legge n. 196 del 2009 - occorre osservare che la RT dovrebbe tener conto degli andamenti finanziari delle compensazioni effettuabili in quanto la norma prevede una fruibilità del credito anche per i periodi successivi rispetto a quello di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (in cui sono indicate le spese sostenute nel relativo anno); in considerazione di quanto sopra rappresentato, potrebbe esserci, in meri termini finanziari, un minor onere complessivo per l'anno 2020 e corrispondentemente prodursi effetti finanziari negativi derivanti dalla compensazione del credito d'imposta per gli anni successivi al 2020 e fino a quando se ne conclude l'utilizzo<sup>156</sup> di cui la RT parrebbe non aver tenuto conto.

In merito, appaiono opportuni chiarimenti.

---

<sup>156</sup> Così come previsto dal vigente articolo 1, comma 50 della citata legge n. 205 del 2017.

## **Commi 49-54 (Enti non commerciali e contributo ANMIL)**

I commi in titolo, aggiunti in sede di esame parlamentare, propongono di modificare la vigente disciplina in tema di enti di natura non commerciale; in particolare, aggiungendo la lettera *b-bis* all'articolo 3, comma 79 del D. Lgs. n. 117 del 2017, si introduce tra le voci che non concorrono alla formazione del reddito le attività svolte in campo sociale, sanitario e socio-sanitario da fondazioni *ex* IPAB, purché reinvestano tutti gli utili in attività della stessa natura e senza deliberare alcun compenso a favore degli organi amministrativi. Le agevolazioni in argomento si applicano nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti “*de minimis*”<sup>157</sup>.

Al fine poi di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, dispone l'erogazione di un contributo annuo di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, a favore dell'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali si dispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL dell'80% del contributo citato spettante per l'anno di riferimento a titolo di primo acconto; entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente. Successivamente e solo l'esito positivo della verifica amministrativo-contabile il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20% del contributo a titolo di saldo.

**La RT** aggiuntiva rappresenta che la disposizione modifica l'articolo 79 del D. Lgs. n. 117/2017, prevedendo che le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) del Codice del Terzo settore siano considerate non commerciali se svolte da fondazioni *ex* IPAB, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. Specifica che la modifica sopra richiamata, sebbene determini un ampliamento della platea dei soggetti le cui attività vengono considerate non commerciali, non genera effetti di gettito, atteso che la platea potenziale dei soggetti interessati sconta – già a legislazione vigente – imposte del tutto trascurabili. Infatti, da elaborazioni sui dati dichiarativi relativi all'anno di imposta 2015 risulta che le *ex* IPAB privatizzate hanno dichiarato imposte di importo limitato; l'assenza di effetti derivanti dalla disposizione in esame è giustificata, inoltre, dalla prudenzialità della stima effettuata in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (D. Lgs. n. 117 del 2017).

**Al riguardo** si evidenzia che l'emendamento approvato aveva ipotizzato oneri per i quali era stata prevista una copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo per un importo pari a 1,5 mln di euro a decorrere dal 2019.

La RT in esame, pur riconoscendo oneri in termini di minor gettito, non provvede a quantificarli in quanto afferma essere di importo trascurabile; in proposito si ritiene invece necessario poter disporre di dati puntuali che consentano di verificare l'affermata neutralità

---

<sup>157</sup> Ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.



in termini finanziari della proposta normativa in esame; la modifica appare suscettibile di dar luogo ad una perdita di gettito per effetto di un'estensione sia soggettiva (le ex IPAB) sia oggettiva (le attività svolte in campo sociale, sanitario e socio-sanitario). Si rammenta che nell'originaria RT annessa al citato D. Lgs. n. 117 del 2017 erano stati stimati oneri complessivi pari a 49,8 mln di euro per l'anno 2021 e 28,5 mln di euro a decorrere dal 2022 che erano stati associati a diverse disposizioni, tra cui anche a quella relativa all'esclusione dal reddito di particolari categorie di attività perché considerate non commerciali<sup>158</sup>.

In merito poi alle verifiche amministrativo-contabili da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali andrebbe confermato che tali attività potranno essere svolte efficacemente avvalendosi delle dotazioni organiche, finanziarie e strumentali previste a legislazioni vigenti.

### **Comma 55 (Finanziamento a Radio Radicale)**

Il comma 55 autorizza il Ministero dello sviluppo economico a prorogare di ulteriori 6 mesi il regime convenzionale con il centro di Produzione spa per la trasmissione sul canale Radio Radicale delle sedute parlamentari. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2019.

**La RT** illustra il comma.

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di limite di spesa.

### **Commi 56-57 (Canone RAI)**

La proposta normativa in commento stabilizza a regime la riduzione a 90 euro del canone RAI che, la disciplina vigente<sup>159</sup> opera per il solo biennio 2017 e 2018.

Con le novelle operate all'art.1, comma 160 della legge di stabilità per l'anno 2016<sup>160</sup>, si rende non più temporaneo (relativamente al periodo dal 2016 al 2018) ma a regime il riparto dell'eventuale maggior gettito del canone RAI tra le diverse finalizzazioni che sono previste dalla norma. In particolare è fissata a decorrere dal 2017, e non più soltanto per ciascuno degli anni 2017 e 2018, il riversamento all'erario del 50% del maggior gettito da ripartire.

Si ricorda che a norma del vigente comma 160, per gli anni dal 2016 al 2018 le entrate da canone maggiori rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33% del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:

- a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
- b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

---

<sup>158</sup> In particolare quelle indicate nel comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 79 del citato DLgs 117/2017 che ora si modifica ampliando oggettivamente, con l'introduzione della commentata lettera b-bis, le tipologie di attività escluse dal reddito.

<sup>159</sup> Di cui all'art. 1, comma 40 della legge n. 232 del 2016 che l'articolo in commento, comma 1, novella nella parte in cui fa riferimento al biennio 2017 e 2018.

<sup>160</sup> Si tratta della legge n. 208 del 2015.

c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assegnata la restante quota delle eventuali maggiori entrate. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

**La RT**, dopo aver brevemente illustrato le novelle di cui alla proposta normativa in commento, segnala che le previsioni delle entrate per il canone di abbonamento per il triennio 2019 – 2021 sono state elaborate sulla base delle entrate previste per il 2018 e che, pertanto, la norma non comporta variazioni di gettito rispetto alle previsioni utilizzate per la predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente.

**Al riguardo**, da dati tratti dal bollettino delle entrate tributarie 2018 - periodo gennaio-settembre 2018<sup>161</sup> rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, in termini di competenza, risulta un incremento del 3,4% (il dato relativo al periodo gennaio - settembre 2018 è pari a 1.387 milioni di euro rispetto a 1.342 milioni di euro registrati lo scorso anno nel corrispondente periodo con una variazione positiva di 45 milioni di euro). In termini di cassa invece, si registra una flessione significativa degli incassi in valore assoluto di 225 milioni di euro (-15,6%)<sup>162</sup>.

I dati riferiti al periodo gennaio/dicembre 2017<sup>163</sup>, raffrontati con quelli dell'anno 2016 fanno registrare, in termini di competenza, una flessione (- 191 milioni di euro pari a - 9%)<sup>164</sup>. Anche in termini di cassa, i versamenti relativi all'anno 2017 sono in diminuzione (pari a 64 milioni di euro pari a -3,1%), a fronte di un valore assoluto di incassi pari a 1.983 milioni di euro nel 2017 e di 2.047 milioni di euro nel 2016.

In considerazione dei dati sopra riportati, andrebbero forniti elementi informativi che consentano di comprendere la non trascurabile flessione degli incassi registrata nel 2018 e il minor gettito, sia in termini di competenza sia di cassa, risultante dal confronto tra gli anni 2017/2016. L'approfondimento potrebbe essere utile al fine di cogliere l'andamento nel tempo del gettito riveniente dal canone TV il cui importo unitario per le utenze private verrebbe ora ridotto non più temporaneamente ma a regime.

### **Commi 58-60 e 62-63 (Fondo investimenti Amministrazioni centrali)**

I commi 58 e 59, come modificati in prima lettura, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti con una dote di 2,75 miliardi di euro per l'anno 2019, 3 miliardi per l'anno 2020 e 3,3 miliardi di euro per l'anno 2021, di 3,35 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3,4 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. Per effetto di un'integrazione approvata in prima lettura è stabilito che una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su

<sup>161</sup> Ministero dell'economia e delle finanze, Bollettino n. 199, gennaio- settembre 2018, novembre 2018, pp. 7 e 15.

<sup>162</sup> Si è passati da 1.445 milioni di euro incassati nel 2017 - periodo gennaio- settembre a 1.220 milioni di euro nel corrispondente periodo del corrente anno.

<sup>163</sup> Sono tratti dal Bollettino delle entrate 2017 numero 190, gennaio- dicembre 2017, MEF, marzo 2018, pp. 13 e 21.

<sup>164</sup> Il valore riferito al periodo gennaio - dicembre 2017 è pari a 1.921 milioni di euro a fronte di 2.112 milioni di euro riferiti al corrispondente periodo 2016.

sede propria. È inoltre previsto che una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.

Il comma 60 stabilisce che al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. È stabilito che, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. È previsto che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Il comma 62 stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo di cui ai commi 58-61 anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, è tenuto ad illustrare in una apposita sezione della Relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e di utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

**La RT** descrive il contenuto delle norme.

La proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse viene definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con gli stanziamenti annualmente disposti e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

*(milioni di euro)*

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.58	s	k	2.750	3.000	3.300	2.125	2.925	3.400	2.125	2.925	3.400

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione ivi trattandosi di autorizzazione formulata quale limite massimo di spesa, va comunque evidenziato che gli effetti d'impatto sui saldi attesi relativamente agli interventi previsti a carico del fondo mostrano che oltre i due terzi circa delle risorse disponibili nelle singole annualità in termini di competenza finanziaria, saranno liquidate nel medesimo anno di stanziamento, mentre normalmente in presenza di stanziamenti di spesa per investimenti l'indice di realizzazione è pari a circa un terzo.

Nelle risposte fornite nel corso dell'esame in prima lettura, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che "la stima della realizzazione dei progetti è stata fatta tenuto conto che, a differenza degli anni precedenti, la disposizione prevede un meccanismo di revoca nel caso in cui le risorse non siano utilizzate entro 18 mesi dalla loro assegnazione. Inoltre, il DPCM di riparto delle risorse sarà effettuato entro il 31/01/2019, anche in questo caso segnando una importante differenza con le esperienze degli esercizi precedenti in cui la

ripartizione del fondo è avvenuta in una fase avanzata della gestione. Sulla base di questi elementi si è quindi valutato, prudenzialmente, che l'utilizzo delle risorse si sviluppi già nel corso del 2019 per una quota rilevante delle risorse loro assegnate. Con riguardo allo sviluppo della proiezione oltre il triennio del quadro finanziario incorporato nel prospetto riepilogativo, si precisa che, a partire dal 2021, è previsto un effetto di 3.500 milioni annui in termini di fabbisogno e indebitamento netto, fino al completo utilizzo delle risorse complessivamente assegnate."<sup>165</sup>

Il comma 63 aggiunge che per le finalità di cui al comma 86-93, ovvero, per la costituzione della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del Demanio.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

*(milioni di euro)*

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co. 63	s	c	100	100	100	25	60	80	25	60	80

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione relativi al comma 63, pur considerando che l'autorizzazione è chiaramente configurata come limite massimo di spesa, va evidenziato che la RT non fornisce elementi idonei a fornire evidenza circa il grado di congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili per il funzionamento del nuovo organismo costituito dalla Centrale (comma 86).

Tutti fattori, quelli sopra indicati, che si rendono indispensabili ai fini della verifica degli effetti che vengono scontati in conto maggiore spesa di parte corrente sui saldi di finanza pubblica per le singole annualità del triennio 2019/2021.

### **Comma 61**

#### **(Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica)**

Il comma 61, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, dispone che, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.

<sup>165</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, pagina 5.

**La RT** afferma che trattandosi di disposizione ordinamentale non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nel presupposto che tale sperimentazione non determini nuovi o maggiori oneri a carico delle Amministrazioni pubbliche, in primis quelle territoriali, non ci sono osservazioni.

Sul punto, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbe richiesta una conferma da parte del Governo.

### **Commi 64-68 (Fondo per gli investimenti degli enti territoriali)**

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Il fondo è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 299 (programmi di edilizia sanitaria), 492 (semplificazione delle regole di finanza pubblica), 509 (concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario) e 519 (manutenzione scuole e strade delle province delle regioni a statuto ordinario), al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 gennaio 2019, sono individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate.

Inoltre, viene sostituito l'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), stabilendo che, nelle more della qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano. I comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.

Una modifica intervenuta alla Camera dei deputati ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), ossia lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.

**La RT**, oltre a descrive la norma, con riferimento all'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), afferma che il mercato elettronico mira a sostenere le amministrazioni nell'individuare e comparare fornitori e nell'effettuare negoziazioni trasparenti, ma non determina un effetto diretto sui prezzi offerti dai fornitori. Pertanto, secondo la RT, non è attribuibile alla norma un impatto finanziario.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Fondo investimenti Enti territoriali > sp. c/capitale	3.000	3.400,2	1.565	1.300	2.562	2.559

**Al riguardo**, si segnala che la RT non esplicita gli elementi in base ai quali ha stimato gli effetti sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Circa l'entità dell'onere non vi sono osservazioni da formulare atteso che lo stesso è circoscritto all'entità dello stanziamento.

Con riferimento all'innalzamento da 1.000 euro a 5.000 euro del limite di importo al di sotto del quale per gli acquisti di beni e servizi non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, si ricorda che la RT associata al provvedimento originario (legge finanziaria 2007) non stimava per prudenza effetti *ex ante*, pur attestando la natura virtuosa della misura i cui effetti sarebbero stati valutati a consuntivo. Sarebbe perciò opportuno acquisire i dati di consuntivo.

Per l'utilizzo delle risorse del fondo in esame ad opera di altre disposizioni del presente provvedimento si rinvia alle specifiche schede predisposte nel dossier.

### **Commi 69-70 (Aeroporto di Reggio Calabria)**

La norma stanZIA 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per l'anno 2020 per l'aeroporto di Reggio Calabria, finalizzati a consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'aeroporto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione.

**La RT** descrive la norma

**Al riguardo**, con riferimento alle risorse del Fondo sviluppo e coesione, utilizzate a copertura dell'onere, andrebbe assicurata la piena disponibilità delle stesse, libere da qualsiasi impegno vincolante. Nel contempo andrebbe specificata l'assenza di qualsiasi pregiudizio per le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del FSC.

Inoltre, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti volti a verificare che la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano in genere ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare.

### **Commi 71-75 (Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del

territorio. Nello specifico sono assegnati 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033.

I contributi sono ripartiti tra le regioni nella misura definita da apposita tabella a cui si rinvia; tale riparto può essere modificato mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020.

Ogni anno le regioni assegnano i contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre, mentre i comuni devono affidare i lavori entro otto mesi dalla assegnazione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

Le regioni provvedono ad un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed eseguono controlli a campione. I comuni effettuano il monitoraggio delle opere pubbliche in esame attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011.

**La RT** afferma che i contributi assegnati determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Contributi alle Regioni per messa in sicurezza edifici e territori > sp. c/capitale			135			135

**Al riguardo**, andrebbe chiarito con quali risorse le regioni e i comuni interessati provvederanno alle attività di monitoraggio e controllo degli investimenti e delle opere pubbliche. In particolare, se tali attività saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente o nell'ambito delle risorse stanziato dalle norme in esame.

Circa gli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica, si rammenta che la copertura dell'onere in esame è stata effettuata mediante una riduzione nell'anno 2021 del fondo investimenti per gli enti territoriali di cui al precedente comma 64. Per tale fondo gli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica non sono corrispondenti, in quanto sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto si sconta un indice di spendibilità inferiore rispetto a quello del saldo netto da finanziare. Alla luce di quanto su esposto, andrebbero chiariti i motivi per cui per al contributo in esame sono stati ascritti effetti corrispondenti su tutti i saldi di finanza pubblica e sono state registrate riduzioni del fondo investimenti per gli enti territoriali nella stessa misura, senza scontare un indice di spendibilità differente sui tre saldi.

### **Commi 76-85**

#### **(Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio comuni)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Nello specifico

sono assegnati 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032 e 2033.

La procedura per la concessione dei contributi prevede che i comuni presentino le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente.

Qualora le richieste dei comuni eccedano l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto a provvedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di determinazione dei contributi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

L'erogazione dei contributi agli enti beneficiari viene effettuata dal Ministero dell'interno secondo un preciso scadenziario.

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste, il Ministero dell'interno provvede al recupero del contributo.

Sono altresì disciplinate le procedure per il monitoraggio delle opere e viene consentito, al Ministero dell'interno, di stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse, con oneri posti a carico delle risorse medesime.

**La RT** afferma che i contributi assegnati determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Contributi ai Comuni per messa in sicurezza edifici e territori > sp. c/capitale			250			250

**Al riguardo**, andrebbe chiarito con quali risorse il Ministero dell'interno e i comuni interessati provvederanno alle attività di monitoraggio e controllo degli investimenti e delle opere pubbliche. In particolare, se tali attività saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente o nell'ambito delle risorse stanziato dalle norme in esame.

Circa gli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica, si rammenta che la copertura dell'onere in esame è stata effettuata mediante una riduzione nell'anno 2021 del Fondo investimenti per gli enti territoriali di cui al precedente comma 64. Per tale Fondo gli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica non sono corrispondenti, in quanto sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto si sconta un indice di spendibilità inferiore rispetto a quello del saldo netto da finanziare. Alla luce di quanto su esposto, andrebbero chiariti i motivi per cui per al contributo in esame sono stati ascritti effetti corrispondenti su tutti i



saldi di finanza pubblica e sono state registrate riduzioni del Fondo investimenti per gli enti territoriali nella stessa misura, senza scontare un indice di spendibilità differente sui tre saldi.

### **Commi 86-93 (Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)**

La norma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche che si occupa - su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti - della progettazione di opere pubbliche. Il personale tecnico della Centrale svolge le proprie attività anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

A tal fine è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, di livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, oltre al Coordinatore che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una Commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che è composta da quattro membri.

Per garantire l'immediata operatività della Centrale, la Commissione, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

Con D.P.R. sono stabilite misure di organizzazione della Centrale e di coordinamento tra le attività della Centrale e quelle di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa.

Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del precedente comma 63, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del Demanio.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Centrale per la progettazione delle opere pubbliche > sp. corrente	100	100	100	25	60	80

Il Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha confermato che lo stanziamento previsto comprende gli oneri inerenti la Commissione permanente di valutazione come indicato dalla disposizione legislativa.

Per quanto riguarda l'esenzione da imposte e tasse per tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale, il Governo conferma che l'esenzione si configura come mera rinuncia a maggior gettito, non incluso nei tendenziali di bilancio.

**Al riguardo**, si rileva preliminarmente che la RT non fornisce adeguate informazioni circa i singoli fattori di spesa che vanno a comporre l'onere complessivo di 100 milioni di euro annui, per cui non è possibile verificarne l'adeguatezza. In particolare, andrebbero fornite almeno ipotesi di massima circa gli oneri per il personale, distinti per ruoli di inquadramento, gli oneri per le dotazioni strumentali, quelli per gli immobili.

Si segnala poi che la possibilità concessa dalla norma, in sede di prima applicazione, di procedere al reclutamento di 50 unità di personale attingendo dal personale di ruolo, potrebbe determinare una carenza di organico nell'ente di appartenenza e la necessità di sopperirvi mediante il reclutamento di ulteriore personale. Sul punto appare opportuno una rassicurazione da parte del Governo volta ad escludere eventuali ulteriori fabbisogni di personale.

Inoltre, andrebbero esplicitati gli effetti stimati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che presumibilmente scontano tempi piuttosto ampi per l'istituzione e il funzionamento a pieno regime della Centrale.

### **Commi 94-96 (Acceleratore degli investimenti regionali)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aumenta le facoltà assunzionali delle regioni che attivano misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

Nello specifico, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il triennio 2019-2021, all'assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti.

Le suddette assunzioni sono realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione della disposizione secondo cui le amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che le assunzioni avverranno nei limiti della dotazione organica e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso il carattere facoltativo delle assunzioni e che la norma non deroga alle regole del pareggio di bilancio regionale, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Commi 97-101 (InvestItalia)**

Il comma 97 demanda ad apposito D.P.C.M. l'istituzione di una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri di coordinamento delle politiche del governo e dell'indirizzo politico e amministrativo in materia di investimenti pubblici e privati.

Il comma 98 attribuisce alla struttura compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di riammodernamento delle infrastrutture delle PP.AA.; di verifica degli stati di avanzamento dei progetti; di

elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico e di soluzioni operative in materia di investimento in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri; ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 99 consente di assegnare a "InvestItalia" un contingente di personale, anche estraneo alla P.A., dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino pubblicità, imparzialità e trasparenza delle selezioni.

Il comma 100 stabilisce che InvestItalia, posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, opera anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Il comma 101 autorizza per l'attuazione dell'articolo e per lo svolgimento dei compiti di "InvestItalia" una spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa corrente</b>	25	25	25	15	25	25	15	25	25

**La RT** chiarisce che le risorse stanziare per la struttura di missione "InvestItalia" sono destinate, per la parte più rilevante, all'assolvimento di compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di progetti infrastrutturali, di elaborazione di studi di fattibilità e di verifiche, e all'adozione di misure per il potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, compresa ogni attività o funzione demandata alla struttura stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Solo una parte ridotta dell'autorizzazione di spesa è destinata al limitato contingente di personale, anche estraneo alla P.A, che per elevata qualificazione scientifica e professionale è chiamato a collaborare nella struttura, in numero ristretto e funzionale alle sue esigenze di operatività.

**Al riguardo**, pur essendo fissato un limite di spesa si osserva che non sono desumibili né dalle norme né dalla RT i singoli fattori di spesa, limitandosi la RT ad affermare che solo una parte ridotta sarà destinata a spese di personale. Pertanto, andrebbero fornite più puntuali informazioni circa le varie componenti di spesa, come le spese per consulenze e studi, dotazioni strumentali, eventuali oneri per locazione immobili; in particolare per quanto riguarda il personale, andrebbe indicato il numero ipotizzabile e il relativo trattamento economico. Le maggiori informazioni sono necessarie anche per chiarire gli effetti di impatto sui saldi che risultano attenuati nel primo anno di attuazione su fabbisogno e indebitamento.

### **Comma 102 (Rifinanziamento Nuova Sabatini)**

Il comma 102 rfinanzia con 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni di euro per il 2024 la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti

e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018.

Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa c. capitale</b>	48	96	96	48	96	96	48	96	96

**La RT** illustra la disposizione e il funzionamento per grandi linee della c.d. Nuova Sabatini.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### Comma 103

#### **(Potenziamento Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia)**

Il comma 103 autorizza la spesa di ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa c. capitale</b>	90	20		90	20		90	20	

**La RT** si limita ad illustrare la norma e le finalità del Piano.

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

## **Comma 104** **(Rifinanziamento contratti di sviluppo)**

Il comma 104 rfinanzia con 5 milioni di euro per l'anno 2019 e con 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 lo strumento dei contratti di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare investimenti di grande dimensione in determinati settori.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa c. capitale</b>	5	75	75	5	75	75	5	50	50

**La RT**, dopo aver illustrato le finalità e il funzionamento dello strumento in esame, stima che le risorse stanziare dalla norma in commento potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolati.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni in merito alla quantificazione, essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa. In rapporto agli effetti scontati sui saldi, si osserva che l'asserita ripartizione fra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati (i primi impattanti sull'indebitamento netto, a differenza dei secondi) scaturisce, come chiarito in un secondo momento dal Governo, da una stima basata su trend storici effettuata dal MISE. In rapporto all'impatto sull'indebitamento netto nel 2019, formalmente incoerente rispetto all'impostazione adottata dalla RT, il Governo ha chiarito che nella fase di primo rifinanziamento, anche considerato l'esiguo importo e, di conseguenza, la possibilità che l'incidenza di ciascun progetto sul complesso degli interventi agevolati e di quelli che beneficiano di un contributo a fondo perduto sia diversa da quella mediamente prevista negli anni successivi, l'effetto su indebitamento netto è stato valutato di pari importo rispetto alle risorse disponibili per motivi prudenziali.

## **Comma 105** **(Fondo per la realizzazione dell'IPCEI sulla microelettronica)**

Il comma 105 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo. I contributi sono erogati a valere sulle risorse del Fondo, annualmente, sulla base delle richieste corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori spese c. capitale</b>	50	50	60	25	50	60	25	50	60

**La RT** si limita a descrivere la norma e le sue finalità.

**Al riguardo**, premesso che l'onere è configurato come limite di spesa, si fa presente che il Governo ha precisato che il più limitato impatto in termini di indebitamento e fabbisogno per il 2019 deriva dal fatto che l'utilizzazione delle risorse del Fondo è subordinata all'avvio delle attività inerenti al progetto.

Per quanto attiene agli effetti riferiti agli anni dal 2022 al 2024, ovviamente non compresi nel prospetto riepilogativo, andrebbe acquisita conferma che tale effetti (100 milioni annui) trovino comunque compensazione nella proiezione ultra-triennale degli effetti ascritti al disegno di legge di bilancio in esame.

### **Commi 106-107 (Rifinanziamento Fondo crescita sostenibile)**

Il comma 106 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa.

Il comma 107 demanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico il riparto delle risorse fra le situazioni di crisi industriale complessa e le altre situazioni di crisi.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa c. capitale</b>	100	50		100	50		33	16	

**La RT** afferma che è necessario integrare le residue risorse disponibili per l'intervento in questione e ipotizza che, nell'ambito dello stanziamento, 67 milioni di euro per il 2019 e 34 per l'anno 2020 verranno destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati, mentre 33 milioni di euro per il 2019 e 16 milioni di euro per il 2020 saranno destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo sull'origine della ripartizione delle risorse fra finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto presentata dalla RT, riflessasi sulla contabilizzazione degli effetti finanziari nel prospetto riepilogativo.

### **Commi 108-112 (Investimenti in capitale di rischio)**

Il comma 108 autorizza lo Stato a sottoscrivere, tramite il MISE, speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 109 consente la predetta sottoscrizione da parte dello Stato anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pur se privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

Il comma 110 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità d'investimento dello Stato, nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato.

Il comma 111 istituisce presso lo stato di previsione del MISE un Fondo di sostegno al Venture Capital con una con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per finanziare le operazioni di sottoscrizione di cui sopra.

Il comma 112 modifica la definizione di fondi di *Venture Capital*, contenuta nell'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che siano definiti FVC gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso che investono almeno l'85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate. Viene altresì ampliata la platea delle imprese destinatarie dei FVC, attraverso l'eliminazione di alcuni dei requisiti che queste, secondo la normativa vigente, debbono possedere.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa c. capitale</b>	30	30	30	30	30	30			

**La RT** individua la finalità dell'intervento nel supporto agli istituti nazionali di promozione nella loro attività di *fund raising* sui Fondi di VC nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati.

Quanto alla modifica della definizione dei Fondi *Venture Capital*, che di fatto si risolve in un'estensione della platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni concesse agli interventi di *venture capital*, la RT afferma che non incide direttamente sulla disposizione di natura fiscale rappresentata dal comma 4 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante l'esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione a FVC. La RT stima che le disposizioni non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nel bilancio dello Stato, in considerazione del limitato mercato del *Venture Capital*, legato al fattore di rischio, nonché del fatto che esistono altri strumenti che assicurano rendimenti esenti a fronte di forme di investimenti finanziari.

**Al riguardo**, mentre non si hanno osservazioni da formulare circa gli effetti dell'autorizzazione di spesa, si rileva che sull'estensione della platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali esistenti nel settore dei FVC andrebbe fornito un supplemento d'informazioni, che consenta di verificare l'apodittica affermazione della RT secondo la quale non si registreranno effetti apprezzabili di minor gettito in considerazione del limitato mercato di riferimento.

### **Commi 113-116 (Chiusura del fondo “Balcani”)**

Il comma 113 prevede il versamento all'entrata del bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo di *Venture Capital* per l'area balcanica (contabilità n.22050) intestata a Finest SpA<sup>166</sup>.

Il comma 114 dispone che la Finest spa continua a gestire le disponibilità residue insistenti sulla contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

Il comma 115 demanda ad un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest spa la disciplina delle modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri.

Il comma 116 fissa alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il termine per la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Maggiori entrate extra-tributarie	2,5								

**La RT** afferma che l'intervento normativo in esame è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto. Il Fondo rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate, prevedendo un accantonamento in via cautelativa di risorse pari a circa 0,8 milioni di euro per la gestione corrente delle partecipazioni in portafoglio e per il pagamento dei compensi annuali riconosciuti al soggetto gestore.

**Al riguardo**, andrebbero fornite assicurazioni circa l'idoneità dell'accantonamento di 0,8 mln di euro conservato sull'apposita contabilità speciale in via cautelativa per garantire l'operatività del Fondo in esame limitatamente alle operazioni già deliberate, soprattutto alla luce di quanto emerso nella Relazione della Corte dei conti nel Giudizio di parificazione del

<sup>166</sup> Finest S.p.A. è una società partecipata da Friulia S.p.A., finanziaria di sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia, dall'omologa Veneto Sviluppo S.p.A., dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, da Simest S.p.A. e da alcuni istituti bancari.



rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017<sup>167</sup>, circa le eventuali esigenze che dovessero scaturire dal contenzioso in corso e dalle perdite o sofferenze su crediti.

### **Commi 117-120 (Chiusura del fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”)**

Il comma 117 dispone il versamento all'entrata del bilancio statale di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *Start up* (contabilità n. 5650 “Simest-Fondo *Start Up*”).

Il comma 118 prevede che la Simest spa continua a gestire le disponibilità residue esistenti sulla contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati e alle domande di intervento già pervenute, nonché a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati e ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

Il comma 119 demanda ad un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest spa la disciplina delle modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri.

Il comma 120 fissa alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il termine per la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo *Start up*.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Maggiori entrate extra-tributarie	2,5			0				0	

**La RT** rileva che obiettivo della norma è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo e destinare le relative risorse, pari a 2,5 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. La scelta viene ricondotta alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale.

**Al riguardo**, nulla da osservare<sup>168</sup>.

<sup>167</sup> Il Fondo, evidenzia la Corte, a fronte di un portafoglio delle partecipazioni detenute da Finest S.p.A. per complessivi 2,58 milioni relativi a 8 società partecipate, presenta crediti in sofferenza per circa 154 mila, perdite su crediti per circa 1,13 milioni e le posizioni in contenzioso, per circa 0,8 milioni, sono relative a procedure di fallimento e concordato preventivo. Per quanto riguarda le partecipazioni dismesse, nel corso del 2017, sono stati incassati circa 78 mila euro. Tra le entrate di parte corrente si registra quella relativa ai corrispettivi su partecipazioni per circa 37 mila euro. Cfr. [Vol. 1](#), “[I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 516](#)” di giugno 2018.

<sup>168</sup> La Corte dei conti, a giugno 2018, nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017 (cfr. [Vol. 1](#), “[I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 553](#)”), ha confermato la ridotta operatività del Fondo già emersa nell'esercizio precedente, segnalando l'assenza nell'anno 2017 di acquisizioni e cessioni da parte di esso. La Corte ha citato in proposito la relazione del MISE che segnalava la formulazione di una proposta per la chiusura del Fondo che avrebbe trovato quanto prima il corretto veicolo normativo. Il portafoglio alla data del 31 dicembre 2017 restava composto da 4 iniziative per un importo complessivo di 0,8 milioni. La Corte ha rilevato come nel 2017 il Fondo presentasse una disponibilità di fine anno sul conto di tesoreria centrale di 3,24 milioni. La Corte ha altresì rilevato che i compensi spettanti al gestore per l'attività svolta sono stati stabiliti nella Convenzione MISE/SIMEST stipulata nel 2012 e sono comprensivi di una indennità “*una tantum*” pari all'1,5 per

## Comma 121

### (Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)

Il comma 121 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, mentre si rinvia ad un regolamento di attuazione l'individuazione di un organismo competente alla gestione delle risorse e alla definizione dell'assetto organizzativo per l'uso efficiente delle risorse del Fondo, al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.

Con lo stesso regolamento saranno definite anche le modalità di contribuzione, su base volontaria, da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Maggiore spesa c. capitale	15	15	15	10	15	15	10	15	15

**La RT**, oltre ad illustrare la norma, richiama la deliberazione CIPE, della seduta del 25 ottobre 2018, con la quale sono stati assegnati 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e n. 105/2017 relative al piano banda ultra-larga.

**Al riguardo**, preso atto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, il Governo ha confermato che il più contenuto effetto sui saldi di competenza economica riflette un certo ritardo nell'implementazione della norma nel corso del primo anno di applicazione della stessa.

## Comma 122

### (Fondo per la difesa cibernetica)

Il comma 122 istituisce, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

---

cento dell'importo deliberato e un compenso del 3 per cento (*pro-die*) sull'ammontare delle partecipazioni acquisite (0,8 milioni al 2017).

**La RT** describe la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 123-125 (Contributi Voucher Manager)**

Il comma 123 dispone che per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i *manager* qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei *manager* qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

Ai sensi del comma 124, i contributi sono concessi in conformità alle disposizioni del TFUE in materia di aiuti "de minimis".

Il comma 125 istituisce per la concessione dei contributi citati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Maggiore spesa corrente	25	25	25	20	25	25	20	25	25

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Al riguardo**, si osserva che il testo è stato modificato in prima lettura e nella nuova versione è stato espunto il riferimento alle risorse del Fondo istituito come limite massimo di spesa, anche se in tali termini si esprime la RT, senza tuttavia alcun supporto nel dato normativo. Ne deriva che l'accesso al contributo non è più condizionato alla sussistenza

delle risorse, configurandosi quale diritto soggettivo. Ciò implica la necessità di una puntuale verifica dell'onere, onde valutare la congruità dello stanziamento. Si chiede pertanto un supplemento di informazioni sulla platea dei potenziali beneficiari e sui calcoli alla base della quantificazione.

### **Commi 126-127 (Trasporto intermodale verso vie navigabili interne)**

Il comma 126, al fine di potenziare le catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, prevede:

- a) che lo stanziamento quindicennale di 20 milioni di euro già previsto a decorrere dal 2006 dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 209 del 2002 per l'innovazione del trasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e dell'intermodalità per le autostrade del mare, nonché per il cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, sia utilizzabile anche per il trasporto per vie d'acqua navigabili interne;
- b) la conseguente modifica del regolamento attuativo (D.P.R. n. 205 del 2006) che disciplina la ripartizione e l'erogazione dei fondi in questione, in modo da ricomprendere nella nozione di potenziamento dell'intermodalità il trasporto merci che combini anche la modalità strada-vie d'acqua navigabili interne e la modalità mare-vie d'acqua navigabili interne.

Il comma 127 dispone che all'attuazione del comma precedente si provvede nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

**La RT** si limita ad illustrare le disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 128 (Disciplina PIR)**

Il comma 128 modifica la disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine – PIR, stabilendo che le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di piccole e medie imprese.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta sostanziali effetti di gettito, limitandosi a precisare la modalità di investimento dei PIR.

**Al riguardo**, ricordato che attualmente le somme vincolate nell'ambito dei PIR sono pari al 70% del totale ai sensi della normativa vigente, non vi sono rilievi da formulare.

### **Commi 129-130 (Raccolta capitali PMI e imprese sociali)**

Il comma 129 integra la definizione di portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel Testo Unico Finanziario (articolo 1, comma 5-novies, del decreto legislativo n. 58 del 1998), estendendola alle piattaforme on line che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito, in favore delle piccole e medie imprese.

Il comma 130 modifica la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (articolo 100-ter del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-ter), disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob, e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.

**La RT** sottolinea la natura ordinamentale delle disposizioni, che non comportano pertanto effetti di gettito.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 131**

#### **(Riduzione fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi)**

Il comma 131 riduce di 10 milioni di euro per il 2020 il fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, iscritto nello stato di previsione del MEF.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 132-134**

#### **(Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico)**

I commi 132-134 autorizzano la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2019 per attivare un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati in base alla legge n. 808 del 1985, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge.

**La RT** afferma che la norma si rende necessaria per consentire di introdurre nel settore di cui trattasi una tipologia di controllo più pregnante rispetto a quella finora effettuata, che si configura di natura meramente documentale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 135**

#### **(Scuola europea Industrial Engineering and Management)**

Il comma 135 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti innovativi di formazione in Italia, per la promozione del progetto di "Scuola europea Industrial Engineering and Management".

**La RT** descrive il comma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Comma 136**  
**(Modifiche dei limiti all'uso del denaro contante)**

Il comma 136 modifica le vigenti disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni e servizi da commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo effettuati da parte di stranieri non residenti. In particolare viene elevato da 10.000 a 15.000 euro l'importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l'acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di soggetti non residenti in Italia. Inoltre viene estesa la predetta normativa anche ai cittadini dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, che attualmente non sono ricompresi nella norma.

**La RT** esclude che la norma comporti effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

**Comma 137**  
**(Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno)**

Il comma 137 dispone che i programmi operativi nazionali e regionali ed i programmi operativi possano prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per tali soggetti l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 (riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi) è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 (8.060 euro) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione della disposizione in esame presente comma sono adottate le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

**Al riguardo**, rilevato che le disposizioni in esame modificano le finalizzazioni nell'ambito di risorse già stanziato, sarebbe comunque utile acquisire elementi di valutazione volti a definire la platea dei soggetti interessati alle norme e lo sgravio contributivo medio previsto, al fine di valutare la congruità delle risorse destinate a tale finalità agevolativa.

**Commi 138-142**  
**(Fondi per reddito e pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)**

Il comma 138 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, finalizzato alla successiva introduzione, con appositi provvedimenti normativi, delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. La norma prevede inoltre che, fino alla data di entrata in vigore

delle misure in esame del presente comma continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del reddito di inclusione (ReI) di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147 (2.198 milioni nel 2019), le quali concorrono al raggiungimento del predetto limite di spesa complessivo. Le risorse relative al ReI sono quindi accantonate in pari misura per le finalità originarie nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Conseguentemente, a decorrere dal 2019 il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017 è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per il 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (6.999 milioni per il solo 2023). Con appositi provvedimenti normativi sarà data attuazione alla revisione del sistema pensionistico.

Il comma 140 dispone che, fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi precedenti, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa.

L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure citate effettua il monitoraggio sull'andamento della spesa e trimestralmente comunica entro il mese successivo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertate, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per le altre, entrambe aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei Fondi indicati che hanno finanziato le relative misure assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 138 e 139.

Il comma 141 stabilisce che, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per il 2019, è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A. Le integrazioni apportate al comma 141 in sede di esame in prima lettura, stabiliscono poi che, a decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. La norma stabilisce che agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. È stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

Il comma 142 prevede poi la facoltà, anziché l'obbligo, per le regioni di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali per garantire la piena operatività dei centri per l'impiego (modificando l'art. 3-bis del D.L. 12/07/2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese").

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co. 138	s	c	9.000	9.000	8.840	9.000	9.000	8.840	9.000	9.000	8.840
Co.138	s	c	-2.198	-2.158	-2.130	-2.198	-2.158	-2.130	-2.198	-2.158	-2.130
Co.139	s	c	6.700	7.000	7.000	6.700	7.000	7.000	6.700	7.000	7.000
Cp.141	s	c			160			160			160
Co.141	e	t/c						77,6			77,6

**La RT** ribadisce che il «Fondo per il reddito di cittadinanza», con dotazione di 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi. La RT precisa che in ogni caso è garantito il riconoscimento delle prestazioni ReI fino alla piena operatività dei nuovi istituti e le relative risorse confluiscono nell'istituendo fondo per la relativa finalità e concorrono alla determinazione del limite di spesa complessivo.

La RT conferma poi che anche il «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con dotazione di 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi.

La RT esclude poi la sussistenza di oneri in relazione all'eventuale riallocazione delle risorse fra i due fondi, nonché agli stanziamenti per i centri per l'impiego e per l'ANPAL, atteso che restano fermi gli importi complessivi dei Fondi ai quali si attinge.

Quanto al comma 142 ribadisce che la disposizione modifica l'art. 3-bis, comma 1 del D.L. 87/2018, convertito dalla L. 96/2018 e prevede la facoltà e non l'obbligo per le Regioni di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego, assicurando che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la quota di personale nuovo assunto da destinare ai centri per l'impegno rientra nell'ambito delle facoltà assunzionali delle Regioni previste a legislazione vigente, senza incremento delle medesime.

**Al riguardo,** si prende atto che gli oneri relativi al reddito e pensione di cittadinanza e alla revisione del sistema pensionistico sono configurati come limiti massimi di spesa, con rinvio della disciplina riferita alle misure medesime a successivi provvedimenti attuativi.

Le norme e la RT non forniscono criteri che consentano di valutare *ex ante* un possibile impatto finanziario delle misure che si intende adottare. Pertanto, la concreta definizione e verifica degli oneri finanziari è interamente rimandata ai successivi provvedimenti normativi.

Si fa presente in proposito che la previsione di limiti di spesa anche a fronte di misure che determinano tipicamente in capo ai destinatari posizioni giuridiche non comprimibili in quanto integranti diritti soggettivi presuppone di fatto l'introduzione di meccanismi di



modulazione o controllo *ex ante* delle erogazioni idonei a garantire la capienza delle risorse, non potendosi al momento attribuire altra valenza effettiva all'esplicita apposizione di due limiti di spesa. Data la natura delle prestazioni in esame, l'efficacia dei limiti di spesa richiede la predisposizione di un adeguato meccanismo di monitoraggio dei provvedimenti di concessioni dei trattamenti previdenziali e assistenziali in questione, onde evitare il superamento di tali limiti, da valutare anche in via prospettica, ed eventualmente rimodulare o bloccare ulteriori concessioni. Sul punto, si osserva che il meccanismo di monitoraggio sembra invece finalizzato esclusivamente a rilevare eventuali risparmi in una linea di finanziamento al fine di riversare tali risorse a potenziare le misure in esame ovvero a compensare eventuali eccedenze di spesa registrate nell'altra linea di finanziamento.

In relazione alle assunzioni presso i centri per l'impiego previste dal comma 141, pur considerando che la norma autorizza il reclutamento di un contingente modulabile in un numero massimo di unità di personale (fino a 4.000 unità), che di per sé dovrebbe assicurare il rispetto del limite massimo della spesa prevista (160 milioni di euro annui), sarebbero utili delucidazioni in merito ai criteri e parametri che saranno adottati nella stima dei fabbisogni delle risorse lavorative che si renderanno necessarie all'attivazione delle misura in parola, per ambiti regionali nonché, soprattutto, in merito ai connessi e prevedibili profili di inquadramento contrattuale ipotizzabili per i contingenti assunzionali in relazione ai fabbisogni previsti. Ai fini della definizione di una stima di massima dell'onere, andrebbero quindi richiesti elementi circostanziati in ordine al costo unitario "medio" per le Amministrazioni regionali che ne risulteranno coinvolte.

Sul prevedibile impatto sui saldi di finanza pubblica, posto che la stessa norma prevede espressamente un impatto crescente dell'onere nel triennio, prevedibilmente in relazione all'esperimento delle procedure assunzionali, andrebbero altresì richiesti chiarimenti in merito agli oneri che le Amministrazioni dovranno sostenere per lo svolgimento delle procedure di reclutamento e alla loro copertura, stante il disposto dell'articolo 19 della legge di contabilità.

Infine, relativamente ai profili di stretta copertura, andrebbe confermata la sostenibilità dell'onere a valere delle risorse complessivamente previste per l'attivazione dell'istituto del cd. "reddito di cittadinanza, tenuto conto della stima delle platee di riferimento potenzialmente interessate dal riconoscimento del beneficio e dalle risorse che si renderanno necessarie per farvi fronte.

### **Comma 143**

#### **(Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi)**

Il comma 143 reca disposizioni in materia di pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi.

In particolare, la lettera a) prevede che il limite massimo di spesa entro il quale l'INPS accetta le domande di pensionamento anticipato (pari a 3 milioni di euro annui per il periodo 2018-2022) sia riconosciuto anche per il 2023, anche se per un importo ridotto a 1 milione di euro.

La lettera b) esclude l'applicazione dell'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita (accertato dall'ISTAT), di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai soggetti in questione.

**La RT** evidenzia che la disposizione ha la finalità di prevedere la non applicazione dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla speranza di vita ai lavoratori del settore poligrafico interessati dai provvedimenti di prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017. Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS la disposizione tutela un numero di soggetti valutabile in 40 unità e in tali termini risulta congruo lo stanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro per il 2023.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Comma 144 (Congedo di paternità)**

Il comma 144 proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. a), della legge n. 92 del 2012, come prorogato da ultimo dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016), elevandone inoltre la durata da 4 a 5 giorni. Inoltre, si dispone anche per il 2019 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

**La RT** fa presente che l'istituto in esame (congedo di paternità) ha conosciuto dalla sua introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2013-2017 INPS si sono registrati i seguenti oneri:

- 2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;
- 2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni);
- 2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni);
- 2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni);
- 2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni).

Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate) e sulla base degli andamenti di monitoraggio, l'esercizio è ancora in corso e i relativi elementi parziali, si registra un significativo incremento di spesa rispetto al 2017.

La disposizione in esame oltre a prorogare l'istituto per l'anno 2019 eleva anche il numero di giornate per il congedo obbligatorio da 4 a 5.

Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i maggiori oneri per l'anno 2019 in 62,4 milioni di euro, di cui 46,5 milioni di euro per prestazioni e 15,9 milioni di euro per contribuzione figurativa.

**Al riguardo**, si rileva che, se la quantificazione dell'onere è coerente con quella (41,2 milioni) stimata *ex ante* per il 2018 in relazione all'incremento da 2 a 4 giorni previsto per il congedo obbligatorio del padre lavoratore dal comma 354 della legge n. 232 del 2016, non sembra poter estendere tale giudizio al confronto con i dati di consuntivo. Infatti, anche prescindendo dall'incremento degli oneri registrato a parità di giorni agevolati, si osserva che, a fronte di un onere di 28,1 milioni per il 2017 in presenza di un congedo obbligatorio di 2 giorni, valutare oneri in rapporto a 5 giorni di congedo in misura pari a 62,4 milioni di euro sembra condurre a una sottostima delle future esigenze finanziarie.

### **Comma 145 (Lavoratori esposti all'amianto)**

Il comma 145 estende ulteriormente la platea di lavoratori ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell'esposizione all'amianto (platea già estesa dall'articolo 1, comma 275, della legge n. 208 del 2015, sul quale si interviene). In particolare, si dispone che nei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, siano compresi, ai fini della fruizione dei benefici, i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST (attualmente gestita all'interno dell'INPS) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva (ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979) e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria.

**La RT** ribadisce che la disposizione prevede l'estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 anche ai lavoratori transitati da un'impresa privata (che trattava materiale contaminato dall'amianto) al pubblico impiego e nella gestione ex-Ipost, purché abbiano già effettuato il ricongiungimento dei contributi, maturati nelle diverse gestioni previdenziali.

L'INPS, ai fini di valutare l'impatto della disposizione ha identificato una platea di 200 beneficiari che hanno avuto il percorso previdenziale descritto dalla norma e soddisfano i requisiti di esposizione all'amianto.

L'importo medio di pensione utilizzato per il computo è di circa 22.000 euro annui e l'anticipo medio è di circa 5 anni.

L'onere che ne deriva è duplice e consiste:

- nell'intero importo della pensione per il periodo di anticipo nel conseguimento del diritto;
- nella maggiore quota di pensione dovuta alla maggiore anzianità assicurativa acquisita.

La RT conclude la sua disamina quantificando gli oneri e i beneficiari nei seguenti termini:

Anno	Beneficiari	Oneri (in mln di euro)
2019	100	2,3
2020	118	2,8
2021	137	3,2
2022	156	3,7
2023	174	4,1
2024	192	2,5
2025	189	2,0
2026	187	1,6
2027	184	1,2
2028	181	0,8
2029	178	0,4

**Al riguardo**, si sottolinea che la quantificazione, sulla base della platea individuata e delle ipotesi assunte, è sostanzialmente corretta.

#### **Comma 146 (Federazione italiana per il superamento dell'handicap)**

Il comma 146 autorizza la spesa di 400.000 euro per il 2019 al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* ONLUS.

**La RT** descrive il comma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Comma 147 (Sistema duale)**

Il comma 147 incrementa di 50 milioni di euro, limitatamente all'esercizio finanziario 2019 e a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge n. 205 del 2017.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** conferma, con riferimento agli oneri posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019, pari a 50 milioni di euro, la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che il Fondo sociale presenta le occorrenti disponibilità, che gli oneri correlati alle misure con esso finanziate sono caratterizzati da sufficienti margini di modulabilità e che nessun effetto era ascrivito all'analoga norma recata

dall'articolo 1, comma 110, della legge n. 205 del 2017, che per la finalità in oggetto stanziava 75 milioni di euro annui.

### **Comma 148 (Piani di recupero occupazionale)**

Il comma 148 prevede che nel 2019, ai fini dell'erogazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, possano essere destinate:

- le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come già ripartite tra le regioni (la norma prevedeva un limite di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017. L'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 ha quindi consentito l'impiego nel 2018 delle residue risorse finanziarie stanziata per il 2016 ed il 2017 per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga. Alla norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.);
- le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2018, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna (la norma prevedeva un limite di spesa di 9 milioni di euro per il 2018);
- ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** afferma che, ad oggi, le restanti risorse a cui poter attingere per il 2019, risultano le seguenti:

- Lazio euro 9.541.737,15;
- Puglia euro 28.948.600,96;
- Toscana euro 33.588.830,11;
- Friuli V.G. euro 18.456.548,65;
- Sicilia euro 31.310.223,56;
- Molise euro 2.722.748,02;
- Marche euro 7.151.077,27;
- Abruzzo euro 7.722.162,80;
- Sardegna euro 64.682,39;
- Liguria euro 23.585.790,33;
- Umbria euro 8.253.573,09.

La RT afferma altresì che, per quanto riguarda la Sardegna, per la quale risulta un residuo di soli 65.000 euro circa sui precedenti stanziamenti, bisogna considerare l'ulteriore *tranche* di 9 milioni di euro. Attualmente è in corso l'istruttoria finalizzata a verificare la sostenibilità finanziaria dei trattamenti di mobilità per un costo complessivo di euro 6.347.887.

Con riferimento agli oneri posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019, pari a 117 milioni di euro, la RT conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

**Al riguardo**, anche se disposizione di analogo tenore era stata introdotta dal comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 che ha consentito l'impiego nel 2018 delle residue risorse finanziarie stanziata per il 2016 ed il 2017 senza che venissero contabilizzati effetti sui saldi, si rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto alla normativa vigente.

In sede di risposte presso la Camera dei deputati, il Governo ha affermato che si tratta dell'utilizzo di risorse già programmate a legislazione vigente, integralmente scontato nei tendenziali, tuttavia si rileva che l'effetto doveva essere già scontato nei tendenziali degli anni precedenti in cui le risorse dovevano essere spese e quindi non dovrebbe essere scontato sul 2019.

Per quanto riguarda la somma di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, preso atto della disponibilità delle risorse, andrebbe comunque garantita l'assenza di pregiudizi sulle iniziative già assunte o sui programmi di interventi a valere sul predetto Fondo.

#### **Comma 149 (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro)**

Il comma 149 prevede che le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2017 (che recava uno stanziamento di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni per il 2018 a favore dell'ANPAL per facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2013 (che istituiva un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la corresponsione di indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento), affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro (di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** precisa che la disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica trattandosi di risorse già acquisite dal bilancio dell'ANPAL.

**Al riguardo**, si evidenzia che l'utilizzo di risparmi realizzati negli esercizi precedenti per futuri interventi di spesa è suscettibile di determinare effetti onerosi sull'indebitamento netto e il fabbisogno di cassa rispetto alla normativa vigente, anche se, come rilevato dal Governo in un secondo momento, le somme sono scontate nei tendenziali.

**Comma 150**  
**(Fondo politiche migratorie)**

Il comma 150 incrementa il Fondo nazionale per le politiche migratorie di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento Fondo nazionale per le politiche migratorie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Commi 151-152**  
**(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi)**

Il comma 151 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 125 del 2014.

Il comma 152 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui sopra.

**La RT** sottolinea la natura di tetto di spesa dell'intervento in esame.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Comma 153**  
**(Incentivi al contratto di apprendistato)**

Il comma 153, sostituendo l'articolo 1, comma 110, lettera *d*), della legge n. 205 del 2017, riduce, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, da 15,8 milioni a 5 milioni di euro per il 2019 e da 22 milioni a 5 milioni di euro annui a regime dal 2020 la somma destinata agli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** chiarisce che l'incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dalla citata lettera *d*) dell'articolo 1, comma 110, della legge n. 205 del 2017 risulta eccedente rispetto al totale delle risorse allocate dall'articolo 68, comma 4, lett. *a*), della legge n. 144 del 1999, pari a 289.109.570,46 euro, nell'ambito del quale rientra l'intervento del citato comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. La RT afferma che risulta necessario rideterminare la destinazione in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

La RT ribadisce poi che all'onere derivante dalla disposizione, pari ad un massimo di 5 milioni di euro annui decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 154 (Investimenti qualificati)**

La proposta normativa in commento, intervenendo sull'articolo 1, comma 88 della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio 2017), eleva dal 5% all'8% dell'attivo patrimoniale, il limite posto agli enti di previdenza obbligatoria alla destinazione di somme agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine individuati, rispettivamente, dai commi 89<sup>169</sup> e 100<sup>170</sup> della citata legge di bilancio.

**La RT**, per la stima degli effetti finanziari, utilizza le stesse ipotesi e tipologie di dati impiegate per la relazione tecnica alla legge n. 232 del 2016. Considerando che la disposizione implica un ulteriore 3% del patrimonio investito in strumenti finanziari con rendimenti esenti da imposta, e che in base agli ultimi dati pubblicati dalla COVIP il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati è di circa 80 miliardi di euro, si stima una perdita di gettito su base annua di 25 milioni di euro. Ipotizzando un turnover degli strumenti finanziari di 1/3, si stima il seguente profilo di cassa:

2019	2020	2021	<i>(milioni di euro)</i> dal 2022
-6,0	-14,3	-22,6	-25,0

**Al riguardo**, si ricorda preliminarmente che, a norma del comma 90 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 i redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate, generati dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 predetto sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. Si evidenzia, inoltre, che l'innalzamento del valore dell'attivo utilizzabile (+ 3% dell'attivo patrimoniale rispetto alla disciplina vigente) riguarda i soli enti di previdenza obbligatoria (le Casse di previdenza) e non i fondi pensione per i quali l'art. 1,

<sup>169</sup> Si tratta di investimenti in azioni o quote di imprese, in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, di quote di prestiti di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da taluni intermediari finanziari.

<sup>170</sup> I piani di risparmio a lungo termine sono costituiti con la destinazione di somme o valori per una destinazione agli investimenti qualificati di cui all'art. 102 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017.



comma 92, della legge di bilancio 2017, con norma speculare al comma 88, riconosce le stesse possibilità e limiti vigenti per investimenti qualificati e destinazioni di somme a PIR previste per le Casse. L'approvazione della norma in commento introdurrebbe quindi una differenziazione tra enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare in ordine al predetto regime.

Per i profili di quantificazione si ricorda che la RT associata alla legge di bilancio 2017, esaminava congiuntamente gli effetti finanziari associati ai commi da 88 a 99, considerando quindi anche le forme di previdenza complementare. Per la parte di interesse (le casse di previdenza) la citata RT, utilizzando dati di fonte COVIP, stimava in circa 78,8 mld di euro il loro patrimonio. Ai fini della stima, si mantenevano ferme le stesse ipotesi viste per i fondi pensione (investimento dell'intero 5% e tasso di rendimento al 4%) e considerando un'aliquota di tassazione vigente del 26%, quantifica la perdita di gettito di competenza annua pari a circa 41 mln di euro<sup>171</sup>. Ipotizzando quindi un tasso di *turnover* per il possesso dei titoli finanziari di circa 1/3, evidenzia una perdita di gettito in termini di cassa, pari a 9,8 mln di euro per l'anno 2017, pari a 23,4 mln di euro per l'anno 2018, pari a 37,1 mln di euro per l'anno 2019 e pari a 41 mln di euro dal 2020.

Si rappresenta inoltre che, con l'art. 57, comma 2, lett.0a del D.L. n. 50 del 2017<sup>172</sup>, è stata ampliata la possibile destinazione delle somme anche ai piani di risparmio a lungo termine che, quindi, si sono aggiunti agli investimenti qualificati già previsti dalla legislazione allora vigente. In proposito la RT associata alla novella, dopo aver ricordato che Fondi e Casse già a legislazione vigente (artt. 88-96 dell'art. 1, della stessa L. n. 232/2016) godono di un'esenzione sui rendimenti degli investimenti effettuati in strumenti finanziari funzionali a investire in attività produttive per importi che non superano il 5% dei rispettivi patrimoni, osservava che poiché la novella, non modificando il limite del 5%, amplia solo la gamma degli investimenti che i Fondi e le Casse possono effettuare in esenzione fiscale, non si generavano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di predisposizione della legge di bilancio 2017, effetti che sono stati calcolati considerando prudenzialmente che i soggetti interessati investano l'intero 5% del loro patrimonio negli strumenti i cui rendimenti sono esenti.

Dal confronto tra i dati di cui alla RT all'esame e quella associata alla legge di bilancio 2017, considerato che il valore del patrimonio indicato è sostanzialmente lo stesso (80 mld a fronte di 78,8 mld), applicando le medesime ipotesi e dati della RT associata alla legge di bilancio 2017, si riscontra il valore indicato in termini di competenza.<sup>173</sup>

Da dati tratti da COVIP<sup>174</sup> si evince che le attività totali delle Casse sono cresciute, nel periodo dal 2011 al 2017, da 55,7 mld di euro a 85,3, mld di euro come rappresentato nel grafico seguente:

---

<sup>171</sup> Quindi:  $78.800 \text{ mln} * 5\% * 4\% * 26\% = 41 \text{ mln dei euro}$ .


<sup>172</sup> Convertito con modificazioni dalla legge n.96 del 2017

<sup>173</sup>  $(80.000 \text{ mln} \times 3/100) \times 4/100 \times 26/100 = 24,96 \text{ mln di euro}$

<sup>174</sup> Enti previdenziali ex D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, Le politiche di investimento, quadro di sintesi, anno 2017, p.3 e ss.

### Casse. Evoluzione dell'attivo

(dati di fine anno; importi in milioni di euro)



Il *trend* in crescita ha fatto registrare, nel rapporto dei dati relativi agli anni 2016/ 2017, un incremento del 6,6% (pari a 5,3 mld di euro).

Si riporta di seguito, sempre tratta dalla medesima pubblicazione COVIP, la tavola che dà conto della composizione dell'attivo confrontando gli esercizi 2016 e 2017.

## Casse. Composizione dell'attivo a valori di mercato

(dati di fine anno; importi in milioni di euro)

	2016		2017	
	Importi	%	Importi	%
<b>Attività</b>				
Liquidità	6.699	8,4	6.124	7,2
Titoli di Stato	14.414	18,0	14.069	16,5
Altri titoli di debito	5.112	6,4	5.006	5,9
- quotati	3.724	4,7	4.125	4,8
- non quotati	1.387	1,7	881	1,0
Titoli di capitale	7.690	9,6	8.103	9,5
- quotati	6.390	8,0	6.797	8,0
- non quotati	1.299	1,6	1.306	1,5
OICVM	16.748	20,8	21.555	25,3
- di cui: titoli di debito <sup>(1)</sup>	8.399	10,5	12.175	14,3
- di cui: titoli di capitale <sup>(1)</sup>	5.577	7,0	6.696	7,8
Altri OICR	15.669	19,7	17.023	19,9
- di cui: fondi immobiliari	12.694	15,9	13.735	16,1
- di cui: fondi di private equity/debt	1.232	1,5	1.523	1,8
Immobili	5.824	7,3	5.087	6,0
Partecipazioni in società immobiliari	533	0,7	531	0,6
Polizze assicurative	465	0,6	539	0,6
Altre attività	6.879	8,6	7.298	8,6
- di cui: crediti contributivi	5.829	7,3	6.132	7,2
<b>Totale attività</b>	<b>80.033</b>	<b>100,0</b>	<b>85.335</b>	<b>100,0</b>
<i>Per memoria:</i>				
<b>Investimenti immobiliari</b>	<b>19.050</b>	<b>23,8</b>	<b>19.354</b>	<b>22,7</b>
- immobili	5.824	7,3	5.087	6,0
- fondi immobiliari	12.694	15,9	13.735	16,1
- partecipazioni in società immobiliari	533	0,7	531	0,6
<b>Investimenti obbligazionari</b>	<b>27.925</b>	<b>34,9</b>	<b>31.250</b>	<b>36,6</b>
- titoli di Stato	14.414	18,0	14.069	16,5
- altri titoli di debito	5.112	6,4	5.006	5,9
- titoli di debito sottostanti gli OICVM	8.399	10,5	12.175	14,3
<b>Investimenti azionari</b>	<b>13.267</b>	<b>16,6</b>	<b>14.799</b>	<b>17,3</b>
- titoli di capitale	7.690	9,6	8.103	9,5
- titoli di capitale sottostanti gli OICVM	5.577	7,0	6.696	7,8

(1) Si tratta dei titoli di debito e dei titoli di capitale sottostanti gli OICVM (c.d. *look through*); gli ulteriori attivi ad essi sottostanti, pari a 2,6 miliardi di euro per il 2017, sono costituiti per circa il 55 per cento da liquidità. Tali valori sono stati stimati sulla base delle informazioni di dettaglio sulla composizione degli OICVM disponibili per circa il 98 per cento degli stessi. Gli importi indicati per il 2016 sono stati aggiornati agli ultimi dati disponibili.

In considerazione dei dati sopra riportati e del tempo trascorso, appaiono opportune maggiori informazioni sui seguenti aspetti:

- andrebbero forniti elementi informativi a supporto della conferma della percentuale di redditività del 4%;
- andrebbe confermato che l'espressione normativa "attivo patrimoniale risultante dal rendiconto" corrisponda alla più generica espressione "patrimonio complessivo" che si legge in RT;
- il trend in crescita degli attivi delle Casse (nel 2017 85 mld, + 6,6% rispetto al 2016) potrebbe far risultare il valore indicato di 80 mld di euro sottostimato, anche nella parte in cui considera tale valore come costante nel tempo;
- la RT non ha tenuto in considerazione la destinazione delle risorse, da parte delle Casse, in piani individuali di risparmio (PIR), che è ora possibile a seguito della

novella operata dal D.L. 50 del 2017 ed a cui la proposta normativa in esame comunque si rivolge visto che il limite che si propone di elevare all'8% interessa entrambe le tipologie di impieghi. La quantificazione andrebbe quindi integrata, anche perché i rendimenti da PIR potrebbero risultare differenti.

In considerazione di quanto precede, in assenza di ulteriori elementi informativi, non è possibile riscontrare la quantificazione proposta.

### **Commi 155-159 (Incentivi assunzione giovani conducenti autotrasporto)**

Con i commi in esame si dispone, per gli anni 2019 e 2020, a favore di giovani conducenti - assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - un rimborso pari al 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi, ad esclusione dei versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali e delle spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici.

Tali agevolazioni si applicano ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione, ed alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Alle citate imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, spetta una detrazione totale - dall'imposta sul reddito delle società (IRES) lorda - per una quota pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

Il rimborso a favore dei giovani conducenti è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese in argomento, purché in possesso degli indicati requisiti. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

**La RT** integrativa ricorda in sintesi che è riconosciuta alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN e all'Albo degli autotrasportatori, una detrazione pari ai rimborsi erogati, nel periodo dal 2019 al 2020, ai conducenti assunti con contratto a tempo indeterminato, così come individuati dalla norma in esame, (50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali) fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

Per stimare gli effetti finanziari esamina i dati delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2017 al fine di individuare il numero di soggetti beneficiari dei rimborsi da parte delle imprese di autotrasporto ed il relativo ammontare. Dall'analisi dei suddetti dati risulta nel complesso una perdita di gettito di circa 23,5 milioni di euro.

Gli effetti finanziari in termini di cassa, prodotti dalla modifica in esame, ipotizzando prudenzialmente che l'agevolazione venga fruita quasi interamente per il periodo d'imposta 2019, in considerazione del fatto che la misura trova applicazione anche per le assunzioni di

conducenti già effettuate i cui rimborsi verranno erogati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono rappresentati nella tabella sottostante:

	2019	2020	2021	2022	2023
IRES/IRPEF	0	-40	16	0,5	0

**Al riguardo** si evidenzia che, in mancanza di informazioni circa il potenziale numero dei soggetti beneficiari, il numero delle imprese presumibilmente interessate suddivise in soggetti IRES/IRPEF e la relativa aliquota marginale, la stima di cui alla RT aggiornata non è verificabile presentando una forte soggettività legata al presupposto che l'agevolazione venga fruita quasi interamente nel primo periodo di imposta (il 2019), senza peraltro fornire una convincente argomentazione in merito.

La RT non esplicita neanche il possibile andamento delle nuove assunzioni nel settore in argomento nel periodo 2019 - 2020, estrapolato utilizzando i dati di consuntivo, da cui potrebbero trarsi utili indicazioni per valutare le ricadute in termini di gettito ascrivibili alla disposizione. Infatti dalla RT non si comprende se la perdita di gettito stimata nel complesso di circa 23,5 mln di euro sia riferita ad un singolo anno oppure ad ambedue gli anni; è verosimile ipotizzare, in assenza di altri elementi informativi, che la stima sia effettuata per un solo anno (il primo) atteso che l'analisi viene condotta sui dati delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2017. In ragione di ciò è invece plausibile ipotizzare che effetti in termini di perdita di gettito siano da imputare, in termini di competenza, anche all'anno 2020 nel qual caso gli esiti finanziari negativi di cassa si avrebbero anche nell'anno 2021.

Sarebbero opportuni pertanto chiarimenti al fine di escludere sottostime dell'onere connesso alla proposta normativa in esame.

### **Comma 160**

#### **(Incentivi per i dispositivi di allarme salva-bambini negli autoveicoli)**

Il comma 160 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2019 per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, riguardante il finanziamento degli incentivi fiscali per l'acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli.

**La RT** illustra il comma.

**Al riguardo**, si osserva soltanto che la norma non è di immediata applicazione, posto che l'articolo 3 della legge n. 117 del 2018 rinviava ad altri provvedimenti legislativi e quindi occorrerà un ulteriore intervento legislativo per rendere applicabili gli incentivi fiscali in esame.

### **Commi 161-163**

#### **(Assunzioni varie nella pubblica amministrazione)**

Il comma 161 rifinanzia il Fondo di cui all'art. 1, c. 365, lett. b), finalizzato ad assunzioni a tempo indeterminato nelle PA, contenuto nella Legge di bilancio 2017, che viene rideterminato in 130 milioni di

euro per il 2019; 320 milioni di euro per il 2020; 420 milioni di euro dal 2021. Nel contempo, si prevede che le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, siano autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, che verranno di volta in volta individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 162 dispone che nella ripartizione delle risorse di cui al comma 161 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni ed alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi Governo. È stabilito che le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di specifiche professionalità<sup>175</sup>.

Il comma 163 prevede che, fatta salva l'esigenza di professionalità con competenze specifiche, le suddette procedure concorsuali autorizzate sono svolte mediante concorsi pubblici unici (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in deroga a quanto previsto in materia di mobilità volontaria. Limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, si prevede la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi.

**La RT** descrive le norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie:

*(milioni di euro)*

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.161	s	c	130	320	420	130	320	420	130	320	420
Co.161	e	t/c	0	0	0	63,05	155,2	203,7	63,05	155,2	203,7

**Al riguardo**, circa gli effetti d'impatto complessivi stimati, pur non avendo nulla da osservare, andrebbero comunque richiesti soltanto i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Andrebbe in ogni caso confermato che il ricorso alle risorse previste dalla legislazione vigente per il progetto RIPAM (Formez) sia sufficiente per la copertura degli oneri delle procedure.

<sup>175</sup> Con competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

## Comma 164

### (Assunzioni di personale amministrativo presso il Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria)

Il comma 164, come modificato in prima lettura, autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021 ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

- n. 903 unità di Area II nel 2019, 1000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, reclutate mediante lo scorrimento di graduatorie valide alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame o mediante procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Per effetto di una integrazione approvata in prima lettura è espressamente previsto che l'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- n. 97 unità per il 2019 (81 di Area III e 16 di Area II) per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinate ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile.

È previsto che ai fini di copertura, si prevede che ai relativi oneri (quantificati in un onere pari a 30.249.571 euro per il 2019, 78.363.085 per il 2020 e 114.154.525 a regime, dal 2021) si provveda a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo. Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie alle suddette assunzioni.

**La RT** aggiornata evidenzia che la norma ivi prevista autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con contratto a tempo indeterminato un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui massimo 1.000 unità, nel cui ambito 81 Area III e 919 Area II, a decorrere dall'anno 2019, 1.000 unità Area III a decorrere dall'anno 2020 e 1.000 unità Area II a decorrere dall'anno 2021. Delle predette 1.000 unità di personale da assumere dall'anno 2019, 97 unità, di cui 81 Area III e 16 Area II, sono assegnate per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Per le suddette assunzioni si autorizza la spesa per l'importo di euro 30.249.571 per il 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 a decorrere dall'anno 2021.

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

Nel dettaglio, l'onere complessivo è così determinato:

	Emolumenti				Oneri Amministrazione			TOTALE	Trattamento accessorio comprensivo oneri a carico PA	Totale onere unitario
	Stipendio	13^	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP			
					24,20%	5,68%	8,50%			
Terza Area – Fascia 1	22.291,78	1.857,65	5.192,93	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	1.459,64	<b>42.063,60</b>
Seconda Area – Fascia 2	19.132,15	1.594,35	4.083,30	24.809,80	6.003,97	1.409,20	2.108,83	9.522,00	1.459,64	<b>35.791,44</b>

## ONERE ANNUO

N. 1.081 unità di III area F1: 45.470.752 (di cui € 1.577.871 per trattamento accessorio)

N. 1.919 unità di II area F2: 68.683.774 (di cui € 2.801.050 per trattamento accessorio)

Totale onere complessivo annuo: € 114.154.525 (di cui € 4.378.920 per trattamento accessorio)

Si riepiloga di seguito il programma assunzioni per il triennio 2019-2021, da attuare attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità e mediante svolgimento di procedure concorsuali. Per il primo anno, il contingente di personale è assunto non prima del mese di marzo 2019.

Programma assunzioni 2019-2021	2019	2020	2021
n. 1.000 unità (81 area III, 919 area II)	30.249.571	36.299.485	36.299.485
n. 1.000 unità di III area	0	42.063.600	42.063.600
n. 1.000 unità di II area			35.791.440
<b>Totale</b>	<b>30.249.571</b>	<b>78.363.085</b>	<b>114.154.525</b>

Oneri per l'espletamento delle prove selettive:

Attività	Spesa
Locazione locali	1.050.000
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	250.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	80.000
Cancelleria e stampati	120.000
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	500.000
<b>Totale</b>	<b>2.000.000</b>

### Riepilogo oneri assunzionali:

Anno 2019	euro 30.249.571
Anno 2020	euro 78.363.085
Anno 2021 (regime)	euro 114.154.525

Ai predetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del comma 1, del presente articolo.

Relativamente agli oneri per l'espletamento delle prove selettive è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019.



Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone poi i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.164	s	c	2	0	0	2	0	0	2	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerando che gli oneri assunzionali previsti non sono espressamente configurati come limiti massimi di spesa - pur riferendosi ad un contingente "massimo" di personale - andrebbero comunque acquisiti elementi di dettaglio in merito alla determinazione degli oneri retributivi accessori assunti nella quantificazione da parte della RT, fornendosi il dettaglio degli emolumenti considerati ed i corrispondenti oneri lordi annui.

Quanto poi anche all'onere da sostenersi per l'espletamento delle prove selettive (euro 2.000.000 nel 2019), considerando la relativa autorizzazione si pone come limite massimo di spesa e che la RT fornisce il dettaglio dei fattori considerati nel computo dell'onere, andrebbe acquisita una certificata valutazione in merito alla congruità delle risorse previste, tenuto conto delle unità da selezionare e soprattutto ai tempi di svolgimento delle procedure, non ci sono osservazioni tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura<sup>176</sup>.

### Commi 165-167

#### (Assunzioni di personale amministrativo e Dirigenti presso il Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria)

Il comma 165, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019/2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

Il comma 166 dispone che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 165.

Il comma 167, anch'esso aggiunto in prima lettura, provvede alla copertura delle disposizioni di cui al comma 165, per cui è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno

<sup>176</sup> In proposito, nel corso dell'esame in prima lettura, il Ministero dell'economia e delle finanze ha riferito che: "l'autorizzazione di spesa, per ciascuna delle annualità considerate, è stata prudenzialmente calibrata sul contingente massimo di personale che il Ministero può reclutare; in particolare, detta spesa è stata quantificata sulla base dell'inquadramento giuridico ed economico delle 1.000 unità massime annuali, da assumere nel corso del triennio di riferimento."Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit. , pagina 7.

2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029<sup>177</sup>.

**La RT** di passaggio evidenzia che le disposizioni autorizzano il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nei limiti della dotazione organica vigente, ad assumere n. 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale, previa adozione di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Gli oneri per le predette assunzioni sono quantificati come specificato nella seguente tabella:

#### Assunzione di 35 dirigenti non generali di istituto penitenziario

##### Trattamento economico fondamentale iniziale

Qualifica	a) Stipendio a.l.	b) Indennità Pensionabile a.l.	c) Indennità Integrativa Speciale a.l.	d) Indennità dirigenziale	e) Rateo 13° mensilità	f) Totale voci stipendiali (a+b+c+d+e)	g) Oneri a carico dello Stato (24,20% di f)	h) IRAP (8,50% di f)	i) Opera Previdenza (5,68%) di (a+c+d+e)	Costo Unitario (f+g+h+i)
Dirigente penitenziario	26.100,00	12.026,28	10.439,64	12.198,23	5.063,68	65.827,83	15.930,33	5.595,37	3.055,93	<b>90.409,46</b>

##### Componente fondamentale - Onere decennale per le 35 unità

Classe stipendiale I Dirigente	Stipendio lordo annuo	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo
INIZIALE	90.409,46	6	1.582.166	12	3.164.331	6	1.582.166																
CLASSE I	92.757,07					6	1.623.249	12	3.246.497	6	1.623.249												
CLASSE II	95.104,69									6	1.664.332	12	3.328.664	6	1.664.332								
CLASSE III	97.452,31												6	1.705.415	12	3.410.831	6	1.705.415					
CLASSE IV	99.799,92																6	1.746.499	12	3.492.997	6	1.746.499	
CLASSE V	102.147,54																					6	1.787.582
Totale Competenze fisse		6	1.582.166	12	3.164.331	12	3.205.415	12	3.246.497	12	3.287.581	12	3.328.664	12	3.369.747	12	3.410.831	12	3.451.914	12	3.492.997	12	3.534.081

#### Componente Accessoria

Si prevede altresì la corresponsione di una componente accessoria, quantificata mediamente in euro 6.153 annui *pro capite*, pertanto l'onere complessivo è stato quantificato come evidenziato nella seguente tabella:

Componente stipendiale per le 35 unità	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo
Fissa	6	1.582.166	12	3.164.331	12	3.205.415	12	3.246.497	12	3.287.581	12	3.328.664	12	3.369.747	12	3.410.831	12	3.451.914	12	3.492.997	12	3.534.081
Accessoria	6	107.678		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355
Tot. onere annuo		1.689.844		3.379.686		3.420.770		3.461.852		3.502.936		3.544.019		3.585.102		3.626.186		3.667.269		3.708.352		3.749.436

<sup>177</sup> La compensazione dell'onere conseguente all'emendamento in commissione alla Camera dei Deputati è stata operata mediante riduzione della alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia, a cui apportare le seguenti variazioni: 2019: -1.689.844 euro; 2020: -3.379.686 euro; 2021: -3.749.436 euro.

Sottolinea infine che considerando che l'immissione in servizio avverrà nel II semestre 2019, è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 a decorrere dall'anno 2029.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori /minori spese correnti:

*(milioni di euro)*

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.165-166	s	c	1,69	3,38	3,42	1,69	3,38	3,42	1,69	3,38	3,42
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	0,82	1,64	1,66	0,82	1,64	1,66

**Al riguardo**, posto che si provvede ad autorizzare l'assunzione di un numero definito (n. 35) di dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e che l'onere è precisamente individuato e che, infine, la RT fornisce i dati sul trattamento economico fisso e continuativo su sulla componente accessoria della retribuzione nonché il quadro evolutivo decennale degli oneri, in aderenza a quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

### **Comma 168 (Assunzioni Ministero Interno)**

La norma autorizza il Ministero dell'Interno – per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, n. 775 unità complessive di personale, appartenenti della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, nei termini di seguito specificamente indicati: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (in regime di diritto pubblico); b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza "contrattualizzata" dell'Area "Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area III posizione economica F1; d) n. 450 unità nell'Area II posizione economica F2 del C.C.N.L. funzioni centrali.

È altresì stabilito che le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possano essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Si prevede che agli oneri di cui ai reclutamenti in parola, pari ad euro 32.842.040 per gli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1.

**La RT** aggiornata evidenzia che dal 2019, per le finalità indicate nella disposizione, il Ministero dell'Interno, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, il seguente contingente di personale: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni

Centrali; c) 250 unità nell'Area funzionale terza F1; d) 450 unità nell'Area funzionale seconda F2.

Precisa poi che gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, illustrati nella tabella seguente, sono stati quantificati tenendo conto dell'Accordo economico 2016-2018 e del D.P.R. n.66/2018 per la qualifica di viceprefetto aggiunto, per la qualifica di dirigente dell'Area Prima, di seconda fascia dell'Accordo economico 2006-2009 (euro 114.689,73), mentre per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Area funzionale Terza –F-1 e Seconda–F2, è pari rispettivamente a euro 42.829,42 e euro 36.828,46, calcolato sulla base del CCNL 2016-2018, comprensivi del trattamento medio accessorio al lordo degli oneri riflessi.

Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
Prefetti	50	2019	53.892,68	2.694.634,18
		2020	53.892,68	2.694.634,18
		2021	94.624,06	4.731.202,78
Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
DIRIGENTE SECONDA FASCIA	25	2019	114.689,73	2.867.243,25
		2020	114.689,73	2.867.243,25
		2021	114.689,73	2.867.243,25
Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
AREA TERZA - F1	250	2019	42.829,42	10.707.355
		2020	42.829,42	10.707.355
		2021	42.829,42	10.707.355
Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
AREA SECONDA - F2	450	2019	36.828,46	16.572.807
		2020	36.828,46	16.572.807
		2021	36.828,46	16.572.807

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinta per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Anno	Onere assunzionale
2019	32.842.040
2020	32.842.040
2021	34.878.609

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, va considerato che la spesa prevista per i reclutamenti in esame è posta a carico del Fondo per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 365, lett. b) della legge di bilancio 2017, come rifinanziato ai sensi del comma 1, e gli oneri assunzionali sono chiaramente configurati come limiti massimi di spesa.

Ciò premesso, per i profili di massima correlati alla quantificazione, considerando l'esplicita indicazione di un numero fisso di assunzioni da parte della RT per i distinti contingenti assunzionali, per ciascuna annualità del triennio 2019/2021, anche alla luce dei chiarimenti già acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni<sup>178</sup>.

Ad ogni modo, richiamando l'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità che impone la illustrazione dei dati oltre che dei metodi adottati nella quantificazione degli oneri, i dati di sintesi illustrati in RT andrebbero, andrebbero integrati alla luce di quelli concernenti la composizione degli oneri retributivi annui indicati in ragione annua per i singoli profili professionali, ivi distinguendosi il dettaglio delle componenti fisse e continuative, da quelle riconducibili alle componenti "accessorie" della retribuzione.

Nonché, relativamente al solo contingente di assunzioni previsto nella carriera prefettizia, di una stima certificata della progressione, almeno decennale, del relativo trattamento economico annuo lordo, al fine di tener conto delle relative progressioni di carriera nella evoluzione dell'onere di spesa, come peraltro stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità<sup>179</sup>.

### **Comma 169 (Assunzioni presso il Ministero dell'ambiente)**

La norma autorizza il Ministero dell'ambiente all'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, di complessive n. 420 unità di personale<sup>180</sup> (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero rispetto alle relative dotazioni organiche (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo), e in deroga alla normativa vigente, nonché senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in

<sup>178</sup> A tale proposito, il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato nel corso dell'esame in prima lettura che: "il contingente da assumere si riferisce al predetto triennio e che nella RT viene riportato l'onere da sostenere in ragione d'anno per ciascuna categoria di personale da assumere per poter dimostrare l'onere totale anno per anno". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 7.

<sup>179</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato nel corso dell'esame in prima lettura che: "a parte la qualifica di viceprefetto aggiunto, per la quale si è tenuto conto dell'aumento stipendiale previsto dopo i primi 24 mesi in coerenza con le disposizioni di cui al D.P.R. 66/2018, le restanti assunzioni si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame." Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 8.

<sup>180</sup> *In primis* un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È altresì autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

materia ambientale. Gli oneri corrispondenti sono quantificati nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021, nonché in ulteriori 800.000 euro, per il 2019, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Per i citati reclutamenti, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 e, in particolare, alla tabella 4 recante dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale.

Inoltre, ivi si dispone, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, la progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale nelle seguenti percentuali: fino al 10% nel 2020, al 20% nel 2021, al 50% nel 2022, al 70% nel 2023 e al 100% nel 2024. La riduzione fa salva la possibilità per il Ministero, prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 349 del 1986, di avvalersi dei servizi tecnici dello Stato e delle aziende sanitarie locali, nonché della collaborazione di organi di consulenza dello Stato, enti pubblici di ricerca ed istituti universitari. Le risorse derivanti dalle suddette riduzioni sono quindi versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario, con corrispondente riduzione, a regime, dei relativi stanziamenti di bilancio a seguito della quantificazione delle risorse che derivano dall'estinzione delle suddette convenzioni, demandata ad apposito decreto interministeriale nell'esercizio finanziario 2025. Per gli anni dal 2019 al 2024, è stabilito che le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

È stabilito infine che agli oneri assunzionali relativi al comma in esame, nel limite massimo di una spesa annua pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è altresì autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**La RT** aggiornata ribadisce che con la disposizione si autorizza il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 20 dirigenti di livello non generale; b) n. 350 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II – F1.

Per l'espletamento delle finalità evidenziate nella disposizione si prevede il conseguente incremento della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 in misura pari a 20 posizioni di livello dirigenziale non generale ed a 300 unità di personale non dirigenziale.

L'onere totale "a regime", conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, è pari a euro 19.138.450 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente:

<b>PERSONALE AREA II F1</b>				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103	€ 438.788	€ 1.755.150	€ 1.755.150
<b>PERSONALE AREA III F1</b>				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 125 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 250 unità (125 assunti nel 2019 + 125 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
350	€ 42.238	€ 2.639.875	€ 10.559.500	€ 14.783.300
<b>AREA DIRIGENZA II FASCIA</b>				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 15 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 20 unità	Costo per anno 2021
20	€ 130.000	€ 975.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000

L'onere totale "a regime", conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, è pari a euro 19.138.450 ed è, nel dettaglio, illustrato nella prospettazione tabella seguente:

#### **PERSONALE AREA II F1**

Unità complessive 50

-Costo per anno = € 35.103

-2019 x 25 unità x 6 mesi = € 438.788

-Costo per anno 2020 x 50 unità

(25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) = € 1.755.150

a regime Costo per anno 2021 = € 1.755.150

#### **PERSONALE AREA III F1**

Unità complessive 350

Costo lordo Stato = € 42.238

Costo per anno 2019 x 125 unità x 6 mesi = € 2.639.875

Costo per anno 2020 x 250 unità (125 assunti nel 2019 + 125 assunti nel 2020) = € 10.559.500

a regime Costo per anno 2021 = € 14.783.300

#### **AREA DIRIGENZA II FASCIA**

Unità 20

Costo lordo Stato = € 130.000

Costo per anno 2019 x 15 unità x 6 mesi = € 975.000

Costo per anno 2020 X 20 = € 2.600.000

Costo a decorrere dall'anno 2021 = € 2.600.000

Precisa poi che l'onere per l'anno 2019 è stato valutato tenendo conto dei tempi tecnici necessari per effettuare le procedure concorsuali pubbliche e che le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le

seguenti misure massime: n. 125 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 15 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

La spesa per il 2019 relativa all'assunzione del personale dell'Area III-F1 è stimata in 2.639.875 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro 10.559.500 (corrispondente a 125 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 125 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 250 unità) e, a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 14.783.300 (pari a 250 unità a regime dal 2020 e ad ulteriori 100 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 350 unità a regime) per la totalità delle 350 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

Inoltre, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni del personale dell'Area II-F1 è stimata in 438.788 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima, a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Quindi, con riferimento alle assunzioni di 20 unità di personale di livello dirigenziale non generale, la spesa per il 2019 è stimata in 975.000 euro (pari a n. 15 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima “a regime” un costo totale di 2.600.000 euro annuo per la totalità delle 20 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

Infine, la spesa per lo svolgimento delle procedure concorsuali, che verranno affidate alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, è stata quantificata in euro 800.000 per l'anno 2019.

La RT precisa poi che a detta spesa si provvede mediante utilizzo dello stanziamento dell'esercizio finanziario 2019 del “Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi” di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conseguente allocazione di uno stanziamento di pari importo su apposito capitolo di spesa di parte corrente da istituire nel medesimo stato di previsione.

In proposito, afferma che la quantificazione dell'onere afferente allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla disposizione, per l'importo complessivo di euro 800.000 per l'anno 2019, è comprensivo degli oneri per locazioni locali; facchinaggio, allestimento aule e gestione locali; spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie; cancelleria e stampanti; compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza, detratte le somme da corrispondere a titolo di contributi per la partecipazione a concorsi pubblici prevista dalla normativa vigente.

Evidenzia che le spese di funzionamento conseguenti al completamento delle procedure assunzionali non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero, considerato che i beni e i servizi strumentali che si renderanno necessari rientrano tra quelli



già nella disponibilità del Ministero medesimo, per effetto dei servizi di supporto tecnico-specialistico a vario titolo attivati.

Si prevede la progressiva riduzione delle convenzioni vigenti riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale, con versamento, per gli anni dal 2019 al 2024, delle risorse derivanti dalle riduzioni delle convenzioni annualmente accertate e relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed acquisizione all'erario.

È previsto che nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.169	s	c	0,8	0	0	0,8	0	0	0,8	0	0
Co.169	s	c	-0,8	0	0	-0,8	0	0	-0,8	0	0

**Al riguardo**, va *in primis* evidenziato che la disposizione stabilisce che i reclutamenti *de quo* possano avvenire anche in soprannumero rispetto ai relativi contingenti organici, in tal modo derogando ad un principio generale previsto dall'articolo 6, comma 1, del T.U.P.I.

Quanto ai profili di quantificazione, va sottolineato che la norma di autorizzazione fissa un limite massimo di spesa, indicando in maniera puntuale il contingente numerico delle assunzioni da effettuare.

Comunque, posto che trattasi di personale contrattualizzato, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla progressione decennale dell'onere retributivo corrispondente.

Andrebbe richiesta un'integrazione alla RT recante l'illustrazione delle singole componenti della retribuzione lorda annua, ivi distinguendosi quelle fisse e continuative del trattamento economico, da quelle da considerarsi propriamente accessorie, nonché fornendosi i prospetti di computo degli effetti "indotti" come peraltro previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. in presenza di norme assunzionali.

Con riguardo alla quantificazione della spesa prevista per l'espletamento delle procedure concorsuali (euro 800.000 nel 2019), pur considerando che tale spesa è chiaramente configurata come limite massimo di spesa e che la RT fornisce un quadro sinottico dei fabbisogni considerati, andrebbero richiesti gli elementi e criteri stimati nella determinazione della spesa da sostenersi per ciascuno di essi.

Infine, circa la prevista progressiva riduzione delle convenzioni di assistenza e supporto in materia ambientale che la norma programma nel periodo 2019-2024 fino alla loro complessiva estinzione nell'esercizio 2025 tenuto conto che le previste assunzioni si

completeranno nel 2021, andrebbero acquisite maggiori informazioni sulla permanenza per il 50% nel 2022 e per il 30% nel 2023 delle convenzioni.

### **Commi 170-171**

#### **(Dotazione organica e Assunzioni di personale presso l'Avvocatura dello Stato)**

Il comma 170 reca l'autorizzazione in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, per il triennio 2019-2021, un contingente di personale pari a n. 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale. È stabilito che ai relativi oneri assunzionali, nel limite massimo di una spesa annua indicata dalla norma pari a 1.082.216 euro per il 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro a decorrere dall'anno 2021, si provveda a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo.

Il comma 170, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. È stabilito che le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, saranno disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028<sup>181</sup>.

**La RT** aggiornata conferma sul comma 170 che con la disposizione ivi prevista si autorizza l'Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 6 dirigenti di livello non generale; b) n. 35 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II – F1.

Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo per sono i seguenti:

---

<sup>181</sup> Il relativo onere è stato posto a carico di una equivalente riduzione del Fondo per il programma di governo di cui al comma 426.

<b>PERSONALE AREA II-F1</b>				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103	€ 438.788	€ 1.755.150	€ 1.755.150
<b>PERSONALE AREA III F1</b>				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 12 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 25 unità (12 assunti nel 2019 + 13 nel 2020)	Costo a regime x 35 unità dall'anno 2021
35	€ 42.238	€ 253.428	€ 1.055.950	€ 1.478.330
<b>AREA DIRIGENZA II FASCIA</b>				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 6 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 6 unità	Costo per anno 2021
6	€ 130.000	€ 390.000	€ 780.000	€ 780.000

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021.

<b>Anno</b>	<b>Onere assunzionale</b>
2019	1.082.216
2020	3.591.100
2021	4.013.480

Sul comma, la RT riferisce poi che con la disposizione si autorizza l'Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale:

- a) n. 6 dirigenti di livello non generale;
- b) n. 35 unità di Area III-F1;
- c) n. 50 unità di Area II – F1.

Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo per sono i seguenti:

#### **PERSONALE AREA II-F1**

Unità =50

-Costo lordo Stato = € 35.103

-Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi= € 438.788

-Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) = € 1.755.150

-a regime Costo per anno 2021= € 1.755.150

#### **PERSONALE AREA III F1**

Unità =35

Costo lordo Stato= € 42.238

Costo per anno 2019 x 12 unità x 6 mesi=€ 253.428

Costo per anno 2020 x 25 unità (12 assunti nel 2019 + 13 nel 2020)= € 1.055.950

Costo a regime x 35 unità dall'anno 2021= € 1.478.330

#### AREA DIRIGENZA II FASCIA

Unità 6

Costo lordo Stato = € 130.000

Costo per anno 2019 x 6 unità x 6 mesi=€ 390.000

Costo per anno 2020 x 6 unità=€ 780.000

Costo per anno 2021=€ 780.000

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021.

Anno	Onere assunzionale
2019	1.082.216
2020	3.591.100
2021	4.013.480

Precisa che l'onere per l'anno 2019 è stato valutato, anche considerando che, in relazione ai tempi tecnici per effettuare le procedure concorsuali, le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 12 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Ciò premesso, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area III – posizione economica F1 è pari a circa 42.238 euro annui.

Pertanto, conclude riferendo che la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area III-F1 è stimata in 253.428 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro 1.055.950 (pari a 12 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 13 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 25 unità) e a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 1.478.330 (pari a 25 unità a regime dal 2020 e ad ulteriori 10 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 35 unità a regime) per la totalità delle 35 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

Inoltre, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area II – posizione economica F1 è pari a circa € 35.103 annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area II-F1 è stimata in 438.788 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima, a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Poi, con riferimento alle assunzioni di 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un dirigente di livello dirigenziale non generale è pari a circa 130.000 euro annui.

Pertanto, conclude che la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni dei dirigenti non generali è stimata in 390.000 euro (pari a n. 6 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima “a regime” un costo totale di 780.000 euro annuo per la totalità delle 6 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.

Sul comma 171, inserito in prima lettura, evidenzia che per le finalità perseguite con la disposizione, le dotazioni organiche degli avvocati generali dello Stato e dei procuratori dello Stato sono incrementate - rispettivamente - di 10 unità ciascuna. La Tabella A di cui alla legge n. 103 del 1979, “Recante Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato” è modificata come segue:

Qualifica	Normativa previgente	Normativa vigente
Avvocato generale dello Stato	1	1
Avvocati dello Stato	319	329
Procuratori dello Stato	90	100
<b>TOTALE</b>	<b>410</b>	<b>430</b>

Evidenzia che la disposizione, a fronte del suddetto incremento delle dotazioni organiche di avvocati e procuratori dello Stato, autorizza le corrispondenti assunzioni di personale, anche in deroga ai vigenti vincoli e facoltà assunzionali.

La proiezione decennale della spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, derivante dalle assunzioni del contingente di personale autorizzato con la disposizione è indicata nella tabella seguente.

Precisa che per i 10 Avvocati dello Stato, per il 2019, è stata considerata una spesa rapportata a 6 mesi, in considerazione dei tempi tecnici legati allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Sviluppo decennale	10 AVVOCATI	10 PROCURATORI	10 Avv + 10 Proc.
ANNO	ONERE	ONERE	Totale
2019	628.601,75	743.655,90	1.372.257
2020	1.280.351,70	743.655,90	2.024.008
2021	1.280.351,70	941.844,10	2.222.196
2022	1.412.510,00	946.265,30	2.358.775
2023	1.414.002,10	964.225,20	2.378.227
2024	1.454.584,80	1.181.796,20	2.636.381
2025	1.466.759,60	1.187.767,50	2.654.527
2026	1.507.342,30	1.212.694,10	2.720.036
2027	1.969.157,10	1.234.059,60	3.203.217
Dal 2028	1.969.157,10	1.258.986,20	3.228.143

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate per effetti indotti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.171	s	c	1,37	2,02	2,22	1,37	2,02	2,22	1,37	2,02	2,22
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	0,67	0,98	1,03	0,65	1,01	1,03

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i dati relativi alla componente fondamentale degli emolumenti, distintamente da quella accessoria, previsti per ciascun contingente assunzionale, nonché richiesti i prospetti di computo dei relativi effetti indotti per l'erario, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. in presenza di norme assunzionali.

Sul comma 171, posto che ivi si provvede a disporre un incremento di n. 10 unità della dotazione organica delle unità di avvocati e procuratori dello Stato, alla luce degli elementi, in ragione annua, nel triennio sui saldi di finanza pubblica del 2019/2021, e che la RT fornisce gli elementi di dettaglio in merito alla prevedibile evoluzione successiva dell'onere, in un orizzonte decennale, della spesa prevista, tenuto conto di quanto espressamente previsto in tal senso dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, andrebbe comunque richiesta la prospettazione della evoluzione dell'onere unitario medio distintamente per le due platee considerate.

## Comma 172

### (Assunzioni di personale di magistratura nella magistratura amministrativa)

La norma reca l'autorizzazione all'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul *turn-over*. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni per gli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni per l'anno 2022, di 5,9 milioni per gli anni 2023 e 2024, di 6,0 milioni per l'anno 2025, di 6,1 milioni per l'anno 2026 e di 7 milioni a decorrere dal 2027. Inoltre, per le connesse esigenze di funzionamento della

giustizia amministrativa, viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. È stabilito che l'amministrazione interessata comunichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

**La RT** illustra nella tabella che segue la proiezione decennale della spesa derivante dall'attuazione del presente comma, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196/2009, che corrisponde ad un contingente di 20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

**CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN REFERENDARIO T.A.R.**

	Stipendio	Oneri riflessi	I.L.S.	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	totale retribuzione	differenza con tetto retributivo 2015 240.000	Tetto retributivo 2015 240.000,00	oneri riflessi senza 18%	Magg.18%	24,20% su magg. 18%	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DIN. 20 REFERENDARI I.T.A.R.	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DIN. 20 REFERENDARI T.A.R.
		38,38%		36,11%		32,70%												
Costo referendario alla seconda classe primo anno	59.184,72	22.715,10	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	5.993,13	2.276,08	91.641,08		91.641,08	34.078,84			34.078,84	125.719,92	2.514.398,34	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.325,47	93.314,01		93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	2.560.698,26	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.325,47	93.314,01		93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	2.560.698,26	
Costo referendario alla quarta classe	63.816,87	24.492,91	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.379,14	2.424,23	96.659,24		96.659,24	36.004,81			36.004,81	132.664,05	2.652.281,01	
Costo primo referendario alla terza classe (6 mesi)	71.869,15	27.583,38	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.086,76	2.694,98	105.858,28		105.858,28	39.524,60			39.524,60	72.691,44	1.453.828,80	
Costo primo referendario alla quarta classe	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03		106.793,03	39.883,36			39.883,36	146.676,39	2.932.527,87	
Costo primo referendario alla quarta classe	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03		106.793,03	39.883,36			39.883,36	146.676,39	2.932.527,87	
Costo primo referendario alla quinta classe (18 mesi)	76.251,29	29.265,25	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.451,94	2.835,14	110.605,60		110.605,60	41.346,62			41.346,62	227.928,33	4.556.566,59	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	3.937.552,16	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	3.937.552,16	



CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN CONSIGLIERE																		
	Stipendio	Oneri riflessi	LLS.	Oneri riflessi	Indennità Maggistratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	totale retribuzione	differenza con tetto retributivo 2015-240.000	Tetto retributivo 2015 240.000,00	oneri riflessi senza 18%	Magg. 18%	24,20% su magg. 18%	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DIN. 12	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DIN. 12 CONSIGLIERI
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti primo anno	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,12	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	2.358.931,30	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,12	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	2.358.931,30	
Costo consigliere all'ottava classe 4 scatti	107.195,03	41.141,45	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	10.067,19	3.838,04	144.604,86		144.604,86	54.384,68	5.563,71	1.346,42	55.731,10	200.335,95	2.404.031,45	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 6° aumento biennale (1 anno)	132.872,32	50.996,40	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.264,60	4.680,10	173.171,24		173.171,24	65.331,45	10.185,62	2.464,92	67.796,37	240.967,61	2.881.811,32	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7° aumento biennale	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60		174.611,60	65.884,26	10.424,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	2.916.224,29	27.827.998,28
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7° aumento biennale	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60		174.611,60	65.884,26	10.424,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	2.916.224,29	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82		177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	2.969.081,58	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82		177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	2.969.081,58	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17		180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.021.941,09	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17		180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.021.941,09	

Anno	Costo totale annuo di n. 20 referendari T.A.R. + n. 12 consiglieri
1^	4.873.329,64
2^	4.919.629,56
3^	4.964.729,71
4^	5.544.892,33
5^	5.836.817,03
6^	5.849.752,16
7^	5.955.367,71
8^	6.008.125,97
9^	6.953.493,25
10^	6.953.493,25

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ maggiori entrate per effetti "indotti":

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.172	s	c	4,9	5	5	4,9	5	5	4,9	5	5
Effetti "indotti"	e	t/c	0	0	0	2,56	2,60	2,60	2,56	2,60	2,60
Co.172	s	c	0,5	1	1	0,5	1	1	0,5	1	1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in linea di principio, in considerazione dei dati e degli elementi considerati dalla RT nella quantificazione degli oneri, nonché della configurazione della spesa prevista come limite "massimo", non ci sono osservazioni.

D' altronde, in merito agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive e ai relativi effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque acquisiti i prospetti di computo, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Inoltre, con specifico riguardo all'autorizzazione di spesa di euro 500.000 per il 2019 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa, pur considerando che tale spesa è chiaramente configurata come limite massimo, andrebbero richieste più specifiche indicazioni in merito ai fabbisogni aggiuntivi di funzionamento previsti per tale Amministrazione.

Sul punto, inoltre, andrebbe chiarito se detto incremento risulti da raccordarsi ai maggiori fabbisogni di funzionamento connessi ai reclutamenti di personale di magistratura, relativamente alle dotazioni organizzative ed informatiche loro spettanti.

### Comma 173

#### (Assunzioni di personale amministrativo nei T.A.R.)

Il comma 173 prevede l'assunzione da parte della giustizia amministrativa di un massimo di n. 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e a 1,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. È previsto poi che l'amministrazione comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero

dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

**La RT** aggiornata conferma che in considerazione dei tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, il predetto contingente di n. 26 unità di personale sarà verosimilmente assunto non prima del mese di luglio 2019.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e di 1,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali del contingente di personale in parola.

COSTO DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE									
PERSONALE DELLE QUALIFICHE	unità di personale	** Stipendio	193/64	I.I.S.	Indennità di amministrazione	13^ mensilità	oneri riflessi	IRAP	TOTALE COMPLESSIVO ANNUO
<b>AREA III</b>									
Funzionario amministrativo F1	22	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	941.700,31
Ingegnere F1	1	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	42.804,56
Interprete F1	3	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	128.413,68
						<b>onere annuale</b>			<b>1.112.918,55</b>

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ maggiori entrate per effetti indotti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.173	s	c	0,60	1,12	1,12	0,60	1,12	1,12	0,60	1,12	1,12
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	0,29	0,54	0,54	0,29	0,54	0,54

**Al riguardo**, posto che gli oneri assunzionali recati dalla norma sono limitati all'entità della autorizzazione di spesa, per i profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che le unità da assumere sono anch'esse individuate all'interno di un limite massimo (ovvero "fino a").

Andrebbe in ogni caso chiarito se i reclutamenti in parola siano da associare anche maggiori fabbisogni per risorse strumentali ed informatiche per cui evidentemente si dovrà poi provvedere in separata sede.

Circa gli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalle norme ed evidenziate in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i relativi prospetti di computo con l'indicazione delle aliquote a tal fine applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

## **Comma 174** **(Organico e assunzioni di Referendari nella Corte dei conti)**

Il comma, inserito in prima lettura, dispone che al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è altresì autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di *turn over*. A tale fine è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 3,39 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,457 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 3,582 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,939 milioni di euro per il 2023, di 3,961 milioni di euro per il 2024, di 4,032 milioni di euro per il 2025, di 4,103 milioni di euro per il 2026 e di 5,308 milioni di euro a decorrere dal 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020<sup>182</sup>. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

**La RT** di passaggio evidenzia che la disposizione autorizza una spesa corrispondente all'assunzione di 27 unità di referendari con il seguente sviluppo decennale degli oneri assunzionali al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Assunzione Referendari Corte dei Conti		
Anno	Pro-capite	Numero referendari (27 unità)
2019	125.543	3.390.000
2020	128.035	3.457.000
2021	128.035	3.457.000
2022	132.664	3.582.000
2023	145.876	3.939.000
2024	146.676	3.961.000
2025	149.314	4.032.000
2026	151.952	4.103.000
2027	196.576	5.308.000

Infine, ribadisce che per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è altresì autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro dal 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate correnti:

---

<sup>182</sup> L'onere relativo è stato posto a carico della riduzione del fondo per l'attuazione del programma di governo di cui al comma 481.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.174	s	c	3,39	3,46	3,46	3,39	3,46	3,46	3,39	3,46	3,46
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	1,64	1,68	1,68	1,64	1,68	1,68
Spese giust.	s	c	0,5	1	1	0,5	1	1	0,5	1	1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che ivi si provvede ad una autorizzazione di spesa al fine di finanziare reclutamenti di personale di magistratura, fornendo la RT i dati di sintesi necessari alla stima dell'onere in un orizzonte decennale, andrebbe comunque richiesta una integrazione alla RT recante il dettaglio delle componenti da considerare nell'onere unitario lordo.

A tale proposito, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote e dei parametri applicati.

Inoltre, con specifico riguardo all'autorizzazione di spesa di euro 500.000 per il 2019 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile, pur considerando che tale spesa è chiaramente configurata come limite massimo, andrebbero richieste più specifiche indicazioni in merito ai fabbisogni aggiuntivi di funzionamento previsti per tale Amministrazione.

### **Commi 175-177**

#### **(Assunzioni di personale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada)**

Il comma 175 reca modifiche varie al recente D.L. "Genova". In particolare, modifica, in primo luogo, la lettera b) del comma 9 dell'articolo 12 del citato decreto, prevedendo un aumento della dotazione organica complessiva dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e ferroviaria di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (da 35 a 42 unità) (lett.a). Inoltre, la modifica prevede un incremento di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (da 122 a 250) e di ulteriori 7 posizioni di livello dirigenziale non generale (da 8 a 15) (lettera b). Infine, si incrementano di ulteriori 134 unità di personale non dirigenziale (incremento da 205 a 339 unità), di cui 67 unità da assumere nel 2019 e 67 unità nel 2020 e di ulteriori 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020 (lett. c).

Il comma 176 stabilisce che agli oneri assunzionali, indicati pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1.

Il comma 177 prevede che per il funzionamento dell'agenzia è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milioni nel 2019 e a 2 milioni a decorrere dal 2020.

**La RT** aggiornata conferma che al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), la norma prevede talune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, finalizzate all'ampliamento del contingente di personale da assegnare all'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri derivanti dalla modifica dei predetti commi 9, lettera b), 12 e 15, assumendo che le assunzioni relative al 2019, siano effettuate a partire dal mese di luglio. Ai fini della quantificazione del trattamento economico complessivo, sono stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l'ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16. Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + Irap 8,5% + T.f.r. 5,68%).

TABELLA ONERI UNITA' AGGIUNTIVE					
CATEGORIA	Unità da assumere dal 1° luglio 2019	Unità complessive da assumere a decorrere dal 2020	Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)	Totale oneri anno 2019	Totale oneri a decorrere dal 2020
Dirigenti II Fascia	4	7	€ 164.805	€ 329.611	€ 1.153.637
Professionisti I qualifica	9	18	€ 83.514	€ 375.813	€ 1.503.253
Professionisti II qualifica		1	€ 69.106	€ 0	€ 69.106
Funzionari	33	66	€ 51.685	€ 852.794	€ 3.411.177
Collaboratori	20	39	€ 46.340	€ 463.397	€ 1.807.248
Operatori	2	4	€ 42.275	€ 42.275	€ 169.101
<b>Totale personale ANSFISA</b>	<b>68</b>	<b>135</b>		<b>€ 2.063.891</b>	<b>€ 8.113.523</b>

Ai predetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del comma 1, del presente articolo.

Sono stati, inoltre, stimati costi pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2020, a titolo di oneri di funzionamento che comprendono spese per missioni, assicurazioni, buoni pasto, formazione, interventi assistenziali, materiali di cancelleria, spese di rappresentanza, utenze e canoni, utilizzo beni di terzi, manutenzioni ordinarie e riparazioni, consulenze, servizi amministrativi, servizi informatici, etc.

Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti specifici valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.177	s	c	1	2	2	1	2	2	1	2	2

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT.

In merito alla spesa autorizzata per il funzionamento dell'Agenzia (euro 1.000.000 nel 2019 ed euro 2.000.000 a decorrere dal 2020), pur essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa, andrebbero richiesti ulteriori elementi documentativi in ordine ai fabbisogni di spesa aggiuntivi previsti.

### **Comma 178 (Personale della carriera diplomatica)**

La norma demanda a un apposito D.P.C.M. - da adottarsi secondo la procedura prevista per l'adozione dei decreti per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri - la rimodulazione sulla base dei fabbisogni triennali programmati della dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo anche conto della spesa autorizzata dal decreto-legge n. 1/2010, da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, per le assunzioni del Ministero degli Affari esteri, già autorizzate per il periodo 2010-2014 e 2016-2019.

**La RT** aggiornata conferma che la disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, sia rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica.

Evidenzia quindi che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la rimodulazione dovrà avvenire garantendo la neutralità finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle procedure volte ad assicurare la neutralità della norma in esame e acquisite nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni<sup>183</sup>.

### **Comma 179 (Assunzioni presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)**

La norma eleva da 200 a 240 unità il limite massimo della dotazione organica di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS). Quest'ultima è altresì autorizzata a bandire una procedura concorsuale per assumere fino a n. 20 unità di personale appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Per la copertura degli oneri si ricorre alle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo flessibile entro i limiti di spesa di 812.080 euro annui a decorrere dal 2019, mentre agli ulteriori oneri - sempre pari a 812.080 euro annui a decorrere dal 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione del

---

<sup>183</sup> A fronte di una richiesta di chiarimenti circa l'idoneità delle procedure previste al fine di assicurare la neutralità della rimodulazione delle dotazioni organiche della diplomazia, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "le procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri sono definite dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86/2018. Nell'ambito di tali procedure e, in particolare, nella RT al richiamato d.P.C.M., deve darsi conto della neutralità finanziaria delle eventuali modifiche alla dotazione organica del personale della carriera diplomatica.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 9.

finanziamento annuale dell’AICS, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**La RT** di passaggio ribadisce che la disposizione incrementa di 40 posizioni (Area III – posizione economica F1) l’organico dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

In relazione al predetto incremento, l’Agenzia è autorizzata a stabilizzare, secondo le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 75/2017, fino a 20 unità di personale da inquadrare in Area III-F1. Ai relativi oneri, a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle attuali risorse finanziarie, sino al limite di 1 milione di euro, previste per i contratti di lavoro flessibile (capitolo 2185 del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale su cui allo stato gravano le spese per contratti di lavoro flessibile).

In relazione alle ulteriori 20 unità di personale, il cui onere è quantificato per un importo pari ad un 1.000.000 di euro e troverà copertura, dal 2019, mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale ex art. 18, comma 2, lett. c) della L. n. 125/2014, l’Agenzia procederà secondo le ordinarie procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Al fine della quantificazione degli oneri assunzionali, è stato considerato un costo unitario pari ad euro 50.000 (relativo all’Area III-F1), comprensivo degli oneri a carico dell’Agenzia, sulla base dei dati retributivi previsti dalla vigente contrattazione collettiva applicabile.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese ed entrate correnti:

*(milioni di euro)*

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	s/e	nat.									
Co.179	s	c	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, che la RT fornisce un dato relativo al costo unitario non specificando le componenti del trattamento fondamentale ed accessorio ivi incluse né fornendo indicazioni in merito alle componenti contributive considerate, andrebbero richiesti i dati e parametri adottati nella determinazione dei maggiori oneri previsti per le n 20 assunzioni oggetto della autorizzazione, nonché forniti i prospetti di computo degli effetti indotti.

### **Comma 180 (Assunzioni presso il MIBAC)**

La norma reca l'autorizzazione in favore del Ministero per i beni e le attività culturali ad espletare, a decorrere dal biennio 2020/2021, procedure concorsuali per l'assunzione di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali attualmente previsti e nel rispetto dell'attuale



dotazione organica del dicastero. Di tale contingente, n. 500 unità di personale non dirigenziale, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1 e, a decorrere dall'anno 2021, e di ulteriori n. 500 unità di personale sempre di qualifica non dirigenziale, di cui n. 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1.

È stabilito che agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 a decorrere dall'anno 2021, si provveda a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame.

**La RT** di passaggio ribadisce che la norma prevede che l'autorizzazione in favore del Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale (500 unità dal 2020, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1; 500 unità dal 2021, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1).

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione:

	<b>Onere pro capite</b>	<b>Unità</b>	<b>Onere 2020</b>	<b>Onere dal 2021</b>
Area III-F1	40.808,31	250	10.202.078	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	8.418.328	8.418.328
<b>Totale unità e oneri 2020</b>		<b>500</b>	<b>18.620.405</b>	<b>18.620.405</b>
Area III-F1	40.808,31	250	-	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	-	8.418.328
<b>Totale unità e oneri 2021</b>		<b>500</b>		<b>18.620.405</b>
<b>Totale unità e oneri</b>		<b>1000</b>	<b>18.620.405</b>	<b>37.240.810</b>

Ai predetti oneri assunzionali, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 161.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbe preliminarmente confermato che l'autorizzazione indicate dalla norma in esame debba quale limite massimo, dal momento che il numero di assunzioni è definito in modo numericamente individuato.

Inoltre, circa i profili di computo e parametri considerati nella stima degli oneri, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in ordine al trattamento economico annuo lordo previsto relativamente ai due contingenti assunzionali, ivi distinguendosi la componente fissa e continuativa da quella relativa al trattamento accessorio.

Nel contempo, quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione dei parametri ed aliquote applicate come stabilito dalla Circolare n. 32/2010.

Infine, in merito all'opportunità di acquisizione della spesa da sostenersi per le retribuzioni in un orizzonte decennale come stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, ritenuto che trattasi, come è di tutta evidenza, di personale cd. contrattualizzato, non ci sono osservazioni.

### **Comma 181** **(Scorrimento delle graduatorie di concorso presso il MIBAC)**

La norma stabilisce che al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni, per un numero di posizioni superiore al 100% dei posti messi a concorso, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di concorso bandite nel maggio 2016 per l'assunzione di 500 funzionari. Alla copertura dei relativi oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016. n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo.

**La RT** di passaggio conferma che la norma autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a procedere all'esaurimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Il numero complessivo delle unità di idonei collocati nelle graduatorie di merito relative ai vari profili professionali è pari a n. 91, così articolato: a) 1 funzionario architetto; b) 1 funzionario storico dell'arte; c) 11 funzionari archivisti; d) 34 funzionari per la promozione e la comunicazione; e) 16 funzionari archeologi; f) 9 funzionari demotnoantropologi; g) 6 funzionari bibliotecari; h) 13 funzionari restauratori.

Quindi, precisa che l'onere pro capite di una unità di Area III – F1 è stimato in euro 40.808,31, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Con la presente disposizione si autorizza lo scorrimento del predetto contingente di personale nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni.

Evidenzia quindi che alla copertura dei relativi oneri assunzionali, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016. n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che gli oneri assunzionali recati dalla norma in esame sono chiaramente configurati entro un limite massimo di spesa, non si hanno osservazioni.

Ad ogni modo, in relazione ai parametri considerati nella stima del costo unitario lordo, andrebbe fornito il quadro di sintesi degli elementi retributivi contemplati distinguendosi le componenti fisse e continuative, da quelle accessorie del trattamento economico.

Inoltre, posto che la norma determina senz'altro un nuovo e maggior onere di personale, andrebbe anche richiesta la prospettazione del calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote e parametri applicati come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

### **Comma 182 (Copertura posti vacanti MIBAC)**

La norma inserita nel corso dell'esame in prima lettura stabilisce che in considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla area II e all'area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura».

**La RT** di passaggio evidenzia che la disposizione autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, per l'anno 2019, a scorrere le graduatorie di procedure selettive interne per i passaggi all'area seconda e terza, nei limiti della dotazione organica e delle vigenti facoltà assunzionali.

Considerato che gli oneri, pari al differenziale retributivo da riconoscere al personale che transiterà nell'area superiore, sono finanziati nel limite del 50% del budget assunzionale dell'anno 2019, da accertare con il d.P.C.M. di cui all'art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certifica che la disposizione medesima non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

**Al riguardo**, ritenuto che gli effetti della norma dovranno comunque trovare realizzazione nei limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

### **Comma 183 (Obbligo di comunicazione)**

La norma introduce l'obbligo per le amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al Fondo per il pubblico impiego di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ed i relativi oneri.

**La RT** di passaggio conferma che la disposizione prevede una comunicazione da parte delle amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al fondo ex art. 1, c. 365, l. n. 232/2016 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, considerato il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

### **Commi 184-185**

#### **(Assunzioni di personale non dirigenziale presso l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA))**

Al comma 184, la disposizione, ai fini del superamento del precariato, autorizza per il triennio 2019-2021 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato) ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un esame colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio con contratto a tempo determinato presso la suddetta Autorità alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- sia stato assunto a tempo determinato attraverso selezioni pubbliche;
- abbia maturato (o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione) almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni

Il comma 185 prevede che a seguito delle suddette assunzioni la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è rideterminata numericamente e il numero dei dipendenti a tempo determinato delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (di cui all'art. 2, c. 30, della L. 481/1995) è ridotto da 60 a 20 unità.

**La RT** di passaggio evidenzia che la disposizione, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche autorizza l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA - ad assumere per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, 40 unità di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della disposizione e a rideterminare, conseguentemente la pianta organica.

Attualmente, l'ARERA ha una dotazione organica definita per unità di personale così composta:

- n. 185 unità di personale di ruolo (art. 2, comma 28, della legge 481/1995 come modificata dall'art. 1, comma 118, della legge 239/2004, dall'art. 21, comma 19-ter, del D.L. 201/2011 e dall'art. 1, comma 529, della legge 205/2017);
- n. 60 unità di personale a tempo determinato (art. 2, comma 30, della legge 481/1995 come modificata dall'art. 1, comma 118, della legge 239/2004);

La norma consente di procedere progressivamente, nel corso del triennio 2019-2021 all'immissione nei ruoli, previo superamento di un esame-colloquio, del personale a tempo determinato che abbia maturato almeno tre anni di anzianità di servizio, anche non continuativi, e che sia stato reclutato presso l'Autorità a seguito di superamento di procedure selettive pubbliche.

All'attuazione della disposizione si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 38, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 che disciplina il contributo annuale da parte dei soggetti regolati, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### Commi 186-187

#### (Dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze)

Le norme inserite in prima lettura dispongono, per il triennio 2019-2021, l'incremento della dotazione organica del MEF di 20 posti di funzione dirigenziale di livello non generale (2,7 mln di euro per ciascun anno), al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici e di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,7 milioni di euro annui dal 2019.

**La RT** dopo aver descritto la norma, illustra nella tabella seguente gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione:

MISS.	PROGR.	AZIONE	CAPITOLI	anno 2019	anno 2020	anno 2021
32	3	1	CAP 1230 PG 1 (Lordo Dipendente)	1.964.140,00	1.964.140,00	1.964.140,00
32	3	1	CAP 1230 PG 2 (Oneri Amministrazione)	568.908,00	568.908,00	568.908,00
32	3	1	CAP 1236 PG 1 (IRAP)	166.952,00	166.952,00	166.952,00
			<b>Totale annuo</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>

Ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della disposizione è stata considerata una retribuzione media pro-capite pari a 135.000 euro, importo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione (oneri riflessi).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Comma 186-187	s/e	nat.									
Co.186	s	c	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati di sintesi forniti dalla RT, richiamando quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero richiesti i dati e gli elementi di dettaglio considerati nella quantificazione del costo unitario annuo previsto dalla normativa vigente per il trattamento economico dei dirigenti del Mef, ivi avendo cura di distinguere le componenti fondamentali a quelle propriamente accessorie.

In tal senso, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

### **Commi 189-191 (Assunzioni di personale da parte dell'Accademia della Crusca)**

Il comma 189 dispone che l'organico dell'Accademia della Crusca sia aumentato di 3 unità di personale non dirigenziale; e che la gestione amministrativa dell'Accademia è affidata a un Segretario amministrativo. L'assunzione delle suddette 3 unità aggiuntive di personale – due delle quali di Area C (posizione economica C1) e una di Area B (posizione economica B1) – è autorizzata in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, nonché alle disposizioni che subordinano l'avvio di nuove procedure concorsuali alla verifica di determinate condizioni (immissione di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti e assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, ex art. 4, c. 3, del D.L. 101/2013) e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria (ex art. 30, d.Lgs. 165/2001). Il reclutamento del personale appartenente all'Area C può avvenire anche secondo le procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede determinati requisiti (ex art. 20, c. 2, del D.Lgs. 75/2017).

Il comma 190 prevede che la gestione dell'Amministrazione dell'Accademia sia affidata al Segretario amministrativo, che è scelto tramite procedura di selezione pubblica e con contratto a tempo determinato, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altro lavoro subordinato pubblico o privato e con incarichi libero-professionali, anche occasionali, che possano entrare in conflitto con gli interessi dell'Accademia.

Il comma 191 stabilisce che l'onere complessivo della misura è di 236 mila euro annui a decorrere dal 2019<sup>184</sup>.

**La RT** evidenzia che, dal punto di vista finanziario, gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni sono determinati in euro 235.037 a decorrere dall'anno 2019, come illustrato nella seguente tabella:

<b>Personale</b>	<b>POSIZIONE ECONOMICA</b>	<b>COSTO ANNUALE</b>
Segretario	Limite max. Dir. II Fascia	117.609
C	C 1	40.809
C	C 1	40.809
B	B 1	35.810
	Totale	235.037

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

<sup>184</sup> La copertura è stata disposta con corrispondente riduzione in Tabella A, voce Ministero dei beni e le attività culturali.

(milioni di euro)

Art.	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.189-190	s	c	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite le singole componenti retributive considerate nella determinazione dell'onere annuo unitario lordo, ivi distinguendosi quelle riferibili al trattamento fondamentale ed a quello accessorio, fornendosi indicazioni in merito all'ambito contrattuale di riferimento per l'ente in esame.

Inoltre andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S.

### **Commi 192-195 (Assunzione Magistrati ordinari)**

Il comma 192, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

Il comma 193 autorizza la relativa spesa aggiuntiva prevista, di cui stabilisce anche gli importi: 20,94 milioni di euro per l'anno 2019; 25,04 milioni per il 2020; 27,38 milioni per il 2021; 27,92 milioni per il 2022; 35,42 milioni per il 2023; 35,63 milioni per il 2023; 36,27 milioni per il 2025, 37,02 milioni per il 2026; 37,66 milioni per il 2027; 38,41 milioni a decorrere dall'anno 2028.

**La RT** di passaggio conferma che la norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 360 posti, bandito con D.M. 19/10/2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018.

Sui commi 192 e 193, riferisce che le norme prevedono la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 360 posti, bandito con D.M. 19/10/2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018.

Evidenzia poi che considerato che dal 1° gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al *turn over* per l'anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità.

Stima che gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità, con decorrenza 1° gennaio 2019, come da tabella allegata, tengono conto dell'utilizzo delle risorse del turnover.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri assunzionali secondo la proiezione decennale ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009. A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della tabella seguente, che risulta pari ad euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2028.

**Tabella oneri stipendiali**

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	300	ONERE
Magistrato ordinario in licenziamento	2019	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	<b>60.936,37</b>	6	30.468,19	<b>9.140.457</b>	<b>20.943.084</b>
	2019	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	<b>70.046,48</b>	6	35.023,24	<b>10.506.972</b>	
	2019		13 <sup>A</sup>	2.202,67	933,67	-	3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	<b>4.318,85</b>	13 <sup>A</sup>	4.318,85	<b>1.295.655</b>	
	2020	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	<b>70.046,48</b>	6	35.023,24	<b>10.506.972</b>	
Magistrato ordinario	2020	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	23.002,52	<b>85.669,89</b>	6	42.834,95	<b>12.850.485</b>	<b>25.043.700</b>
	2020		13 <sup>A</sup>	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,9	175,52	33,67	1.542,73	<b>5.620,81</b>	13 <sup>A</sup>	5.620,81	<b>1.686.243</b>	
	2021	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	23.002,52	<b>85.669,89</b>	12	85.669,89	<b>25.700.967</b>	<b>27.387.210</b>
	2021		13 <sup>A</sup>	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,9	175,52	33,67	1.542,73	<b>5.620,81</b>	13 <sup>A</sup>	5.620,81	<b>1.686.243</b>	
	2022	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	23.002,52	<b>85.669,89</b>	6	42.834,95	<b>12.850.485</b>	<b>27.926.016</b>
	2022	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404	23.856,45	<b>88.748,77</b>	6	44.374,39	<b>13.312.317</b>	
	2022		13 <sup>A</sup>	3.275,62	987,87		4.263,49	362,4	1.031,76	186,06	33,67	1.613,89	<b>5.877,38</b>	13 <sup>A</sup>	5.877,38	<b>1.763.214</b>	

**Tabella oneri stipendiali**

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	300	ONERE
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2023	7	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,66	<b>109.846,95</b>	7	64.077,39	<b>19.223.217</b>	<b>35.423.877</b>
	2023	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	<b>111.041,10</b>	5	46.267,13	<b>13.880.139</b>	
	2023		13 <sup>A</sup>	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	<b>7.735,07</b>	13 <sup>A</sup>	7.735,07	<b>2.320.521</b>	
	2024	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	<b>111.041,10</b>	12	111.041,10	<b>33.312.330</b>	<b>35.632.851</b>
	2024		13 <sup>A</sup>	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	<b>7.735,07</b>	13 <sup>A</sup>	7.735,07	<b>2.320.521</b>	
	2025	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	<b>111.041,10</b>	7	64.773,98	<b>19.432.194</b>	<b>36.273.804</b>
	2025	2	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	<b>115.314,13</b>	5	48.047,55	<b>14.414.265</b>	
	2025		13 <sup>A</sup>	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	<b>8.091,15</b>	13 <sup>A</sup>	8.091,15	<b>2.427.345</b>	
	2026	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	<b>115.314,13</b>	12	115.314,13	<b>34.594.239</b>	<b>37.021.584</b>
	2026		13 <sup>A</sup>	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	<b>8.091,15</b>	13 <sup>A</sup>	8.091,15	<b>2.427.345</b>	
	2027	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	<b>115.314,13</b>	7	67.266,58	<b>20.179.974</b>	<b>37.662.540</b>
	2027	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	<b>119.587,16</b>	5	49.827,98	<b>14.948.394</b>	
	2027		13 <sup>A</sup>	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	<b>8.447,24</b>	13 <sup>A</sup>	8.447,24	<b>2.534.172</b>	
	2028	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	<b>119.587,16</b>	12	119.587,16	<b>35.876.148</b>	<b>38.410.320</b>
2028		13 <sup>A</sup>	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	<b>8.447,24</b>	13 <sup>A</sup>	8.447,24	<b>2.534.172</b>		

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate da effetti indotti:



(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.195	s	c	20,94	25,04	27,39	20,94	25,04	27,39	20,94	25,04	27,39
Co.195	e	t/c	0	0	0	10,89	13,02	14,24	10,89	13,02	14,24

**Al riguardo** per i profili di stretta quantificazione, posto che la spesa per i reclutamenti in esame è chiaramente configurata quale tetto massimo e in considerazione del dettaglio fornito dalla RT circa i dati relativi al costo unitario lordo e degli elementi relativi alla progressione dell'onere, con riferimento all'andamento decennale delle dinamiche retributive del personale di magistratura interessato dalle assunzioni, non ci sono osservazioni.

Il comma 194 aumenta di n. 600 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato, dal 2019 ad assumere tramite concorso un contingente massimo annuo di n. 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. Conseguentemente, la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che reca le dotazioni organiche della magistratura ordinaria, è sostituita dalla tabella 1, allegata al disegno di legge in esame. Ferma restando la dotazione organica complessiva, sono rimodulati gli organici all'interno delle specifiche funzioni esercitate. In particolare: -nell'ambito della Corte di cassazione, è aumentato di 5 unità (da 60 a 65)- l'organico dei magistrati con funzioni direttive ed è ridotto di 15 unità (da 455 a 440) quello dei magistrati con funzioni non direttive; è aumentato di 10 unità (da 9.611 a 9.621) l'organico dei magistrati di merito di primo e secondo grado, dei magistrati distrettuali e di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dei magistrati con funzioni semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado.

Il comma 195 autorizza, a tal fine la spesa, nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 a decorrere dall'anno 2031.

**La RT** di passaggio evidenzia che il dispositivo prevede l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 600 unità nonché la contestuale autorizzazione all'avvio delle relative procedure concorsuali e la conseguente assunzione di contingenti annui di 200 magistrati ordinari nel triennio 2020 - 2022.

In prima lettura alla Camera dei Deputati è stata modificata la Tabella 1 allo scopo di diversamente modulare la ripartizione del complessivo contingente di 600 unità tra le categorie dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti con funzioni di legittimità (lett. E. della Tabella) e quella dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito (lett. L. della Tabella). Si prevede, inoltre, l'incremento del numero dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità (lett. D. della Tabella), riducendo corrispondentemente il numero dei magistrati di cui alla lettera E.

L'attuale ripartizione per funzioni della dotazione organica della magistratura ordinaria prevista dalla Tabella 1 del comma 194, viene così rimodulata nelle lettere D) E) e F):

<b>Funzioni</b>	<b>Dotazione Tab.1 (come prevista dal comma 194)</b>	<b>Rimodulazione proposta con emendamento</b>	<b>Variazione</b>
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	60	65	+5
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	455	440	-15
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.611	9.621	+10
			0

Segnala che il trattamento economico del personale della magistratura ordinaria è calcolato sulla base di scatti di anzianità biennali e di valutazioni di professionalità quadriennali e pertanto non connesso alle funzioni svolte, ad esclusione delle funzioni apicali nazionali (Primo presidente della Corte di Cassazione, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Procuratore aggiunto presso la Corte di Cassazione e Presidente del tribunale delle acque pubbliche) non interessate dalla modifica emendativa.

Per quanto premesso, le modifiche apportate non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico del bilancio dello Stato.

L'onere annuo è stato quantificato secondo la proiezione decennale ex articolo 17 della legge n. 196 del 2009 ed è evidenziato dalla seguente tabella:

<b>Anno</b>	<b>200 unità dal 2020</b>	<b>200 unità dal 2021</b>	<b>200 unità dal 2022</b>	<b>Totale Onere</b>
2019	0	0	0	<b>0</b>
2020	13.962.056	0	0	<b>13.962.056</b>
2021	16.695.800	13.962.056	0	<b>30.657.856</b>
2022	18.258.140	16.695.800	13.962.056	<b>48.915.996</b>
2023	18.617.344	18.258.140	16.695.800	<b>53.571.284</b>
2024	23.615.918	18.617.344	18.258.140	<b>60.491.402</b>
2025	23.755.234	23.615.918	18.617.344	<b>65.988.496</b>
2026	24.182.536	23.755.234	23.615.918	<b>71.553.688</b>
2027	24.681.056	24.182.536	23.755.234	<b>72.618.826</b>
2028	25.108.360	24.681.056	24.182.536	<b>73.971.952</b>
2029	25.606.880	25.108.360	24.681.056	<b>75.396.296</b>
2030	25.606.880	25.606.880	25.108.360	<b>76.322.120</b>
2031	25.606.880	25.606.880	25.606.880	<b>76.820.640</b>

A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della predetta tabella, che risulta pari ad euro 76.820.640 a decorrere dall'anno 2031.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate da effetti indotti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.193	s	c	20,94	25,04	27,39	20,94	25,04	27,39	20,94	25,04	27,39
Co.193	e	t/c	0	0	0	10,89	13,02	14,24	10,89	13,02	14,24
Co.195	s	c	0	13,96	30,66	0	13,96	30,66	0	13,96	30,66
Co.195	e	t/c	0	0	0	0	7,26	15,94	0	7,26	15,94

**Al riguardo**, la stima degli oneri annui nel triennio andrebbe integrata con l'esposizione dei dati relativi ai costi medi unitari da considerare (come per il comma 193), in relazione alla specifica progressione del trattamento economico previsto per i magistrati dalla normativa vigente, e la evoluzione dell'onere complessivo in considerazione dei tempi di reclutamento e di decorrenza previsti distintamente per i distinti contingenti assunzionali autorizzati, per le annualità del triennio 2020/2022.

Inoltre, sempre per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate.

### **Commi 196-203 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)**

Il comma 196 autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) secondo la tabella sotto riportata e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organica. Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno (le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1° marzo 2019).

	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Polizia di Stato	389	389	389	389	387	<b>1.943</b>
Carabinieri	427	427	427	427	427	<b>2.135</b>
Guardia di finanza	227	227	227	227	225	<b>1.333</b>
Polizia penitenziaria		277	100	100	100	<b>939</b>
TOTALE PER ANNO	1.043	1.320	1.143	1.143	1.139	<b>6.150</b>

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel secondo caso si procede con le modalità di copertura dei posti per *turn-over*, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008. La disposizione in esame fa espressamente salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, "come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) agli articoli 703 e 2199".

Il comma 197 alle lettere a)-d) autorizza specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario. È in particolare stabilito che le unità di personale entrano nei ruoli iniziali dal 1° marzo 2019 (anziché dal 1° ottobre come quelle

delle Forze di polizia)<sup>185</sup>. Si tratta di n. 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni previste per il 2019 e di n. 200 unità di quelle previste per il 2022. Tali unità pertanto entreranno nei ruoli il 1° marzo 2019, anziché, rispettivamente, il 1° ottobre 2019 e il 1° ottobre 2022. Infine, n. 652 unità sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 ai sensi della disciplina del *turn-over* vista sopra (D.L. 112/2008, art. 66, comma 9-*bis*). Il comma dispone quindi una deroga alla procedura vigente per tali assunzioni nella Polizia penitenziaria sopra descritta: ossia, reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; emanazione di appositi DPCM per le amministrazioni con organico superiore alle 200 unità; specifica richiesta delle amministrazioni interessate.

Il comma 198 prevede che alle assunzioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice militare.

Il comma 199 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie indicate al comma 196. La dotazione così prevista, costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. La dotazione non comprende le n. 362 assunzioni della polizia penitenziaria di cui al comma 2, la cui copertura è assicurata dal comma 200.

Il comma 200 prevede che, per l'attuazione delle disposizioni del comma 197, recante le assunzioni nella Polizia penitenziaria, il fondo di cui al comma 199 è incrementato di euro:

- 17.830.430 per l'anno 2019;
- 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- 22.434.840 per l'anno 2022;
- 14.957.840 per l'anno 2023;
- 15.392.240 per l'anno 2024
- 15.479.120 a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 201 prevede una copertura specifica per le assunzioni ulteriori nella Polizia penitenziaria quali anticipazioni di assunzioni, già previste dalla legge di bilancio 2018, di cui alle lettere b) e c). A tal fine il fondo di cui al comma 196 è incrementato di euro:

- 338.410 per l'anno 2019;
- 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021
- 4.340.520 per l'anno 2022;
- 11.817.520 per l'anno 2023;
- 12.160.720 per l'anno 2024;
- 12.229.360 a decorrere dal 2025.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Il comma 202 dispone un ulteriore finanziamento per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo in esame, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali somme sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il DPCM di autorizzazione alle assunzioni, di cui al comma 1, tenendo conto del numero di assunzioni.

Il comma 203 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

<sup>185</sup> Si tratta, in primo luogo, di n. 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e comprese nelle 6.150 unità complessive di cui al comma 196. Inoltre, la disposizione autorizza l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di ulteriori unità, quale anticipazione al 2019 delle straordinarie facoltà assunzionali già previste dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 287).

**La RT** di passaggio conferma la norma che consente di portare a compimento il piano quinquennale di assunzioni previsto dall'articolo 1, commi 287 e 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), che già prevedeva il ripianamento del 50% della dotazione organica delle Forze di polizia.

La dimostrazione degli oneri per le assunzioni del comma 196 è di seguito riportata nelle tabelle 1, 2, 3.

Onere	Polizia di Stato (1.943)	Carabinieri (2.135)	Guardia di finanza (1.133)	Polizia penit. (577)	TOTALE (5.788)
2019	1.530.715	2.247.087,50	1.161.105,00	0,00	4.938.907,50
2020	15.396.620	18.194.470,00	9.704.250,00	1.089.995,00	44.385.335,00
2021	31.843.540	36.461.530,00	19.546.970,00	11.839.140,00	99.691.180,00
2022	48.290.460	54.728.590,00	29.389.690,00	15.971.140,00	148.379.880,00
2023	64.729.510	72.995.650,00	39.222.180,00	20.103.140,00	197.050.480,00
2024	79.839.035	89.208.840,00	47.920.475,00	23.841.640,00	240.809.990,00
2025	83.433.740	92.301.387,50	49.535.480,00	23.941.360,00	249.211.967,50
2026	84.460.700	93.074.257,50	49.862.360,00	24.276.520,00	251.673.837,50
2027	85.487.660	93.847.127,50	50.189.240,00	24.420.520,00	253.944.547,50
2028	86.513.300	94.619.997,50	50.515.400,00	24.564.520,00	256.213.217,50
dal 2029	87.279.560	95.199.650,00	50.758.400,00	24.672.520,00	257.910.130,00

Con riferimento ai commi 197-198, la RT reca la dimostrazione degli oneri per le assunzioni del comma 2, lettere a), b) e c) nelle relative tabelle. Il comma 197 lettera d) prevede autorizzazioni nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali del 2019 e pertanto, non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sui commi 199-202, la RT aggiornata ribadisce le norme.

<b>Piano quinquennale straordinario per la completa copertura degli organici delle forze di Polizia vacanze organiche</b>								
Forza di polizia	Dotazione organica complessiva	Forza effettiva al 1° luglio 2018	Carenza organica complessiva al 1° luglio 2018	Assunzioni da realizzare che non devono essere finanziate				Residua carenza organica da ripianare in via straordinaria nel quinquennio 2019-2023
				Cessazioni intervenute nel periodo 1/1-30/6/2018 (il cui ripiano avverrà con <i>turn-over</i> 2019)	Assunzioni già autorizzate, ma non ancora effettuate e in corso di autorizzazione ( <i>turn-over</i> fino al 2018)	Assunzioni aggiuntive, extra <i>turn-over</i> disposte con legge di bilancio 7 dicembre 2017, n. 205	Totale assunzioni finanziate	
<b>Polizia di Stato</b>	106.242	98.901	7.341	1.056	2.389	1.953	5.398	1.943
<b>Arma dei Carabinieri</b>	117.950	109.537	8.413	1.461	2.662	2.155	6.278	2.135
<b>Guardia di Finanza</b>	62.791	57.835	4.956	1.301	1.397	1.125	3.823	1.133
<b>Polizia Penitenziaria</b>	41.274	37.362	3.912	674	1.438	861	2.973	939
<b>TOTALE</b>	328.257	303.635	24.622	4.492	7.886	6.094	18.472	6.150

**Tabella di ripianamento del 50% delle carenze della dotazione organica delle Forze di Polizia - quinquennio 2019-2023**

Annualità	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizia penitenziaria	Ripianamento dotazione organica 50 %
<b>2019</b>	389	427	227	362	1.405
<b>2020</b>	389	427	227	277	1.320
<b>2021</b>	389	427	227	100	1.143
<b>2022</b>	389	427	227	100	1.143
<b>2023</b>	387	427	225	100	1.139
<b>Ripianamento dotazione organica residuo 50 %</b>	<b>1.943</b>	<b>2.135</b>	<b>1.133</b>	<b>939</b>	<b>6.150</b>

\* Per mera necessità di calcolo degli oneri complessivi a regime, il totale delle assunzioni è stato ripartito aritmeticamente per ognuno dei cinque anni presi in considerazione. Rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria. Per il 2019, le assunzioni della polizia penitenziaria sono coperte finanziariamente al comma 4.

**Ripianamento organici forze di Polizia - oneri relativi alle assunzioni**

(euro)

	Entità	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Polizia di Stato	1.943	1.530.715	15.396.620	31.843.540	48.290.460	64.729.510	79.839.035
Arma dei Carabinieri	2.135	2.247.087,50	18.194.470	36.461.530	54.728.590	72.995.650	89.208.840
Guardia di Finanza	1.133	1.161.105	9.704.250	19.546.970	29.389.690	39.222.180	47.920.475
Polizia penitenziaria	577	0	1.089.995	11.839.140	15.971.140	20.103.140	23.841.640
<b>Totale</b>	<b>5.788</b>	<b>4.938.907,50</b>	<b>44.385.335</b>	<b>99.691.180</b>	<b>148.379.880</b>	<b>197.050.480</b>	<b>240.809.990</b>

	Entità	2025	2026	2027	2028	2029 a regime
Polizia di Stato	1.943	83.433.740	84.460.700	85.487.660	86.513.300	87.279.560
Arma dei Carabinieri	2.135	92.301.387,50	93.074.257,50	93.847.127,50	94.619.997,50	95.199.650
Guardia di Finanza	1.133	49.535.480	49.862.360	50.189.240	50.515.400	50.758.400
Polizia penitenziaria	577	23.941.360	24.276.520	24.420.520	24.564.520	24.672.520
<b>Totale</b>	<b>5.788</b>	<b>249.211.967,50</b>	<b>251.673.837,50</b>	<b>253.944.547,50</b>	<b>256.213.217,50</b>	<b>257.910.130</b>

**Tabella 2 Finanziamento per ciascun anno - Ripianamento organici - riepilogo generale**

	Entità complessive	Assunzioni 2019	Assunzioni 2020	Assunzioni 2021	Assunzioni 2022	Assunzioni 2023	Totale
Polizia di Stato	1.943	17.473.880	17.473.880	17.473.880	17.473.880	17.384.040	
Arma dei Carabinieri	2.135	19.039.930	19.039.930	19.039.930	19.039.930	19.039.930	
Guardia di finanza	1.133	10.169.600	10.169.600	10.169.600	10.169.600	10.080.000	
Polizia penitenziaria	577	-	11.844.520	4.276.000	4.276.000	4.276.000	
<b>Totale</b>	<b>5.788</b>	<b>46.683.410</b>	<b>58.527.930</b>	<b>50.959.410</b>	<b>50.959.410</b>	<b>50.779.970</b>	<b>257.910.130</b>

Tabella 3 anno 2019																											
RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2019																											
TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiali annuo (parametri aggiornati da riordino)			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime					
			base	accessorio (dati medio 2017 FESI + strandi.)	TOTALE	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi		
POLIZIA	STRAOR.	389	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0		
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 42.280,00	9	€ 0,00	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 44.920,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			<b>Totale oneri</b>	<b>3</b>	<b>€ 1.530.715,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 13.865.905,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	
ARMA	STRAOR.	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 21.050,00	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0		
			Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 42.780,00	0	€ 0,00	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 44.590,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			<b>Totale oneri</b>	<b>3</b>	<b>€ 2.247.087,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.947.382,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	
G. D. F.	STRAOR.	227	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 20.460,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0		
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 43.360,00	0	€ 0,00	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 44.800,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			<b>Totale oneri</b>	<b>3</b>	<b>€ 1.161.105,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.543.145,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	
POL. PEN.	STRAOR.	0	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0		
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			<b>Totale oneri</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	
STRAOR.				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12		
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
			<b>Totale oneri</b>	<b>3</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	
<b>Totale unità</b>	<b>1.043</b>		<b>totale oneri Forze di Polizia</b>	<b>€ 4.938.907,50</b>	<b>€ 38.356.432,50</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>	<b>€ 44.556.700,00</b>		

## RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2020

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		oneri a regime					
			base	accesso/riordino (dato medio 2017 FES) + (straord.)	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo		
																									TOTALE	oneri complessivo
POLIZIA	389	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	9	€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.388.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 1.530.715,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 13.865.905,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.703.660,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>		
ARMA	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 2.247.087,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.947.382,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.460.277,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>		
G. D. F.	227	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00		
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 1.161.105,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.543.145,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.924.440,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>		
POL. PEN.	277	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	3	€ 1.089.995,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	0	€ 0,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	9	€ 8.584.230,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.961.130,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00		
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 1.089.995,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 11.445.640,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 11.445.640,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 11.445.640,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 11.445.640,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 11.545.360,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 11.844.520,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 11.844.520,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 11.844.520,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 11.844.520,00</b>		
STRAOR.					3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00		
					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>		
<b>Totale unità</b>	<b>1.320</b>	<b>totale oneri Forze di Polizia</b>				<b>€ 6.028.902,50</b>		<b>€ 49.802.072,50</b>		<b>€ 56.002.340,00</b>		<b>€ 56.002.340,00</b>		<b>€ 56.002.340,00</b>		<b>€ 56.633.737,50</b>		<b>€ 58.527.930,00</b>		<b>€ 58.527.930,00</b>		<b>€ 58.527.930,00</b>		<b>€ 58.527.930,00</b>		



## RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2021

TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		oneri a regime			
			base	accessorio (dato medio 2017 FESI + strarord.)	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo
POLIZIA	389	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	9	€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 1.530.715,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 13.865.905,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.703.660,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>
ARMA	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 2.247.087,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.947.382,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.460.277,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>
G. D. F.	227	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 1.161.105,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.543.145,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.924.440,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>
POL. PEN.	100	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 393.500,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.168.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>
STRAOR.					3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale unità</b>	<b>1.143</b>	<b>totale oneri Forze di Polizia</b>			<b>€ 5.332.407,50</b>		<b>€ 42.488.432,50</b>		<b>€ 48.688.700,00</b>		<b>€ 48.688.700,00</b>		<b>€ 48.688.700,00</b>		<b>€ 49.256.377,50</b>		<b>€ 50.959.410,00</b>		<b>€ 50.959.410,00</b>		<b>€ 50.959.410,00</b>		<b>€ 50.959.410,00</b>	

## Tabella 3 anno 2022

### RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2022

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiaria	oneri stipendiali annui (parametri aggiornati da riordino)												oneri a regime							
			base	accessorio (dati medio 2017 FESI + sinacci)	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
					mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo	mes	oneri complessivo
POLIZIA	389	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 1.530.715,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 13.865.905,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.446.920,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.703.660,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.473.880,00</b>
ARMA	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 2.247.087,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.947.382,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.460.277,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>
G. D. F.	227	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 1.161.105,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.543.145,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.842.720,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.924.440,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.169.600,00</b>
POL. PEN.	100	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 393.500,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.168.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>
STRAOR.	1.143				€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
					€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	
					€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale unità</b>				<b>€ 5.332.407,50</b>		<b>€ 42.488.432,50</b>		<b>€ 48.688.700,00</b>		<b>€ 48.688.700,00</b>		<b>€ 48.688.700,00</b>		<b>€ 49.256.377,50</b>		<b>€ 50.959.410,00</b>		<b>€ 50.959.410,00</b>		<b>€ 50.959.410,00</b>		

## RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2023

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		oneri a regime					
			base	accessorio/lo (da medio 2017 FES) + stipendi)	oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo		oneri complessivo			
					mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi
POUZIA	387	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	3	€ 1.522.845,00	3	€ 1.522.845,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	9	€ 0,00	9	€ 12.271.770,00	12	€ 16.362.360,00	12	€ 16.362.360,00	12	€ 16.362.360,00	9	€ 12.271.770,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.346.010,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 1.522.845,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 13.794.615,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.362.360,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.362.360,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.362.360,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 16.617.780,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.384.040,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.384.040,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.384.040,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 17.384.040,00</b>		
ARMA	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	9	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 2.247.087,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.947.382,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.267.060,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 18.460.277,50</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 19.039.930,00</b>		
G. D. F.	225	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	3	€ 1.150.875,00	3	€ 1.150.875,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	9	€ 0,00	9	€ 7.317.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	9	€ 7.317.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.520.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00		
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 1.150.875,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 8.467.875,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.756.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.756.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.756.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 9.837.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.080.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.080.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.080.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 10.080.000,00</b>		
POL. PEN.	100	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	3	€ 393.500,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	9	€ 0,00	9	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00		
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 393.500,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.132.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.188.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 4.276.000,00</b>		
STRAOR.					3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	9	€ 0,00	9	€ 0,00	9	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00		
					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	3	€ 0,00	3	€ 0,00	3	€ 0,00	3	€ 0,00		
					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		<b>Totale oneri</b>			<b>3</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 0,00</b>		
<b>Totale unità</b>	<b>1.139</b>					<b>€ 5.314.307,50</b>		<b>€ 42.341.872,50</b>		<b>€ 48.517.420,00</b>		<b>€ 48.517.420,00</b>		<b>€ 48.517.420,00</b>		<b>€ 49.083.057,50</b>		<b>€ 50.779.970,00</b>		<b>€ 50.779.970,00</b>		<b>€ 50.779.970,00</b>		<b>€ 50.779.970,00</b>		

## Tabella comma 2, lett. a) - POLIZIA PENITENZIARIA

### RIPIANAMENTO ORGANICO 50% - ANNO 2019

POL. PEN.	TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)										oneri a regime													
				base	accessorio (base medio 2019 FES) + (strada)	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						base	accessorio	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi				
				€ 15.740,00	€ 0,00	€ 1.424.470,00	3	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0		
		<b>362</b>	<b>Allievo Ag.</b>	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 8.725.406,67	7	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 2.492.973,33	2	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
			<b>Ag. Scelto</b>	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 12.899.266,67	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12
						<b>Totale oneri</b>	<b>10</b>	<b>€ 14.957.840,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 14.957.840,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 14.957.840,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 14.957.840,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.392.240,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.479.120,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.479.120,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.479.120,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.479.120,00</b>	<b>12</b>	<b>€ 15.479.120,00</b>	<b>12</b>

**TABELLA ONERI ANTICIPO 286 UNITA'**

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime		
			base	accessorio (già medio 2017 FESI + straordinario)	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base
POL. PEN.	86	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 338.410,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	7	€ 2.072.886,67	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	2	€ 592.253,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 3.064.466,67	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00
			Totale oneri		10	€ 2.411.296,67	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.656.720,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	
POL. PEN.	200	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 787.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	7	€ 4.820.666,67	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	2	€ 1.377.333,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 7.126.666,67	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00
			Totale oneri		10	€ 5.607.666,67	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.504.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	
Totale unità			totale oneri			€ 8.018.963,33		€ 11.817.520,00		€ 11.817.520,00		€ 11.817.520,00		€ 11.817.520,00		€ 12.160.720,00		€ 12.229.360,00		€ 12.229.360,00		€ 12.229.360,00	

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate da effetti indotti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.199	s	c	4,94	44,39	99,69	4,94	44,39	99,69	4,94	44,39	99,69
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	2,40	21,53	48,35	2,40	21,53	48,35
Co.200	s	c	17,83	23,22	23,22	17,83	23,22	23,22	17,83	23,22	23,22
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	8,65	11,26	11,26	8,65	11,26	11,26
Co.201	s	c	0,34	3,55	3,55	0,34	3,55	3,55	0,34	3,55	3,55
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	0,16	1,72	1,72	0,16	1,72	1,72
Co. 201	s	c	-0,34	-3,55	-3,55	-0,34	-3,55	-3,55	-0,34	-3,55	-3,55
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	-0,16	-1,72	-1,72	-0,16	-1,72	-1,72
Co. 202	s	c	1	3	3	1	3	3	1	3	3

**Al riguardo**, posto che l'autorizzazione al reclutamento è predisposta entro un limite massimo di spesa e la norma prevede espressamente che i relativi contingenti possano essere modulati entro il previsto numero massimo di unità in ragione annua, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, va evidenziato che le summenzionate norme prevedono assunzioni annue, dal 2019 al 2023, con una progressione degli oneri più marcata negli ultimi anni del periodo di previsione, non compresi nel prospetto riepilogativo sopra riportato che è limitato al triennio 2019-2021, per cui sembrerebbe opportuna l'acquisizione di una valutazione del Governo riguardo al grado coerenza di tale dinamica rispetto alla proiezione oltre il triennio del quadro finanziario complessivo esposto nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame.

Inoltre, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, per ciascun contingente assunzionale, con l'evidenziazione dei parametri e aliquote applicati.

Sul comma 202, per i profili di quantificazione, pur considerando che l'autorizzazione di spesa è formulata quale tetto massimo, andrebbero comunque richiesti elementi di chiarificazione in merito ai criteri e parametri adottati per la quantificazione dei maggiori fabbisogni di spesa previsti per il 2019 e dal 2020 anche alla luce dei contingenti assunzionali puntualmente individuati dalle norme in esame.

## **Commi 204-208**

### **(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

Il comma 204 incrementa la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.500 unità.

Il comma 205 prevede che per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a n. 814 posti di vigile del

fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

Il comma 206 dispone che le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 207 autorizza, ai fini i cui al comma 204 la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per gli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per gli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 a decorrere dall'anno 2031.

Il comma 208 prevede che per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui alle norme in esame, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro nel 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2020.

**La RT** aggiornata evidenzia sui commi 204-206 che la norma ivi prevista autorizza l'assunzione, nel biennio 2019-2020, di complessive 1.500 unità nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente incremento della dotazione organica relativamente al ruolo "vigili del fuoco".

Le disposizioni prevedono l'assunzione di 650 unità a decorrere dal 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità a decorrere dal 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità a decorrere dal 1° aprile 2020 e le modalità di reclutamento.

Evidenzia che, ai fini del calcolo degli oneri, nella sottostante tabella n. 1 sono indicate, con proiezione per i prossimi 12 anni, le tempistiche delle assunzioni e delle correlate promozioni a ruolo aperto in base alle vigenti disposizioni ordinamentali.

Tab. n.1 – Unità assunte e proiezione sviluppi di carriera											
ES. FIN.	ASSUNZIONI qualifica vigile del fuoco (VF)			PROMOZIONI				Anni/Persona			
	annuali	decorrenza	progressive	vigile del fuoco qualificato (VFQ)		vigile del fuoco esperto (VFE)		VF	VFQ	VFE	Tot.
2019	650	10/05/2019									
	200	01/09/2019	1000					484,8			484,8
2020	650	01/04/2020	1500					1.337,9			1.337,9
2021			1500					1.500,0			1.500
2022			1500					1.500,0			1.500
2023			1500					1.500,0			1.500
2024			1500	650	01/10/2023						
				200	15/12/2023			1.015,2	484,8		1.500
2025			1500	650	15/05/2024			162,1	1.337,9		1.500
2026			1500						1.500,0		1.500
2027			1500						1.500,0		1.500
2028			1500						1.500,0		1.500
2029			1500			650	01/10/2028				-
			1500			200	15/12/2028		1.015,2	484,8	1.500
2030			1500			650	15/05/2029		162,1	1.337,9	1.500

Nelle tabelle seguenti, sulla base delle proiezioni precedenti e della retribuzione unitaria fissa ed accessoria (al lordo degli oneri a carico dello Stato) si è operata la quantificazione dell'onere annuo. Al riguardo si specifica che l'onere a regime è calcolato prendendo a riferimento il costo retributivo della qualifica di vigile del fuoco esperto, in considerazione dello sviluppo di carriera del personale in un arco decennale.



Qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	Fissa	Accessoria	Totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

\* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

Qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	Fissa	Accessoria	Totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

\* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

Tab. 3 – Calcolo Oneri finanziaria annui ed a regime

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)			
	VF	VFQ	VFE	Tot.	VF (importo unitario €.42.092,35)	VFQ (importo unitario €.42.891,70)	VFE (importo unitario €.43.158,01)	Importo complessivo annuo
2019	484,8			484,8	20.406.142	-	-	20.406.142
2020	1.337,90			1.337,90	56.317.262	-	-	56.317.262
2021	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2022	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2023	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2024	484,8			484,8	42.732.387	20.793.660	-	63.526.047
2025	162,1	1.337,90		1.500	6.821.268	57.386.740	-	64.208.008
2026		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2027		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2028		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2029		1.015,20	484,8	1.500	-	43.543.886	20.922.769	64.466.655
2030		162,1	1.337,90	1.500	-	6.950.805	57.743.059	64.693.864
<b>Onere a regime (qualifica Vigile esperto):</b>								<b>64.737.022</b>

Sul comma 208, la RT aggiornata conferma che la norma prevede per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, l'autorizzazione di spesa di 200.000 euro nel 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate da effetti indotti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.207	s	c	20,41	56,32	63,14	20,41	56,32	63,14	20,41	56,32	63,14
Co.207	e	t/c	0	0	0	9,90	27,31	30,62	9,90	27,31	30,62
Co.208	s	c	0,2	1	1	0,2	1	1	0,2	1	1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in linea di massima, posto che l'autorizzazione al reclutamento è formulata come limite massimo di spesa, e che la RT fornisce i dati ed i parametri adottati nel calcolo (successiva Tabella 1), anche con riferimento all'andamento decennale delle dinamiche retributive delle qualifiche interessate da tale incremento, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe utile l'acquisizione di maggiori elementi di dettaglio in ordine agli emolumenti del trattamento accessorio considerato, tenuto conto dell'evoluzione del relativo onere in un orizzonte decennale e della progressione previste nei ruoli iniziali della carriera di vigile del fuoco.

Inoltre, in merito agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica, pur non avendo nulla da osservare, andrebbero richiesti i relativi prospetti di computo con l'indicazione dei parametri e aliquote applicati.

In merito poi all'effetto d'impatto stimato sui saldi di finanza pubblica nel triennio, non ci sono osservazioni

Sul comma 208, per i profili di quantificazione, con riferimento all'autorizzazione di spesa ivi prevista di euro 200.000 per il 2019 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 per le connesse esigenze di funzionamento, pur considerando che tale spesa è configurata come un limite massimo, andrebbero esplicitati i criteri e parametri adottati nel calcolo della maggiore onere, in relazione alla indicazione dei contingenti assunzionali da reclutare nei prossimi anni in virtù delle autorizzazioni di spesa previste.

### **Comma 209 (Assunzione straordinaria di 1.000 ricercatori)**

Il comma 209 incrementa il FFO per il finanziamento delle università di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010). È previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università e che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti, rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

**La RT** aggiornata conferma che con il piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari, si prevede l'integrazione dello stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali con apposite risorse finalizzate al reclutamento fino a 1.000 ricercatori di tipo b).

La norma prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni per il 2019 e 58,63 milioni dall'anno 2020 di euro.

Tenuto conto anche dell'esperienza dei precedenti piani straordinari, tra tempi di assegnazione e di svolgimento dei concorsi, si ritiene che la presa di servizio non possa avvenire prima del mese di settembre.

Nella tabella sottostante sono riportati i costi calcolati tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) è di € 58.625.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO	
Costo ricercatore tipo b) Università	€ 58.625	
Numero ricercatori da assumere	1.000	
Anno	2019	dal 2020
Numero mensilità	4	12
Costo totale	€ 19,5 mln	€ 58,63 mln

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.209	s	c	20	58,63	58,63	20	58,63	58,63	20	58,63	58,63
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	9,70	28,44	28,44	9,70	28,44	28,44

**Al riguardo**, alla luce dei dati forniti dalla RT, andrebbero solo evidenziate le aliquote utilizzate per il calcolo degli effetti indotti.

### **Comma 210 (Commissioni per chiamata diretta ricercatori)**

Il comma 210 reca la modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, riformulandone, in particolare, il comma 3, ridisegnandosi in tal modo le modalità di nomina e di funzionamento delle commissioni a cui spetta la valutazione dell'eccezionale merito dei candidati per chiamata diretta di ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca (nonché altri enti pubblici). È previsto, tra l'altro, che la partecipazione alle commissioni, non dia diritto a compensi o gettoni di presenza e che il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni. Le norme sono accompagnate da apposita clausola di neutralità.

**La RT** aggiornata conferma che la norma non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica; è infatti previsto che la partecipazione alle commissioni, non dà diritto a compensi o gettoni di presenza.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente posto a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni, che vi provvedono nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si osserva che la modifica normativa prevede che la partecipazione alle commissioni di valutazione non dia diritto a compensi o gettoni ma solo a rimborso spese, mentre il comma 210 della legge 208/2015, non pone tali limiti e prevede che gli oneri per il funzionamento delle commissioni in questione siano a carico del fondo istituito dal comma 207 della stessa legge 208/2015 (cd. Fondo Natta), tuttavia il successivo comma 455 della presente legge abroga i commi da 207 a 212 della legge 208/2015 eliminando quindi anche le risorse che dovevano essere finalizzate al funzionamento delle commissioni.

Alla luce di tale ricostruzione normativa, andrebbero senz'altro forniti chiarimenti idonei a illustrare le risorse residue per il funzionamento delle commissioni di valutazione che non sono abolite pur essendo abolito il fondo che doveva finanziarle.

Sembrerebbe pertanto prefigurarsi un onere a carico dei bilanci delle Amministrazioni universitarie.

Si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità stabilisce espressamente che ogni qualvolta nuove norme determinano nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, le stesse debbano accompagnarsi anche all'indicazione dei mezzi attraverso cui tale enti possano farvi fronte a valere dei medesimi.

Inoltre, andrebbe assicurato che le commissioni possano realmente operare pur senza riconoscere nessun compenso ai componenti.

### **Comma 211 (Contributo straordinario al CNR)**

La norma aggiunta in prima lettura riconosce un contributo straordinario di € 30 mln annui per 10 anni – dal 2019 al 2028 – in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Non è specificata la finalità del contributo<sup>186</sup>.

**La RT** di passaggio conferma che la disposizione attribuisce un contributo straordinario di 30 milioni di euro annui dal 2019 al 2028 in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il perseguimento efficace delle proprie attività istituzionali di ricerca.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale.

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.211	s	k	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**Al riguardo**, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta quale tetto massimo, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, si segnala che a fini di contabilità nazionale gli stanziamenti finalizzati al sovvenzionamento degli enti di ricerca così come quelli volti al finanziamento della spesa di tale tipo è classificata quale spesa in conto capitale.

Dunque, si conviene con la congruità della copertura disposta in sede di approvazione della norma in prima lettura con la corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella B.

<sup>186</sup> L'onere è stato posto a carico della riduzione della Tabella B, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli anni dal 2019 al 2021.

**Commi 212-213**  
**(Contributo straordinario alla Fondazione EBRI e riduzione fondo riserva beni e servizi MIUR)**

La disposizione autorizza la concessione di un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

Il comma 213 riduce le risorse del Fondo - iscritto nello stato di previsione del MIUR - da ripartire nel corso della gestione per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi.

**La RT** aggiornata evidenzia che la norma comporta la maggiore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Alla copertura si provvede, per 228.146 euro nel 2019, 813.448 euro nel 2020 e 1.000.000 euro nel 2021, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 58, comma 2, della presente legge, all'uopo modificando detta disposizione, nel senso di ridurre la quota dei risparmi in questione che si prevedeva di iscrivere in un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la restante parte dell'onere è assicurata, per 771.854 euro nel 2019 e 186.552 euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per sopravvenute maggiori esigenze per l'acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.212	s	k	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Co.213	s	c	-0,77	-0,19	0	-0,77	-0,19	0	-0,77	-0,19	0

**Al riguardo**, per i profili di copertura, si evidenzia che la riduzione del fondo richiamata dalla RT è incongrua quantitativamente e qualitativamente (solo 2019 e 2020) ai fini della compensazione del maggior onere relativo al contributo di cui al comma 212.

**Commi 214-218**  
**(Scuola Normale Superiore Meridionale)**

La norma prevista ai commi 214-215 stabilisce che la Scuola Normale Superiore di Pisa istituisce sperimentalmente, per un triennio, a decorrere dall'a.a. 2019-2020, una propria sede a Napoli, che assume la denominazione di Scuola Normale Superiore Meridionale, in spazi messi a disposizione dall'Università di Napoli Federico II.

Il comma 216 affida ad un apposito comitato ordinatore, composto da tre persone di elevata professionalità, l'organizzazione delle attività didattiche sulla base di un piano strategico. Ai componenti del suddetto comitato non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese.

Il comma 217 autorizza per le attività della Scuola Normale Superiore Meridionale la spesa di € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025.

Il comma 218 stabilisce che, al termine della sperimentazione, la Scuola, previa valutazione positiva dell'ANVUR e reperimento di idonea copertura finanziaria, può assumere carattere di stabilità<sup>187</sup>.

**La RT** di passaggio afferma che il costo dell'iniziativa per gli a.a. 2019/2020; 2020/2021 e 2022/2023 viene ripartito nel quadriennio 2019-2021, come di seguito indicato. Il relativo finanziamento statale sarà attribuito alla Scuola normale superiore di Pisa.

Evidenzia che i costi sono stati definiti tenuto conto dei costi effettivi delle analoghe attività presso la Scuola di Pisa, nonché degli standard previsti a regime per l'accreditamento delle Scuole superiori ad ordinamento speciale dal DM n. 439 del 5 giugno 2013 adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.a), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19. Tali standard prevedono che una Scuola possa essere costituita sulla base dell'accreditamento di:

- a) Corsi ordinari collegati a corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dagli Atenei con cui la Scuola stabilisce specifiche convenzioni (in partenza l'Università di Napoli Federico II), per un numero annuo di studenti minimo pari alla fine dei primi 5 anni a 150. A tali studenti devono essere obbligatoriamente assicurate adeguate strutture residenziali e convittuali. Per i tali corsi va assicurato a regime un numero di professori pari a 1 ogni 10 studenti e 2 ricercatori ogni professore.
- b) Corsi di dottorato di ricerca, con un numero annuo di iscritti minimo pari a 100 studenti per anno, ai quali viene assicurata la borsa di dottorato per l'intera durata del corso e vengono normalmente assicurate le strutture residenziali e convittuali. Per i corsi di dottorato va assicurato un numero di professori pari a 1 ogni 8 studenti e 2 ricercatori per ogni professore

Per i corsi di cui al punto a), si prevede di attivare corsi ordinari, in coerenza, con il testo della legge afferenti a due strutture accademiche (classi), ciascuna con 15 allievi per anno sia al triennio che al biennio: la previsione è di andare a regime, successivamente all'eventuale stabilizzazione della Scuola normale superiore meridionale, dopo 5 anni con 45 studenti iscritti a corsi ordinari collegati al triennio e 30 iscritti a corsi ordinari collegati al biennio per ciascuna classe per un totale di 150 studenti.

Per i corsi di tipo b), si prevede di attivare il primo anno 4 corsi (2 con 12 allievi, già avviati nel corrente a.a. 2018/2019 dalla Scuola Normale in convenzione con Napoli Federico II e 2 con 8), dal secondo anno 7 corsi, ciascuno con 8 allievi. Come per la Scuola di Pisa, la denominazione di tali corsi è "corsi di perfezionamento", con durata di quattro anni. Al termine del terzo anno gli studenti di dottorato previsti saranno 152, mentre, ipotizzando una eventuale situazione a regime al termine del quinto anno, il loro numero totale a tale data sarà di 224 dottorandi (v. tabella 1)

Si specifica che non comporta alcun onere l'istituzione del Comitato ordinatore di cui al comma 3 della norma per il quale non sono previsti compensi o rimborsi spese per la partecipazione al suddetto comitato.

---

<sup>187</sup> In corrispondenza si è ridotto lo stanziamento della Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze.

Le seguenti tabelle riportano nelle ultime due colonne i dati relativi alla eventuale attività ordinaria della Scuola in caso di valutazione ANVUR positiva che non viene finanziata con il presente provvedimento ai sensi del comma 5.

**Tabella 1 – Cicli di dottorato (numero di dottorandi)**

	XXXV	XXXVI	XXXVII	XXXVIII	XXXIX
Corso 1	12	20	28	32	32
Corso 2	12	20	28	32	32
Corso 3	8	16	24	32	32
Corso 4	8	16	24	32	32
Corso 5		8	16	24	32
Corso 6		8	16	24	32
Corso 7		8	16	24	32
	40	96	152	200	224

In tabella 2 è riportata la sintesi dell'andamento previsto delle iscrizioni delle due tipologie di corso

**Tabella 2 – Studenti e Perfezionandi**

	N corsi	allievi	2019	2020	2021	2022	2023
Allievi ordinari	2 classi	tendenti a 15 anno/classe	30	60	90	120	150
Perfezionandi 4 anni	tendenti a 7	tendenti a 8 anno/ perfezionamento	40	96	152	200	224

Sulla base dei parametri relativi al numero minimo dei professori e ricercatori necessari di cui al DM n. 439/2013 e tenuto conto che gli stessi docenti potranno essere di fatto utilizzati nelle attività didattiche dei corsi sia del punto a) che del punto b) al termine del terzo anno di attività il fabbisogno di professori è di 20 unità, mentre quello dei ricercatori di 40 unità. Tali numerosità derivano dal fatto che il DM 439/2013 richiede la presenza di 1 professore ogni 8 perfezionandi e 1 professore ogni 10 allievi dei corsi ordinari; pertanto a fronte di 152 perfezionandi sono richiesti necessariamente 19 professori e tenendo conto del maggior carico richiesto per l'insegnamento anche ai corsi ordinari e per dare qualità alla Scuola si ritiene di arrotondare tale numero a 20 unità. Analogamente il DM 439/2013 prevede che, al fine di costituire una comunità di ricerca adeguata, il numero di ricercatori + assegnisti sia almeno pari al doppio dei professori (40). In una eventuale situazione a regime, il numero complessivo di professori necessario sarà pari a 28 unità, a fronte di 56 ricercatori.

Considerato che nel triennio di sperimentazione non potrà essere reclutato personale a tempo indeterminato questo dovrà essere reperito dalla Scuola normale superiore di Pisa (anche in sostituzione della propria docenza che sarà impegnata a tempo pieno presso la nuova Scuola normale superiore meridionale) attraverso convenzioni con altri Atenei ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010, che prevedano l'impegno al 100% nelle attività di didattica e di ricerca della nuova Scuola di Napoli. La quantificazione dei costi di tale personale è avvenuta pertanto attraverso il sistema dei punti organico, dove un punto

organico corrisponde al costo medio nazionale del professore di prima fascia (114.000 euro), il costo del professore di seconda fascia viene posto pari a 0,7 punti organico e il costo del ricercatore (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett a della L. 240/2010) a circa 0,4 punti organico. Per gli assegnisti di ricerca si fa riferimento al costo annuo al lordo degli oneri coerente con l'importo minimo dell'assegno definito con Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2011 n. 141), ai sensi dell'art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Atteso il carattere internazionale previsto dalla Legge per la Scuola, sarà necessario prevedere l'apporto di qualificati scienziati internazionali (si prevedono al riguardo 4 fellowship annue con costi pari a quelli del professore di prima fascia e 8 con costi pari a quelli del personale di seconda fascia) oltre ai costi per le permanenze più limitate di *visiting professor*).

La ulteriore attività didattica necessaria sarà assicurata da circa 15 contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della l. 240/2010, con costo medio annuo pro-capite pari a circa 3.200 euro.

Per il funzionamento della struttura amministrativa si prevede una struttura di 12 unità al terzo anno e n. 16 unità a regime (di cui 1 dirigente) in posizione di comando da altre amministrazioni.

Nelle tabelle 3 e 4 viene riportata la sintesi del personale docente e non docente e dei relativi costi da impegnare nella Scuola.

#### **Tabelle 3 e 4 – Costo del Personale (importi lordo Stato)**

**Tabella 3**

<b>Unità di personale</b>	<b>Proporzioni</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>
Professori I e II fascia		12	15	20	25	28
Ricercatori + assegnisti		24	30	40	50	56
Professori ordinari	0,70	8	11	14	18	20
Professori associati	0,30	4	5	6	8	8
Ricercatori	0,50	12	15	20	25	28
Assegnisti	0,50	12	15	20	25	28
Dirigenti		1	1	1	1	1
Funzionari EP		3	3	3	3	3
Funzionari D		6	6	8	8	12
Contratti di insegnamento		15	15	15	15	20
Fellowship senior		2	4	4	4	4
Fellowship junior		4	8	8	8	8



<b>Tabella 4</b>	Costo annuo pro-capite (lordo stato)	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Professori ordinari	114.000	912.000	1.254.000	1.596.000	2.052.000	2.280.000
Professori associati	79.800	319.200	399.000	478.800	638.400	638.400
Ricercatori tipo A	49.000	588.000	735.000	980.000	1.225.000	1.372.000
Assegnisti	24.000	288.000	360.000	480.000	600.000	672.000
Dirigenti	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
Funzionari EP	45.600	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
Funzionari D	34.200	205.200	205.200	273.600	273.600	410.400
Professori a contratto	3.200	48.000	48.000	48.000	48.000	64.000
Fellowship senior	114.000	228.000	456.000	456.000	456.000	456.000
Fellowship junior	79.800	319.200	638.400	638.400	638.400	638.400
<b>TOT costi personale (A)</b>		<b>3.118.500</b>	<b>4.306.500</b>	<b>5.161.700</b>	<b>6.142.300</b>	<b>6.742.100</b>

Agli studenti dei corsi di dottorato va assicurata per tutta la durata del corso la borsa di dottorato, con la necessaria integrazione per il soggiorno all'estero e per l'attività di ricerca del dottorando. Il costo di tale borsa è stato calcolato prendendo come riferimento l'importo della borsa degli altri dottorandi della Scuola di Pisa (circa 25.000 euro annui). Una borsa viene assicurata anche agli allievi dei corsi ordinari (circa 5.500 euro annui). Il costo totale delle borse di studio è riportato in tabella 5.

**Tabella 5 – Borse di studio per studenti**

	Costo pro-capite	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Allievi ordinari	5.580	167.400	334.800	502.200	669.600	837.000
Perfezionandi	25.334	1.013.360	2.432.064	3.850.768	5.066.800	5.674.816
<b>TOT costi borse (B)</b>		<b>1.180.760</b>	<b>2.766.864</b>	<b>4.352.968</b>	<b>5.736.400</b>	<b>6.511.816</b>

Nella quantificazione dei costi per il funzionamento generale della Scuola vanno computati anche i costi per l'ospitalità degli studenti (circa 8.000 euro annui a studente) e per la mensa (circa 7.000 euro annui a studente), considerando costi analoghi a quelli sostenuti per gli studenti di Pisa. Altri costi di parte corrente riconducibili alla didattica, alla ricerca e al funzionamento sono quelli riferibili all'organizzazione di convegni, di progetti di ricerca, di inviti a *visiting professor* stranieri, nonché alla realizzazione di un laboratorio multimediale legato ai temi della percezione e dell'immagine alla frontiera tra scienze e '*humanities*' e all'accesso ad un sistema bibliotecario integrato (data-base, *hardware e software* dedicato, ecc). Negli ultimi due casi sono necessarie spese infrastrutturali e strumentali (scanner, macchine fotografiche nel visibile, e infra-rosso, stampante 3D, ecc.) concentrate nei primi due anni, mentre a partire dal terzo anno le spese saranno limitate a funzionamento e gestione.

Si evidenzia che nei costi di cui alla successiva tabella 6 sono previste spese anche per la realizzazione di progetti di ricerca da parte dei docenti e degli allievi che opereranno nelle diverse discipline della Scuola, in particolare per quanto concerne i progetti di ricerca i costi previsti sono relativi ad una minima dotazione (*starting grant*) per l'avvio delle attività di ricerca da parte dei docenti, ricercatori e assegnisti. I costi compresi nelle attività didattiche sono relativi ai cicli di seminari, formazione trasversale con particolare trasferimento

tecnologico, partecipazione bandi nazionali ed internazionali, formazione linguistica specifica per la ricerca, *soft skills*.

In connessione con i laboratori che saranno allestiti di cui alla successiva tabella 7, sono altresì previste spese di funzionamento specifico del laboratorio multimediale di cultura visuale e del sistema bibliotecario multimediale.

**Tabella 6 – Altri costi di didattica, ricerca e funzionamento**

		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Altre attività didattiche		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Visiting professor		100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Eventi, convegni, pubblicazioni		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Progetti ricerca		1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000
Materiali per ricerca		300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Funzionamento Laboratorio multimediale cultura visuale		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Funzionamento Sistema bibliotecario multimediale		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ospitalità (allievi e perfezionandi)	8.000	560.000	1.248.000	1.936.000	2.560.000	2.992.000
Mensa (Allievi e perfezionandi)	7.000	490.000	1.092.000	1.694.000	2.240.000	2.618.000
Altre spese per allievi		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Costi funzionamento		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>TOTALE SPESE DIDATTICA, RICERCA, FUNZIONAMENTO (C)</b>		<b>5.350.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>8.480.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>9.060.000</b>

I costi di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6, riportati da anno accademico ad anno finanziario, sono pari ai seguenti, con riferimento a quelli relativi al triennio di operatività sperimentale della scuola, ipotizzando che nell'anno t vengano imputati i 2/12 della spesa corrente dell'a.a. t/t+1 e i restanti 10/12 sia imputato all'anno t+1

Pertanto la spesa sostenuta nei tre anni accademici si distribuisce nei 4 esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 nel seguente modo:

COSTI	2019	2020	2021	2022
Personale	519.750	3.316.500	4.449.033	4.301.417
Borse di studio	196.793	1.445.111	3.031.215	3.627.473
didattica, ricerca e funzionamento	891.667	5.648.333	7.363.333	7.066.667
<b>TOTALE</b>	<b>1.608.210</b>	<b>10.409.944</b>	<b>14.843.581</b>	<b>14.995.557</b>

Per quanto riguarda le strutture edilizie, la Scuola utilizzerà le aule e laboratori dell'Università degli studi di Napoli Federico II. Occorrerà tuttavia provvedere alla costituzione delle strutture residenziali per gli studenti, attraverso la ristrutturazione di un immobile (costo nel triennio costituito dagli a.a. 2019/2020 – 2021/2022 14,3 milioni, di cui

5 nel 2019) e allestire un centro di calcolo avanzato e le infrastrutture informatiche (circa 4,3 milioni nel triennio).

Nello specifico si prevede di: realizzare un data center green che si occuperà di fornire supporto computazionale e data science ad attività trasversali quali Global History, Quantative Social Science, Blue Economy, Rational Drug Disign e Rischio Sismico nell'impatto socio economico e in relazione al patrimonio culturale. I laboratori si occuperanno sia di analisi pilota nei campi scientifici, sia di simulazioni numeriche avanzate e della loro traduzione in progetti di realtà virtuale e aumentata e immersiva. In stretta correlazione con analoghe attività, anche se su tematiche diverse, operanti e attive presso la Scuola Normale di Pisa.

**Tabella 7 – Costi infrastrutture**

	2019	2020	2021	2022	2023
Infrastrutture IT (aule informatiche, rete...)	500.000	1.100.000	200.000	50.000	50.000
Allestimento Laboratorio multimediale e cultura visuale	300.000	900.000			
Allestimento Sistema bibliotecario multimediale	400.000	800.000	500.000		
Centro di calcolo	400.000	1.000.000	1.100.000	200.000	200.000
Ristrutturazione collegi e strutture	5.000.000	7.000.000	2.300.000		
<b>TOTALE INVESTIMENTO (C)</b>	<b>6.600.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

Pertanto, la RT conclude che il totale degli oneri per anno finanziario, comprese le spese per infrastrutture risulta essere quello indicato nella seguente Tabella 8:

COSTI	2019	2020	2021	2022
Totale oneri	8.208.210	21.209.944	18.943.581	15.245.557

La RT precisa, inoltre, che nel caso in cui al termine del triennio la Scuola non ottenga una valutazione positiva, si rende necessario assicurare la gestione stralcio che consenta la conclusione dei corsi per gli studenti già iscritti che andranno ad esaurimento.

In tal caso si prevede che:

1. Dal quarto anno accademico (a.a. 2022/23) non si avviano nuovi cicli di dottorato e quelli attivi (l'ultimo è il ciclo XXXVII di durata quadriennale) si concludono nell'a.a. 2024/2025;
2. Per i corsi ordinari (corsi integrativi alle lauree triennali) si prevede che gli stessi abbiano conclusione con l'a.a. 2023/2024.
3. I costi dei professori di ruolo (in convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 240/2010) e a contratto (art. 23 legge 240/2010), nonché i costi di funzionamento vengono ridotti in modo proporzionale alla riduzione del numero di studenti.
4. Si assume che i ricercatori a tempo determinato siano tutti di tipo a) e che nessun contratto venga rinnovato al termine dei 3 anni. Analoga situazione si prevede per gli assegnisti di ricerca.

5. I costi per la mensa, l'alloggio e le borse di studio sono proporzionali al numero studenti.

<b>STUDENTI</b>	<b>2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>	<b>2024/2025</b>
studenti corsi ordinari (esaurimento trienni, no attivazione bienni)	60	30	
studenti perfezionandi (corsi quadriennali)	152	112	56
<b>TOTALE</b>	<b>212</b>	<b>142</b>	<b>56</b>

<b>UNITA' di PERSONALE</b>			
Professori ordinari	12	8	3
Professori associati	5	4	1
Ricercatori	8	3	0
Assegnisti	8	3	0
Dirigenti	1	1	0
Funzionari EP	3	2	1
Funzionari D	7	5	2
Contratti di insegnamento	13	9	3
Fellowship senior	4	2	1
Fellowship junior	7	5	2

<b>costo borse</b>			
allievi corsi ordinari	334.800	167.400	
Perfezionandi	3.850.768	2.837.408	1.418.704
<b>TOTALE</b>	<b>4.185.568</b>	<b>3.004.808</b>	<b>1.418.704</b>

<b>COSTO PERSONALE</b>			
Professori ordinari	1.368.000	912.000	342.000
Professori associati	399.000	319.200	79.800
Ricercatori tipo A	392.000	147.000	-
Assegnisti	192.000	72.000	-
Dirigenti	74.100	74.100	-
Funzionari EP	136.800	91.200	45.600
Funzionari D	239.400	171.000	68.400
Professori a contratto	41.600	28.800	9.600
Fellowship senior	456.000	228.000	114.000
Fellowship junior	558.600	399.000	159.600
<b>TOTALE</b>	<b>3.857.500</b>	<b>2.442.300</b>	<b>819.000</b>

<b>ALTRE SPESE</b>			
Altre attività didattiche	87.603	58.678	23.140
Visiting professor	175.207	117.355	46.281
Eventi, convegni, pubblicazioni	131.405	88.017	34.711
Progetti ricerca	1.226.446	821.488	323.967
Materiali per ricerca	438.017	293.388	115.702
Funzionamento Laboratorio multimediale cultura visuale	87.603	58.678	23.140
Funzionamento Sistema bibliotecario multimediale	175.207	117.355	46.281
Ospitalità	1.696.000	1.136.000	448.000
Mensa	1.484.000	994.000	392.000
Altre spese per allievi	175.207	117.355	46.281
Costi funzionamento	1.752.066	1.173.554	462.810
<b>TOTALE</b>	<b>7.428.761</b>	<b>4.975.868</b>	<b>1.962.313</b>

Tenuto conto dei costi analitici di cui alla precedente tabella, si riporta di seguito il fabbisogno finanziario aggiuntivo degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Utilizzando la precedente ripartizione dei corsi per anno accademico negli esercizi finanziari 2/12 della spesa corrente dell'a.a. t/t+1 e i restanti 10/12 sia imputato all'anno t+1), la sintesi dei costi è la seguente:

SINTESI	2022	2023	2024	2025
Spese di personale	642.917	3.621.633	2.171.750	682.500
Borse di studio	697.595	3.988.775	2.740.457	1.182.253
Spese didattica, ricerca, funzionamenro	1.238.127	7.019.946	4.473.609	1.635.261
<b>TOTALE</b>	<b>2.578.638</b>	<b>14.630.354</b>	<b>9.385.816</b>	<b>3.500.014</b>

Complessivamente la ripartizione degli oneri complessivi ricomprendono, a fini prudenziali, anche quelli della gestione stralcio negli anni 2019-2025, come indicato nella sequenza pluriennale, che segue:

- 8.208.210 euro nel 2019
- 21.909.944 euro nel 2020
- 18.943.581 euro nel 2021
- 17.824.195 euro nel 2022
- 14.630.353 euro nel 2023
- 9.385.816 euro nel 2024
- 3.500.015 euro nel 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co. 217	s	c	0,52	3,32	4,45	0,52	3,32	4,45	0,52	3,32	4,45
Effetti indotti	e	t/c	0	0	0	0,25	1,61	2,16	0,25	1,61	2,16
Co.217	s	c	7,69	17,89	14,49	7,69	17,89	14,49	7,69	17,89	14,49

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei dettagliati elementi e dati forniti dalla RT in merito alla determinazione degli oneri previsti, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che la disponibilità di spazi per il nuovo organismo e la sua sede è espressamente posta dalla norma a carico dell'Università "Federico II" di Napoli, andrebbe solo confermato che tal vincolo non si traduca poi, anche se solo *medio tempore*, in un maggior fabbisogno di locali ed immobili per la propria didattica del citato Ateneo, da cui potrebbero derivare istanze volte al conseguimento di un adeguamento della quota di risorse posta a tal fine per il funzionamento del medesimo a carico fondo "ordinario" iscritto nel bilancio dello Stato.

### **Commi 219-220 (INAIL)**

Il comma 219 prevede un incremento, nella misura di 60 unità, della dotazione organica del personale dell'INAIL. In particolare, i numeri 1) e 2) del comma 1, lettera a), prevedono, rispettivamente: l'assunzione mediante procedure concorsuali di n. 30 unità di personale, appartenente all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; il reclutamento dovrà avvenire mediante un apposito bando di mobilità, di 30 unità di personale delle pubbliche amministrazioni, di qualifica non dirigenziale ed in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità nel campo dei suddetti investimenti. Le procedure concorsuali suddette (e le relative assunzioni) sono previste in deroga ai vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente. Riguardo invece al bando di mobilità, qualora il personale che così reclutato provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, la neutralità finanziaria complessiva del medesimo bando debba essere assicurata dalla previsione (di cui al suddetto numero 2)) che tali eventuali unità siano reclutate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto.

Con il comma 1, lettera b), si prevede l'istituzione, presso l'INAIL, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari ed immobiliari dell'Istituto. Il nucleo ha la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Si demanda ad un regolamento dell'INAIL la disciplina del funzionamento del nucleo, secondo criteri intesi a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità, aventi specifica professionalità, selezionate tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa. La nomina può concernere, nel numero massimo di 5 unità, anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione (per le altre unità, qualora si tratti di dipendenti di amministrazione pubbliche diverse dall'INAIL, si ricorre allo strumento del comando). Il trattamento economico (comprensivo dei rimborsi spese) è stabilito con determinazione del presidente dell'INAIL; in ogni caso, il trattamento non può essere superiore a determinate misure percentuali di una base di calcolo pari a 83.000 euro annui lordi (valore di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento "recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici", di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262). Il finanziamento del Nucleo è assicurato dall'INAIL mediante le risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

Il comma 220 provvede alla costituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per il 2019, a 600 mila euro ed a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse dell'Istituto destinabile agli investimenti immobiliari.

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma appronta strumenti per ampliare ulteriormente le aree di intervento dell'INAIL e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, in coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato.

Sottolinea che le disposizioni che ne sono oggetto permettono all'INAIL di acquisire risorse dotate di specifiche competenze tecniche, allo stato non rinvenibili al proprio interno, e nuovi strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Per quanto riguarda il reclutamento tramite procedure concorsuali le stesse saranno avviate dall'INAIL, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, per un contingente aggiuntivo di complessive 30 unità di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, da inquadrare nel livello economico iniziale dell'Area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del CCNL comparto Funzioni centrali secondo le tabelle retributive degli Enti pubblici non economici (livello C1). Di seguito la tabella con i relativi oneri complessivi da sostenere a regime.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate
Area C1	30	€ 52.938,82	€ 1.588.164,60
Totale unità autorizzate	30	Totale oneri	€ 1.588.164,60

In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure, le assunzioni avranno decorrenza, presumibilmente, nel mese di ottobre dell'anno 2019.

Con riferimento alle procedure di mobilità, l'INAIL è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità. Sempre in ragione della professionalità richiesta, la procedura di mobilità riguarda, anche in questo caso, personale dell'area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici, ovvero personale di altri comparti di contrattazione con inquadramento corrispondente all'Area C.

Tenuto conto che la mobilità tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni è neutrale dal punto di vista finanziario e che in caso contrario il reclutamento avverrà e a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per l'Istituto, la norma non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

Certifica che la disposizione contenuta alla lettera b) dell'articolo 1, prevede che l'INAIL istituisca un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, il cui funzionamento è disciplinato con apposito regolamento dell'Istituto secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti.

In ordine alla composizione del nucleo, evidenzia che si dispone che esso è costituito da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

In merito al trattamento da corrispondere ai componenti, si prevede che esso, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Il citato articolo 3, comma 5, prevede un trattamento non superiore a 83.000 euro annui lordi. Tenuto conto della composizione del nucleo, che prevede la presenza di componenti esterni alla pubblica amministrazione nel numero massimo di cinque unità, la tabella che segue indica l'importo massimo del trattamento lordo dei componenti, comprensivo di rimborsi spese. Di seguito la tabella con i relativi oneri.

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI			
Componente	Unità	Trattamento complessivo (individuale annuo lordo)	Trattamento complessivo (annuo lordo)
Dipendente Inail oppure dipendente PA in posizione di comando	5	€ 24.900 *	€ 124.500 *
Esterno alla PA	5	€ 41.500	€ 207.500
Totale unità	10	Totale oneri	€ 332.000

\* La disposizione prevede che "Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale".

Il trattamento accessorio totale, comprensivo degli oneri riflessi, in base all'attuale "Costo medio personale delle aree professionali livello economico C1" dell'Istituto, è pari ad € 18.802,95.



Pertanto, il maggior costo effettivo per i componenti del nucleo con qualifica non dirigenziale, che siano dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, ammonta ad € 6.097,05 (€ 24.900 - € 18.802,95) individuali annui lordi e ad € 30.485,25 (€ 6.097,05 x 5) complessivi annui lordi.

L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente. In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dell'apposita procedura di valutazione comparativa, il nucleo inizierà ad operare, presumibilmente, nella seconda metà dell'anno 2019.

Sul comma 220, la RT conferma che la norma prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 219, lettere a) primo periodo, e b), in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, l'INAIL provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro. Evidenzia che il citato articolo 2, comma 488, consente agli enti previdenziali pubblici di effettuare investimenti nel limite del 7% dei fondi disponibili.

Per l'INAIL tale consistenza, con esclusione degli investimenti a carattere strumentale, è prevista, per il triennio 2018/2020, pari a euro 950 milioni sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019 e a euro 850 milioni per l'anno 2020; per il precedente triennio, gli importi da destinare agli investimenti sono risultati pari a euro 920 milioni per l'anno 2017, a euro 950 milioni per l'anno 2016 e a euro 1.100 milioni per l'anno 2015.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione relativi alla lettera a), nn.- 1) e 2), con riferimento alla ivi prevista procedura di mobilità volontaria con l'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni (n. 2)), andrebbe innanzitutto acquisita una valutazione in merito agli effetti, di natura diretta e indiretta, che tali procedure di mobilità potrebbero determinare sulla funzionalità delle amministrazioni di provenienza del suddetto personale.

Va da sé che rassicurazioni andrebbero richieste sin d'ora in merito alla sostenibilità di tali trasferimenti per le Amministrazioni di appartenenza, e in relazione ai maggiori fabbisogni organici.

Inoltre, con specifico riferimento poi all'onere unitario medio lordo in ragione annua considerato dalla RT per il calcolo degli oneri annui dal 2019 (n. 1), relativamente all'inquadramento nell'INAIL di una unità di livello C1, andrebbe fornito il dettaglio delle componenti retributive considerate dalla RT nel costo unitario, ivi distinguendosi tra le componenti quelle fisse e continuative, da quelle relative al trattamento economico cd. "accessorio", nonché fornendosi il prospetto di computo degli effetti "indotti" per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate.

Poi, sulla lettera b), prendendo atto degli elementi di calcolo degli oneri relativi alla composizione del Nucleo per la valutazione degli investimenti dell'INAIL, occorre tuttavia formulare la richiesta di elementi di chiarificazione in merito alla neutralità di oneri per il

funzionamento del medesimo, dal momento la RT riferisce che l'Ente potrà a tal fine avvalersi solo delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 220, va evidenziato che la norma sembrerebbe determinare effetti di "dequalificazione" della spesa, atteso che le risorse di cui al comma 488 dell'art. 2 della legge n. 244/2007, che vengono poste a copertura degli oneri assunzionali sono contabilmente classificabili come in conto capitale<sup>188</sup>.

Ad ogni modo, andrebbe comunque acquisita espressa conferma che la finalizzazione di una quota delle predette risorse ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, lettera a), non pregiudichi iniziative o programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse ai sensi della legislazione vigente.

### **Commi 221-223 (Investimenti immobiliari da parte dell'INAIL)**

I commi da 221-223, anch'essi aggiunti in prima lettura, concernono la realizzazione di investimenti immobiliari da parte dell'INAIL. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati, nonché alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza volti al contenimento della spesa sanitaria.

In particolare, il comma 221 autorizza l'INAIL a valutare - in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021 e senza maggiori oneri per la finanza pubblica - la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con riferimento esclusivo alle aree caratterizzate da significative condizioni di crisi economico-industriale, individuati nell'ambito degli appositi accordi stipulati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali volti all'unitarietà del sistema termale nazionale (di cui all'art. 4, c. 4, della L. 323/2000).

Il comma 222 stabilisce che per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comma 223 stabilisce che all'attuazione del comma 222 si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

**La RT** aggiornata riferisce sul comma 221 che, nell'ambito del piano triennale di investimento 2019-2021, l'INAIL possa valutare investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale. Tali operazioni trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nel predetto piano triennale di investimento dell'ente, autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle

---

<sup>188</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "la stessa disposizione prevede un incremento della dotazione organica dell'INAIL e l'istituzione di un nucleo di verifica e valutazione degli investimenti, finalizzati ad ampliare le aree di intervento dell'Istituto e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria. In tali termini l'utilizzo delle risorse di parte capitale di cui all'articolo 2 comma 488 della legge 244/2007 (investimenti immobiliari in forma indiretta degli Enti di previdenza) non determina effetti di dequalificazione della spesa.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 9.

politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 78/2010.

Assicura che dalla disposizione, pertanto, non derivano maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Sui commi 222 e 223, afferma che ivi si autorizza l'INAIL a sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dalla disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, essendo il finanziamento delle operazioni in oggetto ricompreso entro il limite massimo delle risorse che l'INAIL può detenere presso istituti di credito e Poste Italiane, come fissato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, come esplicitamente previsto dal comma 224.

**Al riguardo**, posto che si tratta di una norma che amplia il novero dei possibili investimenti da parte dell'INAIL, andrebbero solamente valutati i possibili riflessi sulle giacenze di liquidità esistenti<sup>189</sup>. Si ricorda che per la gestione delle liquidità riconducibili all'ente, il medesimo è incluso nel novero dei soggetti tenuti agli obblighi relativi alla tesoreria unica (legge n. 720/1984) e pertanto ad una riduzione delle giacenze conseguirebbe un maggior fabbisogno per il settore statale da compensare con nuove e maggiori emissioni di titoli del debito pubblico.

### **Comma 224**

#### **(Partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze)**

Il comma 224 prevede, relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o l'attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate anche per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società.

**La RT** aggiornata evidenzia che la norma prevede che le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o l'attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate anche per l'aumento della quota di partecipazione al capitale di società.

Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'estensione delle finalità per cui possono essere utilizzate le predette maggiori entrate opera, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 12

---

<sup>189</sup> L'organo di controllo ha rilevato nel recente nel referto sull'ente che: "le disponibilità liquide eccedenti il *plafond* stabilito per l'Inail dalla l. 29 ottobre 1984 n. 720, e s.m.i. ("Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"), versate presso la Tesoreria dello Stato, sono aumentate da 23.576.537.443 del 2015 a 24.980.372.448 del 2016, e rappresentano l'82,8 per cento del patrimonio destinato a copertura delle "riserve tecniche" coprendo, da sole, il 77,3 per cento delle riserve medesime". A tutto il 2017, l'83 per cento dei 32 miliardi di euro di liquidità nella titolarità dell'ente (riserve tecniche) sarebbe depositato in tesoreria. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione Enti, relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INAIL, 10 maggio 2018, pagina 105; INAIL, *Relazione annuale 2017*, pagina 14.

novembre 2011, n. 183, nel limite delle stesse e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, trattandosi di una facoltà, nulla da osservare, posto che se i dividendi non saranno incassati sotto forma di entrate per il bilancio dello Stato per essere destinati a sottoscrizioni di capitale, se ne dovrà tenere conto nella definizione degli obiettivi di finanza pubblica.

### **Comma 225**

#### **(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)**

Il comma 225 incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006.

**La RT** illustra il comma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 226-232**

#### **(Rinnovo contrattuale 2019-2021)**

Il comma 226 determina gli oneri complessivi (pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021) a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

Il comma 227 specifica che gli importi sopra indicati per ciascun anno del triennio 2019-2021 sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

**La RT** annessa al ddl iniziale certifica che la norma indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le risorse finanziarie per il triennio contrattuale 2019-2021 pari a 1.100 mln di euro per il 2019, 1.425 mln di euro per il 2020 e 1.775 mln di euro a decorrere dal 2021, per il personale statale contrattualizzato (in regime privatistico e di diritto pubblico) e per i miglioramenti economici del restante personale in regime di diritto pubblico.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate da effetti indotti:

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.226	s	c	790	925	1.275	650	925	1.275	650	925	1.275
Co.226	e	t/c	0	0	0	315,3	448,63	618,38	315,3	448,63	618,38

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca un'autorizzazione che si configura come un limite massimo di spesa, volto al finanziamento dei rinnovi contrattuali delle varie categorie del pubblico impiego relativamente al triennio 2019/2021, andrebbe solo fornita una stima degli adeguamenti retributivi finanziabili attraverso l'ammontare dei tali risorse alla luce di una puntuale ricostruzione delle platee di riferimento dei diversi comparti e delle relative retribuzioni unitarie.

Poi, in merito allo scrutinio degli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che la spesa (1.100 milioni per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni a decorrere dal 2021) viene registrata sul saldo netto da finanziare (790 milioni nel 2019, 925 milioni nel 2020 e 1.275 milioni dal 2021) al netto degli importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente per far fronte alle "anticipazioni" di vacanza contrattuale per il personale contrattualizzato statale, nonché agli analoghi trattamenti relativi al personale di diritto pubblico (310 milioni nel 2019, 500 milioni dal 2020).

Quindi, in relazione agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive andrebbero richiesti i prospetti di computo con l'indicazione delle aliquote ivi applicate.

Il comma 228 dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci. Si prevede, inoltre, che i Comitati di settore, in sede di emanazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, provvedano alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali di cui al comma 1 (ossia il personale contrattualizzato e quello in regime di diritto pubblico). A tal fine, i suddetti Comitati si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Il comma 229 sottolinea che le disposizioni di cui al comma 228 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**La RT** aggiornata evidenzia che gli incrementi di cui al comma 226 si applicano anche al personale contrattualizzato delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, richiamando l'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbero richiesti i dati concernenti la quantificazione delle risorse necessarie a fronteggiare i fabbisogni di spesa relativi ai rinnovi contrattuali dei dipendenti degli enti del settore pubblico decentrato, atteso che la norma in esame prevede che a tal fine gli stessi

enti dovranno provvedervi avvalendosi di risorse che dovranno essere poste a carico dei propri bilanci.

Sul punto, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che in presenza di nuove norme che determinino effetti aggiuntivi di spesa anche a carico della finanza degli enti del settore pubblico, le stesse debbano prevedere anche le risorse attraverso cui gli stessi enti debbano farvi fonte.

Il comma 230 dispone, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, l'erogazione di alcuni benefici economici in favore del personale contrattualizzato, ovvero, destinatario di provvedimenti negoziali. In particolare, è previsto il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, ossia di una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (di cui all'art. 47-*bis* del D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019 (lettera a). È altresì stabilito il riconoscimento dell'elemento perequativo *una tantum*, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 (nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento (lettera b).

**La RT** aggiornata evidenzia che la norma prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 226 e 228, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

- a) dell'anticipazione prevista dall'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019 (dettaglio oneri in tabella n. 1);
- b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165, dell'elemento perequativo *una tantum* introdotto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti e con decorrenza dal primo gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento (tabella n. 1 per il personale statale contrattualizzato e tabella 2 per il personale non statale contrattualizzato).

Le risorse stanziare dal comma 226, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3 per cento per l'anno 2019, all'1,65 per cento (1,3 per cento + 0,35 per cento) per l'anno 2020 e all'1,95 (1,3 per cento + 0,35 per cento + 0,3 per cento) per cento a

decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

In particolare, sono state considerate (incluse le unità di cui è prevista dalla presente legge di bilancio l'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali) circa 1,88 milioni unità di personale “contrattualizzato” ed una retribuzione annua media stimata - sulla base dei dati del conto annuale 2016 e considerando la rivalutazione del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018 - in circa 32.600 euro lordo dipendente.

L'adozione della predetta percentuale per i settori non statali del pubblico impiego, determina oneri, per il rinnovo dei relativi contratti per il triennio 2019-2021, stimabili in 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.200 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 1.415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali valori sono stati ottenuti prendendo a riferimento circa 1,4 milioni di unità di personale ed una retribuzione annua media di circa 35.300 euro lordo dipendente (retribuzione da conto annuale 2016, rivalutata del 3,48 per cento).

**Tabella n. 1. Stato.**

Anni	<b>Personale pubblico statale contrattualizzato</b> Unità di riferimento 1,88 mln – retribuzione media 32.600 Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione		
	Quota di risorse di cui al comma 1, relative alla contrattazione 2019-2021, anticipate per legge e da riassorbirsi nei benefici contrattuali		
	Anticipazione contrattuale ( <b>comma 230 lett. a</b> )	Elemento perequativo ( <b>comma 230 lett. b</b> )	Contrattazione / Incremento Fondi trattamento accessorio ( <b>comma 231</b> )
2019	310	250	210
2020	500	250	210
dal 2021	500	250	210

**Tabella n. 2. Non Stato**

Anni	<b>Personale pubblico non statale contrattualizzato</b> (articolo 48, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) Unità di riferimento 1.410.628 – retribuzione media 35.300 Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione	
	Quota di risorse di cui al comma 1 necessarie per le anticipazioni di cui al comma 5, lettere a) e b)	
	Anticipazione contrattuale ( <b>comma 230, lettera a</b> )	Elemento perequativo ( <b>comma 230 lett. b</b> )
2019	235	285
2020	348	285
dal 2021	348	285

L'onere per l'anticipazione di cui al comma 230, lettera a), è stato quantificato prendendo a riferimento l'IPCA per l'anno 2019 come stimato dall'ISTAT a maggio 2018 (1,4%); valore confermato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Sulla base di quanto previsto, al riguardo, dai recenti CCNL, l'anticipazione dovrà essere corrisposta riconoscendo il 30% dell'IPCA (30% dell'1,4%, ovvero lo 0,42%), dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nella misura del 50% dell'IPCA (50% dell'1,4% ovvero lo 0,7%), applicato sulle sole voci stipendiali (stima stipendio medio

25.184 euro per il settore Stato). Il personale interessato dall'emolumento in questione è quello contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali. Resta escluso, pertanto, il personale in regime di diritto pubblico destinatario dei miglioramenti automatici della retribuzione. Gli oneri per l'anticipazione in questione sono pertanto ricompresi tra quelli indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo in esame e verranno riassorbiti nei miglioramenti stipendiali all'atto del rinnovo contrattuale 2019-2021.

Gli oneri indicati al comma 226 includono i seguenti importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente (dati in milioni di euro lordo amministrazione):

	2019	2020	Dal 2021
Anticipazione articolo 47-bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001	310	500	500
Residui (comma 7)	140		

### **Quantificazione Oneri per l'emolumento perequativo di cui al comma 230, lettera b)**

Gli oneri per l'erogazione dell'emolumento perequativo previsto dai CCNL relativi al triennio 2016-2018, sono stati quantificati prendendo a riferimento i predetti contratti e conteggiando il beneficio in parola, di natura accessoria, per 12 mensilità. Di seguito una tabella di sintesi:

Settori	Stima unità di personale beneficiario	Stima beneficio medio per 12 mensilità loro dipendente	Onere lordo amministrazione (euro milioni)
Stato	981.145	16,00	250
Non Stato	1.050.114	17,14	285

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi di dettaglio forniti dalla RT relativamente ai parametri considerati nella stima degli oneri relativi alle indennità di vacanza contrattuale, andrebbero non di meno richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote e parametri applicati.

Inoltre, andrebbe confermata la congruità delle retribuzioni medie di riferimento nella determinazione degli oneri della indennità di vacanza contrattuale, alla luce di elementi di dettaglio relativi alle retribuzioni medie per ogni singolo comparto ivi incluso nei macro-aggregati, nei termini che in definitiva comprovino la congruità dell'indicazione di 35.300 euro lordi annui (12 mensilità) per tutte le Amministrazioni del settore pubblico allargato e 32.600 euro lordi annui per tutte le Amministrazioni del settore statale.

Il comma 231, relativamente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle risorse indicate al comma 1, dispone che 210 milioni di euro possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori (privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione). Qualora i predetti provvedimenti negoziali non si perfezionino alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (previo avvio



delle rispettive procedure negoziali e di concertazione), è previsto che il suddetto importo annuale è destinato, sulla base di apposito D.P.C.M., all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021

**La RT** aggiornata certifica che la norma prevede che, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui al comma 226, l'importo di 210 mln può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019–2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori per la valorizzazione dei servizi di natura operativa.

La norma prevede, inoltre, che, previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il citato importo annuale di 210 mln di euro è destinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019–2021 (tabella n. 1).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

Il comma 232 dispone che, nel 2019, siano versate all'entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro, iscritti sul conto dei residui delle risorse stanziare per la contrattazione collettiva dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 679, della L. 205/2017).

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma prevede che, nell'anno 2019, sono versati all'entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario, 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori entrate extratributarie.

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.232	e	ext	140	0	0	0	0	0	0	0	0

**Al riguardo**, sotto il profilo metodologico, si rammenta che gli stanziamenti di parte corrente se iscritti nel conto dei residui, nell'anno successivo a quello di riferimento,

dovrebbero formare oggetto di impegno dell'anno di stanziamento, che a rigore dovrebbero essere già contemplate dai saldi tendenziali di spesa compilati secondo il formale criterio della legislazione vigente per la medesima annualità.

### **Comma 233** **(Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro)**

L'articolo è stato completamente riformulato nel corso dell'esame in prima lettura e concerne l'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi disponendosi, in particolare:

Alla lettera a), che l'Ispettorato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 330 unità per il 2021. Conseguentemente, viene integrato il Fondo risorse decentrate di cui al CCNL funzioni centrali per il triennio 2016-2018 (di 750.000 euro per il 2019, di 1,5 milioni per il 2020 e di 2.325.000 dal 2021 e viene elevato (da 10) a 13 milioni il limite massimo entro cui riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i maggiori importi derivati dall'aumento delle sanzioni per lavoro irregolare. Gli oneri a decorrere dal 2021 sono fissati in 37.000.000 euro (in luogo di 40.655.000);

Alla lettera b), si registra l'incremento (da 2) a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e (da 88) a 94 posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell'Ispettorato. Conseguentemente, viene demandata ad apposito decreto direttoriale dell'Ispettorato la modifica delle disposizioni del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relative agli organi e strutture centrali di vertice e allo staff dell'Ispettorato medesimo;

Alla lettera c) che l'Ispettorato è autorizzato all'assunzione delle suddette unità dirigenziali non generali, nonché di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale (anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, la cui validità viene conseguentemente prorogata al 30 giugno 2019). Non trovano applicazione le disposizioni relative alla mobilità volontaria e all'assegnazione del personale collocato in disponibilità (artt. 30 e 34-bis, c. 2, del D.Lgs. 165/2001). Ai relativi oneri (pari a 1.605.000 euro dal 2019 e 2.730.000 a decorrere dal 2020) si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame;

Alla lettera d,) un incremento del 20 per cento dell'importo sanzionatorio dovuto per la violazione di norme in materia di lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale e del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; ai sensi della lettera e) le maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti e sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MLPS e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate per valorizzare l'apporto del personale secondo criteri da definire mediante contrattazione collettiva integrativa nel rispetto del D.lgs. n. 150 del 2009.

Alla lettera f) che le entrate derivanti dall'applicazione delle norme sulla rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato (ex art. 9 c. 2 del D.Lgs. 149/2015) siano destinate, nel limite massimo di 800.000 euro ad incrementare il Fondo risorse decentrate e ad incentivare l'attività di rappresentanza dell'ente;

Alla lettera g) per consentire la piena operatività dell'Ispettorato, che l'applicazione al personale della previsione secondo cui la conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati è consentita sino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a talune ipotesi (di cui all'art. 14, c. 2, del D.Lgs. 165/2001).

**La RT** aggiornata evidenzia che la disposizione, alla lettera a), autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato n. 930 unità di personale prevalentemente ispettivo, da inquadrare nell'Area III-fascia economica F1.

Considerati i tempi tecnici per l'espletamento delle procedure assunzionali, si prevede che il primo contingente di personale sarà assunto nel secondo semestre del 2019, mentre l'onere sarà a regime dai 1° gennaio 2021.

Il costo, al lordo degli oneri a carico dell'Ispettorato per il trattamento fondamentale annuo di ciascuna unità di personale da assumere - sia di profilo ispettivo, sia di profilo amministrativo - è pari ad euro 37.255, di cui euro 7.993 a titolo di oneri riflessi ed euro 2.274 a titolo di I.R.A.P. Tutte le unità di personale saranno inquadrare nell'AREA III fascia economica F1.

Il costo, al lordo degli oneri riflessi, per il trattamento accessorio annuo (adeguamento fondo risorse decentrate) di ciascuna unità di personale è di euro 2.500 ed è stato determinato sulla base della media pro-capite attuale del personale dell'Istituto.

In particolare, il fondo accessorio dell'anno 2017 (ultimo dato disponibile) ammonta ad euro 13.163.000 a fronte di 5.265 unità di personale in servizio; per cui l'accessorio pro-capite risulta pari a 2.500 euro (13.163.000/5.265).

Pertanto il costo complessivo per ciascuna unità di personale ammonta a euro 39.755, ossia euro 37.255 (fondamentale) più euro 2.500 (accessorio).

L'innalzamento del limite di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) n.2 del D.L. n. 145/2013 (conv. da L. n.9/2014) da 10 milioni di euro a 13 milioni di euro non necessita di copertura finanziaria, ivi trattandosi di diversa destinazione di entrate del bilancio dello Stato.

Le assunzioni saranno ripartite, nel triennio, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Qualifica	2019	2020	2021
Personale ispettivo	150	150	230
Personale amministrativo	150	150	100
<b>Totale</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>330</b>

Il costo di tali assunzioni è illustrato nella tabella di seguito riportata

Costi assunzioni personale ispettivo e amministrativo						
Qualifica	Trattamento fondamentale unitario	Trattamento accessorio unitario	Trattamento complessivo unitario	2019* (assunzioni partiranno dal secondo semestre)	2020	2021
Personale ispettivo	37.255	2.500	39.755	2.981.625	11.926.500	21.070.150
Personale amministrativo	37.255	2.500	39.755	2.981.625	11.926.500	36.972.150
<b>Totali</b>				<b>5.963.250</b>	<b>23.853.000</b>	<b>36.972.150</b>

Evidenzia poi che la disposizione, alle lett. b) e c), autorizza l'assunzione di personale dirigenziale non generale derivante dalla modifica della dotazione organica, nonché di ulteriori 12 unità di personale dirigenziale non generale, al fine di colmare le gravi carenze di organico, in particolare presso le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il costo per ciascuna posizione dirigenziale di livello generale ammonta ad euro 240.000 (173.500 lordo dipendente + 66.500 oneri a carico dell'Istituto), mentre il costo per ciascuna posizione dirigenziale di livello non generale ammonta ad euro 127.945 (92.760 lordo dipendente + 35.185 oneri a carico dell'Amministrazione).

Il dato è in linea con i valori retributivi contenuti nel DPCM 24/4/2018 con cui l'Ispettorato è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale non generale sulle risorse derivanti dal turn over.

Il costo complessivo derivante dalla disposizione, a decorrere dall'anno 2019, è illustrato nella tabella seguente:

<b>Onere assunzione personale dirigenziale</b>			
<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>	<b>Costo unitario lordo amministrazione</b>	<b>Oneri dal 2019</b>
Dirigenti livello generale	2	240.000	480.000
Dirigenti livello non generale	18	127.945	2.303.000
<b>Totale</b>	<b>20</b>		<b>2.783.000</b>

Certifica che agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere a), b) e c) si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161.

La lettera d) non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non necessita di copertura finanziaria trattandosi di nuove entrate derivanti dall'aumento delle sanzioni in materia di lavoro specificatamente destinate alla spesa.

Le sanzioni rispetto alle quali è previsto l'aumento sono individuate principalmente in quelle che puniscono il lavoro "nero" (art. 3, D.L. n. 12/2002, conv. da L. n. 73/2002), gli appalti illeciti (art. 18, D.Lgs. n. 276/2003) e l'inosservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Segna che sulla base dei dati relativi al 2017, l'Ispettorato ha incassato, per la totalità delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, circa 75 milioni di euro.

La disposizione prevede, solo con riferimento ad alcune sanzioni, un aumento del 10% e del 20% dei relativi importi.

Certifica che in via presuntiva i maggiori introiti derivanti dalla disposizione - considerando una percentuale media del 15% del totale delle somme incassate - può essere stimata in circa 11 milioni di euro.

Sottolinea che la lettera e) prevede che le maggiorazioni previste dalla lettera d) sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. In tal caso le maggiorazioni connesse al raddoppio di cui alla presente lettera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare l'apporto del proprio personale secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La lettera f) prevede che le entrate destinate all'Ispettorato in caso di esito favorevole della lite in cui la difesa dell'Ispettorato sia stata assunta da funzionari dello stesso, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 149/2015 siano destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e destinate ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'ente; La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non necessita di copertura finanziaria trattandosi di entrate già di competenza del bilancio dell'Ispettorato alle quali viene data una specifica destinazione.

**Al riguardo**, posto che gli oneri assunzionali appaiono chiaramente predisposti come limiti massimi di spesa, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, non ci sono osservazioni<sup>190</sup>.

Con riferimento poi al profilo pluriennale della spesa, come previsto dall'articolo 17, comma 7, dalla legge di contabilità, in considerazione della circostanza che trattasi di personale contrattualizzato, nulla da osservare<sup>191</sup>.

Sull'assunzione delle unità dirigenziali non generali, posto che la norma indica oneri per un ammontare pari a 1.605.000 euro dal 2019 e 2.730.000 a decorrere dal 2020, andrebbe richiesto il dettaglio degli elementi retributivi considerati, nonché la produzione dei prospetti di computi degli oneri riflessi.

Sulle entrate derivanti dalle sanzioni incrementate dalle lettere d) ed e), andrebbero solo richiesti elementi conoscitivi in merito al presumibile ammontare delle suddette entrate e alle attività ad oggi finanziate con tali risorse, posto che ora se ne prevede una specifica destinazione.

### **Comma 234**

#### **(Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio)**

Il dispositivo inserito in prima lettura reca modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia di riordino delle Camere di Commercio, introducendo nel predetto articolo, dopo il comma 9, un nuovo comma

---

<sup>190</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'esame in prima lettura ha ribadito che: "il limite massimo di spesa, posto per ciascun anno, tiene conto della programmazione delle assunzioni nel triennio 2019-2021, come riportato dettagliatamente nella relazione tecnica". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 9.

<sup>191</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato, nel corso dell'esame in prima lettura, che: "le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 9.

9-bis<sup>192</sup>. In particolare, la norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 3, le Camere di commercio, non oggetto di accorpamento, ovvero che ne abbiano concluso il processo, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** aggiornata evidenzia che la disposizione prevede la possibilità, per le camere di commercio non oggetto di accorpamento e per quelle che ne abbiano concluso il processo, di assumere nuovo personale nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Sul punto, considerato che le nuove assunzioni avvengono nei limiti di spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che gli enti in questione sono ad oggi assoggettati alla specifica disciplina volta al contenimento delle spese di personale di cui all'articolo 4, comma 76, del decreto-legge n. 112/2008 e successive modificazioni e integrazioni, andrebbe confermato che per effetto della norma in esame non si determini il venir meno di effetti di risparmio che a rigore, dovrebbero considerarsi già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente per le annualità del triennio 2019/2021.

### **Comma 235**

#### **(Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)**

La norma dispone l'incremento di euro 100.000.000, a decorrere dall'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, finalizzato all'adozione dei provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

**La RT** aggiornata conferma che la norma dispone l'incremento del fondo, di cui all'articolo 35, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tale fondo è finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle

---

<sup>192</sup> Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 3 dispone un divieto per le camere di commercio di procedere a nuove assunzioni o al conferimento di incarichi, fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 3. Si tratta delle procedure di mobilità del personale connesse al piano di razionalizzazione organizzativa delle medesime Camere di commercio. L'articolo 3, infatti, nel prevedere la riduzione a 60 del numero delle camere di commercio attraverso la rideterminazione delle relative circoscrizioni territoriali, la razionalizzazione delle sedi delle singole camere nonché delle Unioni regionali ha altresì previsto – all'interno del piano di razionalizzazione organizzativa delle stesse - la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere stesse, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere.

Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate da effetti indotti.

(milioni di euro)

		SNF			Fabbisogno			Ind. Netto			
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.235	s	c	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Eff. Ind.	e	t/c	0	0	0	0	48,50	48,50	0	48,50	48,50

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che con la norma si provvede alla previsione di una autorizzazione di spesa che configura chiaramente un tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, ai fini di una valutazione circa il grado di congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità indicate dalla norma, andrebbero richieste informazioni in merito ai fabbisogni ulteriori che sarebbero emersi dal recente riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle forze di polizia e che necessiterebbero delle risorse in esame.

Inoltre, posto che l'effetto d'impatto stimato sui saldi evidenzia anche l'ammontare degli effetti indotti, andrebbero richiesti i prospetti di computo con l'indicazione delle relative aliquote e parametri applicati.

### Comma 236

#### (Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza)

La norma prevede che il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021<sup>193</sup>. La norma prevede anche un contributo annuo di 100.000 euro alla biblioteca degli ipovedenti.

**La RT** aggiornata evidenzia che la disposizione prevede l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 sul capitolo 3631, piano gestionale 01, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali

Il secondo capoverso dispone a favore della Biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus» un contributo di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2019- 2021 sul capitolo 3631/PG 07 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali

<sup>193</sup> All'onere derivante dal comma si provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 481.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.236	s	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Co. 236	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**Al riguardo**, ivi trattandosi di autorizzazioni sotto forma di limiti massimi di spesa, nulla da osservare.

### Commi 237-238

#### (Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità)

Il comma 237, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che in considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di *screening* straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.

Il comma 238 prevede che per tale finalità è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021<sup>194</sup>.

**La RT** aggiornata evidenzia che la disposizione autorizza l'attribuzione di un contributo straordinario alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) per un importo pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 finalizzati alla gestione di un progetto di screening relativo alle problematiche delle minoranze visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori /minori spese.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.238	s	c	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

**Al riguardo**, trattandosi di autorizzazione di spesa limitata alle risorse ivi stanziare, nulla da osservare.

### Comma 239

#### (Fondo per le politiche giovanili)

Il comma 239 incrementa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 la dotazione del Fondo per le politiche giovanili.

<sup>194</sup> Il fondo di cui al comma 481 è stato conseguentemente ridotto di euro 250.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.



**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Maggiore spesa corrente	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

**La RT** illustra la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 240-242 (Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori)**

Il dispositivo stabilisce che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), siano ripartite tra le regioni e assegnate – entro il 30 settembre di ciascun anno – direttamente agli ITS che siano stati valutati nell'annualità formativa precedente secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l'Accordo del 17 dicembre 2015. Inoltre, si prevede l'integrazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli ITS con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**La RT** aggiornata evidenzia che la norma prevede nuovi criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017, lasciandone invariati l'importo e i destinatari. Muta anche la tempistica del riparto, che ora dovrà necessariamente avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno. Poiché il fondo non è gravato da obbligazioni pregresse, anche in considerazione della natura temporanea dei contratti stipulati dagli ITS col personale che assicura l'offerta formativa o l'ordinario funzionamento, quando non affidati al personale delle istituzioni scolastiche che partecipano alla relativa fondazione, il fatto che si prevedano nuovi criteri di riparto non determina nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### **Commi 243-250 (Consiglio nazionale dei giovani)**

Il comma 243 istituisce il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati nei commi seguenti.

Il comma 244 consente che con DPCM o con decreto dell'Autorità politica delegata siano attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.

Il comma 245 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport», un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 246 indica le funzioni del Consiglio nazionale dei giovani.

Il comma 247 dispone che il Consiglio nazionale dei giovani sia inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.

Il comma 248 fa subentrare il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto, al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

Il comma 249 prevede che il Consiglio nazionale dei giovani sia composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.

Il comma 250 disciplina la partecipazione alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani, demandata a stabilire le modalità di funzionamento di tale organismo e ad approvarne statuto e regolamenti, in modo da garantire l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità.

**La RT** descrive le disposizioni ed esclude che sussistano oneri ulteriori rispetto a quelli legati allo stanziamento previsto per il 2019.

**Al riguardo**, premesso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non appare chiara la motivazione all'origine della sua limitazione al 2019, atteso che le risorse sono finalizzate all'espletamento delle attività alle quali è chiamato il Consiglio nazionale dei giovani, destinate ad avere chiaramente una proiezione permanente.

## **Commi 251-255**

### **(Disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro)**

Il comma 251 sostituisce i commi da 1250 a 1252 della legge n. 296 del 2006, che vengono di seguito presentati nella nuova versione.

Il comma 1250 stabilisce che il Fondo per le politiche della famiglia, volto al sostegno della natalità, della maternità e della paternità e dunque al contrasto della crisi demografica, nonché all'adozione di misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari, viene finalizzato a finanziare i seguenti obiettivi:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge n. 269 del 1998;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal D.P.R. n. 103 del 2007;

d) l'elaborazione di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia,

attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del *welfare* familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

I nuovi commi 1251 e 1251-*bis* dispongono che il Ministro per la famiglia e le disabilità si possa avvalere del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia e che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più regolamenti provveda al riordino dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale della famiglia, di quello per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il comma 1252 stabilisce che gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità con due, distinti decreti.

Il comma 252 dispone che, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza in determinati periodi (durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante i tre mesi dopo il parto e durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta), alle lavoratrici è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino).

Il comma 253 pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione

del lavoro secondo la suddetta modalità fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitano di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Il comma 254 modifica la normativa vigente in materia di Carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015, restringendone la platea dei beneficiari, fermo restando le famiglie costituite da cittadini italiani, alle sole famiglie costituite da cittadini di Paesi UE (ora cittadini stranieri) regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli a carico, estendendo l'età dei figli a carico (ora con il requisito della minore età) fino ai 26 anni. Per la relativa disciplina si rimette sempre ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato, tuttavia non si specifica più che la carta è rilasciata previo pagamento degli interi costi di emissione.

Ai fini dell'attuazione della misura, il limite massimo di spesa previsto è di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 223 del 2006.

**La RT** illustra le disposizioni, escludendo che esse determinino nuovi o maggiori oneri, atteso che gli interventi previsti si risolvono di fatto in rimodulazioni di oneri rispetto a risorse complessive che restano invariate.

**Al riguardo**, si osserva che è stata espunta la previsione vigente che i costi di emissione sono interamente a carico delle famiglie richiedenti ed è stato parallelamente aggiunto uno stanziamento di 1 milione di euro annuo, per tale ragione andrebbero fornite maggiori informazioni sulle ipotesi relative ai costi di emissione e al numero di richiedenti per anno al fine di certificare la congruità delle risorse destinate.

Il comma 255 eleva da 1.000 a 1.500 euro su base annua il buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati previsto dal comma 355 (articolo 1) della legge n. 232 del 2016 e lo estende a ciascun anno del triennio 2019-2021. A decorrere dal 2022 esso è determinato con DPCM, nel rispetto del limite di spesa programmato e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura.

Inoltre si prevede la riduzione di 40 milioni di euro per il 2020 del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale di cui al comma 1091, articolo 1, della legge n. 205 del 2017.

**La RT** chiarisce che l'incremento, in via transitoria e a parità di limite di spesa, dell'importo del buono è giustificabile dal trend dei beneficiari nel breve periodo. Infatti, nel 2017 le domande presentate sono state 108.900 circa; alla data del 17 ottobre 2018 le domande presentate sono invece pari a 141.200 circa. Riproporzionando su base annua le domande 2018 si perverrebbe a un numero di circa 178.000. Assumendo che nel 2019 l'incremento del buono e il relativo trend di utilizzo possa comportare un incremento delle domande di circa il 30% si perviene a una previsione di 231.000 richieste. Ipotizzando prudenzialmente il pieno accoglimento e stimando l'effettivo beneficio corrisposto pari all'80% del valore massimo fruibile a seguito della modifica in esame (80% di 1.500 euro= 1.200 euro) si arriverebbe a un onere di 277,2 milioni di euro, comunque inferiore allo stanziamento. La stima ha comunque un carattere di prudenzialità sufficiente, atteso anche che nel 2017 e 2018 l'importo fruito è una quota del valore massimo fruibile, ben inferiore

al sopra ipotizzato 80%. Alla luce di tali valutazioni anche per gli anni 2020 e 2021 il limite di spesa programmato appare congruo rispetto all'entità del buono come rideterminato, anche considerando un progressivo incremento delle domande fino ad arrivare a 275.000 circa, e pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che la normativa vigente prevede esplicitamente che l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande di erogazione del beneficio in caso di scostamenti di spesa, valutati anche in via prospettica, rispetto alle risorse stanziare.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti e atteso che resta invariato il limite massimo di spesa previsto per tale misura, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019 e a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, peraltro presidiato da un meccanismo di monitoraggio affidato all'INPS ai sensi del quale non vengono prese in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato.

### **Commi 256-261 (Fondo per il ristoro dei risparmiatori)**

Il comma 256 istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo di ristoro con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, destinato ai risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione a specifiche operazioni di investimento dal oro poste in essere. La norma precisa che per danno ingiusto si intende quello riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Il Fondo è alimentato per 500 milioni di euro attraverso le risorse della contabilità speciale previste dall'articolo 7-*quinquies*, comma 7 del decreto-legge n. 5 del 2009 per interventi a legislazione vigente, e per i restanti 25 mediante il fondo di ristoro finanziario previsto dall'articolo 1, comma 1106, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). È stabilito inoltre che le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il comma 257 reca la definizione dei soggetti abilitati all'accesso al Fondo, individuati nelle persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, nonché i coltivatori diretti che abbiano acquistato le azioni di banche definite dal comma 1. Oltre ai soggetti che hanno effettivamente investito nel capitale di banche poste in liquidazione nell'ultimo biennio, hanno parimenti accesso al fondo i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

Il comma 258, nel testo modificato, prevede alle lettere a) e b), con riferimento alle azioni in argomento, due ulteriori condizioni: le stesse devono essere state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate e devono risultare ancora detenute dallo stesso alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione o in liquidazione Ulteriori condizioni per la gestione del Fondo prevedono che: la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019 (lettera c)); la misura del ristoro erogato entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, è pari al 30 per cento dell'importo

onnicomprendivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'ACF, dedotti i dividendi percepiti (lettera d);

- il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo (lettera e);
- che i soggetti che accedono al pagamento corrisposto dal Fondo per il ristoro dei risparmiatori resta impregiudicato il diritto di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro erogato dal Fondo. Nella formulazione originaria del disegno di legge, la lettera f) del comma 3, si prevedeva che l'accettazione del pagamento a carico del Fondo equivalesse a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 con riferimento alla possibilità che venga aumentata la percentuale di rimborso della sentenza o della pronuncia. (lettera f, come sostituito nel corso dell'esame in prima lettura).

Il comma 259 stabilisce che il Fondo operi entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o l'ACF e sia surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto

Il comma 260 consente di proporre la domanda di risarcimento del danno nel rispetto dei limiti di 100.000 euro complessive e del 30 per cento dell'importo riconosciuto da sentenze dell'autorità giudiziaria o pronunce dell'ACF, dedotti gli importi già liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. I soggetti che presentano domanda al Fondo dopo aver aderito ad accordi transattivi sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori il cui danno ingiusto è stato riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), fatta eccezione per coloro per cui risulti un valore dell'ISEE inferiore a 35 mila euro nell'anno 2018. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, possono presentare domanda al Fondo previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo.

Il comma 261 prevede specifici obblighi di comunicazione per il Ministero della Giustizia e la CONSOB che dovranno segnalare al MEF, nei termini indicati con il decreto attuativo dell'articolo in esame (comma 9), i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, le sentenze e le pronunce con gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno nonché quelle di rigetto. Tali comunicazioni sono finalizzate a consentire l'erogazione da parte del MEF degli importi riconosciuti (nei limiti stabiliti) e a consentire una verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di ristoro, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato con il decreto-legge 91 del 2018 e rimodulato dall'articolo in esame, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma istituisce un nuovo Fondo di ristoro finanziario provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in favore dei risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti in materia di sottoscrizione e di collocamento di azioni riconducibili alle banche nazionali prive di mezzi patrimoniali adeguati ai fini risarcitori perché poste in liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, la norma dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito il Fondo di ristoro con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Alla copertura finanziaria dell'onere, si provvede per l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, mediante acquisizione all'Erario delle

risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019.

Tale contabilità speciale è alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall'articolo 1, commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Sul comma 258, lettera f), come sostituita nel corso dell'esame in prima lettura, la RT riferisce che la medesima disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto interviene su rapporti tra soggetti privati, prevedendo che l'accesso al pagamento corrisposto dal Fondo per il ristoro dei risparmiatori non pregiudichi, per i beneficiari, il diritto di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese in conto capitale e maggiori entrate extratributarie.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.256	s	k	525	525	525	75	325	425	75	325	425
Co.256	s	k	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Co 256	e	ext	500	0	0	0	0	0	0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma si limita all'istituzione di un fondo, con una dotazione annua di 525 milioni di euro, per il ristoro dei risparmiatori, andrebbe *in primis* chiarito quali siano le ipotesi sottostanti la dinamica per cassa scontata ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto relativamente al previsto utilizzo del suddetto fondo<sup>195</sup>.

Considerato che il fondo ha uno stanziamento triennale, andrebbe chiarito se sia sufficiente rispetto alle richieste di ristoro che si prevedono.

Va evidenziato che lo stanziamento del nuovo Fondo è compensato in gran parte nel 2019 dal riversamento in conto entrata e riassegnazione alla nuova finalità di uno *stock* di 500 milioni di euro giacenti nel fondo cd. "Conti Dormienti" gestito da CONSAP spa, a valere di una contabilità speciale di tesoreria *ad hoc*.

Sul punto, alla luce di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge di contabilità, andrebbero richieste conferme in merito alla piena disponibilità di tali risorse ai fini degli eventuali impegni che fossero già maturati o in corso di perfezionamento ai sensi

<sup>195</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "l'onere considerato in termini di fabbisogno e indebitamento netto tiene conto che una parte dell'onere era stata già scontata net tendenziali di finanza pubblica, in occasione della nota di aggiornamento al DEF, laddove si erano incorporati gli effetti dell'assegnazione alle varie finalità previste dalla normativa già vigente delle risorse relative ai conti dormienti, giacenti in Tesoreria." Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 10

della legislazione vigente, nonché, rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fronteggiare i fabbisogni di spesa previsti<sup>196</sup>

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che con le norme in esame si definiscono i criteri e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di cui al comma 256, al fine di valutare il grado di congruità delle risorse complessivamente stanziata a fronte dei fabbisogni ipotizzabili, andrebbero richieste indicazioni sia pure di massima circa l'ammontare delle prevedibili erogazioni, nonché in merito alla platea potenziale dei soggetti aventi diritto al risarcimento.

### **Commi 262-268 (Consob)**

Il comma 262 stabilisce una serie di misure volte a potenziare la capacità della CONSOB (presso cui l'ACF è istituito) di esaurire l'esame delle domande presentate dai risparmiatori il cui profilo ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo in esame. Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo si prevede che la CONSOB potenzi l'attività dell'ACF con l'istituzione di nuovi organi giudicanti, fino ad un massimo di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a euro 35.000 nell'anno 2018.

La norma in esame definisce dunque un primo gruppo di aventi diritto al ristoro, di cui fanno parte i soggetti a cui è stato riconosciuto di aver patito un danno ingiusto e quelli che hanno aderito a offerte transattive per cui risulti un valore dell'ISEE non superiore al limite appena richiamato, e un secondo, postergato nell'erogazione dei ristori, composto dagli aderenti ad accordi transattivi con un valore dell'ISEE superiore a euro 35.000 nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia.

La presentazione dei ricorsi all'ACF e l'adozione delle relative pronunce potrà essere effettuata prevedendo modalità semplificate, nel rispetto delle regole procedurali stabilite dal Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 19602 del 2016 (Regolamento ACF). Tali modalità sono definite dalla CONSOB entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame e pubblicate sul sito internet dell'Autorità, previa consultazione pubblica. Agli oneri di funzionamento dell'ACF la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (di cui all'articolo 32-ter.1 del TUF).

Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. In deroga a quanto disposto dal Regolamento ACF, limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5, l'ambito di operatività dell'ACF è estesa anche alle domande di valore superiore a cinquecentomila euro<sup>197</sup>.

---

<sup>196</sup> Sul punto, si evidenzia che il Saldo della predetta contabilità speciale al 31 ottobre 2018 era di 1.540 milioni di euro circa. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S.; Conto Riassuntivo Tesoro al 31 ottobre 2018, tavola N, pagina 48.

<sup>197</sup> L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni oggetto dell'articolo in esame acquisite prima dall'introduzione dell'articolo 25-bis del TUF, che ha riconosciuto l'applicazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi dalle banche. Le disponibilità finanziarie destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della Consob; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio dell'Istituto e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla Consob secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 257.



**La RT** aggiornata ribadisce che le norme dispongono il potenziamento dell'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie da parte della CONSOB, mediante l'incremento dei Collegi arbitrali fino a dieci prevedendo Collegi specializzati riservati ai risparmiatori in situazioni di debolezza economica.

Precisa che gli oneri per il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, nonché le spese del procedimento non altrimenti recuperabili sono poste a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

Assicura che tale fondo è istituito nel bilancio della Consob e ha canali di alimentazione autonomi: dal suo utilizzo per le finalità di cui al presente comma non discendono pertanto oneri per la finanza pubblica non essendo incrementato il contributo statale al fondo.

Certifica che le disponibilità finanziarie per il funzionamento dell'ACF affluiscono in appositi fondi speciali, separati dal patrimonio della Consob e dagli altri fondi, per essere utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di ristoro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

**Al riguardo**, tenendo conto delle rassicurazioni ricevute nel corso dell'esame in prima lettura in merito alla neutralità degli adempimenti previsti in capo all'ACF che possano riflettersi in un incremento dell'intervento statale nel fondo di cui al decreto legislativo n. 58/1998<sup>198</sup>, non ci sono osservazioni.

Il comma 263 autorizza la CONSOB ad assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine autorizza la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, in via del tutto eccezionale, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che stabilisce il sistema di finanziamento della CONSOB prevedendo che lo stesso derivi dalla contribuzione dei soggetti vigilati senza oneri a carico del bilancio dello Stato. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 256.

Il comma 264 prevede che le misure di attuazione dei commi da 256 a 267, siano adottate con decreto del MEF entro il 31 gennaio 2019. Nelle more dell'adozione del decreto si applica quanto previsto dal comma 1107 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), per cui i risparmiatori già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonché quelli i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB al fine di ottenere

---

<sup>198</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "dall'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 non discendono oneri per la finanza pubblica non essendo incrementato il contributo statale al fondo." Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 10.

tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato.

Il comma 265 consente la stipula di un apposito protocollo fra la CONSOB e il Fondo interbancario di tutela dei depositi per favorire l'accesso da parte dell'ACF alla documentazione occorrente per l'adozione della decisione che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.

Il comma 266 stabilisce che il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 256. All'articolo 1, comma, 1107 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

Il comma 267 infine, detta le condizioni per l'accesso alle procedure arbitrali relative al Fondo di solidarietà da parte degli obbligazionisti subordinati delle due banche venete in liquidazione coatta amministrativa, dando definitiva attuazione a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2017.

Il comma 268 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al fine di potenziare, nell'ambito delle misure a tutela dei risparmiatori, la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali<sup>199</sup>.

**La RT** aggiornata conferma che la disposizione autorizza la CONSOB ad assumere, mediante selezione pubblica, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze, comportante un onere pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Per gli anni dal 2019 al 2021 ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di ristoro finanziario di cui al comma 1.

L'onere relativo a tali assunzioni a tempo determinato è stato quantificato assumendo che la procedura di selezione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, riguardi 50 unità nella qualifica di coadiutore e 5 unità nella qualifica di vice assistente, come di seguito indicato.

Qualifica	Unità a t.d.	Costo annuo	Totale
Coadiutore	50	83.000	4.150.000
Vice-assistente	5	68.000	340.000
Totale	55		4.490.000

La RT evidenzia che il comma 265 consente la stipula di apposito protocollo tra la CONSOB e il Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche.

Precisa che la disposizione prevede espressamente che dalla suddetta stipula non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

Sul comma 268 riferisce che la disposizione autorizza la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione

<sup>199</sup> Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione previsto dal comma 685.

di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ maggiori entrate correnti per effetti indotti

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.263	s	c	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Co.263	e	t/c	0	0	0	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Co.263		k	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50
Co.268	s	c	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Al riguardo**, premesso che la norma prevede un'autorizzazione di spesa per assunzioni a tempo determinato presso la CONSOB, ente non incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato, ponendone l'onere a carico del Fondo di cui al comma 256, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si osserva che la dotazione del fondo per il ristoro è classificata contabilmente come stanziamento in conto capitale, mentre l'onere individuato dalla norma in esame presenta natura economica corrente.

### **Commi 269-271**

#### **(Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)**

Il comma 269 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021 per l'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.

Il comma 270 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle modalità per il riparto delle risorse di cui al comma precedente fra le regioni.

Il comma 271 dispone che il monitoraggio degli effetti derivanti dalle azioni di cui al comma 269 è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa in conto capitale</b>									
Implementazione e ammodernamento infrastrutture tecnologiche per la prenotazione elettronica delle prestazioni sanitarie	150	100	100	75	75	100	75	75	100

**La RT** ribadisce il contenuto della norma e precisa che il finanziamento in oggetto si rende necessario per implementare i sistemi di prenotazione regionali, al fine di favorire la capillarizzazione ed il massimo decentramento dei luoghi di primo accesso con il servizio sanitario regionale, ampliando e unificando la rete dei punti di accesso dei cittadini.

**Al riguardo**, essendo lo stanziamento limitato ad un triennio, andrebbe solo escluso che dall'attuazione degli interventi previsti non derivino poi nuovi oneri di manutenzione delle infrastrutture tecnologiche per il periodo successivo. Si chiede conferma che i più contenuti impatti della misura contabilizzati in termini di indebitamento netto e fabbisogno siano da ricondurre alla tempistica necessaria per l'effettiva attivazione degli investimenti.

### **Commi 272-276 (Fabbisogno nazionale standard 2019-2021)**

Il comma 272 conferma per il 2019 il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato in 114.439 milioni di euro. Per l'anno 2020 tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro (FSN pari a 116.439 milioni) e per l'anno 2021 di ulteriori 1.500 milioni di euro (FSN pari a 117.939 milioni).

Il comma 273 prevede che, per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

Il comma 274 puntualizza che tali misure dovranno riguardare, in particolare:

- a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;
- b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;
- c) la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi ricomprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
- d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del SSN che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
- e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
- f) l'efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;

g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

Il comma 275 estende l'ambito di attività dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo modificando il comma 594, articolo 1, della legge di bilancio per il 2018. In particolare tale ambito viene esteso ai presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, al fine di conseguire risparmi di spesa.

Il comma 276 incrementa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 le disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale (FSN) di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 325 del 1994, al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Minore spesa corrente</b>									
Rideterminazione livello del fabbisogno SSN		175	1.000		175	1.000		175	1.000
<b>Maggiore spesa corrente</b>									
Incremento livello fabbisogno SSN borse di studio medici	10	10	10	10	10	10	10	10	10

**La RT** ricorda che l'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016 fissa il livello di finanziamento del SSN per l'anno 2019 in 115.000 milioni di euro.

Tale livello è stato successivamente rideterminato in 114.435 milioni di euro dal combinato disposto dei seguenti provvedimenti:

(milioni di euro)

	2019
Decreto interministeriale 5 giugno 2017	-604
Articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017	+9,2
Articolo 1, comma 435 della legge n. 205 del 2017	+30
Articolo 1, comma 827 della legge n. 205 del 2017	-1,1
Articolo 9 della legge n. 4 del 2018	+0.064

La RT afferma che la norma in esame conferma per il 2019 il predetto valore (incrementandolo in realtà di 4 milioni per la copertura dell'estensione degli screening neonatali di cui al comma 285) e lo incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT rammenta che il finanziamento del SSN è garantito in parte dalle entrate proprie degli enti sanitari (tipicamente i ticket sulle prestazioni) e dai gettiti derivanti dall'applicazione delle aliquote base di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e, per la quota residuale del fabbisogno stabilito dalla legge, dagli stanziamenti del bilancio statale a titolo di compartecipazione all'IVA e di fondo sanitario nazionale. Le autonomie speciali partecipano alla spesa sanitaria non coperta dai gettiti dell'IRAP e dell'addizionale

regionale all'IRPEF a valere sulle maggiori entrate del loro bilancio derivanti dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali che lo Stato ha loro ceduto.

La RT evidenzia poi che lo stanziamento destinato alle borse di studio integra le somme già previste, pari a circa 38,7 milioni di euro annui, in favore dei medici che si formano per svolgere la medicina generale al fine di aumentarne il numero.

In rapporto all'attività dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, la RT esclude che la norma comporti oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a specificare gli ambiti nei quali possono operare le predette figure professionali.

**Al riguardo**, si segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, con riferimento all'incremento del fabbisogno del SSN, registra una minore spesa corrente pari a 175 milioni di euro per il 2020 e a 1 miliardo di euro per l'anno 2021. Tali effetti sui saldi di finanza pubblica appaiono quindi discendere da una riduzione del finanziamento rispetto ai livelli annui scontati nelle previsioni tendenziali. Tale ipotesi è stata confermata dal Governo che ha rappresentato che gli incrementi annui previsti nei tendenziali per il 2020 e il 2021 sono pari rispettivamente all'1,9% (per un importo a legislazione vigente di 116.609 milioni nel 2020) e al 2% (per un importo a legislazione vigente pari a 118.941 milioni nel 2021), in analogia con l'incremento della spesa sanitaria indicato per tali anni nella NADEF 2018. La differenza fra i valori appena riportati e quelli proposti con il presente provvedimento corrisponderebbe ai risparmi quantificati nell'allegato 3.

Sul punto si rileva che la ricostruzione appena proposta è sostanzialmente accettabile in termini di SNF, giacché su di esso si riflette il valore del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato. Tuttavia, in termini di spesa sanitaria pubblica complessivamente intesa, corrispondente al valore effettivo delle prestazioni rese dai SSR ai cittadini, la citata NADEF 2018<sup>200</sup> indica valori a legislazione vigente pari a 119.452 milioni nel 2020 e a 121.803 milioni nel 2021, quindi maggiori per circa 3 miliardi annui rispetto a quelli indicati con la predetta ricostruzione.

Da ciò si evince che la spesa effettiva si attesta sistematicamente su valori superiori a quelli del livello del FSN. Pertanto, la contabilizzazione dei risparmi indicati nell'allegato 3 anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno presuppone un impatto diretto ed integrale della riduzione anche sul livello complessivo della spesa sanitaria, il che merita un approfondimento sui meccanismi attraverso i quali si realizzerebbe tale effetto, anche alla luce dei dati storici disponibili.

### **Comma 277 (Valorizzazione ISMETT)**

Il comma 277 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 l'autorizzazione concessa alla Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e la valorizzazione delle funzioni dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo.

---

<sup>200</sup> V. tavola III, Conto della PA a legislazione vigente, pagina 47.

**La RT** chiarisce che la norma conferma la volontà di salvaguardare la specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione delle peculiarità del predetto Istituto, sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme), sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso. La Regione Siciliana è, dunque, autorizzata a continuare a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto. In relazione ai maggiori costi derivanti dall'applicazione delle suddette deroghe, si rammenta che il comma 607 della legge n. 190 del 2014 – nella parte non modificata dalla presente disposizione - prevede espressamente che la regione assicuri il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario mediante economie di pari importo da realizzarsi su altre aree della spesa sanitaria.

**Al riguardo**, si ricorda che analoga proroga era stata disposta dalla legge di bilancio 2018 al comma 410. In tale occasione la RT aveva affermato che i maggiori costi derivanti dall'applicazione della suddetta deroga trovavano copertura nei termini previsti nell'ambito della programmazione effettuata per l'anno 2018 con il Programma operativo 2016-2018 della Regione Siciliana, di cui al Decreto Assessorile n. 1351 del 2017, di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

Di conseguenza, si osserva che ai sensi dell'articolo 19 della legge di contabilità andrebbero fornite informazioni sulla copertura a carico del bilancio della regione degli oneri discendenti dalla disposizione in esame, che peraltro non sono quantificati.

### **Comma 278 (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)**

Il comma incrementa di 278 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

**La RT** illustra la disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 279 (Contratti di formazione specialistica)**

Il comma 279 incrementa di 22,5 milioni di euro per il 2019, 45 milioni per il 2020, 68,4 milioni per il 2021, 91,8 milioni per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013 e all'articolo 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015 per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori entrate tributarie/contributive</b>									
Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina - effetti riflessi				10,9	21,8	33,2	10,9	21,8	33,2
<b>Maggiore spesa corrente</b>									
Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina	22,5	45,0	68,4	22,5	45,0	68,4	22,5	45,0	68,4

**La RT** afferma che il costo unitario di un contratto di formazione specialistica medica, come previsto dal DPCM 7 marzo 2007, è di 25.000 euro lordi per i primi due anni di corso di specializzazione e di 26.000 euro lordi dal terzo anno in poi.

Pertanto, a seconda della durata di ciascun corso, che può variare da 4 a 5 anni (a fini di completezza si precisa che sono tuttora previste alcune tipologie residuali di specializzazioni della durata di 6 anni), il costo complessivo di un contratto di specializzazione varia da 102.000 euro lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 4 anni) a 128.000 euro lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 5 anni). A tale valore deve essere aggiunta una somma che tenga conto delle eventuali sospensioni di frequenza (es. gravidanze, malattie) o la presenza di contenziosi per il mancato accesso al primo anno.

A legislazione vigente, il finanziamento complessivamente disponibile a valere sul bilancio statale per la finalità in oggetto è pari a 708 milioni di euro per il 2019 e a 702 milioni di euro a decorrere dal 2020. Pertanto, con l'incremento previsto dalla norma in esame rispetto agli stanziamenti vigenti, secondo la RT si consente di poter aumentare, a partire dal 2019, di circa 900 unità il numero dei contratti di formazione specialistica, cui si provvede con specifica autorizzazione di spesa, destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti.

	1° anno formazione	2° anno formazione	3° anno formazione	4° anno formazione	5° anno formazione	N. totale specializzandi in corso	Fabbisogno finanziario
costo annuo	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000		
2019	900					900	22.500.000
2020	900	900				1800	45.000.000
2021	900	900	900			2700	68.400.000
2022	900	900	900	900		3600	91.800.000
2023	900	900	900	900	315	3915	99.990.000

In ogni caso, il rispetto dei limiti del finanziamento per la finalità in oggetto è garantito dal procedimento amministrativo in base al quale al primo anno di formazione specialistica si ammette un numero di medici strettamente compatibile con le disponibilità finanziarie,



tenuto conto dell'assorbimento di risorse recato dalla remunerazione dei medici già inseriti in formazione specialistica - in corso dal secondo all'ultimo anno di specializzazione - che risulta variabile in relazione alla durata della specializzazione (prevalentemente 4 o 5 anni e, per una quota residuale, derivante dal previgente regime, 6 anni di formazione) e dai comportamenti dei singoli, quali le sospensioni dei corsi o l'eventuale abbandono.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 280 (Idoneità medici cure palliative)**

Il comma 280 stabilisce l'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate di medici già in servizio presso tali reti alla data di entrata in vigore della presente legge e che, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013 (DM Salute 28 marzo 2013), in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina delle cure palliative, rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza (con istanza di certificazione da presentare entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge), quali:

- esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali-hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate;
- almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative;
- acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalla regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

**La RT** assicura che dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 281 (Finanziamento della Rete oncologica e della Rete cardiovascolare)**

Il comma 281 autorizza per il 2019 la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica».

**La RT** descrive la disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi 282-283 (Pubblicità sanitaria)**

Il comma 282 prevede che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge n. 3 del 2018, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

Il comma 283 stabilisce che in caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma precedente, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** sottolinea la natura ordinamentale delle disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Comma 284 (Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali)**

L'articolo, attraverso una modifica dell'art. 1, comma 432, della L. 205/2017, interviene sulla norma che estende la possibilità di essere assunti a tempo determinato anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali a seguito di procedura selettiva pubblica che abbiano maturato una titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque; la possibilità di assunzione è ora invece riservata ai soli titolari di rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

**La RT** aggiornata evidenzia che la disposizione integra la disciplina sul personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e IZS già recata dalla legge n.205/2017 prevedendo, all'articolo 1, comma 432, la possibilità di assumere a tempo determinato, previa procedura selettiva, anche i titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le suddette assunzioni avvengono, ai sensi del disposto normativo di cui al comma 432 dell'articolo 1 della l. 205/2017, secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministero della salute di cui al comma 427 della citata legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, in considerazione della circostanza che gli effetti della norma si iscrivono comunque solo nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli enti in questione, non ci sono osservazioni.

### **Comma 285 (Accertamenti diagnostici neonatali)**

Il comma 285, modificando la legge n. 167 del 2016 in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori, li estende anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale, inserendoli altresì nei LEA.

Inoltre, inserendo il comma 2-*bis* nell'articolo 4 della citata legge, prevede una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso screening neonatale, demandata al Ministero della salute, in collaborazione con Istituto superiore di sanità, Age.n.a.s e regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore.

Per le finalità appena descritte viene incrementata di 4 milioni di euro (da 25,715 a 29,715 milioni) a decorrere dal 2019 la copertura finanziaria della legge n. 167 del 2016.

**La RT** afferma che l'estensione delle patologie per cui è prevista la prevenzione mediante gli screening presenta un onere aggiuntivo, rispetto alla vigente copertura, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Conseguentemente il fabbisogno sanitario standard è incrementato di 4 milioni di euro decorrere dal 2019.

**Al riguardo**, andrebbero fornite maggiori dettagli che consentano di ricostruire la stima dell'onere. Si evidenzia che l'accesso a tali *screening* si configura chiaramente come un diritto soggettivo e obbligatorio, per cui non potrà essere limitato sulla base delle risorse aggiuntive appostate per la copertura e dovrà comunque essere garantito.

### **Comma 286 (Disposizioni sull'indennità di esclusività)**

Il comma 286 è diretto ad includere, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, l'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, definita dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, nel monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma stabilisce altresì che agli oneri conseguenti si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

**La RT** illustra la disposizione.

**Al riguardo**, andrebbero valutati i possibili effetti che potrebbero presentarsi in sede di contrattazione collettiva per l'inserimento dell'indennità nel monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti competenti.

### **Comma 287** **(Incremento della quota indistinta del FSN)**

Il comma 287 prevede che dal 2019, fermo restando il livello di finanziamento del SSN, alcune quote del fabbisogno vincolato del SSN confluiscono nella quota indistinta e sono ripartite tra regioni e province autonome secondo i criteri stabiliti a legislazione vigente.

Le quote in esame sono rappresentate da:

- a) l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, pari a 30,99 milioni di euro;
- b) l'importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge n. 488 del 1999, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro.

**La RT** fa presente che la disposizione è neutra dal punto di vista finanziario, essendo finalizzata solo a determinare lo svincolo di alcune risorse, rispetto alle finalità poste da precedenti disposizioni di legge, le quali, pertanto, continuano ad essere perseguite nell'ambito del complessivo fabbisogno del SSN.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 288-289** **(Concorsi per i medici in formazione specialistica)**

Il comma 288 prevede che i medici in formazione specialistica, iscritti all'ultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, subordinando, ai sensi del comma 289, l'eventuale assunzione a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare, restando invariati i limiti assunzionali previsti a legislazione vigente.

### **Comma 290** **(Alternative al ticket sulla specialistica ambulatoriale)**

Il comma 290, novellando l'articolo 1, comma 796, lett. *p-bis*) della finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), incrementa i margini di flessibilità concessi alle regioni per prevedere misure diverse dalla quota fissa di compartecipazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, attraverso l'adozione di azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, che vanno certificate dal Comitato per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo per la verifica degli adempimenti LEA.

**La RT** illustra la disposizione e ricorda che la quota fissa di compartecipazione *de qua* ammonta a 10 euro.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 291 (Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi)**

Il comma 291 dispone il trasferimento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge n. 232 del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno *standard* del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

**La RT** ricorda che con il comma 400 della legge n. 232 del 2016, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 della medesima legge n. 232, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.

Con il successivo comma 401, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del già citato comma 393, in base al quale, a decorrere dall'anno 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1 miliardo di euro, è destinata, tra le altre, alla finalità di cui ai commi 400 e 401.

In relazione a quanto sopra, il trasferimento dei Fondi dallo stato di previsione del Ministero della salute a quello del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del finanziamento del fabbisogno *standard* del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è disposto in ragione della natura delle risorse, che presentano caratteristiche identiche a quelle delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Ciò in quanto si tratta di veri e propri trasferimenti alle regioni a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei predetti medicinali.

Conseguentemente alla norma in esame, dall'anno 2019 viene soppresso dallo stato di previsione della spesa del Ministero della salute il capitolo 3010 e trasferite le relative risorse finanziarie, pari a 1 miliardo di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del finanziamento del fabbisogno *standard* del SSN cui concorre lo Stato, vincolate alle medesime finalità.

Tale trasferimento, trattandosi di mera operazione contabile, non modifica le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare, che rimangono in capo al Ministero della salute secondo quanto previsto dal DM 16 febbraio 2018.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 292-293 (Disposizioni in materia di sconto per le farmacie)**

Il comma 292 apporta le seguenti modifiche all'articolo 1, comma 40 della legge n. 662 del 1996:

- a) elimina le trattenute a beneficio del SSN ai sensi della legge n. 662 del 1996 (progressive al prezzo del farmaco) e dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 (pari al 2,25%) per le farmacie con fatturato annuo in regime di SSN al netto dell'IVA fino a 150.000 euro;
- b) inserendo il comma 40-*bis*, fa salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018 e dispone che dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di SSN, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 347 del 2001; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo n. 153 del 2009.

Il comma 293 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera a), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996 (si tratta delle quote vincolate del FSN per la realizzazione di specifici obiettivi e sulla base di progetti elaborati dalle regioni).

**La RT** afferma che l'intervento di esenzione dallo sconto per le farmacie con fatturato annuo non superiore a 150.000 euro determinerà un onere per il SSN che fonti Federfarma stimano pari a 4 milioni di euro annui.

Infatti, le farmacie coinvolte dal provvedimento di esclusione dall'obbligo di sconto sono per lo più farmacie a bassissimo fatturato site in piccolissimi comuni fino a 1.000 abitanti e rappresentano l'unico presidio del SSN, in territori in via di desertificazione e lontanissimi dai principali capoluoghi di provincia. I loro titolari sono farmacisti che devono pertanto esercitare la professione in condizioni disagiate, garantendo tutte le notti il servizio, non potendo alternarsi con altre farmacie, in quanto molto distanti.

Dalle citate fonti Federfarma si tratta di circa 1.566 farmacie sul territorio nazionale, che nel totale fatturano circa 160 milioni e in percentuale lo sconto per il SSN è stimato pari a circa 4 milioni di euro annui.

Quanto all'impatto per il SSN della proposta di cui alla lett.b), si osserva che, una volta entrata a regime, l'attuazione della medesima garantisce stabilità finanziaria per il SSN.

Infatti, l'intervento legislativo è volto ad unificare le difformi posizioni assunte sull'argomento dalle diverse Regioni in materia di composizione del fatturato delle farmacie,

e potrebbe comportare risparmi per il SSN, prudenzialmente non quantificati, in quanto impedirà, in futuro, alle farmacie di adottare comportamenti non conformi con la nuova normativa.

**Al riguardo**, innanzitutto sarebbe auspicabile una conferma indipendente del valore di fatturato totale delle farmacie in questione pari a 160 milioni di euro, indicato dalla RT come proveniente da Federfarma. Su tale valore andrebbero poi acquisiti dati storici su un arco temporale più ampio in modo da avere conferme sulla sua stabilità e comunque da escludere una tendenza alla crescita.

In ogni caso, si osserva che la RT non fornisce tutti i dati necessari per verificare la quantificazione, che assume una trattenuta di sconto media pari al 2,5%. Tuttavia poiché le norme vigenti prevedono varie percentuali di trattenute in base a fasce di prezzo del farmaco, non è possibile verificare il dato medio senza scomporre il fatturato nelle singole fasce di prezzo dei farmaci. Peraltro anche su questo aspetto andrebbe acquisita conferma sulla stabilità delle vendite per fasce di prezzo o comunque andrebbe esclusa una tendenza alla crescita delle vendite per i farmaci più costosi per i quali le trattenute sono più alte.

#### **Commi 294-295**

#### **(Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)**

Il comma 294 demanda ad apposito decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 15 marzo 2019, la definizione dei criteri e delle modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'AIFA stessa e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Il comma 295 autorizza l'AIFA a riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano *medio tempore* variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.

**La RT** afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'attuazione della medesima è finalizzata a introdurre alcuni criteri di indubbia valenza per il Servizio sanitario nazionale (SSN), che devono essere osservati in fase di contrattazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN. La medesima norma rinvia al termine del 15 marzo 2019 l'aggiornamento completo della delibera CIPE del 2001. Tenuto conto che già a legislazione vigente la contrattazione dei prezzi dei medicinali viene effettuata dall'AIFA - nell'ambito delle funzioni istituzionali che la legge già ha attribuito alla medesima Agenzia - con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a normativa vigente, la proposta normativa è neutra dal punto di vista finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

### **Commi 296-297 (Programma di edilizia sanitaria)**

Il comma 296 incrementa di 4 miliardi le risorse da destinare al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, portandole da 24 miliardi (articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009) a 28 miliardi, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.

Il comma 297 riduce la dotazione del fondo investimenti enti territoriali (di cui al comma 64) di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro per il 2032 e di 200 milioni di euro per il 2033.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa in conto capitale</b>									
Rifinanziamento programmi edilizia sanitaria			100			100			100
<b>Minore spesa in conto capitale</b>									
Riduzione fondo investimenti per Enti locali			-100			-100			-100

La RT afferma che la disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico. La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo *iter* di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Al riguardo, si fa presente che dal dispositivo non si evince la modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 4 miliardi del programma di edilizia sanitaria. Quest'ultima è tuttavia desumibile dalla disposizione di copertura recata dal comma 297. Peraltro, la dinamica della spesa trova giustificazione, come illustrato dal Governo in un secondo momento, nei numerosi adempimenti amministrativi propedeutici all'effettiva realizzazione delle opere, per cui è ragionevole ritenere che gli oneri si manifestino gradualmente in un arco temporale ampio. Infatti, all'incremento dello spazio programmatico stabilito dalla norma in esame devono far seguito il riparto delle risorse tra le regioni, la sottoscrizione degli Accordi di programma nei limiti delle disponibilità di bilancio e l'iter di realizzazione delle opere (procedure di gara, aggiudicazione, effettuazione dei lavori), in quanto il



trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato alle regioni avviene sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Pur trattandosi in entrambi i casi di spesa in conto capitale, andrebbe assicurato che le previsioni sui saldi di fabbisogno e indebitamento relative al fondo investimenti enti locali che viene ridotto siano coincidenti con quelle dei programmi di edilizia sanitaria che sono rifinanziati.

### **Comma 298 (Finanziamento CNAO)**

Il comma 298 autorizza un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 296. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

**La RT** afferma che scopo della norma è consentire la prosecuzione dell'attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante la terapia innovativa dell'adroterapia. Per la concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il piano di investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, impegnandosi a rendicontare a fine anno il processo di avanzamento progettuale. L'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori. Le maggiori risorse riconosciute al CNAO sono prelevate dai fondi stanziati dal presente provvedimento per le finalità del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.

**Al riguardo**, si rileva che alla norma non sono ascritti autonomi effetti sui saldi, essendo la misura implementata a valere sulle risorse di cui al comma 296, per le quali è data apposita evidenza nel prospetto riepilogativo. Tuttavia, si sottolinea che le risorse di cui al comma 296 non presentano effetti sui saldi di finanza pubblica nel biennio 2019-2020. Ne deriva l'incompatibilità di tale ricostruzione contabile con lo stanziamento in esame, che invece coinvolge il biennio 2019-2020. Si può ipotizzare che si debbano intendere le originarie risorse fissate dall'articolo 20 della legge 67/1988 e ne andrebbe assicurata la disponibilità senza pregiudizio per i progetti già avviati. In ogni caso si evidenzia la scarsa trasparenza del meccanismo di copertura che avrebbe dovuto invece prevedere una formale riduzione di autorizzazione di spesa, come indicato dall'articolo 17 della legge di contabilità.

### **Commi 299-301 (Interventi in materia di disabilità)**

Il comma 299 incrementa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 (che rinvia all'articolo 1, comma 947

della legge n. 208 del 2015), relativa al riordino delle funzioni in materia di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Il comma 300 prevede che il decreto di riparto tra le Regioni delle somme delle somme di cui all'articolo 1, comma 947, della legge n. 208 del 2015, sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto che le risorse sono iscritte nel relativo stato di previsione.

Il comma 301 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'introduzione in Italia della Carta europea della disabilità, finalizzata ad agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.

**La RT** illustra le disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 302 (Piattaforma italiana del fosforo)**

Il comma 302 rfinanzia per un importo pari a 200.000 euro per l'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 205 D.L. 2017, al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo, favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica.

**La RT** illustra il comma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 303-305 (Disposizioni in materia di controllo di prevenzione degli incendi negli istituti, nei luoghi della cultura e nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali)**

Il comma 303 impone al Ministero per i beni e le attività culturali di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

Il comma 304 stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti ministeriali, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma precedente. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalente, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Il comma 305 prevede che all'attuazione delle disposizioni si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.

**La RT** fa presente che l’attuazione delle misure previste comporta un onere pari a 107 milioni di euro, al quale si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero per i beni e le attività culturali, anche in conto residui, incluse quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l’attuazione del POIN attrattori culturali, naturali e turismo – FESR del medesimo Ministero, stanziato sul capitolo 7307 “Interventi di valorizzazione rafforzamento integrazione su scala nazionale del patrimonio culturale”.

**Al riguardo**, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbero comunque forniti gli elementi alla base della stima dell’onere complessivo, cifrato in 107 milioni di euro. Inoltre si fa presente che il citato capitolo 7307, non sembra presente nello stato di previsione del MIBACT sottoposto all’esame parlamentare.

### **Commi 306-308 (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo)**

Il comma 306 prevede che, al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:

*a*) a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

*b*) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa.

Il comma 307 stabilisce che in sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, di cui all’articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 87 del 2018, in attuazione di quanto previsto dall’intesa del 7 settembre 2017 tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata, nell’ambito dell’autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti.

Il comma 308 dispone che agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 306, pari a 50.000 euro annui, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell’ambito della dotazione organica dell’amministrazione.

**La RT**, dopo averle illustrate, afferma che dalle disposizioni non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le citate misure vengono attuate con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

**Al riguardo**, si osserva che non si dispone di elementi di valutazione circa la congruità della somma indicata rispetto agli adempimenti ai quali sarà tenuta l’Agenzia delle dogane e

dei monopoli. Inoltre, anche se l'importo è contenuto, non vi sono elementi che consentano di inferire che l'onere possa in effetti essere sostenuto a valere sulle risorse finanziarie ordinariamente disponibili per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

### **Comma 309 (Ospedale Mater Olbia)**

Il comma 309, sostituendo i commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 133 del 2014, autorizza la regione Sardegna, al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia", per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 (che impone ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012 una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura tale da diminuire la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, del 2% a decorrere dal 2014), incrementato del 20%, fatti salvi i benefici relativi alla deroga a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006.

**La RT** ricorda che la copertura degli oneri verrà reperita nell'ambito del bilancio della regione Sardegna.

**Al riguardo**, si rappresenta preliminarmente che analoga disposizione era stata prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2018, per il triennio 2018-2020 e con un incremento del tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati consentito nel limite del 6% anziché il 20% previsto dalla disposizione in esame. In relazione a ciò, si ricorda che la RT relativa al decreto-legge n. 95 del 2012 stimava risparmi a livello nazionale pari a circa 280 milioni di euro annui in conseguenza della riduzione degli acquisti da erogatori privati e che, in occasione dell'esame della disposizione del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevedeva per il 2015-2017 quanto poi è stato prorogato con il decreto-legge n. 91 al triennio 2018-2020, il governo chiarì che, sulla base della dimensione demografica della regione Sardegna, l'effetto finanziario della deroga concessa fosse quantificabile in circa 9 mln di euro annui. Ne scaturisce, sulla base dei medesimi presupposti, che l'onere in questione si attesta nel triennio 2019-2021 sui 30 milioni di euro, sia pur con un impatto che per il 2019-2020 risulta essere di 21 milioni di euro (essendo 9 mln già scontati a legislazione vigente). Ciò premesso, considerando che la norma non impone un obbligo ma concede una facoltà alla regione Sardegna, nel cui bilancio va individuata la copertura i saldi di bilancio dovrebbero essere teoricamente garantiti nei limiti della sostenibilità di una rimodulazione delle spese nell'ambito del bilancio regionale. Si ricorda che ai sensi del comma 836 della legge n. 296 del 2006,

dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

In ogni caso, va evidenziato che l'articolo 19 della legge di contabilità prevede che le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Si rileva dunque che non vi sono informazioni sulla possibilità di coprire l'onere a carico del bilancio regionale senza generare tensioni su altre linee di finanziamento, soprattutto alla luce del fatto che la proroga in esame, sia pur della stessa natura delle precedenti, amplia notevolmente la portata finanziaria della deroga, che passa da 9 a 30 milioni di euro circa.

### **Comma 310**

#### **(Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT))**

Il comma 310 autorizza la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dal 2019 per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 205 del 2017, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

**La RT** rappresenta che il finanziamento è indispensabile per garantire la piena funzionalità della banca dati delle DAT per tutti gli aspetti relativi alla gestione, alla manutenzione ed al suo successivo, continuo aggiornamento. A decorrere dal 2019, relativamente ai costi di gestione, e sulla base di quelli stimati a dicembre 2017, si ipotizza un incremento del costo di gestione di sviluppo del sistema dal 15% (pari a circa 300.000 euro) al 20% (pari a circa 400.000 euro): ciò a seguito, fra l'altro, di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso su alcuni quesiti interpretativi richiesti dal Ministero della salute, in ordine al quale, conseguentemente, la realizzazione della banca dati risulterà di più complessa gestione rispetto a quanto inizialmente previsto. Pertanto è stato ipotizzato un costo di gestione e manutenzione pari al 20%, ossia 400.000 euro, secondo la seguente tabella:

Stima costi annuali di gestione del sistema:

	Costo totale (IVA esclusa)	Costo totale (IVA inclusa)
Canoni di gestione per la infrastruttura tecnica (rete, server, data base), Help-desk, Rinnovi licenze prodotti sw di base, Manutenzione correttiva, evolutiva.	€ 327.868,85	€ 400.000,00

**Al riguardo**, nulla da osservare, anche alla luce di chiarimenti forniti dalla RT.

## **Commi 311-320**

### **(Disposizioni in materia di politica farmaceutica)**

Il comma 311 anticipa che le seguenti disposizioni vengono introdotte ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge n. 232 del 2016, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale.

Il comma 312 stabilisce che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge n. 244 del 2007, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comma 313 prevede che l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.

Il comma 314 considera, per la rilevazione di cui al comma 313, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC al netto delle seguenti voci:

- a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge n. 232 del 2016, che sono stati effettuati dalle strutture del SSN ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296 del 2006, a fronte della sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 2006;
- b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge n. 269 del 2003;
- c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento.

Il comma 315 stabilisce il concorso alla definizione del fatturato di cui al comma 313 di ogni quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica (purché tali farmaci non siano qualificati orfani ai sensi del comma 6 del presente articolo), in caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge n. 232 del 2016.

Il comma 316 esclude che al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, concorrano le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio.

Il comma 317 stabilisce che il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato, determinata ai sensi del comma 313. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio *pro capite*, e

la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

Il comma 318 prevede che nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 317, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Il comma 319 stabilisce che, al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge n. 205 del 2017, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge n. 113 del 2016, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

Il comma 320 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 313 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

**La RT** fa presente che la proposta normativa in esame non comporta effetti finanziari, in quanto è esclusivamente diretta a semplificare le attuali procedure di determinazione del cosiddetto *pay-back* che, risultando molto complesse, nel periodo 2013-2017 non hanno pienamente garantito gli effetti finanziari previsti, in relazione ai numerosi contenziosi promossi dalle Aziende farmaceutiche.

Entrando nel merito, la RT afferma che il comma 313 individua il sistema delle quote di mercato, sistema che si basa su principi di semplificazione, equità e trasparenza. Il ripiano, infatti, viene calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le aziende che contribuiscono alla spesa nell'anno di riferimento. Pertanto, si può affermare che il nuovo meccanismo risponde pienamente ai principi della semplificazione e della trasparenza. Quanto al metodo da utilizzare, è previsto che AIFA, a regime, si avvalga dei dati della fatturazione elettronica; tuttavia, in via cautelativa e come regime transitorio, al comma 320, è previsto che AIFA, fino al 31 dicembre 2021, si possa avvalere dei dati presenti nel citato NSIS, riscontrati mensilmente e validati telematicamente dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, al fine di consentire, ove occorra, la verifica ed eventualmente l'integrazione dei dati della fatturazione elettronica. Tornando al flusso NSIS, a partire dal luglio 2018 le aziende possono accedere ai dati NSIS relativi ai loro prodotti al fine di confermare quanto presente nel flusso. A regime, dopo valutazione dell'affidabilità del flusso, la fatturazione elettronica con dati di vendita per AIC sostituirà il flusso della tracciabilità del farmaco.

Il comma 315 è dedicato ai fondi per farmaci innovativi e innovativi oncologici, di cui ai commi 400 e 401 della legge n. 232 del 2016, che non siano farmaci orfani ai sensi del comma successivo. Tali disposizioni hanno istituito e disciplinato due separati fondi

dedicati ai farmaci sopra detti, ciascuno di 500 milioni. La scelta operata dalla norma in esame, per l'eventuale sfondamento di detti fondi, è stata quella di evitare che le aziende dei medicinali innovativi non partecipassero al ripiano dello sfondamento di ciascuno dei fondi. Pertanto, si è ritenuto, nel rispetto dei principi di equità, che la cifra da ripianare, ove si superi il fondo, confluisca nell'eccedenza di spesa complessiva degli acquisti diretti, e che l'intera eccedenza sia posta in carico a tutti i titolari di AIC che contribuiscono alla determinazione della spesa per acquisti diretti nell'anno di ripiano, e cioè aziende di non innovativi e aziende di innovativi.

Sul punto la RT sottolinea che, a normativa vigente, lo sfondamento è ripartito pro-quota tra tutti i titolari di AIC non innovativi e/o non orfani coperti da brevetto (legge 135 del 2012, articolo 15); questa modalità ha determinato nel corso degli anni notevole contenzioso, perché ritenuta iniqua, in quanto aziende terze si trovano a ripianare per la spesa di farmaci di altre aziende.

Con il comma 316, relativo al ripiano dei farmaci orfani, si dispone che al medesimo non concorrono le aziende dei farmaci orfani di cui al registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano.

Al riguardo, sembra opportuno osservare che attualmente in caso di ripiano dello sfondamento del budget per gli orfani, l'onere del ripiano è ripartito pro-quota tra tutti i titolari di AIC non innovativi e/o non orfani coperti da brevetto (legge 135 del 2012, articolo 15); pertanto, con riguardo ai farmaci orfani, nonostante contribuiscano allo sfondamento, le relative aziende produttrici non sono chiamate ad effettuare ripiano.

Sulla scelta operata a suo tempo dal legislatore si sono registrate una serie di criticità, nel senso che è stata sollevata la questione di mancanza di equità e si sono registrati notevoli ricorsi in materia da parte delle aziende di medicinali non orfani chiamate a ripianare anche per lo sfondamento dei medicinali orfani.

A ciò si aggiunga che il legislatore italiano ha previsto, per individuare gli orfani ai fini delle agevolazioni di cui sopra, oltre all'elenco/registo comunitario anche un elenco nazionale che ha consentito ad un significativo numero di aziende, più esteso rispetto a quello comunitario, di beneficiare dello status di medicinale orfano per uno o più prodotti, con la conseguenza che le relative aziende produttrici sono state sollevate dagli obblighi di ripiano.

Ciò premesso, la proposta normativa in esame sembra un giusto punto di equilibrio, nel senso che, ferma restando la rilevanza in termini di salute pubblica rivestita dai medicinali orfani, che come noto sono destinati alle malattie rare, garantisce le agevolazioni in termini di esclusione dagli obblighi di ripiano solo ai farmaci orfani presenti nella lista/registo comunitario, fermo restando il principio di base che vede tutti i farmaci orfani concorrenti alla spesa e quindi allo sfondamento. Per i farmaci orfani non presenti nella riferita lista, non è previsto alcun trattamento differenziato, cioè il farmaco orfano viene trattato come un farmaco "standard".

Va ancora ribadito che il criterio attualmente utilizzato per definire i farmaci orfani, ovvero quello della delibera CdA AIFA, ha determinato notevole contenzioso per la discrezionalità nell'inserimento o esclusione dei farmaci nella lista italiana degli orfani;



inoltre, l'adozione della lista AIFA determina di fatto un prolungamento della market exclusivity valida a fini fiscali, in quanto non è prevista formalmente "un'uscita" dalla lista AIFA.

Il comma 317 disciplina la procedura relativa alla fase di determinazione della quota da ripianare e alle successive e conseguenti iniziative di AIFA e delle regioni e province autonome. Il ripiano nella misura del 50% è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato. Il restante 50% del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa. È previsto, inoltre, che AIFA determini la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite.

La RT chiarisce poi che il comma 318 disciplina la fattispecie relativa al caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiono all'obbligo del ripiano. In questo caso è previsto l'istituto della compensazione, nel senso che viene disciplinata la possibilità per i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, effettuati anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti, di operare mediante compensazione fino alla corrispondenza dell'intera somma non versata dalle aziende.

Il comma 319 ha una finalità sia prudenziale che programmatica rispetto alla gestione della spesa farmaceutica. Infatti è volto – nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con specifico riguardo alle procedure di ripiano per gli anni 2013-2015, 2016 e 2017 per la spesa per acquisti diretti - a prevedere che nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge n. 113 del 2016, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrate delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è parametrato al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato dall'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

Sulla base di quanto sopra esposto, si evince che il nuovo disegno in materia di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma addirittura può consentire l'attribuzione al Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge n.113 del 2016, nonché alle regioni e province autonome, delle risorse di cui al meccanismo del ripiano per il periodo 2013/2017.

L'attuazione delle norme di cui ai commi in esame è garantita mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che le disposizioni mirano nel complesso a rafforzare i presidi volti a garantire il rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti attraverso una razionalizzazione del meccanismo del pay-back che possa ridurre i rilevanti contenziosi insorti.

## Commi 321-323

### (Presidenza italiana del G20, partecipazione dell'Italia all'EXPO 2020 Dubai ed enti internazionalistici)

La norma autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2019, di 10 milioni di euro per il 2020, di 26 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022 per il finanziamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con l'esercizio della Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza. Per lo svolgimento di tali attività è prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della "Delegazione per la presidenza italiana del G20" da concludersi entro il 31 dicembre 2022. È prevista, inoltre, l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione dei contenuti del programma di tale presidenza in ambito economico-finanziario. Del gruppo può fare parte anche personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa sopra richiamata la Delegazione ed il Ministero dell'Economia possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

Si autorizza, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge n. 205 del 2017, la spesa di 11 milioni di euro per il 2019, di 7,5 milioni di euro per il 2020 e di 2,5 milioni di euro per il 2021 in relazione agli adempimenti connessi con la partecipazione italiana a Expo Dubai 2020. È altresì disposto che la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo siano disciplinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo un massimo di 10 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili. Nelle more dell'adozione di tale decreto è prorogato, fino al 31 dicembre 2021, il mandato del Commissariato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2018.

Si inserisce un nuovo articolo, l'art. 23-*bis*, "Enti internazionalistici", nel D.P.R. n. 18 del 1967, concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. In particolare si prevede che il Ministro degli Affari esteri possa erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. I contributi sono attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti richiamati, nell'ambito delle priorità tematiche fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l'impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. Nel contempo si dispone l'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri. Infine, si autorizza la spesa di 778.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per l'attuazione delle norme recate dal citato articolo 23-*bis*, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 948 del 1982.

**La RT**, dopo aver illustrato l'evento del G20 che vedrà coinvolta l'Italia come Presidenza di turno dall'1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021 e evidenziato le necessarie fasi di preparazione e svolgimento dell'evento effettua la stima delle spese la cui quantificazione è basata sui seguenti criteri:

- a carico del Paese ospite ricadono i costi di organizzazione del Vertice, delle Ministeriali, delle riunioni preparatorie e dei seminari, con relativi trasporti, logistica, pasti, sicurezza e allestimenti;
- è offerta ospitalità ai soli Capi Delegazione per il Vertice e le Ministeriali;
- i costi sono IVA esclusa;

- per la quantificazione delle spese, ci si è basati in maniera preponderante sull'esperienza analoga più recente, la Presidenza Italiana del G7 nel 2017, per la quale sono stati complessivamente stanziati circa 38 milioni di Euro e spesi circa 31 milioni di Euro;
- non sono considerati gli oneri di sicurezza, che restano a carico del bilancio delle amministrazioni competenti (Interno, Difesa e altri) come avvenuto in passato, né gli oneri infrastrutturali diversi da quelli elencati;
- sulla base dell'ormai tradizionale formato dei lavori, oltre ai membri del G20 (Italia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e Unione europea), sono stati inclusi tra i partecipanti anche la Spagna (invitato permanente), 3 Paesi di "outreach" (da invitare su scelta del Governo), 4 Paesi che svolgono il mandato di Presidenza di gruppi regionali, 10 organizzazioni internazionali. Ai fini della stima dei costi, è stato pertanto considerato un numero complessivo di 38 delegazioni partecipanti (che arrivano a 65 in occasione delle sole Ministeriali Finanze, a causa della presenza di due capi delegazione per Paese fra Ministri e Governatori delle Banche Centrali).

Di seguito il quadro riassuntivo delle richieste di stanziamento:

MACROVOCI DI SPESA		2019	2020	2021	2022
N.	DESCRIZIONE				
<b>1.</b>	<b>Vertice Capi di Stato e di Governo</b>	-	-	<b>7.456.000</b>	-
<b>2.</b>	<b>Riunioni ministeriali</b>	-	-	<b>4.300.000</b>	-
<b>3.</b>	<b>Altre riunioni ed eventi</b>				
3.1	<i>Riunioni degli Sherpa</i>	-	120.000	360.000	-
3.2	<i>Riunioni del circuito finanziario</i>	-	240.000	2.160.000	-
3.3	<i>Altri riunioni di gruppi di lavoro</i>	-	-	1.620.000	-
3.4	<i>Altri eventi</i>	-	-	1.300.000	-
	<b>Totale altre riunioni ed eventi</b>	-	<b>360.000</b>	<b>5.440.000</b>	-
<b>4.</b>	<b>Delegazione Presidenza G20</b>				
4.1	<i>Componenti</i>	590.000	787.000	787.000	403.000
4.2	<i>Allestimento e funzionamento struttura</i>	95.000	80.000	60.000	60.000
4.3	<i>Sopralluoghi</i>	-	389.000	464.000	-
	<b>Totale delegazione</b>	<b>685.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.311.000</b>	<b>463.000</b>
<b>5.</b>	<b>Personale esterno</b>	<b>90.000</b>	<b>560.000</b>	<b>1.774.000</b>	<b>15.000</b>
<b>6.</b>	<b>Gruppo di lavoro MEF</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.650.500</b>	<b>1.669.000</b>	-
<b>7.</b>	<b>Altri costi</b> (logo, piattaforma accrediti, sito web, kit per delegati, spese bando gara)	-	<b>3.440.000</b>	-	-
<b>8.</b>	<b>IVA stimata</b>	<b>25.000</b>	<b>836.000</b>	<b>3.783.000</b>	<b>13.000</b>
<b>9.</b>	<b>Spese impreviste</b>	-	<b>1.897.500</b>	<b>267.000</b>	<b>509.000</b>
<b>TOTALE</b>		<b>2.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>TOTALE GENERALE (2019-2022)</b>					<b>39.000.000</b>

La RT poi procede a dare conto in maniera più dettagliata alle singole voci di costo indicate nel quadro riassuntivo e, in particolare, per quanto riguarda l'IVA la RT afferma che viene presa in considerazione, a titolo cautelativo, l'aliquota massima al 22%, anche se le aliquote da applicare sono diverse e anche più basse. Per le spese impreviste la RT ritiene prudente contemplare una somma di circa 3 milioni complessivi ripartiti nel biennio 2020-2021.

Con riferimento alla partecipazione ad EXPO DUBAI la RT prevede di sostenere i seguenti costi nel triennio 2019/2021:

	2019	2020	2021
<i>Oneri personale e di missione</i>	€ 1.295.080	€ 1.799.440	€ 1.808.960
<i>Interventi</i>	€ 9.704.920	€ 5.700.560	€ 691.040
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.000.000</b>	<b>€ 7.500.000</b>	<b>€ 2.500.000</b>

Si tratta di:

- ca. 5 milioni di euro (€ 4.903.480) per i costi di personale, inclusi gli oneri di missione;
- ca. 16 milioni di euro (€ 16.096.620) per interventi connessi alle attività di costruzione, allestimento e gestione del padiglione nazionale, escluso lo smantellamento.

La RT evidenzia che sono a carico del Commissariato gli oneri relativi all'intero trattamento economico del Commissario generale e alla retribuzione accessoria del Commissario aggiunto e del Direttore amministrativo, nonché quelli relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale non dirigenziale appartenente a pubbliche amministrazioni.

Gli importi relativi agli interventi sono stati quantificati sulla base di 3 parametri:

1. precedenti esperienze per eventi Expo ed in particolare per Expo Shanghai 2010;
2. analisi dei costi per attività simili negli EAU;
3. confronto con la spesa dei Paesi con un lotto equivalente a quello assegnato all'Italia.

La RT poi procede a dare conto in maniera più dettagliata delle singole voci di costo riferite agli oneri per personale a carico del Commissariato, oneri di missione, oneri per interventi a carico del Commissariato.

## **1. Oneri per personale a carico del Commissariato**

### *1.1 Commissario e personale dipendente dalla pubblica amministrazione (su base annua)*

Il compenso del Commissario generale, è determinato in € 200.000 euro annui complessivi, cui si sommano € 76.760 di oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

A parziale modifica delle disposizioni del DPCM 29 marzo 2018, si prevede che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del Commissario generale aggiunto e del Direttore amministrativo, entrambi collocati in posizione di fuori ruolo, nonché del personale di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o di fuori ruolo.

### *1.2 Personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili (su base annua)*

Per il personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato:

	Costo unitario medio	N. persone	Oneri totale
a.	€ 130.000	2	€ 260.000
b.	€ 100.000	3	€ 300.000
c.	€ 56.000	5	€ 280.000
Totale		10	€ 840.000

I contratti indicati nelle righe a. e b. della tabella sopra riportata saranno stipulati con figure professionali specializzate nelle seguenti aree: relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa. Le posizioni indicate nella riga c. si riferiscono ai compiti di "executive assistants".

### *1.3 Oneri di missione (su base triennale)*

Nel corso del triennio 2019/2021, per il periodo da gennaio 2019 ad agosto 2020, per un totale di 20 mesi, è previsto un numero indicativo di una missione al mese a Dubai della durata media di 4 giorni ciascuna, con un numero medio di partecipanti pari a 3. Il totale complessivo è pari a 240 giorni/uomo, con 20 viaggi A/R, 240 pernottamenti e 480 pasti.

Per il periodo da settembre 2020 a maggio 2021, per un totale di 9 mesi, in concomitanza con l'Esposizione Universale, è prevista, una lunga missione a Dubai per un numero indicativo di partecipanti, a rotazione ogni due mesi, pari a 10. Il totale complessivo è pari a 2.700 giorni/uomo, con 50 viaggi A/R, 2700 pernottamenti e 5.400 pasti.

Il totale degli oneri per missioni a Dubai è pertanto così quantificabile:

Voce di spesa	Costo unitario	N.	Oneri totale
Volo A/R business class	€ 2.500	110	€ 275.000
Pernottamento	€ 300	2.940	€ 882.000
Pasti	€ 40	5.880	€ 235.200
Trasporti da e per aeroporto	€ 100	110	€ 11.000
<b>Totale</b>			<b>€ 1.403.200</b>

A tale importo vanno sommati gli oneri per ulteriori missioni all'estero (cfr: Parigi per l'Assemblea generale del BIE con cadenza semestrale) e sul territorio italiano per attività connesse alle finalità del Commissariato per un totale stimato nel triennio pari ad € 150.000.

Gli oneri complessivi di missione ammontano pertanto nel triennio ad € 1.553.200, concentrati in misura prevalente nel 2020 e nel 2021, quando si prevede la necessità di maggiori spostamenti e di più lunghe permanenze negli Emirati arabi uniti.

#### 1.4 Riepilogo oneri personale e di missione a carico del Commissariato

	2019	2020	2021
<i>Compenso del Commissario generale e oneri riflessi</i>	€ 276.760	€ 276.760	€ 276.760
<i>Personale con forme contrattuali flessibili a tempo determinato</i>	€ 840.000	€ 840.000	€ 840.000
<i>Oneri di missione</i>	€ 178.320	€ 682.680	€ 692.200
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.295.080</b>	<b>€ 1.799.440</b>	<b>€ 1.808.960</b>

## 2. Oneri per interventi a carico del Commissariato

<i>Voce</i>	<i>Oneri stimati</i>
<i>Costruzione e manutenzione del Padiglione</i>	€ 15.000.000
<i>Allestimenti e arredi</i>	€ 400.000
<i>Accoglienza</i>	€ 150.000
<i>Pulizia</i>	€ 200.000
<i>Sicurezza</i>	€ 100.000
<i>Gestione, organizzazione eventi</i>	€ 200.000
<i>Imprevisti</i>	€ 46.520
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.096.520</b>

Con riferimento alle erogazioni in favore degli "Enti internazionalistici" la RT afferma che ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 1163 dello stato di previsione del MAECI, resesi disponibili per effetto della soppressione della legge n. 948/1982.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Presidenza Italiana G20 > sp. corrente	2	10	26	2	10	26
Partecipazione EXPO DUBAI 2020 > sp. corrente	11	7,5	2,5	11	7,5	2,5
Abrogazione legge n. 948/1982 < sp. corrente	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Contributi a enti internazionalistici > sp. corrente	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

**Al riguardo**, con riferimento alla presidenza italiana del G20, un chiarimento andrebbe fornito sull'esistenza di oneri anche nel 2022, pur terminando la presidenza nel novembre 2021, anche se gli oneri sono coperti dal relativo stanziamento per il 2022.

Poi, andrebbero forniti ulteriori dettagli circa le spese impreviste e varie che la RT quantifica in circa 3 milioni di euro complessivi (ripartiti nel biennio 2020-2021) ma che nel quadro riassuntivo delle richieste di stanziamento sono esposti diversamente. Ovvero sono ripartite nel triennio 2020-2022 e per un importo complessivo inferiore a 3 milioni di euro. Sul punto si fa presente che la differente rappresentazione nel quadro riassuntivo incide direttamente sugli stanziamenti previsti negli anni dal 2020 al 2022.

Sempre con riferimento al G20 andrebbero inoltre chiarite per gli anni 2019 e 2022 le voci di spesa sulle quali è stata stimata l'IVA e le voci per le quali è esclusa.

Nulla da osservare per quanto riguarda l'onere recato dall'istituzione dell'articolo 23-bis, del D.P.R. n. 18 del 1967 compensato con l'abrogazione della legge n. 948 del 1982 che nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale reca uno stanziamento equivalente sul capitolo 1163.

### **Comma 324**

#### **(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)**

La norma estende agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili le finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario prevista dalla legge n.103 del 2017.

**La RT** aggiornata certifica che la disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo, destinato all'attuazione della legge 103/2017, anche al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. In particolare si prevede che le risorse non utilizzate per la copertura dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario, possano essere destinate ad

interventi urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile

La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo degli stanziamenti del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 475, della Legge 205/2017 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, anche ad interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli istituti e servizi penitenziari e minorili. In particolare, una quota delle risorse del Fondo, pari a circa 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

La disposizione non comporta oneri in quanto gli stanziamenti del Fondo sono già iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia sul Programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria – all'azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", Capitolo 1773.

**Al riguardo**, posto che gli effetti della norma si iscrivono nell'ambito degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente per la riforma della giustizia penale e dell'ordinamento penitenziario, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 325-329**

#### **(Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122)**

Il comma 325 incrementa di 10 milioni di euro annui dal 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010.

Il comma 326 apporta una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, con riguardo alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. In particolare si prevede:

- 1) l'introduzione del delitto di lesione personale gravissima accanto a quelli di omicidio e violenza sessuale, tra i delitti in relazione ai quali l'indennizzo a favore della vittima o degli aventi diritto è elargito anche a prescindere dalla rifusione delle spese mediche e assistenziali e nella misura determinata da decreto ministeriale;
- 2) la specificazione della platea degli aventi diritto all'indennizzo in caso di morte della vittima in conseguenza di reato e la precisazione dei criteri di ripartizione nel caso di concorso degli aventi diritto;
- 3) una riformulazione delle disposizioni che determinano le condizioni per l'accesso all'indennizzo, con particolare riguardo ai casi in cui la vittima abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quelle dovute in base alla legge: in tali casi l'indennizzo non è dovuto, mentre se l'importo delle somme suddette è inferiore all'importo dovuto, l'indennizzo è corrisposto solo per la differenza (mentre attualmente è prevista quale condizione per la concessione dell'indennizzo che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati);
- 4) la specificazione che in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni per l'accesso all'indennizzo devono sussistere, oltre che per la vittima anche per gli aventi diritto;



5) l'inserimento tra gli atti di cui deve essere corredata la domanda di indennizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche sulla qualità dell'avente diritto.

Il comma 327 riapre e proroga fino al 30 settembre 2019 i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo, a pena di decadenza. Si specifica tuttavia che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il comma 328 dispone che gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma precedente sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010.

Il comma 329 prevede la rideterminazione degli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite delle risorse di cui al comma precedente, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 328, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 n. 122 del 2016.

**La RT** afferma che l'attuazione delle ulteriori finalità previste dalla disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi utilizzare per lo scopo gli stanziamenti destinati ad integrare il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per rimini domestici", già previsti in riferimento alle vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016 (il 23 luglio 2016). Tali risorse sono depositate su conti correnti bancari separati a nome della gestione autonoma di CONSAP S.p.A cui è demandata la gestione del fondo in questione.

Nel caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, gli stessi potranno accedere al Fondo in quota proporzionale per le somme non percepite anche negli anni successivi, senza che gli vengano riconosciuti interessi e rivalutazione.

Dai dati forniti dal Ministero dell'interno si evidenzia che il Comitato di solidarietà per le vittime di reati intenzionali violenti ha finora esaminato 35 istanze, deliberando positivamente su 18 di esse, per un importo pari ad euro 94.413,26 mentre le restanti 17 istanze sono state dichiarate inammissibili.

Da quanto appena detto, considerata l'esiguità degli importi liquidati dovuta anche al limitato numero di istanze soddisfatte, si ritiene che l'ampliamento della platea dei beneficiari, nonché la riapertura del termine concesso per la presentazione della domanda di indennizzo a chi è stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, potrà essere adeguatamente fronteggiato nel limite delle dotazioni del Fondo di cui alla legge n. 122 del 2016, come reintegrato a seguito dell'emanazione della legge n. 167 del 2017 e n. 205 del 2017.

Si rappresenta, altresì, che la revisione degli importi degli indennizzi, alla luce delle modifiche normative introdotte dalle disposizioni in esame, verrà stabilita con successivo

decreto interministeriale, attraverso il quale potranno essere opportunamente verificate le misure, al fine del rispetto della congruità delle risorse stanziare in bilancio.

**Al riguardo**, si rappresenta che il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno al capitolo 2341, presenta uno stanziamento per il 2019 pari a quasi 17,8 milioni di euro. Ne deriva che l'incremento previsto con le disposizioni in esame (10 milioni di euro) sembra congruo rispetto alle maggiori esigenze finanziarie che dovrebbero scaturire essenzialmente dall'introduzione del delitto di lesione personale gravissima accanto a quelli di omicidio e violenza sessuale, tra i delitti in relazione ai quali l'indennizzo a favore della vittima o degli aventi diritto è elargito anche a prescindere dalla rifusione delle spese mediche e assistenziali, nonché dall'ampliamento della possibilità di percepire l'indennizzo unitamente al risarcimento e dalla rideterminazione degli indennizzi già liquidati. Fra l'altro, il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 122 del 2016 espressamente dispone che la concessione dell'indennizzo è effettuata nei limiti delle risorse presenti sul Fondo.

### **Commi 330-333**

**(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante principi per il riequilibrio territoriale)**

La norma nel modificare l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, interviene sulle procedure di monitoraggio dell'applicazione del principio del riequilibrio territoriale il quale, fra l'altro, impone alle amministrazioni centrali dello Stato di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

A tal fine si prevede che le Amministrazioni centrali entro il 28 febbraio di ogni anno trasmettano l'elenco dei programmi di propria competenza al Ministro per il Sud. Si prevede, inoltre, che, anche le risorse allocate nei contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. ed i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., siano predisposti in conformità all'obiettivo della destinazione territoriale dei programmi di spesa in conto capitale, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 334**

**(Modifiche alla misura "Resto al Sud")**

La norma modifica la disciplina della misura di sostegno "Resto al Sud", di cui all'art. 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, ed in particolare, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste alle attività libero professionali. Il sostegno è diretto alla costituzione di nuove imprese al Sud e prevede un finanziamento al 35 per cento a fondo perduto al 65 per cento a tasso zero da rimborsare in otto anni.

**La RT** afferma che le modifiche introdotte dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla misura continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 91 del 2017, rispetto alle quali, con delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.

Il Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha confermato che le agevolazioni in esame sono concesse all'interno delle risorse effettivamente disponibili e secondo la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo alla Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Commi 335-336 (Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)**

Il comma 335 proroga al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013<sup>201</sup>, nell'ambito della procedura di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi, avviata appunto nel 2013.

A supporto delle attività del commissario, la DG Spettacolo del Ministero per i beni culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino al massimo di tre incarichi di collaborazione (articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001), a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, nel limite massimo di 175.000 euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>201</sup> L'articolo 11, commi 3 e 5, D.L. n. 91/2013 prevede la nomina di un commissario straordinario di Governo, i cui compensi sono posti a carico delle risorse di bilancio delle fondazioni interessate dai piani di rientro e che si avvale delle risorse umane e strumentali assicurate dal Ministero dei beni culturali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011, in tema di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari, stabilisce i limiti per i compensi dei commissari in una parte fissa di 50.000 euro ed una parte variabile massima di 50.000 euro.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa corrente</b>									
Spese per il compenso del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli esperti a supporto	0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
<b>Minore spesa corrente</b>									
Riduzione Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art 2 comma 1 legge n.163/1985	0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	

**La RT** si limita ad illustrare la norma.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui sia adeguato agli incarichi di collaborazione previsti in considerazione dei requisiti di comprovata qualificazione professionale richiesti dalla norma.

Il comma 336 stabilisce che per le anzidette finalità restano fermi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.

**La RT** sottolinea che la norma trova fondamento nella necessità di richiamare espressamente la validità dei contenuti stabiliti nell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, e trasfusi nei Piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche approvati. Ciò al fine di consolidare e completare le misure e le linee d'azione previste dalle medesime fondazioni nei rispettivi piani, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio sotto il profilo economico-gestionale e del tendenziale riequilibrio della loro struttura finanziaria e patrimoniale. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 337-348**

#### **(Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali)**

Il comma 337 nel limite massimo di spesa rideterminato in 230 milioni di euro per l'assegnazione della Card cultura nel 2019 a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità i quali compiono 18 anni di età nel 2019. La disposizione precisa anche le finalità per le quali la Card cultura può essere utilizzata e demanda ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione degli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione di utilizzo della carta anche tenuto dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Le disponibilità di 40 milioni in tal modo realizzate<sup>202</sup> sono destinate, ai commi 343-348, per finanziare ulteriori varie iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali.

In particolare, per il 2019:

- il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementato di € 8 mln (comma 343);
- per il sostegno di festival, cori e bande, è autorizzata la spesa di € 1 mln (comma 346);
- per le fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di € 12,5 mln (comma 345);
- per iniziative culturali in zone terremotate è autorizzata la spesa complessiva di € 3 mln (comma 344 e 351);
- per la realizzazione di iniziative culturali a Matera, Capitale europea della cultura 2019, è autorizzata la spesa di € 2 mln (comma 350);
- il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è incrementato di € 4 mln (comma 347);
- per la riqualificazione delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, è autorizzata la spesa di € 2 mln (comma 348);
- per la promozione delle arti applicate (moda, design e grafica) è autorizzata la spesa di € 3,5 mln (comma 347);
- per la digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di € 4 mln (comma 352).

**La RT** aggiornata ribadisce sul comma 337 che la disposizione assegna ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2019, una Carta elettronica, c. d. bonus cultura, utilizzabile per l'acquisto di biglietti per diverse rappresentazioni artistiche, libri, musica registrata o corsi di musica, teatro, lingua straniera. È previsto, inoltre, che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Sotto il profilo finanziario, la disposizione comporta una rinuncia a maggior gettito.

Sui commi 338-348 conferma che le ulteriori misure previste per l'anno 2019, sono destinate a sostenere e rafforzare il Fondo unico per lo spettacolo, le attività culturali nei territori delle Regioni interessate dal sisma del Centro Italia, le fondazioni lirico-sinfoniche, il settore del festival, il patrimonio culturale delle arti applicate, la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, la digitalizzazione del patrimonio culturale, la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, capitale europea della cultura per l'anno 2019 e di iniziative culturali a L'Aquila.

Inoltre, al comma 347, al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, si prevede l'incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, di un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi relativi al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta per le imprese del settore cinematografico di cui al capo II della predetta legge 220/2016.

Certifica che agli oneri complessivi, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979

---

<sup>202</sup> L'articolo 59, comma 7, del ddl iniziale – soppresso dall'emendamento che ha inserito l'articolo approvato in prima lettura - prevedeva la riduzione di 20 milioni dello stanziamento disponibile per il 2019, portando lo stanziamento per la misura da 290 milioni a 270 milioni.

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co. 338	s	c	8,0	0	0	8,0	0	0	8,0	0	0
Co.339	s	c	2,0	0	0	2,0	0	0	2,0	0	0
Co. 340	s	c	12,5	0	0	12,5	0	0	12,5	0	0
Co.341	s	c	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Co.342	s	k	3,5	0	0	3,5	0	0	3,5	0	0
Co.343	s	k	2,0	0	0	2,0	0	0	2,0	0	0
Co. 344	s	k	4,0	0	0	4,0	0	0	4,0	0	0
Co. 345	s	c	2,0	0	0	2,0	0	0	2,0	0	0
Co. 346	s	c	1,0	0	0	1,0	0	0	1,0	0	0
Co. 347	s	k	4	0	0	4	0	0	4	0	0
Co.348	s	c	-40	0	0	-40	0	0	-40	0	0

**Al riguardo**, si evidenzia che pur essendo previsto con norma legislativa il tetto di spesa di 230 milioni di euro, l'importo unitario della Carta e i requisiti di accesso ISEE sono rinviati ad un decreto ministeriale per cui non è possibile valutare la congruità dello stanziamento predisposto.

### Comma 349

#### (Salvaguardia patrimonio culturale immateriale UNESCO)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2019 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'UNESCO, nonché del patrimonio culturale immateriale.

**La RT** afferma che per effetto della norma in esame, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, sul capitolo 7305 piano gestionale 03 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Incremento autorizzazione di spesa art. 2, c.1, legge 44/2017 > sp. c/capitale	1			1		

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 350-357 (Sport bonus)**

Le proposte normative in commento riconoscono un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno 2019 finalizzate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Con modifica approvata dalla Camera dei deputati si è specificato che deve trattarsi di nuove strutture sportive pubbliche. La relazione illustrativa specifica che il beneficio è strutturato secondo le modalità dell'*Art-bonus*.

Ai sensi del comma 350 il credito d'imposta spetta nella misura del 65% anche qualora le erogazioni siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti.

Il comma 351 prevede che il beneficio sia riconosciuto alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per il credito d'imposta in argomento è previsto un limite di spesa complessivo di 13,2 mln di euro<sup>203</sup>.

Ai sensi del comma 352, per i titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione<sup>204</sup> e non rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il comma 353 dispone che per detto credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007<sup>205</sup>, e dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000<sup>206</sup>, mentre il comma 354 prevede che il credito in parola non si possa cumulare con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Il comma 355 disciplina le modalità di comunicazione all'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delle somme ricevute e la loro destinazione, nonché, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione, dello stato di avanzamento dei lavori. L'ufficio per lo sport provvede all'attuazione delle disposizioni contenute nel comma in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 356 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - sono individuate le disposizioni attuative necessarie.

Infine, il comma 357 dispone che l'autorizzazione di spesa che assicura la dotazione del fondo in favore delle società sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.

**La RT**, dopo aver riepilogato sinteticamente la portata normativa dell'articolo in commento, specifica che la stima sul gettito IRPEF è stata condotta sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017, dai quali risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, per un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,4 milioni di euro. Ai fini della stima,

---

<sup>203</sup> Con modificazione approvata dalla Camera il riferimento al limite di spesa complessivo di 13,2 mln di euro che, nel testo originario si trova inserito al comma 2, è stato spostato, con riformulazione, al comma 352 nel quale si legge che il credito di imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 132, milioni di euro.

<sup>204</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

<sup>205</sup> Limite di 250.000 euro annuale nell'utilizzo del credito.

<sup>206</sup> Limite di utilizzo del credito di 700.000 euro.

considerando la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame ipotizza un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di 4,9<sup>207</sup> milioni di euro.

Per quanto riguarda la stima per le imprese, ha rilevato i dati sulle erogazioni liberali, effettuate in base all'articolo 100 del TUIR che generano complessivamente minore IRES/IRPEF, come desunti dai dati delle dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2016, per circa 37,5 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 4,17 milioni di euro<sup>208</sup>. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20,5<sup>209</sup> milioni di euro. Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, stima prudenzialmente un credito di imposta massimo al 65%, pari a circa 13,3 milioni di euro<sup>210</sup>, ripartito in 3 esercizi.

Di seguito l'andamento di cassa, considerando la validità per il solo 2019:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Irpef</b>	0,0	-8,6	-4,9	-4,9	+3,7	0,0
<b>Credito Imprese</b>	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-4,4</b>	<b>-13,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-4,9</b>	<b>+3,7</b>	<b>0,0</b>

La norma dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge n. 96 del 2018, relativa alle società dilettantistiche sportive, di 4,4 milioni di euro nell'anno 2019, 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 9,3 milioni di euro nell'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro nell'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Riduzione Fondo interventi in favore delle società sportive dilettantistiche < sp. corrente	4,4	9,8	9,3	4,4	9,8	9,3

**Al riguardo** si osserva preliminarmente che il beneficio fiscale in commento, per effetto del comma 354, si pone come strumento alternativo rispetto ad altre agevolazioni previste per le medesime erogazioni, stante la disposta non cumulabilità dei benefici. L'agevolazione in commento peraltro, in termini generali, si aggiunge alle altre misure agevolative

<sup>207</sup> Cioè:  $22,8 \text{ mln di euro} * 65\% / 3 = 4,9 \text{ mln di euro}$ .

<sup>208</sup> Cioè:  $37,5 \text{ mln di euro} / 9 = 4,17 \text{ mln di euro}$ .

<sup>209</sup> Il dato è ricostruibile partendo dal credito d'imposta valutato annualmente e posto pari a 4,4 mln di euro annui; infatti:  $(4,4 \text{ mln di euro} / 65 * 100) * 3 = 20,3 \text{ mln di euro}$ .

<sup>210</sup> Cioè:  $(20,5 \text{ mln di euro} * 65\%) = 13,32 \text{ mln di euro}$ .



riconosciute in ambito sportivo; in particolare le detrazioni fiscali in favore delle persone fisiche (l'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*)<sup>211</sup>, del TUIR) e delle società (l'articolo 78, comma 1, del TUIR)<sup>212</sup> per le erogazioni liberali destinate a società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Si evidenzia che la nuova agevolazione è rivolta a favorire il finanziamento di interventi di manutenzione e restauro, nonché la realizzazione di nuove strutture e di impianti sportivi in generale; non quindi soltanto strutture ed impianti del settore sportivo dilettantistico, oggi potenziale destinatario di erogazioni liberali che sono agevolate senza necessità che vi sia indicata una specifica finalizzazione. La nuova agevolazione è destinata ad incentivare investimenti in un settore significativamente più ampio di quello del mondo dello sport dilettantistico e parrebbe interessare un ambito oggettivo più rilevante sotto il profilo finanziario, in tal modo lasciando ipotizzare valori delle erogazioni più significativi rispetto a quelli tratti dall'esperienza applicativa delle erogazioni liberali destinate al settore delle associazioni sportive dilettantistiche e su cui la RT fonda la stima; tale circostanza potrebbe riflettersi sulla valutazione di congruità delle risorse stanziare e che sono poste dalla normativa all'esame a limite di spesa (in misura pari a 13,2 mln di euro). Si osserva inoltre che in relazione al predetto tetto di spesa le disposizioni in commento non danno indicazioni circa le modalità di controllo del rispetto<sup>213</sup> del limite di spesa né il generico rinvio operato al provvedimento attuativo (con il comma 7) offre garanzie in tal senso.

Inoltre, si osserva che non è stato specificato in norma a quale/i anno/i si riferisce il tetto di spesa.

Si riscontra positivamente<sup>214</sup> il valore delle erogazioni liberali elargite dai soggetti persone fisiche che la RT indica in 11,4 mln di euro – risultante dalle dichiarazioni presentate nel 2017 (redditi 2016) - mentre per le erogazioni liberali effettuate dalle società – disponendo di valori relativi alle dichiarazioni presentate nel 2016 (redditi 2015) - non è stato possibile effettuare un analogo riscontro dell'importo indicato in RT che utilizza i dati più aggiornati tratti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2016 (dichiarazioni presentate nel 2017).

Le informazioni di cui si dispone (*Dataware house* - MEF - Dipartimento delle finanze - anno 2015) evidenziano detrazioni complessive per circa 43,7 mln di euro riferite a sette tipologie di erogazioni, a fronte di 37,5 mln di euro relative a nove tipologie indicate in RT. Pertanto si osserva che utilizzando i dati del Dipartimento delle finanze per i soggetti imprese (43,7 mln di euro) e ripercorrendo la metodologia di stima presentata in RT, la media delle erogazioni per associazioni sportive dilettantistiche, assumendo una distribuzione lineare per tipologia, conduce a stimare un ammontare d'imposta pari a circa

---

<sup>211</sup> Si fa riferimento alla detrazione IRPEF del 19% riferita alle erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità.

<sup>212</sup> Si tratta della detrazione IRES del 19% riferita alle erogazioni liberali di cui all'art. 15, comma 1, lett. *i-ter*.

<sup>213</sup> Ciò anche in mancanza di ogni indicazioni circa il contenuto del decreto che dovrà, ai sensi del comma 7, individuare le disposizioni attuative.

<sup>214</sup> Utilizzando i dati del *data warehouse* messo a disposizione dal Dipartimento delle finanze.

6,24 mln di euro, se si assumono sette tipologie di detrazioni, o pari a circa 4,9 mln di euro prendendo a riferimento, come fa la RT, nove tipologie di detrazioni. Pertanto a tali importi si assocerebbero erogazioni, complessivamente considerate, rispettivamente pari a circa 28,8 mln di euro o pari a circa 22,61 mln di euro a fronte degli indicati 20,5 mln di euro in RT. Tali valori quindi produrrebbero stime di perdita di gettito superiori a quelle indicate per cui si rende necessario un approfondimento nel merito - anche in considerazione del ricordato effetto incentivo che la disposizione potrebbe avere e dell'ampliamento della platea di soggetti beneficiari dei finanziamenti in argomento rispetto alle sole associazioni sportive dilettantistiche considerate in RT - al fine di verificare la congruità del tetto di spesa indicato nell'articolato.

Si osserva poi che se il credito d'imposta in argomento, come rappresentato nella relazione illustrativa, è strutturato come l'*Art bonus*, occorre chiarire le modalità di fruizione. Infatti nella circolare del 31 luglio del 2014 dell'Agenzia delle entrate n. 24/E si specifica che l'*Art bonus* è ripartito in tre quote annuali di pari importo e che in ragione delle modalità di fruizione per i soggetti persone fisiche<sup>215</sup>, *“la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale”*, mentre per i soggetti titolari di reddito di impresa precisa *“che la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito”*. In considerazione di quanto precede, si rende necessario che il Governo specifichi se anche il credito d'imposta in argomento potrà essere fruito oltre il triennio di ripartizione; in tal caso si renderebbe necessario, per motivi prudenziali, stimare effetti di minor gettito anche oltre il triennio, in particolare per i soggetti persone fisiche che, non potendo compensare il credito in argomento secondo le vigenti disposizioni<sup>216</sup>, potranno fruirne solo in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con riferimento al limite di spesa, indicato in 13,2 milioni di euro, sembra evincersi che debba essere considerato come valore complessivo, ripartito in tre anni; a tale conclusione si giunge anche leggendo la RT che esplicitamente afferma che *“si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo al 65% pari a circa 13,3 mln di euro ripartito in 3 esercizi”*. Si ribadisce in ogni caso l'opportunità di introdurre una precisazione normativa per precisare a quali anni è riferito il predetto tetto di spesa.

Leggendo invece i valori in termini di cassa riepilogati nella tabella presentata in RT si arriva a quantificare un onere complessivo (per tutti gli anni in cui sono riscontrabili effetti finanziari negativi) pari a 31,6 mln di euro (se nel conto complessivo si comprende anche il recupero di gettito nel 2023 per effetto del meccanismo di saldo/acconto l'onere complessivo scende a 27,9 mln di euro). Tale valore rappresenta circa 2,5 volte l'importo indicato nella norma come limite di spesa complessivo. Si rende quindi necessario un

---

<sup>215</sup> Per esse la modalità di fruizione qui ricordata è stata ribadita anche dalla medesima Agenzia delle entrate con propria circolare n. 7/E del 27 aprile 2018.

<sup>216</sup> Ai sensi del ricordato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

approfondimento da parte del Governo al fine di escludere oneri superiori al tetto di spesa indicato o comunque operare un coordinamento tra quanto si legge in norma e quanto riportato in RT.

In relazione al comma 357, andrebbe assicurato che la riduzione del Fondo per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche non pregiudichi le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse.

*A latere*, si segnala che il comma 357 senza alcun collegamento formale con i precedenti commi (Sport bonus) opera una riduzione sul Fondo per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche che è coincidente con gli oneri derivanti dall'attribuzione del credito di imposta "Sport bonus", fatta eccezione per l'anno 2020 che registra maggiori oneri correnti per 13 milioni di euro per l'attribuzione del credito d'imposta mentre la riduzione del Fondo in esame determina minori spese correnti per 9,8 milioni di euro. Andrebbe quindi chiarito se le riduzioni di spesa in esame sono destinate a compensare le minori entrate derivanti dal citato credito di imposta.

### **Commi 358-364 e 366 (Disposizioni in materia di sport)**

La norma modifica la denominazione di CONI servizi SpA, in Sport e Salute SpA, modificando il meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell'attività sportiva nazionale e ripartendo l'attribuzione delle competenze in tali materie tra il Coni e la Sport e Salute SpA.

Il meccanismo di finanziamento del settore dello sport viene parametrato al 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività sportiva: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In ogni caso tale contributo non potrà essere inferiore a 410 milioni di euro annui.

La somma complessiva di 410 milioni è destinata:

- al CONI, per 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento, alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana;
- a Sport e Salute SpA per 370 milioni di euro annui, di cui una quota non inferiore a 280 milioni di euro annui da trasferire alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite<sup>217</sup>.

Per l'anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi che il CONI comunica alle Federazioni ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

In sede di prima applicazione, con DPCM possono essere rimodulati gli importi tra CONI e Sport e Salute SpA.

Viene attribuita all'Autorità di governo in materia di sport la designazione dei membri del CDA (a legislazione vigente, designati dal CONI) mentre le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le ulteriori funzioni governative di vigilanza sul CONI, passano dal Ministro per i beni culturali all'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Sono ridefinite le modalità di ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A tra i soggetti partecipanti, disciplinate dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 9 del 2008. In particolare, si diminuisce

---

<sup>217</sup> Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, è stato, come sopra, rideterminato in 280 milioni l'importo da trasferire, integrando nel contempo i relativi beneficiari rispetto a quanto previsto nel testo originario del DDL in commento che faceva esclusivo riferimento alle federazioni sportive nazionali.

dal 20 al 10% la quota basata sul “radicamento sociale” e si introduce una nuova quota del 10% relativa al “minutaggio dei giovani calciatori”.

A partire dalla stagione sportiva 2019-2020, l’accesso alle risorse economiche e finanziarie prodotte dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, viene riservato alle società, quotate e non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione soggetta alla vigilanza della Consob.

Si incrementa di 450.000 euro annui, a decorrere dal 2019, l’autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento di un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti».

Infine, per effetto di una novella all'articolo 1, comma 407, della legge n. 208 del 2015, si incrementa da 500.000 a 800.000, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, il contributo per l’attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo “Special Olympics Italia” diretto all’integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva.

**La RT** con riferimento al comma 359, nel ribadire il nuovo meccanismo di finanziamento del settore dello sport, afferma che il finanziamento dello Stato al settore dello sport non potrà essere inferiore a 410 milioni di euro, di circa 5 milioni superiore a quanto previsto a legislazione vigente.

Viene fornita una tabella che riporta i dati di consuntivo relativi agli anni 2013-2015 delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF per i settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

ANNO 2013	NUMERI SOGGETTI TOTALI	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA DOVUTA (VL3)	IMPOSTA NETTA DA DICHIARAZIONE	IMPOSTA NETTA DA DICHIARAZIONE	IMPOSTA NETTA DA DICHIARAZIONE	
Gestione di impianti sportivi	8.771	152.013.005	10.475.438	7.252.774	1.698.921	171.440.138
Attività di club sportivi	25.523	513.896.061	29.642.789	6.409.692	375.765	550.324.307
Palestre	7.911	52.456.589	2.421.027	1.322.786	1.697.224	57.897.626
Altre attività sportive	126.280	412.231.434	20.749.213	16.921.436	24.144.662	474.046.745
<b>Attività sportive</b>	<b>168.485</b>	<b>1.130.597.089</b>	<b>63.288.467</b>	<b>31.906.688</b>	<b>27.916.572</b>	<b>1.253.708.816</b>

ANNO 2014	NUMERI SOGGETTI TOTALI	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA DOVUTA (VL3)	IMPOSTA NETTA DA DICHIARAZIONE	IMPOSTA NETTA DA DICHIARAZIONE	IMPOSTA NETTA DA DICHIARAZIONE	
Gestione di impianti sportivi	8.974	145.753.181	8.607.240	5.205.450	1.254.614	160.820.485
Attività di club sportivi	28.249	508.001.671	39.913.863	3.737.507	405.594	552.058.635
Palestre	8.159	55.813.122	2.246.060	3.127.356	1.800.603	62.987.141
Altre attività sportive	130.712	421.553.338	23.520.872	27.245.688	25.136.569	497.456.467
<b>Attività sportive</b>	<b>176.094</b>	<b>1.131.121.312</b>	<b>74.288.035</b>	<b>39.316.001</b>	<b>28.597.380</b>	<b>1.273.322.728</b>

ANNO 2015	NUMERI SOGGETTI TOTALI	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA DOVUTA (VL3)	IMPOSTA NETTA DA DICHIARAZIONE	IMPOSTA NETTA DA DICHIARAZIONE	IMPOSTA NETTA DA DICHIARAZIONE	
Gestione di impianti sportivi	9.187	142.394.528	8.002.056	7.006.991	1.424.724	158.828.299
Attività di club sportivi	30.672	504.275.335	44.988.252	4.038.774	464.032	553.766.393
Palestre	8.414	55.161.606	1.805.975	1.646.398	1.794.605	60.408.584
Altre attività sportive	135.336	426.154.858	24.926.495	30.555.130	27.000.814	508.637.297
<b>Attività sportive</b>	<b>183.609</b>	<b>1.127.986.327</b>	<b>79.722.778</b>	<b>43.247.293</b>	<b>30.684.175</b>	<b>1.281.640.573</b>

In particolare, la tabella include il totale delle entrate (IVA, IRAP, IRES e IRPEF) che sono affluite nel 2013, nel 2014 e nel 2015 dai soggetti che operano nelle attività individuate con specifici codici Ateco relativi a “gestione di impianti sportivi”, “attività di club sportivi”, “palestre” e “altre attività sportive”. La RT indica un numero di soggetti che varia da 168.000 nel 2013 a 184.000 nel 2015. Le entrate derivano sostanzialmente dall’IVA e mostrano una sostanziale stabilità negli anni considerati. In tal senso, secondo la RT, l’aliquota del 32 per cento è determinata tenendo conto dell’ammontare delle entrate effettivamente incassate.

La RT integrativa rappresenta che la somma complessiva di 410 milioni annui è destinata: al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento, alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana; per 370 milioni di euro annui, a Sport e Salute Spa, di cui una quota non inferiore a 280 milioni di euro annui da trasferire alle Federazioni sportive nazionali alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite. In via transitoria, per l’anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi che il CONI comunicherà alle Federazioni ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

La RT afferma poi il carattere ordinamentale del comma 361, mentre i commi 362 e 363 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 364, la RT precisa che l’importo dell’assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell’interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Finanziamento CONI > sp. corr.	40	40	40	40	40	40
Finanziamento CONI sport e salute > sp. corr.	370	370	370	370	370	370
Assegno "Giulio Onesti" > sp. corr.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Riduzione stanziamento CONI < sp. corr.	405,1	404,1	404,1	405,1	404,1	404,1
Integrazione "Special Olympics Italia"	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

**Al riguardo** si osserva che la modalità di finanziamento del CONI, così come verrebbe modificata a seguito dell'approvazione della proposta normativa in commento, viene collegata, nella misura della percentuale annua del 32%, al gettito riveniente da IRES, IVA IRAP ed IPEF in specifici settori dello sport stesso<sup>218</sup> con ciò rendendo l'ammontare delle risorse erariali destinate al settore - fermo restando il *plafond* minimo di 410 mln di euro annui - variabile rispetto a quanto invece previsto dalla vigente disciplina che, con autorizzazione di spesa, destina risorse fissate in un determinato ammontare. Come si evince dalla relazione tecnica, tali risorse ammontano a 405 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, più precisamente dà conto della riduzione dello stanziamento CONI come segue: 405,1 mln di euro per il 2019, 404,1 per gli anni 2020 e 2021<sup>219</sup>.

Si evidenzia che la nuova disciplina che fissa i criteri per determinare anno per anno il livello delle risorse da destinare annualmente al settore, da un lato garantisce un livello minimo di stanziamento (pari a 410 mln di euro), dall'altro non determina ma rende determinabile il *quantum* - nonché la sua ripartizione tra CONI e società "Sport e salute spa"<sup>220</sup> qualora il gettito dovesse aumentare - essendo le risorse destinate correlate ad una quota del gettito da fiscalità del settore<sup>221</sup> incassate nell'anno precedente, apprezzabile nel suo importo quindi a consuntivo.

Dal punto di vista metodologico, tale modalità di finanziamento del settore rende meno agevole l'intelligibilità dei meccanismi di allocazione delle risorse rivenienti dalla fiscalità generale. Poiché il gettito tratto dai settori indicati potrebbe nel tempo aumentare per effetto della crescita degli stessi segmenti, maggiori risorse rispetto a quelle attualmente assicurate potrebbero affluirvi modificandosi, in un certo qual modo, i parametri utilizzati per la definizione del 32 per cento volto ad assicurare sostanzialmente le risorse attualmente destinate al settore. Questa osservazione acquista ancora più significato se si pensa che

<sup>218</sup> Si tratta del gettito riveniente per l'attività di gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre ed altre attività sportive.

<sup>219</sup> Come riscontrato nel dossier Camera - Senato - profili finanziari, novembre 2018 p. 149, il contributo in questione è recato, a legislazione vigente, dal cap. 1896/MEF che, per effetto della legge di assestamento del bilancio 2018 indica previsioni assestate di 405,1 milioni per il 2019 e 404,1 milioni per il 2020 (come appunto riportato dal prospetto riepilogativo), mentre il contributo 2018 resta fissato in 408,9 milioni.

<sup>220</sup> Allo stato attuale infatti la norma destina 40 mln di euro al CONI e i restanti 370 mln alla citata nuova società qualora il finanziamento aumentasse si renderebbe necessaria l'individuazione di un criterio di ripartizione.

<sup>221</sup> Il 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA; IRAP ed IRPEF.

diversi articoli del disegno di legge in esame recano incentivi agli investimenti ed in particolare lo *sport bonus*.

In merito poi alla stima si rappresenta che non tutti i valori indicati nella tabella sono riscontrabili positivamente; in particolare sarebbe opportuno chiarire il dato relativo all'IVA dovuta (rigo VL3 della dichiarazione IVA così come indicato nella tabella esposta in RT). Nello specifico infatti la tabella predetta evidenzia per l'anno 2015 un valore pari a circa 1.128 milioni di euro che dovrebbe corrispondere al valore indicato nel rigo VL3. A fronte di ciò si riscontra, dai dati del *data warehouse* disponibili (fonte MEF- Dipartimento delle finanze), che per l'anno d'imposta 2015 l'IVA dovuta dai soggetti che la RT individua tramite i quattro codici ATECO (quindi il dato che si indica nel rigo VL3 della dichiarazione IVA) è pari a circa 427 mln di euro, mentre il valore relativo all'imposta a debito (rigo VL1 della dichiarazione IVA) è pari a 1.129 mln di euro. Pertanto, vista la notevole differenza di importi tra IVA a debito ed IVA dovuta, si chiede quale sia il valore di IVA che la norma intende per effettivamente incassata (se quello indicato al rigo VL1 o quello di cui al rigo VL3 della dichiarazione IVA) ed in base al quale ha effettuato i calcoli per definire il finanziamento minimo pari a 410 mln di euro<sup>222</sup>.

Andrebbe anche valutata l'opportunità di chiarire cosa debba intendersi per: "*entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente*<sup>223</sup>" e sulla cui base si calcola il 32%; in particolare sarebbe opportuno chiarire se le entrate effettive siano solo quelle derivanti dall'auto liquidazione<sup>224</sup> dei soggetti indicati o se in esse vi siano da ricomprendere anche quelle derivanti da attività di accertamento da parte degli uffici finanziari.

Un ulteriore approfondimento andrebbe fatto con riferimento al numero dei soggetti attualmente individuati dai codici ATECO indicati in RT e stimati pari a 184 mila nel 2015. Utilizzando i medesimi dati del *data warehouse* si riscontra una numerosità complessiva di soggetti pari a 16.866 unità - che presentano dichiarazione IRES<sup>225</sup> ed IRPEF<sup>226</sup> - ed un numero pari a 18.345 unità di contribuenti che presentano dichiarazione IVA<sup>227</sup> (peraltro i soggetti che presentano dichiarazione sono quelli le cui imposte pagate rappresentano il parametro di riferimento del finanziamento in argomento).

In ragione delle precedenti osservazioni sarebbero opportuni chiarimenti.

Con riferimento alle funzioni governative di vigilanza sul CONI che passano dal Ministro per i beni culturali all'Autorità di Governo competente in materia di sport, nell'esplicitare gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, andrebbe chiarito se tale trasferimento di competenze determini anche un trasferimento di risorse finanziarie o le stesse potranno essere svolte dall'Autorità nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

<sup>222</sup> Per il quale si riscontra che tale valore è dato dal prodotto del gettito per l'anno 2015 per la quota del 32%, quindi:  $1.281,641 * 32\% = 410,12$  mln di euro.

<sup>223</sup> Così come si esprime il comma 2 del presente articolo.

<sup>224</sup> Versamenti effettuati mediante dichiarazioni.

<sup>225</sup> Anno d'imposta 2015.

<sup>226</sup> Anno d'imposta 2016.

<sup>227</sup> Anno d'imposta 2016.

Relativamente all'integrazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, «Special Olympics Italia», si rileva che il prospettivo riepilogativo ascrive effetti finanziari per 800.000 euro, anche se la presente disposizione effettua solo un rifinanziamento di 300.000 euro in più rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente di 500.000 euro.

Sul punto appare necessario un chiarimento del Governo.

### **Comma 365 (Esenzione imposta di bollo)**

La proposta normativa in commento, con una novella operata all'art. 27-*bis* della tabella di cui alla disciplina dell'imposta di bollo,<sup>228</sup> amplia la platea soggettiva in favore della quale si applica il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo in relazione a talune fattispecie.

Si ricorda per la norma vigente l'esenzione riguarda atti, documenti, istanze contratti nonché copie, anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da ONLUS e da federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

La proposta normativa in commento estende il regime di esenzione predetto anche alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI.

**La RT**, dopo breve illustrazione della proposta normativa, stima in 2, 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 la perdita di gettito associata alla proposta. A tal fine giunge a determinare il predetto valore ipotizzando prudenzialmente una imposta di bollo pari complessivamente a 100 euro e la potenziale platea dei beneficiari della norma in 25.000 soggetti<sup>229</sup>.

**Al riguardo**, si osserva che poiché in relazione alle fattispecie contemplate dalla vigente disciplina (atti, documenti, contratti, istanze, certificazioni etc.) l'imposta di bollo dovrebbe essere stata versata nei casi in cui tali atti siano stati richiesti o posti in essere da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI, sarebbe necessario poter disporre di informazioni sul gettito specificamente riveniente. L'onere infatti che deriverebbe dall'approvazione dell'estensione del regime di esenzione dovrebbe corrispondere ai predetti incassi che non avrebbero più luogo.

Qualora tali informazioni non fossero disponibili, si osserva che a rilevare ai fini di una stima non è soltanto il numero dei soggetti potenzialmente interessati (25.000) ma anche il numero di atti<sup>230</sup> - suddiviso per tipologia al fine di tener conto dell'eventuale applicazione di una imposta di bollo di differente importo - che possono essere richiesti o posti in essere in media ogni anno dai soggetti interessati dall'ampliamento della platea<sup>231</sup>. Solo disponendo

---

<sup>228</sup> Recata dal D.P.R. n. 642 del 1972.

<sup>229</sup> 25.000x 100= 2.500.000 euro.

<sup>230</sup> Si tratta di documenti, istanze, contratti, certificazioni etc..

<sup>231</sup> Ad esempio in relazione alle ricevute per incassi in corrispettivo di servizi "istituzionali" non soggetti ad IVA quali attività e corsi sportivi qualora superiori ad euro 77,47 è prevista l'apposizione di una marca da bollo di euro 2,00 per ogni esemplare.



di tali informazioni sarebbe possibile riscontrare il carattere prudenziale del valore di euro 100 euro posto a base della stima.

### **Comma 367 (Istituto per il credito sportivo)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, aumenta di 12.829.176,71 euro per l'anno 2019 il fondo costituito presso l'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge n. 1295 del 1957, allo scopo di contribuire agli interessi sui mutui per finalità sportive, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dello stesso Istituto ai sensi del decreto ministeriale 17 novembre 2004 e relativi alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che alla stessa non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, occorre fornire maggiori informazioni circa la disponibilità delle risorse previste dalla norma per l'incremento del fondo presso l'Istituto per il credito sportivo che a legislazione vigente sono finalizzate alla concessione di contributi in conto capitale. In particolare, andrebbe assicurato che le somme in questione sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro differente utilizzo non pregiudica le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

### **Commi 368-370 (Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali)**

Il comma 368 prevede l'assegnazione a titolo gratuito per un periodo di almeno 20 anni di una quota del 50% dei terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola (di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012), nonché di quelli abbandonati o incolti ubicati nel Mezzogiorno (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.91 del 2017), già destinati all'alienazione, alla locazione o alla concessione, ai nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30% della società agli stessi nuclei familiari.

Il comma 369 autorizza tali soggetti a richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. A tal fine è istituito un Fondo rotativo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni per il 2020, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Il comma 370 rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Maggiori spese in conto capitale	5,0	15,0		5,0	15,0		5,0	15,0	

**La RT** si limita a descrivere le disposizioni.

**Al riguardo,** premesso che alle procedure di vendita e locazione dei terreni agricoli previste dall'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 e dall'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017, terreni ora interessati dalla disposizione in esame, non erano ascritti effetti di maggior gettito, non ci sono osservazioni, trattandosi di rinuncia ad eventuali entrate non contabilizzate nei tendenziali.

In merito alla previsione del fondo, andrebbero chiariti gli elementi utilizzati per determinare la dotazione e andrebbe esplicitato che la concessione di mutui fino a 200.000 a tasso zero sarà condizionata alla sussistenza di risorse nell'ambito del fondo rotativo, come finanziato dalla norma in esame.

### **Comma 371 (Contrasto alla *Xylella fastidiosa*)**

Il comma 371 estende la zona esclusa dal reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*, prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge n. 205 del 2017. Tale zona è a normativa vigente delimitata ad un'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto istituita. La norma ne propone l'estensione a tutti i terreni interessati dal programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, programma previsto dall'articolo 1, comma 126, della medesima legge n. 205 del 2017.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La RT** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo,** nulla da osservare.

### **Commi 372-373 (Investimenti di Cassa depositi e prestiti)**

Il comma 372 prevede la possibilità, al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, di incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa mediante l'intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP), anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di innalzare la misura massima di garanzia del Fondo. Inoltre, demanda a norme di rango secondario il compito di disciplinare le condizioni di mantenimento della garanzia del Fondo nel caso di cessione dei mutui.

Il comma 373 dispone che la CDP può finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità. Inoltre amplia le

finalità dei predetti investimenti, introducendo la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese, anche per aggregazione, in Italia e all'estero.

**La RT** esclude che dalle disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Comma 374**

##### **(Reimpianto piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa)**

Il comma 374 incrementa di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 il Fondo per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio.

**La RT** illustra la disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Commi 375-377**

##### **(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno)**

Il comma 375 eleva nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, con decreto ministeriale da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere.

Il comma 376 istituisce, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020 e di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni a decorrere dal 2022.

Il comma 377 demanda ad apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.

**La RT** si limita ad illustrare le disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

#### **Comma 378**

##### **(Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno)**

Il comma 378, al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, riconosce a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che posseggono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi un contributo, nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, in forma di «voucher», per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi, nella misura fino al 50% dei costi effettivamente sostenuti e documentati. Le condizioni e le

modalità per l'accesso alle agevolazioni e il rispetto del limite di spesa sono definite con apposito decreto ministeriale.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo il contributo limitato allo stanziamento.

### **Commi 379-380 (Catasto frutticolo nazionale)**

Il comma 379 autorizza, al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovrapproduzione e di volatilità dei prezzi, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, e secondo criteri e modalità di realizzazione demandate ad apposito decreto ministeriale (comma 380).

**La RT** sottolinea l'importanza di procedere alla costituzione di un catasto frutticolo, in un contesto che vede le produzioni frutticole in Italia investire una superficie di circa 600.000 ettari, con una produzione lorda vendibile (PLV) di circa 7 miliardi di euro. Se si considera l'intero comparto ortofrutticolo, la PLV complessiva ammonta a circa 12 miliardi di euro rimarcando la sua valenza strategica in termini di valore della produzione e delle caratteristiche alimentari dei suoi prodotti. Lo stanziamento intende coprire le spese relative alla ricognizione a livello nazionale dei dati puntuali delle superfici frutticole, nonché l'ideazione e realizzazione di un sistema informativo comprendente un database relazionale e mappe interattive.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa corrente</b>									
Catasto produzioni frutticole	2	3		2	3		2	3	

**Al riguardo**, la RT si sofferma sull'importanza della norma ma non fornisce i dati alla base della stima dell'onere con riferimento alle attività di ricognizione e all'ideazione e realizzazione del sistema informativo. Si osserva inoltre che pur essendo la spesa classificata come in conto capitale, ne viene stimato un impatto identico su tutti i saldi, contrariamente a quanto avviene di solito per tale tipologia di spese.

## **Commi 381-383**

### **(Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari)**

Il dispositivo prevede al comma 381 l'autorizzazione all'assunzione di un numero massimo di n.57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020.

Al comma 382, la possibilità per il personale dell'ICQRF di poter richiedere talune indennità (di trasferta e speciale). Tale possibilità è, al momento, limitata esclusivamente al personale delle Forze armate di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.

Al comma 383, si prevede l'aggiunta di due commi all'art. 26 del D.Lgs. n. 231/2017, che individua l'ICQRF come Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste nel medesimo decreto e derivanti dalle violazioni delle disposizioni recate dal Reg. (UE) 1169/2011. I commi aggiuntivi prevedono, rispettivamente, che siano iscritte nell'apposito capitolo del Capo XVII dello Stato di previsione del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzioni e che le stesse siano poi riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Dicastero agricolo per essere destinate alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, la cui misura è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, non superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale<sup>232</sup>.

**La RT** aggiornata evidenzia che la disposizione al comma 381 autorizza il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo, nell'anno 2019, ad avviare procedure per il reclutamento di 57 unità di personale, così suddiviso: n. 5 dirigenti di II fascia, n. 40 funzionari (Area III/F1) e n. 12 assistenti (Area II/F2).

Il personale appartenente alla qualifica dirigenziale non generale unitamente ai funzionari appartenenti alla terza Area saranno assunti a decorrere dal 1° novembre 2019; mentre per gli assistenti della II Area, si prevede di procedere alle relative assunzioni nella seconda metà del mese di settembre del 2019. Ciò al fine della corretta imputazione contabile dell'onere sul bilancio dello Stato (rateo).

Nella tabella seguente, per le 57 unità da assumere, si riportano i dati relativi al calcolo: del costo unitario, del costo a regime e, per l'anno 2019, del costo di 2 mesi di servizio (per dirigenti e funzionari) e di 3,5 mesi di servizio (per assistenti)

---

<sup>232</sup> La relativa copertura è stata individuata a carico della riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo.

<i>Profilo/Qualifica</i>	<i>Costo unitario in base ai vigenti CCNL Area I e Funzioni Centrali</i>	<i>Unità da assumere</i>	<i>Costo a regime (dal 2020)</i>	<i>Costo mensile</i>	<i>Anno 2019 – Costo di 2 mesi di servizio per dirigenti e funzionari e di 3,5 mesi per assistenti</i>
<i>Dirigente II fascia</i>	<i>147.547,77</i>	<i>5</i>	<i>737.738,86</i>	<i>56.749,14</i>	<i>113.498,29</i>
<i>Funzionario Area III – F1</i>	<i>41.589,12</i>	<i>40</i>	<i>1.663.654,75</i>	<i>127.966,52</i>	<i>255.933,04</i>
<i>Assistente Area II - F2</i>	<i>36.124,14</i>	<i>12</i>	<i>433.489,72</i>	<i>33.345,36</i>	<i>116.708,77</i>
<i>totale</i>	<i>225.261,03</i>	<i>57</i>	<i>2.834.793,33</i>		<i>486.140,10</i>

Sul comma 382, certifica che la disposizione ivi prevista stabilisce il ripristino per il personale ispettivo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari dell'indennità di trasferta e delle altre indennità soppresse dall'articolo 1, comma 213, della legge 266/2005, modificando l'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Stima che l'onere complessivo ammonta ad euro 301.350, quantificato ipotizzando 410 unità di personale, 105 uscite medie annue pro-capite e 7 euro di indennità di missione media giornaliera stimata sulla base dell'indennità oraria spettante al personale inviato in missione, tenuto conto sia delle missioni di durata inferiore alle 8 ore che delle missioni di durata superiore alle 8 ore.

<b>Personale interessato</b>	<b>annuo</b>	<b>Numero di uscite medie annue</b>	<b>Indennità di missione giornaliera (Euro)</b>	<b>di media</b>	<b>TOTALE (Euro)</b>
410		105	7,00		301.350,00

Sul comma 383, afferma che la disposizione ivi prevista introduce i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 23.

Quanto al comma 3-bis afferma che ivi si definiscono le modalità di pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie, il quale deve essere effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti mediante versamento in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Con l'introduzione del comma 3-ter all'art. 26 del D.Lgs. n. 231/2017, ribadisce che ivi si prevede che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluite all'entrata del bilancio dello Stato siano riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, al fine di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione del medesimo Ispettorato.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze viene determinato l'ammontare delle risorse destinate annualmente all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa.

Tale ammontare non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire secondo la contrattazione integrativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie:

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind.Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co 381	s	c	0,5	2,9	2,9	0,5	2,9	2,9	0,5	2,9	2,9
Eff. Ind.	e	t/c	0	0	0	0,24	1,41	1,41	0,24	1,41	1,41
Co. 382	s	c	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Co. 382	s	c	0	0	0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 381, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito agli elementi considerati nel costo unitario annuo in relazione ai diversi contingenti oggetto di reclutamento, con cura di distinguere la componente retributiva riferita agli oneri fissi e continuativi da quella relativa al trattamento economico "accessorio".

In proposito, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote e parametri applicati.

Inoltre, andrebbe confermata la prudenzialità delle ipotesi relative all'espletamento delle procedure concorsuali e all'assunzione in servizio nel 2019 di sola parte dei contingenti assunzionali, da cui dipendete la parziale imputazione dell'onere nel medesimo anno, rispetto a quella integrale prevista dal 2020.

Sul comma 382, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito al grado di prudenzialità delle ipotesi assunte dalla RT nella quantificazione del relativo onere, e, in particolare, relativamente all'aliquota giornaliera ipotizzata del personale inviato in missione e dalla indennità oraria rapportata alle ore di assolvimento dell'incarico.

Sul comma 383, sembrerebbero utili indicazioni più precisi sulla portata applicativa delle norme, atteso che il comma 3-ter aggiunto all'articolo 26 del decreto legislativo n. 231/2017 prevede che le somme riassegnate per essere destinate alle spese di funzionamento nonché

all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, non possano eccedere il 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale.

### **Comma 384 (Sostegno all'apicoltura nazionale)**

Il comma 384 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale.

**La RT** illustra la disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 385-386 (Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico)**

Il comma 385 proroga per il 2019, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro per garantire il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Il comma 386, in relazione alla medesima finalità, incrementa per l'anno 2019 di 2,5 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016, previste per l'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro nel caso di misure di arresto temporaneo non obbligatorio. Lo stanziamento precedente alle modifiche era pari a 5 milioni di euro l'anno.

**La RT** illustra le disposizioni.

**Al riguardo**, si rileva che l'ammontare dello stanziamento garantisce la copertura di circa 370.000 giornate-uomo, a fronte di un numero di lavoratori imbarcati nell'anno, indipendentemente dalla durata del periodo di imbarco, pari a circa 29.000 unità<sup>233</sup> nel 2011 (con tendenza alla diminuzione). Stante la numerosità della platea, si ritiene congruo lo stanziamento, che è comunque correlato ad una misura disegnata in modo da determinare effetti finanziari nei limiti dello stanziamento stesso.

### **Commi 387-389 (Accise birra)**

I commi in esame modificano in più parti la vigente normativa in tema di accise sulla birra; in particolare, modificando l'articolo 1, comma 514 della legge n. 205 del 2017 l'accisa sulla birra viene ridotta da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato. Sono poi aggiunti i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 35 del D.Lgs. n. 504

---

<sup>233</sup> Dato desunto dall'Osservatorio economico delle strutture produttive della pesca marittima in Italia 2011 (IREPA onlus).



del 1995<sup>234</sup> per introdurre disposizioni specifiche per i birrifici artigianali minori<sup>235</sup>, ossia con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Il nuovo comma 3-*bis* specifica che il prodotto finito viene accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento invece che immediatamente a monte di tali operazioni; è tuttavia previsto che il depositario possa optare per le procedure ordinarie di accertamento. Per la birra prodotta in tali birrifici si applica l'aliquota di accisa ridotta del 40% rispetto all'aliquota ordinaria, così come modificata dal precedente comma. Il comma 3-*ter* specifica che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni relative ai birrifici artigianali minori con particolare riferimento alle procedure semplificate di accertamento e contabilizzazione. Viene infine specificato che la nuova disciplina sui birrifici minori si applichi a decorrere dall'emanazione delle disposizioni attuative suddette; dalla medesima data sono inoltre abrogate le vigenti norme sull'assetto dei depositi fiscali nei birrifici di minore dimensione, contenute nel comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012.

**La RT** rappresenta che le disposizioni in esame riducono l'attuale aliquota di accisa sulla birra da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e per grado plato. Al fine poi di agevolare i piccoli birrifici indipendenti di cui al comma 4-*bis*, art. 2 della legge 16 agosto 1962 n. 1354, le norme prevedono la riduzione del 40% dell'accisa per quelli con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri. Ai fini della stima delle modifiche assume il medesimo trattamento anche per le partite di birra provenienti da Paesi dell'UE, prodotte in piccoli birrifici indipendenti aventi analoghi quantitativi di produzione annui. Gli effetti finanziari di cassa vengono complessivamente stimati, considerando che la norma decorra dal 1° marzo 2019, nelle tabelle sottostanti:

(milioni di euro)

**Punto 1. BIRRA**

	2019	2020	2021	2022
ACCISE	-2,01	-2,41	-2,41	-2,41
IVA	-0,31	-0,37	-0,37	-0,37
IRES/IRPEF	0,00	0,19	0,14	0,12
IRAP	0,00	0,04	0,03	0,03
<b>TOTALE</b>	<b>-2,32</b>	<b>-2,55</b>	<b>-2,61</b>	<b>-2,63</b>

**Punto 2. MICROBIRIFICI**

	2019	2020	2021	2022
ACCISE	-7,99	-9,59	-9,59	-9,59
IVA	-1,23	-1,48	-1,48	-1,48
IRES/IRPEF	0,00	0,73	0,57	0,50
IRAP	0,00	0,18	0,13	0,12
<b>TOTALE</b>	<b>-9,22</b>	<b>-10,16</b>	<b>-10,37</b>	<b>-10,45</b>

<b>Totale provvedimento</b>	<b>-11,54</b>	<b>-12,71</b>	<b>-12,98</b>	<b>-13,08</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Al riguardo** si osserva che la stima della riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra di un centesimo per ettolitro e per grado plato risulta in linea con la RT associata alla

<sup>234</sup> Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

<sup>235</sup> Di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

precedente riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra disposta dall'articolo 1, comma 514 della ricordata legge n. 205 del 2017<sup>236</sup>.

Tuttavia, in merito alla quantificazione presentata in RT - che nelle 2 tabelle riepilogative riportate distingue tra effetti di riduzione dell'accisa della Birra ed effetti dell'agevolazione prevista per i microbirrifici (per i quali opera una riduzione del 40% dell'aliquota di accisa) - si evidenzia che l'onere ipotizzato per l'anno 2019 e dovuto alle riduzioni in parola, sembra essere stimato in entrambi i casi su un periodo parziale dell'anno (precisamente 10 mesi).

Sul punto si osserva che, se appare condivisibile per il 2019 una stima effettuata tenendo conto una parte dell'anno (10 mesi in quanto il decreto sarà adottato entro il 28 febbraio 2019) per la determinazione del minor gettito derivante dalla riduzione di accisa in favore dei birrifici artigianali - in quanto la relativa disposizione entrerà in vigore al momento in cui sarà emanato il decreto ministeriale attuativo (28 febbraio 2019) - non altrettanto può dirsi per la riduzione di accisa a 2,99 euro per ettolitro e grado plato in quanto per essa la disposizione è operante dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2019. Pertanto sarebbero opportuni chiarimenti al fine di evitare la sottostima dell'onere associato alla riduzione a 2,99 per ettolitro e grado plato per l'anno 2019.

Con riferimento invece alla disposizione sui birrifici artigianali si rappresenta che la RT non consente di verificare positivamente la stima per mancanza di dati ed informazioni riferiti: al numero di potenziali beneficiari, alla quantità di birra artigianale prodotta in Italia ed alla quantità di birra proveniente da paesi dell'UE (per essi è stato assunto il medesimo trattamento a favore di piccoli birrifici indipendenti aventi analoghi quantitativi di produzione annui), alla base imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP ed alle relative aliquote marginali di imposta.

In considerazione di quanto sopra osservato, in assenza di altri elementi informativi, non è possibile riscontrare la relativa stima.

### **Commi 390-401 (Bonus occupazionale giovani eccellenze)**

I commi 390 e 391 riconoscono ai datori di lavoro privati che nel corso del 2019 assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato cittadini laureati, o che hanno conseguito dottorati di ricerca, in possesso di specifici requisiti di eccellenza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tra i requisiti è prevista la cittadinanza, il conseguimento della laurea tra il 2018 e il primo semestre del 2019 e un'età inferiore ai trenta anni oppure il conseguimento del dottorato nello stesso periodo e un'età inferiore ai trentaquattro anni.

Il comma 392 riconosce l'esonero anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

Il comma 393 riconosce l'esonero anche in caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

Il comma 394 esclude la concessione del beneficio in relazione ai rapporti di lavoro domestici e in favore di datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'assunzione.

---

<sup>236</sup> In quella sede la riduzione di due centesimi per ettolitro e per grado plato di accisa sulla birra aveva determinato una perdita di gettito di circa 5 mln di euro.

Il comma 395 dispone la revoca e la restituzione del beneficio nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il lavoratore assunto o un altro lavoratore inquadrato nella medesima mansione nei 24 mesi successivi all'assunzione.

Il comma 396 prevede la ripartizione del *bonus* fra i datori di lavoro che, nel corso del 2019, procedano a due (o più) assunzioni di un medesimo lavoratore.

Il comma 397 consente il cumulo dell'esonero in esame con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

Il comma 398 rinvia ad un'apposita circolare dell'INPS la definizione delle modalità di fruizione dell'esonero.

Il comma 399 stabilisce che al fine di ottenere l'esonero si applicano procedure, modalità e controlli previsti dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia, del 23 ottobre 2013. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha previsto un contributo tramite credito di imposta per le assunzioni di profili altamente qualificati.

Il comma 400 stabilisce che gli incentivi di cui alla presente norma sono fruiti nel rispetto delle normative sugli aiuti in regime "*de minimis*".

Il comma 401 dispone che gli oneri relativi agli interventi in esame sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei Fondi del PON SPAO, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi in esame. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** riferita al testo iniziale, riporta, ai fini della stima degli oneri, i dati degli studenti ottenuti dall'anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:

- laureati in corso con 110 e lode, con età inferiore ai 30 anni (da gennaio 2017 a giugno 2018): n. 43.143;
- dottori di ricerca anni 2017 e 2018, con età inferiore ai 35 anni (da gennaio 2017 fino a giugno 2018) - Università statali e non statali, incluse università telematiche n. 14.595.

La disposizione prevede l'utilizzo di risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che corrisponderanno a circa 6.000 assunzioni, nell'ipotesi che per ogni assunzione venga fruito il beneficio massimo di euro 8.000.

**Al riguardo**, si osserva che la quantificazione dell'onere dovrebbe in realtà implicare un numero di assunzioni maggiore di quello indicato nella RT, atteso che il beneficio è comunque limitato ad un anno dalla data dell'assunzione. Fra l'altro, assumendo una distribuzione lineare nel corso del 2019 delle assunzioni in questione, la ripartizione delle risorse fra il 2019 e il 2020 non sarebbe corretta.

Comunque, si osserva che la RT individua una platea di soggetti potenzialmente interessati pari a circa 57.750 unità, mentre le risorse stanziare consentirebbero di coprire non più di 9.000 assunzioni (tenendo conto dei rilievi formulati all'inizio della presente

analisi e distribuendo diversamente le risorse), elevabili a circa 12.000 se si considerano anche gli effetti di maggior gettito tributario conseguenti ai minori contributi, che ovviamente riducono l'onere unitario per la finanza pubblica rispetto agli 8.000 euro di esonero contributivo.

Atteso che non si può escludere il verificarsi di assunzioni eccedenti rispetto alla platea che può essere effettivamente garantita con le somme stanziare, si sottolinea che non viene espressamente prevista una procedura di monitoraggio da parte dell'INPS, ente gestore dei contributi previdenziali. Inoltre, mentre il comma 390 sembra configurare l'accesso all'esonero come un diritto soggettivo in presenza dei requisiti previsti, si osserva che il tenore letterale della clausola di copertura sembra far riferimento ad un limite non già con riferimento all'onere *tout court*, bensì alla quota di esso che può essere posta a carico del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO).

La questione necessita di un chiarimento.

Andrebbero inoltre valutati i possibili risparmi derivanti dal cumulo del *bonus* in esame con l'altro *bonus* previsto dalla presente legge per le assunzioni nel Mezzogiorno. Infatti, è ipotizzabile che una quota consistente dei soggetti assunti nel Mezzogiorno e in possesso dei requisiti di eccellenza qui previsti non cumuli integralmente i due esoneri contributivi in quanto riceverà una retribuzione con contributi a carico del datore di lavoro inferiore al tetto massimo cumulato (16.000 euro di esonero contributivo).

Infine, si osserva che il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto le disposizioni appaiono configurarsi come finalizzazioni nell'ambito di risorse già stanziare. Sul punto appare necessario acquisire conferma dal Governo che il profilo di spesa per gli interventi in esame sia conforme a quello già scontato nelle previsioni tendenziali con riguardo alle medesime risorse.

### **Commi 402-403**

#### **(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)**

La norma prevede che le disposizioni del Testo unico non si applichino, a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione, alle società controllate da società quotate in borsa. Rispetto al testo attuale sembra estendere l'applicazione del Testo unico alle società partecipate ma non controllate da società quotate.

Inoltre, viene modificato l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 concernente la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la possibilità di non procedere più, fino al 31 dicembre 2021, alla liquidazione delle proprie partecipazioni societarie, a condizione che le società in esame abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

**La RT**, con riferimento all'applicazione del Testo unico, afferma che la disposizione è volta a modificare l'ambito di applicazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, prevedendo che siano escluse dalla disciplina complessiva definita dal decreto legislativo n.175 del 2016, salvo ove espressamente previsto, le società quotate e le relative

controllate. A legislazione vigente, tale esclusione riguarda le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che alle misure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste dal testo unico non erano associati risparmi di spesa.

Analogamente, la RT, relativamente alla revisione straordinaria delle partecipazioni, afferma che dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che alle disposizioni di cui si prevede la non applicazione, non erano associati risparmi di spesa.

**Al riguardo**, si segnala che la RT allegata alla legge delega n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pur non associando risparmi di spesa alla disposizione in esame, affermava che dalla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche erano attesi risparmi non quantificabili e da accertare a consuntivo. Alla luce di tale considerazione, andrebbe chiarito se eventuali risparmi sono stati scontati sui tendenziali dei saldi di finanza pubblica, considerato anche che in base all'articolo 24 del testo modificato entro il 30 settembre 2018 le partecipazioni dovevano essere alienate.

#### **Commi 404-406**

#### **(Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)**

Il comma 404 prevede la costituzione di *equipe* formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati docenti che possono essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche. Inoltre, dispone che le risorse stanziare per consentire alle scuole di attuare azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) sono ripartite sulla base di procedure selettive. Le *equipe* formative territoriali – di cui si prevede la costituzione per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 – sono formate da un massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 405 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dalla misura, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa inerente al finanziamento delle attività volte al potenziamento delle competenze digitali degli studenti di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Legge su "La buona scuola"), laddove sono già previsti 30 milioni annui a decorrere dal 2016.

Il comma 406 dispone che le risorse di cui allo stesso art. 1, co. 62, della L. 107/2015 sono ripartite tra le scuole sulla base di procedure selettive. Allo scopo, si novella la disposizione citata che, invece, prevede che le risorse in questione sono ripartite in base ai criteri del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

**La RT** aggiornata evidenzia che la norma implica l'esonero di un numero massimo di 120 docenti in ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.

Ciascun esonero comporta la nomina di un supplente sino al termine delle attività didattiche.

Supponendo, prudenzialmente, che ad essere esonerati siano docenti della scuola secondaria di secondo grado, caratterizzati dal maggior stipendio, e considerando che lo stipendio di un supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari a euro 29.918,91, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e incluso l'elemento perequativo, in caso venga prorogato da altra disposizione della presente legge, ne segue che:

- l'onere conseguente alla stipula di 120 contratti di supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari, al massimo, a 3,60 milioni per anno scolastico, riferiti per 4/10mi al periodo settembre-dicembre e per i rimanenti 6/10mi al periodo gennaio-giugno;
- l'onere che si verificherà nell'anno 2019 è pari a 1,44 milioni;
- l'onere che si verificherà nell'anno 2020 è pari a 3,60 milioni;
- l'onere che si verificherà nell'anno 2021 è pari a 2,16 milioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 404 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano nazionale della scuola digitale, per la quota iscritta in bilancio in parte corrente.

L'autorizzazione è capiente, essendo iscritta per 14 milioni di euro l'anno, non gravati da obbligazioni pregresse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti e in conto maggiori entrate da effetti indotti.

*(milioni di euro)*

			SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.404	s	c	1,44	3,60	2,16	1,44	3,60	2,16	1,44	3,60	2,16
Co.404	e	t/c	0	0	0	0,7	1,75	1,05	0,7	1,75	1,05
Co.406	s	c	-1,44	-3,60	-2,16	-1,44	-3,60	-2,16	-1,44	-3,60	-2,16

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### **Commi 407-408 (Incremento del tempo pieno nella scuola primaria)**

La norma, inserita in prima lettura, incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa. Le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge<sup>237</sup>.

**La RT** aggiornata riferisce che al fine di incrementare il tempo pieno nella scuola primaria, la disposizione eleva il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola

<sup>237</sup> Di conseguenza, a fini di copertura, la norma modifica la dotazione del fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 658.

primaria. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le relative modalità.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione comporta il seguente incremento del citato limite di spesa: 23,27 milioni di euro per l'anno 2019, 71,23 milioni di euro nel 2020, 77,08 milioni di euro nel 2021, 74,25 milioni di euro nel 2022, 74,58 milioni di euro nel 2023, 75,45 milioni di euro nel 2024, 76,41 milioni di euro nel 2025, 78,07 milioni di euro nel 2026, 80,41 milioni di euro nel 2027 e 81,10 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Al fine della determinazione dell'onere si è tenuto conto dell'anzianità di servizio pregressa dei docenti che prevedibilmente saranno assunti a copertura dei nuovi posti.

A norma dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018, le 2.000 assunzioni di docenti saranno disposte per massimo il 50% mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e per la parte rimanente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi nel 2016 nonché, in subordine, del concorso non selettivo riservato al personale abilitato, bandito nel 2018.

Poiché l'anzianità di servizio dei docenti ancora iscritti nelle GAE è superiore a quella dei vincitori di concorso, si ritiene, a fini prudenziali, di stimare gli oneri utilizzando, per tutte le assunzioni derivanti dall'articolo di cui trattasi, l'anzianità di servizio degli iscritti nelle predette GAE.

Ciascun iscritto ha diritto a un punteggio dato dalla sommatoria di quello riconosciuto per il servizio e di quello per i titoli professionali e di studio.

Il primo caso esaminato è quello dei posti della scuola primaria.

Sommando i punteggi di servizio riconosciuti a ciascun iscritto, aggiornati per tener conto del servizio risultante sino ad agosto 2018, si ricava che i 1.000 docenti (= 2.000 x 50%) col maggior punteggio di servizio, si distribuiscono come segue:

Anni di servizio	Percentuale	Anni di servizio	Percentuale
0		12	0.15%
1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7	17.05%	19	
8	41.90%	20	
9	17.10%	21	
10	10.00%	22	
11	13.80%	23 e ss,	

La distribuzione dei primi 1.000 docenti iscritti nelle GAE, ordinati in funzione del punteggio di servizio, costituisce una prudenziale sovrastima dell'anzianità di tutti i 2.000 docenti che si prevede di assumere nella scuola primaria, per i seguenti motivi:

- almeno 1.000 docenti saranno assunti dalle graduatorie di concorso, anziché dalle GAE, e sono caratterizzati da un'anzianità inferiore ai primi in graduatoria nelle GAE;
- soggetti con una anzianità inferiore, ma con un punteggio complessivo superiore in ragione dei titoli posseduti, potrebbero occupare posizioni di graduatoria utili ad essere assunti;
- la circostanza che le GAE siano provinciali comporta che non tutti i primi 1.000 saranno assunti, poiché sono concentrati nelle province del sud del Paese. Capiterà, dunque, che nelle province del nord del Paese saranno assunti soggetti con una anzianità e un punteggio inferiori.

Si rappresenta, inoltre, che molti dei soggetti iscritti nelle GAE, tra quelli con maggior punteggio, sono diplomati magistrali entro il 2001/2002, che con ogni probabilità non saranno assunti mediante scorrimento delle predette graduatorie, in quanto è presumibile che prima di settembre 2019 intervenga una sentenza di merito che ne decreterà l'esclusione, in aderenza ai principi giuridici espressi dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria che ha condotto alla sentenza n. 11 del 2017. Tuttavia, gli stessi soggetti verranno, a quel punto, assunti mediante scorrimento della graduatoria che sarà costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 87 del 2018.

Sulla base della tabella precedente, si ricava dunque che i neo-assunti a settembre 2019 nella scuola primaria si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità previste dal CCNL 19 aprile 2018 del comparto Istruzione e ricerca, sezione scuola, nell'arco dei dieci anni successivi all'immissione in ruolo:

tab. a	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	100.0%	17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
9-14		83.0%	100.0%	99.9%	86.1%	76.1%	59.0%	17.1%	0.0%	0.0%
15-20				0.2%	14.0%	24.0%	41.1%	83.0%	100.0%	99.9%
21-27										0.2%
28-34										
35-∞										

N.B. Nell'anno scolastico 2019/2020 tutti i nuovi assunti, giacché tali, saranno collocati nella classe iniziale

La precedente tabella è stata predisposta nell'ipotesi che nessuno dei nuovi assunti vada in pensione nell'arco di dieci anni. Ciascuno dei futuri pensionati sarà sostituito da un nuovo immesso in ruolo che partirà da classi di anzianità inferiori rispetto a quelle oggetto delle prime assunzioni.

Si è scelto prudenzialmente di non tener conto delle cessazioni future, cosa che comporta anche in questo caso, per le ragioni anzidette, una sovrastima della distribuzione del personale tra le classi di anzianità e dunque una sovrastima degli oneri conseguenti alle programmate immissioni in ruolo.



Sulla base della tabella sopra riportata, si ricava quindi la seguente distribuzione, nel tempo, dei 2.000 nuovi assunti alla scuola dell'infanzia e primaria:

tab. b	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	2,000	341								
9-14		1,659	2,000	1,997	1,721	1,521	1,179	341		
15-20				3	279	479	821	1,659	2,000	1,997
21-27										3
28-34										
35-∞										

Al fine di determinare l'effetto delle assunzioni in ruolo sulla spesa per stipendi del personale a tempo indeterminato, occorre tener conto dei seguenti fattori di spesa:

- stipendio corrispondente alla classe di anzianità economica interessata, inclusa la tredicesima, la retribuzione professionale docenti e l'elemento perequativo, confermato a regime da altra disposizione della presente legge;
- arretrati per ricostruzione di carriera (corrisposti una tantum nel mese di settembre 2020, al termine del periodo di prova).
- a queste voci di spesa si somma poi anche l'onere per l'attribuzione della carta elettronica del docente.

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo:

tab. c	infanzia e prim.
0-8	33.407,70
9-14	36.625,03
15-20	40.099,20
21-27	42.857,12
28-34	46.562,66
35-∞	48.642,51

Ne consegue che le previste assunzioni nella scuola primaria comporteranno la seguente spesa, al netto degli arretrati per ricostruzione di carriera (milioni di euro):

tab. d	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	66.82	11.39								
9-14		60.76	73.25	73.14	63.03	55.71	43.18	12.49		
15-20				0.12	11.19	19.21	32.92	66.52	80.20	80.08
21-27										0.13
28-34										
35-∞										

A questa somma si aggiunge quanto occorre per le ricostruzioni di carriera. Si tratta di una somma da riconoscere una-tantum a ciascun neo-assunto, al termine del periodo di prova da erogare tra il 2020 e 2021.

La somma pro-capite da riconoscere è pari alla differenza tra la retribuzione percepita a settembre 2020 e quella propria della classe di anzianità iniziale:

tab. e	infanzia e prim.
0-8	—
9-14	3.217,34
15-20	6.691,50
21-27	9.449,42
28-34	13.154,96
35-∞	15.234,81

Quindi, tenuto conto dei dati esposti nelle precedenti tabelle per l'anno scolastico 2020/2021, la spesa per le ricostruzioni di carriera, giuridicamente dovuta a settembre 2020 e da erogare tra il 2020 e 2021, sarà pari a (milioni di euro):

tab. f	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
primaria		1,77	3,56							

L'istituzione di 2.000 nuovi posti nell'organico di diritto comporterà anche un'ulteriore maggiore spesa, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, pari ad euro 500 per ciascun posto, per la necessità di corrispondere ai docenti che li ricopriranno la carta elettronica per l'autoformazione.

Si tratta di una maggiore spesa per acquisto di beni e servizi pari a (milioni di euro per esercizio finanziario):

Tab. g	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sommando gli oneri di cui alle tabelle G e H si ottiene l'incremento di spesa, sui capitoli del personale a tempo indeterminato, che consegnerà all'istituzione di 2.000 nuovi posti nell'organico di diritto e alla conseguente immissione in ruolo di altrettanti docenti (milioni di euro):

Tab. h	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SNF	23.27	71.37	77.08	74.25	74.58	75.45	76.31	78.07	80.41	81.20

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co. 407-408	s	s	23,28	71,37	77,08	23,28	71,37	77,08	23,28	71,37	77,08

**Al riguardo**, tenuto conto dei dati forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

**Comma 409**  
**(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)**

La norma incrementa di 400 posti dall'a.s. 2019/2020 l'organico del personale docente dei licei musicali. In tal modo, intende superare le criticità emerse in sede giurisdizionale in merito ai criteri di determinazione degli organici per l'insegnamento dello strumento musicale. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 4,85 mln per il 2019, € 18,16 mln per il 2020, € 23,56 mln per il 2021, € 19,96 mln annui per gli anni dal 2022 al 2025, € 20,49 mln per il 2026 ed € 21,56 mln annui dal 2027.

**La RT** aggiornata conferma che per ciascuno dei n.400 posti in più nell'organico dei docenti dei licei musicali è incrementato corrispondentemente la previsione di spesa per il personale a tempo indeterminato.

I docenti in questione sono caratterizzati da anzianità più elevate rispetto agli altri neo-assunti, trattandosi, in molti casi, di docenti utilizzati da anni presso i licei in questione. In via prudenziale, si stima che possano accedere, al termine del periodo di prova, alla classe di anzianità da 21 a 27 anni.

Pertanto, nel tempo si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità:

TAB. A	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	400									
9-14										
15-20										
21-27		400	400	400	400	400	400			
28-34								400	400	400
35-∞										

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo confermato da altra disposizione della presente legge:

TAB. B	SECONDARIA II GRADO
0-8	35.902,69
9-14	40.596,54
15-20	44.808,27
21-27	49.398,34
28-34	53.409,70
35-∞	55.820,28

Ciò corrisponde alla seguente spesa, per anno scolastico:

*(milioni di euro):*

TAB. C	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	14,36									
9-14										
15-20										
21-27		19,76	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76			
28-34								21,36	21,36	21,36
35-∞										

A detta spesa, si somma quella per gli arretrati conseguenti alla ricostruzione di carriera, pari a  $400 \times 13.495,65 = 5,40$  milioni nel solo anno 2020, nonché quella per la corresponsione della carta del docente, pari a 0,20 milioni a decorrere dal 2019.

In totale, la spesa è pari a:

TAB. D	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SNF	4,85	18,16	23,56	19,96	19,96	19,96	19,96	20,49	21,56	21,56

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti e in conto maggiori entrate da effetti indotti.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.409	s	c	4,79	21,56	19,76	4,79	21,56	19,76	4,79	21,56	19,76
Co.409	e	t/c	0	0	0	2,32	10,46	9,58	2,32	10,46	9,58
Co.409	s	c	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Al riguardo**, sul piano tecnico-contabile, in merito al parziale disallineamento fra gli oneri quantificati dalla norma e dalla RT, da un lato, e quelli rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che evidenzia una sottostima, rispetto alla RT e alla norma, degli oneri annui nel triennio di riferimento, prendendo atto del chiarimento fornito sul punto nel corso dell'esame in prima lettura<sup>238</sup>, non ci sono osservazioni.

Parimenti, in merito alla correttezza della quantificazione degli oneri relativi alla ricostruzione della carriera per l'anno scolastico 2020/2021, e alla rappresentazione degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce della conferma acquisita nel corso dell'esame in prima lettura<sup>239</sup>, nulla da osservare.

### Comma 410 (FISPE)

Il comma 410 incrementa di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

**La RT** illustra la disposizione.

<sup>238</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "non vi sono disallineamenti tra la norma, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in quanto occorre tener conto anche della voce "Card docenti licei musicali" che spetta ai docenti immessi in ruolo, ottenendo, pertanto, l'onere individuato in norma e quantificato in RT.".Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 11.

<sup>239</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "solo anno 2020" deve intendersi "solo anno scolastico 2020/2021" nella considerazione che i relativi effetti finanziari sono ascrivibili per 4/12 nel corso del 2020 e per 8/12 nel corso del 2021".Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 11.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 411-412 (Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile)**

La norma stanZIA 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 per l'istituzione del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con sede a Taranto<sup>240</sup>.

È stabilito che Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolga compiti di vigilanza sull'Istituto.

**La RT** aggiornata evidenzia che la norma prevede che per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione di diritto privato denominata "Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile", vengono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.411	s	c	3	3	3	3	3	3	3	3	3

**Al riguardo**, posto che viene istituito un nuovo ente ma con risorse solo per un triennio, si evidenzia che ciò determinerà l'esigenza di reperire nuove risorse alla scadenza del triennio salvo che l'ente non sia in grado di sostenersi tramite entrate proprie.

### **Commi 413-415 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche)**

Il comma 413 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

Il comma 414 prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avvenga mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi dal 619 al 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

Il comma 415 dispone infine che la graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1 commi dal 619 al 621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2.

<sup>240</sup> Il relativo onere viene posto a carico di una riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 658.

**La RT** aggiornata conferma che la norma ha l'obiettivo di rimediare ad una situazione di difficoltà venutasi a determinare in attuazione dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018).

Conferma poi che la predetta legge stanziava 16,20 milioni di euro a regime per l'assunzione in ruolo di personale già titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le scuole, per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici.

In attuazione della legge, è stata formata una graduatoria con n. 789 posizioni, e sono stati assunti n. 779 assistenti (10 ex co.co.co., infatti, sono stati nel frattempo collocati a riposo per raggiunti limiti di età).

I 779 assistenti sono stati assunti a tempo parziale al 50%, con una spesa pro-capite, tenendo conto dell'inserimento nella prima classe di anzianità e del consolidamento a regime dell'elemento perequativo, nel caso fosse previsto da altra disposizione della presente legge, di  $27.702,85 \times 50\% = 13.851,42$  euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Si tratta, dunque, di una spesa di 10,79 milioni annui, inferiore allo stanziamento di 16,20 milioni annui.

Col tempo, la spesa aumenterà per il maturare di una maggiore anzianità di servizio corrispondente alla classe di anzianità da 15 a 20 anni per raggiungere al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nel caso di un assistente con 15-20 anni di servizio, al 50% di part-time, una retribuzione pari a 16.119,47 euro, corrispondenti a una spesa complessiva non superiore a 12,56 milioni a regime inferiore allo stanziamento disponibile di euro 16,21 milioni.

Perciò, si propone di utilizzare la quota residua dello stanziamento, per ottenere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti ex co.co.co. La trasformazione avverrà in favore dei soggetti posizionati nelle prime posizioni della graduatoria utilizzata per assumerli.

Si stima che le risorse disponibili, pari ad almeno a  $16,21 - 12,56 = 3,65$  milioni, siano sufficienti a portare a tempo pieno almeno 226 assistenti ( $= 3,65 \text{ mln} / 16.119,47$ ).

Conseguentemente, la RT certifica che ai fini della trasformazione dal tempo parziale a tempo pieno è possibile incrementare la dotazione organica del personale amministrativo, nei limiti dello stanziamento originariamente disponibile.

L'incremento della dotazione, nell'ipotesi sopra riportata, sarebbe pari ai posti in più occorrenti per portare 226 assistenti dal tempo parziale al 50% sino al tempo pieno. Poiché gli assistenti in questione occupano, oggi, mezzo posto, e ne occuperanno uno intero a seguito dell'entrata in vigore della norma, occorrono  $226/2 = 113$  posti in più.

**Al riguardo**, posto che la trasformazione da tempo parziale (al 50 per cento) a tempo pieno dei rapporti di lavoro del personale ex co.co.co. stabilizzato presso le istituzioni scolastiche avverrà nell'ambito di un limite di spesa e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Poi, in merito al fatto che la norma prevede anche l'incremento della dotazione organica del personale con qualifica di assistente amministrativo e tecnico, per un numero di posti corrispondenti solo a quelli trasformati da *part-time* a tempo pieno, quantificato dalla RT in n.113 unità<sup>241</sup>, non ci sono osservazioni.

**Comma 416**  
**(Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM)**

La norma dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2019, al fine di consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA).

**La RT** aggiornata evidenzia che la disposizione incrementa il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti. Tale integrazione è destinata a dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.416	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**Al riguardo**, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta in forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

**Commi 417-419**  
**(Interventi a valere sul Fondo Kyoto)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede la modifica degli interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra finanziati con l'utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto.

<sup>241</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato, nel corso dell'esame in prima lettura, che: "l'incremento di n. 113 posti non può intendersi ricompreso nella dotazione organica previgente, all'interno della quale erano inclusi solo i posti interi accantonati, in corrispondenza dei quali le attività erano state esternalizzate con contratti a tempo parziale. Essendo ora state nuovamente internalizzate le medesime attività ed essendo state utilizzate solo una parte delle risorse stanziare, la quota di contratti corrispondente ai posti trasformati a tempo pieno non determina maggiori oneri rispetto alle risorse previste originariamente dall'art. 1, comma 619, della Legge n. 205/17.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 11.

In particolare, nell'ambito delle misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici pubblici scolastici e universitari pubblici, disciplinate dall'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014, si estendono i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti degli edifici scolastici e universitari pubblici, anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all'incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell'energia. Si allarga inoltre la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica e per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

Inoltre, relativamente alle misure rivolte allo sviluppo di progetti per la green economy disciplinate dall'art. 57 del decreto-legge n. 83 del 2012, si estende la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici, oltre che ai soggetti privati, che effettuano interventi e attività nei settori specificati; si sopprime la condizione riguardante le assunzioni giovanili nel settore della green economy, finalizzata ad ottenere i finanziamenti agevolati per i progetti di investimento; si allarga anche ai soggetti pubblici l'applicazione delle agevolazioni finanziarie previste per gli altri soggetti indicati.

**La RT** afferma che la misura non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica specificando che le modifiche apportate si limitano ad estendere le tipologie di interventi e la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo Kyoto, ferma restando la dotazione finanziaria del Fondo stesso (circa 635 milioni di euro). La RT evidenzia poi che la realizzazione di interventi di efficienza determina una riduzione degli oneri per consumi energetici a carico dei soggetti pubblici.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 420**

#### **(Stanziamiento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC)**

Il dispositivo incrementa gli stanziamenti del Fondo risorse decentrate relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per un importo complessivo di 10 milioni di euro annui dal 2020, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente<sup>242</sup>. Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, il Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2004), viene ridotto di 10 milioni di euro dal 2020, passando da uno stanziamento di 400 milioni di euro ad uno stanziamento di 390 milioni di euro.

**La RT** aggiornata evidenzia solo che la disposizione prevede un incremento 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del

---

<sup>242</sup> L'articolo 40, comma 4-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 75/2017), ha demandato alla contrattazione collettiva il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In relazione a ciò, l'articolo 76 del CCNL per il personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018 (vigenza triennio 2016-2018) ha costituito il Fondo risorse decentrate è stato costituito per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire in un unico Fondo (a decorrere dal 2018) in un unico importo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, negli importi determinati per il 2017, come certificati dagli organi di controllo interno ai quali è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (cioè, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali di bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Il Fondo è incrementato stabilmente da specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale.



CCNL normativo 2016 – 2018, in deroga alle norme di contenimento della spesa per il trattamento accessorio vigenti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.420	s	c	0	10	10	0	10	10	0	10	10

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 421 (Fondo per l'attuazione del programma di Governo)**

Il comma 421 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa corrente</b>									
Fondo programma di governo	130,3	1,3	107,2	130,3	1,3	107,2	130,3	1,3	107,2

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 422 (Contratto di programma RFI)**

Il comma 422 prevede che, in sede di aggiornamento del contratto di programma RFI 2017-2021 – parte investimenti, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente Contratto, nel limite di 100 milioni di euro annui per il 2019 e il 2020, sia destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale.

**La RT** esclude che il comma determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, potendosi anzi rinvenire nella disposizione, in grado di attivare finanziamenti europei aggiuntivi rispetto a risorse nazionali comunque destinate alla spesa, una portata potenzialmente virtuosa per la finanza pubblica.

### Comma 423

#### (Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume)

La norma riconosce un contributo di 100.000 euro annui per ciascuno anno dal 2019 al 2021 in favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Museo della civiltà Fiumano-Dalmata e Archivio museo storico di Fiume > sp. corrente	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### Commi 424-425

#### (Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma modifica l'art. 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente alla gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). In particolare, si prevede che:

- un quantitativo di pneumatici pari in peso a 100 equivale a un quantitativo di PFU in peso a 95, ai fini dell'applicazione dell'obbligo attualmente previsto per i produttori e importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Viene conseguentemente abrogato il comma 4 dell'art. 9 del regolamento per gli pneumatici fuori uso di cui al D.M. Ambiente n. 82/2011, che prevede attualmente che una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivalga ad una quantità di PFU pari in peso a 90;
- i produttori e gli importatori di pneumatici, anche in forma associata, devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di PFU o per la riduzione del contributo.

**La RT** afferma che la disposizione ha l'obiettivo di risolvere l'emergenza ambientale e sanitaria legata alle giacenze di PFU sul territorio nazionale, giacenze che possono rappresentare un serio rischio per la salute e l'ambiente in caso di incendio.

La norma, modificando l'articolo 228 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera a), pone l'obbligo in capo a produttori e importatori di gestire un quantitativo di PFU maggiore rispetto a quello attualmente loro imposto, prevedendo che un quantitativo di pneumatici pari a un peso di 100 equivalga a un quantitativo di PFU in peso pari a 95.

La riduzione della percentuale di 'sfrido' consentirebbe di ridurre immediatamente la percentuale di PFU non ritirati, e ai maggiori costi di gestione gli operatori devono

provvedere con il contributo ambientale che deve essere determinato ‘in misura necessaria’ a far fronte ai costi.

Al contempo, alla lettera b), con la modifica del comma 3-*bis* del menzionato articolo 228, la norma persegue l’obiettivo di impedire la patrimonializzazione degli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, che non risulta ammissibile in ragione della natura pubblicistica dei proventi derivanti dal contributo ambientale e del vincolo “finalistico” che grava sui medesimi, dovendo, gli stessi, essere utilizzati per la riduzione del contributo ambientale.

Secondo la RT, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, alla lettera a), si interviene sugli obblighi di produttori e importatori circa la gestione dei PFU; i maggiori costi associati saranno coperti con il contributo ambientale ovvero con gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, senza effetti sulla finanza pubblica. Con la modifica di cui alla lettera b), si disciplina l’utilizzo degli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, prevedendone la destinazione ai fini della riduzione del contributo stesso ovvero per la gestione dei PFU, con il vincolo temporale dei due esercizi finanziari successivi, senza determinare effetti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 426-428**

#### **(Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi)**

Il dispositivo incrementa di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, il Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002), al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno (comma 426).

Nel contempo, si dispone la confluenza in tale fondo - a decorrere dal 2019 - del Fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dalla L. 289/2002, art. 3, comma 151, con una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, di 100 milioni di euro (comma 427).

Il comma 3 reca la relativa autorizzazione di spesa (comma 428).

**La RT** aggiornata ribadisce che la disposizione incrementa, a decorrere dall’anno 2019, il fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n.289, per un importo pari a 15 milioni di euro annui. Prevede, inoltre, che a decorrere dall’anno 2019, il fondo di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, confluisca nel fondo di cui al periodo precedente.

**Al riguardo**, trattandosi di una autorizzazione di spesa formulata come limite massimo, non ci sono osservazioni.

## **Commi 429-432 (Scuole Belle)**

I commi in rubrica, novellati e integrati in prima lettura, stabiliscono, in particolare, che, dal 1° gennaio 2020, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico. A tal fine, dispone la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia già impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi a decorrere dal 1999, previo superamento di una procedura selettiva.

Si autorizza, inoltre, una spesa di € 10 mln annui dal 2020, da destinare all'acquisto dei materiali di pulizia.

Il comma 429 novella il comma 4 dell'articolo 64 che aveva incrementato il limite di spesa previsto dall'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 per consentire la prosecuzione dell'acquisto dei servizi esternalizzati di pulizia fino al 30 giugno 2019. L'incremento passa da € 96 mln a € 190 mln (mentre il disegno di legge originario autorizzava anche un incremento di spesa di € 194 mln per il 2020 e di € 100 mln per il 2021). Infatti, parallelamente si dispone che il ricorso ai servizi esternalizzati termini con il 31 dicembre 2019.

Infine, il comma 432 incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di € 184 mln nel 2020 e di € 90 mln nel 2021.

**La RT** aggiornata riferisce sul comma 429 che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari, necessari alle istituzioni scolastiche ed educative statali, passarono dalla competenza dei comuni a quella dello Stato.

Ciò comportò, conseguentemente, il passaggio alle dipendenze dello Stato dei collaboratori scolastici sino allora dipendenti dei Comuni. Alcuni Comuni erogavano i servizi attraverso contratti con imprese di pulizia, oppure mediante l'impiego di soggetti titolari di progetti di lavoro socialmente utile.

In questi casi, lo Stato subentrò nei contratti e ne stipulò di nuovi con imprese che stabilizzarono, assumendolo, il personale ex LSU.

Sui commi 430-432, riferisce che le disposizioni prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

Al fine di valutare l'onere di tali assunzioni, occorre considerare che i periodi in cui sono stati svolti i predetti servizi non sono computabili come anzianità utile ai fini della

ricostruzione di carriera del personale interessato, non essendo stati svolti alle dipendenze dello Stato.

Pertanto, i soggetti in questione verrebbero assunti a settembre 2020 con la qualifica di collaboratore scolastico alla classe di anzianità iniziale, per passare alla classe di anzianità '9-14' a partire da settembre 2029.

L'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, prevede che parte dell'organico dei collaboratori scolastici sia accantonato, proprio perché in alcune scuole i servizi ausiliari non sono svolti da personale dipendente, bensì mediante l'acquisto di servizi da imprese esterne. La relazione tecnica alla predetta norma stimava in 11.851 i posti così accantonati.

La medesima norma autorizza, altresì, a regime una spesa pari a quella «che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati», al fine di acquistare i servizi in parola. La relazione tecnica stimava tale somma in 280,2 milioni di euro annui.

La norma fa venir meno l'acquisto dei servizi di pulizia a decorrere dal 1° gennaio 2020. Conseguentemente, verrebbero disaccantonati gli 11.851 posti di cui sopra, per coprire i servizi con personale collaboratore scolastico dipendente.

La disposizione riserva i posti così disaccantonati per l'assunzione, alle dipendenze dello Stato, dei dipendenti delle imprese di pulizia, impegnati in tali servizi sin dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.

Lo stipendio di un collaboratore scolastico, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, è pari a 24,876,30 euro annui nella classe iniziale.

Tenuto conto che la norma consente di rendere disponibili un numero di posti accantonati nella misura corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5 (280,2 milioni). Ne consegue che la disposizione comporta un maggior onere di personale pari a 294,81 milioni di euro annui, per gli anni scolastici dal 2020/21 sino al 2028/2029, che sale a 319,05 milioni di euro annui per gli anni scolastici dal 2029/2030

Tali oneri trovano copertura mediante corrispondente riduzione del predetto limite di spesa iscritto, a legislazione vigente, sui capitoli del funzionamento delle istituzioni scolastiche.

I dipendenti delle imprese di pulizia in possesso del requisito di servizio richiesto per partecipare alla selezione di cui all'emendamento sono poco meno di 18.000, corrispondenti a circa 12.700 unità a tempo pieno equivalente. Infatti, già oggi lavorano tutti a tempo parziale.

La disponibilità di 11.851 posti comporta che coloro che supereranno la selezione, potranno essere assunti alle dipendenze dello Stato anche a tempo parziale. La copertura dei servizi è comunque garantita, poiché il fabbisogno è esattamente commisurato ai posti già accantonati, che verrebbero coperti a seguito del disaccantonamento.

Alla maggiore spesa di personale, si provvederà, come detto, utilizzando le risorse stanziare dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 iscritte sul fondo di funzionamento spostandole sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale ATA.

La disposizione infatti prevede che l'immissione in ruolo sia disposta a seguito di una procedura selettiva, i cui oneri sono posti a carico degli ordinari stanziamenti iscritti a tal

fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che risultano capienti. Infatti, alla selezione parteciperanno al più 18.000 persone.

Nell'ipotesi che siano costituite 36 commissioni, una ogni 500 candidati, si dovranno affrontare i seguenti oneri, prendendo a riferimento i compensi di cui al DM 31/8/2016 pubblicato nella GURI n. 267 del 15/11/2016:

- compenso fisso ai presidenti della commissione principale: 502 euro;
- compenso fisso ai 2 componenti e al segretario della commissione principale: 418,48 euro;
- compenso fisso ai 2 componenti e ai 2 segretari delle 35 sotto-commissioni: 209,2 euro;
- compenso per candidato esaminato: 1 euro.

Ciò comporta la spesa complessiva di 49.045,44 euro. Non saranno, invece, necessarie spese per l'affitto di locali grazie alla disponibilità dei locali scolastici, né di cancelleria poiché è prevista la sola prova orale.

Infine, viene stanziata l'ulteriore somma di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine di consentire alle scuole di acquistare i materiali occorrenti per la pulizia dei locali, oggi a carico delle imprese.

Detta somma è coperta dal 2022 in poi mediante parziale utilizzo dei risparmi di spesa recati dall'articolo 58 della presente legge, e negli anni 2020 e 2021 mediante il parziale utilizzo già previste dall'articolo 56, comma 1, per il piano di mantenimento del decoro degli immobili scolastici, non più necessarie a seguito dell'disposizione in questione.

La quota rimanente di tali ultime risorse è portata dalla norma ad incremento del fondo di funzionamento delle scuole.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.429	s	c	94	0	0	94	0	0	94	0	0
Co.430	s	c	0	280,2	280,2	0	280,2	280,2	0	280,2	280,2
Co.430	e	t/c	0	0	0	0	135,90	135,90	0	135,90	135,90
Co.430	s	c	0	-280,20	-280,20	0	-280,20	-280,20	0	-280,20	-280,20
Co.430	s	c	0	10	10	0	10	10	0	10	10
Co.432	s	c	0	184,00	30,00	0	184,00	30,00	0	184,00	30,00

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la RT riferisce che, in relazione all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, che parte dell'organico dei collaboratori scolastici risulta ad oggi "accantonato" e che la relazione tecnica annessa alla norma citata stimava, a suo tempo, in corrispondenza ai 11.851 i posti "accantonati", una mancata spesa pari a 280,2 milioni di euro, che viene a cessare del tutto, per effetto dei reclutamenti in esame, va però evidenziato che l'onere quantificato dalla stessa RT per i nuovi reclutamenti comporta una maggiore spesa di 294,81 milioni di euro annui per gli anni scolastici dal 2020/21 sino al 2028/2029. Sul punto, appaiono utili chiarimenti.

Ciò detto, posto che i dipendenti che potranno essere assunti alle dipendenze dello Stato, anche a tempo "parziale", entro il limite massimo di risorse, andrebbe confermato che tale

limite consenta comunque la copertura dei fabbisogni "minimi" di servizio per l'utenza scolastica.

Poi, con riferimento allo stanziamento di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine di consentire alle scuole di acquistare i materiali occorrenti per la pulizia dei locali (che sono oggi a carico delle imprese appaltatrici), andrebbero richiesti i dati e criteri adottati nella quantificazione del relativo onere, al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse previste a fronte dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche.

In merito agli elementi forniti dalla RT circa gli oneri da sostenersi per le n. 36 commissioni, andrebbero solo confermata la correttezza dei parametri ivi indicati.

In relazione ai parametri adottati per il calcolo dell'onere relativo ai reclutamenti in parola, pur non avendo osservazioni in considerazione della circostanza che tutti i lavoratori coinvolti nelle procedure in esame saranno inquadrati dal 2020 nel livello iniziale dell'anzianità retributiva prevista per la figura professionale dei collaboratori scolastici, andrebbero forniti chiarimenti in merito all'evoluzione attesa dell'onere oltre il triennio, posto che per tali lavoratori è comunque prevista una progressione economica in ragione dell'anzianità maturata.

Sul punto, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive la necessità di fornire in RT una proiezione almeno decennale dell'onere relativo alle assunzioni di personale nel pubblico impiego.

### **Comma 433 (Fondo oneri contenziosi locali)**

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene istituito un fondo - con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 - finalizzato al pagamento degli oneri derivanti dai contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. Lo stanziamento del fondo può essere incrementato con le risorse relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno, che si rendono disponibili nel corso dell'anno.

**La RT** non aggiunge informazioni.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Fondo contenziosi > sp. corr.	20	20	20	20	20	20

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di limite di spesa.

## Comma 434

### (Riduzione dell'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale disposto con il decreto n. 119 del 2018)

La norma sopprime gli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, alimentati dagli effetti migliorativi derivanti dal decreto-legge n. 119 del 2018 (articolo 26, commi 1 e 2), recante interventi urgenti in materia fiscale e finanziaria (cd. decreto fiscale, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge), che vengono destinate al raggiungimento degli obiettivi della legge di bilancio 2019.

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma reca la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Per effetto della soppressione del comma 1 viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 390.335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Parimenti, prosegue affermando che per effetto della soppressione del comma 2 del predetto articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, viene meno l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Tali risorse concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti e in conto capitale.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.434	s	c	-390,3	-1.639,1	-2.471,9	-390,3	-1.639,1	-2.471,9	-390,3	-1.639,1	-2.471,9
Co.434	s	k	0	0	0	0	-700	-900	0	-700	-900

**Al riguardo**, ivi trattandosi di norma contabile il cui contenuto è limitato all'impiego, in conto minori spese, delle disponibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. "decreto fiscale"), che sono derivanti, in misura prevalente, da maggiori entrate ascritte al medesimo decreto-legge, e che pertanto sono state iscritte sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, non ci sono osservazioni.



## Commi 435-436

### (Misure di razionalizzazione della spesa per i centri per l'immigrazione)

Il comma 435 stabilisce che il Ministero dell'interno deve provvedere alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio) sia alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. A tale proposito, prevede che dalle misure connesse all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari dovranno derivare risparmi per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021. Eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiranno in un apposito fondo da istituire nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo dicastero.

Il comma 436 dispone, infine, che le somme accertate ai sensi del comma 435 e iscritte sul fondo siano ripartite tra i capitoli di funzionamento del Ministero dell'interno, con decreto del Ministro medesimo, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale del bilancio.

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma prevede che il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti.

È stabilito che tali interventi generino risparmi di spesa connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021, previa estinzione dei debiti relativi agli esercizi finanziari precedenti.

Riferisce che la norma prevede che eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo da istituire nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo ministero.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.435	s	c	-400	-550	-650	-400	-550	-650	-400	-550	-650

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la RT pur prevedendo che per effetto della revisione della disciplina degli aspetti procedurali e trattamentali relativi alla gestione dei centri per l'immigrazione si realizzeranno sensibili risparmi di spesa, con relativi effetti positivi ai fini dei saldi tendenziali di finanza pubblica, in conto

minori spesa correnti, non fornisce il quadro dei criteri e parametri necessari alla quantificazione dei relativi risparmi.

Ciò detto, posto che l'allegato indica che gli effetti d'impatto per le singole annualità, pari a -400 milioni nel 2019, -550 milioni nel 2020 e -650 milioni a decorrere dal 2021, tali criteri andrebbero esplicitati fornendosi i quadri di computo dei risparmi previsti rispetto alla spesa sostenuta ai sensi della normativa vigente.

### **Commi 437-438 (CONSIP)**

Il comma 437 riduce da 7 a 4,3 milioni di euro a decorrere dal 2019 la dotazione finanziaria per l'attività svolta da Consip S.p.a. nell'ambito degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2019 pari a 2,7 milioni di euro annui.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.437	s	c	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7

**Al riguardo**, andrebbero fornite rassicurazioni circa la possibilità per Consip di svolgere le proprie attività pur a fronte della riduzione disposta.

Il comma 448 affida all'Avvocatura generale dello Stato il patrocinio legale di CONSIP.

**La RT** aggiornata evidenzia che Consip S.p.A. sostiene annualmente oneri per più di 2 milioni di euro per rappresentanza legale in giudizio nelle cause relative alle gare da essa svolte in attuazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, anche rivolgendosi a professionisti esterni.

Tali oneri sono successivamente rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del predetto Programma.

La norma, pertanto, affidando all'Avvocatura Generale dello Stato il patrocinio di tali contenziosi, permette un risparmio di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.438	s	c	-1	-2	-2	-1	-2	-2	-1	-2	-2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che alla norma è associato un effetto di risparmio pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020), andrebbe comunque richiesta conferma che l'Avvocatura dello Stato potrà fronteggiare i maggiori fabbisogni derivanti dall'assistenza legale a CONSIP spa, anche tenuto conto delle assunzioni previste dai commi 170-171 della presente legge.

### Commi 439-442

#### **(Riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive)**

Il comma 439 sopprime le agevolazioni tariffarie previste dalle seguenti norme:

- articolo 28, commi da uno a tre (*rectius*: dal primo al terzo), della legge n. 416/1981, che prevede la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, ivi compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici;
- articolo 11 della legge n. 67/1987 e dall'articolo 8, della legge n. 250/1990, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora che presentino specifici requisiti;
- articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

Il comma 440 dispone l'abrogazione dei commi 1-4 dell'articolo 28 della legge n. 416/1981, già oggetto di intervento, per quanto riguarda i primi tre commi, da parte del precedente comma 6, mentre il quarto comma dell'art. 28, di cui si dispone l'abrogazione, prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il comma 441 dispone l'abrogazione:

- dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 67/1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. n. 416/1981 (e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite);

- dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 250/1990, che ha esteso alle radio locali, con determinati requisiti, le riduzioni tariffarie dell'art. 28 della legge n. 416/1981 (e ne prevedeva l'applicazione anche ai consumi di energia elettrica);

- del riferimento all'art. 28 della legge 416/1981 contenuto nell'art. all'articolo 23, comma 3, della legge, n. 223/1990, che prevede che le agevolazioni dell'art 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche.

Il comma 442, stabilisce, di conseguenza, l'abrogazione del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 198/2016, che ha disposto l'emanazione di un regolamento di delegificazione per istituire e disciplinare un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, sostitutivo delle vigenti agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive (agevolazioni che la presente disciplina intende superare).

**La RT** aggiornata conferma che le norme in esame dispongono la soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive a partire dal 1° gennaio 2020. Certifica poi che la disposizione determina un risparmio complessivo netto di 28.252.000 euro a decorrere dal 2020.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel corso dell'esame in prima lettura<sup>243</sup> a fondamento dell'attendibilità della quantificazione dei risparmi a partire dal 2020, ha chiarito che:

1. il capitolo 1501/MEF ("Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici"), pur recando tra le autorizzazioni espressamente solo l'articolo 28 della legge n. 416/1981, è il capitolo su cui sono stanziati gli importi per tutte le norme di agevolazione su cui si interviene con la disposizione del disegno di legge di bilancio 2019-2021.
2. la dotazione del capitolo 1501/MEF è sempre stata definita sulla base di stime di fabbisogno che si sono rilevate costanti.
3. l'erogazione dei contributi de quibus - anche se ha luogo ex post e talvolta con anni di ritardo rispetto all'anno di applicazione dell'agevolazione - è comunque ricondotta allo stanziamento dell'esercizio finanziario di competenza (tanto che i pagamenti sono di norma effettuati in conto residui ovvero previa reiscrizione in bilancio delle relative somme perenti). Quindi, la soppressione a partire dal 2020 non pone dubbi sugli importi dei risparmi attesi, anche in pendenza di contributi maturati in esercizi finanziari precedenti e non ancora erogati, cui - si ripete - si farà fronte a valere sulle risorse vecchie, stanziata nel relativo anno di competenza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.439-442	s	c	0	-28,3	-28,3	0	-28,3	-28,3	0	-28,3	-28,3

**Al riguardo** per i profili di quantificazione, si rende necessaria l'acquisizione di tutti gli elementi che siano idonei a suffragare la stima degli effetti di risparmio associato alla disposizione<sup>244</sup>.

### **Comma 443 (Corrispettivo in favore di Consip)**

La norma prevede che il corrispettivo riconosciuto a Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attività precedentemente esercitate dalla società SICOT S.r.l. non può essere superiore al milione di euro, al netto

<sup>243</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 12-13.

<sup>244</sup> Da una rapida ricognizione della Nota integrativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2019 (reperibile nel corrispondente Allegato tecnico per capitoli) la scheda relativa al programma 10.2, azione 1 (sostegno al pluralismo dell'informazione), evidenzia una riduzione della categoria "trasferimenti correnti a imprese" da 28,25 milioni di euro per il 2019 a zero per gli esercizi successivi. Tale andamento corrisponde al capitolo 1501/MEF ("Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici"), che appunto, secondo il medesimo Allegato tecnico, reca tale stanziamento per il solo 2019 e viene azzerato negli esercizi 2020 e 2021: la riduzione è, per l'appunto, classificata quale effetto della Sezione I del ddl di bilancio.

dell'IVA. È stabilito che la riduzione sia applicata a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del presente comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** afferma che la norma dispone che il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP S.p.A. in forza della convenzione sottoscritta non potrà essere superiore a 1 milione di euro, oltre IVA e sarà dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da CONSIP S.p.A. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze”.

La norma determina un impatto positivo sui saldi di finanza pubblica nella misura almeno pari a 550.000 euro in conto minori spese correnti, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.443	s	c	0	-0,55	-0,55	0	-0,55	-0,55	0	-0,55	-0,55

**Al riguardo**, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la sostenibilità della riduzione apportata.

#### Comma 444

##### (Oneri in capo alle società emittenti)

La norma pone dal 2019 a carico delle società emittenti gli oneri per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del MEF.

**La RT** conferma che la norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti determinando un impatto sui saldi di finanza pubblica in misura di 152.632 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.444	s	c	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## Comma 445 (Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia)

La norma eleva da € 5 mln a € 8 mln a decorrere dal 2019 il limite della riassegnazione in spesa (già previsto a legislazione vigente) delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte di alcune imprese, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente.

**La RT** certifica che gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento.

Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 5 milioni di euro (già previsti all'articolo 1 - comma 695, della legge 27/12/2017, n. 205) a 8 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente.

Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di tre milioni di euro previsti.

Evidenzia poi che i dati degli incassi registrati negli ultimi anni (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720, 2017 pari a euro 79.126.700 e 2018, dati al 30/09/2018, pari ad euro 120.673.513) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori entrate extratributarie/ minori spese in conto capitale.

*(milioni di euro)*

			SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.445	e	ext	3	3	3	0	0	0	0	0	0
Co.445	s	k	0	0	0	-3	-3	-3	-3	-3	-3

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita ad elevare da 5 a 8 milioni di euro annui la soglia oltre la quale le risorse restituite dalle imprese per i finanziamenti della legge n. 808/1985, vengono riassegnate alla finalità di spesa e che la RT, come integrata dalle risposte fornite nel corso dell'esame in prima lettura<sup>245</sup>, documenta gli effetti d'impatto ipotizzabili in conto minori spese in conto capitale /maggiori entrate, non ci sono osservazioni.

<sup>245</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 5 milioni di euro (già previsti all'articolo I, comma 695, della legge n. 205 del 2017) a 8 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di tre milioni di euro previsti. Come indicato nella RT i dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano che il volume delle entrate effettive è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Tra il dato di fine settembre 2018 (120.673.513 euro) indicato nella RT e quello di fine ottobre 2018 (180.146.045,56 euro), si registra un ulteriore incremento degli incassi e non vi sono motivazioni per presumere un'inversione di tendenza dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese tale da ridurre i versamenti ad un importo inferiore agli 8 milioni, compromettendo i risparmi scontati. In ogni caso verrà assicurato un monitoraggio continuo delle entrate." Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit. , pagina 13.

## Comma 446 (Riduzione dei versamenti alla CSEA)

La norma limita al 31 dicembre 2018 la previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cd. "Robin Hood tax" è destinata alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA. Contestualmente, dispone che dal 1° gennaio 2019 le predette somme siano acquisite all'entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

**La RT** aggiornata conferma che la norma limita al 31 dicembre 2018 la possibilità di portare in riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (attuale Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. La riduzione della componente A2 della tariffa elettrica prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 in combinato disposto con l'articolo 61 del medesimo decreto è pari a 15,1 milioni di euro ed è iscritta sul capitolo di spesa del MISE n. 3602.

Pertanto, conclude riferendo che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma è acquisita all'erario determinando, di conseguenza, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il medesimo importo.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato che a legislazione vigente rimane iscritto anche il contributo (capitolo 3602/MISE) destinato alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica, anche a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 10/2015 e 131/2015, che hanno agito sull'entrata ma non sul lato della spesa. Pertanto, gli oneri previsti dal D.L. 69/2013 sono stati iscritti in bilancio e continuano ad esserlo, indipendentemente dalla sorte della Robin Hood Tax<sup>246</sup>.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.446	s	c	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, anche alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura in merito alle disponibilità giacenti a valere del capitolo 3602 dello stato di previsione del MISE, e, in particolare, in relazione alla norma vigente che legittima ancora l'iscrizione di tali somme nel bilancio dello Stato, non ci sono osservazioni.

<sup>246</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 13-14.

## **Comma 447** **(Fondo efficienza giustizia)**

La norma riduce, portandola dai 25,79 milioni previsti a legislazione vigente ai 19,95 milioni per il 2019, 19,90 milioni per il 2020, 19,61 milioni per il 2021, 19,59 milioni per il 2022 e 24,99 milioni a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa che è destinata a sostenere il processo di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, tenendo conto dell'attuazione "progressiva" di tale processo (lettera a). Prevede, inoltre, che il Ministero della Giustizia debba tempestivamente comunicare alla Presidenza del consiglio le unità di personale riqualificate e la relativa spesa a regime (lettera b).

**La RT** aggiornata evidenzia che l'articolo 21-*quater* del decreto-legge n. 83/2015 ha previsto una specifica autorizzazione di spesa per finanziare la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria per ricompattazione del profilo di cancelliere e di ufficiale giudiziario, attualmente ripartito tra la II e III area funzionale, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 settembre 2009, alla cui copertura si provvedeva mediante utilizzo del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014.

La citata autorizzazione di spesa è stata parametrata sull'intera platea di possibili beneficiari indicati complessivamente a 7.035 unità di personale da inquadrare nella III° Area (profili professionali dei cancellieri ed UNEP provenienti dalla II° Area) e prevede un importo di euro 25.781.938 all'anno, sulla base dei differenziali stipendiali tra la II e la III area.

Segnala che le disposizioni vigenti in materia consentono di riqualificare un numero di unità, da un'area all'altra, in misura equivalente al numero di accessi dall'esterno per nuove assunzioni o per procedure di mobilità extra comparto, nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. comparto ministeri.

Si prevede difatti che il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e i posti riservati agli accessi dall'esterno, è fissato nella percentuale del 50%, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte e bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato C.C.N.L., compresi scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e procedure di mobilità esterna.

Dei circa 6.100 dipendenti che hanno partecipato alle prove selettive finali, 5.675 sono risultati idonei, a cui si aggiungono 709 unità di contabili, di assistenti informatici e linguistici da riqualificare in applicazione della norma contenuta nella legge di bilancio 2018, per un totale di 6.384 unità da riqualificare.

Precisa poi che a tutt'oggi, le unità di personale riqualificate ammontano a 1.808 con un onere annuo a regime stimato in 7.078.266 euro calcolato sulla base del differenziale stipendiale tra l'Area II F3 e l'area III F1, rimodulato a seguito del rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, e indicato unitariamente pari a 3.914,97 euro.

Pertanto, rimarrebbero da riqualificare 4.576 unità (6.384 -1.808), il cui costo massimo è pari ad euro 17.914.902,72, (4.576 unità X 3.914,97 euro pro-capite).

Se si considera che la disponibilità residua in bilancio per le predette riqualificazioni ammonterebbe ad euro 18.703.939 (25.781.938-7.078.266) e che l'onere complessivo per le



eventuali ulteriori riqualificazioni delle restanti unità di personale ammonta ad euro 17.914.903, rimarrà inutilizzata una somma pari ad euro 788.769.

Inoltre, tenuto conto che non si potrà procedere ad ulteriori scorrimenti delle vigenti graduatorie delle procedure di riqualificazione fino a quando non si verificheranno nuovi accessi dall'esterno di personale della III area, di fatto le risorse residue pari ad euro 18.703.939 saranno utilizzate solo parzialmente e gradualmente.

È quindi possibile ipotizzare una riduzione del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di euro 5.829.712 per l'anno 2019, di euro 5.883.593 per l'anno 2020, di euro 6.171.555 per l'anno 2021, di euro 6.192.447 per l'anno 2022 e di euro 788.769 a decorrere dall'anno 2023, tale da garantire nel tempo la completa riqualificazione di tutti gli idonei.

Infatti, afferma che potranno essere riqualificate, fino al 2022, fino a 3.195 unità di personale,  $((18.703.939-6.192.447) / (18.703.939-6.192.447)) = 12.511.225/3.914,97$  e, dal 2023, tutte le unità restanti.

Tali risparmi, in coerenza con la modalità di contabilizzazione del fondo in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge 190/2014 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 83/2015, hanno effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica.

La norma prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 dell'articolo 21-*quater* del decreto-legge n. 83/2015 e la relativa spesa a regime.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.447	s	c	-5,83	-5,98	-6,17	-5,83	-5,98	-6,17	-5,83	-5,98	-6,17

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma si limita al definanziamento di una autorizzazione di spesa prevista dalla legislazione vigente ai fini della copertura dei fabbisogni relativi agli oneri retributivi connessi alle progressioni "verticali" relative ai passaggi di qualifica dalla II alla III Area funzionale del personale del Ministero della giustizia, e che i chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura<sup>247</sup> e la stessa RT aggiornata forniscono le indicazioni in merito ai fabbisogni e agli utilizzi

<sup>247</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "la riduzione (delle risorse ndr.) proposta sarà tale da garantire nel tempo la completa riqualificazione di tutti gli idonei. ("Infatti, potranno essere riqualificate, fino al 2022, fino a 3.195 unità di personale,  $((18.703.939-6.192.447) / (18.703.939-6.192.447)) = 12.511.225/3.914,97$  e dal 2023 tutte le unità restanti") rinviando, comunque, ai chiarimenti che vorrà fornire il Ministero della giustizia. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 14.

delle risorse già previste a legislazione vigente per ciascuna annualità del triennio 2019/2021, non ci sono osservazioni.

**Comma 448**  
**(Riduzione del contributo alle Nazioni Unite)**

La norma prevede una riduzione del contributo italiano all'ONU, pari a 35,4 mln di euro per il 2019 e a 32,4 mln. di euro a decorrere dal 2020, riducendo il capitolo 3393, "Contributi ad organismi internazionali", dello stato di previsione del MAECI. È altresì previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento delle chiavi di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

**La RT** aggiornata ribadisce che la disposizione prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro a decorrere dall'anno 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.448	s	c	-35,35	-32,35	-32,35	-35,35	-32,35	-32,35	-35,35	-32,35	-32,35

**Al riguardo**, andrebbe confermata la effettiva realizzabilità dei risparmi attesi, posto che gli stessi vengono comunque espressamente condizionati dalla norma all'esito di una rinegoziazione della contribuzione dell'Italia al finanziamento delle organizzazioni internazionali interessate e tuttavia sono contabilizzati già dal primo anno.

**Comma 449**  
**(Riduzione delle sezioni elettorali all'estero per le elezioni europee)**

La norma diminuisce il numero delle sezioni elettorali da predisporre, in occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo del maggio 2019, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione.

**La RT** aggiornata evidenzia che la disposizione mira a intervenire sui meccanismi di formazione dei seggi elettorali da istituirsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari in occasione dell'indizione delle prossime elezioni europee previste per l'anno 2019. A legislazione vigente, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 408/1994, dispone che a ciascuna sezione elettorale, istituita all'estero per consentire il voto dei cittadini italiani ivi residenti per le elezioni del Parlamento Europeo, venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.600.

In attuazione di tale dettato normativo, nelle elezioni del 2014 sono state istituite n. 672 sezioni in tutti i Paesi dell'UE, escluso il Regno Unito.

In base a quanto risultante dall'ultimo elenco disponibile degli elettori residenti all'estero, utilizzato in occasione delle elezioni politiche del 2018, gli elettori residenti in Paesi dell'UE nel 2019 saranno più di un milione e mezzo, con un incremento rispetto al 2014 di oltre il 22 per cento. Applicando la norma attuale, che prevede il tetto di 1.600 elettori, nel 2019 le sedi diplomatico-consolari dovrebbero istituire almeno 932 sezioni elettorali, con un incremento di 260 sezioni rispetto a quelle del 2014.

Tuttavia, tenuto conto della bassissima percentuale di votanti costantemente registrata all'estero, si propone, con la norma in esame, di diminuire in modo significativo il numero delle sezioni da istituire, sottolineando che la citata riduzione non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto.

L'elevazione del limite massimo di elettori per ciascuna sezione da 1.600 a 5.000 comporterà - nell'ipotesi verosimile di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto - l'approntamento nel 2019 di n. 298 sezioni in luogo delle 932 necessarie a normativa vigente, con un conseguente risparmio stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2019.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

*(milioni di euro)*

Art.57	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.16	s	c	-2	0	0	-2	0	0	-2	0	0

**Al riguardo** per i profili di quantificazione, alla luce dei dati riportati dalla RT, non ci sono osservazioni.

### **Comma 450 (Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche)**

La norma, integrando l'articolo 1-bis (*Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie*) del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010*), precisa che fra le risorse trasferite alle istituzioni scolastiche statali da versare, in caso di mancato utilizzo, all'entrata del bilancio dello Stato, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, prevede il versamento all'entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, parte delle stesse risorse (22,5 milioni) rimane acquisita all'erario (comma 1-bis). È stabilito che nelle more del versamento delle somme all'entrata del bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro (comma 1-ter).

**La RT** aggiornata conferma che il MIUR, sulla base delle ricognizioni effettuate presso le istituzioni scolastiche, stima che nel 2019 le medesime possano effettuare versamenti in

conto entrate superiori ad euro 22,5 milioni, in attuazione dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge n. 134 del 2009. Quest'ultimo importo costituirà quindi un'economia di bilancio mentre eventuali importi aggiuntivi rispetto a tale somma confluiranno nel fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2019.

Nelle more dell'esecuzione dei predetti versamenti da parte dei dirigenti competenti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere provvisoriamente indisponibile per l'anno 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il suddetto importo.

La disposizione comporta maggiori entrate per lo Stato, nella misura di 22,5 milioni, con effetti sia sul saldo netto da finanziare, sia sull'indebitamento netto, garantiti dalla clausola di salvaguardia.

Infatti, le somme giacenti presso il conto corrente postale sono poste al di fuori del perimetro pubblico, e dunque rilevano ai fini del saldo dell'indebitamento netto. Quanto a quelle versate dalle scuole, che invece sono inserite nel sistema di tesoreria unica, viene meno la facoltà, prevista a legislazione vigente dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 134 del 2009, di riassegnarle alle spese, con effetti positivi sull'indebitamento netto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti/ maggiori entrate extratributarie.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.450	e	ext	22,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Co.450	s	c	0	0	0	-22,5	0	0	-22,5	0	0

**Al riguardo** nulla da osservare.

### **Commi 451-454 (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)**

Il comma 451, così come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, riformula la denominazione degli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, a decorrere dall'anno scolastico già in corso (esercizio finanziario 2019), lettera a), incrementa a 210 ore l'entità dell'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle 3 classi terminali dei corsi di studio degli istituti professionali.

Il comma 452 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 1, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Il comma 453 si stabilisce che, a decorrere dal 2019, le risorse stanziare dall'art. 1, co. 39, della L. 107/2015 (La Buona Scuola) per l'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – pari a € 100 mln annui dal 2016 –, sono assegnate alle istituzioni scolastiche nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato.

Il comma 454 dispone che relativamente ai progetti già attivati dalle scuole nell'a.s. 2018/2019 in corso "si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività", sulla base delle risorse disponibili per le stesse scuole a seguito delle novità introdotte.

**La RT** aggiornata evidenzia che il dispositivo riduce l'entità dell'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle tre classi terminali dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado:

- negli istituti professionali, da n. 400 ore nel triennio, a non meno di n.210 (180 nel testo del ddl iniziale);
- negli istituti tecnici, da n.400 ore nel triennio, a non meno di n.150;
- nei licei, da n. 200 ore nel triennio, a non meno di n. 90.

Inoltre, si prevede che le risorse finanziarie stanziata a copertura delle spese sostenute dalle scuole per i percorsi di alternanza, compresi gli oneri di funzionamento ivi compresi quelli derivanti da spese aggiuntive destinate al personale, siano assegnate in ragione di tale orario minimo. Le scuole potranno svolgere i percorsi anche per un numero di ore superiore, purché nel limite delle risorse così assegnate oppure reperendo diversamente i necessari fondi.

Pertanto, la norma comporta un risparmio di spesa, in considerazione della riduzione delle ore finanziate a carico dello Stato.

Evidenzia che il numero di studenti ai quali si applica l'obbligo di frequenza dei percorsi d'alternanza, nell'a.s. 2017/2018, è il seguente:

- professionali: 291.061
- tecnici: 471.155
- licei: 658.734

Prudenzialmente, si assume che il numero degli studenti rimanga costante anche negli anni successivi, sebbene la previsione demografica effettuata da ISTAT faccia presumere che vi possa essere una riduzione negli anni successivi, almeno sino al 2038. Pertanto l'utilizzo dei dati 2017/2018 è prudenziale poiché tra il 2017/2018 e il 2018/2019 si è verificata una riduzione degli iscritti, e quindi tale riduzione si riscontrerà anche nei frequentanti.

Moltiplicando tali consistenze per i nuovi orari, a rapporto con i precedenti, si riscontra una riduzione del 56,23 per cento nelle ore da finanziare, con conseguente riduzione nel fabbisogno di spesa di 54,52 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (su uno stanziamento di 97,05 milioni a regime).

Ciò corrisponde a una riduzione di spesa di 54,52 milioni a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziata per il periodo settembre-dicembre 2018 sono state già erogate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti.

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.451-454	s	c	-56,52	-56,52	-56,52	-56,52	-56,52	-56,52	-56,52	-56,52	-56,52

**Al riguardo** in considerazione degli elementi forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

### **Comma 455**

#### **(Abrogazione del Fondo per le cattedre del merito Giulio Natta)**

La norma reca l'abrogazione delle disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che dovevano essere definite con un D.P.C.M., mai intervenuto.

**La RT** aggiornata conferma che la disposizione abroga la procedura di reclutamento cosiddetta delle "cattedre universitarie del merito", in considerazione del fatto che, a distanza di 3 anni dall'entrata in vigore, non è stata attuata.

L'abrogazione delle cattedre natta comporta risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo di euro 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti/minori entrate per effetti indotti.

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.455	s	c	-22	-70	-70	-22	-70	-70	-22	-70	-70
Co.455	e	t/c	0	0	0	-10,7	-34,95	-33,95	-10,7	-34,95	-33,95

**Al riguardo**, ivi trattandosi della eliminazione di una autorizzazione di spesa, nulla da osservare.

### **Commi 456-458**

#### **(Riduzione dello stanziamento per l'attuazione dell'adesione dell'Italia al sistema Schengen e abrogazione dell'art. 1, comma 619 e dell'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in tema di rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali)**

Il comma 456 riduce di 824.607 euro, a decorrere dal 2019, lo stanziamento previsto per l'attuazione della legge 30 settembre 1993, di ratifica dell'adesione italiana al sistema Schengen.

Il comma 457 abroga l'art. 1, comma 619 della legge di stabilità per il 2016, che prevedeva la rinegoziazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori a due organismi internazionali (l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) indicati in un apposito allegato, parimenti abrogato.

Il comma 458 stabilisce che, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle norme di cui al presente articolo si ricorre alla riduzione di 201.000 euro a decorrere dal 2019 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2008 e successive modificazioni.

**La RT** aggiornata riferisce, sul comma 456, che la norma ivi riportata prevede la riduzione per 824.607 euro annui a decorrere dal 2019 del contributo per il sistema informativo Schengen poiché non più dovuto a seguito della “comunitarizzazione” del sistema Schengen. Pertanto, per effetto della cessazione della spesa, si propone la riduzione delle relative risorse finanziarie riferibili alla legge n. 388 del 1993 determinando un risparmio di pari importo in termini di saldo netto da finanziare.

Sul comma 457 evidenzia che la disposizione, con l’abrogazione dell’articolo 1, comma 619, e dell’allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, determina un maggiore onere di euro 200.198 annui dall’anno 2019 conseguente al venir meno della riduzione a regime di euro 200.000 e di euro 198 dei contributi dovuti rispettivamente in favore della TWAS e dell’UNIDO. A tali maggiori oneri si provvede in termini di saldo netto da finanziare mediante quota parte dei risparmi di cui al comma 456 e in termini di indebitamento netto e di fabbisogno mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 di cui al comma 458.

Sul comma 458, fa presente che la disposizione, ai fini della compensazione degli effetti dei commi 456 e 457 in termini di indebitamento e di fabbisogno, prevede la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori/maggiori spese correnti e in conto capitale.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.456	s	c	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82
Co.457	s	c	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Co.458 F. comp. Eff.	s	k	0	0	0	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

**Al riguardo**, andrebbero richiesti elementi illustrativi circa gli effetti indicati in correzione dei saldi tendenziali di finanza pubblica. Sul punto, si evidenzia che il Fondo richiamato dalla norma reca una dotazione di sola cassa e riveste natura economica di spesa in conto capitale.

### **Commi 459-463**

#### **(Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria**

Il comma 459 modifica in più punti il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria*

per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione), relativamente ai percorsi di formazione e reclutamento dei docenti.

In sintesi, si prevede ora che il percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli si articoli, invece, in:

- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, all'esito del quale si consegue l'abilitazione all'insegnamento;
- un percorso annuale anziché triennale di formazione iniziale e prova, cui accedono i vincitori del concorso;
- l'accesso ai ruoli per i vincitori del concorso e l'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova.

In merito alle modifiche all'articolo 7(Graduatorie) del decreto legislativo n. 59/2017, alla lettera h), punti 1)-3) delle norme in esame, si apportano modifiche alla vigente disciplina delle graduatorie.

In particolare, al punto 1), il comma 1 è sostituito prevedendosi che in ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio.

Poi, al punto 3), recante le modifiche al comma 5, sono superati i riferimenti agli ambiti territoriali nelle graduatorie.

In merito poi alle modifiche all'articolo 19 (*Copertura finanziaria*) del decreto legislativo n. 59/2017, apportate dalla lettera p) punti 1)-3), il comma 2 dell'articolo è abrogato e si autorizza per lo svolgimento dei concorsi la spesa di € 7,009 mln nel 2018 e di € 13,426 mln annui a decorrere dal 2019 che costituiscono limite di spesa complessivo.

I commi 460 e 461 – che non costituiscono novella del D.Lgs. 59/2017 –, prevedono poi che quota parte dei risparmi derivanti dalla nuova disciplina è destinata all'incremento del Fondo "La Buona Scuola". Una ulteriore quota di € 12 mln annui a decorrere dal 2019 è, invece, destinata a concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In particolare, il Fondo "La Buona Scuola" è incrementato di € 0,2 mln nel 2019, € 0,8 mln nel 2020, € 27,1 mln nel 2021, € 29,6 mln nel 2022, € 57,1 mln nel 2023, € 58,4 mln nel 2024, € 72,6 mln nel 2025, € 75,8 mln nel 2026 e € 109,6 mln annui dal 2027.

Il comma 462 dispone che ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativamente alla prevista copertura della quota del 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie che è coperto annualmente, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali relative al concorso bandito in ciascuna regione, avviati al percorso FIT nell'anno scolastico 2018/2019, continui ad applicarsi l'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente articolo.

Il comma 463 dispone che, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, ai docenti, nell'ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale. In tal modo, si superano, le previsioni recate dalla L. 107/2015, in particolare all'art. 1, co. 66 e 73, e si torna, dunque, all'attribuzione della titolarità in una specifica scuola.

**La RT** aggiornata conferma che le modificazioni ivi apportate all'articolo 1 hanno carattere ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri.

Certifica che le modificazioni all'articolo 2 del D.Lgs. 59, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT in un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova.



Per gli effetti finanziari, rimanda alle modifiche agli articoli successivi.

Riferisce quindi sulle modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo n. 59/1997 che, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova.

Precisa che sia il nuovo percorso sia il precedente percorso triennale FIT sono, comunque, preceduti da un concorso per titoli ed esami.

Il nuovo articolato semplifica anche il concorso, nei seguenti aspetti:

- ciascun candidato può partecipare solo a un massimo di quattro procedure concorsuali, dovendo scegliere una sola classe di concorso per i posti comuni della scuola secondaria di primo, così come in quella di secondo grado. Ciò comporta una riduzione del costo della procedura concorsuale;
- il concorso per i posti di sostegno prevede una sola prova scritta, in luogo delle tre precedentemente previste.

In proposito, sottolinea che queste modifiche comportano una riduzione di spesa, consentendo di contenere l'onere per lo svolgimento del concorso rispetto ai 11.123.265,47 euro da sostenere con cadenza biennale previsti dall'originaria relazione tecnica.

Tuttavia, per ragioni prudenziali, si ritiene di non rivedere detta stima.

Precisa inoltre che alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo, come sostituito dalla norma in esame, che stanziava 13.426.000 euro a regime, con cadenza annuale, i quali risulterebbero sicuramente "esuberanti" rispetto alle necessità.

Conclude affermando che la maggiore disponibilità sarà utilizzata per incrementare i compensi riconosciuti ai segretari e ai componenti delle commissioni giudicatrici.

Sulle modificazioni apportate all'articolo 4, certifica che le stesse hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche riconosciuti ai segretari e ai componenti delle commissioni giudicatrici.

Conferma che le modificazioni apportate all'articolo 5 del decreto legislativo 57/2017 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

Certifica che le modificazioni apportate all'articolo 6 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo di natura tale da semplificare la procedura concorsuale.

Tuttavia, come indicato alla relazione all'articolo 3, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

Certifica che le modificazioni apportate all'articolo 7 potrebbero comportare anch'esse riduzioni di spesa, essendo rivolte a limitare il numero di soggetti iscritti nelle graduatorie di merito.

Tuttavia, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

Anche il venir meno dell'istituto dell'individuazione per competenze potrebbe comportare risparmi di spesa, sgravando l'amministrazione e le scuole da gravami amministrativi di non poco conto. Anche in questo caso, si sceglie prudenzialmente di non tenerne conto, ai fini della stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente alla abrogazione degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 59 del 2017, certifica che conseguentemente, vengono meno tutti gli oneri connessi:

- allo svolgimento del primo anno di specializzazione. Si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi;
- allo svolgimento del secondo anno di tirocinio. Anche in questo caso, si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi.

Evidenzia per contro, che non vengono meno, invece, gli oneri connessi al terzo anno, che assolveva alle funzioni dell'anno di prova.

Gli oneri per la remunerazione dei candidati impegnati nell'anno di prova rimangono a carico delle facoltà assunzionali del Ministero, mentre quelli per la loro formazione vengono posti a carico degli ordinari stanziamenti, pari a 40 milioni annui, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Cioè, per l'anno di prova, non vi sono oneri a carico degli stanziamenti recati dal decreto legislativo n. 59 del 2017.

Ne consegue che tutti gli oneri previsti dal citato decreto legislativo, nella versione previgente, vengono meno, salvo quelli legati all'organizzazione dei concorsi.

Evidenzia che le modificazioni apportate all'articolo 13 hanno natura ordinamentale e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Certifica che l'abrogazione degli articoli 14, 15 e 16, interessa disposizioni ordinamentali, e dunque conclude che la loro abrogazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sulle modifiche all'articolo 17, certifica che ivi si prevede il venir meno della procedura concorsuale "riservata" al personale con almeno tre anni di anzianità di servizio. Il predetto personale potrà comunque partecipare al concorso ordinario, dunque non si prevedono effetti finanziari.

Certifica che il venir meno di tutti gli oneri diversi da quelli correlati allo svolgimento dei concorsi, comporta che occorra conservare in bilancio unicamente i fondi ad essi destinati.

Segnala che l'originaria relazione tecnica li stimava in 11,12 milioni di euro con cadenza biennale.

Per ragioni prudenziali, dell'originario stanziamento si decide di mantenere in bilancio, per lo svolgimento dei concorsi, la somma di 13,426 milioni annui, così da consentire l'incremento dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso e ai relativi segretari e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6. Per i primi, si tratta di compensi che appare opportuno rivedere in aumento e che oggi ammontano a:

- Presidente: 502 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;
- Componenti: 418,48 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato
- Segretario: un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato
- Per le sottocommissioni, i compensi per ciascun componente ammontano a 251 euro + 0,50 per ciascun candidato esaminato.
- In ogni caso, il compenso complessivo non può superare l'importo lordo di 4.103,40.

Dalle restanti disposizioni recate dall'intero provvedimento legislativo, ivi compreso in particolare il decreto attuativo del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

previsto dall'articolo 13 (accesso al ruolo) finalizzato a disciplinare taluni aspetti del nuovo percorso di valutazione dell'anno di prova in sostituzione del precedente percorso FIT, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, complessivamente la nuova versione "aggiornata" del decreto legislativo n. 59 del 2017 comporta una riduzione di spesa di spesa:

(milioni di euro)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13,00	12,81	39,12	41,59	69,14	70,42	84,75	87,79	121,60

Di tale somma, quota parte pari a 12,0 milioni di euro a decorrere dal 2019 concorre al miglioramento dei saldi della manovra di finanza pubblica e la quota rimanente viene iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 per i seguenti importi:

(milioni di euro)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1,00	0,81	27,12	29,59	57,14	58,42	72,75	75,79	109,60

Quanto alle modifiche agli articoli 20, 21 e 22, certifica che per effetto della modifica della disciplina del reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendosi il venir meno del percorso di specializzazione post-concorso, non si rende più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle Università per organizzarlo.

Rimane, invece, necessario, coprire i costi per l'organizzazione delle procedure concorsuali, stimati in una media di 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Afferma che la norma in esame, dunque, comporta ingenti risparmi di spesa, dei quali la quota di 12 milioni rimane acquisita all'erario, mentre la quota rimanente è iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per essere quindi destinata alle esigenze del sistema scolastico.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone, in riferimento ai profili finanziari del riordino del reclutamento dei docenti inteso nel suo complesso, i seguenti valori in conto minori/maggiori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Co.459, lett. a)</b>	s	c	-1,26	-1,26	-2,76	-1,26	-1,26	-2,76	-1,26	-1,26	-2,76
<b>Co.459, lett.b-c)</b>	s	c	-20,83	-20,83	-45,63	-20,83	-20,83	-45,63	-20,83	-20,83	-45,63
<b>Co.459, lett.d)</b>	s	c	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43
<b>Co.459, lett.d)</b>	s	c	-3,57	-4,15	-4,15	-3,57	-4,15	-4,15	-3,57	-4,15	-4,15
<b>Co.460</b>	s	c	0	0	26,12	0	0	26,12	0	0	26,12

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, come già evidenziato nel corso dell'esame in prima lettura, il personale docente che svolge il percorso formativo triennale attualmente vigente può già nel corso del secondo anno di formazione essere impiegato per lo

svolgimento di supplenze cd. "brevi" presso le istituzioni scolastiche, i cui oneri ricadono sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Sul punto, pur considerando le rassicurazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura<sup>248</sup>, sembrerebbe evidente che, venendo meno tale possibilità con il riordino in esame, si palesa assai concreta l'eventualità che si dovrà provvedere all'adeguamento delle dotazioni finanziarie dei singoli istituti per fronteggiare gli oneri per le supplenze brevi che d'ora non potranno essere più coperte da parte dei "tirocinanti".

Sul comma 459, nel presupposto che le valutazioni e i dati forniti dalla RT per la stima dell'impatto delle singole norme concernenti il riordino della formazione dei docenti della scuola primaria risultino congrui per la stima dell'onere relativo a ciascuna delle annualità del triennio, non ci sono osservazioni.

In merito poi al comma 460, circa l'ivi previsto adeguamento degli stanziamenti previsti per la Buona scuola, posto che l'autorizzazione di spesa è chiaramente formulata quale limite massimo, andrebbero richiesti ulteriori elementi conoscitivi circa i maggiori fabbisogni di spesa attesi per ciascuna annualità del triennio 2019/2021 in relazione alla legge su "La Buona scuola".

Più in generale, per quanto concerne i profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richieste conferme in merito alla cronologia degli effetti attesi nelle singole annualità del triennio.

### **Commi 464-465 (Riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa)**

Il comma 464, come integrato in prima lettura, riduce di euro 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori euro 531 milioni nel periodo dal 2019 - 2031 le spese militari di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017). Con apposito decreto, il Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il comma 465 stabilisce che le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate come segue: a) per 38 milioni di euro nel 2019, per 90 milioni di euro nel 2020 e per 40 milioni di euro nel 2021, di cui alla legge 8 luglio 1997 n. 266, articolo 4, comma 3; b) per 40 milioni di euro nel 2019 per 5 milioni di euro nel 2020 e per 5 milioni di euro nel 2021, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1, comma 95, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

---

<sup>248</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "per le supplenze brevi sono utilizzati i fondi previsti a legislazione vigente, i quali prudenzialmente non sono stati ridotti in occasione dell'approvazione del D.lgs. n. 59/2017, per effetto della previsione di affidamento di supplenze brevi e saltuarie ai corsisti. Pertanto, con la normativa proposta non si determinano nuovi oneri per la finanza pubblica." Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit. , pagina 15.

**La RT** aggiornata certifica che la norma prevede il contributo del Ministero della difesa alla manovra di finanza pubblica, che è assicurato mediante una riduzione delle spese militari in particolare vengono tagliate le suddette spese militari per:

- 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019
- 531 milioni nel periodo 2019-2031 mediante riduzione dei programmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 lett. f) della legge 11 dicembre 2016 per gli importi e gli anni nella tabella sottoindicata.

(milioni di euro)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
25	25	31						80	90	120	120	40	531

In conseguenza della riduzione delle predette spese militari, il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, ridetermina i programmi di spesa nei settori interessati dal predetto taglio.

Sul comma 465, evidenzia a che la norma dispone la riprogrammazione delle spese per investimento per complessivi 78 milioni di euro nel 2019, per 95 milioni di euro nel 2020 e per 45 milioni di euro nel 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla legge luglio 1997 n. 266, articolo 4 comma 3 e di cui alla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1 comma 95, come rifinanziata dall'articolo 1 comma 140, lettera f) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La riprogrammazione per ciascuna delle due autorizzazioni è riportata nella tavola seguente.

(milioni di euro)

Autorizzazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot.
L. 266/1997 articolo 4 co.3 - Programmi del settore aeronautico	-38	-90	-40				38	90	40	0
L. 232/2016 articolo 1 comma 140 lettera f) programmi per la difesa dichiarati di massima urgenza	-40	-5	-5				40	5	5	0
	-78	-95	-45				78	95	45	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese in conto capitale, come segue.

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.470	s	k	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Co.470	s	k	-25	-25	-31	-25	-25	-31	-25	-25	-31
Co.471	s	k	-78	-95	-45	-78	-95	-45	-78	-95	-45

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione riconducibili al comma 470, con riferimento alla ivi disposta riduzione delle spese militari e alla riprogrammazione delle spese per investimento nel comparto e aeronautico - navale, prendendo atto delle valutazioni del Governo formulate in merito agli effetti scontati sul saldo di indebitamento netto rispetto alla dinamica registrata in termini di competenza finanziaria e delle rassicurazioni fornite in

merito all'assenza di impegni contrattuali già perfezionati a valere degli stanziamenti che vengono ridotti, non ci sono osservazioni.<sup>249</sup>.

Parimenti, sul comma 471, si prende atto degli elementi di chiarificazione acquisiti in prima lettura in ordine alla distribuzione degli effetti d'impatto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare<sup>250</sup> e non ci sono osservazioni.

### **Commi 466-468 (Terra dei fuochi)**

Il comma 466 sopprime l'autorizzazione di spesa predisposta dalla normativa vigente per il sostenimento dell'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni. Sopprime, inoltre, la norma che finalizzava le risorse, già destinate al pagamento del canone di affitto, alla Regione Campania quale contributo dello Stato per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra. Va segnalato peraltro che l'articolo 26, comma 3, lettera e), del D.L. 119/2018 (*disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*), prevede quale copertura dello stesso decreto, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, le somme di cui all'autorizzazione di spesa soppressa con la norma in esame.

Il comma 467 incrementa di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 476, della legge di bilancio per il 2016 per la realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania.

Il comma 468 incrementa ulteriormente tale fondo nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del richiamato articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 195 del 2009 relative all'affitto del termovalorizzatore di Acerra, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Si specifica che il comma in parola entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge in esame nella Gazzetta Ufficiale.

**La RT** aggiornata certifica che le due disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è compensato dalla soppressione dell'autorizzazione

---

<sup>249</sup> In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "la previsione delle spese militari di cui al comma 1 è stata formulata in coerenza con il nuovo concetto di impegno che prevede che esse siano coincidenti con i pagamenti attesi su ciascun capitolo/piano di gestione "in relazione all'effettiva spendibilità delle somme, e/o dello stato di avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del bene" scontando così la stessa dinamica anche sul saldo netto da finanziare. In merito alla possibilità delle disposizioni di incidere su impegni contrattuali già assunti si rappresenta che i programmi di spesa militari per i quali si propone la riduzione non risultano impegni già contrattualizzati.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 15.

<sup>250</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "si considera che le previsioni pluriennali di competenza per il triennio 2019-2021 inerenti le spese militari, sono state formulate, in particolare per le spese in conto capitale (Investimenti), in coerenza con il nuovo concetto di impegno che prevede che esse siano coincidenti con i pagamenti attesi su ciascun capitolo/piano di gestione "in relazione all'effettiva spendibilità delle somme, e/o dello stato di avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del bene". Alla luce di siffatta formulazione delle previsioni, una norma che dispone una riduzione degli stanziamenti deve essere colta in modo identico in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Con riferimento al comma 2, si precisa che si tratta di una riprogrammazione delle spese per investimento nel settore aeronautico e navale, con precise scadenze temporali; gli effetti in termini di indebitamento, identici a quelli scontati in termini di saldo netto da finanziare, rispecchiano pertanto la prevista spendibilità delle risorse determinata dalla riprogrammazione.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 15.

di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Sul comma 468, conferma che la norma dispone che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia ulteriormente incrementato, nell'anno 2019, con le risorse impegnate a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate allo stesso Fondo.

Pertanto, certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori/maggiori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.472	s	k	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2
Co.473	s	k	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che nel corso dell'esame in prima lettura si sono esclusi da parte del Governo riflessi finanziari negativi per la regione e, indirettamente, per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni<sup>251</sup>.

Sul comma 468, premesso che è stata acquisita conferma nel corso dell'esame in prima lettura che la nuova finalità di spesa determina una dinamica delle erogazioni pienamente coerente con quella da ritenersi già scontata dai tendenziali di spesa con riferimento al precedente utilizzo<sup>252</sup>, non ci sono osservazioni.

### Comma 469

#### (Trasferimento alle imprese per l'attività di pesca e *bonus* diciottenni)

Il primo periodo riduce da € 5 mln a € 4,5 mln annui, a decorrere dal 2019, il limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

**La RT** aggiornata afferma che, per l'anno 2018, nel testo dello schema di decreto interministeriale, in fase di adozione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

<sup>251</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato nel corso dell'esame in prima lettura che: "la copertura dell'onere non è inerente la corresponsione dei canoni per l'affitto del Termovalorizzatore di Acerra, ma la soppressione del contributo alla Regione Campania di cui all'art. 12, comma 9, del D.L. n.16/2012, disposto in sostituzione dei canoni d'affitto, venuti meno in conseguenza dell'acquisto del termovalorizzatore da parte della Regione". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 15.

<sup>252</sup> In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato in prima lettura che: "la dinamica delle erogazioni relativa alla nuova finalità di spesa è coerente con quella già prevista nei tendenziali". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, Appunto per l'On. Sottosegretario di Stato, 20 novembre 2018, doc. cit., pagina 16.

(Amministrazione capofila), di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità relative al pagamento delle indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio, di cui all'articolo dall'articolo 1, comma 135, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205, è previsto che la predetta indennità è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente:

- a) all'adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:
- limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione;
  - periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo;
- b) all'indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima;
- c) ad arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea;
- d) ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Precisa che la citata indennità è di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2018 e, pur non essendo in possesso di dati gestionali pregressi, vista la casistica molto specifica dell'intervento le risorse al netto della riduzione proposta risultano sufficienti a erogare le indennità previste.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti, come segue:

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.469	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

**Al riguardo**, dal momento che la norma in esame dispone la riduzione di un limite massimo di spesa e che come riferito dalla RT, non si possiedono dati pregressi, l'effettiva possibilità di ridurre la riduzione di spesa può giustificarsi, oltre che per un eventuale minor fabbisogno su cui però non ci sono dati, con una rimodulazione dell'indennità giornaliera



che è fissata "fino ad un importo massimo di 30 euro". Si osserva comunque che trattasi di onere inderogabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, la cui spesa non è perciò contenibile entro il limite massimo degli stanziamenti previsti.

Il secondo periodo del comma riduce di 20 milioni di euro per il solo 2019 l'autorizzazione di spesa relativa alla Card diciottenni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge di stabilità 2016.

**La RT** aggiornata riferisce che la disposizione, inoltre, riduce il contributo volto al potenziamento e sviluppo della cultura, c.d. "Bonus cultura", tenuto anche conto del trend di utilizzo registrato nelle prime due edizioni (il 72% degli aventi diritto), inferiore rispetto a quanto stanziato.

Nel 2016, infatti, all'applicazione dedicata si sono registrati 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di 178.136.500,00 euro, tenuto conto della quota a disposizione per ciascuno diciottenne pari a euro 500,00, per altro non completamente utilizzato.

Anche con riferimento all'edizione 2017, la spesa massima teorizzabile pari a euro 208.359.000,00 sulla base delle avvenute registrazioni aggiornate alla data del 19 settembre 2018- 416.718 diciottenni –, è lontana dallo stanziamento disponibile in bilancio.

Considerando prudenzialmente un numero di utilizzatori del *bonus* pari a 529.873 unità (pari al 90% del valore mediano delle previsioni demografiche dell'ISTAT per il numero di diciottenni nel 2019) la spesa per il 2019 ammonterebbe a 264.936.600 euro.

Pertanto, alla luce dei dati evidenziati, la proposta di riduzione, pari a 20 milioni di euro per il 2019, appare sostenibile non influenzando negativamente sulla misura incentivante di cui trattasi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti, come segue:

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.469	s	c	-20	0	0	20	0	0	-20	0	0

**Al riguardo**, in considerazione degli elementi forniti dalla RT in merito al prevedibile fabbisogno effettivo per il 2019 relativamente all'autorizzazione di spesa ivi richiamata, non ci sono osservazioni. Si ricorda che il comma 337 reca una completa ridefinizione della disciplina della Carta, il cui importo unitario non è più fissato con legge ma rimandato ad undecreto ministeriale.

### **Comma 470 (Istituti e musei dotati di autonomia speciale)**

La norma riduce dal 2019 lo stanziamento per spese di funzionamento degli istituti del Ministero per i beni le attività culturali dotati di autonomia speciale. Al contempo, stabilisce l'esonero dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che

permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie.

**La RT** aggiornata afferma che la disposizione in esame intende escludere, dalle norme di contenimento della spesa previste a legislazione vigente, gli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, al fine di potenziarne l'attivazione, nonché assicurarne il pieno ed efficace raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, quali le funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale mediante un'implementazione delle entrate proprie.

A decorrere dall'anno 2019 le risorse finanziarie per il funzionamento, afferenti ai Centri di responsabilità amministrativa che esercitano la vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale in questione, sono ridotte secondo la seguente ripartizione:

- CDR 5 - Direzione generale archivi - capitolo 3030, piano gestionale 21: € 43.750
- CDR 6 - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - capitolo 3530, piano gestionale 21: € 131.250
- CDR 17 - Direzione generale educazione e ricerca – capitolo 2044 piano gestionale 1: € 131.250
- CDR 19 - Direzione generale musei - capitolo 5650, piano gestionale 7: € 2.000.000
- CDR 21 - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – capitolo 4550 piano gestionale 19: € 43.750.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese correnti/ minori entrate extratributarie, come segue:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.470	e	ext	-2,35	-2,35	-2,35	0	0	0	0	0	0
Co.470	s	c	0	0	0	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Co.470	s	c	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la RT non esplicita gli elementi e criteri base ai quali la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa determina una maggiore spesa di 2,35 milioni di euro annui, né fornisce indicazioni circa la rilevata conseguente prevista riduzione delle entrate extratributarie.

Sulla riduzione di trasferimenti, si evidenzia che alla luce della norma essi dovrebbero trovare compensazione in una maggiore capacità di attivare entrate proprie. Andrebbero perciò fornite maggiori informazioni idonee a dimostrare l'effettiva possibilità di realizzare tale compensazione, onde escludere la necessità di modificare le riduzioni disposte.

## Comma 471

### (Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta di cui all'Elenco 1)

La norma prevede risparmi di spesa mediante la riduzione dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica.

#### Elenco n.1

Denominazione	Riduzione a decorrere dal 2020
Legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 Credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche	3.965.250
Legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 319 Crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione	1.250.000
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 Crediti di imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica produttiva	375.000
Totale	5.590.250

**La RT** aggiornata certifica che la disposizione agisce sulla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'elenco n.1, rispettivamente in favore degli esercenti delle sale cinematografiche, degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica, e di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva.

Si rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione della riduzione delle quote percentuali di fruizione delle singole agevolazioni, sulla base di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva dei crediti d'imposta, in maniera tale da assicurare, a decorrere dall'anno 2020, effetti positivi non inferiori complessivamente ad euro 5.590.250

Il risparmio complessivo è stato prudenzialmente stimato, sulla base di una ipotesi di riduzione percentuale delle misure, rispettivamente del 15 per cento per l'agevolazione degli esercenti delle sale cinematografiche, del 25 per cento per quelle afferenti gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti e in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.471	s	c	0	-3,97	-3,97	0	-3,97	-3,97	0	-3,97	-3,97
Co.471	s	c	0	-1,25	-1,25	0	-1,25	-1,25	0	-1,25	-1,25
Co.471	s	k	0	-0,38	-0,38	0	-0,38	-0,38	0	-0,38	-0,38

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi della disposta riduzione di autorizzazioni formulate come tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

### **Commi 472-475 (Carta di identità elettronica e Notifica postale degli atti giudiziari)**

Il comma 472 modifica il D.L. 43/2005, art. 7-*vicies-ter*, comma 2-*bis* al fine di consentire al Ministero dell'interno di stipulare convenzioni ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, nel limite di spesa di 750 mila euro a decorrere dal 2019, con soggetti che abbiano i seguenti requisiti: siano dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale; siano Identity provider; abbiano la qualifica di Certification Authority.

Gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati. I soggetti incaricati dalla convenzione riversano i corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate e trattengono i diritti fissi e di segreteria.

All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito dall'articolo 55.

Il comma 473 apporta alcune modifiche consequenziali al codice dell'amministrazione digitale (CAD), prevedendo che le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica non siano definite con DPCM, ma attraverso le convenzioni di cui sopra.

Il comma 474 modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari prevedendo che: non sia necessario il bollo dell'ufficio postale sull'avviso di ricevimento (modifica all'articolo 4, comma primo); i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, qualora la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, siano computati da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione (anziché dall'ufficio postale) che lo restituisce (modifica all'articolo 4, comma quarto). Nel caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore fa una copia digitale (e non più analogica) dell'avviso di ricevimento e provvede entro 5 giorni (invece che in tre giorni) a trasmettere copia dell'avviso al mittente (modifica all'articolo 6 comma 1); se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario, l'operatore postale gliene dà notizia con raccomandata il cui costo è a carico del mittente (modifica all'articolo 7, comma 3); il piego è depositato entro due giorni (anziché entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo (modifica all'articolo 8 comma 1).

Il comma 475 prevede che il termine del 1° giugno 2018, previsto dall'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di smarrimento dell'avviso di ricevimento e delle conseguenti copie che l'operatore postale è incaricato a rilasciare dell'avvenuto recapito del piego raccomandato, anche in forma digitale, sia differito al 1° giugno 2019, in modo da consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** aggiornata riferisce che le disposizioni sono volte a semplificare ed ampliare le attuali modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica. In

particolare, si dispone che il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 dovrà prevedere la possibilità per il Ministero dell'Interno di stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dal 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Il richiedente la carta di identità elettronica corrisponderà all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto per il rilascio della carta, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, questi ultimi restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riverserà, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'Interno i soli corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche rilasciate. La norma, inoltre, opera una correzione all'articolo 66 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) che al comma 1, prevede che le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica siano definite con successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, invece, non è stato mai emesso mentre la materia è stata poi regolata dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies-ter del Decreto-legge n. 7 del 2005 (introdotto dall'art. 10, comma 3 del D. L. 78/2015) che disciplina l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE), che non ha effettuato alcun coordinamento col previgente comma 1 dell'articolo 66 vigente del CAD (la cui ultima modifica risale al 2010).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.476	s	c	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 476-478 (Celebrazioni ovidiane)**

Il comma 476 autorizza l'impegno nel 2019 delle somme (relative al 2017 e al 2018) non impegnate entro il 2018, e pari, complessivamente, a € 700.000, stanziata dalla L. 226/2017 per progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio.

Il comma 478 novellando l'art. 3, co. 3 e 5, della medesima L. 226/2017, proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine previsto per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, nonché il termine per la trasmissione, da parte del medesimo Comitato, al Presidente del Consiglio, ai fini dell'invio alle Camere, della relazione conclusiva, insieme con il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

**La RT** aggiornata ribadisce che il nuovo comma 9-bis dell'articolo 59 del disegno di legge stabilisce che le somme iscritte in bilancio relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, non impegnate nel 2018, possono essere utilizzate nell'esercizio 2019. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento

netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A decorrere dal 2016, la citata autorizzazione è iscritta per 30 milioni di euro annui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Tale autorizzazione di spesa risulta capiente ai fini delle nuove disposizioni in commento.

Il nuovo comma 9-ter novella i commi 3 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, nella parte in cui sono fissati i termini per la conclusione delle attività del Comitato promotore per le celebrazioni ovidiane per allinearli al 31 dicembre 2019, in conseguenza di quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 9-bis. In particolare, le modifiche riguardano il termine di durata in carica del Comitato medesimo e di trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti (comma 3), nonché il termine per la pubblicazione di tali documenti a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità (comma 5).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti, come segue:

*(milioni di euro)*

	s/e	nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co. 476	s	c	0	0	0	0,70	0	0	0,70	0	0
Co. 476	s	c	-0,70	0	0	-0,70	0	0	-0,70	0	0

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 479**

#### **(Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli)**

La norma modifica l'art. 27, comma 3, lettera d), della legge n. 220 del 2016, introducendo la Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli tra gli enti le cui attività sono sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

**La RT** afferma che la norma modifica l'art. 27, co. 3, lett. d), della L. 220/2016, introducendo la Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli tra gli enti le cui attività sono sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi 480-487** **(Semplificazione delle regole di finanza pubblica)**

La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 29 novembre 2017, n.247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, innovando rispetto alla legislazione vigente che prevede che l'avanzo di amministrazione non rilevi ai fini del computo del pareggio di bilancio mentre il fondo pluriennale vincolato rileva solo al verificarsi di determinate condizioni.

I sopra citati enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo mentre la normativa vigente prevede il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Si dispone che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze assuma iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione e di spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. In particolare, si tratta dei commi 465 e 466, da 468 a 482 (norme sul pareggio di bilancio), da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali), 502, da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per effettuare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 (sulla chiusura delle contabilità speciali con conferimento delle risorse residue agli enti locali), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis (disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017.

Si prevede, inoltre, che le sopra citate disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni divengono comunque efficaci.

Si prevede l'abrogazione dell'articolo 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che attribuisce spazi finanziari agli enti colpiti dal terremoto del 2016 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, a condizione che l'utilizzo sia finalizzato ad investimenti per la ricostruzione.

Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 480 a 486, il fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 64 è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che per effetto della nuova disciplina a decorrere dall'anno 2019, i comuni, le province, le città metropolitane, le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale e, dall'anno 2021, le regioni a

statuto ordinario possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Per la RT la disposizione in argomento comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a decorrere dall'anno 2020, come da prospetto sotto riportato.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
Enti locali	349	466	695	500	500	500	500	500	500
Regioni a statuto speciale	55	66	106	220	264	155	200	200	200
Regioni a statuto ordinario		179	533	808	1.167	1.395	1.191	978	800
Totale	404	711	1.334	1.528	1.931	2.050	1.891	1.678	1.500

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2017 e, in assenza degli stessi, dai rendiconti di gestione per l'anno 2016 che hanno permesso di coprire quasi interamente l'universo di riferimento degli avanzi di amministrazione disponibili per il comparto in esame. In particolare, per gli enti territoriali in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo anticipazioni di liquidità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo).

La RT ha ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale compreso tra 3 e 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, la RT ha ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, ha applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.

A ciò vanno aggiunte le informazioni desunte dal monitoraggio del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, al fine di determinare il fondo pluriennale vincolato derivante da debito, nonché i dati desunti dall'indagine condotta sui mutui contratti dai comuni per il finanziamento degli investimenti, a cura MEF-RGS, dalla media del periodo 2009-2016 dell'accensione prestiti per comuni, province, città metropolitane e dalla media del periodo 2011-2015 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (al netto delle anticipazioni di liquidità e delle operazioni di buy back bond). Ciò al fine di determinare l'ammontare del debito potenziale degli enti territoriali.

La RT ha ipotizzato, poi, che il "Debito potenziale" – prima di entrare a regime nel quinto anno – abbia una crescita graduale. Alle somme così individuate è stato applicato, quindi, lo sviluppo teorico dei SAL, supponendo che vengano realizzate opere pluriennali. Per determinare gli impatti finanziari è stata considerata esclusivamente la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di



ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti (al netto della quota già calcolata per gli avanzi di amministrazione).

Infine, con riferimento agli enti locali, per la stima degli oneri la RT ha tenuto conto della possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione già a decorrere dall'esercizio 2018, per effetto del fondo di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2018, mentre per quanto concerne la stima degli oneri riferita al comparto delle regioni a statuto ordinario la RT ha tenuto conto del potenziale avanzo già utilizzabile per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 495 e 495-ter, della legge n. 232 del 2016 per gli anni 2018 e 2019.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Riduzione Fondo investimenti enti territoriali < sp. c/capitale		404	711		404	711
Utilizzo risultato di amministrazione enti in disavanzo > sp. c/capitale					404	711

Il Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha segnalato preliminarmente che le stime degli effetti finanziari della presente disposizione tengono conto delle norme previste dai commi 518 e seguenti in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo.

Per quanto attiene lo *stock* degli avanzi di amministrazione (componenti negative), è stato segnalato che, per i comuni con risultato di amministrazione (al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni liquidità di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) positivo, lo *stock* ammonta a circa 14,6 miliardi di euro, per le province e città metropolitane a circa 3,3 miliardi di euro e per le regioni a circa 5,5 miliardi di euro.

Viene poi rappresentato il quadro riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dalla piena attuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale, completo delle coperture già disponibili (componenti positive).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e seguenti
<b>REGIONI A STATUTO ORDINARIO</b>											
<b>Effetti finanziari da compensare - arrotondati per coperture a regime</b>				<b>179,00</b>	<b>533,00</b>	<b>808,00</b>	<b>1.167,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>978,00</b>	<b>800,00</b>
Effetti finanziari da compensare anche in caso di mancato intervento normativo				179,00	533,00	808,00	1.167,00	1.395,00	1.191,00	978,00	800,00
<i>Sentenza Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018</i>				364,00	608,00	818,00	1.167,00	1.395,00	1.191,00	978,00	800,00
<i>Coperture già disponibili (art. 1 comma 495 L. n. 232/2016 500ml per il 2019, code Anni 2021-2023)</i>				185,00	75,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUTONOMIE SPECIALI</b>											
<b>Effetti finanziari da compensare - arrotondati per coperture a regime</b>			<b>55,00</b>	<b>66,00</b>	<b>106,00</b>	<b>220,00</b>	<b>264,00</b>	<b>155,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Effetti finanziari da compensare anche in caso di mancato intervento normativo			55,00	66,00	106,00	220,00	264,00	155,00	135,00	126,00	200,00
<i>Sentenza Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018</i>		27,00	117,00	155,00	204,00	320,00	364,00	255,00	235,00	226,00	300,00
<i>Coperture già disponibili (art. 1 comma 502 L. n. 232/2016 50ml spazi dal 2019 al 2030)</i>		35,00	62,00	89,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ENTI LOCALI</b>											
<b>Effetti finanziari da compensare - arrotondati per coperture a regime</b>			<b>349,00</b>	<b>466,00</b>	<b>695,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Effetti finanziari da compensare - effettivi			349,00	466,00	695,00	476,00	217,00	121,00	314,00	409,00	500,00
<i>Sentenza Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 - STIME</i>	166,00	446,00	1.269,00	1.425,00	1.438,00	988,00	750,00	477,00	428,00	423,00	500,00
<i>Coperture già disponibili (art. 1, comma 485, L. n. 232/2016 900 mln spazi 2019 e 700 mln 2020-2023)</i>		119,00	570,00	739,00	743,00	512,00	533,00	356,00	114,00	14,00	
<i>Coperture già disponibili (art. 43-bis, D.L. n. 50/2017 spazi enti sisma)</i>	30,00	30,00									
<i>Coperture già disponibili (art. 13, comma 04 D.L. n. 91/2018 - proroga termini)</i>	140,00	320,00	350,00	220,00							
<b>TOTALE COMPLESSIVO "Stime arrotondate per "coperture a regime"</b>			<b>404,00</b>	<b>711,00</b>	<b>1.334,00</b>	<b>1.528,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>1.678,00</b>	<b>1.500,00</b>

Il Governo segnala, inoltre, che per gli enti locali le stime di cui alla tabella sopra riportata includono, prudenzialmente, una stima di impatti negativi a regime per utilizzo avanzi di nuova formazione nella misura di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022, con una stima di oneri a regime di 500 milioni di euro. Per le regioni di 600 milioni di euro a decorrere dal 2024, con una stima di oneri a regime di 1.000 milioni di euro. Il Governo precisa che i maggiori effetti stimati a regime per le regioni a statuto ordinario tengono conto, tra l'altro, delle disposizioni di cui ai commi 493 e seguenti che impongono alle regioni a statuto ordinario un saldo positivo nel biennio 2019 e 2020.

In merito, poi, all'ipotesi di utilizzo sottostante alle stime, il Governo segnala che la quota immediatamente spendibile del 30 per cento ha tenuto conto, tra l'altro, della possibilità per gli enti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per spese di parte corrente. È stato ritenuto, inoltre, che gli eventi di messa in sicurezza con carattere di urgenza possano rientrare pienamente nelle stime effettuate; le ipotesi di esigibilità tengono conto, infatti, di tempi di aggiudicazione delle gare di appalto prudenziali.

Da ultimo, il Governo ricorda che, come già precisato ai commi 493 e seguenti con l'accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018, è stato sancito che le disposizioni in esame si applicano alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, negli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano l'avanzo di amministrazione nel rispetto del

saldo non negativo di cui ai commi 465 e successivi dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dai commi 493 e seguenti della presente legge.

**Al riguardo**, pur se le risposte fornite dal Governo alla Camera dei deputati hanno chiarito lo *stock* degli avanzi di amministrazione interessati dalla disciplina in esame ed esplicitato in tabella gli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione tra i singoli enti del comparto enti territoriali (regioni ordinarie, autonomie speciali, comuni, province, città metropolitane), ancora non risultano specificati i passaggi logico/matematici che a partire dallo *stock* di avanzi di amministrazione hanno determinato gli effetti sui saldi di finanza pubblica e che solo teoricamente la RT e le risposte del Governo riportano. A titolo esemplificativo per gli enti locali a fronte di uno *stock* di avanzi di amministrazione pari a circa 18 miliardi (senza considerare gli enti in disavanzo) vengono associati effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, nel quinquennio 2019-2023, pari all'incirca a 5,6 miliardi di euro, ovvero circa il 30 per cento dello *stock* mentre la RT nelle sue stime ha ipotizzato che l'utilizzo dell'avanzo verrà programmato dagli enti in un arco temporale compreso tra 3 e 5 anni e una quota immediatamente spendibile del 30 per cento dell'avanzo tiene conto della possibilità per gli enti di utilizzo anche per spese di parte corrente.

Ancora, si segnala che mentre da una parte il Governo con riferimento agli enti locali garantisce che nelle stime riportate si è tenuto conto delle disposizioni previste dai commi 518-521 in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo, dall'altra, nel fornire lo *stock* degli avanzi di amministrazione degli enti locali da utilizzare come base di partenza per le stime degli effetti ha considerato solo gli enti con un risultato di amministrazione positivo.

Un ulteriore chiarimento occorre poi fornire con riferimento a quanto dichiarato dal Governo circa la circostanza che le stime includono, prudenzialmente, anche una previsione di impatti negativi a regime per utilizzo avanzi di nuova formazione nella misura di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2022, per gli enti locali e di 600 milioni di euro, a decorrere dal 2024, per le regioni. Tale affermazione mentre sembra abbia una qualche corrispondenza per le regioni che nel 2024 registrano in base alla tabella fornita dal Governo un incremento di effetti negativi per 400 milioni di euro, tale variazione degli effetti non si registra invece per gli enti locali nell'esercizio 2022.

Ancora, sempre con riferimento alla tabella fornita dal Governo alla Camera dei deputati andrebbe spiegata con riferimento alle autonomie speciali l'esatta stima degli effetti finanziari da compensare negli anni 2026 e 2027 in termini di indebitamento netto. Infatti, sia la RT che la tabella in esame stimano un effetto finanziario di 200 milioni per ciascun anno ma se si considerano gli effetti delle sentenze della corte costituzionale e le coperture già disponibili come rappresentati nella tabella fornita dal Governo risultano effetti finanziari da compensare inferiori pari a 135 milioni di euro nel 2026 e 126 milioni di euro nel 2027.

Va poi evidenziato che la RT afferma di aver tenuto conto di una crescita graduale del debito che si assesterebbe poi nel quinto anno, quindi nel 2023 e il cui impatto tiene conto

dello sviluppo dei SAL. Tuttavia, pur essendo indicate le fonti utilizzate, non sono fornite stime sull'aumento complessivo del debito e non è possibile distinguere il suo impatto sui saldi dagli effetti derivanti invece dall'utilizzo degli avanzi e del fondo pluriennale vincolato senza limitazioni.

Poi si rileva che tra le norme abrogate risultano soppresse le norme relative al sistema sanzionatorio previsto per gli enti che non rispettavano la regola del pareggio di bilancio. Sul punto, circa i possibili effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, appare necessaria una valutazione del Governo atteso che il venir meno delle sanzioni potrebbe incentivare gli enti, soprattutto quelli con maggiori criticità finanziarie, a prendere in considerazione l'eventuale sfioramento dei vincoli di finanza pubblica.

Infine, si evidenzia che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari la riduzione del Fondo investimenti è stata registrata in misura uguale su tutti e tre i saldi di finanza pubblica diversamente da quanto invece effettuato al comma 64 che istituisce il predetto Fondo e al comma 504 che dispone una riduzione del Fondo, per i quali è stato assunto un indice di spendibilità inferiore sui saldi di fabbisogno e indebitamento rispetto al saldo netto da finanziare. Sul punto appare opportuno che il Governo fornisca dei chiarimenti.

Sui restanti punti si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo.

### **Commi 488-491**

#### **(Sanzioni per violazione al patto di stabilità interno e al saldo di competenza)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, esclude, in determinate ipotesi, l'applicazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali per le violazioni della normativa sul patto di stabilità interno e sul pareggio di bilancio. In particolare, si prevede che:

- per i comuni che hanno rinnovato i propri organismi in elezioni svoltesi nel 2018, non trova applicazione la sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (sanzione di cui all'articolo 1, comma 475, lett.e), della legge n.232/2016);
- per i comuni in stato di dissesto o pre-dissesto al momento in cui la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti, non trovano applicazione le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 183/2011 e dall'articolo 1, comma 723, della legge n.208/2015 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, limiti agli impegni di spesa corrente, divieto di indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzione di personale, riduzione delle indennità di funzione, obbligo di versare entro 60 giorni l'importo corrispondente allo scostamento di bilancio registrato);
- per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti (di cui all'articolo 258 del TUEL), non trova applicazione la sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (sanzione di cui all'articolo 1, comma 475, lett.e), della legge n.232/2016) nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato.

**La RT** afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva che la disapplicazione delle sanzioni per violazioni al patto di stabilità interno e al pareggio di bilancio, laddove si riferiscono ad esercizi finanziari

conclusi, potrebbe determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, nel caso in cui le sanzioni previste siano state già irrogate e quindi già scontate a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica. Sul punto appare necessaria una risposta del Governo.

### **Comma 492 (Termini e modalità della contabilità-economico patrimoniale)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 493-504 (Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)**

La norma prevede la riduzione di 750 milioni di euro per l'anno 2020 del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n.66 del 2014. Inoltre, viene attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi del contributo spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, modificabili ad invarianza del contributo complessivo, sono indicati in apposita tabella allegata al testo al cui contenuto si rinvia.

Il contributo di 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Alle regioni a statuto ordinario è attribuito altresì, un contributo pari a 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi del contributo spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, modificabili ad invarianza del contributo complessivo, sono indicati in apposita tabella allegata al testo al cui contenuto si rinvia.

Il contributo di 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Si specificano le condizioni in base alle quali gli investimenti sono considerati come nuovi e si prevede la verifica degli investimenti effettuati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Si elencano gli ambiti nei quali gli investimenti devono essere effettuati.

Si dispone che le regioni adottino gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti previsti nelle tabelle entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti. In caso di mancato o parziale impegno in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 maggio dell'anno successivo, di importo corrispondente al mancato impegno. In caso di mancato versamento si procede al recupero delle somme in questione a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

Si stabilisce che il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 e all'articolo 1, comma 680, della

legge n. 208 del 2015, per un importo complessivamente pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020 è realizzato:

- nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di 2.496,20 milioni di euro cui al comma 494, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro. La compensazione dell'ulteriore importo pari a 1.696,20 milioni di euro in termini di indebitamento è effettuata mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati in apposita tabella allegata al testo al cui contenuto si rinvia;
- nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 494 e 496, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,40 milioni di euro. La compensazione dell'ulteriore importo pari a 837,80 milioni di euro in termini di indebitamento è effettuata mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati in apposita tabella allegata al testo al cui contenuto si rinvia.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni divengono comunque efficaci.

Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Riduzione contributo alla finanza pubblica delle RSO < ent. trib.		750				
Riduzione contributo alla finanza pubblica delle RSO > sp. c/capitale					750	
Contributo alle RSO per rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici > sp. c/capitale	2.496,2			800	565,4	565,4
Contributo alle RSO per rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici > sp. c/capitale		1.746,2			343	467,8
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - mancato versamento all'entrata bilancio Stato < ent. extratrib.	2.496,2					
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - mancato versamento all'entrata bilancio Stato > sp. corr.				2.496,2		
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - mancato trasferimento del contributo < sp. c/capitale	2.496,2					
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - mancato trasferimento del contributo < sp. corrente				800		
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - conseguimento del valore positivo del saldo < sp. corrente				1.696,2		
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - mancato versamento all'entrata bilancio Stato < ent. extratrib.		1.746,2				
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - mancato versamento all'entrata bilancio Stato > sp. corr.					1.746,2	
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - mancato trasferimento del contributo < sp. c/capitale		1.746,2				
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - mancato trasferimento del contributo < sp. corrente					908,4	
Modifica concorso RSO alla finanza pubblica - conseguimento del valore positivo del saldo < sp. corrente					837,8	
Riduzione Fondo investimenti enti territoriali < sp. c/capitale	2.496,2	2.496,2		800	1.658,4	1.033,2

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha rappresentato che con l'accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018, è stato concordato con le regioni che le disposizioni di cui ai commi da 480 a 487, si applicano alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, negli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano l'avanzo di amministrazione nel rispetto del saldo non negativo di cui ai commi 465 e successivi dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dai commi da 493 a 504 della presente legge.

**Al riguardo**, si prende atto che la disciplina recata dai commi da 480 a 487 relativo all'utilizzo degli avanzi di amministrazione non si applica alle regioni a statuto ordinario per effetto di un accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e, di conseguenza, per gli anni

2019 e 2020 continueranno ad applicarsi le regole del pareggio di bilancio e solo nell'ambito del rispetto di tale regola sarà possibile un eventuale utilizzo dell'avanzo delle regioni a statuto ordinario. Occorre peraltro osservare che le regioni a statuto ordinario non dovranno limitarsi a conseguire un pareggio di bilancio ma dovranno realizzare un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pari a 1.696,20 milioni di euro nell'anno 2019 e 837,80 milioni di euro nell'anno 2020.

Con riferimento al termine del 31 luglio entro il quale le regioni devono adottare gli impegni finalizzati alla realizzazione dei nuovi investimenti e a quello del 31 marzo dell'anno successivo per la certificazione dell'avvenuto impegno di tali investimenti, pena l'irrogazione di una sanzione di importo corrispondente al mancato impegno, al fine di meglio esplicitare gli effetti finanziari recati dalla norma andrebbe chiarito se tale disciplina, per la fattispecie di investimenti considerata, deroga al principio che consente l'assunzione di impegni nell'arco dell'intero esercizio finanziario di competenza e quindi se la sanzione sarà irrogata perché l'impegno non è stato adottato entro il 31 luglio e nonostante sia stato adottato nel corso della rimanente parte dell'esercizio finanziario di competenza.

### **Comma 505 (Premialità per favorire gli investimenti)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, stanziava 50 milioni di euro annui, dal 2021 al 2033, per la spesa di investimento delle regioni che aderiscono volontariamente alle misure, previste dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, di riduzione dei costi della pubblica amministrazione e che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) e che hanno rispettato il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio).

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Premialità per favorire gli investimenti degli enti territoriali > sp. capitale			50			50

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 506-509 (Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica)**

La norma autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad effettuare, per ciascun anno dal 2020 al 2034, le compensazioni a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi



titolo corrisposte ad esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità. Le compensazioni sono definite in una apposita tabella allegata al testo al cui contenuto si rinvia.

Si dispone che le compensazioni relative alle autonomie speciali siano effettuate nel rispetto delle norme statutarie. La relazione illustrativa chiarisce che, conseguentemente, sono da ritenersi attribuiti al bilancio dello Stato gli importi della tabella riferiti alla regione Friuli Venezia Giulia (8.936.797,60 euro) e i 3/10 degli importi riferiti alla regione Sardegna (3.710.431,46 euro).

Per effetto di quanto previsto nella presente norma si stabilisce la conclusione in via completa e definitiva delle compensazioni in materia di tassa automobilistica per gli esercizi successivi al 2008.

Di conseguenza, è abrogato l'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 che prevede l'attuale regolazione delle compensazioni in esame.

**La RT** afferma che la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le compensazioni tra crediti e debiti in materia di tassa automobilistica sono circoscritte all'ambito regionale e considerato che le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta risultano a credito.

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato che il meccanismo di compensazione previsto non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le compensazioni sono effettuate su trasferimenti spettanti alle Regioni.

Riguardo alle Autonomie speciali, il Governo, nel premettere che la tabella riportata nel disegno di legge indica le predette come regioni creditrici, ritiene necessario precisare che le tasse automobilistiche non sono di spettanza della regione Friuli Venezia Giulia e che le stesse sono oggetto di compartecipazione della regione Sardegna nella misura di 7/10. Conseguentemente, sono da attribuire al bilancio dello Stato gli importi indicati nella tabella per la regione Friuli Venezia Giulia nella misura dei 10/10 e quelli indicati per la regione Sardegna nella misura dei 3/10.

Gli importi indicati nella tabella per le altre Autonomie speciali sono di spettanza delle medesime per l'intero ammontare nel rispetto delle norme statutarie.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Comma 510** **(Rapporti finanziari con le autonomie speciali)**

La norma stabilisce che entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali. La ridefinizione è effettuata allo scopo di assicurare il necessario concorso di tali regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018 relative alle modalità di concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica.

In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella sotto riportata, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salvo diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella

possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno. L'importo del concorso è versato al bilancio dello Stato da ciascuna Autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno.

(milioni di euro)

	2019	2020	2021
Valle d'Aosta	123	103	103
Friuli Venezia Giulia	716	836	836
Sicilia	1.001	1.001	1.001
Sardegna	536	536	536
Totale Regioni a statuto speciale	2.376	2.476	2.476

**La RT** afferma che la disposizione è neutrale per il bilancio dello Stato, tenuto conto che i relativi effetti finanziari sono già scontati nei tendenziali di bilancio.

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha evidenziato che gli effetti della norma sono scontati nei tendenziali, in quanto confermano il concorso alla finanza pubblica previsto dalla normativa vigente a carico delle regioni Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia.

L'accordo è necessario per dare attuazione ai principi in materia di concorso alla finanza pubblica stabiliti dalle sentenze richiamate nell'articolo.

**Al riguardo**, si prende atto che gli importi a carico delle regioni in esame e oggetto di futuri accordi bilaterali sono già acquisiti nei tendenziali di bilancio, in quanto confermano quanto già richiesto, in termini di concorso alla finanza pubblica, dalla normativa vigente.

Con riferimento alla necessità dell'accordo al fine di adempiere alle sentenze richiamate dalla norma, andrebbero chiariti gli eventuali effetti finanziari nel caso in cui tale accordo non dovesse intervenire entro il termine stabilito e fosse determinato solamente in via provvisoria. In particolare, alla luce delle sentenze richiamate andrebbe assicurato che la fissazione del concorso nell'arco di un triennio possa configurarsi di carattere transitorio così come consentito dalle sentenze in esame.

### **Comma 511**

#### **(Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 73 del 2001, recante interventi a favore della minoranza italiana in Croazia, Slovenia e Montenegro.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, indica il capitolo sul quale sarà stanziato il finanziamento (cap. 4544 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Interventi per minoranza Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati > sp. corrente	1			1		

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 512-515**

#### **(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)**

La norma attribuisce alle province delle regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Si prevede altresì che le spese finanziate dalle predette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo n.118 del 2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.

I piani di sicurezza a valenza pluriennale, relativi alla manutenzione delle scuole, sono comunicati, una volta predisposti, al Ministero dell'istruzione ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale.

Ai fini della copertura degli oneri, il Fondo investimenti enti territoriali, di cui al precedente comma 64, è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

Si stabilisce che le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo in esame siano da effettuarsi secondo i criteri di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche. Viene inoltre assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.

**La RT** afferma che la norma determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, in quanto si prevede che il contributo assegnato a ciascuna provincia è integralmente utilizzato per il finanziamento dell'annualità di interesse del piano di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. A garanzia del pieno utilizzo delle somme in parola nell'anno di erogazione, si prevede altresì che le spese finanziate dalle predette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo n.118 del 2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Con riferimento alla comunicazione al Ministero dell'istruzione dei piani di sicurezza a valenza pluriennale, relativi alla manutenzione delle scuole e all'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie, la RT afferma che le norme non comportano oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Contributo alle province RSO per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole > sp. c/capitale	250	250	250	250	250	250
Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali < sp. c/capitale	250	250	250	250	250	250

**Al riguardo**, preliminarmente andrebbe confermato che gli oneri per manutenzione di strade e scuole siano interamente configurabili come spesa in conto capitale e non come spesa corrente.

Si evidenzia che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari la riduzione del Fondo investimenti è stata registrata in misura uguale su tutti e tre i saldi di finanza pubblica diversamente da quanto invece effettuato al comma 64 che istituisce il predetto Fondo e al comma 504 che dispone una riduzione del Fondo, per i quali è stato assunto un indice di spendibilità inferiore sui saldi di fabbisogno ed indebitamento rispetto al saldo netto da finanziare. Sul punto appare opportuno che il Governo fornisca dei chiarimenti.

### Comma 516

#### (Fondo per la messa in sicurezza dei ponti sul bacino del fiume Po)

La norma, inserita alla Camera dei deputati, ai fini della messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023. L'assegnazione delle risorse è disposta a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.A., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori. Si prevede che l'assegnazione delle risorse abbia luogo sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. Si prevede, inoltre, che i soggetti attuatori certifichino l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, attraverso apposita rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Fondo per la messa in sicurezza dei ponti sul Po	50	50	50	50	50	50

**Al riguardo**, atteso che l'avvenuta realizzazione degli investimenti in esame va certificata entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, andrebbe chiarito se nella rappresentazione degli effetti sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto si è tenuto conto di tale cronoprogramma di attuazione.

### **Comma 517** **(Fondo sperimentale di riequilibrio per le province)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, rende permanenti le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, per i soli anni dal 2016 al 2018, relative alle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e alla determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione in favore delle province delle regioni Sicilia e Sardegna.

**La RT** afferma che la disposizione, volta a confermare a regime i criteri per la determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province, non determina effetti finanziari, in quanto la dotazione complessiva del predetto fondo non subisce variazioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 518-521** **(Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)**

La norma consente agli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione.

A tal fine si stabilisce che l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita:

- al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità;
- incrementandolo dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

Se il risultato di amministrazione è negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono comunque applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le suddette modalità senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto limita la possibilità degli enti in disavanzo di applicare al bilancio il proprio risultato di amministrazione a copertura di nuove e maggiori spese o di minori entrate.

In particolare, il comma 520 consente alle regioni a statuto ordinario, le quali nelle annualità 2019-2020 sono ancora soggette alla disciplina del pareggio di bilancio a differenza degli enti locali, di poter utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare, ai fini del calcolo delle risorse disponibili, la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità, prevista ai commi 518 e 519 della disposizione.

La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le regioni a statuto ordinario per le annualità 2019-2020 sono soggette alla disciplina del pareggio di bilancio.

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha rappresentato che le disposizioni della norma in esame in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo incidono sulle stime degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 487 in materia di vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali. Per gli enti in disavanzo, di conseguenza, la stima degli impatti derivanti dall'utilizzo dei risultati di amministrazione è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nei commi da 480 a 487.

**Al riguardo**, con riferimento agli enti locali in disavanzo e all'affermazione del Governo che l'impatto finanziario dell'utilizzo dei risultati di amministrazione sia stato stimato tenendo conto delle disposizioni contenute ai commi da 480 a 487, si osserva che relativamente a tali commi il Governo da una parte ha garantito che nelle stime riportate si è tenuto conto delle disposizioni previste dalla presente norma in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo, dall'altra, nel fornire lo *stock* degli avanzi di amministrazione degli enti locali da utilizzare come base di partenza per le stime degli effetti, ha considerato solo gli enti con un risultato di amministrazione positivo.

Sul punto appare opportuno che sia fornito un chiarimento da parte del Governo.

Relativamente alla possibilità concessa alle regioni di poter utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione nel rispetto delle regole del pareggio di bilancio e all'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero meglio chiariti gli effetti finanziari della norma. Infatti, in vigore delle regole del pareggio di bilancio l'utilizzo del risultato di amministrazione dovrebbe esplicare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'incremento della spesa (considerata ai fini del pareggio) finanziata dal risultato di amministrazione non risulta compensata da una voce di entrata (da considerare ai fini del pareggio di bilancio) di pari importo, a meno che l'ente non incrementi le proprie entrate o rinunci a spese già considerate ai fini del pareggio.

## **Comma 522**

### **(Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, semplifica le modalità di riconoscimento delle spese per lavori pubblici urgenti, cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili, da parte delle Giunte degli enti locali. In particolare, si prevede che la Giunta possa sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto sopprime il requisito dell'insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio, affinché, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta sottoponga al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi 523-526 (Semplificazione di adempimenti contabili)**

La norma semplifica gli adempimenti contabili degli enti locali, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, disponendo che l'invio del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sostituisce la redazione e la trasmissione al Ministero dell'interno – da parte dei comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane - delle certificazioni sui principali dati del bilancio, attualmente richieste dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali). Conseguentemente si sostituisce il citato articolo 161, a decorrere dal 1° novembre 2019, prevedendo che:

- specifiche certificazioni sui principali dati di bilancio potranno tuttavia essere sempre richieste dal Ministero dell'interno, in relazione a dati non presenti nella BDAP, secondo modalità e tempistica stabilite con decreto del medesimo Ministero, previo parere dell'ANCI e dell'UPI;
- decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei Comuni, dei relativi dati alla BDAP, compresi quelli aggregati per voce del piano dei conti integrato, è prevista la sanzione consistente nella sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione per il 2019, la sanzione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

La norma, inoltre, specifica che le sanzioni per gli enti territoriali, previste dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113 del 2016 (divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo), si applicano non già nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dalla approvazione dei predetti documenti contabili, bensì in caso di mancato invio degli stessi documenti entro 30 giorni dal termine previsto per la loro approvazione.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 526 che dispone un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

In particolare, si prevede che, a decorrere dall'esercizio 2019, a tali enti non si applicano una serie di disposizioni che prevedono:

- l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987);
- l'obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007);
- l'obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l'80% della spesa sostenuta nel 2009) (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012);
- l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge n.98/2011);
- specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014).

**La RT** relativamente ai commi da 523 a 525, afferma che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la norma comporta minori oneri amministrativi per gli enti locali e per il Ministero dell'interno, in quanto elimina la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

Con riferimento al comma 526, la RT afferma che le disposizioni prevedono, per i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, una semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo agli enti, nonché di maggiore flessibilità nell'allocazione delle proprie entrate disponibili. Tali disposizioni non determinano effetti finanziari in quanto restano comunque fermi gli equilibri di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2012.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 526, aggiunto alla Camera dei deputati, si evidenzia che la disposizione elimina una serie di obblighi a carico dei comuni, alcuni dei quali prevedono il conseguimento di risparmi di spesa. Anche se la RT riferita alle norme originarie, oggetto di disapplicazione, non associava effetti di risparmio diretto, andrebbe comunque assicurato che eventuali minori spese discendenti da tali disposizioni non siano state scontate nei saldi di finanza pubblica.

### **Commi 527-529**

#### **(Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)**

La norma nel modificare l'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n.118 del 2011, e gli articoli 183, comma 3, e 200, comma 1-ter, del decreto legislativo n.267 del 2000 prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dell'interno da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita ad adeguare le norme contabili al nuovo codice degli appalti, con superamento di parte delle difficoltà applicative.

Secondo la relazione illustrativa l'aggiornamento della disciplina del fondo pluriennale vincolato "determina il superamento degli ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici".

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha evidenziato che la disciplina del fondo pluriennale vincolato da definire con decreto ministeriale nel provvedere ad adeguare l'ordinamento contabile degli enti territoriali al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 dovrà



necessariamente adattarsi al sistema dei vincoli di finanza pubblica risultante dai commi da 480 a 487 del disegno di legge di bilancio.

**Al riguardo**, pur in presenza dei chiarimenti forniti dal Governo, appare utile che sia confermato che l'aggiornamento della disciplina del fondo pluriennale vincolato recato dalla norma sia stato considerato ai fini della determinazione degli effetti finanziari di finanza pubblica così come previsti dai commi da 480 a 487 del presente provvedimento. Inoltre, posto che la modifica è finalizzata a superare gli "ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici", pur in assenza di direttive legislative per il decreto ministeriale da emanare, è ipotizzabile un'accelerazione della spesa per investimenti che si dovrebbe riflettere nelle stime di impatto sull'utilizzo del fondo pluriennale vincolato. Andrebbe quindi confermato ed esplicitato se e in quale misura si è valutata tale accelerazione di spesa.

### **Commi 530-533**

#### **(Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia)**

La norma interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015, prevedendo che le convenzioni in essere, producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane. Al rimborso delle spese in esame si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario in esame.

La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

**La RT** con riferimento alle risorse finanziarie derivanti dalle economie e dai residui conseguiti nella realizzazione degli interventi da parte degli enti interessati e che rimangono nel fondo di provenienza, afferma che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto prevede un diverso utilizzo di risorse già stimate negli andamenti tendenziali.

Relativamente all'efficacia delle convenzioni in essere, la RT afferma che non sarà possibile erogare, come già previsto dalle convenzioni, il finanziamento nella misura del 20 per cento per ogni intervento facente parte del progetto di ogni ente, alla presentazione dei progetti definitivi o esecutivi. Verranno invece erogate le risorse in base alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti. La disposizione può pertanto determinare l'obbligo di rimborso di un importo complessivo che, tenendo conto degli attuali cronoprogrammi trasmessi dagli enti, non potrà superare entro il 2019 i 450 milioni di euro.

In relazione al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed erogate la RT sottolinea che si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al Programma. Tali residui ammontano a 530 milioni di euro e la loro erogazione è già scontata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha confermato che la spendibilità scontata nei saldi di finanza pubblica delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo sviluppo e coesione è coerente con le finalità previste dalla norma in esame.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Commi 534-535 (Imposta comunale sulla pubblicità)**

Il comma 534 permette ai Comuni, in deroga alle norme vigenti, di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-18, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali, entro al massimo cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.

Il comma 535 dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2019, la facoltà per i comuni di aumentare fino a un massimo del 50% le tariffe dell'imposta di pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni.

**La RT** afferma che la norma attribuendo una facoltà per gli enti interessati non determina effetti di natura finanziaria.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 536 (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)**

La norma incrementa di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per la sicurezza urbana.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Incremento Fondo per la sicurezza urbana > sp. corrente	25	15	15	25	15	15

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi 537-546**

### **(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)**

Il comma 537 prevede che i debiti derivanti:

- dall'utilizzo avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008 di contratti quadro di aperture di credito stipulati in data antecedente a tale data;
- dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008 di prestiti flessibili stipulati in data antecedente a tale data;

inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.

Il comma 538 specifica che i suddetti debiti sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi incluse le spese tecniche e di progettazione.

Il comma 539 include tra i citati debiti quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel citato piano di rientro, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 538.

Il comma 540 stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel Piano di rientro, con i limiti di cui al comma 5 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.

Il comma 541 attribuisce al Commissario straordinario del Governo il compito di procedere ad autorizzare il pagamento sul bilancio separato del Piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo, limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

Il comma 542, facendo salvi gli effetti del periodico aggiornamento del Piano di rientro, prevede che ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, entro il termine perentorio di 36 mesi, avanzi specifiche istanze di liquidazione di debiti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008.

Il comma 543 dispone che le istanze presentate siano accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili devono riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il comma 544 dispone che per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata prodotta idonea istanza ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 542 e 543, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

Il comma 545 attribuisce ad un DPCM l'approvazione della definitiva rilevazione della massa passiva. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva, il Commissario Straordinario del Governo procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del Piano di rientro o a seguito della

presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data precedente al 28 aprile 2008.

Il comma 546 prevede che il DPCM di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma stabilisca il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

**La RT** afferma che gli oneri conseguenti ai commi 537, 538 e 539 trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.

Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, la RT specifica che gli stessi trovano considerazione nell'importo oggetto di ricognizione, da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, ex articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del debito finanziario, pari ad euro 7.123.847.955,31, per la quota capitale, e a euro 6.688.326.626,57, per la quota interessi.

Per la RT anche gli oneri conseguenti ai commi 540 e 541 trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.

Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, la RT puntualizza che gli stessi sono inclusi nell'importo oggetto di ricognizione da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, ex articolo 14 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, destinato al ripiano del debito derivante da procedure espropriative pregresse pari a euro 1.000.000.000. Tale importo attualmente risulta pari a euro 974.315.542 per effetto delle movimentazioni nelle more intervenute.

Secondo la RT i commi da 542 a 546 della disposizione non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha innanzitutto evidenziato che le stime in relazione tecnica sono stime preliminari. Ciò premesso, ha segnalato che sulla base degli elementi informativi forniti dalla Gestione gli oneri connessi alle aperture di credito di cui ai commi 537-539 risulterebbero, alla data del 2 novembre 2018, pari a circa 940 milioni di euro, che trovano considerazione nell'ambito del debito finanziario da accertare censito nel piano di rientro della Gestione commissariale stessa, mentre per gli oneri di cui ai commi 540 e 541 non esiste allo stato alcuna quantificazione se non quella originaria prevista dal piano di rientro di cui al documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, nel quale le procedure espropriative pregresse venivano forfaitariamente valutate in circa 1 miliardo di euro. L'esatta determinazione di questi ultimi oneri potrà essere conosciuta solo a conclusione degli iter giudiziari in corso.

In ogni caso, il Governo ha evidenziato che la copertura è assicurata dall'originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro, con

l'utilizzo di contributi pluriennali a decorrere, espressamente autorizzati dai decreti Ministeriali del 18 marzo 2011 e del 23 gennaio 2013, attraverso i quali si eviterà anche l'insorgere di eventuali crisi momentanee di liquidità.

**Al riguardo**, si prende atto che, secondo quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, allo stato attuale esistono solamente stime preliminari degli oneri recati dalla disposizione e comunque per la loro esatta quantificazione occorrerà attendere la conclusione degli iter giudiziari in corso. Sul punto si osserva che, di conseguenza, la idoneità della originaria dotazione finanziaria per l'attuazione del piano di rientro dal debito, così come assicurata dal Governo, potrà essere verificata solo con la definitiva quantificazione degli oneri connessi alla massa passiva del piano di rientro, non disponendosi allo stato attuale di tutti gli elementi e i dati certi per l'esatta quantificazione del debito pregresso. Andrebbe dunque chiarito se la sostenibilità assicurata dal Governo sia da riferire all'ipotesi che restino fermi i valori della massa attiva e passiva o presupponga che tali valori della massa attiva e passiva subiscano delle modifiche in negativo come sembrerebbe determinarsi per effetto di quanto disposto dalla presente norma.

Si segnala, in particolare, che la sostenibilità del debito e l'eventuale crisi di liquidità potrebbero essere influenzate dall'incertezza dei pagamenti del debito non finanziario, incerto sia nella dimensione complessiva che nella distribuzione annuale.

Si rammenta che l'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è stata reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

- a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
- b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

### **Commi 547-548 (Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)**

La norma, al fine di favorire gli investimenti, stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno pagato i propri debiti commerciali entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, possano autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Inoltre, al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, si prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto delle sole regioni illustri l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto e l'elenco

degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In particolare, consentendo il ricorso al debito solo in presenza di effettive esigenze di cassa, comporta effetti positivi sul debito e relativi interessi. Restano comunque fermi i vincoli di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Commi 549-559 (Rivalutazione quote societarie)**

I commi prevedono per le imprese<sup>253</sup> che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10%. Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso o di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale di beni rivalutati prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione, la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si effettua considerando il costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive in argomento sono versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta in cui è eseguita la rivalutazione; gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, sezione I, capo III. In quanto compatibili si applicano le disposizioni vigenti in materia di rivalutazione dei beni in argomento<sup>254</sup>.

Con riferimento esclusivo ai beni immobili i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 dicembre 2020. Le disposizioni in commento si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali<sup>255</sup>, anche con riferimento alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie; per tali soggetti per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 552, è iscritta una riserva vincolata, in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può però essere affrancata, in tutto o in parte, con pagamento della citata imposta sostitutiva del 10%, ai sensi del comma 551.

---

<sup>253</sup> Cioè: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

<sup>254</sup> In particolare le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

<sup>255</sup> Di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Ai sensi del comma 558, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è incrementato di 49,5 mln di euro per l'anno 2019; il comma 559 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 549 a 558, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 549 a 557 e per i successivi anni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**La RT** evidenzia che la proposta normativa prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art. 1, commi da 889 a 897, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (rivalutazione dei beni di impresa), che disciplina la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2018, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

Ai fini della stima analizza i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2017 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati (in milioni di euro):

Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	192	233,3	16%	189	37,3
	Beni NON ammortizzabili	51	33,0	12%	51	4,0
	Partecipazioni	3	5,6	12%	3	0,7
	<b>Totale</b>	<b>246</b>	<b>271,9</b>		<b>243</b>	<b>42,0</b>
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	16,6	16%	16	2,7
	Beni NON ammortizzabili	8	26,8	12%	8	3,2
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>43,4</b>		<b>24</b>	<b>5,9</b>
<b>Totale complessivo</b>						<b>47,9</b>
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	7,0	10%	16	0,70
<b>Totale imposta sostitutiva</b>						<b>48,6</b>

Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	53	19,5	16%	52	3,1
	Beni NON ammortizzabili	21	8,5	12%	21	1,0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>28,0</b>		<b>73</b>	<b>4,1</b>
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	1,6	16%	4	0,3
	Beni NON ammortizzabili	0	0	12%	0	0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>1,6</b>		<b>4</b>	<b>0,3</b>
<b>Totale complessivo</b>						<b>4,4</b>
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	3,3	10%	16	0,33
<b>Totale imposta sostitutiva</b>						<b>4,73</b>

Afferma che l'imposta sostitutiva totale è di circa 53,3 milioni di euro, coerente con gli ultimi dati F24 che riportano 49,5 milioni di euro.

Ai fini della stima degli effetti di gettito mantiene la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

Ricorda poi che la normativa oggetto di riproposizione ha disposto il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, nonché il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori li considera riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Considera un processo di ammortamento in 10 anni e una mancata plusvalenza annua pari al 10%; l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5%, viene rappresentato dalla seguente tabella (in milioni di euro):

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028
Imposta sostitutiva	49,5	0	0	0	0	0	0
IRES	0	0	-1,1	-3,8	-3,9	-4,0	-4,1
IRPEF	0	0	-0,1	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7
IRAP	0	0	-0,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
<b>Totale</b>	<b>49,5</b>	<b>0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,9</b>

Milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85% e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con



riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, stima l'andamento secondo la sottostante tabella (in milioni di euro):

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Imposta sostitutiva	49,5	0	0	0	0	0	0
IRES	0	0	-1,9	-5,8	-4	-4,1	-4,2
IRPEF	0	0	-0,1	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7
IRAP	0	0	-0,5	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1
<b>Totale</b>	<b>49,5</b>	<b>0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-8,4</b>	<b>-5,7</b>	<b>-5,8</b>	<b>-6</b>

Milioni di euro

Specifica poi, con riferimento al comma 558, che la disposizione incrementa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge, 27 dicembre 2004, n. 307.

Infine, rappresenta che la norma prevede che alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 549 a 558 pari a 49,5 milioni di euro nell'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 549 a 557 e per i successivi anni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Al riguardo** si evidenzia che se, da un lato, si apprezza l'utilizzo per la stima degli effetti finanziari degli ultimi dati di cassa rilevati con F24 pari a 49,5 mln di euro e si dà riscontro circa i calcoli che quantificano il minor gettito complessivo a titolo delle imposte sui redditi ed IRAP, dall'altro si osservano i seguenti aspetti suscettibili di approfondimento:

- La RT all'esame non sembra considerare il breve arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore della presente proposta normativa e quella di cui alla norma vigente - di analoga portata contenuta nell'articolo 1, commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - che dovrebbe, in via prudenziale, indurre a considerare un'ipotesi di abbattimento dei valori registrati per giungere a stimare un gettito inferiore rispetto a quello incassato a consuntivo e indicato in RT pari a 49,5 mln di euro (sul punto si rammenta che la ricordata RT annessa alla L n. 208 del 2015 cautelativamente aveva considerato gli effetti finanziari pari al 25% del dato riscontrato dall'allora ultima analoga disposizione del 2013);
- si evidenzia che la stima presentata in RT non sembra tener conto del fatto che, a fronte degli stimati 108,62 mln di euro nella RT annessa alla ricordata Legge n. 208 del 2015, sono stati incassati a consuntivo gli indicati 49,5 mln di euro (rispetto anche al dato risultante dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF/IRES pari a 53,3 mln di euro); anche tale considerazione potrebbe indurre, in ottica prudenziale, a valutare una riduzione dei valori riportati in RT in considerazione anche del fatto che i dati di

incasso a consuntivo, relativi alla precedente rivalutazione di cui alla citata Legge n. 208 del 2015, hanno mostrato una flessione pari a più della metà di quanto stimato in RT<sup>256</sup>;

- sarebbe necessario avere indicazione circa la percentuale dell'aliquota media IRPEF che non risulta riportata in RT.

Per tali ragioni le quantificazioni presentate potrebbero soffrire di sovrastima circa gli effetti di recupero di gettito a titolo di imposta sostitutiva; in tale ottica andrebbero rivisti anche gli andamenti finanziari derivanti dai maggiori ammortamenti e della mancata imposizione delle plusvalenze secondo la normativa fiscale vigente.

Sarebbero opportuni pertanto chiarimenti.

### **Comma 560** **(Variazioni di bilancio amministrative)**

La norma apporta modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci. In particolare, viene modificato l'articolo 51, integrando l'elenco delle variazioni di bilancio di competenza della giunta con le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 (entrate correnti) e 3 (entrate extratributarie) rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno pagato i propri debiti commerciali con regolarità

Inoltre, si consente al responsabile finanziario della regione di variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011, ossia l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. La variazione è consentita al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

**La RT** afferma che la norma consente alle regioni di evitare il ricorso a mutui previsti in bilancio per dare copertura ad impegni per investimenti in caso di maggiori accertamenti di entrata che rendono non necessario il ricorso al debito, prevedendo, a seguito dell'accertamento di maggiori entrate correnti tributarie ed extra-tributarie rispetto a quelle previste in bilancio, la possibilità, per le regioni che rispettano i tempi di pagamento, di variare il bilancio per sostituire la copertura degli investimenti costituita dal ricorso al debito con i maggiori accertamenti di entrate e attribuendo al responsabile finanziario la competenza a modificare l'elenco delle coperture degli investimenti previsto nella nota integrativa al bilancio, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli investimenti già programmati. Per la RT la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare.

---

<sup>256</sup> Cioè:  $(108,62 - 49,5)/108,62 = 54,4\%$ .

## **Comma 561 (Impianti alimentati da fonti rinnovabili)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, dispone che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restino acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia.

Si stabilisce inoltre che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con D.M. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Si dispone altresì che gli importi già erogati o da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

**La RT** afferma che la disposizione riconduce ai criteri contenuti nell'allegato 2 del DM 10 settembre 2010 gli accordi bilaterali sottoscritti con gli enti locali dai produttori di energia mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, di modo che unicamente ai comuni siano corrisposte misure compensative non meramente patrimoniali ma vincolate alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a mitigazione dell'impatto riconducibile all'installazione dell'impianto a fonte rinnovabile. Posto che le autorizzazioni uniche alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili debbono essere rilasciate secondo i suddetti criteri a decorrere dal 3 ottobre 2010, la disposizione avrebbe efficacia per le autorizzazioni rilasciate anteriormente a tale data. Per la RT la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, si segnala che il concorso al reddito di impresa dei corrispettivi in esame in favore dei comuni sembrerebbe determinare, quale componente negativo di reddito, una riduzione della base imponibile soggetta a tassazione, con conseguente perdita di gettito ai fini delle imposte sui redditi/IRAP. Qualora questa deducibilità fosse già riconosciuta, si chiede di sapere, in quanto la norma sembra sancirne la deducibilità, se ci sia in atto un contenzioso per il quale sarebbe da stimare l'onere da minor gettito.

## **Commi 562-563 (Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)**

La norma, al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario istituisce, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e delle regioni.

Per la partecipazione alle riunioni del tavolo non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.

**La RT** afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le attività del tavolo tecnico, finalizzato a consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, come declinati dal decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono svolte senza alcun compenso in favore dei partecipanti. Gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione al tavolo dei componenti sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha confermato che la formulazione sia idonea a garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame, avendo riguardo alle risorse stanziata a legislazione vigente.

In ordine alle eventuali spese di funzionamento il Governo ha ritenuto che le stesse potranno essere fronteggiate nell'ambito delle risorse finanziarie del Ministero dell'economia e delle finanze disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

#### **Comma 564 (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)**

La norma stabilisce che gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile a seguito dell'approvazione definitiva del piano stesso da parte della Corte dei conti, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'anticipazione è concessa in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio per beni, servizi e forniture con le imprese e di accordi transattivi con i creditori.

In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione sopra citato, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono versate all'apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione.

**La RT** afferma che la norma non comporta oneri, in quanto l'anticipazione del 50 per cento concessa agli enti richiedenti è recuperata in sede di erogazione dell'anticipazione complessivamente dovuta all'ente stesso a seguito dell'approvazione da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero riversata al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* dello stesso decreto legislativo n. 267/2000, previo recupero secondo le modalità dettate dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, qualora la Corte dei Conti non esprima il proprio avviso favorevole al piano di riequilibrio presentato dall'ente beneficiario.

**Al riguardo**, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli eventuali effetti che la norma potrebbe esplicare sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di fabbisogno di

cassa, qualora la concessione dell'anticipazione e il suo eventuale recupero non avvengano nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

### **Commi 565-568**

#### **(Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze)**

La norma concede la possibilità di rinegoziare i mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. La rinegoziazione deve determinare una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1 ° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

- interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000 euro;
- non rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003;
- senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in base alla Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003.

**La RT** afferma che la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica per un importo pari, in ciascun anno, alla riduzione dell'importo delle rate di ammortamento determinate a seguito dell'operazione di rinegoziazione rispetto ai piani di rimborso attualmente vigenti.

Tale effetto è colto, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti sui BPF. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, l'onere è equivalente, essendo pari alle maggiori potenzialità di spesa per gli enti locali, derivanti dalla riduzione dell'importo delle rate.

La RT, considerati i mutui potenzialmente oggetto di rinegoziazione, sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti, elenca i seguenti oneri recati dalla disposizione:

Anno	Onere (in milioni di euro)
2019	13,485
2020	13,485
2021	13,485
2022	13,485
2023	13,485
2024	8,513
2025	8,063
2026	7,178
2027	7,178
2028	7,178
2029	7,178
2030	6,920
2031	5,832

Anno	Onere (in milioni di euro)
2032	5,832
2033	5,832
2034	5,832
2035	5,435
2036	5,051
2037	5,051
2038	5,051
2039	5,051
2040	4,944
2041	1,401
2042	1,401
2043	1,401
2044	1,160

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Rinegoziazione mutui > sp. corrente	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha osservato che l'onere è commisurato all'intera rata dei finanziamenti potenzialmente oggetto di rinegoziazione e non ai soli interessi.

**Al riguardo**, si osserva che la quantificazione dell'onere operata dalla RT non risulta corredata dei dati e degli elementi posti a base della stima.

Inoltre, andrebbe chiarito se, oltre alla commisurazione dell'onere all'intera rata dei mutui oggetto di rinegoziazione la quantificazione operata considera anche eventuali oneri derivanti dall'attività di CDP Spa per la rinegoziazione dei mutui.

### **Commi 569-572**

#### **(Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)**

La norma dispone che, a decorrere dall'anno 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e province autonome, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che i predetti enti provvedano a rideterminare la disciplina dei

trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

Qualora non abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome devono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero sei mesi qualora occorra procedere a modifiche statutarie, porre in essere la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere secondo il metodo di calcolo contributivo.

Qualora le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i citati termini, alla regione a statuto speciale, ordinario o provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (esercizio dei poteri sostitutivi del Governo), il termine di sessanta giorni per provvedervi.

**La RT** afferma che le disposizioni, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili.

Al fine di indurre le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome ad adottare le misure di contenimento della spesa previsti dall'articolo in esame, la norma prevede che una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali disposti a loro favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, possa essere erogata solo a condizione della realizzazione delle misure stesse.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 573 (Consultazioni elettorali)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione suppletive della Camera e del Senato consente al Governo, nel caso in cui entro 180 giorni dalla data di dichiarazione della vacanza si svolgano nel medesimo territorio (o in una parte di esso) altre consultazioni elettorali, di disporre la proroga del termine per le elezioni suppletive (attualmente fissato in 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni) fino alla data necessaria per permettere l'accorpamento con le altre consultazioni elettorali.

**La RT** afferma che la disposizione, concernente la riduzione degli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, non determina effetti finanziari negativi.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### Comma 574

### **(Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)**

La norma rifinanzia il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, incrementando da 5 a 10 milioni di euro le risorse stanziare per l'anno 2019, da 10 a 15 milioni per l'anno 2020, e stanziando 15 milioni di euro per l'anno 2021.

**La RT** afferma che la disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Rifinanziamento aree confinanti > sp. corrente	5	5	15	5	5	15

**Al riguardo**, trattandosi di un onere circoscritto all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

#### Comma 575

### **(Fondo nazionale per la montagna)**

La norma finanzia il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

**La RT** afferma che la disposizione comporta oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Rifinanziamento aree confinanti > sp. c/capitale	10	10	10	10	10	10

**Al riguardo**, trattandosi di un onere in conto capitale destinato ad investimenti, andrebbe chiarito il motivo per cui sono stati ascritti i medesimi effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica quando normalmente gli investimenti hanno una spendibilità attenuata almeno sul primo anno.



## **Commi 576-582** **(Fabbisogno finanziario Università)**

Il comma 576 il comma 1 prevede che il sistema universitario statale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo dal 2019 al 2025, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario in questione le riscossioni ed i pagamenti sostenuti per investimenti e per attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale.

Il comma 577 disciplina la fase transitoria del nuovo calcolo del fabbisogno, prevedendo che, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, per il solo anno 201 non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario soltanto ed esclusivamente i pagamenti per investimenti, calcolati nella media dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 578 dispone che il fabbisogno programmato è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per il 2019, calcolato al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale, stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del DEF.

Il comma 579 stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 1 a 3.

Il comma 580 dispone che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il MEF comunichi al MIUR l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale nel suo complesso e che entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

Il comma 581 stabilisce che entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, il MEF provvede a pubblicare la scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli atenei, all'interno dell'area riservata della banca dati amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).

Il comma 582 stabilisce che, a decorrere dal 2021, il MIUR dispone, per gli atenei statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, penalizzazioni economiche, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie del FFO, commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

**La RT** aggiornata certifica che le disposizioni in argomento stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e ricerca, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. Al riguardo, si precisa che le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all'attività progettuale degli atenei.

È previsto, inoltre, un incremento annuale del fabbisogno programmato calcolato sul fabbisogno realizzato nell'esercizio precedente, incrementato del tasso di crescita

del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La disciplina ed il monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, è finalizzata ad evitare che il comparto possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale. In particolare, considerato che a legislazione vigente dal 2019 non è previsto alcun limite al fabbisogno finanziario delle università e che, a livello di comparto, le riscossioni ed i pagamenti per investimenti e ricerca hanno avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio, la norma produce effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma in esame si limita a ridefinire, limitatamente al periodo 2019-2025, i criteri da considerarsi nella determinazione del livello massimo del fabbisogno finanziario delle università il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato, raccordandone l'ammontare al fabbisogno dell'esercizio precedente e al tasso di crescita del PIL ed escludendo dal predetto limite le spese per investimenti, ricerca e innovazione, non si hanno formulazioni da osservare.

Ad ogni modo, si ravvisa l'opportunità di considerare che ai sensi della vigente disciplina del SEC2010, l'intero novero delle spese contabilmente classificate in conto "ricerca" sono identificate il bilancio quali spese di investimento, ivi comprese quelle che sono ordinariamente destinate al finanziamento dei fabbisogni amministrativi e di funzionamento, nonché alla copertura dei connessi organici e risorse strumentali, riferibili agli enti preposti al settore.

### **Comma 583**

#### **(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)**

La norma incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 40 mln per il 2019<sup>257</sup>.

**La RT** aggiornata ribadisce che la disposizione incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti, come segue:

---

<sup>257</sup> A copertura, la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L.190/2014), al comma 658.

(milioni di euro)

			SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.583	s	c	40	0	0	40	0	0	40	0	0
Art.90	s	c	-40	0	0	-40	0	0	-40	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione configurata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

#### **Comma 584**

##### **(Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, incrementa il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di 10 milioni di euro per il 2019.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Incremento Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE) > sp. c/capitale	10			10		

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Comma 585**

##### **(Rifinanziamento fondo borse di studio)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 10 milioni di euro per il 2019, al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Incremento Fondo integrativo per la concessione borse di studio > sp. corrente	10			10		

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi 586-588** **(112 Numero Unico Europeo)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, a decorrere dal 2019, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo al fine di estendere l'operatività del numero unico a tutte le regioni del territorio nazionale. La dotazione del Fondo è pari a 5,8 milioni di euro per il 2019, 14,7 milioni per il 2020 e 20,6 milioni a decorrere dal 2021.

Le risorse del nuovo Fondo sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri relativi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del Numero unico, sulla base di specifici accordi tra Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute e regioni.

Agli oneri derivanti dalla norma e pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della legge n. 234 del 2012.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che le somme stanziare costituiscono un contributo iniziale di 5,8 milioni di euro, pari al 30% del fabbisogno a regime per le sole Regioni in cui il servizio è attivo per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro, pari al 40% del fabbisogno per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, pari al 50% del fabbisogno di tutte le Regioni.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Fondo unico a sostegno operatività del 112 Numero Unico Europe > sp. corrente	5,8	14,7	20,6	5,8	14,7	20,6
Riduzione Fondo recepimento normativa europea < sp. corrente	5,8	14,7	20,6	5,8	14,7	20,6

**Al riguardo**, al fine di circoscrivere esattamente l'onere recato dalla norma, andrebbero fornite maggiori informazioni relativamente agli oneri del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del Numero unico, chiarendo se l'onere in questione è a totale carico del Fondo o solo per quota parte.

Inoltre, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.

## **Commi 589-610** **(Esigenze emergenziali)**

Il comma 589 proroga l'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012 in Emilia Romagna dal 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Il comma 590 proroga al 2019 la sospensione dei mutui relativi a edifici danneggiati dal sisma del 2012 in Emilia Romagna. Ai relativi oneri, entro il limite di 200.000 euro per l'anno 2019, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni interessate, aperte presso la tesoreria statale.

Il comma 591 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia negli anni 2016-2017. Contestualmente il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 592, inserito dalla Camera dei deputati, destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale, per l'esercizio 2018, l'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata. Le risorse in questione dovranno poi essere trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, nominato con D.P.C.M. 5 ottobre 2018. Tale disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 593 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria connessa alla ricostruzione successiva al sisma in Centro Italia del 2016. In particolare, sono prorogate le funzioni e i poteri commissariali e contestualmente tutte le strutture che gestiscono le procedure di ricostruzione, sia a livello centrale che locale, anche con riferimento al personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, con gli stessi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della legge di bilancio, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1 e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla medesima data, salvo espressa contrarietà da parte degli interessati.

I commi 594 e 595, inseriti alla Camera dei deputati, modificando il comma 14-*bis* dell'art. 10 del decreto-legge n. 83 del 2012 prorogano, anche per l'anno 2020, l'applicazione delle disposizioni relative alla stipula di un'apposita convenzione con Fintecna o con una società da questa interamente controllata, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche, dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 (c.d. fondo residui perenti).

Il comma 596, inserito alla Camera dei deputati, proroga fino al 2020 la possibilità - concessa fino al 31 dicembre 2019, dall'art. 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ai comuni colpiti e alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia - di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai venticinque vincoli in materia di personale previsti da specifiche disposizioni.

I commi 597 e 598 prorogano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i commissari delegati riconoscono alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei limiti di trenta ore mensili). Al relativo onere, entro il limite massimo di 500 mila di euro per l'anno 2020, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente del MEF relativo al riaccertamento straordinario di residui previsto all'art. 49, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014.

I commi da 599 a 602 prorogano all'anno 2020, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2019,

incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015. Viene altresì previsto che tali oneri siano pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Alla copertura degli oneri conseguenti, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis* (che disciplina il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 è ridotto in misura corrispondente.

I commi da 599 a 600 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.

I commi 603 e 604, inseriti alla Camera dei deputati, al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, sostituiscono il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di incrementare di 35 milioni di euro (raddoppiando l'incremento di dotazione già disposto con la legge di bilancio 2018) per gli anni 2019 e 2020 la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. Alla relativa copertura finanziaria si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 (concernente disposizioni in materia di credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori interessate dagli eventi sismici in questione).

Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

I commi 605 e 606, inseriti alla Camera dei deputati, modificano rispettivamente:

- l'articolo 1, comma 771 della legge n. 205 del 2017 avente ad oggetto l'assegnazione di un contributo alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (ossia pari all'intero importo dovuto diminuito del 10 per cento). La modifica introdotta stabilisce che tale contributo sia di importo non superiore al tetto previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti *de minimis*;
- l'articolo 1, comma 774 della medesima legge n. 205 del 2018 che rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 771, nonché delle modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 773 (pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019). La modifica prevede che il citato decreto debba essere adottato entro il 31 marzo 2019, anziché entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2018.

I commi da 607 a 610, relativamente al crollo del "ponte Morandi" di Genova dispongono:

- l'erogazione di un contributo pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in favore degli autotrasportatori, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo;
- il finanziamento di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la Zona franca urbana della Città metropolitana di Genova;
- l'attribuzione, all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, di un finanziamento di 50 milioni di euro annui dal 2019 al 2022, per la realizzazione di piani di sviluppo portuali,

dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, nonché per il completamento di opere in corso, l'attuazione di accordi di programma e di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

**La RT**, con riferimento al comma 589 e alla proroga dell'agevolazione IMU, afferma che per quanto concerne i profili di natura finanziaria sulla base di dati dei fabbricati inagibili forniti dalle strutture commissariali per la quantificazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito per l'anno 2018, considerata la nuova platea di applicazione della proroga e l'andamento della ricostruzione, si stimano i seguenti effetti finanziari negativi:

<i>(mln di euro)</i>			
<b>Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
IMU quota comune	-12,18	-	-
IMU quota Stato	-3,57	-	-
<b>Totale</b>	<b>-15,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Relativamente al comma 590 la RT si limita a descrivere la norma mentre con riferimento al comma 591 e alla proroga dello stato emergenziale per gli eventi sismici del Centro Italia del 2016/2017, afferma che tenuto conto delle esigenze finanziarie derivanti dal quadro normativo (leggi e ordinanze) consolidato, i relativi oneri, concernenti essenzialmente le spese emergenziali quali quelle relative all'assistenza alla popolazione, ai moduli abitativi, al completamento delle opere di messa in sicurezza e alla mobilitazione delle Strutture operative, determinano un fabbisogno complessivo per l'anno 2019 stimabile in 360 milioni di euro.

Con riferimento al comma 592 la RT afferma che l'importo di 85 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2018 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Per quanto riguarda il comma 593 e la proroga della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, la RT sottolinea che la proroga, in quanto strettamente connessa alle esigenze della ricostruzione, non interessa altre disposizioni del decreto-legge n. 189 e non comporta oneri diversi da quelle derivanti dal funzionamento delle strutture e dalle proroghe relative al personale. In particolare, si fa riferimento agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016; i relativi oneri per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sono i medesimi previsti a legislazione vigente per l'anno 2018, e sono così determinati:

- a) 18,5 milioni di euro complessivi al fine di far fronte agli oneri di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a 225 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;

- b) 14 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 1-ter del decreto-legge n. 189 del 2016;
- c) 29 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, fino a un massimo di 700 unità di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

La RT prevede pertanto che l'onere derivante dalla proroga al 2020 sia quantificato nella misura di 61,5 milioni di euro annui, come da tabella riepilogativa di seguito riportata:

SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO						
NORMA	2017	2018	2019	2020		
DL 189/2016, art. 50, co. 8	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€	18.500.000,00
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 4° periodo	-€ 3.750.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	-€	3.000.000,00
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 6° periodo	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€	10.000.000,00
DL 189/2016, art. 3, co. 1-ter	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€	1.000.000,00
DL 189/2016, art. 50-bis	-€ 24.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€	29.000.000,00
<b>totale per esercizio</b>	<b>-€ 57.250.000,00</b>	<b>-€ 61.500.000,00</b>	<b>-€ 61.500.000,00</b>	<b>-€ 61.500.000,00</b>	<b>-€</b>	<b>61.500.000,00</b>

La RT, relativamente ai commi 594 e 595, afferma gli oneri dell'avvalimento della società Fintecna per le attività tecnico-ingegneristiche da parte dei Commissari delegati di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge n.74 del 2012, analogamente a quanto previsto nella disposizione che viene prorogata, sono indicati nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Ad essi si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014.

Per la RT la proroga fino al 31 dicembre 2019 di assumere personale con contratto di lavoro flessibile da parte dei Commissari delegati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, nonché da parte dei comuni e delle prefetture di tali territori, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che all'attuazione della stessa si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei commissari delegati per la ricostruzione.

Con riferimento ai commi da 599 a 601, concernenti la proroga al 2020 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai comuni individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che il rinvio al 2020 del rimborso delle rate dei mutui e la relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento del processo di ricostruzione.



La RT relativamente ai commi 605 e 606 di modifica e integrazione ai commi 771 e 774 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno previsto l'attribuzione di un contributo alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse si limitano a modifiche e integrazioni di natura procedurale e non incidono sullo stanziamento già previsto dal comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'erogazione del contributo in parola.

La RT con riferimento ai commi 607, 609 e 610 si limita a descrivere le norme mentre relativamente al comma 608 e all'istituzione della Zona franca urbana della Città metropolitana di Genova, afferma che la disposizione stanziamenti ulteriori 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 che si aggiungono ai 20 milioni stanziati per l'anno 2018 dal decreto-legge n. 109 del 2018.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Esenzione IMU sisma Emilia 2012 - Quota Stato < ent. trib.	3,6			3,6		
Esenzione IMU sisma Emilia 2012 - Quota comuni < entr. trib.				12,2		
Finanziamento Zona franca urbana Genova < entr. trib.				50	50	
Proroga gestione straord. sisma 2016 - effetti riflessi > entr., trib				29,8	29,8	
Esenzione IMU sisma Emilia 2012 - Quota comuni > sp. corr.	12,2					
Ristoro agli autotrasportatori per il crollo del ponte Morand > sp. corr.	80	80		80	80	
Finanziamento Zona franca urbana Genova > sp. corr.	50	50				
Incremento fondo emergenze nazionali per proroga stato di emergenza > sp. c/cap.	360			200	120	40
Proroga gestione straord. sisma 2016 > sp. c/cap.	61,5	61,5				
Proroga gestione straord. sisma 2016 - oneri di personale > sp. corrente				61,5	61,5	
Finanziamento Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale > sp. c/cap.	50	50	50	20	50	50
Attività dirette a fronteggiare popolazioni colpite dal sisma maggio 2012 > sp. c/capitale		2			2	
Utilizzo fondi riaccertamento straordinario residui passivi > sp. corr.		2			2	
Compenso per prestazioni di lavoro straordinario > sp. corr.					0,5	

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
Compenso per prestazioni di lavoro straordinario - effetti riflessi > ent. trib.					0,24	
Compenso per prestazioni di lavoro straordinario > sp c/capitale		0,5				
Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente < sp. corrente		0,5			0,5	
Proroga al 2019 della sospensione mutui agli Enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 > sp. corr.	1,25	1,25		1,25	1,25	
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3bis, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012-Crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia < sp. c/capitale	1,25	1,25				
Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente < sp. c/capitale				1,25	1,25	
Incremento del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate maggio 2012 > sp. c/capitale	17,5	17,5		17,5	17,5	
Riduzione del credito di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia < sp. c/capitale	17,5	17,5				
Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente < sp. c/capitale				17,5	17,5	

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riferimento al comma 589 e alla quantificazione afferente alla nuova platea interessata dalla proroga dell'agevolazione IMU per i fabbricati inagibili e agli andamenti della ricostruzione, ha evidenziato che la quantificazione dell'onere ha tenuto conto degli interventi realizzati dall'evento sismico ad oggi e della conseguente riduzione della platea dei beneficiari interessati dalla proroga.

Relativamente al comma 590 il Governo ha confermato che le risorse utilizzate, a valere sulla contabilità speciale, sono disponibili per lo scopo senza pregiudicare le iniziative già finanziate.

Con riferimento al comma 591 il Governo ha rappresentato che l'onere è stato determinato dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle spese sostenute finora per gli interventi emergenziali e sul fabbisogno necessario per il conseguente proseguimento e completamento degli stessi fino al rientro delle attività nell'ordinaria amministrazione delle Regioni. Pertanto, le varie voci di dettaglio relative all'assistenza alla popolazione ed altre attività strettamente emergenziali tengono conto dell'andamento degli interventi effettuati e della riduzione progressiva della platea dei beneficiari.

Con riguardo al comma 593 il Governo ha fatto presente che la disposizione in esame proroga una situazione già in essere e che l'onere per il trattamento economico del personale in questione risulta a pieno carico della struttura commissariale. Pertanto, le strutture di origine del personale di cui trattasi continuano a mantenere

nelle proprie disponibilità le somme occorrenti per far fronte ad eventuali esigenze di personale.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 589 si rappresenta che il Governo, nel fornire risposta alle osservazioni formulate durante l'esame parlamentare<sup>258</sup>, ha evidenziato che l'onere ha tenuto conto degli interventi realizzati dall'evento sismico ad oggi e della conseguente riduzione della platea dei beneficiari interessati dalla proroga.

Tuttavia la RT non fornisce indicazioni in merito alla riduzione del numero degli immobili dichiarati inagibili, ovvero quelli per i quali è venuta meno l'inagibilità per effetto delle opere di ricostruzione effettuate; si osserva tuttavia che la riduzione dell'onere, rispetto alla precedente proroga di medesimo tenore della norma in esame, disposta dai commi da 722 a 724 della legge n. 205 del 2017, è di circa il 21,42% per l'IMU quota Comune<sup>259</sup> e del 20,6% per l'IMU quota Stato<sup>260</sup>. Dette percentuali di riduzione sembrano comunque in linea con la diminuzione di onere recato dalle proroghe precedenti a quella qui in esame, disposte con l'articolo 14, commi 6-*bis*, 6-*ter* del D.L. n. 244 del 2016 in cui le riduzioni erano rispettivamente pari al 20,91% (IMU quota Comune) ed al 19,64% (IMU quota Stato).

Appaiono comunque necessarie informazioni in merito agli edifici risanati (in termini di valore e di numero) al fine di verificare la stima prestata in RT che rappresenta un aggiornamento della situazione pregressa.

Con riferimento al comma 590 e alla proroga della sospensione dei mutui relativi ad edifici danneggiati dal sisma del 2012, nel ricordare che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, comma 726) aveva stabilito un'identica proroga fino al 31 dicembre 2018 provvedendo alla relativa copertura a valere sulle medesime contabilità, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, andrebbe assicurato che l'onere stabilito dalla norma per la nuova proroga nel limite di 200.000 euro sia congruo per le finalità previste.

Relativamente al comma 593 e, in particolare alla proroga delle previsioni contenute all'articolo 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, si osserva che mentre la RT attribuisce per il 2018 oneri per 10 milioni di euro per i comandi ed i distacchi, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, il dispositivo normativo autorizza invece una spesa di 20 milioni di euro anche se configurata come limite massimo. La RT dunque nel quantificare la proroga

---

<sup>258</sup> Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.

<sup>259</sup> Il rapporto è costruito in base alle variazioni rispetto alla stima della proroga effettuata con i citati commi da 722 a 724 della L n. 205 del 2017; in particolare: IMU quota Comune (15,5 mln di euro – 12,18 mln di euro)/15,5 = 21,42%.

<sup>260</sup> Il rapporto è costruito in base alle variazioni rispetto alla stima della proroga effettuata con i citati commi da 722 a 724 della L n. 205 del 2017; in particolare: IMU quota Stato (4,5 mln di euro – 3,57 mln di euro)/4,5 = 20,6%.

degli effetti di cui al citato articolo 3 assume un valore inferiore rispetto a quanto disposto dalla norma.

Inoltre si osserva che la proroga del funzionamento delle strutture e le proroghe relative al personale si basano sull'ipotesi che gli oneri ad essi afferenti non subiscano variazioni nel corso del tempo e rimangano quindi quelli originariamente stabiliti.

Su tali punti, al fine di escludere oneri aggiunti, appare opportuno che il Governo chiarisca la correttezza delle quantificazioni operate dalla RT.

In relazione al comma 592 atteso che la norma dispone una finalizzazione di risorse che sarebbero già affluite in bilancio nel 2018 in conto maggiori entrate straordinarie "eventuali", non ci sono osservazioni.

Con riferimento ai commi 594, 595, 597 e 598 andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere presenti sul Fondo residui perenti e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.

Relativamente alla possibilità attribuita al comma 596 di procedere anche nel 2020 ad assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, andrebbe anche in questo caso chiarita la disponibilità delle necessarie risorse sulla predetta contabilità, assicurando al contempo l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.

Ancora, con riferimento al differimento delle rate dei mutui, di cui ai commi da 599 a 602, si rileva che la RT non fornisce i dati e le ipotesi poste alla base della quantificazione dell'onere. Appare, pertanto, opportuno che siano forniti gli elementi informativi necessari per la verifica della stima degli effetti di minore entrata, con riguardo sia al differimento del pagamento delle rate sia alla mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni per il ritardato pagamento delle rate già scadute. Si evidenzia in proposito che la sospensione del pagamento delle suddette rate dei mutui è stata più volte prorogata, con oneri quantificati di volta in volta in misura diversa. In particolare, in occasione dell'ultima proroga, prevista dal comma 729 della legge n. 205 del 2017, sono stati quantificati oneri pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2,9 milioni di euro per il 2019. Andrebbe, inoltre, acquisito l'avviso del Governo in merito ad una possibile dequalificazione della spesa derivante dalla copertura di oneri di parte corrente con risorse di parte capitale (Fondo contributi pluriennali di cui all'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 154 del 2008 e riduzione crediti di imposta rate di ammortamento mutui di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge n. 95 del 2012). Andrebbe inoltre chiarito se l'utilizzo delle risorse in esame possa pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o comunque da realizzare in base alla vigente normativa.

Ulteriore chiarimento occorre poi fornire per l'utilizzo a copertura delle risorse di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente disposizioni in materia di credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la

ricostruzione nei territori interessate dagli eventi sismici in questione, confermando la disponibilità delle risorse a valere sull'apposita autorizzazione di spesa.

Sui restanti punti, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo alla Camera dei deputati, non si formulano osservazioni.

### **Commi 611-620** **(Bonus-malus emissioni CO<sub>2</sub>)**

Il comma 611 istituisce, a decorre dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km) eccedenti la soglia di 110 CO<sub>2</sub> g/km, gravante sugli acquisti, anche in locazione finanziaria, e sulle immatricolazioni in Italia di veicoli di categoria M1<sup>261</sup> nuovi di fabbrica. L'imposta si paga per scaglioni suddivisi per intervalli di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, secondo la seguente tabella:

CO <sub>2</sub> g/km emessi	Imposta (euro)
110-120	150
120-130	300
130-140	400
140-150	500
150-160	1.000
160-175	1.500
175-190	2.000
190-250	2.500
>250	3.000

L'imposta così definita è dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato. Ai sensi del comma 613 l'imposta è versata dall'acquirente o dal richiedente l'immatricolazione con le modalità di riscossione previste dagli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Ai sensi del comma 614 si riconosce in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo parametrato al numero di CO<sub>2</sub> g/km, in favore di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica; il contributo è erogato secondo i parametri esposti nella tabella sottostante:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
20-70	3.000
70-90	1.500

Il suddetto contributo, secondo il comma 615, è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Il comma 616 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile

<sup>261</sup> Con tale sigla si individuano i veicoli a motore aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone.

esclusivamente tramite compensazione<sup>262</sup>, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388<sup>263</sup> e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244<sup>264</sup>, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 617 dispone che fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Con il comma 618 si dispone che un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sia dettata la disciplina applicativa delle norme contenute nei commi da 614 a 617, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 614, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 300 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Per l'erogazione dei contributi in argomento, ai sensi del comma 619, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 300 mln di euro per il triennio degli anni dal 2019 al 2021.

Con il comma 620 si prevede che le eventuali entrate di cui ai commi 611 e 612 eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 323,82 milioni di euro per l'anno 2020 e di 313,5 milioni di euro per l'anno 2021, affluite sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT**, sintetizzando le norme, rappresenta che a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, si introduce un'imposta a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia (inclusi i veicoli già immatricolati in altri Stati), un veicolo nuovo di categoria M1. Tale imposta è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 110 CO<sub>2</sub> g/km, secondo gli importi definiti nell'intervallo da 150 a 3000 euro, associati a 9 fasce di emissioni di CO<sub>2</sub> g/km. Per contro si riconosce, a titolo sperimentale e per il richiamato triennio, ai soggetti che immatricolano un veicolo di categoria M1 caratterizzato da basse emissioni inquinanti un contributo, mediante sconto sul prezzo di acquisto, tra i 1.500 e i 6.000 euro, nell'ambito di 3 fasce di emissioni di CO<sub>2</sub> g/km.

Sottolinea che i valori economici di imposta e contributo complessivi della misura sono stimati utilizzando i dati 2017 (ultimo anno disponibile) sulle nuove immatricolazioni auto (M1) di fonte ACI disaggregati per i livelli di emissione di CO<sub>2</sub> del veicolo.

---

<sup>262</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

<sup>263</sup> Che così recita: A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

<sup>264</sup> Limite annuale posto per la fruizione dei crediti di imposta maturati da indicare nel quadro RU della dichiarazione pari a 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Rappresenta quindi che nel 2017 sono state immatricolate circa 2,08 milioni di nuove autovetture, di cui appena 2.445 auto con capacità inquinante < 20g CO<sub>2</sub>/km, 2439 auto con capacità inquinante compresa tra 20 e 70g CO<sub>2</sub>/km e 131.059 auto con capacità inquinante compresa tra 70g e 90g CO<sub>2</sub>/km. Sono complessivamente 135.943 (6,5%) le auto che avrebbero avuto diritto al contributo statale (*bonus*). Circa 884 mila automobili non sarebbero assoggettate a imposte o contributi statali (42,3% delle auto immatricolate nel 2017). Di contro, poco più di 1 milione di auto (51,1% del totale) sarebbero soggette al pagamento della nuova imposta (*malus*).

CO <sub>2</sub> g/km	Nuove autovetture immatricolate (M1) anno 2017	Imposta/Contributo in euro	Imposta/Contributo complessivo in euro Anno 2017	Imposta/Contributo complessivo in euro anno 2019	Veicoli stimati 2019
0 (*)	2.175	-6000	-13.050.000	-22.185.000	2.740
0-20	270	-6000	-1.620.000	-2.754.000	340
20-70	2.439	-3.000	-7.317.000	-12.438.900	3.073
70-90	131.059	-1.500	-196.588.500	-334.200.450	165.128
90-110	884.128	0	0	0	1.113.960
110-120	544.026	150	81.603.900	81.603.900	685.447
120-130	223.314	300	66.994.200	66.994.200	281.365
130-140	134.058	400	53.623.200	53.623.200	168.907
140-150	75.624	500	37.812.000	37.812.000	95.283
150-160	37.726	1.000	37.726.000	37.726.000	47.533
160-175	25.258	1.500	37.887.000	37.887.000	31.824
175-190	14.796	2.000	29.592.000	29.592.000	18.642
190-250	8.594	2.500	21.485.000	21.485.000	10.828
>250	2.703	3.000	8.109.000	8.109.000	3.406
TOTALE	2.086.170		156.256.800	3.253.950	2.628.476

(\*) considerate solo macchine elettriche

Applica la misura alle nuove immatricolazioni 2017 ed ottiene un contributo complessivo all'acquisto di auto ecologiche pari a 218 mln di euro e un totale di imposte sull'acquisto di auto inquinanti di circa 374 mln, con un saldo netto per le casse dello stato pari a circa 156 mln di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari riconducibili alla disposizione ipotizza un incremento delle immatricolazioni delle autovetture che hanno diritto all'agevolazione nell'anno 2019 pari al 70% rispetto al 2017 (CO<sub>2</sub> g/km compreso tra 0 e 90). Inoltre, assume che l'introduzione dell'imposta a carico degli autoveicoli più inquinanti non comporti per il 2019 un aumento delle immatricolazioni in linea con il *trend* crescente degli anni precedenti e che, pertanto, il numero delle immatricolazioni di tali autoveicoli resti invariato. Infine, stima il numero dei veicoli immatricolati nel 2017 per tipologia di acquirente, individuando, nella misura del 43%, gli acquisti riferibili a soggetti titolari di partita IVA, al fine di tenere in considerazione la quota di deducibilità di tale imposta riconducibile agli acquirenti titolari di partita IVA.

Attraverso l'utilizzo del modello di simulazione sulle auto aziendali ricostruisce la quota deducibile. A seguito di questa simulazione risulta un incremento di costo deducibile ai fini delle imposte dirette di circa il 29%, calcolato applicando un'aliquota media IRES/IRPEF di circa il 24,5% e IRAP del 4%. L'imposta che graverebbe sui

soggetti titolari di partite IVA risulta di circa 162,7 milioni di euro (374,8 X 43%) e determina una maggiore deducibilità di circa 47 milioni di euro, con una perdita di gettito IRES/IRPEF pari a 11,6 milioni di euro e IRAP di circa 1,9 milioni di euro.

Considera poi, ai fini del contributo, un limite complessivo di spesa pari a 300 milioni di euro annui per il 2019, 2020 e 2021.

Pertanto, dall'attuazione della disposizione in esame stima gli effetti finanziari di cassa riportati nella seguente tabella, ipotizzando per l'imposta un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85%:

	2019	2020	2021
Imposta sui veicoli più inquinanti (Malus)	374,83	374,83	374,83
Credito di imposta ( <i>Bonus</i> )	-300	-300	-300
Effetti sulla deducibilità ai fini IRES/IRPEF	0	-20,34	-11,62
Effetti sulla deducibilità ai fini IRAP	0	-3,48	-1,88
Totale	74,83	51,01	61,33

*In milioni di euro*

Relativamente all'erogazione del contributo, sotto forma di credito di imposta specifica che è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

La disposizione prevede infine che le eventuali entrate di cui ai commi 611 e 612 eccedenti l'importo di 300 milioni per l'anno 2019, di 323,82 milioni per l'anno 2020 e di 313,5 milioni per l'anno 2021, affluite sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**Al riguardo** si osserva preliminarmente che la stima appare suscettibile di maggiori approfondimenti. La RT parte da dato riferito alle nuove immatricolazioni registrate nel 2017 e vi apporta taluni "correttivi" che potrebbero risultare insufficienti (considera invariati gli acquisti di auto "inquinanti", a fronte di un *trend* in crescita del settore, ed ipotizza un incremento del 70% degli acquisti di auto "ecologiche").

Nello specifico, poiché da valori indicati nel triennio si può dedurre che la RT considera invariati gli acquisti nel periodo, la stima parrebbe escludere sia un effetto incentivo verso gli acquisti di auto meno inquinanti (almeno per gli anni successivi al 2019) sia effetti di segno contrario nel tempo per gli acquisti di auto "inquinanti", potenzialmente derivanti dalle disposizioni in parola; non è preso poi in considerazione un possibile effetto sostitutivo, verosimilmente a favore delle autovetture "ecologiche" o anche a favore delle auto con emissione tra i 90 e i 110 CO<sub>2</sub> g/km per le quali non vi è alcuna imposizione, con potenziale conseguente diminuzione del gettito stimato in RT riferito all'imposta sui veicoli "inquinanti". In tal senso un approccio più prudente avrebbe potuto suggerire una posizione di



neutralità della norma sui saldi di finanza pubblica, i cui effetti eventuali si sarebbero potuti apprezzare a consuntivo.

Si osserva inoltre che l'incremento del 70% delle immatricolazioni delle auto "ecologiche" (peraltro non supportato da alcuna ipotesi circa la sua stima) comporta un ammontare di contributo complessivo pari a circa 371,48 euro<sup>265</sup> per il triennio, ben al di sopra degli indicati 300 mln di euro posti come limite di spesa dal comma 618 (che peraltro rinvia ad un decreto interministeriale l'individuazione delle procedure di concessione del contributo in parola).

Si rileva inoltre che, in mancanza di ogni indicazione circa le modalità di riconoscimento del contributo, il limite di spesa di 300 mln di euro potrebbe essere insufficiente a riconoscere il beneficio indicato dalla disposizione in parola<sup>266</sup> a tutti i potenziali beneficiari<sup>267</sup>. In particolare, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio delle domande di contributo al fine di verificare la capienza del tiraggio con il *plafond* delle risorse disponibili, con conseguente blocco delle erogazioni una volta esaurito lo stesso. La questione potrebbe presentare dei profili di problematicità, a ragione del fatto che il mancato monitoraggio non consente di rendere prontamente edotti i venditori dell'esaurimento dei fondi, e assume particolare valenza alla luce delle stesse ipotesi formulate dalla RT.

Tale considerazione, in mancanza di ulteriori specificazioni, dovrebbe indurre a riflettere circa la congruità del limite di spesa posto, che peraltro qualora fossero disattesi diritti potrebbe offrire il fianco a possibili contenziosi.

Andrebbe valutata l'opportunità di individuare una clausola di salvaguardia da attivare nel caso in cui gli aventi diritto possano vantare un ammontare complessivo di crediti di imposta superiori al tetto di spesa.

Si osserva infine che secondo la RT e il prospetto degli effetti finanziari, le entrate derivanti dai commi 611-612 sono destinate fino a 300 milioni ai contributi di cui al comma 614, ma tuttavia il comma 619 che istituisce il relativo fondo non prevede esplicitamente che le entrate derivanti dall'imposta in questione siano riversate in tale fondo.

Pertanto, a fronte di tali considerazioni si rendono necessari chiarimenti.

### **Comma 621** **(Disposizioni in materia di giochi - aumento PREU)**

Con l'articolo in commento si incrementano dello 0,5% le misure del prelievo erariale unico (PREU)<sup>268</sup> sugli apparecchi AWP e VLT di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza<sup>269</sup>.

---

<sup>265</sup> Cioè.  $22.185.000 + 2.754.000 + 12.438.900 + 334.200.450 = 371.578.350$  euro.

<sup>266</sup> che ne specifica invece l'ammontare suddiviso per scaglioni di CO2 g/km (comma 614).

<sup>267</sup> A fronte invece di un'imposta anch'essa ben definita nell'ammontare ma sicuramente a carico di tutti coloro che acquisteranno/immatricoleranno autovetture " inquinanti".

<sup>268</sup> Previste dall'art. 9, comma 6 del D.L. n. 87 del 2018.

<sup>269</sup> Di cui al regio decreto n. 773 del 1931

**La RT**, dopo aver ricordato che il settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP e VLT) è oggi un mercato in contrazione, per effetto di alcune leggi regionali che prevedono forti limitazioni al gioco, evidenzia che la previsione in esame incrementa dello 0,50% le misure del PREU previste dall'articolo 9, comma 6<sup>270</sup>, del D.L. n. 87 del 2018, in relazione sia alle AWP sia alle VLT.

La stima, per gli AWP, fa riferimento ad una raccolta relativa al 2017 pari a 25,4 miliardi di euro. Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, registrano una contrazione della raccolta, che si stima sarà pari a 24,1 miliardi di euro. Ne deriva che l'incremento del PREU nella misura dello 0,50% delle somme giocate darà un maggior gettito stimato pari a 120,1 milioni di euro, a raccolta invariata.

Per le VLT la stima riferisce una raccolta relativa al 2017 pari a 23,5 miliardi di euro. Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, consentono di stimare una raccolta pari a 24,3 miliardi di euro. Per quanto concerne le VLT, la RT segnala che il *payout* di mercato è superiore a quello minimo stabilito per legge (85%), per cui, considerato l'aumento già intervenuto con il D.L. n. 87 del 2018, è probabile che i concessionari riducano la percentuale destinata alle vincite a partire dal mese di aprile, allorché dovranno aggiornare tutti i sistemi di gioco alle nuove regole tecniche fissate dal d.d. 4 aprile 2017, anche in relazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Rappresenta che ciò darebbe luogo ad un aumento del prezzo del gioco, circostanza che potrebbe comportare una riduzione della domanda. Tale effetto è stato già considerato in sede di relazione tecnica relativa al D.L. Dignità nella quale era stata stimata una riduzione di raccolta del 3% con riferimento all'anno 2018.

La RT, sulla base dei dati dei primi nove mesi del 2018, calcola il citato decremento del 3% rispetto a livelli di raccolta più attendibili (in sede di relazione tecnica del D.L. Dignità la raccolta 2018 era stata, invece, stimata in linea con quella del 2017). Considerando, pertanto, una raccolta 2018 pari a 24,3 miliardi di euro e tenendo conto che la riduzione del *payout* non interverrà prima del mese di aprile 2019, può stimarsi una raccolta 2019 pari a 23,8 miliardi di euro.

Per gli anni successivi al 2019, per i quali l'effetto di decremento dovuto alla riduzione del *payout* si verificherà per l'intero anno, si stima una raccolta di 23,6 miliardi di euro.

L'incremento del PREU, pari allo 0,50% delle somme giocate quindi, darà un maggior gettito pari a 119 milioni di euro per il 2019 e di 117,5 milioni di euro per gli anni successivi, a condizioni di gioco invariate.

Riepiloga quindi l'effetto complessivo di maggior gettito come segue:

- incremento gettito AWP: 120,1 M€/anno

---

<sup>270</sup> Si ricorda che la citata disposizione contempla alcuni incrementi delle misure di prelievo così articolate: è fissata, per gli AWP e VLT rispettivamente nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

- incremento gettito VLT: 119 M€ per il 2019 e 117,5 M€/anno per le annualità successive.

Totale incremento gettito:

Anno	Incremento gettito (M€)
2019	239,1
2020 e succ.	237,6

**Al riguardo**, in relazione alla stima si osserva quanto segue:

- le stime presentate sono in linea con quelle fornite nei più recenti provvedimenti che recavano misure analoghe.<sup>271</sup>
- si riscontra positivamente l'esattezza dei calcoli che, partendo dai valori degli incassi registrati, tenendo conto delle proiezioni sulla raccolta, delle ipotesi e degli abbattimenti assunti nonché a seguito dell'applicazione dell'aumento percentuale proposto (0,50%) hanno permesso di definire gli importi degli incrementi del PREU per gli AWP e VLT;
- dal confronto con la quantificazione associata al D.L. n. 87 del 2018 si riscontra che:
  - a) per gli AWP, all'incremento di 0,5% della misura del prelievo unico erariale le RT associano sostanzialmente un valore analogo (rispettivamente 120 mln di euro per il D.L. n. 87 del 2018 e 120,1 mln di euro per il DDL bilancio 2019 a fronte di un dato di raccolta, indicato come pari a 24 mld, nel primo caso, e 24,1 mld di euro nel secondo);
  - b) per i VLT, all'incremento di 0,5% del PREU, applicando la stessa percentuale di abbattimento (il 3%) conseguente alla prevedibile riduzione del *payout*, si registra l'indicazione di valori differenti per le stime della raccolta per il 2019 (nel D.L. n. 87 del 2017 il valore indicato è pari a 22,8 mld di euro<sup>272</sup>; nella RT all'esame l'importo stimato della raccolta è pari a 23,8 mld di euro nel 2019<sup>273</sup> e 23,6 mld di euro a regime); conseguentemente, applicando ai predetti valori la stessa variazione percentuale del PREU (lo 0,5%), si giunge a stime differenti pari a 114 mln di euro per la RT associata al D.L. "Dignità"<sup>274</sup> e pari a 119 milioni di euro per il 2019 e 117,5 milioni di euro per gli anni successivi, a condizioni di gioco invariate nel DDL Bilancio;
- in relazione ai differenti valori, evidenziati al punto precedente, lettera b), che sono stati riportati per le VLT, dovuti essenzialmente alle diverse previsioni degli incassi per l'anno 2019 ed anni seguenti, appare opportuna una conferma - con il

<sup>271</sup> Dall'art. 9, comma 6, citato, del D.L. n. 87 del 2018; dall'art. 6 del D.L. n.50 del 2017.

<sup>272</sup> A seguito dell'abbattimento del 3% del giocato nel 2018, che si afferma sostanzialmente in linea con quello del 2017.

<sup>273</sup> Il dato tiene conto che l'effetto di riduzione del gettito per decremento del payout si verifica non prima di aprile 2019; la qual cosa spiega il differente valore (23,6 mld di euro) indicata per gli anni successivi al 2019.

<sup>274</sup> Il citato D.L. n. 87 del 2018.

supporto di elementi informativi - dei valori di stima che si leggono nella RT all'esame in ragione del breve arco temporale trascorso tra la conversione in legge del D.L. n. 87 del 2018<sup>275</sup> e la presentazione del DDL bilancio in commento;

- la RT in commento, pur dando conto di una flessione del mercato, non analizza l'andamento della stessa registrato nel tempo, né formula una previsione sulla base della *trend* per gli anni 2019 e seguenti. La RT si limita infatti ad ipotizzare, per le VLT, una riduzione del 3% dovuta alla possibile variazione del *payout*<sup>276</sup>. In via ulteriore la RT non considera i riflessi sulla raccolta degli incrementi del PREU, disposti nel D.L. n. 87 del 2018, che esplicheranno i loro effetti nel tempo sommandosi all'aumento proposto nel DDL in commento. Su entrambi i profili sopra evidenziati appare necessario un approfondimento della RT al fine di verificare il carattere prudenziale della stima. La eventuale prosecuzione della flessione del mercato in futuro e l'impatto sul gioco e quindi sulla raccolta che potrebbe derivare dagli aumenti proposti e da quelli già disposti dal D.L. "Dignità" potrebbero lasciar ipotizzare una maggiore flessione della raccolta per gli AWP e VLT, rispetto a quella ipotizzata per le VLT, in assenza di elementi informativi ulteriori a supporto della stima.

### **Commi 622-623**

#### **(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)**

Le proposte normative in commento, intervenendo sull'art. 2, comma 2 del D.L. n. 282 del 2002 ripropongono la misura in titolo, con riguardo a terreni sia a destinazione agricola sia edificabile ed alle partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati posseduti alla data del 1 gennaio 2019. Nello specifico, si consente di rideterminare in aumento i valori dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici agli effetti della determinazione delle plusvalenze mediante il pagamento di una imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito<sup>277</sup>. La misura, a partire dalla legge n. 448 del 2001<sup>278</sup> è stata più volte riproposta (da ultimo con la legge di bilancio 2018<sup>279</sup>). L'imposta sostitutiva è fissata nell'8% sia per la rivalutazione dei terreni sia per quella delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, siano esse o meno partecipazioni qualificate.

**La RT**, per la stima gli effetti finanziari, parte dai dati tratti dai versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 8056 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la

---

<sup>275</sup> Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. IL DDL bilancio 2019 è stato presentato il 31 ottobre 2018.

<sup>276</sup> Indicando la stessa percentuale ipotizzata nel D.L. "Dignità".

<sup>277</sup> L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate di pari importo. Sulle rate successive alla prima si applica il tasso di interesse del 3% annuo da versarsi contestualmente.

<sup>278</sup> Artt. 5 e 7.

<sup>279</sup> La legge n. 205 del 2017, commi 997-998.

rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola). Evidenzia quindi come gli stessi presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2018 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017 e 1.328 nel 2018.

Fa presente che gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti e che, pertanto, devono essere ridotti attraverso la ricostruzione delle rate precedenti; per il 2018, dei 1.328 milioni di euro versati, circa 682 milioni di euro costituiscono la prima e l'unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 998 della Legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018).

La RT - considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi tre esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva - assume in via prudenziale che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2018 – 1° gennaio 2019) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2018.

Stima pertanto un gettito complessivo di circa 341 milioni di euro nel 2019 e di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; dal 2022 e fino al 2027 si registrerà una perdita di circa 62 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili, come riportato nella tabella seguente:

*(milioni di euro)*

2019	2020	2021	Dal 2022 al 2027	Dal 2028
+341,0	+185,0	+185,0	-62,0	0

**Al riguardo**, si ricorda che in occasione della più recente riproposizione della misura in commento (nella legge di bilancio 2018) sono stati associati alla proroga per il 2018 gli importi di cui alla tabella seguente:

*(milioni di euro)*

	2018	2019	2020	Dal 2021 al 2026	Dal 2027
Effetti finanziari	+333	+175	+175	-58	0

Entrambe le stime (quella di cui alla RT associata alla legge di bilancio 2018 e quella in esame) basano la stessa sui dati tratti dai versamenti con modello F24 che - secondo quanto si legge nella RT in commento - fanno registrare valori significativi ed incrementi degli incassi (dal 2016 a parte del 2018) crescenti rispetto ai tassi di adesione ipotizzati.

Si riportano di seguito per opportuna informazione l'andamento degli effetti finanziari associati alle più recenti rivalutazioni (Stime previsionali)

(milioni di euro)

Rivalutazione terreni e partecipazioni Effetti finanziari (previsioni)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Dal 2022 al 2024	2025	2026	2027	2028
L. stabilità 2016	+260	+130	+130	-33	-33	-33	-33	0	0	0	0
Legge di bilancio 2017 (previsioni)	0	+320	+160	+160	-53,3	-53,3	-53,3	-53,3	0	0	0
Legge di bilancio 2018	0	0	+333	+175	+175	-58	-58	-58	-58	0	0
DDL bilancio 2019	0	0	0	+341	+185	+185	-62	-62	-62	-62	0
<b>Totale</b>	<b>+260</b>	<b>+450</b>	<b>+623</b>	<b>+643</b>	<b>+273,7</b>	<b>+40,7</b>	<b>-206,3</b>	<b>-173,3</b>	<b>-120</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>

Come emerge con evidenza dalla tabella sopra riportata la misura è suscettibile di dar luogo ad un recupero di gettito nel triennio, in relazione alla possibilità di rateazione dell'imposta sostitutiva, generando successivamente un minor gettito in conseguenza della minore imponibilità da plusvalenza.

Come evidenziato nella riga dei "Totali", la riproposizione della misura determina per gli anni dal 2022 al 2027, oneri per importi non trascurabili.

Con riferimento alla quantificazione svolta, si osserva quanto segue:

- la RT ripropone la metodologia di stima già utilizzata in precedenti riaperture di termini per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni; tuttavia la sintesi dell'esposizione del procedimento di stima e dei suoi risultati<sup>280</sup>, pur tenendo conto della disciplina della materia e dei dati ed elementi offerti, ha consentito soltanto in parte di ripercorrere e verificare il processo-logico matematico e le ipotesi in applicazione dei quali la RT giunge ai valori stimati;
- nelle più recenti riproposizioni della misura, la RT prudenzialmente fonda la stima su dati di cassa (versamenti F24), tenendo anche conto del *trend* nel tempo. Si tratta di aspetti che consentono di verificare se la reiterata riproposizione della misura ha fatto diminuire l'interesse dei contribuenti ad aderirvi, con conseguenti riflessi negativi in termini di gettito da imposta sostitutiva. Per consentire una analisi approfondita della stima e per l'effettuazione di riscontri andrebbero forniti anche dati in termini di competenza sia per l'anno 2019 (stima) sia per gli esercizi finanziari più recenti (dati di competenza almeno dal 2016 in poi)<sup>281</sup>;
- il valore positivo indicato per il primo anno dovrebbe ricomprendere, alla luce di quanto si legge in RT, sia la stima della prima rata sia quella dei versamenti di coloro che potrebbero preferire pagare l'imposta in unica soluzione. In proposito sarebbe utile poter disporre di una maggiore disarticolazione del dato, così come fatto in occasione di precedenti stime, in modo da poter conoscere quanta parte degli incassi previsti è imputabile alla rivalutazione delle partecipazioni e quanta

<sup>280</sup> Che si coglie anche con il confronto con la quantificazione associata alle pertinenti norme della legge di bilancio 2017 che prendeva in considerazione, in aggiunta ai versamenti, anche ai dati risultanti dalle dichiarazioni (Unico 2015).

<sup>281</sup> La misura è stata più volte riproposta negli anni meno recenti, sia pure con varietà di aliquote applicabili per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta (Cfr. art. 1, comma 473 della L. n. 228 del 2012; art. 1, commi 156 e 157 della L. n. 147 del 2012; art. 1, commi 626 e 627 della L. n. 190 del 2014; art. 2, commi 887 e 888 della L. n. 208 del 2015).

parte ai terreni<sup>282</sup>. Inoltre, poiché l'importo della prima rata non contempla interessi, diversamente delle altre due alle quali si applica l'interesse del 3%, andrebbe confermato che l'importo di 185 mln di euro per gli anni 2020 e 2021, ricomprende quanto dovuto a titolo di interesse; in tal caso, qualora l'importo di 185 mln di euro facesse esclusivo riferimento alla rata comprensiva dell'interesse, il valore della prima rata dovrebbe essere pari a circa 178,8 mln di euro;

- andrebbe chiarito se il valore di 185 mln di euro, oltre ad essere comprensivo dell'interesse dovuto, abbia tenuto anche conto del minor gettito da plusvalenze realizzate a partire dal 2019; in caso affermativo andrebbe fornita una maggiore articolazione del dato sia per l'anno 2019 sia per gli anni 2020 e 2021;
- l'assenza di informazioni a supporto della stima del valore corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze non più imponibili (-62 mln di euro), non permette di riscontrare il carattere prudenziale della quantificazione della perdita di gettito, anche con specifico riguardo alla coerenza del predetto valore rispetto a quello della base imponibile dell'imposta sostitutiva;
- non è possibile verificare, sulla base del quadro informativo fornito, se l'abbattimento pari alla metà degli incassi registrati - ipotesi assunta anche in precedenti RT, continui nel tempo ad essere prudenziale. Pur registrandosi un *trend* positivo di incassi, come riportato in RT, andrebbe considerato con molta attenzione l'incidenza sugli incassi attesi di una possibile diminuzione dell'interesse del contribuente ad aderire alla misura<sup>283</sup> in esame che, nella configurazione riproposta, si sostanzia in una riapertura dei termini ad aliquota invariata, senza agevolazioni;
- non sembrerebbe essersi tenuto conto dell'impatto finanziario delle scelte di quei contribuenti che, pur avendo rivalutato in passato, riterranno di procedere ad una nuova rideterminazione dei valori di acquisto, ricorrendone i presupposti di legge. In proposito, in relazione a quanto previsto alle lettere *ee)* e *ff)* dell'articolo 7, comma 2 del D.L. 70/2011, è da considerare che tali contribuenti sarebbero tenuti a versare soltanto la differenza tra quanto dovuto per l'attuale misura e quanto già corrisposto in relazione alla precedente rideterminazione. Nel caso in cui invece si rideterminino al ribasso i valori (si tratta infatti di una opzione possibile), tali contribuenti potrebbero essere non tenuti a corrispondere alcunché<sup>284</sup>.

---

<sup>282</sup> Il valore della prima rata dovrebbe essere pari a 178,8, laddove l'importo di 185 mln di euro dovrebbe corrispondere alla rata comprensiva dell'interesse del 3%. Appare opportuna una conferma sul punto.

<sup>283</sup> La rideterminazione dei valori è infatti opzionale.

<sup>284</sup> Si vedano: Agenzia delle Entrate - circolare 20/E del 18 maggio 2016 - Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti, p. 21 e ss.; Agenzia delle entrate circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E.

## Comma 624 (Abrogazione IRI)

Le proposte normative in commento abrogano, a decorrere dal periodo d'imposta 2018<sup>285</sup> il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) introdotto dall'articolo 1, commi 547 e 548, della legge n. 232 del 2016 e la cui decorrenza è stata posticipata al 1 gennaio 2018 dall'articolo 1, comma 1063, della legge n. 205 del 2017.

In via sintetica si ricorda che l'IRI, disciplinata dal vigente articolo 55-*bis* del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), è un regime opzionale per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché SRL che presentino i requisiti per l'opzione alla trasparenza fiscale, che consente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, applicando ad esso l'aliquota IRES (24%), limitatamente ai redditi di impresa reinvestiti e non distribuiti. La prima applicazione avrebbe dovuto interessare il periodo d'imposta 2017 e l'opzione si sarebbe dovuta esercitare nella dichiarazione dei redditi 2018; tuttavia, come ricordato, l'articolo 1, comma 1063, della legge di bilancio n. 205 del 2017 ne ha posticipato l'introduzione al 1 gennaio 2018.

Il comma 624, lettera a) del presente articolo provvede:

- a modificare l'articolo 23, comma 1, del TUIR, abrogando il riferimento ai redditi soggetti all'IRI in materia di applicazione dell'IRPEF ai soggetti non residenti;
- ad abrogare l'articolo 55-*bis* del TUIR che disciplina l'IRI;
- ad abrogare il comma 2-*bis* dell'articolo 116 del TUIR in tema di opzione all'IRI da parte delle società a ristretta base proprietaria; in conseguenza di tale soppressione la rubrica dell'articolo 116 viene così sostituita: “*Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria*”.

Conseguentemente la lettera b) dell'unico comma del presente articolo abroga, il comma 548 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che, in materia di determinazione del contributo annuo per i soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, conteneva il riferimento all'IRI.

**La RT** nell'evidenziare che la disposizione abroga a decorrere dal periodo d'imposta 2018 il regime IRI, rileva che detta soppressione determina gli effetti riportati nelle tabelle seguenti (la prima in termini di competenza la seconda di cassa):

*(milioni di euro)*

Competenza	2018	2019	dal 2020
IRI	-1.911,6	-1.891,3	-1.871,6
IRPEF + addizionali	3.121,4	3.116,2	3.116,3
Credito di imposta	2,3	6,4	10,6
<b>Totale</b>	<b>1.212,1</b>	<b>1.231,3</b>	<b>1.255,7</b>

*(milioni di euro)*

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6	-1.871,6	-1.871,6	-1.871,6
IRPEF	5.121,4	2.917,5	2.921,4	2.921,4	2.921,4	2.921,4
Addizionale regionale	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Addizionale comunale	65,7	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Utilizzo credito d'imposta	0,5	1,7	3,9	6,2	8,4	10,6
<b>Totale</b>	<b>1.986,6</b>	<b>1.238,1</b>	<b>1.263,6</b>	<b>1.250,9</b>	<b>1.253,1</b>	<b>1.255,3</b>

<sup>285</sup> Con efficacia retroattiva in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).



**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la RT provvede ad annullare gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione del regime agevolato IRI coerentemente con le risultanze iscritte nelle precedenti relazioni tecniche e contabilizzate nei saldi di finanza pubblica.

Tuttavia, in merito ad una esigenza di coordinamento normativo, si rinvia a quanto rilevato nel comma 18 dell'articolo 1 del presente disegno di legge nella parte in cui si aggiungono due periodi al comma 2-*bis* dell'articolo 116 del TUIR che viene abrogato dal comma 624 in esame.

### **Commi 625-626**

#### **(Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti - DTA)**

I commi in argomento propongono di differire, per gli enti creditizi e finanziari, la deduzione della quota del 10% delle componenti negative di reddito dovuta alle svalutazioni e perdite su crediti prevista – sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES)<sup>286</sup>, sia ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)<sup>287</sup> - per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, spostandola al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026<sup>288</sup>.

Dispone che, ai fini della determinazione dell'acconto IRES ed IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non si tiene conto del differimento in argomento.

**La RT** evidenzia che la norma prevede, per il solo anno d'imposta 2018, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 10% dello *stock* delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Dal 2019, tale deduzione viene ripristinata, ripartendo dalla quota prevista per tale annualità. La quota sospesa verrà dedotta nell'annualità successiva all'ultima prevista a legislazione vigente dal piano di cui al D.L. n. 83 del 2015.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, analizza i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del *basket*<sup>289</sup> al 5%, nell'anno di imposta 2016, per un valore di circa 3,4 miliardi di euro (5%). Rileva inoltre un credito DTA<sup>290</sup> di circa 5,7 miliardi di euro; per la quasi totalità dei contribuenti che evidenziano un credito DTA, la deduzione del *basket* è pari a zero, quindi è già depurata delle eccedenze già trasformate in credito.

---

<sup>286</sup> Di cui al comma 4 dell'articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015.

<sup>287</sup> Di cui al comma 9 dell'articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015.

<sup>288</sup> Si rammenta che l'articolo 16 del citato D.L. n. 83 del 2015, oltre a rendere integralmente deducibili nell'esercizio di rilevazione le perdite e le svalutazioni di crediti rilevate a decorrere dal 2015 dagli enti creditizi e finanziari, aveva altresì stabilito, in via transitoria, che la quota del 25% delle perdite rilevate nel 2015 e le quote maturate prima del 2015 e non ancora dedotte sarebbero state riassorbite *pro quota* nei successivi esercizi, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

<sup>289</sup> Con tale termine si intende l'ammontare complessivo delle quote residue di svalutazioni e perdite su crediti pregresse che rimangono da dedurre e che confluiscono in un ipotetico contenitore (*basket*) che ne consente il riassorbimento nel tempo, secondo le modalità predisposte dal citato articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015.

<sup>290</sup> *Deferred tax asset*, in italiano "imposte anticipate". Queste ultime rappresentano l'ammontare delle imposte sul reddito di esercizio che potrà essere recuperato negli esercizi futuri.

Utilizzando il modello di simulazione IRES, si azzera, per il 2018, la percentuale di deducibilità del *basket*, eliminando una deduzione di circa 6,8 miliardi di euro (3,4 X 2) e registrando un recupero di gettito di competenza 2018 di circa 950 milioni di euro.

Evidenzia poi che in termini di cassa, considerando dal 2019 il ripristino delle percentuali di deducibilità e la stabilità delle deduzioni nei periodi successivi, la normativa produce effetti limitatamente al saldo con un recupero di gettito nel 2019 di circa 950 milioni di euro e una corrispondente perdita di gettito nel 2027.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
+950	0	0	0	0	0	0	0	-950	0

**Al riguardo** si rappresenta che il Governo, in risposta alle osservazioni formulate durante l'esame parlamentare, ha rappresentato che la sospensione e gli spostamenti in avanti della quota della deducibilità per il 2018 del *basket* (10% dello *stock* al 31 dicembre 2015) *“non incide sulle imposte anticipate implicite nello stock pertanto la stima ha unicamente traslato di un anno l'effetto sul gettito dall'anno 2018 al 2026.”* Ha inoltre specificato che il *“gettito riportato nella relazione tecnica si riferisce complessivamente ad IRES ed IRAP rispettivamente per circa 770 mln di euro e 180 mln di euro.”*

Anche alla luce degli approfondimenti forniti dal Governo si possono formulare le seguenti osservazioni in merito alle stime presentate in RT:

- la quantificazione proposta rappresenterebbe in termini finanziari il differimento, per il solo anno 2018, delle disposizioni recate dal citato articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015 e se ne condivide la non incidenza dello spostamento in avanti della deducibilità sulle DTA, così come rappresentato dal Governo; tuttavia la RT all'esame non sembra tener conto delle risultanze di gettito stimate in quella sede, in cui si introduceva la nuova disciplina della deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti per gli enti creditizi e finanziari. Si rammenta che la precedente stima, di particolare complessità<sup>291</sup> e riferita all'insieme delle novelle disposte nel decreto-legge ricordato, esponeva per l'anno 2018 ed in relazione all'IRES ed all'IRAP, un recupero di gettito pari a 190 mln di euro in termini di competenza, e pari a 4.084 mln di euro in termini di cassa<sup>292</sup>. Si evidenzia che non appare agevole svolgere un raffronto tra le due stime che invece si ritiene opportuno al fine di poter comprendere se la quantificazione in commento consenta di neutralizzare gli effetti contabilizzati a bilancio a legislazione vigente (la prima RT offre valori ed analisi riguardanti il complesso delle disposizioni dell'art. 16 del citato D.L. n.

<sup>291</sup> Basata su dati delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2013.

<sup>292</sup> Sul valore di cassa influisce il fatto che la normativa prevedeva di non considerare la modifica ai fini della determinazione degli acconti 2015-2017 per cui l'effetto finanziario complessivo (del triennio) si scaricava tutto sull'anno 2018.

83; la seconda invece utilizza dati a consuntivo dell'anno di imposta 2016). La valutazione presentata in RT, utilizzando il modello di simulazione IRES su dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti nell'anno d'imposta 2016, se da un lato reca un aggiornamento dei valori, dall'altro non permette il predetto riscontro;

- La stima annessa al D.L. n. 83 del 2015 presentava valutazioni separate in termini di IRES ed IRAP: si ricorda che le quote di svalutazioni rinviate per effetto dell'allora nuova legislazione erano stimate in circa 70 mld a titolo di IRES e in circa 54,9 mld a titolo di IRAP. In quella sede si sottolineava anche la diversa modalità di deducibilità del *basket* in quanto a fini IRAP, a differenza dell'IRES, la quota di rettifiche pregresse riferibile ai vecchi diciottesimi residui<sup>293</sup> era comunque indeducibile; inoltre al di là delle diverse aliquote applicate – il 27,5% a titolo di IRES ed il 5,4% a titolo di IRAP – la RT dava contezza della diversa percentuale di redditività pari al 53% a fini IRES ed al 92,7% a fini IRAP<sup>294</sup>. La quantificazione all'esame presenta invece il modello di simulazione a soli fini IRES, senza alcuna indicazione in merito ai dati ed alle eventuali ricadute finanziarie in termini di IRAP che, in ragione delle variabili su ricordate, potrebbe di fatto fornire valori finanziari di gettito non in linea con quanto stimato in RT.

Appare quindi necessario un approfondimento al fine di consentire la verifica della stima proposta.

### **Comma 627**

#### **(Rideterminazione acconto imposta sulle assicurazioni)**

La proposta normativa in commento incrementa la misura dell'acconto dell'imposta dovuta sui premi assicurativi; ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis* della L. n. 1216 del 1961 la percentuale dell'acconto passa dal 59% all'85% per l'anno 2019, dal 74% al 90% per l'anno 2020 e dal 74% al 100% a regime.

**La RT** evidenzia che la disposizione prevede un ulteriore incremento rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018 che consiste nel fissare la percentuale all'85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al 100% dal 2021.

Rammenta che l'articolo 1, commi 991 e 992 della legge di Bilancio 2018 ha già incrementato la misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dal 40% vigente fino al 2017 al 58% per il 2018, al 59% per il 2019 e al 74% dal 2020.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari derivanti dalla proposta:

---

<sup>293</sup> Sulla parte delle perdite e svalutazioni su crediti pregresse, formatesi negli anni precedenti il 2013.

<sup>294</sup> Con la corrispondente quota del 47% delle imprese in perdita fiscale IRES e con la quota del 7,3% in termini di componenti negative IRAP.

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	dal 2022
Aumento dell'acconto dal 59% al 85% per 2019, dal 74% al 90% per 2020 e dal 74% al 100% dal 2021	832,0	-832,0	-512,0	-832,0
		512,0	832,0	832,0
<b>TOTALE</b>	<b>832,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>

**Al riguardo** si osserva che la stima presentata risulta in linea con quella fornita in occasione dell'ultima disposizione di aumento dell'aliquota dell'acconto sui premi assicurativi, contenuta nell'articolo 9, comma 991, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018).

Tuttavia nel ripercorre la metodologia di calcolo degli effetti finanziari di cassa non si riscontra il dato di gettito relativo all'anno 2020, il quale non sembra tener conto dell'ammontare dei pagamenti effettuati a legislazione vigente che andrebbero sottratti dall'ammontare complessivo versato nell'anno 2020 utilizzando la nuova aliquota del 90%.

Sarebbero opportuni chiarimenti in merito.

### **Commi 628-630 (Deducibilità perdite su crediti IFRS 9)**

Le disposizioni in commento disciplinano la deducibilità a fini IRES ed IRAP delle componenti di reddito derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti e delle altre attività finanziarie di cui paragrafo 5.5 dell'*International financial reporting standard - IFRS 9*; quest'ultimo prevede un nuovo principio contabile per gli accantonamenti per perdite su crediti iscritti da banche ed altri intermediari finanziari<sup>295</sup>. Il nuovo criterio di valutazione è basato sulle "perdite attese su crediti" e non sul criterio finora utilizzato che richiedeva la rilevazione delle "perdite su crediti subite" alla data di chiusura del bilancio; tale nuova prospettiva comporta una riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie rispetto a quanto consentito dalla vigente normativa. In sede di prima adozione, del medesimo IFRS 9 nei confronti della clientela<sup>296</sup> il modello delle "perdite attese" deve essere applicato retrospettivamente<sup>297</sup>.

Il comma 628 del presente articolo consente quindi, in sede di prima adozione dell'IFRS 9, per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 3, del TUIR<sup>298</sup>, di dedurre dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società il 10% del valore delle perdite attese su crediti, mentre il restante 90% sarà dedotto in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Il comma 629 estende, ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la deducibilità suddetta anche all'IRAP disponendo che, le banche e gli altri enti finanziari e le imprese

<sup>295</sup> I nuovi principi disciplinano in maniera più severa le modalità con cui le banche dovranno effettuare gli accantonamenti sui crediti. L'IFRS 9 prevede, infatti, che le banche effettuino accantonamenti non solo per i crediti già deteriorati, ma anche per quelli che potrebbero deteriorarsi in futuro.

<sup>296</sup> Il riferimento alla clientela è stato introdotto a seguito di modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento.

<sup>297</sup> Per approfondimenti e sul punto si veda il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2018: "Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'*International Financial Reporting Standard 9*, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".

<sup>298</sup> Si tratta di una specificazione introdotta a seguito di modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento.

di assicurazione, possono dedurre i componenti negativi in argomento secondo le medesime modalità indicate al precedente comma 1 (10% nel periodo di prima adozione ed il restante 90% in quote costanti nei successivi nove periodi d'imposta).

Con un nuovo comma (il 630), introdotto dalla Camera dei deputati, si precisa che, in deroga allo statuto dei diritti dei contribuenti<sup>299</sup>, le disposizioni in commento si applicano in sede di prima adozione dell'IRFS 9 anche se effettuata in periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del DDL in commento.

La relazione illustrativa specifica che *“le imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio a fronte del differimento della deduzione ai fini IRES e IRAP dei componenti di reddito in questione prevista dai commi 1 e 2 non sono trasformabili in crediti d'imposta, non essendo applicabile al caso di specie il decreto-legge n. 225 del 2010”*.

**La RT** evidenzia che le norme dispongono il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle “perdite attese”) che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario rappresenta che, in relazione all'adozione dello IFRS9, attualmente, i saldi tendenziali del bilancio dello Stato scontano per l'anno 2018 una perdita di gettito di circa 1,3 miliardi di euro. Tale importo è stato stimato sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio della funzione istituzionale di vigilanza sugli intermediari bancari, ha partecipato ai progetti condotti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dal Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) per valutare lo stato di avanzamento dei lavori avviati dai principali gruppi bancari per adeguarsi al nuovo principio contabile e il relativo impatto patrimoniale. Nell'ambito di tali progetti, è stato richiesto ad un campione di banche di stimare l'ammontare delle rettifiche di valore qualora fosse applicato l'IFRS 9. I dati, relativi a 13 intermediari italiani, che rappresentano il 71% del totale attivo dell'intero sistema bancario italiano al 31 dicembre 2016, mostrano un incremento dell'ammontare delle rettifiche su crediti di circa 4,2 miliardi di euro. Sulla base di tale dato stima, pertanto, effetti negativi in termini di IRES e IRAP di circa 1,3 miliardi di euro.

In termini finanziari, valuta quindi che il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese determini gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0,0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0,0
<b>TOTALE</b>	<b>1.170,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>

In merito alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento ed in particolare quelle di cui al comma 630, la RT aggiornata afferma che le stesse non determinano

<sup>299</sup> Di cui all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 che fissa il principio della irretroattività della norma tributaria.

effetti finanziari rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria. Gli interventi sono infatti volti a precisare l'ambito di applicazione della misura in linea con la stima relativa alla norma originaria.

**Al riguardo** si osserva che il Governo<sup>300</sup>, in risposta alle osservazioni formulate in sede di esame parlamentare, ha ribadito che le imposte anticipate (DTA<sup>301</sup>) iscritte in bilancio a fronte del differimento della deduzione ai fini IRES ed IRAP dei componenti di reddito in argomento non sono trasformabili in crediti d'imposta, non essendo applicabile al caso di specie il decreto-legge n. 225 del 2010 che fa riferimento, invece, alla previgente disciplina limitativa della deducibilità delle svalutazioni dei crediti *ex art.* 106, comma 3, del TUIR.

In merito alla quantificazione di cui alla RT, andrebbero fornite informazioni ulteriori circa l'ammontare complessivo delle rettifiche su crediti del settore bancario a titolo di IRES ed IRAP, dato che la RT rappresenta un dato parziale ancorché significativo: si legge infatti che le rettifiche su crediti che generano la perdita di gettito attualmente iscritta per 1,3 mld di euro nei saldi tendenziali del bilancio dello Stato per l'anno 2018, derivano da un ammontare di rettifiche su crediti di circa 4,2 mld di euro, relative ad un campione di banche che rappresentano il 71% del totale attivo dell'intero sistema bancario italiano al 31 dicembre 2016<sup>302</sup>.

Utilizzando l'aliquota IRES vigente per il settore bancario pari al 27,5%<sup>303</sup> e rapportandola all'importo della perdita di gettito complessiva a fini IRES si ottiene un valore totale di rettifiche su crediti di poco superiore a 4 mld di euro<sup>304</sup> a fronte degli indicati 4,2 mld di euro che, peraltro, dovrebbero rappresentare un dato parziale della stima delle perdite in parola (infatti sono relative al 71% del totale dell'attivo dell'intero settore bancario italiano).

Se si ripropone il calcolo utilizzando l'aliquota IRAP vigente per il settore bancario pari al 5,57% si ottiene un ammontare di rettifiche su crediti di 3,285 mld di euro<sup>305</sup> e sempre relativo al 71% del totale dell'attivo dell'intero settore bancario italiano.

Stando quindi a quanto sopra rappresentato si rende necessario un approfondimento al fine di escludere una sottovalutazione dell'onere espresso in termini di minor gettito.

Sarebbe inoltre importante avere riscontro circa l'eventuale avvenuta iscrizione nei saldi tendenziali del bilancio dello Stato della perdita di gettito dovuta alla modifica, a regime, del criterio di valutazione in argomento e quindi anche per gli anni successivi al 2018: in RT si legge che il minor gettito è scontato per il solo anno 2018.

---

<sup>300</sup> Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.

<sup>301</sup> *Deferred tax asset*, in italiano “imposte anticipate”. Queste ultime rappresentano l'ammontare delle imposte sul reddito di esercizio che potrà essere recuperato negli esercizi futuri.

<sup>302</sup> Ci si riferisce a 13 soggetti intermediari italiani.

<sup>303</sup> Aliquota base più maggiorazione (24 + 3,5) = 27,5% ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della L. n. 208 del 2015.

<sup>304</sup> Cioè:  $111,7 * 10 / 27,5 * 100 = 4,062$  mld di euro.

<sup>305</sup> Cioè:  $18,3 * 10 / 5,57 * 100 = 3,285$  mld di euro.

Infatti la perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente potrebbe anche interessare gli esercizi successivi, limitandosi la norma ad indicare un generico "in sede di prima applicazione"; se fosse confermata tale ipotesi si dovrebbero evidenziare gli effetti di minor gettito anche per gli anni a decorrere dal 2019 nei quali si registrerebbe un accumulo annuale delle maggiori perdite, rispetto alla legislazione attuale, derivanti dalla modifica del criterio di valutazione delle perdite su crediti.

Anche in relazione alla modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, andrebbero approfonditi gli effetti finanziari che potrebbero derivare da una applicazione retroattiva riferita a fattispecie pregresse relative ad esercizi precedenti a quelli di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019, effetti che potrebbero riflettersi sugli esercizi a partire dal 2019.

In considerazione di quanto rappresentato, allo scopo di poter verificare la stima dell'onere recato dalla disposizione in argomento, appaiono necessari chiarimenti in merito.

### **Commi 631-632 (IAS)**

Il comma 631 aggiunge l'articolo 2-*bis* al D. Lgs. n. 38 del 2005 che introduce la facoltà, per i soggetti i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di applicare i principi contabili di cui al citato D. Lgs. n. 38 del 2005; per effetto del comma 632 i soggetti in argomento possono avvalersi di detta facoltà a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

**La RT** evidenzia che la disposizione concede la facoltà di adottare i principi contabili internazionali ai soggetti che, a legislazione vigente, hanno l'obbligo di adottarli ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 38/2005 qualora i titoli degli stessi non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. I soggetti interessati dalla disposizione sono, in generale, banche e intermediari finanziari con titoli non quotati.

Rileva che non sono previste disposizioni di coordinamento che disciplinino il passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali. Specifica sul punto che mentre esistono disposizioni fiscali atte a gestire, in neutralità, il passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, non esistono disposizioni fiscali che gestiscono la transizione inversa creando, quindi, un vuoto normativo posto che la disciplina fiscale vigente applicabile ai singoli operatori è definita anche sulla base del presupposto che gli stessi adottino i principi contabili internazionali.

Per quanto sopra evidenziato non ascrive effetti finanziari non essendo possibile una stima dei relativi riflessi fiscali che andranno valutati in relazione ai soggetti che di fatto decideranno di esercitare la facoltà prevista dalla norma.

**Al riguardo** si osserva, in prima analisi, che la norma appare applicabile a tutti i soggetti i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,

anche se trattasi per la maggior parte banche e intermediari finanziari con titoli non quotati.

Nel merito poi si condivide quanto si legge in RT circa la non esistenza di disposizioni di “*coordinamento che disciplinino il passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali*” e conseguentemente circa l'assenza di disposizioni fiscali che gestiscano il citato passaggio, mentre esistono disposizioni fiscali atte a disciplinare, essenzialmente in neutralità, il passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali. Tuttavia occorre rilevare che i soggetti in parola, che applicano la normativa IAS/IFRS, hanno di fatto in passato gestito il passaggio dai principi contabili interni a quelli internazionali ed il passaggio inverso, possibile ora con la disposizione in parola, potrebbe creare problematiche di tipo civilistico relative ai criteri di valutazione delle poste di bilancio.

Dal punto di vista fiscale occorre però richiamare l'attenzione sul fatto che i principi contabili nazionali ed internazionali possono prevedere, per i diversi fatti gestionali, differenti criteri di valutazione e di contabilizzazione che potrebbero di fatto modificare la base imponibile. Si rileva nello specifico che i soggetti interessati probabilmente agiranno secondo convenienza non solo civilistica (per effetto ad esempio dell'opportunità di valutare delle poste di bilancio secondo i valori di costo<sup>306</sup> invece che al *fair value*<sup>307</sup>) ma anche fiscale, in ragione, ad esempio, della sostituzione del principio della sostanza a quello della forma<sup>308</sup>, che potrà produrre variazioni di base imponibile e quindi di gettito. In considerazione di quanto precede sarebbe opportuno, non essendo davvero possibile una stima *ex ante* degli effetti di gettito, acquisire un supplemento informativo in merito agli effetti finanziari che si sono registrati in passato in conseguenza del passaggio dall'applicazione di principi contabili nazionali a quelli internazionali; la qual cosa potrebbe fornire indicazioni, almeno di segno (incremento o diminuzione di gettito) circa quelli che potrebbero essere gli effetti fiscali derivanti dal ritorno dall'applicazione di criteri internazionali a quelli nazionali che la disposizione in esame rende ora possibile.

### **Commi 633-637**

#### **(Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati)**

Le proposte normative in commento, con puntuali novelle al D.Lgs n. 504 del 1995<sup>309</sup> ed al D.Lgs n. 188 del 2014<sup>310</sup>, aumentano la tassazione di alcuni tabacchi lavorati<sup>311</sup>. In termini generali, i prodotti in commento sono soggetti ad accisa ed IVA correlata al prezzo di vendita<sup>312</sup>.

---

<sup>306</sup> Principio essenzialmente valido per i criteri di valutazione nazionali (OIC).

<sup>307</sup> Principio alla base dei criteri di valutazione internazionali (IAS/IFRS).

<sup>308</sup> Attraverso il quale si valuta ad esempio il leasing finanziario; il primo è utilizzato dagli IAS/IFRS, il secondo dai principi nazionali.

<sup>309</sup> Si tratta del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, in particolare nel capo III--*bis* (art. da 39--*bis* a 39-terdecies).

<sup>310</sup> Recante disposizioni in materia di tabacchi lavorati, dei loro succedanei nonché di fiammiferi.

<sup>311</sup> Sono tabacchi lavorati i sigari e i sigaretti, il tabacco da fumo, il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli altri tabacchi da fumo, il tabacco da fiuto, il tabacco da masticare, i tabacchi da inalazione senza combustione (art. 39-*bis* del D. Lgs. n.504 del 1995).



Nello specifico, con riferimento alle sigarette, la tassazione è di tipo misto, caratterizzandosi per una componente specifica, una componente *ad valorem*, fermo restando un onere fiscale minimo.

Per la prima componente, la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo; la base imponibile è definita in termini fisici, mentre l'aliquota è espressa in termini monetari.

Per la componente *ad valorem*, la tassazione è calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto. La base imponibile è definita in termini monetari e l'aliquota costituisce una percentuale della base. Il riferimento adottato, a seguito della riforma operata dal D.Lgs. n. 188 del 2014, è quello del "prezzo medio ponderato" di vendita per chilogrammo convenzionale.

È altresì previsto un onere fiscale minimo per chilogrammo convenzionale, che tiene conto sia dell'accisa sia dell'IVA.

Per i prodotti diversi dalle sigarette sono previste imposte *ad valorem* ed un'accisa minima, espressa in termini monetari, rispetto a un quantitativo minimo corrispondente convenzionalmente a un chilogrammo di prodotto.

La proposta normativa in commento, al comma 633, interviene sulla tassazione delle sigarette. Con le novelle riferite articolo 39-*octies*, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 504 del 1995, si prevede:

- per la componente specifica (imposta specifica fisso per unità di prodotto), attualmente pari al 10,5% della somma dell'accisa globale e dell'IVA calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP sigarette)<sup>313</sup>, l'aumento all'11%;
- per l'onere fiscale minimo, l'aumento da euro 175,54 ad euro 180,14.

Si prevede inoltre, sempre in relazione all'onere fiscale minimo, che, a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico (come rideterminate per l'anno 2019) il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22% della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato - "PMP sigarette".

Le ulteriori modifiche riguardano la tassazione dei sigari ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Nello specifico si eleva:

- l'accisa minima per i sigari da 25 a 30 euro per chilogrammo convenzionale;
- l'accisa minima per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette) da 120 a 125 euro per chilogrammo convenzionale.

Con il comma 634 si rideterminano le aliquote di base per il calcolo dell'accisa, aumentandola dal 59,1 al 59,5% per le sigarette e dal 23 al 23,5% per sigari e sigaretti.

Con il comma 635 si sostituiscono le tabelle A (sigarette), B (sigari), C (sigaretti) e D (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette) allegate ad alcune determinazioni direttoriali con quelle allegate al DDL bilancio in esame.

Il comma 636 modifica l'articolo 1 del citato D. Lgs. n. 188 del 2014. Nello specifico:

- con la lettera a) si stabilisce che, con decreto del MEF, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere variate le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del testo unico accise, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5;
- con la lettera b), con il nuovo comma 2-*bis*, si prevede che l'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'IVA calcolate con riferimento al PMP sigarette di cui all'articolo 39-*quinquies* del testo unico;

---

<sup>312</sup> Si tratta di una tassazione armonizzata in ambito UE; le fattispecie rientrano infatti nell'ambito applicativo della direttiva 2011/64/UE, relativa alla struttura ed alle aliquote dell'accisa applicata ai tabacchi lavorati.

<sup>313</sup> Calcolato ai sensi dell'art. 39-*quinquies* comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1995.

- la lettera c) reca un coordinamento al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 1, sostituendo le parole "alla misura percentuale" con "alle misure percentuali".

Il comma 637, infine, dispone che le modifiche apportate dal comma 636 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies* del testo unico.

**La RT**, preliminarmente, ripercorre la disciplina tributaria nella materia, soffermandosi in particolare sui prodotti interessati dagli interventi normativi (sigarette, sigari e tabacco trinciato a taglio fino). Procedo quindi sinteticamente alla descrizione degli effetti finanziari delle disposizioni previste nella norma proposta relativamente alle singole categorie di prodotti.

Per le sigarette, tenuto conto del prezzo medio ponderato ("PMP-sigarette"), dell'aliquota della componente specifica e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti, rispettivamente: euro 239/kg convenzionale, 10,5% della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul PMP-sigarette e 59,1% del prezzo di vendita al pubblico, l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a circa euro 19,36 il chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari a circa il 51% del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP-sigarette, è pari a euro 141,25/kg (239x59,1%) e l'IVA pari a euro 43,10/ kg (22% di 239, al netto dell'Iva). La fiscalità totale su tale prezzo è pari a euro 184,35/ kg. Convenzionale.

In relazione alle modifiche che si intendono apportare con la norma in esame, i nuovi parametri saranno i seguenti:

- accisa globale sul PMP-sigarette: circa euro 142,21/kg convenzionale (239x59,5%);
- IVA sul PMP-sigarette: euro 43,10/kg convenzionale (239x22/122);
- fiscalità complessiva sul PMP-sigarette: euro 185,31/ kg convenzionale (142,21+43,10).

Di conseguenza, la componente specifica sarà circa euro 20,38/kg convenzionale (185,31x11%), quella proporzionale circa il 50,97%, l'accisa globale sul PMP-sigarette euro 142,21/kg convenzionale e la fiscalità complessiva pari ad euro 185,31/kg convenzionale (accisa:142,21+Iva:43,10). L'aumento di fiscalità sul prezzo medio ponderato, attualmente vigente (€ 239/kg), pertanto, è di circa 0,6%.

L'onere fiscale minimo vigente è pari a euro 175,54/kg convenzionale, quello proposto pari a euro 180,14; pertanto, per i prezzi assoggettati a tale onere l'aggravio di fiscalità, è di circa il 2,6%.

Poiché il PMP-sigarette stimato per il 2018 (che sarà preso a base per la rideterminazione delle componenti specifica e proporzionale per il calcolo dell'accisa delle sigarette per il 2019) è stimato in euro 244/kg (valore registrato nel periodo gennaio-agosto 2018), la fiscalità complessiva di tale prezzo medio ponderato, rideterminata in base alle aliquote proposte nella norma, sarà di euro 189,18 (Iva:44 -

244x22/122- + accisa: 145,18 - 244x59,5%-). L'importo dell'onere fiscale fissato nella norma in esame, pari a euro 180,14, rappresenta il 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette anno 2018, pari alla incidenza attualmente vigente (€175,54/184,35x100).

Di seguito si indicano, per le sigarette, gli effetti che la modifica normativa comporterebbe, dalla data di entrata in vigore dei nuovi parametri, rispetto alla situazione vigente, sulle fasce di prezzo più significative per le quali è indicata la maggiore accisa, importo che equivale alla corrispondente decurtazione della quota al fornitore (ricavo del produttore):

Prezzo di vendita €/Kg	Prezzo €/pacchetto	Accisa attuale €/Kg	Nuova Accisa €/Kg	Maggiore accisa €/kg	Maggiore accisa €/pacchetto da 20
230	4,60	136,66	138,66	2,00	0,04
250	5,00	146,86	148,24	1,38	0,03
275	5,50	159,61	160,98	1,37	0,03

Tuttavia, tenuto conto dell'effetto moltiplicatore (circa 4,77 per le sigarette con prezzi medio/alti e 1,1 per quelle con prezzi bassi incisi dall'onere fiscale minimo), l'incremento della fiscalità, che decurta i ricavi dei produttori, potrebbe essere recuperato da questi ultimi con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi al pacchetto da 20 sigarette per tutte le fasce di prezzo (bassi, medi e alti) (vedi tabella 5).

Ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette, *“determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette”*.

In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e *ad valorem*, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'OFM.

La norma in esame (comma 1, punto 4, lettera b) consente, in tale sede, a partire dal 2019, di rimodulare l'OFM in modo da mantenere inalterata la percentuale del 95,22% dell'accisa globale e dell'IVA gravanti sul “PMP- sigarette”, fissata nella norma stessa (attualmente vigente).

Il prezzo medio ponderato delle sigarette registrato nei primi otto mesi del 2018, con troncamento dei decimali, è di euro 244/kg convenzionale. Su tale prezzo, in base alla fiscalità attualmente vigente per tali prodotti (59,1%), grava l'accisa di euro 144,20/kg e l'iva di euro 44/kg (fiscalità totale= 188,20 €/kg).

Qualora detto prezzo medio ponderato fosse confermato anche per l'intero anno 2018, le tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette sarebbero rideterminate sulla base di tale prezzo.

Nell'anno 2017, sono stati immessi in consumo circa kg 70.000.000 di sigarette e nel periodo gennaio-agosto 2018 circa kg 46.000.000; pertanto, tenuto conto del *trend* del mercato, nel corrente annuo è presumibile un consumo di circa 67,5 milioni di kg.

Nell'ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (prezzi, stabilità immissioni in consumo e analoga composizione di prodotti venduti), il gettito fiscale prevedibile su base annua (v. tabella 1), senza interventi normativi, sarebbe pari a circa:

- € 9.841. mln a titolo di accisa;
- € 3.009 mln a titolo di IVA;

Come si evince dalla tabella n 2, ne conseguirebbe, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti), un incremento di gettito su base annua di circa **22 milioni di euro**. L'aumento della fiscalità graverebbe solo sui prezzi medi e alti con conseguente contrazione dei ricavi dei produttori che potrebbe essere recuperata con un aumento dei prezzi circa 4 centesimi/pacchetto da 20. L'onere fiscale minimo (€175,54/kg) rappresenterebbe circa il 93,27% della fiscalità complessiva del PMP- Sigarette (175,54/188,20x100), a fronte del 95,22% attualmente vigente.

La norma (comma 1, punto 4, lettera b) come innanzi detto, fissa al 95,22% (pari quindi a quella attuale) l'incidenza dell'OFM sulla fiscalità totale del PMP-Sigarette; pertanto, a legislazione vigente (aliquota di base per il calcolo dell'accisa:59,1%, aliquota componente specifica: 10,5%), l'OFM, in attuazione della norma proposta, sarebbe di euro 179,20/kg convenzionale (188,20x95,22%).

Come si evince dalla tabella n. 3, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti, aliquote), il maggior gettito derivante dalla proposta normativa è di circa 42 milioni di euro su base annua.

Poiché la norma in esame fissa l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle sigarette al 59,5% (comma 2 dell'articolo), l'accisa globale sul PMP-sigarette stimato per il 2018 (€ 244/kg convenzionale) è pari a euro 145,18 (244x 59,5%). L'IVA è pari a euro 44. La fiscalità complessiva è di euro 189,18 (145,18+44).

L'onere fiscale minimo, in attuazione del comma 1, punto 4, lett. b) della norma, sarà pari a euro 180,14 (189,18x95,22%), corrispondente al valore fissato nella lettera a) dello stesso punto.

Il maggior gettito rispetto a quello indicato nella tabella 3 è di **circa 65,5 milioni di euro**. (Tabella n.4).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, qualora il PMP-sigarette per il 2018 fosse euro 244/kg convenzionale, a normativa vigente, i parametri per la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base:59,1%, aliquota della componente specifica: 10,5%, O.F.M. 175,54. In attuazione della norma proposta, i parametri sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base: 59,5%, aliquota della componente specifica: 11%, O.F.M.: euro 180,14.

Pertanto, sulla base del *trend* delle immissioni in consumo in relazione alle varie fasce di prezzo, per il comparto sigarette, il maggior gettito complessivo, su base annua, derivante dalla norma proposta, a parità di volumi di vendita e in assenza di altri interventi, è di circa 108 milioni di euro (v. tabella 5).

A partire dal 2020, la norma (comma 1, punto 4, lett. b) consente di rideterminare l'O.F.M. -nella misura del 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette che sarà rilevato nell'anno precedente- in concomitanza della rideterminazione delle componenti specifica e proporzionale dell'accisa sulle sigarette, ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del D.Lgs. n. 504 del1995. La norma, quindi, permette di mantenere inalterato il rapporto tra l'OFM e la fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette. Prudenzialmente, non viene stimato l'ulteriore maggior gettito derivante dalla disposizione per gli anni successivi al 2019.

Per i trinciati per sigarette si stima un consumo annuo di circa 4,5 milioni di kg e pertanto l'incremento di 5 euro/kg dell'accisa minima comporta un maggior gettito, su base annua, di circa **22,5 milioni** di euro.

Relativamente ai sigari e ai sigaretti, si stima un valore del mercato annuo di circa 373,5 milioni di euro; pertanto, l'aumento dell'aliquota di base dal 23% al 23,5% (+0,5%) comporterebbe un maggior gettito, su base annua, di circa **1,8 milioni di euro** (€ 373,5x0,5%).

Dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima dei sigari, tenuto che andrebbe ad incidere solo su circa 61.000 kg, deriverebbe un maggior introito, su base annua, di circa **305 mila euro**.

Tabella riepilogativa degli effetti finanziari della manovra su base annua Maggior gettito in milioni di euro	
Tipologia	Gettito
Sigarette	108
tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette	22,5
Sigari e sigaretti	2,1
<b>TOTALE</b>	<b>132,6</b>

**Al riguardo**, si evidenzia in primo luogo la particolare complessità della disciplina tributaria per la determinazione dell'accisa dovuta per le sigarette di cui risente anche la stima del gettito riveniente la cui determinazione avviene considerando una pluralità di variabili tra loro interconnesse. La RT, grazie anche alle tabelle allegate ed a quanto si legge nella relazione illustrativa, consente di ripercorrere il procedimento logico-matematico in applicazione del quale si giunge a stimare in 108 mln di euro il maggior gettito atteso per le sigarette.

Tuttavia le informazioni ed i dati riportati nella relazione illustrativa danno conto della continua contrazione del mercato dei tabacchi lavorati dal 2004 ad oggi che ha interessato soprattutto il settore delle sigarette (si è passati da 98,8 mln di Kg del 2004 ed una quota di mercato di oltre il 98% a 70 mln di kg nel 2017 con una quota di mercato del 90%). Si evince inoltre dai grafici riportati nella relazione illustrativa

l'andamento delle immissioni in consumo delle sigarette che risulta in flessione continua dal 2004 ad oggi. Anche l'andamento del relativo gettito ha fatto registrare negli anni più recenti e comunque dal 2015 ad oggi una diminuzione degli incassi.

Si legge in RT che le stime del gettito atteso per le sigarette sono effettuate sulla base del *trend* delle immissioni in consumo in relazione alle varie fasce di prezzo ed a parità di volumi di vendita. Sul punto appaiono necessarie maggiori informazioni al fine del riscontro del carattere prudenziale della quantificazione: l'aumento dei prezzi delle sigarette e l'andamento, registrato in costante flessione, delle immissioni in consumo di tali prodotti che potrebbe risentire, oltre che del predetto aumento, anche di altri fattori (ad esempio un effetto sostituzione derivante dall'incremento dei consumi di prodotti diversi dalle sigarette ovvero succedanei al tabacco<sup>314</sup>, un aumento del contrabbando) che potrebbero dar luogo ad una diminuzione dei consumi con riflessi negativi sul gettito atteso per il triennio considerato dalla manovra.

In tale ottica appare apprezzabile che la RT, per ragioni di prudenza, non ha stimato l'ulteriore maggior gettito per gli anni successivi al 2019.

### **Comma 638**

#### **(Deducibilità quote ammortamento avviamento e beni immateriali)**

Le proposte normative in commento intervengono sulle disposizioni vigenti in materia di deducibilità delle quote di ammortamento su avviamento ed altre attività immateriali che danno luogo all'iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate (c.d. DTA<sup>315</sup>) cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010<sup>316</sup>. In particolare si prevede una deduzione di tali quote di ammortamento, che non risultano ancora dedotte ai fini IRES ed IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017<sup>317</sup>, in modo scaglionato nel tempo in base a specifiche percentuali previste e precisamente: per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Con modifica approvata dalla Camera dei deputati è stato aggiunto un ultimo capoverso al comma 638 per il quale restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alle predette disposizioni; in tal caso la differenza è deducibile nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2029.

---

<sup>314</sup> Sul punto si segnala che nel corso dell'esame del D.L. n. 119 del 2018 è stata introdotta la nuova tassazione delle c.d. sigarette elettroniche al fine di ridurre significativamente il relativo carico fiscale. Qualora tale tassazione risultasse confermata anche dalla Camera, dalla stessa potrebbe derivare in incremento dei consumi del settore, con possibili riflessi negativi sul mercato delle sigarette e, più in generale, su quello dei tabacchi lavorati e conseguentemente sul gettito atteso da tale mercato.

<sup>315</sup> *Deferred tax asset*, in italiano "imposte anticipate". Queste ultime rappresentano l'ammontare delle imposte sul reddito di esercizio che potrà essere recuperato negli esercizi futuri.

<sup>316</sup> Sono le c.d. DTA qualificate, così come ricorda la relazione illustrativa.

<sup>317</sup> Come modificato dalla Camera dei deputati. Il testo originario prendeva a riferimento le quote di ammortamento non ancora dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

**La RT** evidenzia che la disposizione interviene sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del D.L. n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018.

In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Per il periodo d'imposta 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.

Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	5%	3%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	5%

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la seguente metodologia:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;
- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i  $\frac{3}{4}$  dell'intero ammontare,
- successivamente, è stato simulato il profilo di deducibilità previsto dalla disposizione in esame, evidenziando gli effetti in termini di differente base imponibile ai fini IRES e IRAP;
- l'andamento degli effetti sul gettito IRES e IRAP in termini di competenza e di cassa è riportato nelle tabelle seguenti:

(milioni di euro)

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	597,2	682,5	597,2	0,0	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-426,5	-426,5
IRAP	142,2	162,5	142,2	0,0	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-101,6	-101,6
<b>Totale</b>	<b>739,4</b>	<b>845,0</b>	<b>739,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-211,3</b>	<b>-211,3</b>	<b>-211,3</b>	<b>-211,3</b>	<b>-211,3</b>	<b>-211,3</b>	<b>-528,1</b>	<b>-528,1</b>

(milioni di euro)

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRES	1.045,1	746,5	533,2	-447,9	-298,6	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-618,5	-426,5	320,0	0,0
IRAP	263,0	179,8	124,9	-120,9	-75,2	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-153,4	-101,6	86,3	0,0
<b>Totale</b>	<b>1.308,1</b>	<b>926,3</b>	<b>658,1</b>	<b>-568,8</b>	<b>-373,8</b>	<b>-211,3</b>	<b>-211,3</b>	<b>-211,3</b>	<b>-211,3</b>	<b>-211,3</b>	<b>-771,9</b>	<b>-528,1</b>	<b>406,3</b>	<b>0,0</b>

Con riferimento alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, la RT aggiornata non vi ascrive effetti finanziari rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria, precisando che una ha carattere chiarificatorio e risulta coerente con la valutazione quantitativa della norma originaria; l'altra prevede

una misura che tende in ogni caso a salvaguardare il gettito previsto nei primi anni in alcuni specifici casi in cui la disposizione si applicherebbe.

**Al riguardo** si evidenzia in prima analisi che il Governo<sup>318</sup>, in risposta alle osservazioni formulate durante l'esame parlamentare ha sottolineato che gli effetti di gettito sono stati stimanti utilizzando *“le informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste. Successivamente, sono state confrontate le quote calcolate delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente con il profilo di deducibilità simulato previsto dalla disposizione in esame, evidenziando gli effetti in termini di differente base imponibile ai fini IRES e IRAP”*. Ha poi rappresentato che: *“l'uguaglianza tra il maggior gettito stimato nel 2018 e nel 2020 a fronte di una differente riduzione della quota di deducibile risulta una mera coincidenza matematica”*.

Preso atto di quanto sopra sarebbero opportuni chiarimenti in ordine alle seguenti osservazioni:

- non è chiaro dalla lettura della RT e dalle risposte fornite dal Governo se la stima riguardi tutti gli operatori del settore o solo quelli maggiormente rappresentativi in termini di valore delle poste di bilancio alle quali la norma si rivolge; questi ultimi, così come indicato nella stima, rappresentano il 75% circa dell'intero ammontare<sup>319</sup> e qualora si fosse tenuto conto soltanto dei soggetti maggiormente rappresentativi e dei relativi valori, la RT potrebbe risultare sottostimata.
- Volendo verificare il valore complessivo degli ammortamenti sulla cui base sono stati stimati gli effetti di gettito (in particolare utilizzando le quote pari al 12% del valore da ammortizzare che sono identiche per gli anni dal 2022 al 2027) si è proceduto con un calcolo a ritroso e si è arrivati a stimare, un quota di ammortamento dedotta pari a circa 1.422 mln di euro<sup>320</sup>; a tale ammontare, applicando l'aliquota IRES del 27,5% si ottiene il valore complessivo delle quote di ammortamento deducibili che risulta pari a circa 5.171 mln di euro<sup>321</sup>. Se si procede con la stessa metodologia per il calcolo delle quote di ammortamento dedotte a titolo di IRAP, si ottiene un valore pari a circa 6.000 mln di euro<sup>322</sup>. In considerazione dell'esposizione sintetica della RT non si è in grado di verificare i valori suddetti; in particolare non si comprende se il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che vengono in essa stimate pari a 40.600 mln di

---

<sup>318</sup> Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia

<sup>319</sup> La RT chiarisce che rappresentano circa i ¾ dell'intero ammontare.

<sup>320</sup> Cioè:  $170,7/12*100 = 1.422$  mln di euro

<sup>321</sup> Quindi:  $1.422/27,5*100 = 5.171$  mln di euro.

<sup>322</sup> Cioè:  $(40,6/12*100)/5,57*100 = 6.000$  mln di euro.



euro sia il valore del costo storico<sup>323</sup> o se invece rappresenti le quote di ammortamento pregresse che hanno dato luogo a DTA e che sarebbero state deducibili nell'anno 2018 a legislazione vigente. Per verificare positivamente la stima occorrerebbe conoscere almeno l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento pregresse che hanno dato luogo a DTA e che non sono state dedotte nell'anno 2018, visto che dal calcolo effettuato si ottengono valori non in linea con quelli indicati in RT.

- Si chiede di conoscere se i valori di competenza indicati in RT tengano conto delle DTA che, per effetto della disposizione in parola, sembrerebbero doversi rimodulare ai fini della possibile loro trasformazione in crediti d'imposta. In particolare andrebbero fornite specifiche informazioni sulle risultanze indicate in tabella al fine di riscontrare se le quote non dedotte (e quindi quella parte di ammortamenti che generano le DTA) siano state depurate per tener conto della parte non più deducibile nel futuro in quanto riferita a contribuenti che hanno trasformato le DTA in credito di imposta.
- In ragione delle osservazioni formulate sarebbe opportuno che si dettagliasse il valore delle diverse componenti che determinano gli effetti netti di gettito; infatti il dato finale che misura la compensazione di partite di diverso genere e con segni diversi non consente un'informazione finanziaria esaustiva circa gli effetti della disposizione in esame. In particolare sarebbe opportuno indicare separatamente le variazioni di gettito derivanti dal valore degli ammortamenti pregressi e non deducibili per il 2018 - in ragione della normativa in oggetto, al lordo ed al netto della parte non più deducibile perché riferita alla quota di DTA trasformata in credito d'imposta - e dall'ammontare del credito d'imposta utilizzato e riferito alle DTA.
- Da ciò discende la necessità di chiarire la variabili ed i relativi importi in termini di perdita di gettito complessiva, a titolo di IRES ed IRAP, pari a 528,1 mln di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, che rappresentano un minor gettito pari a circa 2,5 volte quello indicato per i precedenti anni (dal 2022 al 2027)<sup>324</sup> a fronte di un'aliquota di deducibilità che passa dal 12% al 5%.
- Infine, si osserva con riferimento all'articolato, ed al fine di escludere problematiche applicative, che per il periodo d'imposta 2020 la percentuale del 3% non è riferita all'ammontare complessivo delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali non ancora

---

<sup>323</sup> A cui vanno pertanto applicate le percentuali di deducibilità tipiche delle diverse tipologie di beni immateriali da ammortizzare, ai sensi dell'articolo 103 del TUIR.

<sup>324</sup> Infatti:  $211,3 * 2,5 = 528,1$  mln di euro.

dedotte nel 2018, così come invece è indicato per tutti gli altri anni in cui è differita la specifica quota.

- In relazione alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, ed a quanto si legge nella RT aggiornata, si rileva che potrebbero verificarsi effetti finanziari di minor gettito nel 2029 in termini di competenza e negli anni 2030 e 2031 in termini di cassa, di cui la RT aggiornata non dà conto e che deriverebbero da quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 638, inserito dalla Camera dei deputati.

### **Comma 639 (Abrogazione ACE)**

La proposta normativa in commento abroga il regime fiscale vigente relativo all'aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 201 del 2011 e consistente in un'agevolazione fiscale proporzionale al capitale proprio investito nell'azienda<sup>325</sup>; vengono inoltre abrogati i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) in materia di IRI e connesso coordinamento del regime ACE<sup>326</sup>. Specifica che continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'utilizzo delle eccedenze ACE pregresse per il periodo d'imposta 2018, contenute nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del D.L. n. 201 del 2011.

La relazione illustrativa rappresenta che viene consentito *“l'utilizzo delle eccedenze ACE pregresse; tale possibilità è dettata dall'esigenza di salvaguardare i diritti quesiti. In tale ottica devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale secondo le regole dettate dal D.M. 3 agosto 2017.”*

**La RT** specifica che la disposizione prevede l'abolizione della normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE). Sulla base dell'elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni disponibili si riportano nelle tabelle seguenti gli effetti derivanti dalla modifica in esame:

*(milioni di euro)*

<b>Competenza</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
IRES	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
<b>Totale</b>	<b>1.453,3</b>	<b>1.453,3</b>	<b>1.453,3</b>	<b>1.453,3</b>	<b>1.453,3</b>	<b>1.453,3</b>

*(milioni di euro)*

<sup>325</sup> Con esso si è cercato di raggiungere l'obiettivo del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano meditante la deduzione dal reddito imponibile netto di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

<sup>326</sup> Tale legge in particolare era intervenuta introducendo l'imposta sul reddito di impresa (IRI) e conseguentemente coordinando ad essa le disposizioni in materia di ACE.

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	0,0	2.086,2	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4
<b>Totale</b>	<b>227,8</b>	<b>2.372,5</b>	<b>1.453,3</b>	<b>1.453,3</b>	<b>1.453,3</b>	<b>1.453,3</b>

**Al riguardo** si evidenzia che il Governo<sup>327</sup> ha fornito dei chiarimenti durante l'esame presso la Camera specificando che *“in merito al procedimento di stima, l'elaborazione condotta con il modello di simulazione IRES ha escluso, a seguito dell'abrogazione della normativa ACE a partire dall'anno d'imposta 2019, la possibilità di ridurre il reddito imponibile per effetto del rendimento ACE dell'anno incrementato delle eccedenze degli anni precedenti. Dai dati dichiarati per l'anno d'imposta 2016, attualizzati al 2019, per normativa e quadro macroeconomico, risulta:*

- *per i contribuenti IRPEF ed IRES fuori consolidato un minore reddito imponibile di circa 2,7 miliardi di euro;*
- *per i contribuenti IRES appartenenti ad un consolidato fiscale una riduzione del reddito imponibile (quadro CN) per circa 0,8 miliardi di euro e una riduzione dei redditi complessivi trasferiti al consolidato (quadro GN), il cui impatto dipende dalla compensazione con perdite fiscali, per circa 2 miliardi di euro.*

*Per quanto attiene al credito IRAP si evidenzia che la stima considera gli effetti dell'abrogazione dal periodo d'imposta 2019, rispetto a quanto attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio per le stesse annualità.”*

Nel merito si osserva che la stima presentata in RT non fornisce alcun dato che consenta di poter svolgere verifiche; tuttavia, utilizzando i citati chiarimenti si può riscontrare positivamente, utilizzando i dati disponibili (*Data warehouse* - MEF - Dipartimento delle finanze)<sup>328</sup>, l'ammontare del minor reddito imponibile derivante dall'applicazione della normativa ACE posto pari a complessivi 5,5 mld di euro.

Sarebbe invece utile comprendere se i dati esposti in tabella in termini di competenza e di cassa (questi ultimi soggetti al meccanismo del saldo acconto e riscontrati positivamente) sono al netto (cosa che peraltro si evince dalla risposta del Governo) o al lordo dell'utilizzo delle eccedenze ACE che secondo la proposta normativa in esame saranno ancora deducibili dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi (comma 2 dell'articolo 3 del ricordato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017) ovvero utilizzate in compensazione dell'IRAP sotto forma di credito d'imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo<sup>329</sup>. Infatti la possibilità di continuare a dedurre le eccedenze

<sup>327</sup> Con nota del 20/11/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia.

<sup>328</sup> Da essi risulta un ammontare complessivo di reddito ACE pari a circa 5,3 mld di euro a fronte degli indicati 5,5 mld di euro dal Governo. Tuttavia i dati in possesso sono relativi alle dichiarazioni per l'anno 2015 a fronte di quelli indicati dal Governo relativi all'anno 2016.

<sup>329</sup> Comma 3, così come richiamato dal comma 2, dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017.

ACE maturate fino all'anno 2018 riducono di fatto, almeno fino al loro completo assorbimento, il maggior gettito a titolo di IRES/IRPEF e a titolo di recupero del credito d'imposta a fini IRAP rivenienti dall'abrogazione dell'ACE.

In ragione di tale considerazione, qualora ciò fosse confermato, ci si dovrebbe attendere un andamento variabile in termini di maggior gettito per i primi anni in cui sarà ancora possibile dedurre le eccedenze ACE (secondo il *trend* finora osservato circa gli utilizzi delle eccedenze), mentre per gli anni successivi all'esaurimento delle eccedenze il maggior gettito a favore dell'Erario dovrebbe essere, presumibilmente, superiore rispetto a quello dei primi anni (e non costante come si vede in RT) in quanto l'abrogazione dell'ACE esprimerà i suoi effetti finanziari in modo totale sui contribuenti società e persone fisiche. Si rammenta sul punto che ai fini della chiarezza delle informazioni che si traggono dal bilancio, sarebbe importante evidenziare gli effetti lordi di gettito delle imposte in argomento, salvo rettificarli per effetto delle eccedenze ACE maturate fino all'esercizio 2018 e recuperabili nei prossimi futuri esercizi.

Nel merito sarebbero opportuni chiarimenti.

### **Commi 640-642 (Cartolarizzazione crediti)**

Il comma 640, novellando l'articolo 7 della legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, dispone che la disciplina delle cartolarizzazioni si applica alle operazioni realizzate con l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti che emette i titoli, come attualmente previsto dalle norme vigenti, ponendo però l'ulteriore condizione che tali operazioni abbiano per effetto il trasferimento del rischio sui crediti, nella misura e alle condizioni concordate (lett. a)). In tale ipotesi, si consente al soggetto finanziato, titolare dei crediti cartolarizzati, di destinare i crediti stessi ed altri beni al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione, anche mediante segregazione patrimoniale dei medesimi crediti o costituendo apposite garanzie reali. Il contratto relativo a tali operazioni può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di trasferire alla società di cartolarizzazione tutte le somme che derivano dai crediti cartolarizzati (lett. b)).

**La RT**, dopo averle illustrate, afferma che le predette disposizioni non determinano riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali relative alle operazioni di cartolarizzazione.

Il comma 641 demanda ad appositi decreti ministeriale la definizione dei beni e dei diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, come modificata nei termini anzidetti, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-*octies* dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 640, lettera b), effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati,

anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto definisce unicamente il contenuto dei decreti ministeriali che saranno emanati in attuazione della disposizione di cui al precedente comma.

Il comma 642, novellando l'articolo 1 della legge n. 130 del 1999, prevede che la disciplina sulle cartolarizzazioni trovi applicazione per le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni e titoli similari, ovvero cambiali finanziarie, se effettuate da parte della società di cartolarizzazione, non più da parte della società che emette i titoli. Dispone poi, nel caso in cui la società di cartolarizzazione emetta titoli destinati a investitori qualificati, che i titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di società di cartolarizzazione possano essere emessi anche in deroga alle norme del codice civile (articolo 2483, comma 2) che consentono la sottoscrizione da parte dei soli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. Inoltre prevede che, ai fini dell'operatività delle norme che disapplicano i limiti alle emissioni obbligazionarie (previsti dal codice civile all'articolo 2412), se i titoli sono negoziati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, il requisito della quotazione è da ritenersi soddisfatto anche quando sono quotati i soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione. Viene quindi ampliato il novero delle ipotesi in cui la società di cartolarizzazione può concedere finanziamenti, che viene esteso anche al contesto delle sopra menzionate operazioni. Infine, si rimodula il concetto di microimpresa (che, con le persone fisiche, non può essere destinataria dei finanziamenti erogati da società di cartolarizzazione), facendo rientrare in tale definizione "imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro".

**La RT**, dopo averle illustrate, afferma che le predette disposizioni non determinano riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali relative alle operazioni di cartolarizzazione.

**Al riguardo**, si fa presente che le norme in esame sono state introdotte con un emendamento che prevedeva altresì una copertura di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Andrebbero forniti chiarimenti circa l'origine dell'esistenza e dell'ammontare degli oneri per i quali è stata predisposta la citata copertura.

### **Comma 643 (Norme in materia di entrate locali)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, consente ai comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, non ascrive effetti finanziari rispetto al gettito attuale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### Comma 644

#### (IMU - Tasi - riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi in comodato)

Il comma in esame, aggiungendo un periodo all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge n. 601 del 2011, estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo ed in presenza di figli minori.

**La RT** specifica che la disposizione è volta a mantenere il beneficio consistente nella riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI, previsto dall'articolo 13, comma 3 - lett. 0a), in caso di morte del comodatario e qualora nella stessa abitazione continui a risiedere il coniuge superstite. Rammenta poi che a legislazione vigente l'agevolazione non si applica a tutti i comodati ma solo nel caso di quelli registrati e che sono perfezionati tra parenti di primo grado in linea retta, tenuto conto delle altre condizioni restrittive previste dalla stessa disposizione. Rileva che l'attuale agevolazione comporta un minor gettito su base annua di circa 32 milioni di euro e tiene conto anche conto di quanto ristorato ai comuni per il relativo minor gettito: applicando alla perdita di gettito sopra indicata un'incidenza pari al tasso di mortalità della popolazione italiana (10,7 per mille) rileva un effetto negativo su base annua di circa -0,34 milioni di euro che arrotonda prudenzialmente a -0,50 milioni di euro.

**Al riguardo**, nel condividere la stima proposta, non si hanno osservazioni da formulare.

### Comma 645

#### (Maggiori introiti gara frequenze 5G)

Il comma 645 prevede che i maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 205 del 2017, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella NADEF 2018, concorrano al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>									
Banda larga-maggiori introiti frequenze 5G							200,0	200,0	200,0

**La RT** fa presente che la gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze si è conclusa con le offerte di seguito indicate (in milioni di euro):

Banda 694-790 MHz:	2.039,9
Banda 3,6-3,8 GHz:	4.337,0
Banda 26,5-27,5 GHz:	163,7
<b>Totale:</b>	<b>6.540,6</b>

Nei saldi tendenziali a legislazione vigente della NADEF 2018, i proventi derivanti dall'attuazione della procedura di gara, come disciplinata dalla legge di bilancio per il 2018, sono stati valutati, quale ipotesi prudenziale di iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso e in coerenza con la quantificazione recata dall'articolo 1, comma 1045, della citata legge di bilancio, per un importo complessivo pari a 2.500 milioni, di cui 500 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

Alla luce degli esiti della procedura competitiva, i maggiori introiti risultano, pertanto, pari a 4.040,6 milioni di euro, di cui circa 4.000 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, che, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, si realizzeranno nel 2022.

In termini di indebitamento netto, tenuto conto del profilo temporale delle concessioni dei diritti d'uso, fissato dal 1° gennaio 2019 per le frequenze delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz e dal 1° luglio 2022 per le frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, con scadenza al 31 dicembre 2037 per tutte le bande oggetto di gara, i maggiori proventi rispetto a quanto già scontato nei tendenziali della NADEF sono valutati in circa 200 milioni di euro annui dal 2019 al 2037 (pro quota annuale, sulla base della durata della concessione).

**Al riguardo**, si ricorda che in effetti il comma 1045 della legge di bilancio 2018, non modificato dalla norma in esame, prevede che – dopo i primi versamenti da parte dei concessionari, il cui importo era determinato nella norma stessa – la “restante quota” (di ammontare non determinato, ma comunque non inferiore a 750 milioni di euro), sarebbe stata versata, appunto, nel 2022, come indicato dalla RT in rapporto all'impatto in termini di SNF e di cassa.

Sull'indebitamento netto, invece, ai sensi dei criteri contabili europei (SEC 2010) di competenza economica<sup>330</sup>, gli introiti derivanti dai diritti d'uso delle frequenze oggetto di assegnazione sono considerati in quota d'anno per tutto il periodo di durata della concessione.

Fermo restando quanto sopra, tuttavia, si rammenta che, con particolare riferimento all'indebitamento netto, nella legge di bilancio per il 2018 sono stati ascritti effetti

<sup>330</sup> Secondo il SEC 2010 (il Sistema europeo dei conti, sulla cui base viene calcolato l'indebitamento netto ai fini della disciplina di bilancio europea, disciplinato dal Reg. (UE) n. 549/2013) lo spettro radio è considerato una “risorsa naturale” (3.186 e 15.25). I pagamenti corrisposti a fronte dell'uso di risorse naturali (“diritti di sfruttamento”) rientrano nella categoria dei “redditi da capitale” e la relativa operazione è denominata “leasing di risorse.” Per quanto riguarda l'impatto sul deficit, anche tali pagamenti sono assoggettati al criterio generale della registrazione per competenza (cfr. 1.101 del SEC e Parte II del Manual on Government Deficit and Debt, ed. 2016). Da ciò deriva la ripartizione in quote per tutta la durata della concessione.

diversi per gli anni 2018-2021, da un lato, e per gli anni 2022 e seguenti, dall'altro, mentre nella legge in esame (bilancio 2019), gli effetti sono imputati in quote uguali a ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2037: in merito a tale differenza di impostazione andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, anche se l'impostazione proposta sembra in effetti più conforme al regime contabile vigente.

Infine, si rileva che la RT indica gli introiti dell'asta in 6.540,6 milioni di euro, mentre la comunicazione ministeriale degli esiti<sup>331</sup> li indica in misura pari a 6.550,4 milioni (la differenza di 10 milioni di euro è ascrivibile alla banda 3,6-3,8 GHz, mentre gli importi delle restanti bande coincidono). In merito a tale differenza il Governo ha in un secondo momento chiarito che si è tenuto conto dello sconto applicato alla porzione di banda 3700-3800 MHz in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, della delibera 231/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal paragrafo 5.1.2 del disciplinare di gara.

### **Commi 646-649 (Disposizioni in materia di giochi)**

Con il comma 646 si proroga fino all'aggiudicazione della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2019 la durata dell'attuale concessione al fine di consentire lo svolgimento della procedura di gara per la selezione del nuovo concessionario per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Il comma 647 estende alle concessioni in scadenza nel 2019<sup>332</sup> la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per la raccolta del Bingo.

Il comma 648 proroga fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 le concessioni in essere in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi ivi compresi gli eventi simulati.

Il comma 649 proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2019, il termine oltre il quale non possono essere più rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in danaro new slot<sup>333</sup>, prevedendo che gli stessi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020 (per la legislazione vigente il termine è fissato al 31 dicembre 2019).

**La RT**, in merito al comma 646, rappresenta che la procedura di selezione relativa alla concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Enalotto e giochi complementari) avrà termine nel corso dell'anno 2019. Infatti, gli atti di gara saranno pubblicati nella GUUE entro il 20 dicembre 2018 e la stessa potrà concludersi entro il mese di giugno 2019. Tuttavia, la concessione vigente verrà a scadenza, comprendendo anche il periodo di proroga obbligatoria previsto dalla convenzione di concessione, il 26 dicembre 2018. Pertanto, in caso di mancata proroga la raccolta del gioco dovrebbe essere interrotta in attesa della nuova aggiudicazione.

Con specifico riguardo al comma 647, la RT osserva che la disposizione considera che la gara per l'assegnazione delle nuove concessioni per il gioco del Bingo avrà

---

<sup>331</sup> [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Offerte%20vincenti%20asta\\_02ott2018.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Offerte%20vincenti%20asta_02ott2018.pdf)

<sup>332</sup> La vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2018.

<sup>333</sup> Di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.



termine nel 2019 in quanto prevede che la stessa abbia ad oggetto le concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019 (sostituendo, nel comma 636 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 "2018" con "2019"). Pertanto, l'importo mensile che i concessionari del gioco del Bingo sono tenuti a versare per la proroga delle concessioni, fissata dalla legge fino all'attribuzione delle nuove concessioni, dovrà essere corrisposto anche per l'anno 2019. Tale introito è pari a:

$$200 \text{ concessioni} \times 7.500 \times 12 = \mathbf{18 \text{ MI€}}$$

Il comma 648 prevede la proroga delle concessioni in materia di scommesse ippiche e sportive per il 2019, in vista della gara la cui procedura è stata già avviata e che potrà concludersi entro il 2019. Si stima che beneficeranno della proroga in materia di Scommesse le concessioni oggi attive e che l'aggiudicazione delle nuove concessioni potrà avvenire nel mese di dicembre 2019. Sulla base dei dati seguenti (n. 5.985 sale - n. 4.836 corner) operando i seguenti calcoli ( $5.985 \times 6.000 = 35,9 \text{ MI€}$  e  $4.836 \times 3.500 = 16,9 \text{ MI€}$ ) giunge a stimare un Totale di maggiori entrate pari a + **52,8 MI€/anno** e per l'anno 2019 il medesimo importo.

Da ultimo, con specifico riguardo al comma 649, la RT osserva che la proroga proposta non ha alcun impatto sul bilancio statale, non comportando spese. Inoltre, la proroga garantisce i tempi necessari per la sostituzione dei Nulla Osta relativi ad AWP in esercizio, garantendo, altresì, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'art.9-*quater* del D.L. n. 87/2018 (D.L. Dignità), in quanto la modifica degli apparecchi richiede il rilascio di nuovi Nulla Osta.

**Al riguardo**, si ricorda che alle disposizioni in commento, introdotte nel corso dell'esame parlamentare, erano state nel complesso associate maggiori entrate quantificate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2019, destinate a confluire nel fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421 del DDL in commento. Il valore indicato si riscontra nella RT aggiornata, sia pure nella disarticolazione per commi.

Con specifico riferimento al comma 646, si ricorda che la RT associata all'art. 1, comma 576 della L. n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) stimava incassi derivanti dall'aggiudicazione in misura pari a 50 mln di euro per l'anno 2017 e 50 mln di euro per l'anno 2018. Poiché la RT dà conto che soltanto il 20 dicembre 2018 verrà pubblicato il bando di gara andrebbero fornite maggiori informazioni in ordine alle ragioni dei ritardi registrati nell'avvio della gara, rispetto ai tempi ipotizzati nella RT associata alla legge di bilancio per l'anno 2017.

Si segnala che gli incassi attesi non hanno avuto ancora luogo.

In relazione a quanto previsto al comma 647 si riscontra il calcolo sulla base di quanto disposto dal comma 1047, lett. b) della L. n. 205 del 2017.

Anche per il comma 648 il calcolo è verificato con riferimento a quanto previsto ai commi 1047 e 1048 della L. n. 205 del 2017.

Si ricorda che la RT associata alla legge di bilancio per il 2018, riferiva alla definizione delle gare "Bingo" e "Scommesse" per il 2018 un introito complessivo di

483 mln di euro (di cui euro 410 per la gara scommesse). Si segnala che tali incassi - contabilizzati nei saldi di finanza pubblica per l'anno 2018 (unitamente agli incassi derivanti dalla proroga delle concessioni in essere pari a circa 69 mln di euro) non hanno avuto luogo<sup>334</sup>.

La valutazione operata per il comma 649 è in linea con precedenti RT (da ultimo quella associata al comma 1062 della L. n. 205 del 2017; conseguentemente non si hanno osservazioni in merito.

### **Commi 650-651 (Vendita di titoli di accesso ad attività dello spettacolo)**

Il comma 650, propone alcune modifiche da apportare al comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che reca la disciplina volta a contrastare il fenomeno del c.d. *secondary ticketing*, ossia il collocamento di biglietti per manifestazioni di spettacolo acquistati *on-line* in maniera massiva da apposite piattaforme e successivamente da queste rivenduti a prezzi di gran lunga superiori rispetto al prezzo esposto sul biglietto. Nello specifico con le novelle previste alle lettere a) e b), si prevede che i necessari accertamenti ed interventi siano svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; inoltre si prevede l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato comma 545 della legge n. 232 del 2016 mentre la lettera c) sopprime la previsione in base alla quale la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, anche senza finalità commerciali, non è oggetto di sanzione.

Il comma 651 introduce i commi 545-*bis*, 545-*ter*, 545-*quater*, e 545-*quinquies* al citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

In particolare con il comma 545-*bis* si dispone che, dal 31 marzo 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali, previa verifica dell'identità. Tale nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

Il comma 545-*ter* prevede che per la vigilanza ed il controllo sui titoli di ingresso gli organizzatori delle attività di spettacolo possano avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009<sup>335</sup>.

Il comma 545-*quater* fa salva la facoltà per il titolare del titolo di accesso di rivenderlo al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati ovvero i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente all'attività di intermediazione prestata.

Infine, al comma 545-*quinquies* si stabilisce che, salvo i casi consentiti di rivendita, nelle ipotesi in cui emerga la diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del fruitore, il titolo di ingresso verrà annullato, senza alcun rimborso.

**La RT**, dopo aver brevemente illustrato le proposte normative in commento, evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'AGCOM e le altre autorità coinvolte nei controlli

---

<sup>334</sup> Considerati il rilievo degli importi attesi, unitamente al fatto che tali incassi possono dipendere da numerosi fattori (mancato svolgimento della gara, ritardi nello svolgimento, contenziosi), sarebbe stato opportuno in ottica prudenziale non contabilizzare nei saldi di finanza pubblica tali entrate, potendosi registrare in caso di mancato introito nell'esercizio - come registrato nelle fattispecie in commento - disallineamenti finanziari rispetto a quanto stimato.

<sup>335</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009.

svolgeranno i relativi compiti con le risorse umane e finanziarie già disponibili. Quanto alla vigilanza e al controllo all'accesso, nonché alla verifica del possesso dei titoli di ingresso, i relativi costi sono posti a carico degli organizzatori degli eventi, senza oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 652-653 (Fondi speciali e fondo esigenze indifferibili)**

Il comma 652 individua gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, facendo rinvio alle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame.

Il comma 653 incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione), di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiore spesa corrente</b>									
Rifinanziamento Fondo speciale di parte corrente	176,03	217,87	220,37	176,03	217,87	220,37	176,03	217,87	220,37
Incremento Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	57,16	6,72	205,9	57,16	6,72	205,9	57,16	6,72	205,9
<b>Maggiore spesa capitale</b>									
Rifinanziamento Fondo speciale di conto capitale	170	220	220	120	200	220	120	200	220

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 654 (Clausola di salvaguardia)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni della legge di bilancio si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i relativi statuti e con le norme attuative degli stessi anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione.

**La RT** afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto sostanzialmente finalizzata a specificare che le disposizioni recate della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
	2-3		Sterilizzazione clausole IVA e accise	E	T		-12.471,90	-5.500,00	-4.000,80	-12.471,90	-5.500,00	-4.000,80	-12.471,90	-5.500,00	-4.000,80	
	4		Abrogazione articolo 19, comma 3, D.L. n.191/2014 (abrogazione aumento accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio)	E	T		-140,70	-146,40	-148,30	-140,70	-146,40	-148,30	-140,70	-146,40	-148,30	
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15%- IRPEF	E	T			-2.999,20	-1.713,80		-2.999,20	-1.713,80		-2.999,20	-1.713,80	
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Addizionale regionale	E	T						-119,50	-119,50		-119,50	-119,50	
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15%- Addizionale regionale	S	C			119,50	119,50							
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15%- Addizionale comunale	E	T						-59,00	-45,40		-59,00	-45,40	
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Addizionale comunale	S	C			59,00	45,40							
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - IRAP	E	T						-156,50	-84,60		-156,50	-84,60	
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% IRAP	S	C			156,50	84,60							
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% effetti - Imposta sostitutiva	E	T			2.145,60	1.226,10		2.145,60	1.226,10		2.145,60	1.226,10	
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15%- IVA	E	T		-385,20	-385,20	-385,20	-385,20	-385,20	-385,20	-385,20	-385,20	-385,20	
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Contributi previdenziali	E	CO						-177,00	-242,00	-248,00	-177,00	-242,00	-248,00
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Contributi previdenziali	S	C		177,00	242,00	248,00							
	5		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Rettifica detrazione IVA	E	T		231,30			231,30			231,30			
4.021	7		Deducibilità ai fini IRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%-IRES	E	T			-221,20	-126,40		-221,20	-126,40		-221,20	-126,40	
4.021	7		Deducibilità ai fini IRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%-IRPEF	E	T			-66,20	-37,80		-66,20	-37,80		-66,20	-37,80	
4.021	7		Deducibilità ai fini IRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%-addizionale regionale	E	T						-2,00	-2,00		-2,00	-2,00	
4.021	7		Deducibilità ai fini IRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%-addizionale regionale	S	C			2,00	2,00							
4.021	7		Deducibilità ai fini IRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%-addizionale comunale	E	T						-0,90	-0,70		-0,90	-0,70	
4.021	7		Deducibilità ai fini IRES ed IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%-addizionale comunale	S	C			0,90	0,70							
	8-11		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- IRPEF	E	T			-52,50	-30,00		-52,50	-30,00		-52,50	-30,00	
	8-11		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- addizionale regionale	E	T						-1,50	-1,50		-1,50	-1,50	
	8-11		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- addizionale regionale	S	C			1,50	1,50							
	8-11		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- addizionale comunale	E	T						-0,70	-0,60		-0,70	-0,60	

Em.	Comma art. 1	Lett.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
	8-11		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- addizionale comunale	S	C			0,70	0,60							
	8-11		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- imposta sostitutiva	E	T			26,30	15,00		26,30	15,00		26,30	15,00	
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- IRPEF	E	T			-154,30	-2.531,20		-154,30	-2.531,20		-154,30	-2.531,20	
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- Addizionale Regionale	E	T							-92,20			-92,20	
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- Addizionale Regionale	S	C				92,20							
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- Addizionale Comunale	E	T							-45,50			-45,50	
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- Addizionale Comunale	S	C				45,50							
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- IRAP	E	T							-141,00			-141,00	
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- IRAP	S	C				141,00							
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- IMPOSTA SOSTITUTIVA	E	T				1.915,10			1.915,10			1.915,10	
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- IVA	E	T			-234,30	-234,30		-234,30	-234,30		-234,30	-234,30	
	12-17		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa- Rettifica di detrazione dell'IVA	E	T			279,50			279,50			279,50		
	18-21		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità- IRES	E	T			4,00	2,30	2,30	4,00	2,30	2,30	4,00	2,30	2,30
	18-21		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità- IRPEF statale	E	T			-128,70	-4,80	-89,90	-128,70	-4,80	-89,90	-128,70	-4,80	-89,90
	18-21		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità- Addizionale Regionale	E	T						-9,70	-5,90	-9,00	-9,70	-5,90	-9,00
	18-21		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità- Addizionale Regionale	S	C			9,70	5,90	9,00						
	18-21		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità- Addizionale Comunale	E	T						-4,40	-1,70	-3,50	-4,40	-1,70	-3,50
	18-21		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità- Addizionale Comunale	S	C			4,40	1,70	3,50						
7.07; 7.03; 12.013	22		Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti	E	T				-0,51	-0,29		-0,51	-0,29		-0,51	-0,29
	23-29		Applicazione dell'aliquota ridotta del 15% sulla parte di reddito corrispondente agli utili investiti in beni strumentali e per l'incremento dell'occupazione - IRES agevolata 15%	E	T				-1.715,40	-1.592,60		-1.715,40	-1.592,60		-1.715,40	-1.592,60
	23-29		Applicazione dell'aliquota ridotta del 15% sulla parte di reddito corrispondente agli utili investiti in beni strumentali e per l'incremento dell'occupazione - IRPEF agevolata 15%	E	T				-232,30	-215,60		-232,30	-215,60		-232,30	-215,60
	32		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-cedolare secca	E	T				396,40	203,30		396,40	203,30		396,40	203,30

Em.	Comma art. 1	Lett.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	32		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-IRPEF	E	T		-241,40	-321,90	-321,90	-241,40	-321,90	-321,90	-241,40	-321,90	-321,90
	32		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale regionale	E	T					-18,40	-18,40		-18,40	-18,40	
	32		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale regionale	S	C		18,40	18,40							
	32		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale comunale	E	T					-9,10	-7,00		-9,10	-7,00	
	32		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale comunale	S	C		9,10	7,00							
	32		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Imposta di registro	E	T		-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40
0.10.60.2	34		Ipotesi di ammortamento beni materiali tecnologici (170%)	E	T			-331,70	-728,30		-331,70	-728,30		-331,70	-728,30
	35		Ipotesi di ammortamento software (140%)	E	T			-73,60	-81,30		-73,60	-81,30		-73,60	-81,30
10.0.10	39		Estromissione agevolata immobili strumentali-imposta sostitutiva	E	T		11,20	7,50		11,20	7,50		11,20	7,50	
10.0.10	39		Estromissione agevolata immobili strumentali-IRPEF	E	T			-1,20	-1,90		-1,20	-1,90		-1,20	-1,90
10.0.10	39		Estromissione agevolata immobili strumentali-IRAP	E	T					-1,20	-0,50		-1,20	-0,50	
10.0.10	39		Estromissione agevolata immobili strumentali-IRAP	S	C		1,20	0,50							
	40		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia -IRPEF	E	T		-56,70	-605,10	-378,40	-56,70	-605,10	-378,40	-56,70	-605,10	-378,40
	40		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia-IRPEF/IRES	E	T			302,50	-129,60		302,50	-129,60		302,50	-129,60
	40		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia-IRAP	E	T					46,50	-19,90		46,50	-19,90	
	40		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia -IRAP	S	C		-46,50	19,90							
	40		Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia-IVA	E	T		66,50			66,50			66,50		
	40		Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRPEF/IRES	E	T		-28,30	-301,00	-188,20	-28,30	-301,00	-188,20	-45,30	-482,20	-81,40
	40		Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRPEF/IRES	E	T		0,00	208,20	-89,20	0,00	208,20	-89,20	0,00	208,20	-89,20
	40		Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRAP	E	T					32,00	-13,70		32,00	-13,70	
	40		Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRAP	S	C		-32,00	13,70							
	40		Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IVA	E	T		45,80			45,80			45,80		
	40		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF	E	T		-12,80	-136,00	-85,00	-12,80	-136,00	-85,00	-12,80	-136,00	-85,00
	40		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF/IRES	E	T			31,70	-13,60		31,70	-13,60		31,70	-13,60
	40		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	E	T					4,90	-2,10		4,90	-2,10	

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	40		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	S	C			-4,90	2,10						
	40		Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IVA	E	T		30,70			30,70			30,70		
	41		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF	E	T		-6,50	-69,10	-43,20	-6,50	-69,10	-43,20	-6,50	-69,10	-43,20
	41		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF/IRES	E	T			62,00	-26,60		62,00	-26,60		62,00	-26,60
	41		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRAP	E	T						9,50	-4,10		9,50	-4,10
	41		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRAP	S	C			-9,50	4,10						
	41		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IVA	E	T		13,60			13,60			13,60		
	42-43		Modifica disciplina Credito di imposta ricerca e sviluppo	S	K			-300,00	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00
13.03	48		Proroga del Credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 46 della legge n. 205/2017	S	C			250,00			250,00			250,00	
13,022	51		Contributo a IRFA	S	C		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
1.114	55		Radio Radicale	S	C		5,00	0,00	0,00	5,00			5,00		
39.14	58		Fondo investimenti amministrazioni centrali	S	K		2.750,00	3.000,00	3.300,00	2.125,00	2.925,00	3.400,00	2.125,00	2.925,00	3.400,00
	63		Agenzia del Demanio	S	C		100,00	100,00	100,00	25,00	60,00	80,00	25,00	60,00	80,00
16.12 - 16.13 - 42.6 - 61.011	64		Fondo investimenti per gli Enti territoriali	S	K		3.000,00	3.400,20	1.565,00	1.300,00	2.562,00	2.559,00	1.300,00	2.562,00	2.559,00
16.12	71		Contributi alle Regioni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	S	K				135,00			135,00			135,00
16.13	76		Contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	S	K				250,00			250,00			250,00
	101		Struttura di missione PCM in materia di investimenti pubblici e privati "Investitalia"	S	C		25,00	25,00	25,00	15,00	25,00	25,00	15,00	25,00	25,00
	102		Rifinanziamento "nuova Sabatini" - Sostegno agli investimenti delle PMI	S	K		48,00	96,00	96,00	48,00	96,00	96,00	48,00	96,00	96,00
	103		Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia	S	K		90,00	20,00		90,00	20,00		90,00	20,00	
	104		Concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, di cui all'articolo 43 della legge n. 112/2008	S	K		5,00	75,00	75,00	5,00	75,00	75,00	5,00	50,00	50,00
	105		Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica	S	K		50,00	50,00	60,00	25,00	50,00	60,00	25,00	50,00	60,00
	106		Incremento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del DL n. 83/2012	S	K		100,00	50,00		100,00	50,00		33,00	16,00	
	111		Fondo per il Sostegno al Venture Capital	S	K		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
	113		Versamento in entrata delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n.22050 intestata a Finest Spa relativa al fondo Venture capital per l'area balcanica	E	EXT		2,50								
	117		Versamento in entrata delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n.5650 intestata a Simest -fondo Start up	E	EXT		2,50								



Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	121		Fondo per interventi in favore delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale Blockchain e Internet of Things	S	K		15,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00
19.6	122		Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica	S	K		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	125		Contributo per agevolare l'inserimento nelle PMI dei manager per l'innovazione	S	C		25,00	25,00	25,00	20,00	25,00	25,00	20,00	25,00	25,00
19.13	127		Innovazione sistema autotrasporto e potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile	S	K		2,00	2,00	5,00	2,00	2,00	5,00	2,00	2,00	5,00
19.15	131		Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, comma 2, lettera a) del DL n. 66/2014 - MEF)	S	C			-10,00			-10,00			-10,00	
19124	132		Attività di monitoraggio e controllo e valutazione sui progetti finanziati dalla legge n. 808/1985	S	C		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
19067	135		Finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management	S	C		2,00			2,00			2,00		
21.86.19	138		Istituzione Fondo per il reddito di cittadinanza	S	C		9.000,00	9.000,00	8.840,00	9.000,00	9.000,00	8.840,00	9.000,00	9.000,00	8.840,00
	138		Riduzione Fondo povertà di cui al D.Lgs. n.147/2017	S	C		-2.198,00	-2.158,00	-2.130,00	-2.198,00	-2.158,00	-2.130,00	-2.198,00	-2.158,00	-2.130,00
0.21.1.1	139		Istituzione Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani	S	C		6.700,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00
0.21.86.19	141		Assunzione centri per l'impiego	S	C				160,00			160,00			160,00
0.21.86.19	141		Assunzione centri per l'impiego - effetti riflessi	E	T/C							77,60			77,60
0.21.1.1	143		Mantenimento dei requisiti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del DPR n.157/2013 per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività	S	C										
21078	144		Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente	S	C		46,50			46,50			46,50		
21078	144		Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente-Contribuzione figurativa	S	C		15,90								
21.0123	145		Benefici lavoratori esposti all'amianto	S	C		2,30	2,80	3,20	2,30	2,80	3,20	2,30	2,80	3,20
21.0.116	146		Attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione Italiana per il superamento dell'handicap Onlus (FISH)	S	C		0,40			0,40			0,40		
	150		Incremento fondo nazionale per le politiche migratorie	S	C		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
25013	151		Fondo per l'assistenza e l'aiuto delle minoranze cristiane nelle aree di crisi	S	C		2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
	154		Innalzamento del tetto massimo (dal 5% all'8% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali agevolabili ai sensi dell'articolo 1, comma 88 legge n.232/2016	E	T		-6,00	-14,30	-22,60	-6,00	-14,30	-22,60	-6,00	-14,30	-22,60
27.08	155-159		Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto merci- IRES IRPEF	E	T			-40,00	16,00		-40,00	16,00		-40,00	16,00
27.01	160		Fondo per le agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 3 della legge n.117/2018	S	C		1,00			1,00			1,00		
	161		Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 L. n. 232/2016 per finanziare le assunzioni di personale	S	C		130,00	320,00	420,00	130,00	320,00	420,00	130,00	320,00	420,00
	161		Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 L. n. 232/2016 per finanziare le assunzioni di personale- effetti riflessi	E	T/C					63,05	155,20	203,70	63,05	155,20	203,70
	164		Spese per procedure concorsuali per assunzione personale Ministero della giustizia	S	C		2,00			2,00			2,00		

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Intere	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	167		Amministrazione penitenziaria- Assunzione straordinaria di 35 dirigenti per assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari	S	C		1,69	3,38	3,42	1,69	3,38	3,42	1,69	3,38	3,42
	167		Amministrazione penitenziaria- Assunzione straordinaria di 35 dirigenti per assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari- effetti riflessi	E	T/C					0,82	1,64	1,66	0,82	1,64	1,66
	169		Spese per procedure concorsuali per assunzione personale ambiente	S	C		0,80			0,80			0,80		
	169		Riduzione stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 23, comma 1, delle legge n.289/2002 Min. Ambiente	S	C		-0,80			-0,80			-0,80		
28.88	171		Incremento delle dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato	S	C		1,37	2,02	2,22	1,37	2,02	2,22	1,37	2,02	2,22
28.88	171		Incremento delle dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato - effetti riflessi	E	T/C					0,67	0,98	1,08	0,67	0,98	1,08
	172		Assunzioni di magistrati amministrativi	S	C		4,90	5,00	5,00	4,90	5,00	5,00	4,90	5,00	5,00
	172		Assunzioni di magistrati amministrativi- effetti riflessi	E	T/C					2,55	2,60	2,60	2,55	2,60	2,60
	172		Spese di funzionamento giustizia amministrativa	S	C		0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00
	173		Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato	S	C		0,60	1,12	1,12	0,60	1,12	1,12	0,60	1,12	1,12
	173		Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato effetti riflessi	E	T/C					0,29	0,54	0,54	0,29	0,54	0,54
28.88	174		Incremento delle dotazioni organiche di Refendari della Corte dei conti	S	C		3,39	3,46	3,46	3,39	3,46	3,46	3,39	3,46	3,46
28.88	174		Incremento delle dotazioni organiche di Refendari della Corte dei conti - effetti riflessi	E	T/C					1,64	1,68	1,68	1,64	1,68	1,68
28.88	174		Finanziamento delle attività connesse al funzionamento della giustizia contabile	S	C		0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00
	177		Modifica all'articolo 12, comma 9 lettera b) del DI n. 109/2018 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)- Spese di funzionamento	S	C		1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
28.5	179		Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo- Stabilizzazione 20 unità e Assunzione in deroga 20 unità (Totale 40 unità) della terza area professionale	S	C		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
28.5	179		Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo- Stabilizzazione 20 unità e Assunzione in deroga 20 unità (Totale 40 unità) della terza area professionale- effetti riflessi	E	T/C					0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
28.5	179		Riduzione di spesa inerente la Disciplina generale sulla cooperazione intenzionale per lo sviluppo di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c), della legg n. 125/2014, di cui 1 milione di euro per utilizzo delle risorse per contratti di lavoro flessibile.	S	C		-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
28,031	186		Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico finanziaria dei provvedimenti normativi- Assunzione venti unità di personale MEF con qualifica di dirigenti	S	C		2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
28,031	186		Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico finanziaria dei provvedimenti normativi- Assunzione venti unità di personale MEF con qualifica di dirigenti- effetti riflessi	E	T/C					1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
28,032	191		Assunzione di un Segretario amministrativo per la gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca	S	C		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
28,032	191		Assunzione di un Segretario amministrativo per la gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca- effetti riflessi	E	T/C					0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	193		Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	S	C		20,94	25,04	27,39	20,94	25,04	27,39	20,94	25,04	27,39
	193		Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi	E	T/C					10,89	13,02	14,24	10,89	13,02	14,24
	195		Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di magistratura	S	C			13,96	30,66		13,96	30,66		13,96	30,66

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	195		Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di magistratura - effetti riflessi	E	T/C					7,26	15,94		7,26	15,94	
	199		Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	S	C		4,94	44,39	99,69	4,94	44,39	99,69	4,94	44,39	99,69
	199		Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale - Effetti riflessi	E	T/C					2,40	21,53	48,35	2,40	21,53	48,35
	200		Efficienza istituti penitenziari: Incremento del Fondo destinato al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	S	C		17,83	23,22	23,22	17,83	23,22	23,22	17,83	23,22	23,22
	200		Efficienza istituti penitenziari: Incremento del Fondo destinato al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale- effetti riflessi	E	T/C					8,65	11,26	11,26	8,65	11,26	11,26
	201		Incremento Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	S	C		0,34	3,55	3,55	0,34	3,55	3,55	0,34	3,55	3,55
	201		Incremento Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale- effetti riflessi	E	T/C					0,16	1,72	1,72	0,16	1,72	1,72
	201		Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 205/2017	S	C		-0,34	-3,55	-3,55	-0,34	-3,55	-3,55	-0,34	-3,55	-3,55
	201		Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 205/2018- effetti riflessi	E	T/C					-0,16	-1,72	-1,72	-0,16	-1,72	-1,72
	202		Spese di funzionamento conseguenti alle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia	S	C		1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00
	207		Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco	S	C		20,41	56,32	63,14	20,41	56,32	63,14	20,41	56,32	63,14
	207		Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	E	T/C					9,90	27,31	30,62	9,90	27,31	30,62
	208		Spese di funzionamento conseguenti alle assunzioni Corpo nazionale vigili del fuoco	S	C		0,20	1,00	1,00	0,20	1,00	1,00	0,20	1,00	1,00
	209		Incremento Fondo per il finanziamento ordinario per l'università, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) della legge n 537/1993- Piano assunzionale straordinario 1000 ricercatori	S	C		20,00	58,63	58,63	20,00	58,63	58,63	20,00	58,63	58,63
	209		Incremento Fondo per il finanziamento ordinario per l'università, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) della legge n 537/1993- Piano assunzionale straordinario 1000 ricercatori - Effetti riflessi	E	T/C					9,70	28,44	28,44	9,70	28,44	28,44
32.014	211		Contributo al Consiglio Nazionale delle ricerche	S	K		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
32.015	212		Contributo straordinario European Brain Research Institute (EBRI)	S	C		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
32.015	213		Riduzione Fondo per i consumi intermedi MIUR di cui all'articolo 23, comma 1 della legge n. 289/2002	S	C		-0,77	-0,19		-0,77	-0,19		-0,77	-0,19	
32.016	217		Scuola normale superiore meridionale spesa personale	S	C		0,52	3,32	4,45	0,52	3,32	4,45	0,52	3,32	4,45
32.016	217		Scuola normale superiore meridionale spesa personale- effetti riflessi	E	T/C					0,25	1,61	2,16	0,25	1,61	2,16

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
32.016	217		Scuola normale superiore meridionale - borse di studio e funzionamento	S	C		7,69	17,89	14,49	7,69	17,89	14,49	7,69	17,89	14,49
33.01	225		Incremento fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro	S	C		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	226		Rinnovo contratti personale statale 2019-2021	S	C		790,00	925,00	1275,00	650,00	925,00	1.275,00	650,00	925,00	1.275,00
	226		Rinnovo contratti personale statale 2019-2021	E	T/C					315,25	448,63	618,38	315,25	448,63	618,38
	232		Versamento all'entrata delle risorse non utilizzate di cui al Fondo contratti personale statale di cui all'articolo 1, comma 679 legge n.205/2017	E	EXT		140,00								
0.68.016.4	235		Riordino delle Carriere	S	C		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
0.68.016.4	235		Riordino delle Carriere- effetti riflessi	E	T/C					0,00	48,50	48,50	0,00	48,50	48,50
36,018	236		Contributo alla biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita di Monza"	S	C		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
36,018	236		Contributo alla biblioteca italiana per ipovedenti B.I.I. Onlus	S	C		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
36.022	238		Contributo a favore dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB)	S	C		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	239		Fondo per le politiche giovanili	S	C		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
37.036	245		Consiglio Nazionale dei Giovani	S	C		0,20			0,20			0,20		
37.037	255		Riduzione Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività e della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 1091 della legg n.205/2017	S	K			-40,00			-40,00			-40,00	
	256		Fondo ristoro risparmiatori	S	K		525,00	525,00	525,00	75,00	325,00	425,00	75,00	325,00	425,00
	256		Riduzione Fondo per i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, non altrimenti risarcito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza e correttezza previsti dal dlgs n. 58/1998 di cui all'articolo 1, comma 1106 della L. n.205/2017	S	K		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
	256		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse presenti nella contabilità speciale di cui DL n.5/2009 art. 7-quinquies, comma 7	E	EXT		500,00								
	263		CONSOB-Assunzione 55 unità di personale a tempo determinato	S	C		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	263		CONSOB-Assunzione 55 unità di personale a tempo determinato - effetti riflessi	E	T/C					2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
	263		Riduzione del Fondo ristoro risparmiatori	S	K		-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50
38.9	268		Potenziamento della funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)	S	C		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
39.14	269		Implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie	S	K		150,00	100,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00
	272		Determinazione livello tendenziale del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 2019-2021	S	C			-175,00	-1000,00		-175,00	-1.000,00		-175,00	-1.000,00
	276		Incremento livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021 per borse di studio dei medici di medicina generale	S	C		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
40.039	278		Incremento dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui art. 13, comma 4, L. n.68/1999	S	C		10,00			10,00			10,00		
	279		Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina	S	C		22,50	45,00	68,40	22,50	45,00	68,40	22,50	45,00	68,40
	279		Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina - effetti riflessi	E	T/C					10,91	21,83	33,17	10,91	21,83	33,17
41.07	281		IRCCS della rete oncologica- Prevenzione delle malattie tumorali e del diabete	S	C		5,00			5,00			5,00		
41.07	281		IRCCS della rete cardiovascolare-Prevenzione primaria cardiovascolare	S	C		5,00			5,00			5,00		
41023	285		Incremento livello fabbisogno sanitario nazionale standard-Prevenzione e cura delle malattie metaboliche ereditarie - accertamenti diagnostici neonatali obbligatori	S	C		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
42.4; 42.6	296		Finanziamento dei programmi di edilizia sanitaria	S	K		0,00	0,00	100,00			100,00			100,00
42.4; 42.6	297		Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali di cui all'articolo 16, comma 1	S	K		0,00	0,00	-100,00			-100,00	0,00	0,00	-100,00
42.5	299		Incremento contributo alle Regioni per esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali di cui art. 1, comma 70, legge n.205/2017	S	C		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
42.5	301		Accesso ai benefici per il rilascio della UE Disability card in Italia per favorire il reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri della UE	S	C		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
42.031	302		Rifinanziamento piattaforma italiana del fosforo	S	C		0,20			0,20	0,00	0,00	0,20		
42.036	310		Istituzione di banca dati per la registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)	S	K		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
42.038	321		Presidenza italiana del G20- Attività di carattere logistico organizzativo diverse dagli interventi infrastrutturali	S	C		2,00	10,00	26,00	2,00	10,00	26,00	2,00	10,00	26,00
42.038	322		Partecipazione dell'Italia all'EXPO di DUBAI 2020 di cui all'articolo 1, comma 258 della legge n.205/2017	S	C		11,00	7,50	2,50	11,00	7,50	2,50	11,00	7,50	2,50
42.038	323		Abrogazione legge n.948/1982-Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.	S	C		-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78
42.038	323		Contributi a enti internazionalistici per progetti di ricerca	S	C		0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
43.020	325		"Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge n. 225/2010	S	C		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
46.025	338		Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/1985	S	C		8,00			8,00			8,00		
46.025	339		Attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	S	C		2,00			2,00			2,00		
46.025	340		Fondazioni lirico sinfoniche	S	C		12,50			12,50			12,50		
46.025	341		Festival, cori e bande	S	C		1,00			1,00			1,00		
46.025	342		Promozione del patrimonio culturale della arti applicate con particolare riferimento a moda design e grafica	S	K		3,50			3,50			3,50		
46.025	343		Recupero periferie urbane	S	K		2,00			2,00			2,00		
46.025	344		Attività di digitalizzazione del patrimonio culturale	S	K		4,00			4,00			4,00		
46.025	345		Iniziative culturali e di spettacolo a Matera	S	C		2,00			2,00			2,00		
46.025	346		Programma speciale di iniziative culturali a L'Aquila decimo anniversario sisma 2009	S	C		1,00			1,00			1,00		
46.025	347		Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13, legge n.220/2016	S	K		4,00			4,00			4,00		
46.025	348		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979 della legge n.208/2015- Carta elettronica giovani per la cultura	S	C		-40,00			-40,00			-40,00		
46,012	349		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, legge n.44/2017- investimenti per riqualificazione e valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'UNESCO	S	K		1,00			1,00			1,00		
	350		Sport bonus-persone fisiche (IRPEF)	E	T			-8,60	-4,90		-8,60	-4,90		-8,60	-4,90
	351		Sport bonus-imprese	S	C		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
	355		Spese per il compenso del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli esperti a supporto	S	C		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18	
	355		Riduzione Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art 2 comma 1 legge n.163/1985	S	C		-0,18	-0,18		-0,18	-0,18		-0,18	-0,18	

Em.	Comma art. 1	Lett.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	357		Riduzione Fondo per interventi a favore delle società dilettantistiche di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto-legge n.87/2018	S	C		-4,40	-9,80	-9,30	-4,40	-9,80	-9,30	-4,40	-9,80	-9,30
	359		Finanziamento CONI	S	C		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	359		Finanziamento CONI sport e salute	S	C		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	359		Riduzione stanziamenti CONI	S	C		-405,14	-404,14	-404,14	-405,14	-404,14	-404,14	-405,14	-404,14	-404,14
	364		Assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani con gravi disagi economici	S	C		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	365		Estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI	E	T		-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
48.11	366		Integrazione delle persone con disabilità nelle competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti "Special Olympics Italia"	S	C		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	369		Fondo rotativo per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia	S	K		5,00	15,00		5,00	15,00				
49.109	374		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128 della legge n. 205/2017-fondo per il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicolo, lattiero e caseari di cui all'articolo 23-bis del DL 113/2016	S	K		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49.05 NF; 49.090 NF	375		Incremento percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere	E	T		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
49.05 NF; 49.090 NF	376		Istituzione di un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane	S	K		2,00	2,40	5,30	2,00	2,40	5,30	2,00	2,40	5,30
49079	378		Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno nelle aree colpite dagli eventi atmosferici nei mesi di ottobre e novembre 2018	S	C		3,00			3,00			3,00		
49.0104	379		Istituzione del catasto delle produzioni frutticole nazionali	S	K		2,00	3,00		2,00	3,00		2,00	3,00	0,00
49.0105	381		Assunzioni 57 unità di personale del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	S	C		0,50	2,90	2,90	0,50	2,90	2,90	0,50	2,90	2,90
49.0105	381		Assunzioni 57 unità di personale del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari- effetti riflessi	E	T/C					0,24	1,41	1,41	0,24	1,41	1,41
49.0105	382		Ripristino indennità di missione ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	S	C		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
49.0105	382		Spese di funzionamento e incremento fondi contrattazione integrativa ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	S	C					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
49.0106	384		Sostegno all'apicoltura nazionale	S	K		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
49.069	385		Sostegno reddito lavoratori pesca per fermo temporaneo obbligatorio	S	C		11,00			11,00			11,00		
49.069	386		Sostegno reddito lavoratori pesca per fermo temporaneo non obbligatorio	S	C		2,50			2,50			2,50		
49.043	387-389		Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri-accise	E	T		-10,00	-12,00	-12,00	-10,00	-12,00	-12,00	-10,00	-12,00	-12,00
49.043	387-389		Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IVA	E	T		-1,54	-1,85	-1,85	-1,54	-1,85	-1,85	-1,54	-1,85	-1,85
49.043	387-389		Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IRES/IRPEF	E	T			0,92	0,71		0,92	0,71		0,92	0,71
49.043	387-389		Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IRAP	E	T						0,22	0,16		0,22	0,16
49.043	387-389		Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IRAP	S	C		0,00	-0,22	-0,16						

Em.	Comma art. 1	Lett.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Intere	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	404		Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti	S	C		1,44	3,60	2,16	1,44	3,60	2,16	1,44	3,60	2,16
	404		Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti	E	T/C					0,70	1,75	1,05	0,70	1,75	1,05
	405		Riduzione Innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015	S	C		-1,44	-3,60	-2,16	-1,44	-3,60	-2,16	-1,44	-3,60	-2,16
52.017	408		Tempo pieno nella scuola primaria-Incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 201 della legge n. 107/2015	S	C		23,27	71,37	77,08	23,27	71,37	77,08	23,27	71,37	77,08
52.017	408		Tempo pieno nella scuola primaria-Incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 201 della legge n. 107/2016- effetti riflessi	E	T/C					11,29	34,61	37,38	11,29	34,61	37,38
0.53.5.1	409		Incremento organico personale docente licei musicali	S	C		4,79	21,56	19,76	4,79	21,56	19,76	4,79	21,56	19,76
0.53.5.1	409		Incremento organico personale docente licei musicali- effetti riflessi	E	T/C					2,32	10,46	9,58	2,32	10,46	9,58
	409		Card docenti licei musicali	S	C		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
0.53.5.1	410		Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, D.L. n. 282/2004	S	C				3,60			3,60			3,60
53.07	411		Istituto di ricerche tecnopolio mediterraneo per lo sviluppo sostenibile	S	C		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
54.067	416		Incremento del Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM per favorire studenti con disabilità	S	C		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
54.073	420		Incremento fondo risorse decentrate MIBACT di cui all'articolo 76 CCNL 2016-2018	S	C			10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
54.073	420		Incremento fondo risorse decentrate MIBACT di cui all'articolo 76 CCNL 2016-2019- effetti riflessi	E	T/C					4,85	4,85		4,85	4,85	
vari	421		Fondo attuazione programma di Governo	S	C		130,32	1,26	107,22	130,32	1,26	107,22	130,32	1,26	107,22
55.040	423		Contributo a favore del museo della civiltà Istriano- Fiumano-Dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume di cui alla legge n. 92/2004	S	C		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
55.070	428		Incremento fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002	S	C		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
56.9	429		Servizi nelle Scuole: acquisizione servizi di pulizia, interventi di piccola manutenzione e decoro	S	C		94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00
56.9	430		Assunzione collaboratori scolastici	S	C			280,20	280,20		280,20	280,20		280,20	280,20
56.9	430		Assunzione collaboratori scolastici - effetti riflessi	E	T/C					135,90	135,90		135,90	135,90	
56.9	430		Riduzione limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5 del decreto-legge n.69/2013-Fondo per acquisto di servizi di pulizia	S	C			-280,20	-280,20		-280,20	-280,20		-280,20	-280,20
56.9	430		Incremento limite di spesa per acquisto materiali di pulizia	S	C			10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00
56.9	432		Incremento Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 legge n.296/2006	S	C			184,00	90,00		184,00	90,00		184,00	90,00
	433		Istituzione Fondo per fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali	S	C		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	434		Soppressione articolo 26, comma 1 del decreto-legge n. 119/2018 - incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale	S	C		-390,34	-1639,14	-2471,94	-390,34	-1.639,14	-2.471,94	-390,34	-1.639,14	-2.471,94
	434		Soppressione articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 119/2018 - Incremento Fondo pe la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co.2, D.L.154/2008	S	K						-700,00	-900,00		-700,00	-900,00
	435		Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione	S	C		-400,00	-550,00	-650,00	-400,00	-550,00	-650,00	-400,00	-550,00	-650,00

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	437		Riduzione delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 514-bis legge n.208/2015	S	C		-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70
	438		Risparmi derivanti dal ricorso al patrocinio dell'Avvocatura di Stato da parte di Consip	S	C		-1,00	-2,00	-2,00	-1,00	-2,00	-2,00	-1,00	-2,00	-2,00
	439-442		Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive	S	C			-28,25	-28,25		-28,25	-28,25		-28,25	-28,25
	443		Riduzione corrispettivo in favore di CONSIP per la razionalizzazione e il riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato	S	C			-0,55	-0,55		-0,55	-0,55		-0,55	-0,55
	444		Risparmio oneri di gestione degli strumenti finanziari di proprietà del MEF, posti a carico delle società emittenti	S	C		-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
	445		Mancata riassegnazione al MISE delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808	E	EXT		3,00	3,00	3,00						
	445		Mancata riassegnazione al MISE delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808	S	K					-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
	446		Riduzione trasferimenti alla Cassa dei servizi energetici e ambientali di cui all'articolo 5, comma 1, D.L. n.69/2013	S	C		-15,10	-15,10	-15,10	-15,10	-15,10	-15,10	-15,10	-15,10	-15,10
	447		Riduzioni spese per l'efficientamento del sistema giudiziario, così come previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 83/2015	S	C		-5,83	-5,88	-6,17	-5,83	-5,88	-6,17	-5,83	-5,88	-6,17
	448		Riduzione contributo alle spese dell'ONU, di cui alla legge n.848/1957	S	C		-35,35	-32,35	-32,35	-35,35	-32,35	-32,35	-35,35	-32,35	-32,35
	449		Riduzione delle sezioni per le elezioni europee presso le rappresentanze diplomatiche e consolari	S	C		-2,00			-2,00			-2,00		
	450		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa	E	EXT		22,50								
	450		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa- minori spese	S	C					-22,50			-22,50		
57.15	451-454		Rideterminazione percorsi alternanza scuola-lavoro, ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"	S	C		-54,52	-54,52	-54,52	-54,52	-54,52	-54,52	-54,52	-54,52	-54,52
	455		Abrogazione Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"	S	C		-22,00	-70,00	-70,00	-22,00	-70,00	-70,00	-22,00	-70,00	-70,00
	455		Abrogazione Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"- effetti riflessi	E	T/C					-10,67	-33,95	-33,95	-10,67	-33,95	-33,95
57.020	456		Riduzione contributi Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.	S	C		-0,82	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.020	457		Abrogazione dell'articolo 1, comma 619 della legge n. 208/2015 dei contributi volontari e obbligatori a organismi internazionali	S	C		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
57.020	458		Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008	S	K					-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
	459		Spese relative al corso di specializzazione per l'insegnamento secondario	S	C		-1,26	-1,26	-2,76	-1,26	-1,26	-2,76	-1,26	-1,26	-2,76
	459		Fondo da destinare alla contrattazione collettiva relativa al contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento	S	C		-20,83	-20,83	-45,63	-20,83	-20,83	-45,63	-20,83	-20,83	-45,63



Em.	Comma art. 1	Lett.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	459		Spese per le procedure di reclutamento del personale docente di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del d. lgs. n. 59 del 2017	S	C		13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43
	459		Riduzione spese per le procedure di reclutamento del personale docente di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del d. lgs. n. 59 del 2017	S	C		-3,57	-4,15	-4,15	-3,57	-4,15	-4,15	-3,57	-4,15	-4,15
32.015	460		Incremento Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015	S	C				26,12			26,12	0,00	0,00	26,12
	464		Riduzione spese militari Difesa	S	K		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
	464		Riduzione spese militari Difesa derivanti dal riparto del Fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 legge n.232/2016	S	K		-25,00	-25,00	-31,00	-25,00	-25,00	-31,00	-25,00	-25,00	-31,00
	465		Riprogrammazione spese militari MISE	S	K		-78,00	-95,00	-45,00	-78,00	-95,00	-45,00	-78,00	-95,00	-45,00
	466		Soppressione contributo alla Regione Campania- soppressione articolo 12, comma 9 D.L. n.16/2012	S	K		-20,23	-20,23	-20,23	-20,23	-20,23	-20,23	-20,23	-20,23	-20,23
	467		Incremento del fondo interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica	S	K		20,23	20,23	20,23	20,23	20,23	20,23	20,23	20,23	20,23
	469		Riduzione Indennità giornaliera onnicomprensiva per lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio	S	C		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
	469		Riduzione stanziamenti Card diciottenni	S	C		-20,00			-20,00			-20,00		
	470		Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli Istituti e i musei dotati di autonomia speciale	E	EXT		-2,35	-2,35	-2,35						
	470		Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli Istituti e i musei dotati di autonomia speciale	S	C					2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	470		Minori trasferimenti agli Istituti e i musei dotati di autonomia speciale, conseguenti alla non applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa	S	C		-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35
	471		Riduzione crediti di imposta per esercenti sale cinematografiche, di cui alla legge n.220/2016	S	C			-3,97	-3,97		-3,97	-3,97		-3,97	-3,97
	471		Riduzione crediti di imposta fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'articolo 1, comma 319 legge n.205/2017	S	C			-1,25	-1,25		-1,25	-1,25		-1,25	-1,25
	471		Riduzione crediti di imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali, di cui all'articolo 8, legge n.62/2001	S	K			-0,38	-0,38		-0,38	-0,38		-0,38	-0,38
59.5	472		Convenzioni con soggetti dotati di Identity Provider e con qualifica di Certification Authority per il rilascio gestione della carta di identità elettronica	S	C		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
59.48	476		Utilizzo somme non impegnate di cui all'articolo 4, della legge n. 226/2017- Contributo al comitato promotore per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio.	S	C					0,70			0,70		
59.48	476		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349 della legge n.208/2015-Funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche	S	C		-0,70			-0,70			-0,70		
	480-485		Utilizzo del risultato di amministrazione per gli Enti in disavanzo-Enti Locali	S	K					404,00	711,00		404,00	711,00	
	487		Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali per utilizzo risultato di amministrazione	S	K			-404,00	-711,00		-404,00	-711,00		-404,00	-711,00
	493		Riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto Ordinario	E	EXT			-750,00							
	493		Riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto Ordinario	S	K					750,00			750,00		
	494-495		Contributo alle RSO per rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici	S	K		2496,20			800,00	565,40	565,40	800,00	565,40	565,40
	496-497		Contributo alle RSO per rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici	S	K			1746,20			343,00	467,80		343,00	467,80

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Intere	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	502	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	E	EXT		-2496,20								
	502	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	S	C					2.496,20			2.496,20		
	502	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	S	K		-2496,20								
	502	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	S	C					-800,00			-800,00		
	502	a)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- conseguimento del valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466 legge n.232/2016	S	C					-1.696,20			-1.696,20		
	502	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	E	EXT			-1746,20							
	502	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	S	C					1.746,20			1.746,20		
	502	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	S	K			-1746,20							
	502	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	S	C					-908,40			-908,40		
	502	b)	Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- conseguimento del valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466 legge n.232/2016	S	C					-837,80			-837,80		
	504		Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali	S	K		-2496,20	-2496,20		-800,00	-1.658,40	-1.033,20	-800,00	-1.658,40	-1.033,20
61.011	505		Premialità per favorire gli investimenti degli Enti territoriali	S	K				50,00			50,00			50,00
63.02	511		Proseguimento interventi per minoranza italiana in Croazia e Slovenia ed esuli Istriani, Giuliani e Dalmati	S	C		1,00			1,00			1,00		
	512		Contributo alle Province delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole	S	K		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	514		Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali per finanziamento piani sicurezza province RSO	S	K		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
64.3	516		Fondo per la messa in sicurezza dei ponti sul bacino del fiume Po	S	K		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
0.68.016.4	536		Incremento fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge n. 113/2018	S	C		25,00	15,00	15,00	25,00	15,00	15,00	25,00	15,00	15,00
70.01	549-557		Rivalutazione quote societarie-imposta sostitutiva	E	T		49,50			49,50			49,50		
70.01	549-557		Rivalutazione quote societarie-IRES	E	T				-1,90			-1,90			-1,90
70.01	549-557		Rivalutazione quote societarie-IRPEF	E	T				-0,10			-0,10			-0,10
70.01	549-557		Rivalutazione quote societarie-IRAP	E	T							-0,50			-0,50
70.01	549-557		Rivalutazione quote societarie-IRAP	S	C				0,50						
70.01	558		Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10. Comma 5 del decreto-legge n. 282/2004	S	C		49,50			49,50			49,50		
70.01	559		Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10. Comma 5 del decreto-legge n. 282/2004	S	C				-2,50	0,00	0,00	-2,50	0,00	0,00	-2,50
	565		Rinegoziazione del debito degli Enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e Prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle Finanze	S	C	I	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49
	574		Incremento Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7 decreto-legge n.81/2007	S	C		5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00
	575		Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97/1994	S	K		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
78.020; 78.033	583		Incremento Fondo per il finanziamento ordinario dell'università	S	C		40,00			40,00			40,00		
78.034	584		Incremento Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 D.Lgs. n.204/1998	S	K		10,00			10,00			10,00		
78.036	585		Incremento Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) D.Lgs. n.68/2012	S	C		10,00			10,00			10,00		
78.046	586		Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo	S	C		5,80	14,70	20,60	5,80	14,70	20,60	5,80	14,70	20,60
78.046	588		Riduzione del Fondo recepimento normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012	S	C		-5,80	-14,70	-20,60	-5,80	-14,70	-20,60	-5,80	-14,70	-20,60
	589		Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012- Quota Stato	E	T		-3,57			-3,57			-3,57		
	589		Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012- Quota Comuni	E	T					-12,18			-12,18		
	589		Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012- Quota Comuni	S	C		12,18								
	591		Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018- Proroga stato di emergenza sisma 2016 Centro Italia	S	K		360,00			200,00	120,00	40,00	200,00	120,00	40,00
	593		Proroga gestione straordinaria sisma 2016	S	K		61,50	61,50							
	593		Proroga gestione straordinaria sisma 2016- oneri di personale	S	C					61,50	61,50		61,50	61,50	
	593		Proroga gestione straordinaria sisma 2016- effetti riflessi	E	T/C					29,83	29,83		29,83	29,83	
79.77; 79.184 : 79.185 : 79.186	594		Attività dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	S	K			2,00			2,00			2,00	
79.77; 79.184 : 79.185 : 79.186	595		Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, comma 2, lettera a) del DL n. 66/2014 - MEF)	S	C			-2,00			-2,00			-2,00	
79.196	597		Compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili	S	C						0,50			0,50	

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
79.196	597		Compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attivita' conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili- effetti riflessi	E	T/C					0,24				0,24	
79.196	597		Compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attivita' conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili	S	K			0,50							
79.196	598		Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, comma 2 del DL n. 66/2014 - MEF)	S	C			-0,50		-0,50				-0,50	
79.213; 79.70; 79.41; 79.212	599		Proroga al 2019 della sospensione mutui agli Enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14, comma 5-bis della legge n. 244/2016	S	C	I	1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
79.213; 79.70; 79.41; 79.212	601		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3bis, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012-Crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia	S	K		-1,25	-1,25							
79.213; 79.70; 79.41; 79.212	601		Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008	S	K					-1,25	-1,25		-1,25	-1,25	
79.73; 79.219 : 79.220	603		Incremento del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 2 del DL 74/2012	S	K		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50	
79.73; 79.219 : 79.220	603		Riduzione del credito di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art. 3-bis, comma 6 del DL 95/2012	S	K		-17,50	-17,50							
79.73; 79.219 : 79.220	604		Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008	S	K					-17,50	-17,50		-17,50	-17,50	
	607		Ristoro agli autotrasportatori per le maggiori spese affrontate in conseguenza dell'evento del crollo del ponte Morandi	S	C		80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00	
	608		Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova	S	C		50,00	50,00							
	608		Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova	E	T					-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	
	609		Finanziamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per realizzazione del Piano straordinario di sviluppo portuale, dell'intermodalità e dell'integrazione città - porto	S	K		50,00	50,00	50,00	20,00	50,00	50,00	20,00	50,00	50,00
49.069	611-613		Imposta sui veicoli più inquinanti (malus)	E	T		300,00	323,82	313,50	300,00	323,82	313,50	300,00	323,82	313,50
49.069	611-613		Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA-IRES/IRPEF	E	T			-20,34	-11,62		-20,34	-11,62		-20,34	-11,62
49.069	611-613		Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA-IRAP	E	T						-3,48	-1,88		-3,48	-1,88
49.069	611-613		Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA-IRAP	S	C			3,48	1,88						
49.069	619		Credito di imposta per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione Co2	S	K		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	621		Disposizioni in materia di giochi-Aumento PREU	E	T		239,10	237,60	237,60	239,10	237,60	237,60	239,10	237,60	237,60
	622		Rivalutazione valore partecipazioni non negoziate e terreni	E	T		341,00	185,00	185,00	341,00	185,00	185,00	341,00	185,00	185,00
	624		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI	E	T		-3345,40	-1876,00	-1856,60	-3.345,40	-1.876,00	-1.856,60	-3.345,40	-1.876,00	-1.856,60
	624		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI- IRPEF	E	T		5121,40	2917,50	2921,40	5.121,40	2.917,50	2.921,40	5.121,40	2.917,50	2.921,40
	624		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Regionale	E	T					144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40
	624		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Regionale	S	C		-144,40	-144,40	-144,40						
	624		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Comunale	E	T					65,70	50,50	50,50	65,70	50,50	50,50

Em.	Comma art. 1	Lett.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	624		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Comunale	S	C		-65,70	-50,50	-50,50						
	624		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Utilizzo credito di imposta	S	K		-0,50	-1,70	-3,90	-0,50	-1,70	-3,90	-0,50	-1,70	-3,90
Tab.2.6	625		Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti- IRES	E	T		770,00			770,00			770,00		
Tab.2.6	625		Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti- IRAP	E	T					180,00			180,00		
Tab.2.6	625		Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti- IRAP	S	C		-180,00								
	627		Aumento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dal 59% al 85% per il 2019, dal 74% al 90% per il 2020 e dal 74% al 100% dal 2021	E	T		832,00	-320,00	320,00	832,00	-320,00	320,00	832,00	-320,00	320,00
	628		Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9-IRES	E	T		1005,50	-111,70	-111,70	1.005,50	-111,70	-111,70	1.005,50	-111,70	-111,70
	628		Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9-IRAP	E	T					164,50	-18,30	-18,30	164,50	-18,30	-18,30
	628		Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9-IRAP	S	C		-164,50	18,30	18,30						
	633-637		Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati	E	T		132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60
	638		Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni (dal 2019 al 2029)- IRES	E	T		1045,10	746,50	533,20	1.045,10	746,50	533,20	1.045,10	746,50	533,20
	638		Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni (dal 2019 al 2029)- IRAP	E	T					263,00	179,80	124,90	263,00	179,80	124,90
	638		Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni (dal 2019 al 2029)- IRAP	S	C		-263,00	-179,80	-124,90						
	639		Abrogazione ACE - IRES	E	T			2086,20	1192,10		2.086,20	1.192,10		2.086,20	1.192,10
	639		Abrogazione ACE-Credito IRAP	E	T					227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80
	639		Abrogazione ACE-Credito IRAP	S	C		-227,80	-227,80	-227,80						
	639		Abrogazione dell'ACE - IRPEF	E	T			58,50	33,40		58,50	33,40		58,50	33,40
88.013	644		Estensione riduzione base imponibile IMU, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	E	T					-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
88.013	644		Estensione riduzione base imponibile IMU, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	S	C		0,50	0,50	0,50						
	645		Banda larga-maggiori introiti frequenze 5G	E	EXT								200,00	200,00	200,00
89.026	646-648		Disposizioni in materia di giochi	E	EXT		70,80			70,80			70,80		
vari	652		Rifinanziamento Fondo speciale di parte corrente	S	C		176,03	217,87	220,37	176,03	217,87	220,37	176,03	217,87	220,37
32.014	652		Rifinanziamento Fondo speciale di conto capitale	S	K		170,00	220,00	220,00	120,00	200,00	220,00	120,00	200,00	220,00
vari	653		Incremento Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n.190/2014	S	C		57,16	6,72	205,90	57,16	6,72	205,90	57,16	6,72	205,90
			<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>-8.379,56</b>	<b>-8.324,51</b>	<b>-5.991,60</b>	<b>-5.284,64</b>	<b>-4.842,33</b>	<b>-5.024,16</b>	<b>-5.101,64</b>	<b>-4.823,53</b>	<b>-4.717,36</b>
			<b>TOTALE SPESE</b>				<b>19.055,44</b>	<b>18.742,77</b>	<b>18.861,53</b>	<b>18.956,03</b>	<b>19.870,18</b>	<b>19.354,38</b>	<b>18.854,03</b>	<b>19.766,18</b>	<b>19.299,38</b>
			<b>TOTALE ARTICOLATO</b>				<b>-27.435,00</b>	<b>-27.067,28</b>	<b>-24.853,13</b>	<b>-24.240,68</b>	<b>-24.712,51</b>	<b>-24.378,54</b>	<b>-23.955,68</b>	<b>-24.589,71</b>	<b>-24.016,74</b>

<b>MANOVRA SEZIONE II</b>															
			<b>TOTALE RIFINANZIAMENTI</b>				<b>2.611,0</b>	<b>4.194,0</b>	<b>1.674,0</b>	<b>791,0</b>	<b>2.044,0</b>	<b>894,0</b>	<b>791,0</b>	<b>2.044,0</b>	<b>894,0</b>
			<i>Spesa parte corrente</i>				656,0	2.199,0	679,0	656,0	2.199,0	679,0	656,0	2.199,0	679,0

Em.	Comma art. 1	Let.	Descrizione norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
			Spesa conto capitale				1.955,0	1.995,0	995,0	135,0	195,0	215,0	135,0	195,0	215,0
			Entrate tributarie/correnti				0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0
			<b>TOTALE RIPROGRAMMAZIONI</b>				<b>-790,0</b>	<b>-4.350,0</b>	<b>4.090,0</b>	<b>-1.640,0</b>	<b>650,0</b>	<b>740,0</b>	<b>-1.640,0</b>	<b>650,0</b>	<b>740,0</b>
			Spesa parte corrente												
			Spesa conto capitale				-790,0	-4.350,0	4.090,0	-1.640,0	650,0	740,0	-1.640,0	650,0	740,0
			<b>TOTALE DEFINAZIAMENTI</b>				<b>-1.264,1</b>	<b>-648,5</b>	<b>-610,9</b>	<b>-1.253,6</b>	<b>-650,9</b>	<b>-612,7</b>	<b>-1.253,6</b>	<b>-650,9</b>	<b>-612,7</b>
			Spesa parte corrente				-441,2	-438,0	-408,5	-441,2	-438,0	-408,5	-441,2	-438,0	-408,5
			Spesa conto capitale				-822,9	-210,5	-202,4	-814,2	-214,7	-206,0	-814,2	-214,7	-206,0
			Entrate tributarie/correnti				0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
			<b>Decreto-legge n. 119/2018</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,3</b>	<b>39,2</b>	<b>51,3</b>	<b>39,27</b>	<b>39,18</b>	<b>51,35</b>
			Entrate tributarie	E	T		427,8	1.503,6	2.053,4	459,8	2.108,0	2.823,0	459,8	2.108,0	2.823,0
			Effetti riflessi- Entrate tributarie/ contributive	E	T/C		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Entrate extriutarie	E	EXT		-0,2	-0,2	-0,2	-13,4	110,8	148,3	-13,4	110,8	148,3
			Entrate contributive	E	CO		0,0	0,0	0,0	-1,0	358,0	458,0	-1,0	358,0	458,0
			Entrate in conto capitale	E	KA		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese correnti	S	C		391,3	1.307,9	2.053,2	390,3	1.642,1	2.477,9	390,3	1.642,1	2.477,9
			Spese in conto capitale	S	K		36,3	195,5	0,0	15,8	895,5	900,0	15,8	895,5	900,0
				E			427,6	1.503,4	2.053,2	445,4	2.576,8	3.429,3	445,4	2.576,8	3.429,3
				S			427,6	1.503,4	2.053,2	406,1	2.537,6	3.377,9	406,1	2.537,6	3.377,9
			<b>TOTALE MANOVRA DLB</b>				<b>-27.991,9</b>	<b>-26.262,7</b>	<b>-30.006,2</b>	<b>-22.098,9</b>	<b>-26.716,5</b>	<b>-25.348,5</b>	<b>-21.813,9</b>	<b>-26.593,7</b>	<b>-24.986,7</b>



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2018

[Nota di lettura n. 43](#)

**A.S. 840:** "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"

"

[Nota breve n. 2](#)

Documento programmatico di bilancio 2019

"

[Nota di lettura n. 42](#)

Enti pensionistici aziendali o professionali (**Atto del Governo n. 47**)

"

[Nota di lettura n. 44](#)

Attuazione direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (**Atto del Governo n. 49**)

"

[Nota di lettura n. 45](#)

**A.S. 822:** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"

Nov 2018

[Nota di lettura n. 46](#)

**A.S. 886:** "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"

"

[Nota di lettura n. 47](#)

**A.S. 909:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 4](#)

**A.C. 1334** - Legge di Bilancio 2019 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

"

[Nota breve n. 3](#)

Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 48](#)

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (**Atto del Governo n. 53**)

"

[Nota di lettura n. 49](#)

**A.S. 920:** "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

Dic 2018

[Nota di lettura n. 50](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (**Atto del Governo n. 55**)

"

[Nota di lettura n. 51](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (**Atto del Governo n. 58**)